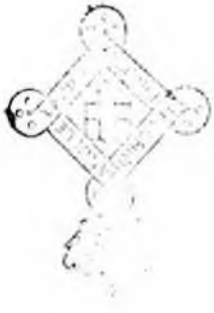
GIORNALE MILITARE

1879

PARTE PRIMA







CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1879.

GIORNALE MILITARE
ANNO 1879

PARTE PRIMA

INDICE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
29 dic. 1878	(Reclutamento). R. D. che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento.	3	85	3
2 genn. 1879	(Disposizioni varie). R. Decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati di autorità ad alloggiare negli ospedali	9	45	7
7 »	(Regolamento di disciplina). Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato	1	89	1
8 »	(Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria). Varianti alle istruzioni sul tiro per la fanteria.	2	9	2
13 »	(Matricola). Modificazione del N° 59 dell'Istruzione per le matricole	4	31	4
13 »	(Regolamento d'amministrazione). Rimborso degli assegnamenti dei carabinieri reali a disposizione del Ministero della marina per la custodia degli arsenali.	5	145	4
14 »	(Quadri organici). Ruolini e conti di massa della milizia mobile	6	38	4
14 »	(Armi e buffetterie). Fregio a placca da granatieri per giberne Mod. 1877. . . .	7	45	5
15 »	(Armi e buffetterie). Cifra da sostituirsi nei fregi per giberne da treno	8	46	5
18 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Maiolungo-Frassa* della linea Buffaloria di Cassano-Cosenza (rete Calabra).	23	90	36

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 genn. 1879	(Armi e buffetterie). Riparazione al canale di bacchetta nelle armi Mod. 1870 in servizio.	10	47	7
23 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazione al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875	11	146	8
23 »	(Sussistenze militari). Paghe agli operai borghesi	12	2	14
26 »	(Disposizioni amministrative generali). Legge che modifica quella in data 22 gennaio 1865, relativa ai Mille di Marsala.	22	16	35
27 »	(Disposizioni varie). Dotazione permanente di carte geografiche, corografiche e topografiche per le truppe alpine.	13	46	17
28 »	(Trasporti sui laghi). Distanze chilometriche fra i nuovi approdi stabiliti sul lago d'Iseo.	14	5	17
29 »	(Divisa e vestiario). Guanti di pelle scamosciata nera per bersaglieri	15	182	18
31 »	(Amministrazione centrale). Istituzione di un ufficio di statistica amministrativo-militare.	16	12	19
3 febb. 1879	(Ordinamento dell'esercito). Qualificazione da aggiungersi all'intitolazione di *esercito italiano*.	17	65	20
4 »	(Matricola). Annotazioni sugli stati di servizio e sugli specchi caratteristici degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra e dipendenti dall'amministrazione della guerra, ufficiali di milizia mobile e di complemento	18	32	20
5 »	(Reclutamento). Documenti per surrogazione di fratello, ed arruolamento volontario ordinario relativi a persone povere	19	86	21
5 »	(Disposizioni amministrative generali). Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.	20	14	22
10 »	(Disposizioni amministrative generali). Ispezioni ai servizi di commissariato militare .	21	15	33
13 »	(Servizio territoriale). R. Decreto che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrono ufficiali e truppa del regio esercito e truppa della regia marina	30	28	51

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 febb. 1879	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio relative ai carri di sanità (edizione 1878). . . .	24	116	39
18 »	(Armi e buffetterie). Base d'armamento della truppa d'artiglieria.	25	48	41
18 »	(Armi e buffetterie). Base d'armamento della truppa del genio	26	49	44
18 »	(Armi e buffetterie). Base d'armamento della truppa d'artiglieria di milizia mobile. . .	27	50	46
18 »	(Armi e buffetterie). Base d'armamento della truppa del genio di milizia mobile . . .	28	51	48
19 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle tariffe e specchi degli utensili per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito ed all'appendice all'estratto alle tariffe ed agli specchi suddetti	29	117	49
24 »	(Servizio territoriale). Ruolino delle posizioni degli ufficiali	31	29	52
25 »	(Reclutamento). Aggiunta al § 104 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito 27 giugno 1878 .	32	87	52
26 »	(Divisa e vestiario). Variante al regolamento sull'uniforme. (Allegato N° 1 al Regolamento di disciplina)	33	183	53
27 »	(Divisa e vestiario). Pennacchietto per i comandanti effettivi di reggimento	34	184	53
27 »	(Divisa e vestiario). Modificazione al chepi degli ufficiali.	35	185	53
27 »	(Divisa e vestiario). Abolizione del copri-nuca al chepi degli uomini di truppa	36	186	54
10 mar. 1879	(Regolamento di disciplina). Aggiunta al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N° 12 al regolamento di disciplina) .	37	90	55
11 »	(Regolamento di disciplina). Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici po-			

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
	stali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali ed a militari di truppa			
16 mar. 1879	(Opera di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno ai forti *Centrale* e *Moteggiana* nella piazza di Borgoforte.	38	91	55
17 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione all'*Atto* N° 200 delli 14 ottobre 1875 relativo ai §§ 744 e 751 del regolamento di disciplina militare	57	14	255
18 »	(Regolamento di disciplina). (Allegato N° 9 leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari). Avvertenza circa l'esame dell'idoneità e validità della costituzione della rendita .	39	92	57
18 »	(Reclutamento). Aggiunta di un § 69 *bis* dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878	40	93	57
19 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Pubblicazione della 3ª edizione delle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria	41	88	58
19 »	(Regolamento d'avanzamento). Programmi d'esame per l'avanzamento ad anzianità e per l'avanzamento a scelta, da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato	42	118	58
27 »	(Quadri organici). R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . .	43	42	60
27 »	(Divisa e vestiario). Adozione di un tipo speciale di panno per uso dei sottufficiali del regio esercito.	44	39	73
27 »	(Ferrovie). Sostituzione della stazione di San Marco Argentano a quella di Roggiano-Gravina, e di Mongrassano-Cervicati a quella	45	187	139

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
	di S. Marco Argentano situate sulla diramazione Buffaloria-Cosenza (rete calabra) .	46	91	139
27 mar. 1879	(Quadri organici). Istituzione di nuove direzioni d'artiglieria in Bologna e Capua e trasferimento della direzione territoriale di Capua a Napoli.	47	40	140
27 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Variante alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito ed alle norme provvisorie per l'esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi Mod. 1870 e 1874.	48	119	141
27 »	(Stipendi nel regio esercito). R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali per l'esercito e ne approva il regolamento. . . .	49	34	143
27 »	(Regolamento d'amministrazione). Indennità eventuali per gli uomini di truppa . . .	50	147	192
27 »	(Stipendi nel regio esercito). Schiarimenti ed aggiunte	51	35	200
27 »	(Quadri organici). R. Decreto che stabilisce che i colonnelli del corpo di stato maggiore nominati comandanti di un reggimento di fanteria o di cavalleria sono considerati in soprannumero ai quadri del corpo di stato maggiore	52	41	201
30 »	(Quadri organici). Istituzione di una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio in Pavia	53	42	202
30 »	(Stipendi nel regio esercito). Indennità cavalli pei colonnelli comandanti di brigata	69	38	309
31 »	(Quadri organici). Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto del 27 marzo 1879.	54	43	203
1 apr. 1879	(Sussistenze militari). Deposito nelle casse postali di risparmio del fondo di massa degli operai borghesi delle sussistenze militari	55	3	251
3 »	(Milizia mobile). Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile.	56	16	253

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
5 apr. 1879	(Servizio sanitario). Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistare nel luogo di sede degli ospedali militari, ovvero far preparare dalle rispettive farmacie	60	19	267
5 »	(Stipendi nel regio esercito). Soprasoldo all'ufficiale veterinario comandato pel servizio della guarnigione in Genova	61	36	297
6 »	(Stipendi nel regio esercito). Maggiore estensione al soprasoldo speciale dovuto alla truppa degli stabilimenti militari di pena .	62	37	297
7 »	(Reclutamento). Inscritti arruolati nella 1ª categoria ed a cui è concessa una dilazione per provare l'invocato diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, i quali vengono dichiarati disertori perchè mancanti alla partenza e sono assegnati poi alla 3ª categoria	58	89	256
8 »	(Statistica). Dimostrazioni delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del regio esercito durante l'anno 1878	59	8	256
14 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunta all'allegato N° 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	63	94	298
15 »	(Ferrovie). Apertura dell'ultimo tronco ferroviario della linea Cancello-Avellino (rete romana)	64	92	298
16 »	(Disposizioni amministrative generali). Ruolo da tenarsi dei cavalli di agevolezza posseduti dagli ufficiali	65	17	300
20 »	(Ordinamento del regio esercito). R. Decreto che modifica lo specchio annesso al R. Decreto 6 febbraio 1876 fissante il riparto in classi degli scrivani locali.	66	66	305
20 »	(Sussistenze militari). R. Decreto che stabilisce i gradi, le classi e l'assimilazione a gradi militari degli operai borghesi presso i panifici militari	149	5	505

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
21 apr. 1879	(Disposizioni varie). Situazione mensile della forza	67	47	306
22 »	(Regolamento di disciplina). Presentazione agli uffici postali del registro delle lettere e dei pieghi raccomandati	68	95	307
28 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte e varianti alla Nota C dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi.	70	148	310
29 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Formazione di guerra delle sezioni di sanità .	71	19	314
29 »	(Servizio sanitario). Adozione di una tasca di sanità e di una borraccia da porta-feriti.	72	20	355
5 mag. 1879	(Pubblicazioni varie regolamentari). Acquisto di pubblicazioni regolamentari. . . .	73	120	357
6 »	(Quadri organici). Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine . .	74	44	357
7 »	(Armi, buffetterie e bardature). Modificazioni alla bardatura per i cavalli degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria	75	52	361
7 »	(Divisa e vestiario). Borsa di pelle per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria. . .	76	188	361
10 »	(Stipendi nel regio esercito). Soprasoldo per gli ufficiali comandati di servizio alle stazioni ferroviarie ed agli uffici d'imbarco nei movimenti eccezionali di truppa . . .	84	39	397
11 »	(Stipendi nel regio esercito). Aumento di un quarto dell'indennità di trasferta per gli ufficiali in ricognizione topografica militare	85	40	398
12 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte e varianti alla Nota C dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi	77	149	363
13 »	(Disposizioni amministrative generali). Cavalli di agevolezza	78	18	363
14 »	(Armi e buffetterie). Trasformazione delle casse d'armaiuolo per reggimenti armati per $^1/_3$ di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870 ed $^1/_6$ di fucili o carabine ridotti a retrocarica	79	53	363

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
15 mag. 1879	(Istruzioni delle reclute). Norme per la chiamata e l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria	80	8	376
19 »	(Statistica sanitaria del regio esercito). Corrispondenza diretta fra il comitato di sanità militare e le altre autorità militari circa la compilazione della relazione della statistica sanitaria del regio esercito. . .	81	4	395
20 »	(Armi e buffetterie). Adozione della giberna Mod. 1877 da granatieri.	82	54	395
21 »	(Quadri organici). Formazione di un comando locale di artiglieria a Bergamo	83	45	396
25 »	(Disposizioni varie). R. Decreto di scioglimento della commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, N° 4461. . . .	93	51	405
27 »	(Disposizioni varie). Sedi estive pei comandi dei battaglioni alpini	86	48	398
2 giug. 1879	(Servizio sanitario). Adozione di un modulo per militari usciti da ospedali o da infermerie di presidio. Abolizione di stampati . .	87	21	399
3 »	(Equipaggiamento). Ove debba riporsi l'ordinaria borsa del cinturino degli individui armati di mannarese	88	53	400
4 »	(Disposizioni varie). Carte pei presidii e pei campi d'istruzione	89	49	400
5 »	(Reclutamento). Aggiunta di un § 76bis all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878	90	90	401
5 »	(Ordinamento del regio esercito). Legge che richiama in vigore per un anno l'articolo 22 della legge sull'ordinamento del regio esercito.	91	67	403
12 »	(Disposizioni generali di massima). R. Decreto relativo alla ricerca ed appropriazione di proiettili, o parte di essi, sparati nelle esercitazioni di tiro dell'artiglieria . .	99	11	411
16 »	(Disposizioni varie). Convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana	92	50	403

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
23 giug. 1879	(Reclutamento). Aggiunta all'Istruzione complementare del regolamento sul reclutamento 27 giugno 1878	94	91	406
24 »	(Servizio sanitario). Medicinali non compresi nella *farmacopea militare*	95	22	406
25 »	(Quadri organici). Soppressione del comando locale d'artiglieria in Monteleone e formazione di un comando locale d'artiglieria in Catanzaro	96	46	407
26 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di Camerlata (linea Milano-Como-Chiasso, Alta Italia)	97	93	407
26 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento della stazione di Casal Ser Ugo a Maserà di Padova	98	39	407
29 »	(Ordini del giorno all'esercito) circa i disastri cagionati dagli straripamenti dei vari fiumi	—	—	409
29 »	(Reclutamento). Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1859	100	92	412
29 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alla divisa degli ufficiali del regio esercito	105	190	417
29 »	(Ordinamento del regio esercito). R. Decreto che richiama in vigore per un anno l'articolo 92 della legge sull'ordinamento del R. Esercito in data 30 settembre 1873, N° 1591 (serie 2ª), e disposizioni relative all'esecuzione di detto R. Decreto . . .	107	68	425
30 »	(Itinerario generale del regno). Tappa alla Madonna degli Angeli (frazione di Assisi in provincia di Perugia).	101	5	413
1 lug. 1879	(Armi e bufetterie). Adozione di una piastretta d'ottone sotto la cerniera di mezzo della giberna Mod. 1877. — Conservazione della giberna Mod. 1877.	102	55	413
2 »	(Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria). Aggiunta alle prescrizioni circa il modo di tenere cartucce sciolte nella giberna (Parte V, § 1°, pag. 142)	103	10	414

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
3 lug. 1879	(Divisa e vestiario). Distintivo speciale per gli istruttori ed allievi di scherma	104	189	415
3 »	(Regolamento d'amministrazione). Disposizioni relative ai debiti e crediti di massa .	108	150	427
6 »	(Quadri organici). (Formazione	106	47	423
6 »	(Circoscrizione militare territoriale) zione dei distretti militari di Mondovì, Nola, Campagna.	106	15	423
12 »	(Divisa e vestiario). Cappotto e mantellina per gli ufficiali del corpo contabile militare e per gli ufficiali di fanteria (meno i bersaglieri).	109	191	430
16 »	(Ferrovie). Modificazione del nome della stazione di *San Giorgio* sulla linea *Cancello-Avellino* (ferrovie romane)	110	94	431
20 »	(Quadri organici). R. Decreto che instituisce un deposito in Palmanuova per allevamento di cavalli semibradi.	121	48	449
21 »	(Reclutamento). Oggetti da ritirarsi agli uomini che si inviano in congedo illimitato. .	111	93	433
22 »	(Servizio territoriale). Ruolino delle posizioni degli ufficiali	112	30	433
23 »	(Regolamento di disciplina). Nuova edizione degli allegati N° 7, 8, 9 e 10 al Regolamento di disciplina militare	113	96	434
24 »	(Divisa e vestiario). Approvazione dei figurini di uniforme per persone non appartenenti al regio esercito.	114	192	435
25 »	(Equipaggiamento). Uso delle coperte da campo.	115	54	435
27 »	(Ordinamento del regio esercito). Variante all'articolo 4 della legge sull'ordinamento dell'esercito in data 30 settembre 1873, relativa alla progressione dei gradi di truppa. .	116	69	437
27 »	(Stipendi nel regio esercito). Nuovo assegno ai capimusica dei reggimenti di fanteria di linea	117	41	438
27 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, nella parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 9,600,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti Mod. 1870, munizioni, buffetterie e trasporto dei medesimi.	122	15	450

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
30 lug. 1879	(Divisa e vestiario). Divisa dei capimusica .	118	193	438
31 »	(Ferrovie). Convenzione colla società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche per l'estensione alle linee Padova-Bassano, Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, Conegliano-Vittorio della convenzione 16 marzo 1870 per il trasporto degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito.	123	95	451
1 agos. 1879	(Regolamento d'avanzamento). Avanzamento nei gradi di truppa. Proposte di sottufficiali per la scuola speciale presso la scuola militare e per il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e pel passaggio ai distretti militari.	119	43	443
1 »	(Disposizioni amministrative generali). Aggiunta da farsi ai moduli degli avvisi d'asta.	120	19	447
4 »	(Ferrovie). Apertura della sezione da *Chiusaforte* a *Pontebba* della linea Udine-Pontebba (ferrovie Alta Italia)	124	96	454
11 »	(Divisa e vestiario). Alamaro al cappotto degli ufficiali dei granatieri	125	194	455
11 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alla giubba delle truppe di fanteria, di artiglieria e del genio	126	195	455
11 »	(Divisa e vestiario). Panciotto per truppa . .	127	196	458
11 »	(Divisa e vestiario). Cappotto per fanteria e genio	128	197	459
12 »	(Istruzioni per la mobilitazione). Arredamento degli individui di truppa della fanteria di linea	129	10	461
13 »	(Ferrovie). Variazioni in talune distanze chilometriche da stazione a stazione delle linee della Sicilia	130	97	462
13 »	(Equipaggiamento). Abolizione della carretta da battaglione coperta.	131	55	462
14 »	(Opere di utilita' pubblica e servitu' militari). R. Decreto che sopprime la zona unica di servitù militare nella piazza d'Alessandria.	141	15	497

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
agos. 1879	(Pubblicazioni varie regolamentari). Decreto ministeriale che approva una nuova istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 30 gennaio 1876, circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari	136	122	466
»	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sul servizio dei cannoni da centim. 7 B R (Ret.) e da 9 A R C (Ret.) ed istruzioni varie sui cannoni da centim. 24 G R C (Ret.) Vol. III, Tit. 2° e 5°	132	121	463
»	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Passaggio sotto la dipendenza del circondario di Palermo delle stazioni di Mezzojuso e Villafrati. . . .	133	40	463
»	(Divisa e vestiario). Cappotto e mantellina per gli ufficiali	134	198	464
»	(Divisa e vestiario). Mutande di cotone a maglia per le truppe delle armi a cavallo.	135	199	465
»	(Pubblicazioni varie regolamentari) Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (Edizione 1878).	137	123	484
sett. 1879	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle tariffe e specchi facenti seguito all'estratto stesso, nonchè alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi Mod. 1870 e 1874	138	124	485
»	(Amministrazione centrale). R. Decreto col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione centrale sancito col Decreto 26 ottobre 1875, N° 2791 (serie 2ª)	150	13	520
»	(Ordinamento del regio esercito). Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria.	139	70	495
»	(Divisa e vestiario). Uniformi dei capi musica e prescrizioni circa l'uso di esse . .	140	200	495

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
12 sett. 1879	(Quadri organici). (Formazione del distretto militare di Girgenti.	142	49	498
12 »	(Circoscrizione militare territoriale)	142	16	498
15 »	(Ordinamento del regio esercito). Quadri organici, truppa alpina	143	71	499
16 »	(Divisa e vestiario). Divisa dei guardarmi .	144	201	499
17 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Distribuzione in foglietti separati delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari, all'estratto di detto modello, al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio, modelli, esempi pratici, ecc. . . .	145	125	500
18 »	(Regolamento d'amministrazione). Variazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871	146	151	501
22 »	(Sussistenze militari). Competenza legna dei caporali e soldati panattieri comandati ai panifici militari che si preparano il rancio negli sabilimenti cui sono addetti. . . .	147	4	503
23 »	(Servizio territoriale). Ruolino delle posizioni degli ufficiali.	148	31	503
23 »	(Quadri organici). Istituzione di un magazzino centrale militare in Roma.	159	50	565
23 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento del poligono dei pontieri in Piacenza	163	16	567
29 »	(Reclutamento). Modificazioni al § 125 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito, in data 27 giugno 1878.	151	94	530
29 »	(Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Pubblicazione di modificazione al Tomo 2° del suddetto regolamento	152	8	530
30 »	(Servizio sanitario). Norme per le visite collegiali	153	23	530
30 »	(Disposizioni varie). Istituzione di un corso militare di mascalcia presso la scuola normale di cavalleria	154	52	531

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
30 sett. 1879	(Divisa e vestiario). Tabelle per le taglie e misure delle giubbe di panno, dei panciotti e dei cappotti, con relativi conti	155	202	534
1 ott. 1879	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Soppressione della stazione di Tavernanuova	156	41	561
2 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunta all'allegato N° 1. (Regolamento sull'uniforme). — Conces-ione agli ufficiali medici di vestire l'abito borghese fuori servizio	157	97	561
6 »	(Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria). Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria. (Scuola delle distanze)	158	11	563
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzioni sul caricamento e sui materiali delle batterie da centim. 7 e da centim. 9 (Ret.) Vol. VI, Tit. 2°.	160	126	565
13 »	(Regolamento di disciplina). Partecipazione al ministero delle malattie degli ufficiali .	161	98	566
14 »	(Ufficiali di milizia mobile e di complemento). Aggiunte da farsi all'*Atto* 69 del 1875	162	18	566
22 »	(Divisa e vestiario). Modificazione alla divisa degli ufficiali del corpo sanitario	164	203	568
27 »	(Reclutamento). Tabelle di reclutamento delle compagnie alpine	165	95	569
27 »	(Quadri organici). Decreto ministeriale che stabilisce il quadro graduale numerico del personale inferiore addetto al magazzino centrale di Roma	178	51	615
28 »	(Disposizioni varie). Norme generali per le istruzioni teorico pratiche dei reggimenti d'artiglieria	166	53	577
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzioni sul servizio e sulla amministrazione delle compagnie operai, operai da costa e veterani d'artiglieria	168	127	595
31 »	(Scuola di guerra). Programmi e norme per gli esami di ammissione alla scuola di guerra.	167	5	577

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
31 ott. 1879	(Ferrovie). Apertura della stazione dell'Ontanese sulla linea Roma-Napoli	169	98	603
2 nov. 1879	(Regolamento d'avanzamento). Nomine per riconoscere l'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili	170	44	604
3 »	(Regolamento d'avanzamento). Norme dei sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato	171	45	605
4 »	(Matricola). Cambio di una formola d'arruolamento	172	33	606
5 »	(Equipaggiamento). Adozione dell'astuccio porta zucchi da zappatori, del tubo ferrato da zappatori di cavalleria e di un attrezzamento speciale da zappatori di cavalleria per distruzioni ferroviarie	173	56	606
5 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Modificazioni alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria . .	174	128	609
6 »	(Equipaggiamento). Norme da seguirsi nell'effettuare, all'attrezzamento da zappatore, le modificazioni state introdotte nella 3ª edizione delle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria* . . .	175	57	609
10 »	(Divisa e vestiario). Aggiunta all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del regio esercito, approvata con Regio Decreto del 9 giugno 1879	176	204	613
11 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunta all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali	177	99	613
17 »	(Regolamento d'amministrazione). Giurisdizione dei magazzini centrali militari. . .	179	152	616
18 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sull'affardellamento per le truppe d'artiglieria dei reggimenti da campagna . .	180	129	617
19 »	(Servizio sanitario). Registro giornaliero degli individui entrati nello spedale . . .	181	24	617
19 »	(Servizio sanitario). Relazione sanitaria annuale dei direttori di sanità militare . . .	182	25	618

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
ıov. 1879	(Giustizia militare). Esami agli ufficiali che aspirano alla carica di ufficiali istruttori ed istruttori aggiunti presso i tribunali militari territoriali	183	17	629
»	(Pubblicazioni varie regolamentari). Acquisto di pubblicazioni militari.	184	130	630
»	(Disposizioni amministrative generali). Aggiunta a farsi ai moduli degli avvisi d'asta .	185	20	632
dic. 1879	(Viveri di riserva). Nuova istruzione relativa ai viveri di riserva di dotazione ai corpi	186	1	633
»	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875, alle tariffe ed alle norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi presso i corpi del regio esercito .	187	131	656
»	(Disposizioni amministrative generali). Cavalli di agevolezza.	188	21	660
»	(Milizia mobile). Ordinamento dell'esercito di 2ª linea.	189	17	663
»	(Reclutamento). Aggiunta al § 163 della istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878.	190	96	664
»	(Regolamento d'avanzamento). Nomina di sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato	191	46	665
»	(Equipaggiamento). Modificazioni alle guaine dei mannaresi destinati pel servizio di cucina	192	58	665
»	(Regolamento d'amministrazione). Nuovo libretto personale.	193	153	665
»	(Servizio sanitario). Istituzione di un foglio sanitario individuale pei militari di truppa e norme per la sua compilazione. . . .	194	26	666
»	(Disposizioni varie). Premio Lattis da conferirsi ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del magnanimo Re Vittorio Emanuele II.	195	54	677

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
18 dic. 1879	(SCUOLE MILITARI). Reparti d'istruzione. — Reclutamento, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione	196	13	678

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1879

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
16	12	Istituzione di un ufficio di statistica amministrativo militare	19
150	13	R. Decreto col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione centrale, sancito col R. Decreto 26 ottobre 1875, N. 2791 (serie 2ª)	526
		ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE	
7	45	Fregio e placca da granatieri per giberne mod. 1877.	5
8	46	Cifra da sostituirsi nei fregi per giberne da treno . .	5
10	47	Riparazione al canale di bacchetta nelle armi mod. 1870 in servizio	7
25	48	Base d'armamento della truppa d'artiglieria	41
26	49	Base d'armamento della truppa del genio	44
27	50	Base d'armamento della truppa d'artiglieria di milizia mobile.	46
28	51	Base d'armamento della truppa del genio di milizia mobile.	48
75	52	Modificazioni alla bardatura per i cavalli degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria	361
79	53	Trasformazione delle casse d'armaiuolo pei reggimenti armati per 4/5 di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 ed 1/5 di fucili o carabine ridotti a retrocarica	363
82	54	Adozione delle giberne mod. 1877 da granatieri . .	395
102	55	Adozione di una piastretta d'ottone sotto la cerniera di mezzo della giberna mod. 1877 — Conservazione della giberna mod. 1877	413

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE	
106	15	Formazione dei distretti militari di Mondovì, Nola, Campagna	423
142	16	Formazione del distretto militare di Girgenti . . .	498
		DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI	
20	14	Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.	22
21	15	Ispezioni ai servizi di commissariato militare . . .	33
22	16	Legge che modifica quella in data 22 gennaio 1865, relativa ai mille di Marsala	35
65	17	Ruolo da tenersi dei cavalli di agevolezza posseduti dagli ufficiali	300
78	18	Cavalli d'agevolezza	363
120	19	Aggiunta da farsi ai moduli degli avvisi d'asta . .	447
185	20	Aggiunta da farsi ai moduli degli avvisi d'asta . .	632
188	21	Cavalli d'agevolezza	660
		DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA	
99	11	R. Decreto relativo alla ricerca ed appropriazione di proiettili, o parte di essi, sparati nelle esercitazioni di tiro dell'artiglieria	411
		DISPOSIZIONI VARIE	
9	45	R. Decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati di autorità ad alloggiare negli ospedali	7
13	46	Dotazione permanente di carte geografiche, corografiche e topografiche per le truppe alpine	17
67	47	Situazione mensile della forza	306
86	48	Sedi estive pei comandi dei battaglioni alpini . . .	398
89	49	Carte pei presidii e pei campi d'istruzione	400
92	50	Convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana	403
93	51	R. Decreto di scioglimento della commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, N. 4461 . .	405
154	52	Istituzione di un corso militare di mascalcia presso la scuola normale di cavalleria	531

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
166	53	Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria	577
195	54	Premio Lattis da conferirsi ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del magnanimo Re Vittorio Emanuele II.	677
		DIVISA E VESTIARIO	
15	182	Guanti di pelle scamosciata nera per bersaglieri . .	18
33	183	Variante al regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina)	53
34	184	Pennacchietto per i comandanti effettivi di reggimento .	53
35	185	Modificazione al chepi degli ufficiali	53
36	186	Abolizione del coprinuca al chepi degli uomini di truppa.	54
45	187	Adozione di un tipo speciale di panno per uso dei sottufficiali del regio esercito.	139
76	188	Borsa di pelle per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria	361
104	189	Distintivi speciali per gli istruttori, sotto istruttori ed allievi di scherma.	415
105	190	Modificazioni alla divisa degli ufficiali del regio esercito.	417
109	191	Cappotto e mantellina per gli ufficiali del corpo contabile militare e per gli ufficiali di fanteria (meno i bersaglieri)	430
114	192	Approvazione dei figurini di uniforme per persone non appartenenti al regio esercito	433
118	193	Divisa dei capimusica	438
125	194	Alamaro al cappotto degli ufficiali dei granatieri . .	455
126	195	Modificazioni alla giubba delle truppe di fanteria, di artiglieria e del genio	455
127	196	Panciotto per truppa	458
128	197	Cappotto per fanteria e genio	459
134	198	Cappotto e mantellina per gli ufficiali	464
135	199	Mutande di cotone e maglia per la truppa delle armi a cavallo.	465
140	200	Uniformi dei capimusica e prescrizioni circa l'uso di esse.	495
144	201	Divisa dei guardarmi.	499
155	202	Tabella per le taglie e le misure delle giubbe di panno, dei panciotti e dei cappotti, con relativi conti . .	534
164	203	Modificazioni alla divisa degli ufficiali del corpo sanitario.	568

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
176	204	Aggiunta all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del regio esercito approvata con regio Decreto del 9 giugno 1879.	613
		EQUIPAGGIAMENTO	
88	53	Ove debba riporsi l'ordinaria borsa del cinturino degli individui armati di mannarese.	400
115	54	Uso della coperta da campo	435
131	55	Abolizione della carretta da battaglione coperta . .	462
173	56	Adozione dell'astuccio porta-succhi da zappatori, del tubo ferrato da zappatori di cavalleria e di un attrezzamento speciale da zappatori di cavalleria per distruzioni ferroviarie	606
175	57	Norme da seguirsi nell'effettuare, all'attrezzamento da zappatore, le modificazioni state introdotte nella 3ª edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria	609
192	58	Modificazioni alle guaine di mannaresi destinati pel servizio di cucina	665
		FERROVIE	
23	90	Apertura del tronco Maiolungo-Frascia della linea Buffaloria di Cassano Cosenza (Rete Calabra) . .	36
46	91	Sostituzione della stazione di S. Marco Argentano a quella di Roggiano Gravina, e di Mongrassano-Cervicati a quella di S. Marco Argentano situate sulla diramazione Buffaloria Cosenza (Rete Calabra).	139
64	92	Apertura dell'ultimo tronco ferroviario della linea Cancello-Avellino (Rete Romana)	298
97	93	Cambiamento di denominazione della stazione di Camerlata (linea Milano-Como-Chiasso, Alta Italia) .	407
110	94	Modificazione del nome della stazione San Giorgio sulla linea Cancello-Avellino (Ferrovie Romane) .	431
123	95	Convenzione colla società veneta per imprese e costruzioni pubbliche per l'estensione alle linee Padova-Bassano, Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, Conegliano-Vittorio della convenzione 16 marzo 1870 per il trasporto degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito . . .	451

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
124	96	Apertura della sezione da Chiusaforte a Pontebba della linea Udine-Pontebba (ferrovia Alta Italia) . . .	454
130	97	Variazioni in talune distanze chilometriche da stazione a stazione delle linee della Sicilia	462
169	98	Apertura della stazione dell'Ontanese sulla linea Roma-Napoli	603
		GIUSTIZIA MILITARE	
183	17	Esame agli ufficiali che aspirano alla carica di ufficiali istruttori ed istruttori aggiunti presso i tribunali militari territoriali	629
		ISTRUZIONE DELLE RECLUTE	
80	8	Norme per la chiamata e l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria	376
		ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE	
129	10	Arredamento degli individui di truppa della fanteria di linea	461
		ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA	
2	9	Varianti alle Istruzioni sul tiro per la fanteria . .	2
103	10	Aggiunta alle prescrizioni circa il modo di tenere cartucce sciolte nella giberna (Parte V, § 1, pag. 162) .	414
158	11	Varianti alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria (scuola delle distanze)	563
		ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE	
129	10	Arredamento degli individui di truppa della fanteria di linea	461
		ITINERARIO GENERALE DEL REGNO	
101	5	Tappa alla Madonna degli Angeli (frazione di Assisi in provincia di Perugia)	413

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		LEGGI DI BILANCIO	
122	15	Legge che autorizza, nella parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di 9,600,000 per la fabbricazione di fucili o moschetti modello 1870, munizioni, buffetterie e trasporto dei medesimi . .	450
		MATRICOLA	
4	31	Modificazioni del N. 59 delle istruzioni per le matricole.	4
18	32	Annotazioni sugli stati di servizio e sugli specchi caratteristici degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra e dipendenti dall'amministrazione della guerra, ufficiali di milizia mobile e di complemento	20
172	33	Cambio di una formula di arruolamento	606
		MILIZIA MOBILE	
56	16	Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile.	253
189	17	Ordinamento dell'esercito di 2ª linea	663
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA	
71	19	Formazione di guerra delle sezioni di sanità . . .	314
		OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI	
57	14	R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno ai forti Centrale e Motteggiana nella piazza di Borgoforte	255
141	15	R. Decreto che sopprime la zona unica di servitù militare nella piazza d'Alessandria	497
163	16	R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento del poligono dei pontieri in Piacenza .	567
		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO	
17	65	Qualificazione da aggiungersi all'intitolazione di Esercito Italiano.	20

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
66	66	R. Decreto che modifica lo specchio annesso al R. Decreto 6 febbraio 1876 fissante il riparto in classi degli scrivani locali	305
91	67	Legge che richiama in vigore per un anno l'art. 92 della legge sull'ordinamento del regio esercito . .	403
107	68	R. Decreto che richiama in vigore per un anno l'articolo 92 della legge sull'ordinamento del regio esercito in data 30 settembre 1873, N. 1591 (Serie 2ª), e disposizioni relative all'esecuzione di detto R. Decreto	425
116	69	Variante all'art. 4 della legge sull'ordinamento dell'esercito in data 30 settembre 1873, relativa alla progressione dei gradi di truppa	437
139	70	Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria	495
113	71	Quadri organici, truppa alpina	499
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI	
24	116	Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio relative ai carri di sanità (edizione 1878)	39
29	117	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale dell'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle tariffe e specchi degli utensili per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito ed all'appendice all'estratto, alle tariffe ed agli specchi suddetti	49
42	118	Pubblicazione della 3ª edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria .	58
48	119	Variante alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874	141
73	120	Acquisto di pubblicazioni regolamentari	357
2	121	Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.), e da 9 ARC (Ret.) ed istruzioni varie sui cannoni da cent. 24 GRC (Ret.) Vol. III, Titoli 2 e 5. .	463
	122	Decreto ministeriale che approva una nuova Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 30 gennaio 1876, circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari	466

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
137	123	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1878)	484
138	124	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle truppe e specchi facenti seguito all'estratto stesso, nonchè alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874.	485
145	125	Distribuzione in foglietti separati delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari, all'estratto di detto modello, al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio, modello, esempi pratici, ecc.	500
160	126	Istruzione sul caricamento e sui materiali delle batterie da cent. 7 e da cent. 9 (Ret.) Volume VI, Titolo 2° .	565
168	127	Istruzioni sul servizio e sull'amministrazione delle compagnie operai, operai da costa e veterani d'artiglieria .	595
174	128	Modificazioni alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione) . .	609
180	129	Istruzione sull'affardellamento per le truppe d'artiglieria dei reggimenti da campagna.	617
184	130	Acquisto di pubblicazioni militari	630
187	131	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, (edizione 1875) alle tariffe ed alle norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi presso i corpi del regio esercito	656
		QUADRI ORGANICI	
6	38	Ruolini e conti di massa della milizia mobile . . .	4
44	39	R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . .	73
47	40	Istituzione di nuove direzioni d'artiglieria in Bologna e Capua e trasferimento della direzione territoriale di Capua a Napoli	140
52	41	R. Decreto che stabilisce che i colonnelli del corpo di stato maggiore nominati comandanti di un reggimento di fanteria o di cavalleria sono considerati in soprannumero ai quadri del corpo di stato maggiore	201

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
53	42	Istituzione di una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio a Pavia	202
54	43	Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto 27 marzo 1879 (*Atto* N. 44)	203
74	44	Assegnazione di nomini di truppa di sanità alle compagnie alpine	357
83	45	Formazione di un comando locale d'artiglieria a Bergamo	396
96	46	Soppressione del comando locale d'artiglieria in Monteleone e formazione di un comando locale d'artiglieria in Catanzaro	407
106	47	Formazione dei distretti militari di Mondovì, Nola, Campagna	423
121	48	R. Decreto che instituisce un deposito in Palmanuova per allevamento di cavalli semibradi	449
142	49	Formazione del distretto militare di Girgenti . . .	498
159	50	Istituzione di un magazzino centrale militare in Roma.	565
178	51	Decreto ministeriale che stabilisce il quadro graduale numerico del personale inferiore addetto al magazzino centrale militare di Roma	615
		RECLUTAMENTO	
3	85	R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento.	3
19	86	Documenti per surrogazione di fratello, ed arruolamento volontario ordinario relativi a persone povere.	21
32	87	Aggiunta al § 104 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878.	52
41	88	Aggiunta di un § 69 *bis* all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878	58
59	89	Inscritti arruolati nella 1ª categoria ed a cui è concessa una dilazione per provare l'invocato diritto all'assegnazione alla 3ª categoria i quali vengono dichiarati disertori perchè mancanti alla partenza e sono assegnati poi alla 3ª categoria.	256
0	90	Aggiunta di un § 76 *bis* all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878.	401

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
94	91	Aggiunta all'Istruzione complementare del Regolamento sul reclutamento, 27 giugno 1878	406
100	92	Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1859	412
111	93	Oggetti da ritirarsi agli uomini che si inviano in congedo illimitato	433
151	94	Modificazioni al § 125 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del regio esercito, in data 27 giugno 1878.	530
165	95	Tabella di reclutamento delle compagnie alpine . .	569
190	96	Aggiunta al § 183 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, 27 giugno 1878. .	664
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE	
5	145	Rimborso degli assegnamenti dei carabinieri reali a disposizione del Ministero della marina per la custodia degli arsenali	4
11	146	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875.	8
50	147	Indennità eventuali per gli uomini di truppa . . .	192
70	148	Aggiunte e varianti alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi . .	310
77	149	Aggiunte e varianti alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi . .	363
108	150	Disposizioni relative ai debiti e crediti di massa . .	427
146	151	Variazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871. . . .	501
179	152	Giurisdizione dei magazzini centrali militari. . . .	616
193	153	Nuovo libretto personale	665
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO	
43	42	Programmi d'esame per l'avanzamento ad anzianità e per l'avanzamento a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato.	60
119	43	Avanzamento nei quadri di truppa, proposte di sottufficiali per la scuola speciale presso la scuola militare e per il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e pel passaggio ai distretti militari	443
170	44	Norme per riconoscere l'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili	604

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
171	45	Nomine dei sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato	605
191	46	Nomine di sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato	665
		REGOLAMENTO DI SERVIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA	
152	8	Pubblicazione di modificazioni al Tomo 2° del regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria.	530
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	
1	89	Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato	1
37	90	Aggiunta al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina). . . .	55
38	91	Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali ed a militari di truppa. . . .	55
39	92	Modificazione dell'*Atto* N. 209 delli 14 ottobre 1875 relativo ai §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina militare	57
40	93	(Allegato N. 9 Leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari) Avvertenza circa l'esame della idoneità e validità della costituzione della rendita.	57
63	94	Aggiunta all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	298
68	95	Presentazione agli uffici postali del registro delle lettere e dei pieghi raccomandati	307
113	96	Nuova edizione degli Allegati N. 7, 8, 9 e 10 al Regolamento di disciplina militare	434
157	97	Aggiunta all'Allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) Concessione agli ufficiali medici di vestire l'abito borghese fuori di servizio.	561
161	98	Partecipazioni al Ministero delle malattie degli ufficiali	566
177	99	Aggiunta all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali	613

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI	
98	39	Trasferimento della stazione di Casal Ser Ugo a Moserà di Padova.	407
133	40	Passaggio sotto la dipendenza del circondario di Palermo delle stazioni di Mezzojuso e Villafrati . .	463
156	41	Soppressione della stazione di Tavernanuova . . .	561
		SCUOLA DI GUERRA	
167	5	Programmi e norme per gli esami di ammissione alla scuola di guerra.	577
		SCUOLE MILITARI	
196	13	Reparti d'istruzione, reclutamento, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione	678
		SERVIZIO SANITARIO	
60	19	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistate nel luogo di sede degli ospedali militari, ovvero far preparare dalle rispettive farmacie . .	267
72	20	Adozione di una tasca di sanità e di una borraccia da portaferiti	355
87	21	Adozione di un modulo per militari usciti da ospedali o da infermerie di presidio — Abolizione di stampati.	399
95	22	Medicinali non compresi nella Farmacopea militare .	406
153	23	Norme per le visite collegiali	530
181	24	Registro giornaliero degli individui entrati nell'ospedale	617
182	25	Relazione sanitaria annuale dei direttori di sanità militare	618
194	26	Istituzione di un foglio sanitario individuale pei militari di truppa e norme per la sua compilazione .	666

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SERVIZIO TERRITORIALE	
30	28	R. Decreto che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrono ufficiali e truppa del regio esercito e ufficiali e truppa della regia marina . .	51
31	29	Ruolino della posizione degli ufficiali	52
112	30	Ruolino delle posizioni degli ufficiali	433
148	31	Ruolino delle posizioni degli ufficiali	503
		STATISTICA	
59	8	Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del regio esercito durante l'anno 1878.	256
		STATISTICA SANITARIA DEL R. ESERCITO	
81	4	Corrispondenza diretta fra il comitato di sanità militare e le altre autorità militari circa la compilazione della relazione della statistica sanitaria del regio esercito	395
		STIPENDI NEL R. ESERCITO	
49	34	R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali per l'esercito e ne approva il regolamento.	143
51	35	Schiarimenti ed aggiunte relative agli assegnamenti .	200
61	36	Soprassoldo all'ufficiale veterinario comandato pel servizio della guarnigione in Genova	297
62	37	Maggiore estensione al soprasoldo speciale dovuto alla truppa degli stabilimenti militari di pena . .	297
69	38	Indennità cavalli pei colonnelli comandanti di brigata.	309
84	39	Soprasoldo per gli ufficiali comandati di servizio alle stazioni ferroviarie ed agli uffici d'imbarco nei movimenti eccezionali di truppa	397
85	40	Aumento di un quarto delle indennità di trasporto per gli ufficiali in ricognizione topografica militare.	398
117	41	Nuovo assegno ai capimusica dei reggimenti di fanteria di linea	439

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SUSSISTENZE MILITARI	
12	2	Paghe agli operai borghesi	14
55	3	Deposito nelle casse postali di risparmio del fondo di massa degli operai borghesi delle sussistenze militari	251
147	4	Competenza legna dei caporali e soldati panattieri comandati ai panifici militari che si preparano il rancio negli stabilimenti cui sono addetti	503
149	5	R. Decreto che stabilisce i gradi, le classi e l'assimilazione a gradi militari degli operai borghesi presso i panifici militari	505
		TRASPORTI SUI LAGHI	
14	5	Distanze chilometriche fra i nuovi approdi stabiliti sul lago d'Iseo	17
		UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI MILIZIA MOBILE	
162	18	Aggiunta da farsi all'*Atto* N. 69 del 1875	566
		VIVERI DI RISERVA	
186	1	Nuova Istruzione relativa ai viveri di riserva in dotazione ai corpi	633

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 10 gennaio 1879. **Parte 1.**

GENNAIO 7 — Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato, *pag.* 1.

» 8 — Varianti alle istruzioni sul tiro per la fanteria, *pag.* 2.

Atto N. 1. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — (Nota N. 89). — **Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato.** — 7 gennaio.

Avviene non di rado che ufficiali trattino pubblicamente per le stampe argomenti gravissimi intorno al nostro stato militare con critica poco seria e talvolta ispirata a pessimismo.

Il risultato che possono avere siffatte pubblicazioni essendo di scemare il sentimento di fiducia che esercito e paese debbono avere negli ordinamenti e nei mezzi di difesa dello Stato, è chiaro che gli autori delle medesime offendono direttamente non solo la disciplina colle critiche indirette che talvolta fanno delle disposizioni superiori, ma ben anche quel sentimento di onore che obbliga solidariamente tutti i militari a conservare ed accrescere, in ogni modo possibile, il prestigio e la forza morale delle armi nazionali.

Egli è perciò che questo Ministero crede necessario, oltre al ricordare il disposto dell'art. 143 del regolamento di disciplina, di fare appello ai sentimenti d'onoratezza degli ufficiali perchè ciascuno, prima di pubblicare i propri studi circa l'ordinamento, il personale, il materiale, i sistemi di mobilitazione e di eventuale offesa o difesa, rifletta alla responsabilità disciplinare e morale che si assume e quindi contenga i propri giudizi in quel prudente riserbo che la trattazione di questioni tanto delicate e di tanto interesse richiede.

In questa circostanza si osserva come è cosa poco conveniente che taluni ufficiali si rivolgano, senza autorizzazione, direttamente con circolari ai capi di corpo o di servizio invitandoli a divulgare fra i loro dipendenti pubblicazioni o schede di associazioni ad opere da pubblicarsi; epperciò un tal fatto non deve essere tollerato.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **2**. — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. (Nota N. 9). — **Varianti alle istruzioni sul tiro per la fanteria**. — 8 gennaio

È mia intenzione che nei battaglioni alpini il premio del tiro d'esame venga assegnato a quella compagnia di ciascun battaglione che raggiunse il maggiore per cento.

In conseguenza di ciò prescrivo che il 1° alinea del N. 257, a pag. 283 dell'Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, in data 20 giugno 1874, venga modificato nel modo seguente:

Alla linea 5, dopo la parola reggimento, si interponga la dicitura:

(per i reggimenti di fanteria e bersaglieri), e fra tutte quelle del battaglione (per i battaglioni alpini) ecc.

Il Ministro —G. Mazé.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 17 gennaio 1879. **Parte 1.**

1878 DICEMBRE 29 — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento, *pag.* 3.

1879 GENNAIO 13 — *Modificazione* del N. 50 della *Istruzione* per le *matricole*, *pag.* 4.

» 13 — Rimborso degli assegnamenti dei carabinieri reali a disposizione del Ministero della Marina per la custodia degli arsenali, *pag.* 4.

» 14 — Ruolini e conti di massa della milizia mobile, *pag.* 4.

» 14 — Fregio a placca da granatieri per giberne modello 1877, *pag.* 4.

» 15 — Cifra da sostituirsi nei fregi per giberne da treno, *pag.* 5.

Atto N. **3**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 85). — **R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento**. — 29 dicembre 1878.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito approvato con Nostro Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento è stabilita per l'anno 1879 in lire *milleseicento* per quelli che si arruolano nell'arma di cavalleria, ed in lire *milleduecento* per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1878.

UMBERTO.

G. Mazé.

N. **4**. — MATRICOLA. (Nota N. 31). — **Modificazione del N. 59 della Istruzione per le matricole.** — 13 gennaio.

Questo Ministero determina che la disposizione contenuta nel capoverso del N. 59 della Istruzione per le matricole sia osservata dai corpi di fanteria anche in occasione del trasferimento delle classi alla milizia mobile.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **5**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 145). — **Rimborso degli assegnamenti dei carabinieri reali a disposizione del Ministero della marina per la custodia degli arsenali.** — 13 gennaio.

A cominciare dal 1° gennaio 1879 tutte le competenze degli ufficiali e degli uomini di truppa dei reali carabinieri destinati al servizio interno degli arsenali marittimi saranno a carico del bilancio del Ministero della marina.

Per il conteggio degli assegnamenti il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, determina che siano osservate le norme stesse stabilite dall'*Atto* 153 in data 18 agosto 1874 per i carabinieri aggiunti pagati a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **6**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 38). — **Ruolini e conti di massa della milizia mobile.** — 14 gennaio.

Al § 15 dell'*Atto* 91 1877 è fatta la seguente aggiunta:

« In tempo di pace, i *ruolini delle posizioni*, i *fogli matricolari* e *caratteristici*, i *fogli conto di massa individuali*, i *fogli riassuntivi delle masse individuali* e ogni altro documento relativo alle compagnie di milizia sono tenuti in pari dall'ufficio di maggiorità, e separatamente per compagnie in modo che, nel caso di chiamata sotto le armi, le compagnie possano essere immediatamente costituite cogli uomini che vi sono ascritti.

« In tempo di guerra, quando la milizia è chiamata sotto le armi, i *fogli conto di massa* e i *fogli riassuntivi* sono tenuti dalla sezione dei conti di compagnia ».

Le disposizioni degli *Atti* 260 1872 e 56 1873 sono abrogate.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **7**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 45). — **Fregio a placca da granatieri per giberne modello 1877.** — 14 gennaio.

In analogia del disposto dell'a-linea N. 1 delle avvertenze che fanno seguito all'*Atto* N. 154 del 1877 i reggimenti granatieri debbono conservare nelle giberne il fregio speciale a placca con granata.

Non adattandosi alle giberne modello 1877 l'antico fregio ho determinato che per queste venga adottato eguale fregio a dimensioni però ridotte, quale scorgesi dall'annessa tavola, in guisa da potersi applicare alle giberne stesse.

In conseguenza poi di tale adozione verrà fatta la seguente aggiunta all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1878).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
6ª	1149	Fregi a placca da granatieri per giberne modello 1877	N.	0,30	Aggiunta

Il Ministro — G. Mazé.

N. **8**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 46). — **Cifra da sostituirsi nei fregi per giberne da treno.** — 15 gennaio.

In dipendenza delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 16 del 1878, determino che la forma e la dimensione della nuova cifra di S. M. da sostituirsi nei fregi per giberne da treno siano quelle rappresentate dall'annessa tavola.

Il Ministro — G. Mazé.

GIO

N. 3.

GENNAIO

Atto
Decre
agli
degli

Visto
approva
pel corr
Sulla
Abbia

Il pre
vizio d
fornitur
dati di
gli uffic
Il pr
presen
Dato

N.
razio
1870
Alle
Rese

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 3. Pubblicato il 24 gennaio 1879. **Parte I.**

GENNAIO 2 — Regio Decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati di autorità ad alloggiare negli ospedali, *pag.* 7.

» 22 — Riparazione al canale di bacchetta nelle armi modello 1870 in servizio, *pag.* 7.

» 23 — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 8.

» 23 — Paghe agli operai borghesi, *pag.* 14.

Atto N. **9.** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 45). — **Regio Decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati di autorità ad alloggiare negli ospedali.** — 2 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto in data 20 maggio 1875 col quale fu approvato il Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale pel corpo sanitario militare;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prescritto dal § 87 del Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale pel corpo sanitario militare, relativamente alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali subalterni comandati di autorità ad alloggiare negli ospedali, è esteso a tutti gli ufficiali inferiori.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

N. **10.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 47). — **Riparazione al canale di bacchetta nelle armi modello 1870 in servizio.** — 22 gennaio.

Allo scopo di rendere più evidente il modo di applicare alle casse delle armi mod. 1870, il tassello in legno descritto al-

l'alinea *h)* delle *Riparazioni da ammettersi sulle casse delle armi modello 1870.* — Appendice allo estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1878, — ho disposto che sia distribuito, come campione, a ciascun reggimento di fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria da fortezza, genio, a ciascun distretto militare, a ciascun battaglione d'istruzione, a ciascuna direzione territoriale di artiglieria e scuola normale un tronco di cassa tipo, nel quale trovasi praticato il tassello predetto, onde serva di norma nell'eseguire la riparazione al canale di baccheta nelle casse delle armi mod. 1870.

Il Ministro. — G. Mazé.

N **11**. REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota 146). — **Modificazioni al *Regolamento d'amministrazione* 1° luglio 1875.** — 23 gennaio.

Pag. 45. Al § 85 è aggiunto: « osservando, per l'arrotondamento delle cifre, le disposizioni del § 8 della *Parte III* ».

Pag. 47. Nell'ultimo capoverso del § 93 è cancellata la parola *però;* e dopo la parola *consiglio* è interpolato il seguente inciso: « oltre panni, tele e mercerie ».

Pag. 60. Nel § 145 sono soppresse le parole *i magazzini centrali*, e nel paragrafo stesso è fatta la seguente aggiunta:

« I magazzini centrali militari provvedono essi pure le casse (botti, fusti o altri simili involucri) per le spedizioni che loro occorra di fare. Queste casse, quando siano ancora in istato da poter servire per altre spedizioni, dovranno dai distretti e corpi riceventi essere restituite al magazzino mittente o rimesse ad altro magazzino centrale, secondo che le spese di trasporto saranno minori. Pei corpi e distretti però che si trovano nella sede di un magazzino centrale o in luoghi molto vicini, le casse ricevute saranno restituite al magazzino immediatamente, senza farne oggetto di inscrizione nelle loro scritture (§ 512, *Parte III*) ».

Pag. 71. Nel secondo capoverso del § 174, dopo la parola *quitanzata*, è aggiunto: « in via provvisoria ». Al paragrafo stesso è indi aggiunto il seguente terzo capoverso:

« Quest'ultimo è poi tenuto a rimandarla, quitanzata dal relatore, al consiglio rimettente perchè possa servirgli a darsi scarico nei conti collo Stato dei materiali ceduti ».

Pag. 86. Nella terz'ultima riga del secondo capoverso del § 223 sono tolte le parole « *B* e *C* ».

Pag. 90. Nella seconda riga, dopo le parole *durante l'anno*, è aggiunto: « ed anche, quando ne sia il caso, di copia delle disposizioni ministeriali speciali, dei processi verbali di vendita, delle quietanze del tesoro e degli altri consimili documenti ».

Pag. 209. Nel § 77 sono soppresse le parole « e per gli uomini dei carabinieri a piedi » e l'altro inciso « e per tutti indistintamente gli uomini di truppa dell'arma de' carabinieri a cavallo ».

Pag. 226. Al § 139 è fatta questa aggiunta:

« Per *gli aggregati d'altri corpi* mandati in congedo illimitato, colla scorta degli elenchi ricevuti dalle compagnie la sezione dei conti compila, per essere mandati ai corpi cui gli uomini sono effettivi, tanti altri separati elenchi quanti sono i corpi cui gli uomini appartengono.

Pag. 241. Nel primo comma del § 195 sono soppresse le parole *non che i distretti* e vi è aggiunta la disposizione seguente:

« La stessa sezione hanno pure i distretti che abbiano due compagnie permanenti od abbiano l'amministrazione di battaglioni alpini; e in tempo di guerra, anche quelli che abbiano l'amministrazione di compagnie di milizia mobile sotto le armi ».

Pag. 298. Alla nota a pie' della pagina 298 è aggiunto il seguente N. 4:

« 4. Per calcolare l'indennità da corrispondersi ai furieri delle compagnie permanenti dei distretti, si prenderà per base la forza ordinaria di 80 uomini; epperò il supplemento di lire 2 non sarà dovuto che per ogni 50 uomini presenti (*effettivi ed aggregati*) in più di questa forza ».

Pag. 301. La nota a piè della pagina 301 è modificata nel senso, che la provvisione mensuale dei portalettere è di L. 6 nei distretti di 1ª classe e di L. 4 nei distretti di 2ª classe.

Pag. 304. Al § 340 è aggiunto:

« Per il ricovero di queste persone e degli uomini di truppa dei corpi di marina *negli stabilimenti balneari* le direzioni di sanità hanno diritto alla retta giornaliera di L. 1,75 ».

Pag. 315 Al § 381 è sostituito il seguente:

« La sovrapaga dei musicanti è dovuta anche pel tempo trascorso in piccola licenza, in licenza ordinaria, in licenza straordinaria per convalescenza dopo grave o lunga malattia, all'ospedale od alla sala di disciplina o prigione semplice ».

Pag. 316. Articolo 67bis (*Atto* 247-1875). I limiti delle spese facoltative *per gratificazioni agli addetti agli uffici ed agli aventi incarichi speciali* sono fisssati, pei distretti, nel seguente modo:

Pei distretti { di 1ª classe L. 1100 — 1650 — 2200.
{ di 2ª classe L. 800 — 1200 — 1600.

I limiti per le *spese riservate* sono così variati:

Pei distretti { di 1ª classe L. 150 — 200 — 300.
di 2ª classe L. 100 — 150 — 200.

Per il comando degli stabilimenti militari di pena L. 400 — 600 — 1000.

Nelle *annotazioni* della tabella delle spese facoltative sono fatte le seguenti varianti:

1° Nel capoverso *a)*, invece di « distretti di 3ª classe », leggasi « distretti di 2ª classe ».

2° Dopo il capoverso *b)* aggiungasi il seguente capoverso:

« *c)* Per le *spese riservate* presso i battaglioni alpini è fatto, sulla massa generale dei distretti che ne hanno l'amministrazione, un assegno annuo di L. 300 per ogni battaglione di tre compagnie e di L. 400 pei battaglioni di quattro compagnie. Il fondo è rimesso ai comandanti de' battaglioni in due quote semestrali, e il resoconto annuale verrà poi trasmesso al Ministero col resoconto degli stessi distretti ».

Pag. 325. Nel comma *i)* del § 406 dopo le parole *affinchè le domande siano secondate* è aggiunto:

« Per modo però che la nuova razione non importi un prezzo maggiore di quello che risulta per la razione *figurativa* del lotto d'appalto, nella cui circoscrizione i corpi si trovano ».

Pag. 352. Dopo il § 2 della nota a pag. 352 è aggiunto il paragrafo seguente:

« § 3. Quando occorra di dover rilasciare alla *impresa dei trasporti* duplicati di lettera di vettura, i corpi ne chiederanno prima speciale autorizzazione al competente ufficio di revisione, somministrandogli tutti i dati necessari.

« Della ottenuta autorizzazione si dovrà fare menzione sui duplicati medesimi notandone il numero e la data ».

Pag. 363. Al § 511 è sostituito il seguente:

« § 511. Al termine di ogni anno, chiuso il registro delle masserizie e riportato il risultante carico sul registro pel nuovo anno, si trasmette il registro vecchio all'ufficio di revisione cogli atti dei conti interni dell'ultimo trimestre dell'anno stesso ».

Pag. 364. All'ultimo capoverso del § 512 è sostituito quest'altro:

« Però per le casse da imballaggio delle armi e per le casse che si ricevono dai magazzini centrali militari si osserveranno anche le prescrizioni dell'art. 19, *Parte I* ».

Pag. 367. Al primo capoverso del § 522 è sostituito il seguente:

« In occasione dei cambi di guarnigione o di altri trasferimenti i corpi sono tenuti a cedersi scambievolmente, in quanto siano di uso comune, le armi, le munizioni da guerra e da bocca e gli altri materiali di ogni specie ».

Pag. 368. Al § 525 è aggiunto il seguente capoverso:

« Per i viveri di riserva però, che siano di proprietà della massa generale, la cessione dovrà essere susseguita dal rimborso del relativo importo a favore del corpo cedente ».

Pag. 376. Nel § 550 sono soppresse le parole: « *ed un estratto del registro di carico dei viveri di riserva* ».

Pag. 394 e 396. Nel § 597 sono soppresse le parole:

« Gli abbozzi dei *Riassunti trimestrali della contabilità interna*, e dei *Bilanci della massa generale uomini*, cogli *allegati*, che vi si riferiscono ».

Alla prima parte del § 600 è aggiunto: « meno gli abbozzi dei *Riassunti trimestrali*, dei *Bilanci* e dei relativi *allegati*, che debbono essere conservati per cinque anni ».

La seconda parte del § 603 è rifatta nel modo seguente:

« Andranno però esclusi dalla vendita i *giornali di cassa*, i *Registri degli atti d'amministrazione* e i *Registri degli avvisi di morte*, i quali dovranno essere versati all'archivio permanente del Ministero della guerra, colle norme accennate al § 598 ».

Al § 604 è aggiunto il seguente capoverso:

« I *titoli giustificativi* dei movimenti di cassa, mandati dai corpi all'ufficio di revisione a mente del § 550, debbono essere conservati presso l'ufficio medesimo almeno per lo spazio di dieci anni; dopo il quale termine potranno essere venduti, ad eccezione di quelli che, secondo il § 601, siano ancora necessari per risolvere questioni pendenti ».

Pag. 410. Sono soppresse, nel comma *g)*, le parole « *non oltrepassando però*, ecc. » sino alla fine del periodo, ed è aggiunto al paragrafo stesso il seguente capoverso:

« Nelle spese per le sale di ritrovo — quanto allo acquisto di libri, giornali e riviste periodiche — non si dovrà oltrepassare l'annua spesa:

« Di L. 150 pei reggimenti di qualsiasi arma e per la legione allievi carabinieri;

« E di L. 60 pei distretti e per tutti gli altri militari istituti.

« Pei distretti però, che hanno l'amministrazione di battaglioni alpini, questa somma potrà essere aumentata in ragione di L. 50 per ogni battaglione amministrato ».

Pag. 413. Nel § 30 in luogo delle parole « di S. M. » dicasi: « di Sua Maestà il Re e di Sua Maestà la Regina ».

Pag. 425. Nel comma *b)* del § 63, dopo le parole *riepiloghi dei buoni* è aggiunto: « riassunti: sul *Prospetto dei viveri somministrati dai fornitori nella decade* (N. 415bis) ».

Pag. 425. L'articolo 16 è rifatto nel seguente modo:

« Art. 16. — *Ragguagli da mandarsi all'ufficio di revisione e al Ministero.*

« § 65. Alla fine di ogni trimestre i corpi mandano all'ufficio di revisione una *Dimostrazione delle derrate provviste pei viveri dei caporali e soldati nel corso del trimestre* (N. 354) nelle stanze del corpo e de' singoli suoi distaccamenti.

« I corpi che alla fine dell'anno si trovassero aver fatto debito nella gestione della massa rancio, accompagneranno la *Dimostrazione* per l'ultimo trimestre dell'anno stesso con una particolareggiata relazione... (*il rimanente come nel testo*).

« Al termine di ogni anno l'ufficio di revisione fa il riassunto delle dimostrazioni per presidio e lo trasmette al Ministero (Direzione generale: *servizi amministrativi*), unitamente alle relazioni sulle cause del debito delle masse rancio ».

Pag. 452. All'articolo 1 è sostituito il seguente:

« Art. 1. — *Disposizioni generali.*

« § 19. I trasporti marittimi sono regolati dalle convenzioni ed istruzioni pubblicate negli *Atti* 161, 1877; 43 e 125, 1878.

« § 20. L'importare dei trasporti è normalmente pagato allo scalo di partenza.

« Per ottenere il trasporto sul mare ai prezzi stabiliti colle società di navigazione, debbono essere presentati gli stessi documenti che sono prescritti pei trasporti *militari* sulle ferrovie.

« § 21. Le anticipazioni dei fondi ai corpi per le spese di trasporto; il pagamento degli assegni agli ufficiali ed agli uomini di truppa che debbono viaggiare isolatamente; il pagamento dei trasporti nei movimenti collettivi di truppa; la regolazione delle spese dei trasporti collettivi tra l'ufficiale delegato e le compagnie; l'assettamento mensile dei conti colle compagnie e l'assettamento trimestrale dei conti per tutto il corpo; son fatti con norme analoghe a quelle precedentemente stabilite pei trasporti sulle ferrovie e sui laghi ».

La postilla a piè della pagina è soppressa.

Pag. 453. Al § 26 è sostituito il seguente:

« § 26. Per il vitto somministrato in più del dovuto per causa di ritardo negli arrivi o di contumacia si rilasciano le *Dichiarazioni* prescritte dal § 17 dell'*Atto* 43, 1878 ».

Nel § 27, invece delle parole *ma il loro trasporto a bordo deve essere fatto*, dicasi: « e le consegna di essi al punto d'imbarco deve essere fatta ».

Pag. 454. Nel § 28, sono soppresse le parole *vino.... 25*, ed è aggiunto al paragrafo stesso: « vino.... centilitri 50 ».

Nel § 29, in luogo delle parole *od il commissariato militare* pongasi: « o l'ufficio d'imbarco ».

Pag. 455. Al § 30 è sostituito il seguente:

« § 30. Il pagamento dei viveri da sbarcare è fatto dal comandante della truppa al momento dello sbarco; quando ciò non sia possibile il comandante rilascia un corrispondente *Buono di distribuzione* (N. 276), onde la società possa valersene per ottenerne il pagamento ».

Pag. 455. All'art. 4 è sostituito il seguente:

« Art. 4. — *Pagamento dei viveri straordinari.*

« § 31. Quando le società abbiano crediti pei viveri somministrati in più del dovuto per causa di contumacie o di ritardi nello approdo o per somministrazione di viveri da sbarcare, presentano alla direzione di commissariato militare del luogo in cui hanno la sede sociale il *Conto* dei loro crediti, ponendovi ad appoggio le corrispondenti *Dichiarazioni* e i *Buoni di distribuzione*.

« § 32. Le direzioni di commissariato, accertatane la regolarità in quanto riguarda i documenti e il computo delle somme, mandano ai singoli corpi lo *Specchio dimostrativo delle somme da essi dovute* (N. 423) e trasmettono all'ufficio dei personali vari il *Prospetto riepilogativo delle somme da addebitarsi ai corpi* (N. 424).

« L'ufficio dei personali vari paga il credito delle società e addebita ai corpi, in conto corrente, la somma da ciascuno di essi dovuta, mandando loro le qietanze rilasciate dalla società di navigazione.

« § 33. La spesa per il vitto somministrato in più del dovuto nei viaggi a carico dello Stato sarà dai corpi compresa nel *Rendiconto trimestrale delle spese di trasporto* (N. 229); il vitto somministrato in più nei viaggi a carico dei corpi e le spese per i viveri da sbarcare saranno invece conteggiate a carico della massa-vitto.

« Sia nell'uno che nell'altro caso le spese saranno giustificate collo annettere alle relative partite le quietanze delle società creditrici ».

Pag. 458. L'attuale § 40 è surrogato dal seguente:

« § 40. L'ufficio incaricato procede, senza indugio, alla verificazione delle contabilità stategli rimesse e manda a caduno dei corpi interessati uno *Specchio dimostrativo delle somme da*

esso dovute alla impresa trasporti (N. 445), unendovi le corrispondenti lettere di vettura ».

Dopo la pubblicazione del *Catalogo del modellario* degli stampati, che reca la data 1° agosto 1878, al numero d'ordine dei moduli in appresso indicati va sostituito, nel Regolamento, il nuovo numero qui notato tra parentesi:

Pag. 21, § 12: *Rapporti-situazione* (N. 72 e 72bis).
» 23, § 7 della nota: *Notificazione d'arrivo* (N. 401).
» 106, § 6: *Situazione graduale della forza* (N. 79).
» 124, § 58: *Registro delle munizioni* (N. 435).
» 202, § 46: *Quaderno dei biglietti d'ospedale* (N. 450).
» 203, § 48: *Fogli matricolari* (N. 59).
» 220, § 107: *Elenco-avvisi dei congedandi* (N. 44)
» 264, nota: *Dichiarazione di cessazione dal servizio* (N. 427).
» 350, § 456: *Registro degli arnesi di caserma* (N. 434).
» 484, § 84: *Quaderno dei rapporti-situazione* (N. 73) — *Rapporti-situazione* (72bis).
» 524, § 512: *Elenchi dei disertori e renitenti* (N. 382 e 383).

L'*Inventario delle masserizie* mod. 330 è abolito.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **12**. — SUSSISTENZE MILITARI. (Nota N. 2). — **Paghe agli operai borghesi**. — 23 gennaio.

L'articolo 4, § 14 dell'Istruzione 31 dicembre 1856, inserta a pag. 26 del *Giornale militare* 1857, stabilisce che gli operai borghesi delle sussistenze militari, oltre alla paga ed alle competenze di letto e legna, abbiano pure diritto ad una razione di pane al giorno. Non essendo stato determinato se detta razione debba essere consumata nello stabilimento cui gli operai sono addetti, invalse l'uso che essi e specialmente gli ammogliati ed i vedovi con prole oltre al consumare una quantità di pane nell'interno dei panifici esportino poi dagli stabilimenti stessi l'intera loro competenza di pane.

Per evitare che avvengano indebiti consumi di pane e si rinnovino inconvenienti ed abusi stati segnalati quale conseguenza dell'uso sopraindicato si determina:

1° che a datare dal 1° febbraio 1879, rimanga assolutamente vietato agli operai borghesi di esportare dai magazzini delle sussistenze militari alcuna quantità di pane e che la loro razione giornaliera debba essere consumata nell'interno dello stabilimento, o non prelevata;

2° che il prelevamento del pane per gli operai borghesi

continui ad effettuarsi mediante buoni limitatamente alla quantità effettivamente consumata e non mai superiore alla competenza;

3° che non sia dovuta la razione di pane agli operai borghesi addetti ai magazzini delle sussistenze nei quali non si confeziona pane.

Allo scopo però di compensare gli operai borghesi della perdita che verrebbero a risentire dal cessar loro la facoltà di esportare dai panifici la giornaliera competenza di pane, si prescrive che dal 1° febbraio 1879 vengano loro corrisposte le paghe indicate nel seguente specchio il quale s'intende sostituito a quello inserto a pag. 49 del *Giornale militare* 1874.

SPECCHIO *della paga giornaliera agli operai borghesi delle sussistenze militari.*

QUALITA' E CLASSE		Paga giornaliera L.	C
Capi operai	di 1ª classe	3	45
	» 2ª »	2	94
	» 3ª »	2	70
Sotto capi operai	di 1ª classe	2	45
	» 2ª »	2	40
	» 3ª »	2	34
Operai	di 1ª classe	2	30
	» 2ª »	2	20
	» 3ª »	2	»

Il Ministro — G. Mazè.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 4. Pubblicato il 31 gennaio 1879. **Parte 1.**

GENNAIO 27. — Dotazione permanente di carte geografiche, corografiche e topografiche per le truppe alpine, *pag.* 17.

» 28. — Distanze chilometriche fra i nuovi approdi stabiliti sul lago d'Iseo, *pag.* 17.

» 29. — Guanti di pelle scamosciata nera per bersaglieri, *pag.* 18.

Atto N. **13**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 46). — **Dotazione permanente di carte geografiche, corografiche e topografiche per le truppe alpine**. — 27 gennaio.

Questo Ministero ha stabilito nuove dotazioni permanenti di carte geografiche, corografiche e topografiche per i comandi dei 10 battaglioni alpini e per le 36 compagnie che ne fanno parte, in sostituzione delle dotazioni stabilite dall'*Atto* N. 60 del 1874.

A cura dell'Istituto topografico militare le dotazioni stesse saranno direttamente inviate ai reparti di truppa sopraindicati.

Ai comandi di battaglione viene assegnata una copia, ed a ciascuna compagnia 4 copie delle carte e fogli di nuova dotazione.

Tali nuove dotazioni dovranno esser sempre tenute al completo ed in buono stato. I comandi dei battaglioni alpini le riceveranno in consegna, per essi e per le loro compagnie, senza pagamento e le annoteranno sul relativo registro in apposita categoria, coll'indicazione del numero di matricola che sarà apposto su ciaschedun foglio dall'Istituto topografico militare.

Tutti i comandi di battaglioni alpini che tengono in caricamento per sè e per le loro compagnie una dotazione di carte, faranno tosto pervenire all'Istituto topografico militare una nota ben dettagliata delle medesime, affinchè l'Istituto stesso, nello spedire la nuova dotazione, possa tener conto di quelle ancora servibili che si trovano in loro consegna.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **14**. — TRASPORTI SUI LAGHI. (Nota N. 5) — **Distanze chilometriche fra i nuovi approdi stabiliti sul lago d'Iseo**. — 28 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che in seguito all'abbandono dello scalo di Tavernelle ed all'aggiunta di quelli di Pe-

schiera e Sulzano, Marone e Sale sul lago d'Iseo, fa mestieri sostituire alla tavola poliometrica annessa all'*Atto* N. 125 del 4 ottobre 1876, la qui appresso segnata:

Lovere							
3	Pisogne						
11	8	Riva					
12	9	4	Marone				
15	12	7	3	Sale			
22	19	11	9	4	Peschiera e Sulzano		
27	24	16	12	9	7	Iseo	
36	33	25	21	17	15	8	Sarnico-Saratico

Il Ministro — G. Mazé.

N. **15**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 182). — **Guanti di pelle scamosciata nera per bersaglieri**. — 29 gennaio.

Il Ministero ha determinato che la truppa dei reggimenti bersaglieri faccia uso di guanti di pelle scamosciata nera, in sostituzione dei guanti neri di cotone a maglia approvati con l'*Atto* N. 42 del 1874, a cominciare da quando questi saranno esauriti.

Il prezzo dei nuovi guanti è di L. 1,30 al paio.

A cura dell'opificio di arredi militari le amministrazioni dei reggimenti bersaglieri riceveranno il relativo campione che in occasione di provviste, dovrà servire di norma per il collaudo insieme coi capitoli speciali d'oneri, di cui le amministrazioni stesse si provvederanno dal comando degli stabilimenti militari di pena.

Il Ministro — G. Mazé.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato l'8 febbraio 1879. **Parte 1**

GENNAIO 31 — Istituzione di un ufficio di statistica amministrativo-militare, *pag.* 19.
FEBBRAIO 3 — Qualificazione da aggiungersi all'intitolazione di *esercito italiano*, *pag.* 20.
» 4 — Annotazioni sugli stati di servizio e sugli specchi caratteristici degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra e dipendenti dall'amministrazione della guerra, ufficiali di milizia mobile e di complemento, *pag.* 20.
» 5 — Documenti per surrogazione di fratello, ed arruolamento volontario relativi a persone povere, *pag.* 21.
» 5 — Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza, *pag.* 22.

Atto N. **16**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (Nota N. 12). — **Istituzione di un ufficio di statistica amministrativo-militare.** — 31 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'art. 7 del R. Decreto 26 ottobre 1875, N. 2791, serie 2ª;
Visto il Decreto Ministeriale 4 dicembre 1875, che determina lo scompartimento e le attribuzioni degli uffici del Ministero della guerra;
Visti i Decreti Ministeriali del 25 febbraio 1877, e del 6 giugno 1878, che arrecano modificazioni a quello succitato;
Sulla proposta del segretario generale del Ministero della guerra;

Decreta:

Art. 1. A datare dal 1° febbraio 1879, l'ufficio centrale di statistica che al presente è compreso nelle attribuzioni del gabinetto del direttore generale dei servizi amministrativi, viene costituito in ufficio separato alla immediata dipendenza del direttore generale dei servizi amministrativi, sotto la denominazione di *Ufficio di statistica amministrativo-militare*.

Art. 2. All'ufficio suddetto è preposto un tenente colonnello o maggiore del corpo di commissariato militare, il quale rimarrà destinato al Ministero a termini dell'art. 3 del succitato Reale Decreto.

Art. 3. È data facoltà al direttore generale dei servizi amministrativi di destinare all'ufficio di statistica amministrativo-militare il personale occorrente, come di determinare lo scompartimento e le attribuzioni dell'ufficio stesso.

Art. 4. La 3ª sezione della divisione casermaggio e trasporti è soppressa.

Le attribuzioni della medesima, per quanto si riferiscono alla *liquidazione dei crediti dei comuni*, restano alla divisione predetta. — Quelle relative alle *contabilità arretrate* passano alla divisione contabilità dei corpi.

Il direttore generale dei servizi amministrativi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1879.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **17**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 65). — **Qualificazione da aggiungersi all'intitolazione di *esercito italiano*.** — 3 febbraio.

L'alta ragione del disposto dalla nota N. 79 delli 4 maggio 1861, per cui il regio esercito nell'occasione della riunione di tutta la nazione sotto il Re d'Italia Vittorio Emanuele II prese il nome di *Esercito italiano* in luogo di quello di *Armata sarda*, non inchiudeva la necessità che si cessasse dall'attribuire allo stesso esercito il titolo di *Regio*, conservato alla marina militare e ad altri corpi ed istituti.

Per questa considerazione e per il riflesso che a nessun'altra istituzione tanto si addice l'attributo di regio quanto all'esercito che ha per supremo capo l'Augusta persona del Re, il sottoscritto determina che d'ora in poi l'esercito nazionale si intitoli *Regio esercito italiano*.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **18** — MATRICOLA. (Nota N. 32). — **Annotazioni sugli stati di servizio e sugli specchi caratteristici degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra e dipendenti dall'amministrazione della guerra, ufficiali di milizia mobile e di complemento.** — 4 febbraio.

Questo Ministero ravvisando la convenienza che la qualità di ufficiale di milizia mobile e di complemento che hanno taluni impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra o dipendenti dall'amministrazione della guerra sia notata nei rispettivi stati di servizio e specchi caratteristici; come pure che la loro qualità di impiegato sia specificata nelle corrispondenti carte personali che li riguardano come ufficiali, determina che:

Sullo stato di servizio e sullo specchio caratteristico di ogni impiegato avente grado di ufficiale sia fatta l'annotazione: È . . . . (indicare il grado) . . . di milizia mobile (o di complemento). Sullo stato di servizio e sullo specchio caratteristico di ogni ufficiale di milizia mobile o di complemento avente impiego nell'amministrazione centrale della guerra o dipendente dall'amministrazione della guerra sia fatta l'annotazione.

È . . . . (indicare il grado e la classe dell'impiego che occupa).

Tale annotazione sarà inserta:

In calce alla casella annotazioni. — Negli stati di servizio.
In calce alla casella N. VII. — Negli specchi caratteristici.
} degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra.

In fine allo specchietto N. 2 (in 3ª pagina). — Negli stati di servizio modello N. 3 (istruzione per le matricole).
In fine del quadro — Carriera. — Negli specchi caratteristici.
} degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra e degli ufficiali di milizia mobile e di complemento.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **19** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 86). — **Documenti per surrogazione di fratello, ed arruolamento volontario ordinario relativi a persone povere.** — 5 febbraio.

I paragrafi 251 e 640 del regolamento sul reclutamento prescrivono che i documenti per le surrogazioni di fratello, e per gli arruolamenti volontari ordinari debbono essere soggetti alle disposizioni della legge sul bollo.

Essendosi fatto il dubbio se nei casi di povertà assoluta, possano tali documenti essere accettati in carta libera, questo Ministero dichiara che siccome il testo unico delle leggi sul bollo approvato con regio decreto 13 settembre 1874 N. 2077 (serie 2ª) prevede questo caso, nulla vieta che siano accettati in carta senza bollo i documenti designati dai N. 23 e 25 dell'art. 21 del detto testo unico, purchè accompagnati dal certificato di povertà rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza, ovvero dal sindaco del luogo al quale appartiene l'aspirante alla surrogazione o all'arruolamento volontario.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **20**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 14) — **Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.** — 5 febbraio.

§ 1. *Disposizioni preliminari.*

1 Per agevolare l'acquisto de' cavalli agli ufficiali che prestano servizio a cavallo, il Ministero dispone perchè dai reggimenti di cavalleria, sia scelto ogni anno un certo numero di cavalli di truppa per essere distribuiti agli ufficiali che ne facciano domanda.

Questi cavalli sono denominati *cavalli di agevolezza*, e la concessione dei medesimi è regolata dalla presente Istruzione.

2. I cavalli di agevolezza saranno distinti in due categorie.

La categoria 1ª per rifornire gli ufficiali generali, e gli ufficiali delle armi a cavallo, (*cavalleria, ed artiglieria da campagna, compagnie del treno e corpo di stato maggiore*).

La categoria 2ª per rifornire gli ufficiali delle armi a piedi che fanno servizio a cavallo.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore quando ne facciano domanda potranno anche essere ammessi a scegliere i cavalli di agevolezza nella 2ª categoria.

Gli aiutanti di campo di brigata appartenenti alle armi a piedi saranno, per quanto riflette i cavalli di agevolezza, pareggiati agli ufficiali del corpo di stato maggiore.

3. Alla 1ª categoria saranno assegnati i cavalli di statura non inferiore a metri 1,47 e dell'età compresa fra i 5 e gli 8 anni, i quali siano sotto ogni rapporto giudicati idonei al servizio cui sono destinati.

4. Alla 2ª categoria saranno ascritti i cavalli di statura inferiore a metri 1,47 per gli ufficiali inferiori delle armi a piedi aventivi diritto, ed il necessario numero di cavalli della statura di metri 1,47 ad 1,52 per gli ufficiali superiori delle armi stesse, nonchè per gli ufficiali di stato maggiore ed aiutanti di campo che ne facciano speciale domanda.

Gli ufficiali inferiori delle armi a piedi che abbiano la statura di metri 1,80 o più, nonchè quelli delle compagnie pontieri dei reggimenti del genio, gli ufficiali medici addetti ai corpi a cavallo, ed i veterinarî, saranno ammessi a scegliere un cavallo fra 1,47 ed 1,52.

L'età dei cavalli da assegnarsi a questa categoria non dovrà essere inferiore agli anni 5 compiuti, e potrà eccedere gli anni 8 semprechè si tratti di cavalli sotto ogni rapporto riconosciuti suscettibili di un buon servizio.

§ 2. *Distribuzione annuale.*

5. Gli ufficiali di qualunque grado ed arma, i quali abbiano diritto all'indennità cavalli, possono essere ammessi a ricevere cavalli di agevolezza.

Gli ufficiali che siano in debito verso la massa rimonta potranno essere ammessi a ricevere un cavallo d'agevolezza soltanto quando il loro debito cumulato col prezzo del cavallo non venga a superare le lire 1200, salvo casi eccezionalissimi sui quali il Ministero si riserva di determinare volta per volta.

6. I capi di corpo o di servizio spediscono ogni anno direttamente al Ministero della guerra un elenco degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo di agevolezza, e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando se possono averlo di 1ª o di 2ª categoria e fra questi ultimi quelli cui spetti di statura da 1,47 ad 1,52, ovvero di 1,47 o meno.

Detti elenchi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° di febbraio.

In base alle domande ricevute, il Ministero fa conoscere ai comandanti dei reggimenti di cavalleria il numero dei cavalli che dovranno somministrare tanto per la 1ª quanto per la 2ª categoria nonchè il numero di quelli di questa ultima categoria che dovranno essere di statura superiori a metri 1,47, ed indica il prezzo medio tanto per gli uni quanto per gli altri.

7. Nei reggimenti di cavalleria la scelta dei cavalli è fatta da una commissione nominata e presieduta dal comandante la brigata di cavalleria a cui il reggimento appartiene, e composta di un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore) di un capitano, un tenente ed un ufficiale veterinario, segretario, con voto deliberativo. Pegli squadroni distaccati in Sicilia, se occorre, sarà formata una commissione sul luogo stesso, presieduta da un maggior generale appositamente designato dal comandante la divisione, e composta di due altri ufficiali membri, e di un veterinario con voto deliberativo.

8. Le commissioni suindicate procedono alla scelta dei cavalli fra tutti quelli presenti che abbiano i requisiti di cui al § 1, esclusi però quelli dei sottufficiali, quando siano loro stati assegnati da oltre un anno, e quelli provenienti dai depositi di allevamento che non siano ancora sufficientemente addestrati.

9. I cavalli così prescelti sono descritti, distinti per categorie, su ruoli conformi all'annesso modello, che i coman-

danti di brigata di cavalleria trasmettono direttamente al Ministero per il 1° di marzo. Su tale ruolo va indicato il prezzo che la commissione assegna ad ogni cavallo; e questo prezzo vuol esser regolato in modo che la somma totale portata nell'elenco riesca uguale al numero dei cavalli moltiplicata pel prezzo medio fissato dal Ministero a senso del N. 6.

Sul ruolo medesimo saranno riportati quelli rimasti disponibili dall'anno precedente a senso del N. 45.

10. Ricevuti i suindicati ruoli il Ministero:

a) Annuncia nel *Giornale Militare* il giorno in cui deve aver luogo la distribuzione dei cavalli d'agevolezza;

b) Fa conoscere ai capi di corpo e di servizio quali degli ufficiali rispettivi sono ammessi alla distribuzione e presso quale reggimento, quali debbono essere esclusi quando per avventura il numero delle domande superasse quello dei cavalli disponibili;

c) Notifica ai comandanti dei reggimenti di cavalleria, il nome degli ufficiali ammessi alla distribuzione presso ciascuno di essi, e la categoria nella quale dovranno scegliere il cavallo.

11. La distribuzione dei cavalli di agevolezza ha luogo normalmente nei mesi di marzo o di aprile di ogni anno.

12. I comandanti di reggimento presiederanno la distribuzione in parola rimpiazzando per tale operazione, il comandante la brigata nella presidenza della commissione di cui al N. 7.

13. Nel giorno che precede la distribuzione i comandanti di reggimenti permetteranno che i cavalli siano veduti dagli ufficiali ammessi alla distribuzione, e che questi possano prendere conoscenza degli stati signaletici, sui quali dev'essere indicato il prezzo di cadun cavallo; e provvederanno inoltre perchè i cavalli stessi siano presentati all'aperto, e montati, facendo conoscere agli ufficiali interessati l'ora in cui avrà luogo tale presentazione.

14. L'ufficiale ammesso alla distribuzione può farsi rappresentare da altro ufficiale nella scelta ed accettazione del cavallo, purchè ne abbia dato partecipazione per iscritto al comandante del reggimento presso al quale è stato ammesso a scegliere il cavallo.

15. Il sorteggio dei nomi degli ufficiali ammessi alla distribuzione decide dell'ordine di precedenza nella scelta del cavallo; e tale sorteggio va fatto nel giorno stesso fissato per la distribuzione. A tale effetto saranno descritti su apposite schede i nomi degli ufficiali ammessi alla distribuzione, e

quindi, enumerate le schede stesse alla presenza degli interessati saranno imbussolate, si procederà all'estrazione.

Ultimato il sorteggio cadun ufficiale per ordine di precedenza farà la scelta del proprio cavallo.

16. Un ufficiale non può cedere ad un altro il suo turno di scelta precedente dal sorteggio; può però subito dopo la scelta cambiare il cavallo con quello di un altro ufficiale che abbia concorso alla distribuzione stessa, facendone la debita dichiarazione al presidente della commissione. L'ufficiale che non si presenta al sorteggio, o non vi si fa rappresentare, decade di pien diritto della concessione del cavallo qualunque siasi la causa dell'impedimento, ed il suo nome non sarà per conseguenza imbussolato pel sorteggio.

17. L'ufficiale non può rinunziare a prendere un cavallo dopo fatto il sorteggio per il turno nella scelta.

18. L'ufficiale acquirente deve provvedere la capezza, la coperta e quant'altro occorre pel trasporto del cavallo.

§ 3. *Pagamento.*

19. L'importo del cavallo distribuito è addebitato sulla massa rimonta dell'ufficiale che lo ha ricevuto.

20. L'ufficiale acquirente deve pagare L. 10 a mancia di quei soldati che hanno avuto in custodia i cavalli dopo che furono scelti dalla commissione.

Tale mancia sarà corrisposta dal corpo che ha dato il cavallo, il quale ne ripeterà il rimborso a quello cui l'ufficiale appartiene; a quest'ultimo ne sarà poi fatta ritenzione sullo stipendio.

21. Le spese di trasporto sono interamente a carico dell'ufficiale acquirente.

22. Ultimata la distribuzione i comandanti di reggimento trasmetteranno al Ministero uno specchio indicante il numero dei cavalli distribuiti ed i prezzi di vendita, il cognome, grado e corpo dell'ufficiale acquirente, come pure il numero ed il prezzo dei cavalli rimasti indistribuiti. Trasmetteranno inoltre al comandante del corpo cui l'ufficiale appartiene lo stato signaletico del cavallo ceduto.

23. L'ufficiale che ha preso un cavallo di agevolezza può restituirlo al corpo dal quale l'ha avuto, nel termine di 40 giorni, ma non prima però di 15, decorrenti da quello della distribuzione, salvo casi eccezionalissimi nei quali se ne riferirà al Ministero, e ciò senza che sia tenuto a dichiarare il motivo della restituzione; ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria dell'utente.

La domanda di restituzione dev'essere fatta al proprio comandante di corpo e da questo partecipata a quello del corpo che diede il cavallo.

Il prezzo del cavallo così restituito è riaccreditato sulla massa rimonta dell'ufficiale.

Le spese di viaggio pel ritorno del cavallo sono sempre a carico dell'ufficiale.

24. Quando nei quaranta giorni successivi alla concessione, il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, il prezzo ne è integralmente riaccreditato alla massa rimonta dell'ufficiale.

§ 4. *Proibizione di cedere e vendere cavalli di agevolezza.*

25. L'ufficiale che ha avuto un cavallo di agevolezza non può venderlo o cederlo, salvo nei casi in cui ai numeri 26 e 27 se non dopo trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto e sempre che abbia interamente saldato il suo debito di massa.

26. Quando nel termine di tempo fissato dal numero precedente o prima che l'ufficiale abbia saldato il suo debito di massa, il cavallo sia diventato inservibile, il consiglio d'amministrazione del corpo cui l'ufficiale appartiene può autorizzarne la vendita, dopo constatata l'inabilità del cavallo al servizio. La somma ricavata da questa vendita va versata alla massa rimonta dell'ufficiale, allorchè il debito non sia saldato.

27. Anche prima siano trascorsi i quattro anni e prima sia saldato il debito di massa, l'ufficiale che ha avuto un cavallo d'agevolezza può, previo l'assenso del proprio consiglio d'amministrazione, cederlo ad un altro ufficiale, il quale si trovi nelle condizioni volute per aspirare ad un cavallo d'agevolezza a senso del N. 5. L'acquirente subentra nel debito del cedente: le differenze di prezzo sono regolate privatamente tra i due ufficiali.

§ 5. *Restituzione del cavallo d'agevolezza.*

28. L'ufficiale, che cessando definitivamente dal servizio per collocamento in ritiro od in riforma, per dimissione o per qualunque altro motivo, si trova in debito di massa, deve restituire il cavallo di agevolezza avuto.

Deve pure restituire il cavallo di agevolezza l'ufficiale che essendo in debito di massa venisse per qualunque motivo collocato in disponibilità od in aspettativa, oppure passasse ad

altro servizio nel quale gli venisse a cessare l'indennità cavalli.

La restituzione non è obbligatoria per l'ufficiale che cessa dal servizio, o dall'aver diritto all'indennità cavalli senza debito di massa, ancorchè non siano trascorsi 4 anni dalla data della concessione del cavallo.

29. Tale restituzione sarà fatta al proprio corpo, se l'ufficiale appartiene ad un reggimento di cavalleria, e se l'ufficiale è di altro corpo, al reggimento di cavalleria che sarà indicato dal Ministero, ad istanza del comandante del corpo cui l'ufficiale è ascritto. Gli ufficiali distaccati in Sicilia od altrove a grande distanza dalla sede del rispettivo reggimento, potranno chiedere al Ministero, per via del proprio comandante di corpo, di restituire il cavallo ad un reggimento di cavalleria di sede più vicina alla loro. Tali domande di restituzione devono essere corredate dallo stato signaletico del cavallo, e conto della massa rimonta rilasciati dal corpo cui appartiene il richiedente.

30. Le spese di viaggio per la condotta del cavallo alla sede del corpo che deve riceverlo, vanno a carico dell'ufficiale restituente.

31. Il consiglio d'amministrazione che deve ricevere il cavallo, riconosciutane la identità e la di lui idoneità al servizio come cavallo di truppa ne determina il prezzo, che va accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale.

32. Il prezzo cui può essere valutato il cavallo di agevolezza restituito non deve eccedere mai quello d'acquisto, diminuito di tanti *dodicesimi* quanti gli anni che l'ufficiale ha tenuto il cavallo: in questo còmputo gli anni incominciati saranno considerati come compiuti.

33. Il debito della massa rimonta dell'ufficiale deceduto dev'essere pagato dagli eredi; esso è considerato come debito verso lo Stato. Epperò appena avvenuto il decesso, per cura del consiglio d'amministrazione o del superiore da cui l'ufficiale dipendeva, dev'essere ritirato il cavallo di agevolezza, e si deve procedere agli incumbenti prescritti dai numeri precedenti per la restituzione. Se il prezzo cui il cavallo è stato valutato non bastasse a soddisfare il debito, e l'ufficiale fosse insolvibile, se ne riferirà al Ministero per le disposizioni occorrenti.

Questa disposizione è pure applicabile all'ufficiale che si rendesse disertore.

34. Alle stesse condizioni della restituzione obbligatoria di

cui ai numeri precedenti, è fatta facoltà di restituire il cavallo d'agevolezza all'ufficiale nei casi di cui al N. 28 che non sia in debito di massa, e così agli eredi di un ufficiale deceduto senza un tale debito.

Il prezzo dei cavalli così restituiti è pagato all'ufficiale od all'erede di esso dal corpo che ha ricevuto il cavallo.

35. I cavalli restituiti a senso di questo paragrafo, sono presi in forza come di truppa. Vanno però inscritti sul ruolo di cui al N. 9 nello esatto prezzo d'acquisto; e sarà mandata volta per volta copia di tale registrazione al Ministero mediante elenco suppletivo.

36. Il corpo acquirente deve inoltre trasmettere al Ministero l'atto di compra del cavallo munito di marca da bollo da L. 1,20 a carico del venditore, affinchè si possa provvedere al rimborso per via di mandato da spiccarsi sopra il capitolo relativo del bilancio.

§ 6. *Cessione di altri cavalli.*

37. L'ufficiale cui venga a cessare l'indennità cavalli può ottenere di cedere ad un reggimento di cavalleria, anche cavalli che egli abbia acquistato in via privata, purchè si tratti di cavalli che abbiano la statura richiesta e siano immediatamente atti al servizio.

38. Il massimo prezzo cui potranno essere valutati dall'amministrazione reggimentale tali cavalli è fissato in L. 1200.

39. Nei quaranta giorni successivi alla cessione il reggimento acquirente può rendere il cavallo all'ufficiale, senza addurre i motivi di tale restituzione. Epperò il pagamento del cavallo non dev'essere effettuato che dopo il suddetto termine di tempo.

L'avviso di restituzione dev'essere mandato all'interessato con lettera raccomandata, all'indirizzo che all'uopo deve aver lasciato al corpo acquirente.

40. Le spese tutte sia per la condotta del cavallo alla sede del reggimento che deve riceverlo, come quelle pel viaggio di ritorno in caso di restituzione, vanno a carico dell'ufficiale.

41. Le modalità per constatare l'attitudine del cavallo al servizio, fissarne il prezzo, computare l'atto di compra, inscriverla sul ruolo di cui al N. 9, e darne notificazione al Ministero, sono le medesime prescritte dal precedente paragrafo.

§ 7. *Visite ai cavalli restituiti o ceduti.*

42. In occasione delle ispezioni annuali amministrative i generali ispettori devono farsi presentare i cavalli acquistati durante l'anno dai corpi a mente dei §§ precedenti, per riconoscere se in tali acquisti siansi dai consigli d'amministrazione tutelati gli interessi dello Stato; e di ciò deve esser fatta speciale menzione nel rapporto d'ispezione.

§ 8. *Cavalli indistribuiti, restituiti o ceduti.*

43. I cavalli rimasti dopo la distribuzione generale di cui al N. 11, e quelli posteriormente avuti per restituzione o per cessione a senso del N. 23 e dei §§ 5 e 6 possono essere concessi anche lungo l'anno (soltanto però a tutto dicembre) agli ufficiali che ne facciano domanda. Non possono mai essere accordati altri cavalli all'infuori di quelli oradetti e compresi nell'elenco trasmesso al Ministero.

Le domande per queste singole concessioni saranno fatte al comandante del corpo e da questo trasmesse al Ministero.

44. I cavalli annotati come disponibili per cavalli di agevolezza, devono non di meno prestar servizio quali cavalli di truppa.

Quando nel corso dell'anno taluno di questi cavalli venisse riconosciuto non più atto al servizio cui era stato prescelto, il comandante del reggimento ne riferirà al Ministero per essere autorizzato a cancellarlo dal ruolo dei cavalli disponibili per ufficiali.

45. Al tempo in cui giusta il § 2 dev'essere rinnovato il ruolo dei cavalli disponibili per ufficiali, quelli acquistati a senso dei §§ 5 e 6 e non esitati lungo l'anno devono essere riportati sul ruolo medesimo e al prezzo d'acquisto; i cavalli invece rimasti dopo la distribuzione generale dell'anno precedente, o resi nei termini del N. 23 e non esitati lungo l'anno, saranno riveduti dalla commissione al pari di tutti gli altri cavalli di truppa del reggimento per essere, o non, riportati sul suddetto ruolo conforme la commissione giudicherà e, in caso affermativo, nel prezzo che essa stimerà fissare.

§ 9. *Speciale concessione a sottufficiali promossi ufficiali.*

46. Quando un sottotenente delle armi a cavallo, promosso da sottufficiale, non potesse al tempo di tale sua promozione

trovare un cavallo di sua convenienza fra quelli rimasti disponibili come al § precedente, può procurarselo privatamente ed ottenere che il prezzo ne sia sborsato dal corpo cui egli appartiene e addebitato alla propria massa di rimonta.

47. Il consiglio d'amministrazione del corpo deve però, prima di aderire, accertarsi che il cavallo sia adatto al servizio e che il prezzo pattuito sia equo.

In ogni caso il prezzo non deve eccedere le L. 1500.

Il cavallo così acquistato sarà annotato ed in tutto considerato come cavallo di agevolezza.

§ 10. *Ufficiali generali e comandanti di corpo.*

48. Saranno direttamente rivolte al Ministero le domande degli ufficiali generali e dei capi di corpo o di servizio, per acquisto, restituzione, vendita o cessione dei cavalli d'agevolezza giusta le norme della presente Istruzione.

§ 11. *Norme contabili.*

49. Il giorno stesso in cui segue la consegna d'un cavallo di agevolezza ad un ufficiale, il corpo al quale il cavallo appartiene ne fa prendere atto colla seguente variazione:

Cavallo..... N..... assegnato come cavallo di agevolezza al N. N. (1).

In conseguenza di tale variazione, che deve essere riportata sia sul ruolo N. 214 del modellario, come sul foglio generale delle competenze, il cavallo è dimostrato tra gli assenti nelle situazioni della forza e viene computato fra quelli *senza assegno* sul foglio delle competenze.

Spirato il prefisso termine di 40 giorni senza che il cavallo sia stato restituito, il corpo stesso lo toglie definitivamente dalla forza, operando per il cavallo medesimo nelle scritture contabili e sui ruoli una variazione così concepita:

Passato in proprietà del N. N. (1).

Eseguita quest'ultima variazione il corpo ha l'obbligo di darsi debito verso lo Stato e sul foglio generale delle competenze del prezzo del cavallo ceduto.

50. Nel caso in cui prima che sia spirato il termine prefisso di giorni 40 avvenga la restituzione del cavallo, il corpo con

---

(1) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale ed anche il corpo cui appartiene.

apposita variazione fa notare tale circostanza nelle scritture amministrative, e il cavallo stesso ritorna ad essere computato fra quelli con diritto all'assegno.

51. Se prima della scadenza dei 40 giorni il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, come è detto al N. 24, il corpo ne fa oggetto di variazione in base al verbale di morte che gli sarà stato trasmesso, e toglie senz'altro il cavallo dalla forza. Per questo caso non vi è obbligo di addebito del prezzo del cavallo sul foglio generale delle competenze.

52. L'importo dei cavalli di agevolezza addebitati sulle masse di rimonta degli ufficiali, giusta il disposto del N. 19, ma prima che segua la variazione di passaggio dei cavalli medesimi in definitiva proprietà degli acquirenti, sarà dimostrato con distinto articolo sul bilancio trimestrale.

53. I cavalli di agevolezza che gli ufficiali restituiscono a norma delle prescrizioni fatte al § 5, sono ripresi in forza dai corpi che li ricevono e riammessi all'assegno ordinario del governo dal giorno successivo a quello della restituzione.

54. I cavalli, che in virtù della facoltà fatta dal § 6 saranno ceduti dagli ufficiali, verranno dal corpo che li riceve presi a sussistenza per i primi 40 giorni e quindi, spirato il quarantesimo giorno, se definitivamente accettati, saranno presi in forza e scritti sui ruoli.

Durante il tempo che resteranno in sussistenza, il corpo riceve dal Governo per il mantenimento di questi cavalli, l'assegno giornaliero di L. 1,25, da domandarsi con distinto articolo sul foglio generale delle competenze.

§ 12. *Abrogazione delle disposizioni anteriori.*

55. Rimangono abrogate tutte le disposizioni anteriori che si riferiscono alla concessione dei cavalli di agevolezza.

Il Ministro — G. Mazé.

Modello prescritto dal N. 6.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA GENOVA (4.°)

RUOLO *dei cavalli disponibili per gli ufficiali (designati per la* (*) *categoria anno 1789).*

NUMERO d'ordine	NUMERO Matricola	Statura	Sesso	NOME DEL CAVALLO E CONNOTATI	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni all'epoca della rimonta	Di qual rimonta	Origine	Annotazioni
1	1894	1.55	Maschio	Astor-Bajo scuro, stella in fronte .	1200 »	5	6 Mag. 74	Italiano	
2	4871	1.49	Femmina	Emma-Morello, riga di mulo	980 »	6	5 Apr. 78	Prussiano	

(*) 1ª e 2ª.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 14 febbraio 1879. **Parte I.**

FEBBRAIO 11 — Ispezioni ai servizi di commissariato militare, *pag.* 33.

Atto N. **21**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — (Nota N. 15). — **Ispezioni ai servizi di commissariato militare**. — 10 febbraio.

1° L'ispezione ai servizi di commissariato nelle divisioni militari stabilita con *Atto* N. 139 del 22 ottobre 1877 è commessa ad un maggior generale da designarsi dal comandante di corpo d'armata e scelto fra quelli dipendenti dal comando stesso.

2° Il maggior generale delegato procede alla ispezione dei servizi delle direzioni di commissariato delle due divisioni territoriali dipendenti dal comando di corpo d'armata.

3° Ad assistere il maggior generale ispettore è posto a sua disposizione un ufficiale inferiore commissario il quale non sia addetto alla direzione sottoposta alla ispezione.

4° Sono soppresse le disposizioni indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* e *f* dell'*Atto* N. 139 del 22 ottobre 1877 poste dopo il § 38.

Il Ministro — G. Mazé.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 21 febbraio 1879. **Parte 1.**

GENNAIO 26 — Legge che modifica quella in data 22 gennaio 1865, relativa ai Mille di Marsala, *pag.* 35.

» 18 — Apertura del tronco *Maiolungo-Frassia* della linea Buffaloria di Cassano-Cosenza (rete Calabra), *pag.* 36.

FEBBRAIO 17 — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio relative ai carri di sanità (edizione 1878), *pag.* 39.

» 18 — Base d'armamento della truppa d'artiglieria, *pag.* 41.

» 18 — Base d'armamento della truppa del genio, *pag.* 44.

» 18 — Base d'armamento della truppa d'artiglieria di milizia mobile, *pag.* 46.

» 18 — Base d'armamento della truppa del genio di miliza mobile. *pag.* 48.

» 19 — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle tariffe e specchi degli utensili per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito ed all'appendice all'estratto alle tariffe ed agli specchi suddetti, *pag.* 49.

Atto N. **22.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 16). — **Legge che modifica quella in data 22 gennaio 1865, relativa ai Mille di Marsala.** N. 4708 (serie 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno; Gazzetta ufficiale del regno* del 31 gennaio 1879, N. 25. — 26 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° Sono soppressi gli articoli 2 e 3 della legge 22 gennaio 1865, n° 2119, che assegnò una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille fregiati della medaglia d'onore a ricordo della spedizione di Marsala.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 4, *Atto* N. 14, pag. 17, ultima linea; *invece di*: Tavernelle, *leggasi*: Tavernola.

Pag. 18, ultima linea della tabella; *invece di*: Sarnico-Saratico, *leggasi*: Sarnico-Paratico.

Dispensa N. 5, *Atto* N. 20, al N. 2, linea 3ª, *ove è detto*: ed artiglieria da campagna, *leggasi*: ed artiglieria.

Art. 2° Saranno ammessi al beneficio dell'art. 1° della legge 22 gennaio 1865, n° 2119, anche quelli che, non fregiati della medaglia d'onore istituita dal municipio di Palermo, giustificheranno alla Corte dei Conti di avere preso parte alla spedizione dei Mille; imbarcandosi a Genova od a Quarto il 5 maggio 1860 sulle navi Lombardo e Piemonte, comandate dal generale Garibaldi, purchè non siano fra quelli che volontariamente abbandonarono l'impresa, e non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4° di quella legge, onde avrebbero perduto il diritto di fregiarsi di quel segno onorifico.

Art. 3° Questa legge avrà effetto col giorno della sua promulgazione, e da questa avranno decorrenza le pensioni da essa contemplate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1870.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.

N. **23**. — FERROVIE (Nota N. 90). — **Apertura del tronco *Maiolungo-Frassia* della linea Buffaloria di Cassano-Cosenza (rete Calabra)**. — 18 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari per ferrovia al tronco Maiolungo-Frassia (10 chilom.) della linea Buffaloria di Cassano-Cosenza.

Sulla stessa linea sono state soppresse le stazioni Maiolungo e Frassia, ed aperta invece quella di Roggiano-Gravina fra le stazioni di Tarsia e S. Marco Argentano.

Le distanze che corrono attualmente fra le stazioni comprese sulla intera linea Buffaloria-Cosenza, si rilevano dalla seguente

tabella la quale sostituisce quelle comprese sulla nota n° 63 del *Giornale militare* n° 41, pag. 390 anno 1876 e nella nota n° 76 del *Giornale militare*, n° 24, pag. 428 anno 1877.

Buffaloria									
10	Doria di Cassano								
16	6	Spezzano Castrovillari							
24	14	8	Tarsia						
30	20	14	7	Roggiano Gravina					
40	31	25	17	11	S. Marco Argentano				
46	36	30	22	16	6	Lattarico			
52	42	37	29	23	13	7	Rosignano		
56	46	41	34	27	16	11	4	Montalto Uffugo	
62	52	47	40	33	22	17	10	7	Rende-S. Fili
69	60	54	47	40	30	24	17	14	8 Cosenza

La stazione di Buffaloria dista dall'abitato metri 500.

id. Doria di Cassano dista dall'abitato chilom. 7.

id. Spezzano Castrovillari dista da Spezzano chilometri 6 e da Castrovillari chilom. 17. Tarsia dista dall'abitato chilom. 7.

id. Roggiano Gravina dista dall'abitato chilom. 9.

id. S. Marco Argentano dista dall'abitato chilom. 8.

id. Lattarico dista dall'abitato chilom. 9.

id. Bisignano dista dall'abitato chilom. 15.

id. Montalto Uffugo dista dall'abitato chilom. 10.

La stazione di Rende - S. Fili dista da Rende chilom. 10 e da S. Fili chilom. 12.

id. Cosenza è attigua alla città.

In conseguenza sono da effettuarsi le seguenti variazioni ed aggiunte.

Al Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione parte 2ª repertorio delle piccole stazioni.

A pagina 157 aggiungere; in ordine alfabetico la stazione di Roggiano Gravina notando la distanza da Cosenza e da Buffaloria di Cassano, le quali sono date dalla tabella poliometrica innanzi segnata; a pag. 161 del Prontuario militare da stazione a stazione in ordine alfabetico aggiungere da Tarsia a Buffaloria chilom. 24 da Tarsia a Cosenza chilom. 47.

Alla carta delle ferrovie annesse al Prontuario sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio lungo tutto il tratto Cosenza-Spezzano Albanese; coll'avvertenza che il fabbricato viaggiatori della stazione di Roggiano Gravina resta ad occidente.

A pagina 5 dell'Itinerario generale 3ª edizione nella colonna osservazioni a fianco della 23ª tappa dell'Itinerario Roma-Reggio Calabria, aggiungere da Castrovillari alla stazione di Spezzano-Castrovillari chilom. 17 di strada ordinaria, da questo a Cosenza chilom. 54 di ferrovia.

A pagina 68 in calce all'Itinerario parziale Cosenza-Castrovillari, aggiungere, da Cosenza alla Stazione di Spezzano Castrovillari chilom. 54 di ferrovia e da questa a Castrovillari chilom. 17 di strada ordinaria.

In calce dell'Itinerario Cosenza Rossano, aggiungere da Cosenza a Rossano chilom. 95 di ferrovia e 4 di strada ordinaria.

In calce dell'Itinerario Castrovillari Paola, aggiungere; da Castrovillari alla stazione di Spezzano Castrovillari chilom. 17 di strada ordinaria; da questa alla stazione di Rende S. Fili, chilometri 47 di ferrovia e quindi 37 di strada ordinaria a Paola.

In calce dell'Itinerario Paola-Rossano, aggiungere; da Paola alla stazione di Rende S. Fili chilom. 37 di strada ordinaria, da questa a Rossano chilom. 88 di ferrovia e 4 di strada ordinaria.

Errata-Corrige.

A pagina 118 del Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione, 8ª colonna da Padova a Rovigo si cancelli il transito Bologna.

A pagina 94 da Grosseto a Siena, invece del transito Montepulciano leggasi Asciano.

A pagina 134 da S. Miniato a Solopaca invece del transito di Firenze leggasi per Siena.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **24**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 116). — **Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio. relative ai carri di sanità (edizione 1878).** — 17 febbraio.

Allo scopo di rendere adatti i carri d'ambulanza per medicinali ad un conveniente trasporto del materiale sanitario venne eseguita in essi recentemente una totale trasformazione degli interni compartimenti.

Ho determinato che tali carri vengano ora contabilizzati colla nomenclatura di carri di sanità, per far parte in seguito dei materiali che costituiscono le sezioni di sanità,

Ho ancora determinato che tali carri di sanità vengano conservati presso quei distretti militari che hanno stanza comune colle direzioni di sanità militare.

Conseguentemente alle ora espresse determinazioni saranno introdotte le seguenti:

Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1878).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura	Annotazioni
2ª	46	Avantreni di carri di sanità. . .	N°	500 00	Aggiunta
»	55	Retrotreni di carri di sanità. . .	»	1250 00	Id.
3ª	6bis	Coperte impermeabili del N. 9* .	»	54 00	Id.
4ª	139bis	Timoni del N. 4*	»	21 00	Id.
»	143bis	Barili di carri di sanità	»	5 25	Id.
»	145bis	Incassature di barili di carri di sanità	»	2 75	Id.
»	246ter	Casse per acqua di carri di sanità.	»	25 00	Id.
»	247ter	Cassetti scoperchiati lunghi di carri di sanità.	»	11 00	Id.
»	248ter	Cassetti scoperchiati mezzani di carri di sanità	»	7 50	Id.
»	249ter	Cassetti scoperchiati corti di carri di sanità.	»	6 50	Id.
»	250ter	Cassetti scorrevoli di sottocasse anteriori di carri di sanità . . .	»	12 00	Id.
»	251ter	Cassetti scorrevoli di sottocasse posteriori di carri di sanità . . .	»	7 00	Id.
»	252ter	Cassettini scorrevoli di carri di sanità	»	2 00	Id.
11ª	47	Candele steariche	Ch.	2 80	Id.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **25**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 48). — **Base d'armamento della truppa d'artiglieria**. — 18 febbraio.

Ho determinato che venga abolito il moschetto nell'armamento delle batterie da campagna continuando esso a far parte di quello delle compagnie treno.

L'armamento delle truppe d'artiglieria sarà quindi quello che appare dallo specchio seguente e dalle avvertenze al medesimo apposte.

Il presente atto sostituisce quello n° 155 del *Giornale militare* 1877 e dovrà modificarsi in conseguenza lo specchio n° 108 del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Piede — Batterie: Sottufficiali	Caporali maggiori, Caporali furieri, Caporali trombettieri, Caporali	Soldati
Daga d'artiglieria	»	»	1
Moschetto da fanteria modello 1870 con cinghia di bufalo	»	»	»
Pistola a rotazione modello Lefaucheux corta o da carabinieri reali con bacchetta cordone e fondina	1	1	»
Sciabola d'artiglieria	1	1	»
Sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	»	»
Sciabola da fanteria	»	»	»
Bandoliera per giberna d'artiglieria per sottufficiali	1	»	»
Bandoliera per giberna d'artiglieria per caporali e soldati	»	1	1
Cinturino da cavalleria modello 1873 (in bufalo)	1	1	»
Cinturino modello 1877 (in bufalo)	»	»	1
Giberna d'artiglieria per sottufficiali	1	»	»
Giberna d'artiglieria per caporali e soldati di batteria	»	1	1
Giberna d'artiglieria per caporali e soldati di compagnia	»	»	»
Cartucce a pallottola per armi modello 1870	»	»	»
Cartucce a pallottola oblunga da mill. 11 con grammi 0,67 polvere	12	12	»

(1) Ne sono armati solo 24 soldati per ogni sezione destinata ad un parco di divisione e
(2) Meno i 21 soldati per ogni sezione destinata ad un parco di divisione di corpo d'armata
(3) Avranno la bandoliera i soli 24 soldati per ogni sezione di cui alle note precedenti.
(4) Avranno la giberna i soli armati di moschetto.
(5) La dotazione di cartucce spetta ai soli armati di moschetto.

Reggimenti da campagna													Regg. da fortezza			Comp. operai		
di pace				Piede di guerra									Piede di pace e di guerra			Piede di pace e di guerra		
Treno				Batterie			Treno											
Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Caporali Trombettieri	Soldati		Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Caporali Trombettieri	Soldati		Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Caporali Trombettieri	Soldati		Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Caporali di compagnia e soldati		Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Trombettieri	Caporali di compagnia e soldati	
»	»	»		»	»	1		»	»	»		»	1	»	»	1	»	
»	»	1		»	»	»		»	»	(1)		»	»	1	»	»	1	
1	1	»		1	1	»		1	1	»		»	»	»	»	»	»	
1	1	»		1	1	»		1	1	»		1	»	»	1	»	»	
»	»	1		»	»	»		»	»	(1)		»	»	1	»	»	1	
»	»	»		»	»	»		»	»	1 (2)		»	»	»	»	»	»	
1	»	»		1	»	»		1	»	»		1	»	»	1	»	»	
»	1	1		»	1	1		»	1	(3)		»	»	»	»	»	»	
1	1	»		1	1	»		1	1	»		1	»	»	1	»	»	
»	»	1		»	»	1		»	»	1		»	1	1	»	1	1	
1	»	»		1	»	»		1	»	»		1	»	»	1	»	»	
»	1	1		»	1	1		»	1	(4)		»	»	»	»	»	»	
»	»	»		»	»	»		»	»	»		»	»	1	»	»	1	
»	»	»		»	»	»		»	»	32 (5)		»	»	32	»	»	32	
12	12	»		18	18	»		18	18	»		»	»	»	»	»	»	

di corpo d'armata.
i quali avendo il moschetto si armeranno di sciabola-baionetta.

Avvertenze.

Reggimenti da campagna.

1° Sul piede di pace, i soldati delle compagnie treno in occasione di cambi di guarnigione o quando siano mandati ai campi d'istruzione, fazioni campali ecc , v'interverranno colla sola sciabola-baionetta, mandando in casse al nuovo presidio o lasciando in quello in cui debbono far ritorno i moschetti e le bandoliere con giberne.

2° Gl'individui di truppa delle batterie d'istruzione sono armati di sciabola d'artiglieria e di pistola a rotazione oltre alla bandoliera e giberna d'artiglieria, da sott'ufficiale, o da caporale e soldato a seconda del loro grado.

3° Gli uomini di truppa che vestono la divisa speciale secondo il prescritto del n° 48 del regolamento sull'uniforme (allegato n° 1 al regolamento di disciplina) sono disarmati.

Reggimenti da fortezza.

1° Le compagnie destinate al servizio delle batterie da montagna avranno sul piede di guerra i caporali e soldati armati di sola daga con cinturino ad eccezione di 24 dei soldati di riserva i quali conserveranno il moschetto da fanteria modello 1870 colla sciabola-baionetta e giberna.

I graduati tutti avranno la pistola a rotazione.

2° Queste stesse compagnie sul piede di pace nelle esercitazioni o quando muovono formate in batterie, avranno i caporali e soldati armati di sola sciabola baionetta.

3° Gli uomini che vestono la divisa speciale secondo il prescritto dal n° 48 del regolamento sull'uniforme (allegato n° 1 al regolamento di disciplina) sono disarmati.

Tanto nell'artiglieria da campagna che in quella da fortezza e nelle compagnie operai ogni individuo armato di moschetto o di pistola sarà fornito degli accessori stabiliti pel rispettivo grado dall'istruzione in vigore sulle armi portatili.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **26**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 49). — **Base d'armamento della truppa del genio.** — 18 febbraio.

Ho determinato che l'armamento della truppa del genio sia quale risulta dal seguente specchio e dalle avvertenze che vi fanno seguito.

Il presente atto sostituisce quello n° 156 del *Giornale militare* 1877 e dovrà modificarsi in conseguenza lo specchio n° 134 del tomo 2° delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	REGGIMENTI DEL GENIO									
	Pontieri, zappatori e ferrovieri			TRENO						
	Piede di pace e di guerra			Piede di pace			Piede di guerra			
	Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Trombettieri a piedi	Caporali di comp. e soldati	Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Trombett. e caporali	Soldati	Sottufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Trombett. e caporali	Soldati
Moschetto da fanteria mod. 1870 con cinghia in cuoio annerito	»	»	1	»	»	1	»	»	(*)
Pistola a rotazione (mod. Le faucheux corta o da carabinieri Reali) con bacchetta, cordoni e fodina	»	»	»	1	1	»	1	1	»
Sciabola d'artiglieria	»	»	»	1	1	»	1	1	»
Sciabola da sottufficiale di fanteria	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Sciabola baionetta di fucili e moschetti di fant. mod. 1870.	»	»	1	»	»	1	»	»	(**)
Sciabola da fanteria	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Bandoliera per giberne da treno per sottufficiali	»	»	»	1	»	»	1	»	»
Bandoliera per giberne da treno per caporali e soldati	»	»	»	»	1	1	»	1	(**)
Cinturino da cavalleria	»	»	»	1	1	»	1	1	»
Cinturino di cuoio mod. 1877	1	1	1	»	»	1	»	»	1
Giberna da treno	»	»	»	1	1	1	1	1	(**)
Giberna d'artiglieria per caporali e cannonieri senza trofeo	»	»	1	»	»	»	»	»	»
Cartucce a pallottola per armi modello 1870	»	»	32	»	»	»	»	»	32
Cartucce a pallottola oblunga da mill. 11 con grammi 0,67 polvere	»	»	»	12	12	»	18	18	»

(*) Sul piede di guerra sono armati di moschetto 12 uomini per ogni sezione delle compagnie treno destinate ad un parco del genio di corpo d'armata; a questi si riferisce la dotazione di 32 cartucce per moschetti modello 1870.

(**) Ne saranno provvisti i soli armati di moschetto.

Avvertenze.

1° I soldati delle compagnie treno dovendosi recare ai campi d'istruzione fazioni campali ecc. v'interverranno colla sola sciabola-baionetta inviando entro casse al nuovo presidio o lasciando presso quello in cui faranno ritorno i moschetti e le bandoliere con giberne.

2° Ogni individuo armato di moschetto o pistola sarà fornito degli accessori stabiliti pel rispettivo grado giusta le prescrizioni delle istruzioni in vigore sulle armi portatili.

La dotazione di cartucce intendesi stabilita per gli individui armati di moschetto o di pistola.

3° Gli uomini che vestono la divisa speciale secondo il prescritto dal n° 48 del regolamento sull'uniforme (allegato n° 1 al regolamento di disciplina) sono disarmati.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **27**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 50). — **Base d'armamento della truppa d'artiglieria di Milizia mobile**. — 18 febbraio.

Ho determinato che la base d'armamento della truppa di milizia mobile sia quale risulta dal seguente specchio e dall'avvertenza che vi fa seguito.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Batterie di Milizia Mobile				Compagnie da fortezza di milizia mobile				Compagnie treno di milizia mobile			
	Sott'ufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Caporali Trombettieri		Soldati	Sott'ufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Trombettieri	Caporali di compagnia	Soldati	Sott'ufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali Trombettieri		Soldati
Daga d'artiglieria	»	»		1	»	1	»		»	»		»
Moschetto da fanteria mod. 1870 con cinghia di bufalo	»	»		»	»	»	1		»	»		(1)
Pistola a rotazione (mod. Lefaucheux corta o da carabinieri Reali) con bacchetta cordone e fondina	1	1		»	»	»	»		1	1		»
Sciabola d'artiglieria	1	1		»	1	»	»		1	1		»
Sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fant. mod. 1870	»	»		»	»	»	1		»	»		(1)
Sciabola da fanteria	»	»		»	»	»	»		»	»		1 2
Bandoliera per giberna d'artiglieria per sott'ufficiali	1	»		»	1	»	»		1	»		»
Bandoliera per giberna d'artiglieria per caporali e soldati	»	1		1	»	»	»		»	1		3
Cinturino da cavalli mod. 1873	1	1		»	1	»	»		1	1		»
Cinturino di bufalo mod. 1877	»	»		1	»	1	1		»	»		1
Giberna d'artiglieria per sott'ufficiali	1	»		»	1	»	»		1	»		»
Giberna d'artiglieria per caporali e soldati delle batterie	»	1		1	»	»	»		»	1		(3)
Giberna d'artiglieria per caporali e soldati delle compagnie	»	»		»	»	»	1		»	»		»
Cartucce a pallottola per armi modello 1870	»	»		»	»	»	32		»	»		32 4
Cartucce a pallottola oblunga da mill. 11 con grammi 0,67 polvere	18	18		»	»	»	»		18	18		»

(1) Saranno armati di moschetto e sciabola baionetta soli 21 uomini in ciascuna sezione di compagnia treno destinata ad un parco di Divisione. (2) Eccetto gli uomini armati di moschetto. — (3) Avranno la bandoliera e la giberna i soli armati di moschetto. — (4) La dotazione di cartucce spetta solo agli armati di moschetto.

Avvertenza

Gli uomini che vestono la divisa speciale secondo il prescritto dal N. 48 del Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina) sono disarmati.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **28**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 51). — **Base d'armamento della truppa del genio di Milizia mobile.** — 18 febbraio.

Ho determinato che la base d'armamento della truppa del genio di Milizia mobile sia quale risulta dal seguente specchio e dalla avvertenza che vi fa seguito.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Pontieri e compagnie zappatori di milizia mobile		
	Sott'ufficiali	Caporali maggiori Caporali furieri Caporali trombettieri Trombettieri e suonanti a piedi	Caporali di comp. e soldati
Moschetto da fanteria modello 1870 con cinghia di cuoio annerito	»	»	1
Sciabola da sott'ufficiale di fanteria	1	»	»
Sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	»	1
Sciabola da fanteria	»	1	»
Cinturino di cuoio modello 1877	1	1	1
Giberna d'artiglieria per caporali e soldati senza trofeo	»	»	1
Cartucce a pallottola per armi modello 1870	»	»	32

Avvertenza.

Gli uomini che vestono la divisa speciale secondo il prescritto dal n° 48 del regolamento sull'uniforme (Allegato n° 1 al Regolamento di disciplina) sono disarmati.

Il Ministro. — G. Mazé.

N. **29.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 117). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle tariffe e specchi degli utensili per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito ed all'appendice all'estratto alle tariffe ed agli specchi suddetti** — 19 febbraio.

Pagina	Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo		Annotazioni
18	6	269*bis*	Fornimenti di lame di sciabole a sega	N°	5	00	Abolita
»	»	100*bis*	Fornimenti di lame di sciabole da cavalleria modello 1871. . .	»	8	80	Id.
39	»	740	Linguette di legno da foderi, diverse	»	0	10	Aggiunta

Pag. 130. All'esempio citato nella nota 5ª è sostituito il seguente:

« esempio: *dovendosi cambiare il grilletto debbonsi aggiungere L. 0,18 (prezzo della parte d'arme) e L. 0,25 (prezzo di adattamento) specificando il relativo articolo della tariffa* ».

» 132. Nota N. 14, invece di: millimetri 122, si scriva: *millimetri 102*.

» 133. Nota N. 19, riga 5ª, al posto della parola « minimo » si scriva: *mirino*.

» 135. In fondo alla nota *a*) aggiungasi il seguente alinea:

« *Gli armaiuoli dei distretti militari non devono possedere gli strumenti verificatoi di fucili e carabine ridotte a retrocarica, poichè questi strumenti sono invece in caricamento all'ufficio massa del rispettivo distretto, che li consegnerà all'armaiuolo quando gli occorrono per le riparazioni a dette armi, e li ritirerà appena cessato il bisogno* ».

» 140. L'art. 62 è sostituito dal seguente:

« *Dente biforcuto di braca, provvederlo, adattarlo, saldarlo a forte, ultimarlo e pulire la braca L. 0,50* ».

Pag. 141. Nell'articolo 79, invece di; « molla di bacchetta » scrivasi: « *Molletta di bacchetta ecc.* ».

Nell'articolo 80, invece di: « molla di scatto dello stelo » scrivasi: « *Molla di scatto dello stelo ecc.* ».

» 143. Si sopprimano i prezzi nelle colonne corrispondenti alle armi ridotte a retrocarica nell'art. 114.

» 144. Si aggiunga il seguente articolo:

124, Canna, togliere uno straccio rimastovi dentro inceppato . . . . L 0,15.

» 147. All'articolo 35 nella colonna Lance, si ponga il prezzo di L. 0,15

All'articolo 37 nella colonna Lance, si ponga il prezzo di L. 0,10.

All'articolo 39, si sopprima il prezzo nelle colonne corrispondenti alle sciabole a sega ed alle sciabole di cavalleria ed artiglieria, perchè abolita la riparazione al fornimento di dette sciabole.

» 148. Si sopprima l'art. 65. .

» 160. Si aggiunga il seguente articolo:

« 12 vite dell'anello di crociera, adattarla e pulirla L. 0,03 » (nella colonna sciabole-baionette con fornimento d'ottone).

Nell'ultima riga della colonna annotazioni, invece di: *vedi nota 9ª*, dicasi: *vedi nota 10ª*.

» 188. Nella colonna annotazioni invece di: vedi nota b), dicasi: *vedi nota l).*

» 204. Le parole « misurate parallelamente alla vite di piastretta » non devono abbracciare la prima dicitura della pagina « altezza fra l'estremità ecc.

» 209. Nella terz'ultima riga, dopo la parola « calcio » aggiungansi le seguenti:

« *Tali tasselli e) non si applicano ai moschetti da cavalleria mod. 1870.*

Il Ministro — G. Mazé.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. S. Pubblicato il 28 febbraio 1879. **Parte 1.**

FEBBRAIO 13 — R. Decreto che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrano ufficiali e truppa del regio esercito e ufficiali e truppa della regia marina, *pag.* 51

» 24 — Ruolino della posizione degli ufficiali, *pag.* 52.

» 25 — Aggiunta al § 101 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito 27 giugno 1878, *pag.* 52.

» 26 — Variante al Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina), *pag.* 53.

» 27 — Pennacchietto per i comandanti effettivi di reggimento, *pag.* 53

» 27 — Modificazione al chepì degli ufficiali, *pag.* 53.

» 27 — Abolizione del coprinuca al chepì degli uomini di truppa, *pag.* 54.

Atto N. **30**. — SERVIZIO TERRITORIALE. (Nota N. 28). — **Regio Decreto che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrano ufficiali e truppa del regio esercito e ufficiali e truppa della regia marina.** — 13 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 25 febbraio 1872,

Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle parate, riviste, funzioni, solennità e presentazioni ovunque esse avvengano, ed alle quali concorrano militari dell'esercito e della marina, la precedenza, la superiore direzione ed il comando delle truppe riunite appartengono sempre all'ufficiale del regio esercito o della regia marina più elevato in grado, e a parità di grado, al più anziano.

Quando questi non assume il comando diretto delle truppe, ma le passa in rivista a piè fermo o sfilando, il comando effettivo delle truppe riunite spetta all'ufficiale del regio esercito o della regia marina più elevato in grado, o più anziano fra quelli presenti sotto le armi.

Nell'ordine di presentazione, di parata e di sfilamento hanno la precedenza gli ufficiali e le truppe cui appartiene l'ufficiale che ha la superiore direzione.

Art. 2. Il disposto dell'articolo precedente si riferisce unicamente alla direzione superiore delle parate, riviste, funzioni,

La tavola sarà pubblicata in una prossima dispensa.

solennità e presentazioni ed al comando delle truppe riunite a tale scopo, nè quindi riflette gli speciali onori da rendersi dalle navi, dai forti e dagli stabilimenti in genere, indipendentemente dalle truppe che vi possono essere riunite.

Art. 3. Le disposizioni contenute nel presente Decreto sostituiscono quelle date col Decreto dell 25 febbraio 1872.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.
N. Ferracciù.

N. **31**. — SERVIZIO TERRITORIALE. (Nota N. 29). — **Ruolino delle posizioni degli ufficiali**. — 24 febbraio.

Questo Ministero ha riconosciuto la necessità che nel ruolino mensile delle posizioni, mod. N. 106, sia menzionato il numero dei sessenni concessi agli ufficiali del regio esercito.

Perciò determina che d'ora innanzi debba essere posta nella colonna « grado » del ruolino l'indicazione per ciascun ufficiale che ha conseguito l'aumento sessennale: *con 1 sessennio*, oppure: *con 2 sessennii* (per esempio: *Capitano con 1 sessennio*, oppure: *Capitano con 2 sessennii*).

Il Ministro — G. Mazé.

N. **32**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 87). — **Aggiunta al § 104 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito 27 giugno 1878.** — 25 febbraio.

Al § 104 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento è aggiunto il seguente alinea:

« I volontari di un anno e gli studenti delle università e « degli istituti assimilati ammessi a ritardare il servizio in « virtù degli articoli 118 e 120 della legge sul reclutamento, « e quelli che raggiungono il corpo dopo il discarico finale « per cause ad essi imputabili, come renitenti ecc., i quali al « loro giungere sotto le armi venissero riconosciuti deficienti « della prescritta periferia toracica, non debbono essere pro- « posti a rassegna di rimando, giacchè la riforma per tale « difetto è unicamente ammessa nei casi previsti dai §§ 317 e « 478 del regolamento ».

Il Ministro — G. Mazé.

N. **33.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 183). — **Variante al Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina).** — 26 febbraio.

Al N. 70 del Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina) è sostituito il seguente:

70. Nelle uniformi *ordinaria* e di *marcia* gli ufficiali che fanno servizio a cavallo possono portare sopra i pantaloni gli stivali del modello prescritto, sino all'una pomeridiana nelle città sede di comando di corpo d'armata o di divisione o di presidio stabile; tutta la giornata negli altri luoghi.

Però per montare a cavallo, si può far uso degli stivali sovraindicati in qualunque ora della giornata anche nelle città sede di uno degli accennati comandi; ma non si potranno portare andando a piedi per diporto oltre le ore sopra stabilite

Il Ministro — G. Mazé.

N. **34.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 184). — **Pennacchietto per i comandanti effettivi di reggimento.** — 27 febbraio.

Ho determinato di rimettere in uso un pennacchietto bianco di garza (*aigrette*), conforme al modello indicato nell'annessa tavola, per il chepì, cappello, colbacco od elmo dei comandanti titolari dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle legioni di carabinieri reali.

Tale distintivo dovrà essere portato, nella grande uniforme, secondo il prescritto dal N. 10 dell'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme).

Coll'adozione del pennacchietto viene abolita la penna bianca da colbacco, attualmente prescritta per i comandanti dei reggimenti di cavalleria, ed il pennacchietto nero dei comandanti dei reggimenti d'artiglieria e del genio.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **35.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 185). — **Modificazione al chepì degli ufficiali.** — 27 febbraio.

Ho determinato che dal chepì degli ufficiali di qualsiasi arma o corpo venga tolto il *coprinuca*, e che le relative coperture siano modificate in conseguenza.

Tale modificazione alla foggia del chepì sarà di prescrizione a datare dal 1° del mese di aprile dell'anno corrente, ma potrà essere adottata anche subito dagli ufficiali.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **36**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota 186). — **Abolizione del coprinuca al chepì degli uomini di truppa.** — 27 febbraio.

Analogamente al prescritto dell'*Atto* N. 35, ho determinato che venga tolto il coprinuca al chepì degli uomini di truppa di qualsiasi arma o corpo, e che sia modificata in conseguenza la relativa copertura.

Le modificazioni derivanti da tale determinazione sia ai chepì, sia alle coperture saranno tosto eseguite, in modo che, per gli uomini sotto le armi, siano completamente ultimate per il 1° aprile.

Per i chepì e per le coperture in distribuzione od in magazzino, la spesa della riduzione non dovrà eccedere complessivamente i centesimi cinque, da conteggiarsi a carico del Governo nel rendiconto trimestrale del corredo.

I coprinuca tolti ai chepì da truppa sono destinati a servire per visiere da berretti; epperciò, dopo staccati, dovranno essere versati ai distretti, avvertendo che quelli in distribuzione saranno ritirati ai soldati mediante accreditamento del loro valore alle masse individuali, nel solo caso però previsto dal § 87 del Regolamento d'amministrazione, 1° luglio 1875, parte 1ª.

Il Ministro — G. Mazé.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 14 marzo 1879. **Parte 1.**

MARZO 10 — Aggiunta al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina), *pag.* 55.

» 11 — Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali ed a militari di truppa, *pag.* 55.

Atto N. **37**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 90) — **Aggiunta al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina)**. — 10 marzo.

All'ultimo capoverso del § 48 del Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina) si aggiunga « ad essi, di notte, può essere concesso l'uso del pagliariccio ».

Il Ministro — G. MAZÉ.

N. **38**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 94). — **Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali ed a militari di truppa**. — 11 marzo.

Oltre le prescrizioni dell'art. 87 del Regolamento di disciplina saranno osservate le seguenti:

Il portalettere è incaricato di ritirare e recapitare anche le lettere ed i pieghi raccomandati od assicurati siano questi diretti agli ufficiali od ai militari di truppa. L'ufficiale però che desideri ritirare personalmente detti pieghi o lettere, a lui diretti, lo significa al portalettere perchè non li ritiri dall'ufficio postale.

Il portalettere è fornito di un registro *delle lettere e dei pieghi raccomandati od assicurati* (modello annesso), nel quale devono risultare le ricevute personali dei destinatari.

La consegna di tali pieghi e lettere è fatta dal portalettere direttamente ai destinatari. Se questi sono individui di truppa la consegna viene loro fatta alla presenza d'un ufficiale della rispettiva compagnia (squadrone o batteria) nel luogo e nell'ora che saranno destinati dal comandante di corpo o di distaccamento.

L'ufficiale presente alla consegna appone la sua firma accanto a quella del destinatario.

Il registro sumentovato dovendo in ogni tempo essere prova della regolarità delle consegne avrà i fogli numerati e firmati dal relatore.

I registri, completamente riempiti, saranno depositati in custodia nell'ufficio del relatore.

Col presente *Atto*, resta annullato quello N. 44 del 26 febbraio 1873.

Numero d'ordine	Ufficio d'origine	Data della consegna al portalettere	Cognome e nome del destinatario	Peso in grammi	Ricevuta del destinatario	Firma dell'ufficiale presente alla consegna
					Addì	
					Addì	
					Addì	

Il Ministro — G. Mazzi.



Pennacchietto per Comand.te
di Regg.to di Fanteria



Pennacchietto per
per Comand.te di Regg.to



Pennacchietto per Comand.te
di Regg.to di Bersaglieri
e di Legione di Carabinieri Reali



Pennacchie
per Comand.te di



Calbucco di Cavalleria

Pennacchietto per Comand.te di Regg.to d'Artiglieria o del Genio



Granata per Elmo Regg.to di Cavalleria

Granata porta-pennacchietto

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato il 21 marzo 1879. **Parte 1.**

MARZO 17 — Modificazione dell'Atto N. 209 delli 14 ottobre 1875 relativo ai §§ 744 e 751 del regolamento di disciplina militare, *pag.* 57.

» 18 — (Allegato N. 9 leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari) Avvertenza circa l'esame della idoneità e validità della costituzione della rendita, *pag.* 57.

» 18 — Aggiunta di un § 69 *bis* all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878, *pag.* 58.

» 19 — Pubblicazione della 3ª edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, *pag.* 58.

» 19 — Programmi d'esame per l'avanzamento ad anzianità e per l'avanzamento a scelta, da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato, *pag.* 60.

Atto N. **39.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 92). — **Modificazione dell'*Atto* N. 209 delli 14 ottobre 1875 relativo ai §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina militare** — 17 marzo.

Considerando che i caporali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena puniti con la retrocessione devono transitare in altro corpo del regio esercito perchè non vi sono nel detto personale soldati semplici, questo Ministero dispone che la prima riga del capoverso *b* del N. 2 dell'*Atto* N. 209 in data 14 ottobre 1875 sia così modificata:

« *b*) per i caporali e per gli appuntati del personale di governo, ecc. ecc. (come nell'*Atto*).

Il Ministro — G. MAZÈ.

N. **40.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 93). — (**Allegato n° 9 leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari**). **Avvertenza circa l'esame della idoneità e validità della costituzione della rendita.** — 18 marzo.

Nell'esame dell'idoneità e validità della costituzione della rendita pei matrimoni militari, a termini della legge 31 luglio 1871, il Tribunale supremo di guerra e marina, per le rendite assicurate mediante vincolo di cartelle del debito pubblico, ha fino ad ora ritenuto sufficiente la produzione dell'attestato della Direzione generale del debito pubblico, o delle Intendenze di finanza, comprovante il deposito fatto dei titoli di rendita dell'ammontare richiesto nei singoli casi per essere debitamente vincolati per gli effetti di legge.

Ora si rende noto avere lo stesso Tribunale supremo determinato che non si possa pronunciare sulla idoneità e validità della costituzione della rendita pei matrimoni militari prima che abbia avuto effettivamente luogo la operazione del vincolo della rendita.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **41**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 88). — **Aggiunta di un § 69 *bis* all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878**. — 18 marzo.

Dopo il § 69 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 69 *bis*. Tutte le volte che, in conseguenza della rassegna speciale per la quale furono proposti, venga ordinato il licenziamento di inscritti o per riforma, o per rinvio alla ventura leva, od il loro passaggio ad altro corpo od arma, i comandanti di corpo cui gl'inscritti stessi furono assegnati dovranno informarne immediatamente il comandante del distretto cui essi appartengono per fatto di leva, inviandogli per copia un estratto del modello N. 36 ad essi relativo ».

Il Ministro — G. Mazé.

N. **42**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 118). — **Pubblicazione della 3ª edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria**. — 19 marzo.

Essendo già da qualche tempo esaurita la 2ª edizione delle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria*, è stata fatta una 3ª edizione delle *Istruzioni* stesse, la quale verrà pubblicata verso la fine del corrente mese.

In questa 3ª edizione furono introdotte parecchie modificazioni ed aggiunte, le quali cambiano sostanzialmente, in alcune parti, la precedente edizione.

Fra le aggiunte si notano:

Un articolo, sulle interruzioni delle linee telegrafiche;

Un articolo, sulla costruzione delle cucine per la eventuale cottura del rancio in gavette di lamiera;

Una parte VI^a^, sulle riparazioni provvisorie al carreggio;

Un capo, sull'attrezzamento speciale da zappatori di cavalleria per la distruzione delle ferrovie;

Una nota, sull'impiego degli apparecchi esplosivi.

Il numero delle copie di questa nuova edizione di cui ciascun Comando dovrà provvedersi è il seguente:

Ogni comando di corpo d'armata o di divisione	3	copie
» di brigata di fanteria o di cavalleria	1	»
» superiore di distretti.	1	»
Ogni reggimento di fanteria	17	»
» di bersaglieri	22	»
» di cavalleria	11	»
» del genio.	33	»
Ogni distretto militare	2	»
Ogni comando di battaglione alpino	1	»
Ogni compagnia alpina	4	»
Ogni battaglione d'istruzione	33	»
La scuola normale di fanteria	12	»
» » di cavalleria	6	»

I distretti dovranno inoltre provvedersi dell'occorrente numero di copie pei reparti di milizia mobile che devono formarsi presso di essi, in ragione di una copia per ciascun reggimento e ciascun battaglione di detta milizia.

I comandi di truppa od uffici non contemplati fra quelli sovraindicati potranno provvedersi di quel numero di copie che loro abbisognassero.

I capi di corpo o di servizio richiederanno all'editore del *Giornale militare* in Roma il numero di copie della nuova edizione che loro occorrono, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quei loro ufficiali che desiderassero averla a proprie spese.

Il prezzo di ogni copia e di L. 1,65.

In base a questa nuova edizione dovendo essere modificato in alcune parti l'attuale attrezzamento degli zappatori e dovendosi aumentare di alcuni nuovi utensili quello degli zappatori di cavalleria, questo Ministero si riserva di emanare quanto prima le occorrenti disposizioni tanto per le modificazioni da introdursi nel materiale attualmente in uso quanto per la provvista dei nuovi attrezzi.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **43** — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 42). — **Programmi d'esame per l'avanzamento ad anzianità e per l'avanzamento a scelta, da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato.** — 19 Marzo.

Sono adottati i seguenti programmi per gli esami di idoneità alla promozione da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo del commissariato militare, tanto per anzianità che per scelta. Tali programmi sostituiscono quelli adottati con l'*Atto* N. 15 del 10 febbraio 1877 i quali rimangono pertanto abrogati.

Il Ministro — G. Mazé.

Programmi d'esame per l'avanzamento da tenente a capitano nel corpo del commissariato.

Programma I.

Nozioni generali d'arte militare.

1. Definizione dell'arte militare e dei suoi principali rami (strategia, organica, logistica e tattica).

2. Generalità sui principali oggetti della strategia (teatro di guerra, teatro d'operazione, base d'operazione, linea di difesa e zona d'approvvigionamento, linea d'operazione e basi secondarie di operazione, linea di ritirata e linee secondarie di difesa. Obbiettivi strategici).

3. Generalità sui principali oggetti dell'organica. — Personale (reclutamento, ordinamento, e governo). Materiale (produzione, dislocazione e amministrazione). Terreno (circoscrizione militare territoriale e dislocazione). Ordinamento dello esercito in guerra (mobilitazione, formazione di guerra e radunata).

4. Generalità sui principali oggetti della logistica. — Marce e stazioni. — Servizi logistici; organizzazione e funzione dei servizi logistico-amministrativi.

5. Definizione delle operazioni tattiche. — Esigenze di queste operazioni rispetto al funzionamento dei servizi logistico-amministrativi.

Programma II.

Lettura delle carte geografiche e topografiche.

1. Cognizione dei segni convenzionali. — Impiego delle scale di proporzione e grafiche. — Orientamento.
2. Interpretare e compilare un itinerario ed una tabella di marcia. — Compilazione di un rapporto topografico statistico.

Programma III.

Leggi e regolamenti militari.

1. Regolamento di disciplina (cap. I. all'XI. e cap. XX. del libro I., cap. I. e II. del libro II).
2. Regolamento sulle licenze (in quanto concerne gli ufficiali). — Regolamento sulla divisa (id.). — Legge e regolamento sul matrimonio degli ufficiali. — Leggi sullo stato degli ufficiali.
3. Codice penale per l'esercito (Parte II. libro I, titolo I. e II. e libro II).
4. Legge sul reclutamento (Art. 1, 2, 5 a 13, 16, 57, 58, 59, 71, 77, 78, 80, 111, 116, 120, 122 a 136, 146, 148, 149 e 164).

Programma IV.

Nozioni sulla costituzione politica dello Stato.

1. Statuto del Regno. — Diritti e doveri che impone ai cittadini. — Divisione dei poteri costituenti il governo.
2. Il Re. — Attribuzioni e prerogative della Corona. — Atti del potere esecutivo.
3. Il Senato. — Attribuzioni.
4. La Camera dei deputati. — Attribuzioni.
5. I Ministri. — Responsabilità ministeriale.
6. Dei Prefetti. — Attribuzioni. — Provincie. — Circondari. — Comuni

Programma V.

Servizio del commissariato militare.

1 Ordinamento del commissariato militare e sua missione secondo le disposizioni vigenti. — Generalità sulla dipendenza e funzionamento del servizio in tempo di pace ed in campagna.

2. *Servizio del casermaggio.* — Oggetto di questo servizio. — Gestione diretta e gestione indiretta applicata a questo servizio. — Prestazione di legna e lume. — Magazzini. — Alloggi per gli ufficiali. — Padiglioni. — Alloggi pei comandanti di corpo d'armata e di divisione. — Alloggiamenti in marcia: disposizioni relative.

3. *Servizio delle sussistenze nelle guarnigioni.* — Modo di amministrare il vitto nei reggimenti e corpi di truppa. — Del pane. — Magazzini sussistenze militari. — Forni e locali accessori: mobili ed attrezzi necessari. — Personale contabile ed operai. — Caratteri del grano. — Conservazione del grano. — Della macinazione; mulini; macchine; produzione; estrazione della crusca; carattere delle farine. — Prodotto del grano e delle farine. — Fabbricazione del pane; del pane biscottato. — Del biscotto; fabbricazione; metodo per la conservazione; distribuzione. — Servizio del pane ad impresa.

4. *Servizio dei foraggi nelle guarnigioni.* — Generi componenti la razione; proprietà da richiedersi in questi generi e modo di constatarli; metodi per la custodia e conservazione dei generi.

5. *Servizio delle sussistenze ai campi e alle grandi manovre.* — Generi che compongono la razione. — Qualità da richiedersi nei generi di sussistenza; esame delle derrate; determinazione del peso delle bestie da macello mediante il peso e la misura. — Determinazione della razione in base ai prezzi pattuiti nel contratto, tenendo conto delle condizioni volute da una buona alimentazione. — Delle distribuzioni, come regolate, orari, precedenze. — Contabilità delle imprese coi reggimenti; liquidazione dei conti relativi.

6. *Servizio delle sussistenze in campagna.* — Organizzazione speciale di questo servizio; viveri e foraggi, pane, e viveri di riserva. — Dipendenza del servizio dall'intendenza pei rifornimenti, e dal comando per l'attuazione. — Servizio dei viveri e dei foraggi fatti per impresa; obblighi dell'impresa; relazioni fra l'impresa e il commissariato, funzionamento del

servizio. — Fabbricazione del pane; organizzazione e servizio delle sezioni panattieri, uso dei forni stabili del paese e dei forni rotabili, norme relative; trasporto del pane, organizzazione e impiego delle colonne traino pane. — Viveri di riserva; parchi viveri di riserva al seguito delle truppe in campagna, loro organizzazione e servizio; viveri in consegna alle truppe; impiego dei viveri di riserva — Organizzazione e servizio delle sezioni sussistenze.

7. *Servizio del vestiario ed equipaggiamento in campagna.* — Organizzazione e funzione di questo servizio. — Parchi di vestiario ed equipaggiamento che seguono l'esercito in campagna; loro organizzazione e servizio. — Sistemi di rifornimento.

8. *Servizio di cassa in campagna.* — Organizzazione e funzione del servizio.

9. *Altri servizi spettanti al commissariato militare.* — Degli uffici d'imbarco; servizio degli uffici d'imbarco; servizio ad impresa, servizio ad economia. — Del treno sussidiario; metodi e norme di reclutamento degli uomini e dei cavalli, trattamento; servizi affidati al treno sussidiario in campagna; dei carri requisiti, norme per le requisizioni, trattamento, carico dei carri; trasporto a dorso di mulo, carico medio di un mulo. — Stato civile dei militari in campagna; dei registri dello stato civile, a chi ne è affidata la custodia in campagna; dei testamenti, disposizioni di legge riguardanti i testamenti dei militari in campagna. — Delle ispezioni amministrative alla contabilità dei corpi; come si praticano le verificazioni di cassa e di magazzino, documenti che si compilano per farne conoscere i risultati.

Programma VI.

Amministrazione generale dello Stato.

1. Regole, atti e forme dell'Amministrazione.

2. Organi dell'amministrazione attiva, generali e speciali. — Organi della amministrazione consultiva. — Organi dell'amministrazione contenziosa.

3. Del patrimonio dello Stato. — Norme, che regolano l'amministrazione dei beni mobili ed immobili.

4. Generalità sulla formazione dei bilanci. — Bilancio di prima previsione, di previsione definitiva e consuntivo.

5. Dei contratti. — Disposizioni di legge. — Formalità pre-

scritte per la stipulazione dei contratti. — Cauzioni. — Capitoli d'onere. — Contestazioni. — Rescissioni. — Legge sul contenzioso amministrativo.

6. Del consiglio di Stato. — Composizione. — Oggetto. — Giurisdizione.

7. Della Corte dei conti. — Composizione. — Attribuzioni. — Giurisdizione.

8. Delle ragionerie.

Programma VII.

Amministrazione militare.

1. Personali dell'amministrazione militare.

2. Atti coi quali si manifesta l'azione dell'amministrazione militare nella direzione, nella gestione e nel controllo.

3. Delle imprese e delle forniture. — Condizioni generali imposte alle imprese; quali sono i servizi amministrativi militari che si devono affidare ad impresa e quali no.

4. Della contabilità. — Definizioni. — Scopo.

5. *Trattamento militare.* — Carattere del trattamento militare; Competenze in natura ed in contanti. — Degli assegni, riparto e denominazione; ruoli amministrativi, loro scopo, divisione, impianto e tenuta. — Acconti paghe. — Foglio generale delle competenze.

6. *Amministrazione dei corpi.* — Distinzione dei consigli d'amministrazione, loro composizione e carattere; agenti dei consigli d'amministrazione. — Definizione degli atti amministrativi e contabili. — Doveri ed incombenze delle persone incaricate dell'amministrazione e contabilità. — Come regolate le sostituzioni nei consigli d'amministrazione. — Casse ed operazione di cassa; verificazione dei conti e riscontro mensuale dei fondi di magazzino e di cassa per parte del relatore. — Rami in cui si divide la contabilità generale di un corpo, e loro oggetto. — Rapporto tra la contabilità di compagnia e di distaccamento con la contabilità generale. — Delle masse individuali e generali, loro scopo; definizione delle partite con bilancio e di quelle senza bilancio. — Operazioni di conto corrente fra corpo e corpo e coll'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari. — Assestamento, verificazione e saldo trimestrale dei conti.

7. *Del demanio militare.* — Consegna dei fabbricati; formalità per la consegna. — Riparazione ai fabbricati erariali e municipali in consegna all'amministrazione militare; metodo e liquidazione delle spese relative.

Programmi d'esame per l'avanzamento da capitano a maggiore del corpo del commissariato.

Programma I.

Nozioni generali d'arte militare.

(Simile al programma I da tenente a capitano).

Programma II.

Lettura delle carte geografiche e topografiche.

(Simile al programma II da tenente a capitano).

Programma III.

Leggi e regolamenti militari.

(Simile al programma III da tenente a capitano).

Programma IV.

Nozioni sulla costituzione politica dello Stato.

1. Statuto del Regno. — Diritti e doveri che impone ai cittadini. — Divisione dei poteri costituenti il governo.
2. Il Re. — Attribuzioni e prerogative della Corona. — Atti del potere esecutivo.
3. Il Senato. — Composizione, attribuzioni e prerogative. — Carattere. — Missione legislativa.
4. La Camera dei deputati. — Attribuzioni. — Missioni e prerogative.
5. I Ministri. — Responsabilità ministeriale e suoi limiti. — Promulgazione delle leggi.
6. Del potere giudiziario. — Necessaria indipendenza di questo potere.
7. Dei prefetti. — Attribuzioni. — Provincie. — Circondari. — Comuni.

Programma V.

Servizio del commissariato militare.

1. Ordinamento del commissariato militare e sua missione secondo le disposizioni vigenti. — Generalità sulla dipendenza e funzionamento del servizio in tempo di pace ed in campagna.

2. *Servizio del casermaggio.* — Oggetto di questo servizio. — Gestione diretta e gestione indiretta applicata a questo servizio. — Dotazioni. — Contratti. — Inventari. — Capitolati. — Rimpiazzamenti e restituzioni di materiali. — Pagamento delle prestazioni e della manutenzione. — Prestazione di legna e lumi. — Magazzini. — Alloggi per gli ufficiali. — Padiglioni. — Alloggi per comandanti di corpi d'armata e di divisione. — Alloggiamenti in marcia: disposizioni relative. — Come si liquidano i danni cagionati dalle truppe negli alloggiamenti e nei campi.

3. *Servizio delle sussistenze nelle guarnigioni.* — Modo di amministrare il vitto nei reggimenti e corpi di truppa. — Del pane. — Magazzini sussistenze militari, forni e locali accessori; mobili ed attrezzi necessari. — Personale contabile ed operai. — Incetta del grano, paesi principali di produzione, commercio e scalo. — Caratteri del grano; formalità prescritte per l'acquisto, consegne e pagamenti. — Conservazione del grano — Della macinazione; mulini; macchine; produzione; estrazione della crusca; carattere delle farine. — Prodotto del grano e delle farine; fabbricazione del pane; del pane biscottato. — Del biscotto; fabbricazione; metodo per la conservazione; distribuzione. — Servizio del pane ad impresa. — Carne in conserva; processo di fabbricazione; norme per la collaudazione; indizi per riconoscerne la buona conservazione e le avarie.

4. *Servizio dei foraggi nelle guarnigioni.* — Generi componenti la razione; proprietà da richiedersi in questi generi e modo di constatarli; metodi per la custodia e conservazione dei generi. — Degli appalti, condizioni generali e speciali; sublocazioni; liquidazione dei conti con le imprese. — Servizio dei foraggi a gestione diretta. — Del fieno compresso; metodo e scopo; densità del fieno compresso.

5. *Servizio delle sussistenze ai campi e alle grandi manovre.* — Generi che compongono la razione. — Qualità da richiedersi nei generi di sussistenza, esame delle derrate,

determinazione del peso delle bestie da macello mediante il peso e la misura. — Contratti, formalità, norme da aversi presenti nella stipolazione dei contratti per questo servizio. — Determinazione della razione in base ai prezzi pattuiti nel contratto, tenendo conto delle condizioni volute da una buona alimentazione. — Delle distribuzioni, come regolate, orari, precedenze. — Contabilità delle imprese coi reggimenti; liquidazione dei conti relativi.

6. *Servizio delle sussistenze in campagna.* — Organizzazione speciale di questo servizio; viveri e foraggi, pane, e viveri di riserva. — Dipendenza del servizio dell'intendenza pei rifornimenti, e dal comando per l'attuazione. — Servizio dei viveri e dei foraggi fatti per impresa; obblighi dell'impresa; relazioni fra l'impresa e il commissariato; funzionamento del servizio. — Servizio dei viveri e dei foraggi fatti direttamente dal commissariato militare; mezzi necessari; sistemi di riapprovvigionamento; funzionamento del servizio. — Compere e requisizioni fatte direttamente dall'amministrazione militare; norme da osservarsi nelle compere e nelle requisizioni. — Fabbricazione del pane; organizzazione e servizio delle sezioni panattieri; uso dei forni stabili del paese e dei forni rotabili, norme relative; trasporto del pane, organizzazione e impiego delle colonne traino pane. — Viveri di riserva parchi viveri di riserva al seguito delle truppe in campagna, loro organizzazione e servizio; viveri in consegna alle truppe; impiego dei viveri di riserva. — Organizzazione e servizio delle sezioni sussistenze. — Avvertenza e norme generali per la sostituzione di generi componenti le razioni viveri e foraggi.

7. *Vettovagliamento delle fortezze.* — Generi componenti la dotazione; metodi per conservarli e rinnovarli. — Sistemi sperimentati per eseguire il vettovagliamento delle fortezze. — Gestione diretta, mista, premio di manutenzione.

8. *Servizio del vestiario ed equipaggiamento in campagna.* — Organizzazione e funzione di questo servizio. — Parchi vestiario ed equipaggiamento che seguono l'esercito in campagna; loro organizzazione e servizio. — Sistemi di rifornimento.

9. *Servizio di cassa in campagna.* — Organizzazione e funzione del servizio. — Della direzione, gestione e controllo. — Valori e titoli di credito che si spediscono all'esercito. — Riparto del numerario presso le casse di corpo d'armata. — Contabilità e rendiconti delle casse militari. — Proventi casuali. — Requisizione di denaro. — Imposte di guerra. —

Attribuzioni del commissariato in ordine alle requisizioni di denaro.

10. *Altri servizi spettanti al commissariato militare.* — Degli uffici d'imbarco, servizio ad impresa, servizio ad economia; noleggio dei bastimenti a tempo ed a viaggio, condizioni da imporsi nei contratti di noleggio. — Del treno sussidiario; metodi e norme di reclutamento degli uomini e dei cavalli; trattamento; servizi affidati al treno sussidiario in campagna; dei carri requisiti, norme per le requisizioni, trattamento, carico di carri; trasporti a dorso di mulo, carico medio di un mulo. — Stato civile dei militari in campagna; dei registri dello stato civile, a chi ne è affidata la custodia in campagna; disposizioni del codice civile in ordine allo stato civile dei militari in campagna; dei testamenti, disposizioni di legge riguardanti i testamenti dei militari in campagna. — Delle ispezioni amministrative alla contabilità dei corpi; come si praticano le verificazioni di cassa e di magazzino, documenti che si compilano per farne conoscere i risultati.

Programma VI.

Amministrazione generale dello Stato.

1. Dell'amministrazione in genere. — Oggettivi principali dell'amministrazione e conseguente riparto amministrativo o ministeriale.

2. Delle circoscrizioni territoriali.

3. Regole, atti e forme dell'amministrazione. — Divisione razionale degli atti amministrativi.

4. Organi dell'amministrazione attiva, della consultiva e della contenziosa.

5. Dei Ministri e dei ministeri. — Attribuzioni comuni a tutti i Ministri. — Attribuzioni ed attinenze speciali ad ogni ministero.

6. Consiglio dei Ministri.

7. Del patrimonio dello Stato. — Demanio pubblico. — Dello Stato, corporale ed incorporale. — Norme che regolano la amministrazione dei beni mobili ed immobili dello Stato.

8. Finanze dello Stato. — Imposte. — Imprestiti.

9. Bilanci. — Formazione. — Riparto. — Bilancio di prima previsione, di previsione definitiva, consuntivo. — Bilancio della guerra.

10. Contratti. — Disposizioni di legge. — Formalità prescritte e loro scopo. — Cauzioni. — Capitoli d'onere. — Contesta-

zioni. — Rescissioni. — Legge sul contenzioso amministrativo.

11. Del Consiglio di Stato. — Composizione. — Mandato. — Giurisdizione.

12. Della Corte dei Conti. — Ragione di questa instituzione. — Composizione. — Attribuzioni. — Giurisdizione.

13. Ministero del Tesoro.

14. Ragionerie.

Programma VII.

Amministrazione militare.

1. Procedimento generale dell'amministrazione militare. — Ordinamento del ministero della guerra. — Personali dell'amministrazione militare.

2. Atti coi quali si manifesta l'azione dell'amministrazione militare nella direzione, nella gestione e nel controllo.

3. Delle imprese e delle forniture; condizioni generali imposte alle imprese; quali sono i servizi amministrativi militari che si devono affidare ad impresa e quali no.

4. Della contabilità; definizioni; scopo; contabilità a partita doppia; esposizione ragionata di questo sistema.

5. *Trattamento militare.* — Carattere del trattamento militare; competenze in natura ed in contanti; criteri determinanti le variazioni nelle competenze fra le diverse armi, gradi ed impieghi. — Degli assegni, riparto e denominazione; elemento sul quale è regolato il conteggio degli assegni fatti dal governo ai corpi; ruoli amministrativi, loro scopo, divisione, impianto e tenuta. — Acconti paghe. — Foglio generale delle competenze.

6. *Amministrazione dei corpi.* — Distinzione dei consigli d'amministrazione, loro composizione e carattere; agenti dei consigli d'amministrazione. — Definizione degli atti amministrativi e contabilità. — Come regolate le sostituzioni nei consigli d'amministrazione; responsabilità dei consigli d'amministrazione. — Casse ed operazioni di cassa; verificazione dei conti e riscontro mensuale dei fondi di magazzino e di cassa per parte del relatore. — Rami in cui si divide la contabilità generale di un corpo, e loro oggetto. — Rapporto tra la contabilità di compagnia e di distaccamento con la contabilità generale. — Delle masse individuali e generali, loro scopo; definizione colle partite con bilancio e di quelle senza bilancio. — Operazioni di conto corrente fra corpo e corpo e coll'ufficio d'amministrazione dei per-

sonali militari vari. — Assestamento, verificazione e saldo trimestrale dei conti.

7. *Amministrazione e contabilità del materiale mobile.* — Oggetto, estensione e riparto della contabilità in materie. — Acquisto delle materie prime; contratti; accettazione; collaudo; processi per la comprovazione del materiale. — Rapporti fra le direzioni dei magazzini centrali militari e le direzioni di commissariato, fra le direzioni dei magazzini e i distretti e corpi in ordine al materiale. — Come si provvede al rinnovamento e manutenzione delle bardature e del carreggio. — Come si provvede il materiale per la mobilizzazione dei vari servizi amministrativi.

8. *Trasporti militari.* — Disposizioni relative al trasporto delle masserizie dei corpi di truppa; indennità spettante alle unità amministrative pei trasporti dei materiali; conteggio delle indennità. — Impresa generale dei trasporti; condizioni generali speciali imposte all'impresa; sviluppo del servizio; contabilità. — Trasporti in ferrovia e sui piroscafi delle società italiane di navigazione.

9. *Servizio sanitario in tempo di pace.* — Stabilimenti sanitari militari. — Personale proposto alla direzione ed alla gestione; infermieri. — Dotazione di materiali. — Amministrazione interna; sviluppo del servizio. — Persone ammesse negli ospedali militari; fondi necessari per le spese di mantenimento e cura degl'infermi; contabilità e liquidazione dei conti. — Ospedali civili succedanei agli ospedali militari; rapporto fra questi e quelli. — Infermerie cavalli; amministrazione e contabilità.

10. *Del demanio militare.* — Quali sono gli immobili che compongono il demanio militare. — Azione del ministero delle finanze, del ministero della guerra, e dello stato maggiore del genio militare sul demanio militare. — Consegna dei fabbricati; formalità per la consegna all'amministrazione militare; metodo e liquidazione delle spese relative.

11. *Rimonte.* — Rimonte ordinarie e straordinarie dei cavalli. — Contratti, acquisti ad economia; acquisti per commissione. — Depositi d'allevamento cavalli.

Programmi speciali d'esame per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore e da tenente a capitano nel corpo del commissariato militare.

Programma I.

Nozioni di economia politica.

1. Definizione ed oggetto dell'economia politica.

2. Della produzione della ricchezza. — Elementi della produzione. — L'associazione. — La divisione del lavoro. — Il capitale. — Capitali fissi e circolanti. — Macchine e strumenti. — Lo scambio.

3. Circolazione delle ricchezze. — Elementi costituenti i valore. — Del prezzo. — Legge economica che regola i prezzi. — Della moneta, sua genesi e natura. — Fabbricazione della moneta. — Unità monetaria. — Rapporto fra l'oro e l'argento. — Moneta di *biglione* e suo carattere. — Carta moneta. — Titoli di credito succedanei alla moneta. — Differenza fra la carta moneta ed il biglietto di banca. — Moneta legale. — Titoli di credito commerciale. — Delle banche. — operazioni bancarie. — Istituzioni di credito. — Cambio sulle diverse piazze commerciali. — Mezzi di comunicazioni diretti ed indiretti. — Libero scambio. — Protezionismo. — Annone. — Dogane.

4. Distribuzione delle ricchezze. — La rendita, l'interesse dei capitali. — Il salario. — Istituzioni di previdenza e di provvidenza.

5. Economia internazionale. — Importazione. — Esportazione. — Necessità degli scambi internazionali. — Delle colonie. — Delle compagnie commerciali. — Trattati di commercio.

Programma II.

Statistica.

1. Definizione, oggetto, sviluppo e metodo.
2. Rapporti della statistica coll'amministrazione pubblica.
3. Applicazione della statistica.

4. Espressioni grafiche per enunciare i dati statistici.
5. Dati statistici relativi all'Italia.
6. La statistica nei suoi rapporti coll'amministrazione militare.
7. Esempio di statistica amministrativa-militare.

Programma III.

Codice di commercio.

(Libri 1° e 2°).

1. Del commercio in genere.
2. Dei commercianti. — Atti. — Libri. — Corrispondenza. — Inventari. — Valore giuridico dei libri di commercio.
3. Degli agenti, sensali e mediatori. — Azione. — Carattere. — Intervento.
4. Dei commissionari.
5. Dei contratti.
6. Delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azione. — Società anonime.
7. Delle lettere di cambio e biglietti all'ordine.
8. Commercio marittimo.
9. Delle navi e dei contratti di noleggio. — Polizze di carico.
10. Contratti di assicurazioni.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 28 marzo 1879. Parte 1.

MARZO 27 — Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 73.

Atto N. **44**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 39). — **Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra**. — 27 marzo.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª),

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª) relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno; stabilita dalla legge in data 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª),

Visto il Regio Decreto del 30 dicembre 1877, col quale furono stabilite le ultime tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra,

Vista la legge che approva lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1879, in data 23 marzo corrente, N. 4781 (serie 2ª),

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Regio esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra saranno ordinati in conformità delle cinquantotto tabelle graduali e numeriche annesse al presente Decreto e, per ordine Nostro, firmato dal Ministro della guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale.

5	Generali d'esercito.
42	Tenenti generali.
83	Maggiori generali, compreso il maggior generale medico.
130	Totale ufficiali generali.

Nota. — Gli ufficiali generali coprono le cariche di comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, e quelle indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Un determinato numero di ufficiali generali può essere a disposizione del Ministero della guerra.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo (generale d'esercito o tenente generale).
8	Aiutanti di campo (4 tenenti generali o maggiori generali). (2 colonnelli) (*). (1 *vice ammiraglio o contr'ammiraglio*). (1 *capitano di vascello*).
12	Ufficiali d'ordinanza (10 tenenti colonnelli, maggiori o capitani; 2 *capitani di fregata* o *tenenti di vascello*) (*).
21	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.
1	Primo aiutante di campo (colonnello del R° esercito o *capitano di vascello*) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore del R° esercito o *capitano di fregata*) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R° esercito o *della R^a marina*) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Principe di Carignano.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato di stato maggiore generale.

Comitato.

1 Presidente (generale d'esercito o tenente generale).

Il numero dei membri è illimitato (art. 10 della legge sull'ordinamento del R. esercito). I membri del Comitato sono nominati dal Ministro della guerra o marina, a seconda della specialità delle questioni da trattarsi, e senza che per questo abbiano da cessare dai loro impieghi.

Segreteria del Comitato.

1	Colonnello o tenente colonnello di stato maggiore (segretario) (*).
3	Maggiori o capitani di stato maggiore (*).
4	Totale.
4	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di artiglieria e del genio.

	Comitato.
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
7	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
8	Totale.
	Segreteria del comitato.
1	Segretario capo (colonnello d'artiglieria o del genio).
2	Segretari di sezione (tenenti colonnelli d'artiglieria o del genio).
10	Applicati (tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria e del genio).
22	Applicati (capitani id. id.).
3	Applicati (ufficiali subalterni id. id.).
38	Totale.
33	Impiegati dei personali ragionieri d'artiglieria e del genio.
5	Capi o sotto capi tecnici d'artiglieria e del genio.
22	Scrivani locali.

AVVERTENZA. — Gli ufficiali superiori ed i capitani fanno parte dello stato maggiore dell'arma rispettiva e gli ufficiali subalterni dei reggimenti d'artiglieria e del genio. Dei 13 ufficiali superiori, 8 appartengono allo stato maggiore d'artiglieria e 5 a quello del genio. Dei 22 capitani, 14 sono dello stato maggiore d'artiglieria e 8 di quello del genio. I ragionieri, i capi e sottocapi tecnici e gli scrivani locali sono compresi nelle tabelle di formazione dei personali rispettivi. Dei 33 ragionieri, 18 appartengono a ragionieri d'artiglieria e 15 a ragionieri geometri del genio. Dei 22 scrivani locali, 14 sono tolti dai 100 assegnati ai comandi ed alle direzioni territoriali d'artiglieria e 8 dai 120 assegnati ai comandi ed alle direzioni territoriali del genio.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di linea.

	Comitato.
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
4	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
5	Totale.
	Segreteria.
1	Colonnello o tenente colonnello (segretario) (*).
1	Maggiore (sotto segretario) (*).
7	Capitani o tenenti (*).
9	Totale.
5	Scrivani locali.

(*) Ufficiali di fanteria o di cavalleria fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Comandante (tenente generale).	
1	Comandante in secondo (maggior generale).	
2	Totale.	
	Ufficiali di stato maggiore.	
11	Colonnelli	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare, del comando del corpo di stato maggiore.
38	Tenenti colonnelli o maggiori	
81	Capitani	
25	Tenenti	
155	Totale.	
	Ufficiali applicati di stato maggiore.	
67	Capitani di fanteria — Impiegati negli uffici del Ministero, dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare e del comando del corpo di stato maggiore.	
	Personale contabile.	
1	Maggiore contabile.	
2	Capitani contabili.	
3	Tenenti o sottotenenti contabili.	
6	Totale.	
	Scrivani locali.	
128	Scrivani locali — Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare e del comando del corpo di stato maggiore.	

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi i colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di fanteria o di cavalleria e gli ufficiali di stato maggiore di vario grado che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali superiori comandati al Ministero della guerra come capi divisione o capi sezione.

6	Colonnelli o tenenti colonnelli (ff. di capi di divisione) (*).
7	Tenenti colonnelli o maggiori (ff. di capi sezione) (*).
13	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore d'artiglieria.

19	Colonnelli d'artiglieria.	
19	Tenenti colonnelli d'artiglieria.	
31	Maggiori	id.
135	Capitani	id.
204	Totale.	

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 10 batterie, 3 compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO					10 reggimenti
	Stato maggiore	10 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, ufficiale pel materiale, comandanti di batterie e compagnie treno)	2	10	3	1	16	160
Maestri di equitazione (*)	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batterie e di compagnie treno)	4	30	9	»	43	430
Capitani medici	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	4	»	»	»	4	40
Capitani contabili	»	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	20
Totali	20	40	12	5	77	770
Truppa.						
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	50
Furieri (di batteria, comp. e di contabilità)	»	10	3	2	15	150
Sott'ufficiali di maggiorità	5	»	»	»	5	50
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	10
Sergenti (di batteria o comp. e di contabilità)	»	50	15	8	73	730
Caporali maggiori	5	20	6	»	31	310
Caporali furieri (di batt. o comp. e di cont.)	»	10	3	6	19	190
Caporali trombettieri	4	»	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di batt. o comp.)	2	70	21	7	100	1000
Appuntati	»	70	21	»	91	910
Trombettieri	»	20	6	1	27	270
Maniscalchi	»	10	3	»	13	130
Sellai	»	10	3	»	13	130
Vivandieri	1	»	»	»	1	10
Soldati	2	730	219	23	977	9770
Totali	26	1010	300	50	1376	13760
Cavalli di truppa	4	540	120	»	664	6540

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Fino a quando il numero dei maestri di equitazione non sia sufficiente, la carica di maestro di equitazione continuerà ad essere coperta da ufficiali inferiori, i quali saranno considerati fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 10.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 15 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				4 reggimenti
	Stato maggiore	15 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	4
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	4
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	16
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	15	1	17	68
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	4	45	2	51	204
Capitani medici	1	»	»	1	4
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	4
Capitani contabili	»	»	2	2	8
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	8
Totali	13	60	7	80	320
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	2	17	68
Sott'ufficiali di maggiorità	3	»	»	3	12
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	1	4
Capi armaiuoli	1	»	»	1	4
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	60	8	68	272
Caporali maggiori	5	30	2	37	148
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	6	21	84
Caporali trombettieri	4	»	»	4	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	105	7	114	456
Appuntati	»	105	»	105	420
Trombettieri	»	30	2	32	128
Maniscalchi	»	»	1	1	4
Sellai	»	»	1	1	4
Vivandieri	1	»	»	1	4
Soldati	2	1140	38	1180	4720
Totali	24	1500	67	1591	6364
Cavalli	»	»	24	24	96

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria

(2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli, 1 compagnia da costa, 1 compagnia veterani.)

	6 compagnie operai e da costa	Compagnia veterani
Ufficiali.		
Capitani	6	1
Tenenti e sottotenenti	18	3
Totali	24	4
Truppa.		
Furieri maggiori	»	1
Furieri	6	2
Sergenti	36	6
Caporali maggiori	24	»
Caporali furieri	6	1
Caporali	72	6
Trombettieri	12	»
Appuntati	42	»
Soldati	402	»
Veterani	»	214
Totali	600	230

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un Consiglio di amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

GRADI	Stato maggiore d'artiglieria	10 reggimenti d'artiglieria da campagna	4 reggimenti d'artiglieria da fortezza	6 compagnie operai da costa e veterani di artiglieria	2 batterie e una compagnia d'istruzione	TOTALI
Colonnelli	19	10	4	»	»	33
Tenenti colonnelli	19	10	4	»	»	33
Maggiori	31	40	16	»	»	87
Capitani.	135	160	68	7	3	373
Tenenti e sottotenenti	»	430	204	21	9	664
Totali . . .	204	650	296	28	12	1190

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali di artiglieria che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore del genio.

14	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
24	Maggiori.
148	Capitani.
62	Tenenti e sottotenenti.
260	Totale.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 2 reggimenti del genio.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 compagnie pontieri, 14 compagnie zappatori, 2 compagnie ferrovieri, 3 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO								2 reggimenti
	Stato maggiore	4 compagnie pontieri	14 compagnie zappatori	2 compagnie ferrovieri	3 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	1 deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.									
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (comandanti di brigata e relatori)	2	»	»	»	»	»	»	2	4
Maggiori (comandanti di brigata)	7	»	»	»	»	»	»	7	14
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	4	14	2	3	»	1	25	50
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	8	12	42	6	9	1	2	80	160
Capitani medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti veterinari	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	4	4	8
Totali	22	16	56	8	12	1	9	124	248
Scrivani locali	»	»	»	»	»	»	6	6	12
Truppa.									
Furieri maggiori	9	»	»	»	»	»	»	9	18
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	4	14	2	3	»	4	27	54
Sott'ufficiali di maggiorità	5	»	»	»	»	»	»	5	10
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	16	56	8	12	»	10	102	204
Sergenti allievi	»	»	»	»	»	2	»	2	4
Caporali maggiori	9	8	28	4	6	»	2	57	114
Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	»	»	»	»	»	4	»	4	8
Caporali furieri (di comp. e contabilità)	»	4	14	2	3	»	9	32	64
Caporali trombettieri	8	»	»	»	»	»	»	8	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	3	36	126	18	27	»	9	213	426
Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	»	»	»	»	12	»	12	24
Appuntati	»	32	112	16	21	»	»	181	362
Trombettieri	»	8	28	4	6	»	2	48	96
Maniscalchi	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Sellai	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Soldati	3	292	1022	146	222	»	20	1705	3410
Soldati allievi	»	»	»	»	»	20	»	20	40
Veterani	»	»	»	»	»	»	20	20	40
Totali	40	400	1400	200	300	38	78	2451	4902
Cavalli	»	»	42	6	120	»	»	168	336

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

GRADI	Stato maggiore del genio	2 reggimenti del genio	Totale
Colonnelli	14	2	16
Tenenti colonnelli	12	4	16
Maggiori	24	14	38
Capitani.	148	50	198
Tenenti e sottotenenti	62	160	222
Totali . . .	260	230	490

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali del genio che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria.

(Le brigate di fanteria sono formate di due reggimenti di fanteria)

	Un comando di brigata di fanteria.
1	Comandante di brigata (maggior generale).
1	Aiutante di campo (capitano dell'arma di fanteria).
2	Totale.
	Quaranta comandi di brigata di fanteria.
40	Comandanti di brigata (maggiori generali).
40	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di fanteria).
80	Totale.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione degli 80 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				80 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 80
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	80
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	240
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	1120
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	3120
Capitani medici	1	»	»	1	80
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	160
Capitani contabili	»	»	1	1	80
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	160
Totali	12	48	4	64	5120
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	320
Capi musica	1	»	»	1	80
Furieri (di maggiorità, di comp. e di contabilità)	2	12	2	16	1280
Sott'ufficiali di maggiorità	2	»	»	2	160
Sott'ufficiali zappatori	1	»	»	1	80
Capi armaiuoli	1	»	»	1	80
Sergenti musicanti	1	»	»	1	80
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	1	80
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	48	6	54	4320
Caporali maggiori	4	24	»	28	2240
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	1440
Caporali musicanti	1	»	»	1	80
Caporali trombettieri	3	»	»	3	240
Caporali zappatori	3	»	»	3	240
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	6	79	6320
Appuntati	»	72	»	72	5760
Zappatori	»	24	»	24	1920
Musicanti	16	»	»	16	1280
Trombettieri	»	24	1	25	2000
Vivandieri	2	»	»	2	160
Soldati	15	912	31	958	76640
Totali	58	1200	52	1310	104800
Cavalli	3	»	»	3	240

(1) I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento tengono il posto di altrettanti colonnelli di fanteria.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 18.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 10 reggimenti bersaglieri.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				10 reggimenti
	Stato maggiore	16 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 10
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	4	»	»	4	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	16	1	18	180
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	48	»	52	520
Capitani medici	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	3	»	»	3	30
Capitani contabili	»	»	1	1	10
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	20
Totali	15	64	4	83	830
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	50
Furieri (di maggiorità, di compagnia e di contabilità)	2	16	2	20	200
Sott'ufficiali di maggiorità	2	»	»	2	20
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	1	10
Sott'ufficiali zappatori	1	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	1	10
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	64	6	70	700
Caporali maggiori	5	32	»	37	370
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	16	6	22	220
Caporali trombettieri	4	»	»	4	40
Caporali zappatori	4	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	96	6	103	1030
Appuntati	»	96	»	96	960
Trombettieri	»	48	1	49	490
Zappatori	»	32	»	32	320
Vivandieri	2	»	»	2	20
Soldati	8	1900	33	1241	12410
Totali	34	1600	56	1690	16950
Cavalli	4	»	»	4	40

(1) I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento tengono il posto di altrettanti colonnelli dei bersaglieri.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari.

	Un comando superiore dei distretti militari.
1	Maggior generale o colonnello di fanteria.
1	Capitano dell'arma di fanteria.
2	Totale.
1	Scrivano locale.
	Venti comandi superiori dei distretti militari.
8	Maggiori generali.
12	Colonnelli di fanteria.
20	Capitani dell'arma di fanteria.
40	Totale.
20	Scrivani locali.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori: Distretti di 1ª classe — 1 distretto	Stati maggiori: Distretti di 1ª classe — 8 distretti	Stati maggiori: Distretti di 2ª classe principali di mobilitazione — 1 distretto	Stati maggiori: Distretti di 2ª classe principali di mobilitazione — 11 distretti	Stati maggiori: Distretti di 2ª classe ordinari — 1 distretto	Stati maggiori: Distretti di 2ª classe ordinari — 69 distretti	Compagnie permanenti — 1 compagnia	Compagnie permanenti — 98 compagnie	Totale per 88 distretti	Annotazioni
Ufficiali										I distretti di 1ª classe hanno l'istesso quadro organico siano o no *principali di mobilitazione*.
Colonnelli (comandanti) . . .	1	8	»	»	»	»	»	»	8	I distretti di 1ª classe hanno due compagnie permanenti ciascuno; quelli di 2ª classe ne hanno una, meno i distretti di Siena e di Cosenza che ne hanno due.
Tenenti colonnelli (comandanti).	»	»	1	11	1	69	»	»	80	
Tenenti colonnelli o maggiori .	1	8	»	»	»	»	»	»	8	
Maggiori (*a*)	»	»	1	11	1	69	»	»	80	
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia). .	1	8	1	11	1	69	1	98	186	Ad ogni compagnia permanente è comandato un ufficiale subalterno dell'arma di fanteria.
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia).	2	16	1	11	1	69	1	98	194	
Capitani medici	1	8	1	11	1	69	»	»	88	Oltre all'attuale quadro organico sono provvisoriamente conservate tre compagnie permanenti con quadro ridotto in ragione di una per ciascuno dei distretti di Lucca, Caserta e Messina, e ciò fino alla formazione dei distretti di Spezia, Frosinone e Cefalù.
Maggiori contabili	1	8	1	11	»	»	»	»	19	
Capitani contabili	3	24	2	22	1	69	»	»	115	
Tenenti e sottotenenti contabili.	3	24	3	33	4	276	»	»	333	
Totali . .	13	104	11	121	10	690	2	196	1111	
Scrivani ed assistenti locali (*b*) .	»	»	»	»	»	»	»	»	503	Dal distretto di Livorno dipendono tre guardiani dell'isola di Capraia.
Truppa										
Furieri maggiori.	1	8	1	11	1	69	»	»	88	

Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	11	1	69	1	98	186
Capi armaiuoli (*c*)	»	»	»	»	»	»	»	»	65
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	11	1	69	3	294	382
Caporali maggiori	1	8	1	11	1	69	1	98	186
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	»	»	8
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	2	16	1	11	1	69	1	98	194
Caporali di compagnia	»	»	»	»	»	»	4	392	392
Caporali di maggiorità	1	8	1	11	1	69	»	»	88
Appuntati	»	»	»	»	»	»	2	196	196
Trombettieri	»	»	»	»	»	»	2	196	196
Soldati	»	»	»	»	»	»	50	4900	4900
Totali	8	64	6	66	6	414	64	6272	6881
Cavalli	1	8	1	11	1	69	»	»	88
Forza supplementare (*d*)									
Sergenti	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	»	»	14
Caporali	»	»	»	»	»	»	»	»	86
Appuntati	»	»	»	»	»	»	»	»	32
Soldati	»	»	»	»	»	»	»	»	1946
Totale	»	»	»	»	»	»	»	»	2082

(*a*) Nei distretti che non hanno maggiore contabile la carica di relatore è esercitata dal maggiore di fanteria

(*b*) Gli scrivani ed assistenti locali sono ripartiti fra i distretti per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

(*c*) I capi armaiuoli sono ripartiti fra i distretti per disposizione ministeriale e non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

(*d*) La forza supplementare è destinata a supplire alle esigenze del servizio variabili per ogni distretto e ai caporali e soldati panattieri. Questa forza può essere aumentata o diminuita per disposizione ministeriale secondo le circostanze, e può pure comprendere l'aumento di qualche ufficiale subalterno per il servizio speciale di presidio che prestano alcune compagnie permanenti.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. Mazé.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione delle truppe alpine.

(10 battaglioni — 36 compagnie)

GRADI	Stati maggiori di battaglione		Compagnie		TOTALI 10 battagl. - 36 comp.	*Annotazioni*
	1 battaglione	10 battaglioni	1 compagnia	36 compagnie		
Ufficiali.						
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione)	1	10	»	»	10	La riunione delle compagnie in battaglioni è stabilita per determinazione ministeriale.
Capitani (comandanti di compagnia)	»	»	1	36	36	
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia)	1	10	4	144	154	
Totali	2	20	5	180	200	
Truppa.						
Furieri maggiori	1	10	»	»	10	
Furieri di compagnia	»	»	1	36	36	
Sott'ufficiali zappatori	1	10	»	»	10	
Sergenti di compagnia	»	»	8	288	288	
Caporali maggiori	1	10	4	144	154	
Caporali trombettieri	1	10	»	»	10	
Caporali furieri	»	»	1	36	36	
Caporali zappatori	»	»	2	72	72	
Caporali di compagnia	»	»	16	576	576	
Appuntati	»	»	16	576	576	
Trombettieri	»	»	5	180	180	
Zappatori	»	»	20	720	720	
Soldati	5	50	171	6156	6206	
Caporali aiutanti d'ospedale	»	»	1	36	36	I caporali aiutanti d'ospedale ed i soldati infermieri fanno parte delle compagnie di sanità militare e sono soltanto aggregati alle compagnie alpine.
Soldati infermieri	»	»	5	180	180	
Totali	9	90	250	9000	9090	
Cavalli	»	»	1	36	36	

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

6	Tenenti colonnelli.
15	Maggiori
15	Capitani
15	Tenenti e sottotenenti.
51	Totale.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

GRADI	Applicati di stato maggiore	Aiutanti di campo	80 Reggimenti di fanteria	10 Reggimenti di bersaglieri	Comandi superiori dei distretti militari	88 Distretti militari	10 Battaglioni alpini (38 compagnie)	Ufficiali delle fortezze	3 Battaglioni d'istruzione	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	Ufficiali a disposizione del Ministero della guerra	TOTALI
Colonnelli	»	»	80	10	12	8	»	»	»	1	1	112
Tenenti colonnelli	»	»	80	10	»	84	10	6	3	1	4	188
Maggiori	»	»	240	40	»	84		15		3		392
Capitani	67	40	1,120	180	20	186	36	15	12	20	»	1,696
Tenenti	»	»	3,120	520	»	194	154	15	51	61	»	2,743
Sottotenenti												1,372
Totali	67	40	4,640	760	32	556	200	51	66	86	5	6,503

Nota. — I colonnelli comandanti di distretto, che attualmente sono in eccedenza al quadro organico, conservano il comando al posto di altrettanti tenenti colonnelli.

I colonnelli di stato maggiore, incaricati del comando di un reggimento, tengono il posto di altrettanti colonnelli dell'arma di fanteria.

Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali dell'arma di fanteria che possono trovarsi a coprire una delle posizioni prescritte dalle varie tabelle per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria.

(Le brigate di cavalleria sono composte di due o tre reggimenti di cavalleria).

	Un comando di brigata di cavalleria.
1	Comandante di brigata (maggior generale).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	Nove comandi di brigata di cavalleria.
9	Comandanti di brigata (maggiori generali).
9	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di cavalleria).
18	Totale.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 20 reggimenti di cavalleria.

GRADI	UN REGGIMENTO				20 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 20
Tenenti colonnelli	1	»	»	1	20
Maggiori	2	»	»	2	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	160
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	3	24	»	27	540
Capitani medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	20
Capitani veterinari	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	40
Capitani contabili	»	»	2	2	40
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	40
Totali	13	30	5	48	960
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	80
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	8	2	8	160
Sott'ufficiali di maggiorità	3	»	»	3	60
Sott'ufficiali trombettieri	1	»	»	1	20
Sott'ufficiali zappatori	1	»	»	1	20
Capi armaiuoli	1	»	»	1	20
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	640
Caporali maggiori	1	12	»	16	320
Caporali furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	240
Caporali trombettieri	3	»	»	3	60
Caporali zappatori	»	6	»	6	120
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	1080
Appuntati	»	72	»	72	1440
Trombettieri	»	24	2	26	520
Zappatori	»	48	»	48	960
Maniscalchi	»	6	»	6	120
Sellai	»	6	»	6	120
Vivandieri	1	»	»	1	20
Soldati	3	702	25	730	14600
Totali	20	900	47	1030	20600
Cavalli	18	732	»	750	15000

(1) I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di cavalleria tengono il posto di altrettanti colonnelli di cavalleria.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi d'allevamento cavalli.

UFFICIALI	Un deposito	Tre depositi
Ispettore (colonnello di cavalleria)	»	1
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria).	1	3
Vice-direttori (capitani di cavalleria)	1	3
Capitani veterinari	1	3
Tenenti veterinari.	1	3
Totali . . .	4	13
Scrivani locali.	2	6

AVVERTENZA. — Ogni deposito d'allevamento cavalli ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri), secondo i proprii bisogni e le somme fissate in bilancio.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

GRADI	Aiutanti di campo	20 reggimenti	3 depositi d'allevamento cavalli	Totale
Colonnelli	»	20	1	21
Tenenti colonnelli. . . .	»	20	3	21
Maggiori.	»	40		42
Capitani	9	160	3	172
Tenenti	»	540	»	366
Sottotenenti	»			174
Totale . .	9	780	7	796

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali di cavalleria che possono trovarsi a coprire una delle posizioni dalle varie tabelle assegnate ad ufficiali fuori quadro.

I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di cavalleria tengono il posto di altrettanti colonnelli di cavalleria.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica del corpo invalidi e veterani.

(Stato maggiore e 6 compagnie).

	Ufficiali.
2	Ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori, di cui uno comandante del corpo).
7	Capitani (di cui uno aiutante maggiore in 1°).
19	Tenenti e sottotenenti (di cui uno aiutante maggiore in 2°).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
3	Ufficiali subalterni contabili.
33	Totale.
	Truppa.
Numero indeterminato	Furieri maggiori.
	Furieri.
	Sergenti.
	Caporali.
	Soldati.

Nota. — Sono conservati i *guardarmi* nominati tali prima della promulgazione della legge del 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA 29.

Tabella graduale e numerica di formazione dei carabinieri

UFFICIALI	Comitato	LEGIONI												Totali
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
Presidente del comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale).	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Membri del comitato (ufficiali generali come sopra)	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti colonnelli	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	»	10
Maggiori (1)	1	4	1	2	1	2	3	2	3	2	2	2	2	27
Capitani	»	7	11	5	9	7	9	9	9	10	7	10	7	100
Tenenti	2	29	25	14	25	26	25	26	19	31	17	19	18	195
Sottotenenti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenente medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Capitano veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenente o sottotenente veterinario	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti contabili	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Totali	7	45	49	26	40	40	42	42	36	48	31	36	33	468
Scrivani locali	5	28	24	20	20	20	28	28	20	28	20	20	»	261
Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.														
Capitano	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Tenente	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Totali	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2

(1) Può anche essere tenente colonnello.

Nota. — Gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio interno degli arsenali marittimi sono a disposizione del Ministero della marina ed a carico del bilancio del dicastero stesso.

I carabinieri aggiunti per le stazioni provvisorie sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Alla legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori di equitazione.

Roma, addì 27 marzo 1879.

reali (comitato, 11 legioni territoriali ed 1 legione allievi).

TRUPPA	Comitato	LEGIONI												Totali
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
A piedi.														
Marescialli d'alloggio magg.	»	5	8	1	2	5	3	3	3	7	4	4	1	46
Marescialli d'alloggio capi .	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	17
Marescialli d'alloggio . . .	1	53	45	1	40	27	59	60	26	49	20	40	6	427
Brigadieri	2	246	208	24	226	217	205	202	167	240	182	201	50	2230
Vice-brigadieri	»	105	103	23	79	57	85	98	50	92	41	75	85	893
Carabinieri	4	1332	1315	180	1141	1026	1372	1287	807	1303	858	993	10	11628
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1300	1300
A cavallo.														
Marescialli d'alloggio magg.	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	1	»	»	5
Marescialli d'alloggio capi .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
Marescialli d'alloggio . . .	»	11	8	17	11	10	10	12	8	15	9	5	2	118
Brigadieri	»	25	12	106	12	14	37	42	7	41	7	22	12	317
Vice-brigadieri	»	21	25	48	18	21	28	23	10	26	14	11	24	281
Carabinieri	»	230	122	572	114	120	230	272	79	314	76	131	8	2271
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200
Totali . . .	7	2042	1907	927	1644	1498	2030	2000	1197	2089	1213	1486	1705	19745
Cavalli dei carabinieri reali	»	300	167	747	155	165	305	349	113	397	107	172	47	3024
Cavalli di truppa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150	150
Totali . . .	»	300	167	747	155	165	305	349	113	397	107	172	197	3174
Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.														
A piedi.														
Marescialli d'alloggio . . .	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	2	»	6
Brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	9	»	»	3	»	18
Vice-brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	9	»	»	3	»	18
Carabinieri	»	»	»	»	»	»	60	»	106	»	»	42	»	208
Totali . . .	»	»	»	»	»	»	74	»	126	»	»	50	»	250
Stazioni provvisorie.														
Carabinieri aggiunti (a piedi)	»	90	125	80	45	30	80	115	10	50	15	10	»	600

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
G. Mazé.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica del corpo sanitario.

	Comitato di sanità militare.
1	Presidente (maggior generale medico).
4	Membri (colonnelli medici).
1	Chimico farmacista ispettore.
	Segreteria.
1	Segretario (maggiore medico) (1).
3	Capitani medici.
1	Sottofarmacista.
4	Scrivani locali.
	Ospedali militari e venti compagnie di sanità militare
	UFFICIALI.
10	Colonnelli medici.
18	Tenenti colonnelli medici.
40	Maggiori medici.
46	Capitani medici.
70	Tenenti medici. Sottotenenti medici.
20	Capitani contabili.
54	Tenenti e sottotenenti contabili.
258	Totale ufficiali.
59	Scrivani locali per gli ospedali militari.
	TRUPPA.
20	Furieri.
62	Sergenti.
27	Caporali maggiori.
20	Caporali furieri.
139	Caporali.
66	Appuntati.
1264	Soldati.
1598	Totale truppa.

(1) Può essere anche capitano.

Avvertenza. — Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità fra i vari ospedali è fatta per disposizione del ministero della guerra.

La forza degli uomini di truppa di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 31.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici.

GRADI	Comitato di sanità militare	Ospedali militari	Reggimenti di artiglieria da campagna	Reggimenti di artiglieria da fortezza	Reggimenti del genio	Reggimenti di fanteria	Reggimenti di bersaglieri	Distretti militari	Reggimenti di cavalleria	Corpo invalidi e veterani	Carabinieri reali	Scuole militari e battaglioni d'istruzione	Stabilimenti penali militari	Totali
Colonnelli medici	4	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14
Tenenti colonnelli medici . .	»	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18
Maggiori medici	1	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41
Capitani medici	3	46	10	4	2	80	10	88	20	1	»	2	2	268
Tenenti medici	»	70	10	4	2	160	30	»	20	»	1	4	»	201
Sottotenenti medici														100
Totali . . .	8	184	20	8	4	240	40	88	40	1	1	6	2	642

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del corpo di commissariato militare.

11	Colonnelli commissari.	
11	Tenenti colonnelli commissari.	
28	Maggiori commissari.	
106	Capitani commissari.	
112	Tenenti commissari	Compresi 22 ufficiali subalterni commissari controllori.
56	Sottotenenti commissari	
324	Totale.	
129	Scrivani locali (alle direzioni territoriali di commissariato ed ai panifici militari).	

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali commissari che possono trovarsi a coprire una delle posizioni prescritte dalle varie tabelle per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 33.

Corpo veterinario.

Servizio d'ispezione veterinaria.

1	Tenente colonnello (addetto al Ministero della guerra per le ispezioni di zooiatria e per le statistiche veterinarie).
7	Maggiori veterinari (addetti a 7 comandi di corpo d'armata).
3	Capitani veterinari (addetti a 3 comandi di corpo d'armata).
1	Tenente o sottotenente veterinario (addetto al Ministero della guerra).
12	Totale.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali veterinari.

GRADI	Ministero della guerra	A 10 comandi di corpo d'armata	Reggimenti di artiglieria da campagna	Reggimenti del genio	Reggimenti di cavalleria	Carabinieri reali	Scuole militari	Depositi di allevamento	Totali
Tenente colonnello veterinario . .	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori veterinari	»	7	»	»	»	»	»	»	7
Capitani veterinari.	»	3	10	»	20	1	2	3	39
Tenenti veterinari.	1	»	40	2	40	1	2	3	59
Sottotenenti veter.									30
Totale . .	2	10	50	2	60	2	4	6	136

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili.

Numero delle tabelle	Comando, corpo od ufficio cui gli ufficiali contabili sono addetti	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	Totali
6	Comando del corpo di stato magg. .	»	1	2	3		6
9	10 regg. d'artiglieria da campagna .	»	»	20	20		40
10	4 id. id. da fortezza . .	»	»	8	8		16
14	2 id. del genio	»	»	4	8		12
17	80 id. di fanteria di linea . . .	»	»	80	160		240
18	10 id. di bersaglieri.	»	»	10	20		30
20	88 distretti militari	»	19	115	333		467
25	20 reggimenti di cavalleria	»	»	40	40		80
28	Corpo invalidi e veterani.	»	»	1	3		4
29	Carabinieri reali.	»	»	12	24		36
30	Ospedali militari	»	»	20	54		74
36	Istituto topografico militare	»	»	1	2		3
42	Scuola di guerra.	»	»	1	1		2
44	Accademia militare.	»	»	1	2		3
45	Scuola militare	»	»	1	2		3
46	4 collegi militari	»	»	4	4		8
48	Scuola normale di cavalleria . . .	»	»	2	2		4
49	3 battaglioni d'istruzione	»	»	3	6		9
52	Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	3	3	8	24		38
53	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	1	»	5	9		15
55	10 magazzini di corpo d'armata . .	3	7	10	30		50
56	Opificio di arredi militari	»	»	3	4		7
57	Farmacia centrale militare	»	»	1	1		2
58	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	1	7		8
—	Sussistenze militari.	»	11	40	94		145
—	A disposizione del Ministero per la formazione di 4 nuovi distretti principali di mobilitazione	»	4	»	»		4
	Totali . . .	7	45	393	574	287	1306

Nota. — Gli ufficiali contabili fuori quadro non sono compresi nella presente tabella e devono essere computati in più dell'organico.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica
di formazione del personale della giustizia militare.

1	Presidente del tribunale supremo di guerra e marina (generale d'esercito o tenente generale).
8	Giudici del tribunale supremo di guerra e marina. (3 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.)
5	Giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina. (2 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.)
1	Avvocato generale militare.
1	Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe.
1	Idem. di 2ª id.
5	Avvocati fiscali militari di 1ª classe.
5	Idem. di 2ª id.
11	Idem. di 3ª id.
6	Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe.
8	Idem. di 2ª id.
9	Idem. di 3ª id.
23	Ufficiali istruttori e sostituti istruttori (ufficiali inferiori) (*).
1	Segretario principale di 1ª classe.
2	Idem. di 2ª id.
5	Segretari di 1ª classe.
5	Idem. di 2ª id.
11	Idem. di 3ª id.
21	Sostituti segretari.
14	Sostituti segretari aggiunti.
143	Totale.
35	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 36.

Tabella graduale e numerica dell'istituto topografico militare.

	Ufficiali.
1	Direttore dell'istituto (maggior generale).
1	Direttore in 2° (colonnello di stato maggiore) (*).
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore (*).
1	Tenente colonnello o maggiore (*).
4	Capitani di stato maggiore (*).
3	Capitani dell'arma di linea (*).
12	Totale.
	Ufficiali contabili.
1	Capitano.
2	Tenenti o sottotenenti.
3	Totale.
6	Scrivani locali.
	Personale tecnico
	GEODETICO.
1	Ingegnere geografo principale di 1ª classe.
1	Idem. di 2ª id.
2	Ingegneri geografi di 1ª classe.
2	Idem. di 2ª id.
3	Aiutanti ingegneri geografi di 1ª classe.
3	Idem. di 2ª id.
	ARTISTICO.
1	Topografo capo.
4	Topografi principali di 1ª classe.
6	Idem. di 2ª id.
23	*A riportarsi.*

(*) Ufficiali fuori quadro.

Segue TABELLA N. 36.

23	*Riporto.*	
10	Topografi di 1ª classe.	
12	Idem. di 2ª id.	
16	Aiutanti topografi di 1ª classe.	
18	Idem. di 2ª id.	
15	Aspiranti aiutanti topografi.	
	PER LE RIPRODUZIONI.	
1	Topografo principale di 1ª classe	Fotografi o capi officina.
1	Idem. di 2ª id.	
1	Topografo di 1ª classe. . . .	
2	Idem. di 2ª id.	
2	Aiutanti topografi di 1ª classe .	Aiutanti fotografi o sottocapi officina.
2	Idem. di 2ª classe .	
3	Aspiranti aiutanti topografi . .	
106	Totale.	

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 37.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale farmaceutico militare

1	Chimico farmacista ispettore.
1	Farmacista direttore.
20	Farmacisti principali.
26	Farmacisti.
21	Sottofarmacisti.
22	Sottofarmacisti aggiunti.
91	Totale.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 38.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria.

2	Ragionieri capi di 1ª classe.
6	Idem. di 2ª id.
18	Ragionieri principali di 1ª classe.
18	Idem. di 2ª id.
18	Ragionieri di 1ª classe.
35	Idem. di 2ª id.
70	Aiutanti ragionieri.
167	Totale.
86	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni d'artiglieria).

Alcuni posti di aiutante ragioniere sono occupati da aspiranti aiutanti ragionieri.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 39.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio.

3	Ragionieri geometri capi di 1ª classe.
9	Idem. di 2ª id.
24	Ragionieri geometri principali di 1ª classe.
24	Idem. di 2ª id.
24	Ragionieri geometri di 1ª classe.
52	Idem. di 2ª id.
104	Aiutanti ragionieri geometri.
240	Totale.
160	Assistenti locali del genio (per i comandi e le direzioni del genio).
112	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni del genio).

Alcuni posti di aiutante ragioniere geometra sono occupati da aspiranti aiutanti ragionieri geometri.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

5	Capi tecnici principali di 1ª classe.
15	Idem. di 2ª id.
20	Idem. di 3ª id.
30	Capi tecnici di 1ª classe.
30	Idem. di 2ª id.
40	Sotto capi tecnici.
140	Totale.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 41.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani locali.

Numero della tabella	Uffici e servizi cui gli scrivani sono addetti	Numero degli scrivani locali
	Ministero della guerra	40
3	Comitato di stato maggior generale.	4
4	Id. di artiglieria e genio	22
5	Id. delle armi di linea	5
6	Comando del corpo di stato maggiore, comandi di corpi d'armata e comandi di divisione militare	128
14	Due reggimenti del genio	12
19	Comandi superiori dei distretti militari	20
20	Distretti militari	503
26	Deposito di allevamento cavalli	6
29	Comitato e legioni dei carabinieri reali	261
30	Comitato di sanità militare ed ospedali militari . .	63
32	Direzioni di commissariato e panifici militari . . .	129
35	Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari territoriali	35
36	Istituto militare topografico	6
38	Comandi e direzioni di artiglieria	86
39	Comandi e direzioni del genio	112
42	Scuola di guerra	11
43	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	3
44	Accademia militare	16
45	Scuola militare.	24
46	Collegi militari	64
47	Scuola normale di fanteria	3
48	Scuola normale di cavalleria	3
52	Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.	85
53	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari .	30
55	Magazzini di corpo d'armata	70
56	Opificio di arredi militari	12
57	Farmacia centrale militare.	2
58	Stabilimenti militari di pena	22
	Totale . . .	1777

Nota. — Gli scrivani locali sono impiegati parte per le scritturazioni e parte come assistenti locali presso i magazzini, stabilimenti, ecc.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola di guerra.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Tenente (aiutante maggiore in 2°) (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
11	Professori titolari militari (ufficiali superiori e capitani) (*).
14	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Maestro di equitazione (*).
2	Maestri civili di scherma.
34	Totale.
11	Scrivani ed assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
12	Capitani (professori, istruttori ed aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Maestro d'equitazione (*).
1	Professore titolare civile di lettere e scienze.
1	Maestro civile di scherma.
2	Istruttori di scherma.
19	Totale.
3	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.
L'aiutante maggiore in 1° è anche incaricato dell'insegnamento.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 44.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'accademia militare.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni militari e relatore (maggiore) (*).
4	Capitani di compagnia ed aiutante maggiore in 1° (*).
6	Tenenti di compagnia (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di massa).
1	Maestro di equitazione (*).
15	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
4	Maestri e sotto-maestri civili di scherma.
1	Maestro civile di ginnastica.
37	Totale.
16	Scrivani ed assistenti locali.

TRUPPA.

1	Furiere maggiore.
6	Sottufficiali di governo.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
11	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 45.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola militare.

1	Comandante maggior generale.
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni pratiche (tenente colonnello o maggiore di fanteria) (*).
1	Maggiore di fanteria (relatore) (*).
9	Capitani (*).
17	Tenenti (*).
1	Capitano veterinario.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di massa e matricola).
4	Maestri di equitazione (*).
31	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
11	Maestri e sottomaestri civili di scherma e ginnastica.
80	Totale.
24	Scrivani locali ed assistenti locali.
	TRUPPA.
1	Furiere maggiore.
12	Sottufficiali di governo.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale trombettiere.
10	Trombettiere.
25	Totale.
250	Sottufficiali allievi del corso speciale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione dei collegi militari.

UFFICIALI.	1 collegio militare	4 collegi militari
Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) (*) . .	1	4
Comandanti in 2° (maggiori) (*).	1	4
Capitani (di compagnia ed aiutanti maggiori in 1°) (*)	4	16
Tenenti e sottotenenti di compagnia (*)	6	24
Capitani contabili.	1	4
Tenenti e sottotenenti contabili	1	4
Professori e maestri civili.	18	72
Totali . . .	32	128
Scrivani ed assistenti locali	16	64
TRUPPA.		
Furieri maggiori	1	4
Sottufficiali di governo.	5	20
Trombettieri	3	12
Totali . . .	9	36

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 47.

Tabella graduale e numerica di formazione della Scuola normale di fanteria.

Uno stato maggiore e tre compagnie).

1	Comandante (colonnello di fanteria) (*).
1	Comandante in 2° (tenente colonnello o maggiore di fanteria) (*).
1	Maggiore contabile (*).
10	Capitani, aiutanti maggiori, di compagnia, istruttori, professori e per la contabilità (*).
10	Tenenti, aiutanti maggiori, di compagnia, istruttori, professori e per la contabilità (*).
1	Capitano medico.
3	Professori e maestri civili.
27	Totale.
3	Scrivani locali.

TRUPPA.

1	Furiere maggiore.
2	Furieri.
4	Sottufficiali di maggiorità.
1	Capo armaiuolo.
8	Sergenti.
1	Caporale maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Caporali furieri.
4	Caporali zappatori.
8	Caporali.
4	Trombettieri.
6	Zappatori.
2	Allievi armaiuoli.
65	Soldati.
110	Totale.
150	Allievi sottufficiali (al corso di amministrazione e di contabilità).
1	Cavallo di truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
G. MAZÉ.

TABELLA N. 48. *Tabella graduale e numerica di formazione*

(Stato maggiore, 1 squadrone d'istruzione,

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	Due squadroni palafrenieri	Totali
* Comandante (colonnello)	1	»	»	1
* Comandante in 2° e relatore (Tenente-colonnello)	1	»	»	1
* Maggiore	1	»	»	1
* Capitano a disposizione	1	»	»	1
* Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1	»	»	1
* Tenente (aiutante maggiore in 2°)	1	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Capitani contabili (direttore dei conti ed ufficiale di massa)	2	»	»	2
Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore e ufficiale di matricola)	2	»	»	2
* Capitani (ufficiali di squadrone)	»	1	2	3
* Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone) .	»	4	8	12
* Maestri d'equitazione	2	»	»	2
Totali . . .	17	5	10	32
Scrivani locali	3	»	»	3

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

della scuola normale di cavalleria.

squadroni palafrenieri).

	TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° Squadrone palafrenieri	2° Squadrone palafrenieri	Totali
Stato maggiore	Furiere maggiore	1	»	»	»	1
	Sottufficiali di maggiorità	6	»	»	»	6
	Furiere di contabilità	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	2	»	»	»	2
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Caporale maggiore	1	»	»	»	1
	Caporale trombettiere	1	»	»	»	1
	Caporale furiere di contabilità	1	»	»	»	1
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	1	1	3
	Sergenti di contabilità	»	1	»	»	1
	Sergenti	»	8	4	8	20
	Sergenti allievi	»	16	»	»	16
	Caporali maggiori (Allievi con paga di caporale)	»	30	»	»	30
	Caporali furieri	»	»	1	1	2
	Caporali	»	»	8	13	21
	Caporali (Allievi con paga di appuntati)	»	60	»	»	60
	Appuntati	»	»	15	12	27
	Trombettieri	»	3	3	3	9
	Maniscalchi	»	1	1	2	4
	Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
	Sellai	»	1	»	2	3
	Allievi sellai	»	1	1	»	2
	Soldati (Allievi)	»	110	»	»	110
	Soldati	»	»	125	150	275
	Totali	19	233	160	192	604
	Cavalli di truppa	»	»	»	»	600

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. Mazé

TABELLA N. 49.

Tabella graduale e numerica di formazione di 3 battaglioni d'istruzione.

(Stato maggiore e 4 compagnie per battaglione — 3 battaglioni).

	GRADI	UN BATTAGLIONE			3 battaglioni
		Stato maggiore	4 compagnie	Totale	
	Ufficiali.				
Stati maggiori	Comandanti (tenenti colonnelli o maggiori)	1	»	1	3
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	1	»	1	3
	Tenenti medici	1	»	1	3
	Capitani contabili (direttori dei conti)	1	»	1	3
	Tenenti o sottotenenti contabili (ufficiali pagatori ed ufficiali di massa e matricola)	2	»	2	6
Compagnie	Capitani	»	4	4	12
	Tenenti e sottotenenti	»	16	16	48
	Totali	6	20	26	78
	Truppa.				
Stati maggiori	Furieri maggiori	1	»	1	3
	Furieri di contabilità	1	»	1	3
	Sott'ufficiali di maggiorità	4	»	4	12
	Sergenti di contabilità	4	»	4	12
	Sergenti allievi	6	»	6	18
	Capi armaiuoli	1	»	1	3
	Caporali trombettieri	1	»	1	3
	Allievi armaiuoli	1	»	1	3
	Trombettieri	8	»	8	21
	Allievi trombettieri	4	»	4	12
	Soldati	35	»	35	105
Compagnie	Furieri	»	4	4	12
	Sergenti di contabilità	»	4	4	12
	Sergenti	»	32	32	96
	Caporali maggiori (allievi con paga da caporale)	»	80	80	240
	Caporali (allievi con paga da appuntato)	»	200	200	600
	Soldati (allievi)	»	320	320	960
	Totali	66	640	706	2118
	Cavalli	1	»	1	3

A ciascun battaglione d'istruzione possono inoltre essere assegnati *due* istruttori di scherma.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 50.

Tabella graduale e numerica di formazione delle batterie d'istruzione.

(Due batterie amministrate da reggimenti d'artiglieria da campagna).

	1 batteria	2 batterie
Ufficiali.		
Capitani d'artiglieria	1	2
Tenenti o sottotenenti d'artiglieria	3	6
Totale	4	8
Truppa.		
Furieri	1	2
Sergenti di contabilità	1	2
Sergenti	8	16
Trombettieri	2	4
Maniscalchi	1	2
Sellai	1	2
Allievi maniscalchi	1	2
Allievi sellai	1	2
Soldati	5	10
Sergenti allievi	2	4
Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	14	28
Caporali allievi (con paga da appuntato)	43	86
Soldati allievi	67	134
Totale	147	294
Cavalli di truppa	75	150

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza.

	Ufficiali.
1	Capitano d'artiglieria.
3	Tenenti o sottotenenti d'artiglieria.
4	Totale.
	Truppa.
1	Furiere.
1	Sergente di contabilità.
6	Sergenti.
2	Trombettieri.
5	Soldati.
2	Sergenti allievi
10	Caporali maggiori allievi (con paga da caporale).
30	Caporali allievi (con paga da appuntato).
50	Soldati allievi.
107	Totale.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ

TABELLA N. 52.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

1	Direttore (maggior generale).
1	Vice direttore (colonnello commissario).
2	Tenenti colonnelli commissari.
4	Maggiori commissari.
48	Capitani commissari.
85	Tenenti e sottotenenti commissari.
3	Tenenti colonnelli contabili.
3	Maggiori contabili.
8	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
179	Totale.
85	Scrivani locali.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

1	Direttore (tenente colonnello o maggiore contabile).
5	Capitani contabili.
9	Tenenti e sottotenenti contabili.
15	Totale.
30	Scrivani locali.

Roma, addì 27 marzo 1879

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 54.

Tabella degli stabilimenti militari d'artiglieria e genio.

	STABILIMENTI D'ARTIGLIERIA
1	Arsenale di costruzione di Napoli.
1	Id. id. di Torino.
1	Fabbrica d'armi di Brescia.
1	Id. id. di Torino.
1	Id. id. di Terni.
1	Id. id. di Torre Annunziata.
1	Fonderia di Genova.
1	Id. di Napoli.
1	Id. di Torino.
1	Polverificio di Fossano.
1	Id. di Scafati.
1	Laboratorio di precisione di Torino.
1	Id. pirotecnico di Bologna.
1	Id. id. di Capua.
14	Totale.

Nota. — Il personale delle direzioni di questi stabilimenti è dato dallo stato maggiore d'artiglieria, dai ragionieri d'artiglieria e dai capi tecnici d'artiglieria e del genio.

STABILIMENTI DEL GENIO.

1	Direzione delle officine di costruzione del materiale del genio a Pavia.

Nota. — Il personale delle direzioni delle officine è dato dallo stato maggiore del genio, dai ragionieri geometri del genio e dai capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica
dei 10 magazzini di corpo d'armata.

	1 magazzino	10 magazzini
Ufficiali.		
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori contabili) . .	1	10
Capitani contabili	1	10
Tenenti e sottotenenti contabili	3	30
Tenenti e sottotenenti commissari controllori. . . .	2	20
Totali . . .	7	70
Scrivani locali	7	70
Truppa.		
Soldati	4	40

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari.

1	Direttore (tenente colonnello o maggiore) (*).
3	Capitani contabili.
4	Tenenti e sottotenenti contabili.
2	Tenenti e sottotenenti commissari controllori.
10	Totale.
12	Scrivani locali.

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 57.

Tabella graduale e numerica
di formazione della farmacia centrale militare.

1	Farmacista direttore.
3	Farmacisti principali.
3	Farmacisti.
2	Sotto farmacisti o sotto farmacisti aggiunti.
1	Capitano contabile (relatore e direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
11	Totale.
2	Scrivani locali.

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 6 compagnie di disciplina, 3 compagnie carcerati, 6 compagnie di reclusi, 2 reclusorii).

GRADI	Comando	Compagnie di disciplina di punizione		Compagnie di disciplina speciali		Compagnie di carcerati		Compagnie di reclusi		Reclusorii		Totale
		Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Sei compagnie	Un reclusorio	Due reclusorii	
Ufficiali.												
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Comandante in 2° (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutante magg. in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutante magg. in 2° (tenente)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani	»	1	3	1	3	1	3	1	6	1	2	19
Tenenti o sottotenenti	1	3	9	3	9	3	9	3	18	6	12	58
Capitani medici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Capitano contabile	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contab.	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali	10	4	12	4	12	5	12	4	24	7	14	86
Scrivani locali	16	»	»	»	»	»	»	»	»	3	6	22
Truppa.												
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Furieri	»	1	3	1	3	1	3	1	6	2	4	19
Sott'ufficiali di maggiorità	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Sergenti	»	6	18	6	18	6	18	6	36	12	24	114
Caporali maggiori	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	3
Caporali furieri	»	1	3	1	3	1	3	1	6	»	»	19
Caporali	»	10	30	10	30	10	30	10	60	22	44	101
Appuntati	»	»	»	»	»	10	30	10	60	44	88	178
Totali	3	18	54	18	54	28	84	28	168	83	166	529

Roma, addì 27 marzo 1879.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 12. Pubblicato il 28 marzo 1879. **Parte 1.**

MARZO 27 — Adozione di un tipo speciale di panno per uso dei sottufficiali del regio esercito, *pag.* 139.

» 27 — Sostituzione della stazione di S. Marco Argentano a quella di Roggiano-Gravina, e di Mongrassano-Cervicati a quella di S. Marco Argentano situate sulla diramazione Buffaloria-Cosenza (rete calabra), *pag.* 139.

» 27 — Istituzione di nuove direzioni d'artiglieria in Bologna, Capua e Napoli, e soppressione della direzione territoriale di Capua, *pag.* 140.

» 14 — Variante alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874, *pag.* 141.

Atto N. **15.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 187). — **Adozione di un tipo speciale di panno per uso dei sottufficiali del regio esercito.** — 27 marzo.

Il Ministero ha determinato che nella costruzione degli oggetti tutti di vestiario militare da distribuirsi ai sottufficiali del regio esercito venga adoperata una speciale qualità di panno fine, ed ha approvato in conseguenza vari tipi di panno azzurrato, turchino e bigio.

Le amministrazioni dei corpi tutti del regio esercito, potranno, a cominciare dal 1° luglio prossimo venturo, rivolgere, per il prelevamento di questi panni, le opportune richieste ai magazzini centrali militari, cui spetta farne la provvista.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **16.** — FERROVIE. (Nota N. 94). — **Sostituzione della stazione di S. Marco Argentano a quella di Roggiano-Gravina, e di Mongrassano-Cervicati a quella di S. Marco Argentano situate sulla diramazione Buffaloria-Cosenza (rete calabra).** — 27 marzo.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 25 del corrente mese le stazioni ferroviarie di Roggiano-Gravina e S. Marco Argentano sulla linea Buffaloria-Cosenza, prenderanno la prima il nome di S. Marco-Argentano e la seconda quello di Mongrassano-Cervicati.

In conseguenza di tali modificazioni la Nota contenuta nell'*Atto* N. 23 pubblicata nel *Giornale militare* del 21 febbraio p. p. verrà rettificata come segue:

Nella tabella delle distanze sostituire alla stazione di Roggiano-

Gravina quella di S. Marco Argentano, ed a quella di S. Marco Argentano sostituirvi la stazione di Mongrassano-Cervicati.

Dove dice « *La stazione di Roggiano-Gravina dista dall'abitato chil. 9* » si dirà « *S. Marco Argentano dista dall'abitato di Roggiano-Gravina chil. 9, e dal paese omonimo chil. 14.*

Dove è detto « *S. Marco Argentano dista dall'abitato chil. 8* » si dirà « *Mongrassano-Cervicati dista dall'abitato di S. Marco Argentano chil. 8* » *dal paese Mongrassano chil. 11, e da Cervicati chil. 13.*

Al prontuario militare delle distanze da stazione a stazione parte 2ª, repertorio delle piccole stazioni, cancellare la stazione di Roggiano-Gravina che fu aggiunta a pagina 158 giusta il suaccennato *Atto* N. 23.

A pagina 159 alla stazione di S. Marco Argentano, che fu aggiunta, sarà data la distanza di chil. 30 fino a Buffaloria e di chilometri 40 fino a Cosenza.

A pagina 153 aggiungere in ordine alfabetico la stazione di Mongrassano-Cervicati colla distanza da Buffaloria chil. 40 e da Cosenza chil. 30.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **47** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 40). — **Istituzione di nuove direzioni d'artiglieria in Bologna e Capua e trasferimento della direzione territoriale di Capua a Napoli**. — 27 marzo.

In relazione alle nuove tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, state approvate con regio decreto in data 27 marzo corrente anno, a datare dal 1° v. aprile sono istituite e funzioneranno in Bologna ed in Capua, in base alle disposizioni già state a tal uopo impartite, due nuove direzioni d'artiglieria che assumeranno rispettivamente la denominazione di *Laboratorio pirotecnico di Bologna* e *Laboratorio pirotecnico di Capua*. Questo Ministero provvederà per la destinazione dell'occorrente personale militare, di ragioneria e tecnico, alle prefate direzioni al servizio delle quali saranno addette altresì le due compagnie *operai* 3ª e 4ª già stanziate in Bologna ed in Capua.

A datare dallo stesso giorno l'attuale direzione territoriale d'artiglieria di Capua, si trasferirà in Napoli ed assumerà la denominazione di *Direzione territoriale d'artiglieria di Napoli.*

In Capua sarà costituito un comando locale dipendente dall'ora detta direzione.

Il personale superiore ed inferiore che al 1° del mese volgente trovavasi assegnato ai comandi locali dipendenti dalla attuale direzione di Capua, farà passaggio alla direzione di Napoli il cui consiglio amministrativo si intenderà costituito e dovrà funzionare colle norme stabilite dal Regolamento 4 dicembre 1874, a far tempo dal 1° aprile prossimo.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **48**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 119). — **Variante alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito, ed alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874.** — 27 marzo.

Tariffa N. 4 per le riparazioni delle armi da fuoco di modello 1870 regolamentare.

Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili M° 1870	Moschetti da fanteria M° 1870	Moschetti da cavalleria M° 1870	Annotazioni
63	Mirino — spianarlo, fare l'incastro nella base, adattarvi un mirino mobile d'acciaio, ultimarlo alla lima, temprarlo e farlo rinvenir di tempra provvedendo le materie e ripulendo la canna . . .	» 55	» 55	» 55	Variante alla dicitura della riparazione.

Norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874.

al § 1, *A)* Mirini, *sostituire:*

In tutte le circostanze nelle quali un mirino risulti non avere più l'altezza prescritta è non sia più possibile rimetterlo in istato di servizio con una piccola riparazione si applicherà alla canna un mirino mobile procedendo nel seguente modo:

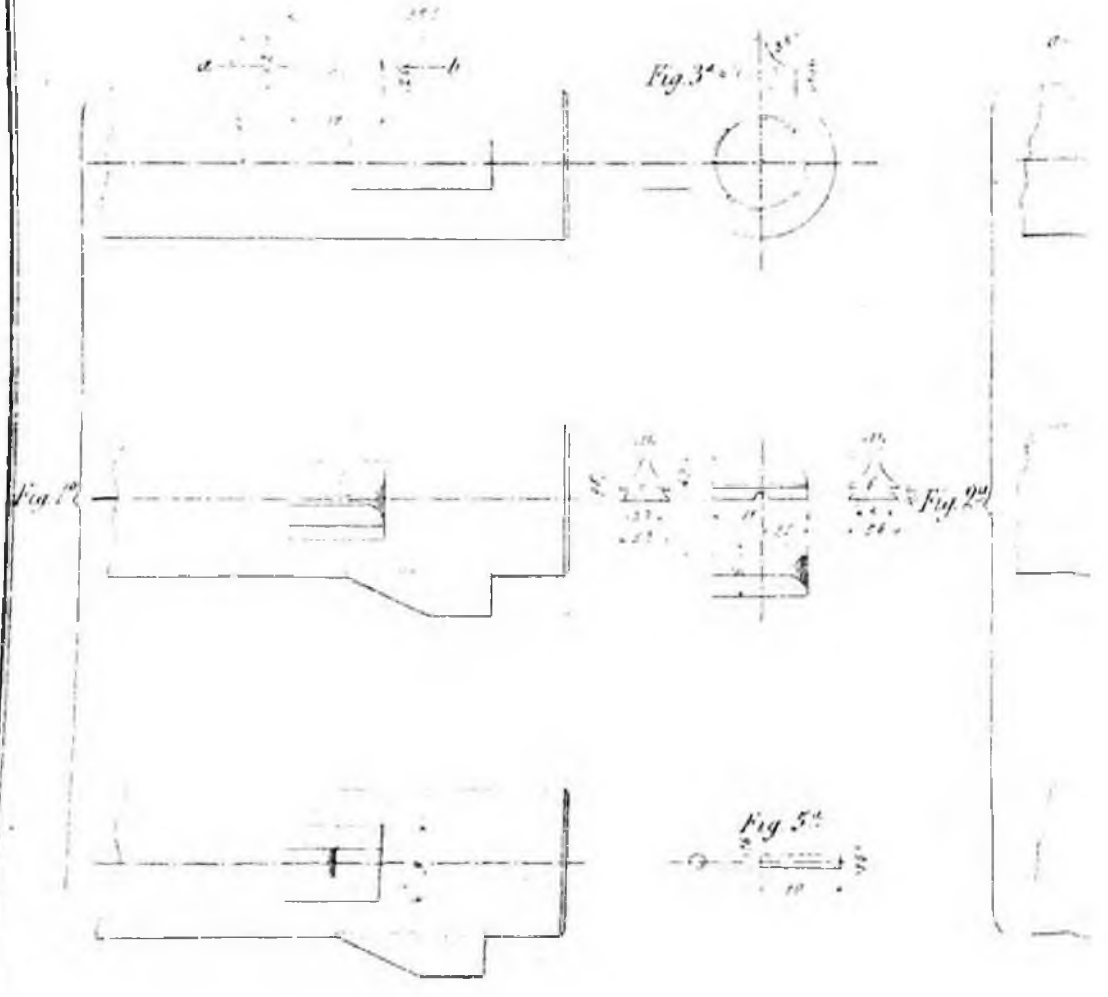
Si spiana la cresta del mirino preesistente fino alla base, cioè fino al piano rappresentato dalla retta *a b* (figura 1ª, ovvero figura 2ª). Ciò fatto, si apre sulla metà della base un incastro in direzione parallela all'asse della canna e di sezione trapezzoidale avente posteriormente la profondità di mill. 1,3, la larghezza di mill. 5,3 in basso e di mill. 3,7 in alto, ed anteriormente la stessa profondità di mill. 1,3, ma in basso la larghezza di mill. 5,6 ed in alto di mill. 4.

Si inserisce quindi nell'incastro un mirino mobile in acciaio di ottima qualità, disgrossato, cioè lavorato preventivamente in modo da presentare una sporgenza a coda di rondine che si adatti esattamente nell'incastro già detto, e da avere nelle rimanenti parti dimensioni alquanto maggiori di quelle del mirino ultimato. Si pratica poscia nella base del mirino ed in direzione trasversale all'asse della canna un foro il di cui centro si trovi egualmente distante dalle estremità della base e disti mill. 1,3 dalla retta *a b*, ed introdotta in tale foro una copiglia (figura 5ª, oppure figura 6ª) che tenga il mirino fisso sulla canna, si lavora la parte sporgente in modo da produrre una nuova cresta, il cui profilo longitudinale corrisponda esattamente al profilo di accettazione stabilito nella sagoma-staza del mirino.

Dalle parti laterali il mirino mobile non si raccorda colla base, ma deve presentare due gradini alti mill. 0,5 nel piano della base (figura 3ª, oppure 4ª). Infine il mirino mobile vien tolto dal suo incastro, temprato, fatto rinvenire di tempra e quindi rimesso a posto sulla canna e fissato difinitivamente per mezzo della copiglia. Nel fare rinvenire di tempra il mirino converrà avvertire di riscaldare maggiormente la coda di rondine che non la sommità della cresta, dovendo questa resistere a piccoli urti contro dei corpi duri senza riportarne ammaccature.

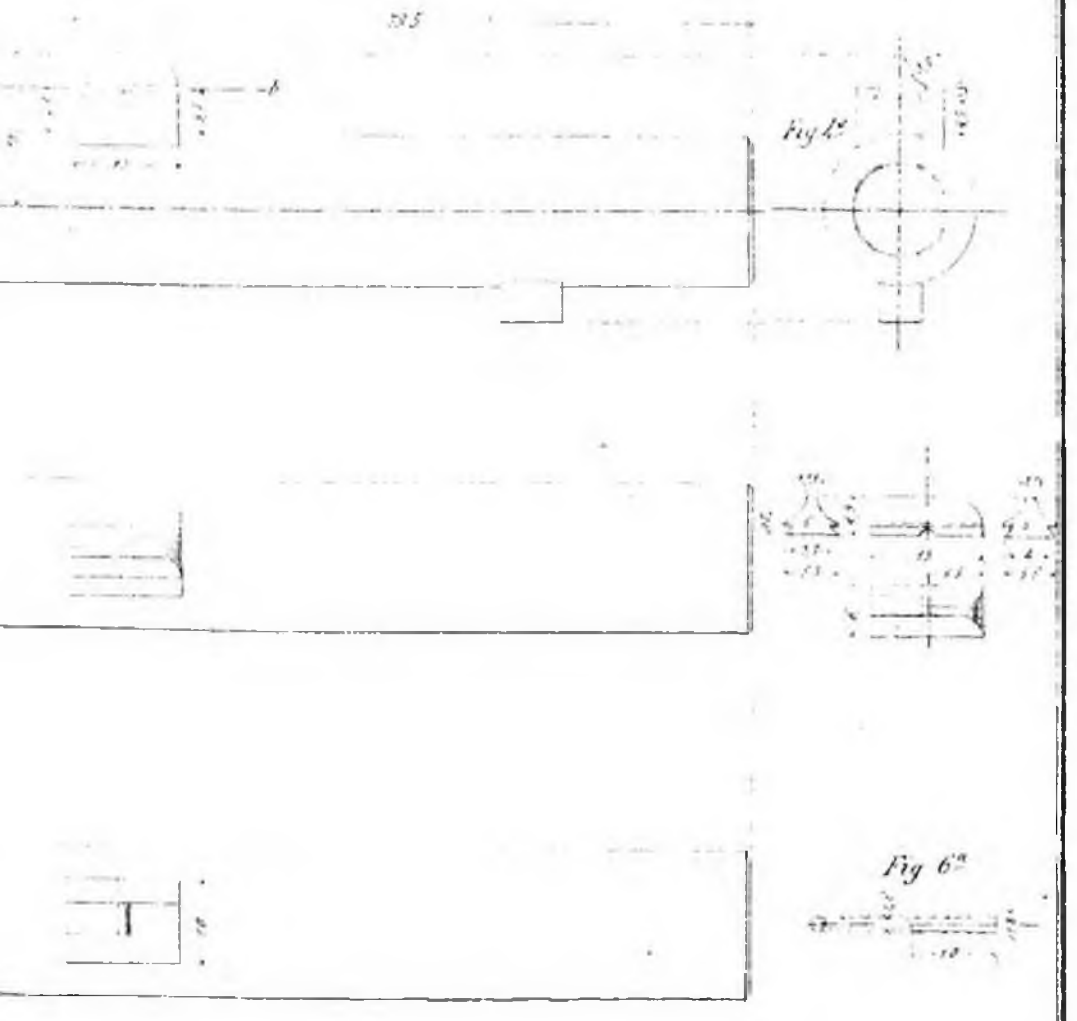
Il Ministro — G. Mazé.

Varianti alle tavole di costruzione del



Scala naturale

...minima di fucili e moschetti M° 1870



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 1° aprile 1879. **Parte 1.**

MARZO 27 — Regio Decreto che stabilisce le indennità eventuali per l'Esercito e ne approva il regolamento, *pag.* 143.

» 27 — Indennità eventuali per gli uomini di truppa, *pag.* 199.

» 27 — Schiarimenti ed aggiunte relative agli assegnamenti, *pag.* 200.

Atto N. **49** — STIPENDI NEL R. ESERCITO. (Nota N. 34). — **Regio Decreto che stabilisce le indennità eventuali per l'Esercito e ne approva il regolamento.**

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 7 della legge 19 marzo 1874 sugli stipendi dello esercito;

Visti i regi decreti 21 luglio 1870, 7 marzo e 25 luglio 1875 sugli assegnamenti eventuali;

Vista la legge 23 marzo 1879 n. 4781, che approva il bilancio di prima previsione delle spese della guerra per l'anno 1879;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le indennità eventuali per il regio esercito sono stabilite dai quadri annessi al presente decreto, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, i quali fissano:

Il quadro *A*, le indennità dovute nei viaggi e servizi collettivi;

Il quadro *B*, le indennità dovute nei viaggi e servizi isolati;

Il quadro *C*, le indennità per servizi e posizioni speciali;

Il quadro *D*, le indennità per le spese d'ufficio e d'alloggio;

Il quadro *E*, le indennità per gli ufficiali di complemento, della milizia mobile e di riserva.

Art. 2. — Le indennità fissate dai quadri *A* e *B* per gli ufficiali valgono anche per gli impiegati civili dipendenti dalla Amministrazione della guerra, eccettuati soltanto i casi nei quali siano diversamente compensati a norma del regio decreto 1° novembre 1876, n. 3450.

Art. 3. — Per gli ufficiali superiori ed inferiori e per gli impiegati destinati a lavori geodetici o topografici, il Ministro della guerra ha facoltà di aumentare l'indennità di trasferta sino ad un quarto, secondo le maggiori o minori esigenze dei luoghi in cui i lavori si compiono.

In quei servizi che richiedano una eccezionale frequenza di concessione della indennità di trasferta, o importino minori spese di trasferimento, l'indennità potrà essere ridotta in ragione delle minori spese che ne conseguono.

Art. 4. — Dove si presenti il caso di servizi speciali non previsti nel quadro *C*, il Ministro della guerra determina a quale fra le categorie fissate i nuovi servizi siano da assegnarsi e quale conseguente trattamento spetti alle persone che ne sono incaricate.

Art. 5. — Agli ufficiali ed impiegati che si trovino in determinati luoghi, nei quali occorrano frequenti giri di servizio, possono essere assegnati, al posto delle indennità di trasferta o come compenso di servizio, speciali minori soprasoldi, da confermarsi anno per anno dove sia il caso di mantenerli.

Art. 6. — Le disposizioni per gli aumenti di cui nel precedente art. 3 e per le concessioni di cui negli art. 4 e 5 debbono essere date con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 7. — Le speciali maggiori indennità da corrispondersi per le truppe in campagna saranno determinate con appositi decreti.

Art. 8. — È approvato l'annesso regolamento sulle indennità *eventuali* firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 9. — Il presente decreto e l'annesso regolamento an-

dranno in vigore dal 1° aprile 1879, dalla quale data i precedenti decreti 21 luglio 1870, 7 marzo e 25 luglio 1875 s'intendono abrogati.

Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 27 marzo 1879.

UMBERTO

G. Mazé.

QUADRO A. **Indennità pei viaggi**

	INDENNITÀ di accantonamento	INDENNITÀ di marcia	INDENNITÀ di pubblica sicurezza	DEL PERSONALE sulle ferrovie (in posti di)	DEL PERSONALE sui laghi (in posti di)	DEL PERSONALE sul mare con trattamento di bordo (*) (in posti di)
Ufficiali.	L. C.	L. C.	L. C.			
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata . .	10 »	15 »	15 »			
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione	8 »	10 »	10 »			
Maggior generale; colonnello investito di funzioni di maggior generale . .	6 »	8 »	8 »	1ª cl.	1ª cl.	1ª cl.
Colonnello; tenente colonnello capo di corpo o di servizio	3 »	5 »	5 »			
Tenente colonnello e maggiore . . .	2 »	3 50	3 50			
Capitano	1 50	2 50	2 50	2ª cl.		2ª cl. (**)
Tenente e sottotenente	1 20	2 »	2 »			
Truppa.						
Furiere maggiore, furiere e sergente .	0 10	0 20	0 25			
Caporale e soldato	0 05	0 10	0 15			
Maresciallo d'alloggio, brigadiere, vice brigadiere e carabiniere.	0 60	1 50	1 50	3ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
Allievo carabiniere	0 10	0 20	0 25			
Cavalli.						
Supplemento di assegno per le razioni foraggio dei cavalli in accantonamento od in marcia. — pei cavalli di truppa e degli ufficiali delle varie armi.	0 10	0 20	0 20			
Supplemento di assegno per le razioni foraggio dei cavalli in accantonamento od in marcia. — pei cavalli *di* truppa *dell'arma* dei carabinieri reali.	0 30	0 30	0 30			

Annotazioni a compie

(*) Qualora gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina non potessero ricevere indennità in contanti di. . . . . .

(**) Nei viaggi sui vapori della Società *Procida-Ischia* spetta il trasporto in 1ª classe per

e servizi collettivi.

INDENNITÀ PEL TRASPORTO

DEL BAGAGLIO

	di 1° grado		di 2° grado	
	Sulle ferrovie e sui laghi Maggiore e di Garda	Sulle vie ordinarie	Sulle ferrovie e sui laghi Maggiore e di Garda	Sulle vie ordinarie
	Indennità chilometrica			
Truppe a piedi.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Di ogni compagnia di fanteria, di bersaglieri, d'artiglieria da fortezza e del genio	0 12	0 50	0 07	0 18
Del comando di ciascun battaglione di fanteria e bersaglieri e di ciascuna brigata d'artiglieria da fortezza e del genio	0 10	0 30	0 05	0 15
Del comando di ciascun reggimento di fanteria, di bersaglieri, di artiglieria da fortezza e del genio	0 30	0 90	0 20	0 70
Di ciascun deposito di fanteria e bersaglieri	0 70	2 10	»	»
Dei drappelli comandati da ufficiali . .	0 06	0 25	0 03	0 09
Truppe a cavallo.				
Di ogni squadrone di cavalleria, batteria d'artiglieria e compagnia del treno .	0 15	0 15	0 09	»
Del comando di ciascuna divisione di cavalleria, di ciascuna brigata d'artiglieria da campagna e del treno . .	0 13	0 13	0 06	»
Del comando di ciascun reggimento di cavalleria e di artiglieria da campagna.	0 30	0 30	0 20	»
Di ciascun deposito di cavalleria . . .	1 84	1 84	»	»
Dei drappelli comandati da ufficiali . .	0 07	0 07	0 04	»

mento delle tariffe.

la mensa di bordo, sarà loro corrisposta una giornaliera . . . . . { Lire 12 agli ufficiali generali
» 8 agli ufficiali superiori.
» 4 agli ufficiali inferiori.

tutti gli ufficiali indistintamente.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. Mazé.

QUADRO B.

Indennità pei viaggi e servizi isolati.

	INDENNITÀ		ASSEGNI PER LE SPESE DI TRASPORTO						
			sulle ferrovie e sui laghi				sul mare	sulle strade ordinarie	
			Trasporto personale		Bagaglio				
	di trasferta	di missione all'estero	sulle ferrovie	sui laghi	di 1° grado	di 2° grado	Trasporto personale e trattamento di bordo in posti di (*)	Compenso fisso per le distanze da 10 a 30 chilometri	Supplemento per ogni chilometro eccedente i primi trenta
			In posti di		Chilog.	Chilog.			
Ufficiali.									
Generali d'esercito; tenente generale comandante di corpo di armata	L. C.	L. C.						L. C.	L. C.
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione	18 »	Rimborso delle spese a piè di lista	1ª classe	1ª classe	600	200	1ª classe	Rimborso delle spese di vettura a piè di lista.	
Maggior generale; colonnello investito di funzioni di maggior generale					400	150			
Colonnello; tenente colonnello capo di corpo o di servizio	10 »	25 »			300	100			
Tenente colonnello e maggiore	7 »				250	50		6 »	0 15
Capitano	6 »	22 »	2ª classe		200	50	2ª classe (**)	4 »	0 10
Tenente e sottotenente	5 »				120	30			
Truppa.					100	30			
Furiere maggiore	2 50	10 »	3ª classe	2ª classe			3ª classe	Le indennità di trasferta e di trasporto pei viaggi degli uomini di truppa nell'interno dello Stato sono a carico delle masse generali dei corpi.	
Furiere	2 »								
Sergente	1 80								
Caporale	1 30								
Soldato	1 20								
Maresciallo d'alloggio, brigadiere, vicebrigadiere e carabiniere	1 »								
Allievo carabiniere	0 50								
Cavalli.									
Supplemento d'assegno foraggio per ogni cavallo in servizio presso gli ufficiali comandati all'estero	....	2 »							

Assegnamento ai corpi per sopperire alle spese di viaggio degli uomini di truppa isolati:	Indennità fissa
a) Per ogni individuo di leva incorporato	—
b) Per ogni individuo inviato in congedo illimitato	
c) Per ogni individuo chiamato sotto le armi dal congedo illimitato	9 »
d) Per ogni individuo di 2ª categoria e per ogni individuo delle classi in congedo illimitato chiamati per l'istruzione	
e) Per ognuno dei suddetti individui inviati in congedo	4 50

(*) Qualora gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina non potessero ricevere la mensa, sarà loro corrisposta l'equivalente indennità in contanti stabilita nel quadro antecedente.

(**) Nei viaggi sui vapori della società *Procida-Ischia* spetta il trasporto in 1ª classe per tutti gli ufficiali indistintamente.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

QUADRO C.

Indennità per servizi e posizioni speciali.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
Ufficiali ed impiegati.		
1. Ufficiali generali e superiori comandanti di truppa di armi diverse, o di forza superiore ad un reggimento, riunita ai campi	10 »	Indennità giornaliera per i ricevimenti ufficiali. — Se l'ufficiale è rivestito di un comando superiore a quello di brigata, le spese per i ricevimenti ufficiali sono invece rimborsate a piè di lista.
2. Ufficiali di stanza in Roma, eccettuati gli ufficiali generali provveduti dell'assegno alloggio a norma del *Quadro D*, specchio 2°	25 »	Indennità mensuale di residenza.
Ufficiali subalterni di stanza in Torino, Milano, Firenze, Napoli, Palermo e Bari	10 »	
3. Sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi quelli dell'arma dei reali carabinieri a cavallo) . .	600 »	Indennità per la prima provvista del cavallo.
4. Ufficiali che fanno servizio a cavallo .	600 »	Indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio.
5. Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni territoriali dell'arma		
Ufficiali ed impiegati nominati controllori presso i magazzini centrali e l'opificio di arredi	400 »	Soprasoldo annuo di carica speciale.
Ufficiali subalterni del corpo contabile militare rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di massa, nei distretti o corpi ove tengono posto di capitano . . .		
Ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli		

Segue QUADRO C.

Servizi e posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	
6. Ufficiali delle truppe alpine:			
Tenente colonnello o maggiore . . .		60 »	Soprasoldo mensile di servizio quando si trovano alle sedi estive durante il periodo estivo
Capitano		45 »	
Tenente o sottotenente.		36 »	
7. Ufficiali ed impiegati addetti ai depositi di allevamento cavalli di Persano e di Grosseto.	Direttore . . .	100 »	
	Vice-direttore, veterinario, agente di campagna .	60 »	Soprasoldo mensuale estivo dal 16 giugno al 15 settembre.
	Sotto-agente escrivano	50 »	
8. Ufficiali ed impiegati, che essendo collocati in aspettativa o in disponibilità o comunque licenziati dal servizio permanente, vengano, per ritardata partecipazione del provvedimento o per giustificati interessi dell'amministrazione, trattenuti in servizio oltre la data dalla quale deve cessare lo stipendio di attività		»	Differenza tra lo stipendio di attività e l'assegno della loro posizione.
Ufficiali ed impiegati in disponibilità o in aspettativa chiamati temporaneamente per determinati servizi presso un comando, corpo od ufficio militare		»	
9. Ufficiali ed impiegati in aspettativa senza assegno chiamati a comparire come inquisiti avanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina od un tribunale militare; oppure agli arresti in fortezza od in quartiere a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, o per scontarvi punizioni disciplinari.		2 »	Assegnamento giornaliero pel mantenimento.
10. Ufficiali in attesa di secondo giudizio dopo condanna in contumacia, ed ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare .		1 80	

Segue QUADRO C.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
11. Ufficiali ed impiegati chiamati quali testimoni per l'istruttoria di processi penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni:		
Ufficiali . . . Generali	8 »	Supplemento alla indennità giornaliera dovuta a norma delle tariffe giudiziarie.
Superiori	5 »	
Inferiori	3 »	
Impiegati: secondo il grado militare cui sono o possono essere pareggiati .	»	
Uomini di truppa.		
12 Telegrafisti del genio militare . .	1 »	
13. Guarda-fili telegrafici del genio militare.	0 50	Soprasoldo per ogni giornata di presenza in servizio.
14. Comandati in qualità di operai o di scorta o per altro motivo di servizio presso ufficiali od impiegati addetti a lavori geodetici o topografici in campagna	1 »	
15. Comandati isolati per far manovre coi quadri, se debbano pernottare fuori della guarnigione	0 50	
16 Comandati per il servizio delle locomotive stradali o sui piroscafi di spettanza del ramo della guerra:		Soprasoldo giornaliero di servizio.
a) Come macchinisti	0 70	
b) Come fuochisti	0 50	

Segue QUADRO C.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
17. Comandati presso panifici o magazzini delle sussistenze militari:		
a) Come capi operai	0 70	
b) Come operai	0 50	
18. Comandati per servizio di guida a cavallo, o pel servizio di corrispondenza su velocipedi	0 40	
19. Allievi topografi comandati a lavori geodetici o topografici in campagna	5 »	
20. Uomini comandati fuori della loro residenza come scrivani presso Commissioni in giro per l'acquisto di cavalli di rimonta o presso Commissioni per la rivista o la requisizione di cavalli o veicoli	5 »	Soprasoldo giornaliero di servizio.
21. Marescialli d'alloggio comandati ad assistere ad operazioni di leva in luogo di ufficiali	5 »	
22. Sottufficiali dei reali carabinieri comandanti di circondario o di sezione in giro di ispezione nel perimetro della circoscrizione territoriale del proprio comando (per ogni pernottamento fuori della residenza)	2 »	
23. Carabinieri reali comandati in iscorta d'onore o comandati al seguito dei commissari di leva in giro per l'estrazione		
24. Marescialli d'alloggio destinati al comando temporaneo di un circondario o di una sezione da ufficiale .	1 »	
25 Carabinieri reali che abbiano compiuto otto anni di non interrotto servizio senza conseguire riassoldamento nè rafferma con premio .	0 25	Caposoldo giornaliero di anzianità

Segue QUADRO C.

Servizi e posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
26. Militari comandati in accompagnamento di convogli-polvere	1 50	
27. Uomini di truppa dell'arma dei carabinieri comandati in accompagnamento di reclute, di prigionieri di guerra, d'inquisiti o di detenuti militari o per altro consimile servizio	1 50	
28. Militari delle compagnie alpine comandati in servizio di guida alpina	1 50	
29. Comandati fuori della loro residenza per lavori di fatica presso le Commissioni per l'acquisto, la rivista o la requisizione di cavalli e veicoli .	0 65	
30. Comandati in sussidio ai reali carabinieri	0 65	
31. Comandati a compiere servizi speciali nell'interesse di amministrazioni estranee a quella della guerra . .	0 65	Soprasoldo giornaliero di servizio.
32. Comandati di scorta agli esattori od ai loro messi per la esazione delle tasse	2 »	
33. Comandati come scrivani presso un Consiglio di leva	0 50	
34. Guarda-batterie e guarda-parchi:		
a) Di 1ª classe (addetti alle direzioni od ai reggimenti di artiglieria o del genio, alle esperienze e scuole di tiro, od incaricati della custodia e sorveglianza del materiale dei trasporti militari lagunari) . .	0 50	
b) Di 2ª classe (addetti a batterie o compagnie)	0 25	

Segue QUADRO C.

Servizi e posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	
35. Corpo invalidi e veterani e veterani d'artiglieria:			
a) Veterani e guardarmi distaccati nelle varie fortezze o presso batterie permanenti isolate, od a guardia di forti staccati		0 40	A titolo d'indennità giornaliera di servizio isolato.
b) Invalidi ciechi o mutilati . . .		0 05	Per supplemento al soldo giornaliero.
36. Compagnie operai di artiglieria e da costa.	Sottufficiali . . .	0 50	Soprasoldo giornaliero di servizio.
	Caporali	0 30	
	Soldati	0 25	
37. Militari delle compagnie pontieri. .		0 15	Soprasoldo giornaliero per supplemento vitto.
38. Comandati per lavori straordinari del servizio di artiglieria e del genio.	Sottufficiali . . .	0 07	Mercede per ogni ora di lavoro.
	Caporali e soldati .	0 05	
39. Comandati per lavori straordinari di fatica nei magazzini delle sussistenze militari		0 05	
40. Soldati d'artiglieria e del genio, che hanno in consegna cavalli, e soldati palafrenieri della scuola normale di cavalleria distaccati per il governo dei cavalli presso la scuola di guerra, la scuola d'applicazione e la scuola militare		0 05	Soprasoldo giornaliero per il governo dei cavalli.

Segue QUADRO C.

Servizi e posizioni speciali		Indennità che ne conseguono	
41. Uomini a sussistenza non aventi diritto allo assegno ordinario.	Se presso un corpo.	0 80	Assegno giornaliero di mantenimento.
	Se ricoverati in uno spedale . .	1 »	Retta giornaliera per mantenimento e cura.
42. Congedati in seguito a rassegna di rimando nei casi previsti dal § 723 del regolamento sulle leve . . .		»	Gratificazione di un anno, di nove mesi, di sei mesi, o di tre mesi di paga, secondo le proposte dell'ufficiale rassegnatore.
43. Arresto di renitenti o disertori dell'esercito o disertori della marina .		20 »	Premio per ogni arresto.
44. Arresto di renitenti alla leva di mare.		50 »	

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

QUADRO D.

Indennità d'ufficio e d'alloggio.

SPECCHIO I°. — *Spese d'ufficio.*

Comandi ed uffici	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comitato di stato maggiore generale.	3300	300	Dicembre, gennaio e febbraio.
Comitato delle armi di linea . . .	3300	300	
Comitato dei carabinieri reali . . .	3700	300	
Comitato di sanità militare . . .	3300	300	
Comando del I Corpo d'armata, Torino .	2000	500	Novembre-marzo.
Comando del II Id. Milano .	2000	500	
Comando del III Id. Verona .	2000	500	
Comando del IV Id. Piacenza .	2000	500	
Comando del V Id. Bologna .	2000	500	
Comando del VI Id. Firenze .	2000	400	Novembre-febbraio.
Comando del VII Id. Roma. .	2000	300	Dicembre-febbraio.
Comando del VIII Id. Napoli .	2000	300	
Comando del IX Id. Bari . .	2000	300	
Comando del X Id. Palermo .	2000	300	
Comando della divisione milit. di Torino (1)	1700	500	Novembre-marzo.
Comando della divisione milit. di Alessandria (2)	1700	500	
Comando della divisione milit. di Milano (3)	1700	500	
Comando della divisione milit. di Brescia (4)	1500	500	
Comando della divisione milit. di Verona (5)	1700	500	
Comando della divisione milit. di Padova (6)	1500	500	
Comando della divisione milit. di Piacenza (7)	1700	500	
Comando della divisione milit. di Genova (8)	1500	400	Novembre-febbraio.
Comando della divisione milit. di Bologna (9)	1700	500	Novembre-marzo.
Comando della divisione milit. di Ancona (10)	1300	400	Novembre-febbraio.
Comando della divisione milit. di Firenze (11)	1700	400	
Comando della divisione milit. di Perugia (12)	1500	400	
Comando della divisione milit. di Roma (13)	1700	300	Dicembre-febbraio.

Segue QUADRO II. — SPECCHIO 1°.

Comandi ed uffici	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddivise l'assegno per combustibile
Comando della divisione di Chieti (14)	1300	400	Novembre-febbraio.
Comando della divisione di Napoli (15)	1700	300	Dicembre-febbraio.
Comando della divisione di Salerno (16)	1300	300	
Comando della divisione di Bari (17)	1300	300	
Comando della divisione di Catanzaro (18)	1300	300	
Comando della divisione di Palermo (19)	1700	300	
Comando della divisione di Messina (20)	1500	300	
Comando superiore dei distretti della divisione di Torino	600	250	Novembre-marzo.
Comando superiore dei distretti della divisione di Milano	600	250	
Comando superiore dei distretti della divisione di Brescia	600	250	
Comando superiore dei distretti della divisione di Padova	600	250	
Comando superiore dei distretti della divisione di Firenze	600	200	Novembre-febbraio.
Comando superiore dei distretti della divisione di Roma	600	150	Dicembre-febbraio.
Comando superiore dei distretti della divisione di Napoli	600	150	
Comando superiore dei distretti della divisione di Palermo	600	150	
Comando superiore dei distretti della divisione di Alessandria	600	250	Novembre-marzo.
Comando superiore dei distretti della divisione di Piacenza	600	250	
Comando superiore dei distretti della divisione di Genova	600	200	Novembre-febbraio.
Comando superiore dei distretti della divisione di Verona	600	250	Novembre-marzo.
Comando superiore dei distretti della divisione di Bologna	600	250	
Comando superiore dei distretti della divisione di Ancona	600	200	Novembre-febbraio.
Comando superiore dei distretti della divisione di Perugia	600	200	
Comando superiore dei distretti della divisione di Chieti	600	200	
Comando superiore dei distretti della divisione di Salerno	600	150	Dicembre-febbraio.
Comando superiore dei distretti della divisione di Bari	600	150	
Comando superiore dei distretti della divisione di Catanzaro	600	150	
Comando superiore dei distretti della divisione di Messina	600	150	
Comando di brigata di fanteria e di cavalleria	600	»	Non è fatto alcun assegno pel combustibile; vi si deve sopperire coll'assegno per cancelleria.

Segue QUADRO II. — SPECCHIO I°.

Comandi ed uffici		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando stabile del presidio	di Mantova .	900	300	Novembre-marzo.
	di Venezia .	900	300	
	di Cagliari .	1000	200	Novembre-febbraio.
Comandi eventuali di presidio retti da ufficiali generali		»	»	Un assegno mensile di lire 50 per sopperire alle spese d'ufficio.
Comando territoriale di artiglieria	di Torino .	650	500	
	di Piacenza .	650	250	Novembre-marzo.
	di Verona .	650	250	
	di Bologna .	650	250	
	di Roma . .	650	150	Dicembre-febbraio.
	di Napoli . .	650	150	
Comando territoriale del genio	di Torino . .	400	250	
	di Piacenza .	400	250	Novembre-marzo.
	di Verona . .	400	250	
	di Bologna .	400	250	
	di Roma . .	400	150	Dicembre-febbraio.
	di Napoli . .	400	150	
Direzione di Commissariato militare della divisione	di Torino (1) . . .	800	400	
	di Alessandria (2) . . .	600	300	
	di Milano (3) . . .	800	400	
	di Brescia (4) . . .	500	300	Novembre-marzo.
	di Verona (5) . . .	800	400	
	di Padova (6) . . .	600	300	
	di Piacenza (7) . . .	800	400	
	di Genova (8) . . .	600	240	Novembre-febbraio.
	di Bologna (9) . . .	800	400	Novembre-marzo.
	di Ancona (10) . . .	500	200	
	di Firenze (11) . . .	800	320	Novembre-febbraio.
	di Perugia (12) . . .	500	200	
	di Roma (13) . . .	800	240	Dicembre-febbraio.

Segue QUADRO II. — SPECCHIO I°.

Comandi ed uffici	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Direzione di Commis. milit. della Divisione di Chieti (14)	500	200	Novembre-febbraio.
Direzione di Commis. milit. della Divisione di Napoli (15)	1000	300	
Direzione di Commis. milit. della Divisione di Salerno (16)	500	150	
Direzione di Commis. milit. della Divisione di Bari (17)	500	150	Dicembre-febbraio.
Direzione di Commis. milit. della Divisione di Catanzaro (18)	500	150	
Direzione di Commis. milit. della Divisione di Palermo (19)	800	240	
Direzione di Commis. milit. della Divisione di Messina (20)	600	180	
Per ogni sezione staccata di commissariato militare	250	(*)	(*) Assegno di lire 30 per ognuno dei mesi pei quali spetta l'assegno combustibile alla direzione da cui la sezione dipende.
Panifici militari di 1ª categoria	500		(**) Pel riscaldamento dell'ufficio è fatta annualmente dal Ministero l'assegnazione della legna occorrente.
Panifici militari 2ª id.	400		
Panifici militari 3ª id.	220	(**)	
Panifici militari 4ª id.	150		
Panifici militari 5ª id.	60		
Tribunale supremo di guerra	5200	800	Dicembre-febbraio.
Tribunali militari di Torino	900	600	
Tribunali militari di Alessandria	600	400	
Tribunali militari di Milano	700	600	Novembre-marzo.
Tribunali militari di Brescia	600	500	
Tribunali militari di Verona	800	500	
Tribunali militari di Venezia	700	300	Novembre-febbraio.
Tribunali militari di Piacenza	600	400	Novembre-marzo.
Tribunali militari di Genova	800	400	Novembre-febbraio.
Tribunali militari di Bologna	700	500	Novembre-marzo.

Segue QUADRO II. — SPECCHIO I°.

	Comandi ed uffici	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Tribunali militari	di Ancona	500	300	Novembre-febbraio.
	di Firenze	700	400	
	di Perugia	700	400	
	di Roma	600	300	Dicembre-febbraio.
	di Chieti	600	300	Novembre-febbraio.
	di Napoli	1050	300	
	di Salerno	500	300	Dicembre-febbraio.
	di Bari	500	300	
	di Catanzaro	500	300	Novembre-febbraio.
	di Palermo	700	300	
	di Messina	500	300	Dicembre-febbraio.
	di Cagliari	300	200	Novembre-febbraio.
Comandi di fortezza	di Ancona	200	90	Dicembre-febbraio.
	di Bard	200	150	Novembre-marzo
	di Capua	200	90	Dicembre-febbraio.
	di Casale	200	150	Novembre-marzo.
	di Civitavecchia	200	90	Dicembre-febbraio.
	di Exilles	200	150	Novembre-marzo.
	di Fenestrelle	200	150	Novembre-marzo.
	di Gaeta	200	90	Dicembre-febbraio.
	di Legnago	200	150	
	di Palmanova	200	150	Novembre-marzo.
	di Peschiera	200	150	
	di Portoferraio	200	120	Novembre-febbraio.
	di Piacenza	200	150	
	di Pizzighettone	200	150	Novembre-marzo.
	di Rocca d'Anfo	200	150	
	di Taranto	200	90	Dicembre-febbraio.
	di Ventimiglia	200	120	Novembre-febbraio.

Segue **Quadro B.** — Specchio 1°.

Comandi ed uffici	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile

Annotazioni a complemento delle tariffe.

1. Gli assegni per le spese d'ufficio degli istituti seguenti: — Comando del corpo di stato maggiore, Istituto topografico militare, Comitato di artiglieria e genio, Direzioni territoriali d'artiglieria e genio, Stabilimenti di artiglieria, Ufficio di revisione delle contabilità dei corpi, Magazzini centrali, Opificio di arredi, Ufficio d'amministrazione dei personali vari — sono fissati anno per anno, con decreto ministeriale, secondo le somme appositamente stanziate in bilancio, e sono devoluti alle rispettive amministrazioni.

2. Per le spese d'ufficio alle grandi manovre sono assegnate le indennità seguenti:

Ai comandi di corpo d'armata . .	250 »	L'indennità vale per tutta la durata delle grandi manovre.
Ai comandi di divisione	200 »	
Ai comandi di brigata che non abbiano già un proprio assegno . .	50 »	
Alle direzioni di commissariato di corpo d'armata	70 »	
Alle direzioni di commissariato di divisione	50 »	
Alle sezioni sussistenze di corpo di armata	40 »	
Alle sezioni sussistenze di divisione .	30 »	

SPECCHIO II°. — *Spese di alloggio.*

Comandi e cariche	Assegno mensile		
	per alloggio e mobilio	per illuminazione e riscaldamento	Totale
Presidente del comitato di stato maggiore	720 »	80 »	800 »
I Corpo d'armata Torino	720 »	80 »	800 »
II Id. Milano	720 »	80 »	800 »
III Id. Verona	720 »	80 »	800 »
IV Id. Piacenza	720 »	80 »	800 »
V Id. Bologna	720 »	80 »	800 »
VI Id. Firenze	720 »	80 »	800 »
VII Id. Roma	720 »	80 »	800 »
VIII Id. Napoli	720 »	80 »	800 »
IX Id. Bari	720 »	80 »	800 »
X Id. Palermo	720 »	80 »	800 »
Presidente del comitato delle armi di linea, di artiglieria e genio e dei reali carabinieri.	450 »	50 »	500 »
Comando del corpo di stato maggiore	450 »	50 »	500 »
Presidente del comitato di sanità	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Torino	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Alessandria	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Milano	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Brescia	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Verona	360 »	40 »	400 »
Comando della divisione militare di Padova	360 »	40 »	400 »
Comando della divisione militare di Piacenza	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Genova	360 »	40 »	400 »
Comando della divisione militare di Bologna	360 »	40 »	400 »
Comando della divisione militare di Ancona	360 »	40 »	400 »
Comando della divisione militare di Firenze	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Perugia	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Roma	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Chieti	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Napoli	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Salerno	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Bari	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Catanzaro	270 »	30 »	300 »
Comando della divisione militare di Palermo	450 »	50 »	500 »
Comando della divisione militare di Messina	360 »	40 »	400 »

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

QUADRO E.

Indennità per gli ufficiali di complemento, della milizia mobile e di riserva.

		Assegno Lire	Annotazioni
1. Sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dalla truppa		200 »	A titolo d'indennità di prima vestizione.
2. Ufficiali chiamati temporaneamente in servizio in tempo di pace per loro istruzione, nello interesse dell'ordine pubblico o per altre cause eventuali di servizio.	Ufficiale generale . . .	12 »	A titolo d'indennità giornaliera di servizio.
	Ufficiale superiore . . .	8 »	
	Capitano . .	6 »	
	Ufficiale subalterno . . .	5 »	
3. Ufficiali fuori di servizio comparsi *come inquisiti* avanti autorità giudiziarie militari, agli arresti in una fortezza od in una caserma a disposizione delle autorità giudiziarie militari, o per scontarvi una punizione disciplinare		2 »	A titolo di pensione giornaliera alimentaria.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. MAZÉ.

REGOLAMENTO SULLE INDENNITÀ EVENTUALI.

CAPO I.

INDENNITÀ PEI VIAGGI.

Art. 1. — **Disposizioni generali.**

§ 1. Le indennità per le spese di viaggio abbracciano: le diarie personali; l'assegno per il trasporto delle persone e del bagaglio su ferrovie e laghi, e sul mare; l'indennità chilometrica per le strade ordinarie; e le spese che occorrano per il trasporto dei cavalli e veicoli.

§ 2. Le indennità non sono dovute che quando si tratta di movimenti fatti nello interesse del servizio, nei quali debbano i corpi o le persone allontanarsi dalla loro residenza per non meno di cinque chilometri.

§ 3. Le distanze si calcolano dal punto di partenza al punto di arrivo secondo la strada che si percorre, servendosi dell'*Itinerario generale del regno ad uso delle amministrazioni militari.*

Quando uno dei due punti faccia capo ad una città, il punto di partenza o di arrivo, per rapporto a questa, sarà il punto più prossimo alla sua periferia.

§ 4. Le indennità sono dovute soltanto per le giornate di servizio o di viaggio effettivo; e debbono perciò cessare a coloro, che per qualsiasi causa ne siano distolti.

Le indennità stabilite pei differenti servizi non possono essere fra di loro cumulate; nè possono medesimamente essere dovute due giornate di una stessa indennità per un solo e stesso giorno.

§ 5. L'ufficiale, che esercita una carica superiore a quella del grado ond'è rivestito, non ha ragione alle indennità stabilite per quella se non quando gli sia stata conferita per decreto reale.

Sono però pareggiati ai generali d'esercito, per rispetto alle indennità eventuali, anche: i presidenti dei comitati di stato

maggiore generale, d'artiglieria e genio, e delle armi di linea; il presidente del tribunale supremo di guerra e marina; i tenenti generali rivestiti di comandi od incaricati di servizi, nello esercizio dei quali abbiano alla dipendenza ufficiali generali di pari grado. Per lo stesso oggetto, sono pareggiati ai tenenti generali anche i maggiori generali che abbiano ugualmente alla loro dipendenza ufficiali generali dello stesso grado.

L'ufficiale di prima nomina o promosso a grado superiore, dal dì successivo alla pubblicazione del decreto, ha diritto alle indennità eventuali stabilite pel nuovo grado, quand'anche non fosse ancora entrato nel godimento del nuovo stipendio.

§ 6. Nel trasporto sui piroscafi è pure compreso il trattamento di bordo.

Qualora gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina non ricevessero la mensa gratuita, è loro corrisposta, per ogni giorno di viaggio, l'equivalente indennità in contanti.

§ 7. Gli impiegati civili dei personali dipendenti dalla Amministrazione della guerra ricevono le indennità del grado militare cui sono pareggiati; se non hanno pareggiamento di grado hanno diritto agli assegni del grado:

di tenente-generale, se lo stipendio supera	.	L. 10000
di maggior generale	id.	» 7000
di colonnello . . .	id.	» 5000
di maggiore . . .	id.	» 3500
di capitano . . .	id.	» 2500

di ufficiale subalterno se è di lire 2500, o inferiore.

Per stipendio intendesi, a questo effetto, il solo stipendio normale.

Art. 2. — **Servizi collettivi.**

§ 8. Nei movimenti per servizi collettivi spettano gli assegni fissati dal *Quadro A*, secondo le norme qui appresso stabilite, oltre alla somministrazione dell'alloggio per parte dei comuni.

§ 9. Consideransi in movimento collettivo le truppe quando si allontanano dalla loro sede riunite in corpo o riparto di corpo (compagnia, squadrone, batteria) o drappello.

Le persone che precedono o seguono il corpo o riparto di corpo entro le 24 ore sono considerate, per gli effetti amministrativi, come in viaggio collo stesso corpo o riparto di corpo.

§ 10. Per gli stessi effetti intendesi per drappello: un gruppo di dieci o più individui insieme riuniti per mettersi in viaggio, non costituiti in compagnia, squadrone o batteria, e posti sotto il comando di uno di essi, escluse le riunioni di inscritti di leva o di individui rinviati in congedo o richiamati alle armi.

Qualunque variazione avvenga nella forza dei drappelli durante la marcia, continuano gli uomini ad avere diritto, sino a destinazione, all'indennità loro spettante al momento della partenza.

§ 11. Le indennità di marcia, di accantonamento e di pubblica sicurezza sono dovute tanto per i viaggi sulle vie ordinarie quanto per quelli sulle ferrovie e sui laghi; pei viaggi di navigazione sul mare sono solo dovute pel giorno d'imbarco e per quello dello sbarco.

§ 12. Le truppe in quarantena a bordo sono considerate come in navigazione.

Per le quarantene nei lazzaretti, il Ministero provvede volta per volta a seconda delle circostanze.

A) *Indennità di marcia.*

§ 13. L'indennità di marcia è dovuta alle truppe che si assentano dalla loro sede:

a) per cambiamento di guarnigione o di distaccamento;

b) per recarsi ai campi d'istruzione o al tiro al bersaglio;

c) per prendere parte ad eventuali esercitazioni tattiche ordinate dai comandanti di corpo d'armata o di divisione, o dai comandanti dei campi d'istruzione;

d) per prendere parte alle grandi manovre;

e) per manovre coi quadri o per esercitazioni logistiche;

f) nei movimenti richiesti per altre consimili cause di servizio comandato.

Per il tiro al bersaglio e le esercitazioni tattiche, per le manovre coi quadri e per le esercitazioni logistiche, l'indennità non è però dovuta se non quando le truppe debbano pernottare fuori dell'ordinaria residenza, o fuori dell'accampamento per le truppe che si trovano ai campi d'istruzione.

§ 14. Nei cambi di guarnigione o di distaccamento e nei viaggi per recarsi ai campi di istruzione o al tiro al bersaglio e per tornarne, l'indennità corre dal giorno della partenza sino a quello dello arrivo a destinazione inclusivamente; se

occorra soffermarsi nel caminino, la indennità di marcia continua anche pei primi tre giorni successivi a quello dello arrivo nel luogo di fermata.

Per le truppe alle esercitazioni tattiche, alle manovre coi quadri, alle esercitazioni logistiche ed alle grandi manovre, l'indennità corre dal giorno della partenza sino al giorno inclusivo in cui rientrano in guarnigione od al campo.

Negli altri casi, la decorrenza, sarà congruamente regolata secondo le circostanze.

B) *Indennità d'accantonamento.*

§ 15. Spetta l'indennità di accantonamento:

a) alle truppe ai campi di istruzione;

b) alle truppe durante le esercitazioni al bersaglio nei casi che importino pernottamento fuori della residenza;

c) alle truppe che debbano soffermarsi in marcia prima di raggiungere la loro destinazione;

d) alle truppe distaccate in determinati villaggi;

e) alle truppe mandate provvisoriamente di presidio fuori della loro stanza ordinaria per un periodo di tempo non maggiore di quindici giorni;

f) alle truppe alle quali, per speciali condizioni di accasermamento, venga concessa dal Ministero.

§ 16. L'indennità corre dal giorno dopo a quello dell'arrivo delle truppe al campo, al tiro, od al luogo di presidio, e cessa dal giorno in cui se ne dipartono.

Per le truppe soffermatesi nel corso della marcia incomincia solo dopo i tre primi giorni successivi a quello della sospensione del viaggio, e non può essere continuata oltre quindici giorni senza speciale autorizzazione del Ministero.

La decorrenza della indennità alle truppe in condizioni speciali di accasermamento sarà stabilita nell'atto stesso di concessione.

§ 17. L'indennità per le truppe distaccate nei villaggi è solo dovuta per quei luoghi speciali in cui le locali esigenze economiche richiedano maggiori spese; e la concessione è fatta, volta per volta, dal Ministero.

Quella per le truppe distaccate per presidii provvisori è dovuta nei soli casi nei quali sia stata preventivamente concessa dal comandante del corpo d'armata.

C) *Indennità di pubblica sicurezza.*

§ 18. L'indennità di pubblica sicurezza è dovuta alle truppe comandate, a richiesta della autorità politica, per servizi della sicurezza o dell'ordine pubblico, od in servizi per la tutela della sanità pubblica continentale o marittima.

§ 19. Per l'arma dei carabinieri reali però l'indennità è solo dovuta quando i carabinieri vengono comandati in servizio in brigate mobili, e quando sono chiamati a concorrere colle truppe di altre armi per determinati servizi in seguito a richiesta dell'autorità politica.

Il servizio di rinforzo prestato presso le stazioni non dà diritto a questo assegno.

§ 20. L'indennità è dovuta dal giorno in cui incomincia il servizio e dura sino alla cessazione del medesimo.

Se le truppe debbono muovere dalla residenza, hanno pur diritto, durante il viaggio, alla indennità di pubblica sicurezza, in luogo della indennità di marcia.

D) *Assegno per supplemento foraggi.*

§ 21. L'assegno per supplemento foraggi ai cavalli è dovuto per gli stessi giorni in cui spetta per la truppa la corrispondente indennità di marcia, di accantonamento o di pubblica sicurezza, meno pei giorni di viaggio sulle ferrovie e sulle navi.

§ 22. Ai campi d'istruzione però spetta l'assegno per le razioni di marcia, e pei cavalli dei distaccamenti indicati nel precedente § 17 l'assegno per le razioni di stazione.

E) *Assegni di trasporto.*

§ 23. Oltre alle diarie per le persone nei movimenti e servizi collettivi spettano pure alle amministrazioni dei corpi:

il rimborso del trasporto sulle ferrovie, sui laghi e sul mare, delle persone, dei carri e dei cavalli secondo le spese effettivamente incontrate a norma delle tariffe militari;

le indennità chilometriche per il trasporto del bagaglio secondo le tariffe del *Quadro A*.

§ 24. L'indennità di primo grado per il trasporto del bagaglio spetta nei viaggi per cambio di guarnigione o di distaccamento fisso.

L'indennità di secondo grado spetta pei corpi o riparti di corpo che si assentano per campi d'istruzione, per la scuola di tiro ai poligoni, per grandi manovre, per presidii provvisori o per altre consimili temporanee riunioni di truppa.

In quest'ultimo caso, se avviene che il corpo o riparto di corpo debba cambiare di guarnigione senza più toccare la primitiva sede, oltre la continuazione della indennità di secondo grado per recarsi direttamente alla nuova stanza, spetta per esso anche la differenza fra l'importo della indennità di primo e quella di secondo grado calcolate sulla distanza tra l'antica e la nuova guarnigione.

§ 25. Le indennità per il trasporto delle persone e del bagaglio sulle ferrovie non sono dovute se non quando la distanza dal punto di partenza a quello d'arrivo sia maggiore di venticinque chilometri di ferrovia.

Se la distanza è minore, è solo dovuta l'indennità quando il valersi della ferrovia sia stato ordinato da autorità superiore al comandante della truppa in marcia.

Non viaggiando in ferrovia, spetta l'assegno fissato pei trasporti sulle vie ordinarie.

§ 26. Colle indennità bagaglio si sopperisce alle spese di trasporto del bagaglio del corpo, della truppa e degli ufficiali.

Il peso del bagaglio di questi ultimi non dovrà però, nel suo insieme, oltrepassare il peso complessivo dei chilogrammi spettanti a ciascuno secondo le tariffe fissate del *Quadro B.*

§ 27. Muovendo un intero reggimento, sono cumulativamente dovute al corpo, per il trasporto del bagaglio, le indennità chilometriche stabilite per il comando del reggimento, per il comando di ciascun battaglione, e per ciascuna compagnia.

Lo stesso è se muove un solo battaglione od altro riparto equivalente, per rispetto al comando del battaglione ed a ciascuna compagnia.

§ 28. Il bagaglio dello stato maggiore intendesi compreso in quello del comando del corpo.

Movendo una brigata di fanteria o di cavalleria, il bagaglio del comando di brigata va trasportato a carico del reggimento di destra.

§ 29. Occorrendo cambi di stanza di depositi di reggimenti di artiglieria e genio, il Ministero determina volta per volta l'indennità da corrispondersi per il trasporto del bagaglio.

§ 30. Nei viaggi sul mare e sui laghi di Como-Lecco ed Iseo, non è dovuta alcuna indennità per il trasporto del bagaglio, essendo esso fatto a carico delle società di navigazione incaricate del servizio dei trasporti militari.

§ 31. Nei viaggi per mare gli ufficiali hanno diritto alla mensa di bordo, e la truppa ai viveri di bordo, nella misura stabilita dai regolamenti della Marina o dalle convenzioni colle società di navigazione.

§ 32. L'indennità mensa di bordo per gli ufficiali imbarcati sui legni della regia marina spetta solo pei giorni che l'amministrazione non può dare la mensa, esclusi però quelli di imbarco e di sbarco.

§ 33. Per gli ufficiali di stato maggiore, per gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza, che viaggiano sulle ferrovie o sul mare coll'ufficiale generale o comandante di brigata cui sono addetti, è dovuto il trasporto in prima classe e l'indennità di mensa fissata per gli ufficiali superiori.

Art. 3. — **Servizi isolati.**

§ 34. Gli ufficiali isolati, qualunque sia il servizio per cui si assentano, hanno diritto agli assegni stabiliti dal *Quadro B;* cioè alla indennità di trasferta e ai relativi assegni di trasporto, se nello interno dello Stato; alla indennità di missione e di trasporto e al supplemento per le razioni di foraggio, se comandati all'estero.

Nel corso delle campagne geodetiche o topografiche gli ufficiali hanno anche diritto alla somministrazione dell'alloggio dai comuni, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

§ 35. Sono considerati in servizio isolato gli ufficiali che si assentano dalla loro residenza senza comando di truppa riunita in corpi, o riparti di corpo, o drappelli.

Per il diritto alle indennità di viaggio sono però considerati come in servizio isolato anche quando abbiano il comando di drappelli di inscritti di leva, o di individui inviati in congedo o richiamati sotto le armi.

§ 36. Gli uomini di truppa comandati all'estero ricevono le indennità per essi stabilite dal quadro medesimo.

Gli operai civili addetti a stabilimenti militari comandati all'estero sono considerati, quanto agli assegnamenti, come gli uomini di truppa.

A) *Indennità di trasferta.*

§ 37. L'indennità di trasferta è dovuta tanto per i viaggi sulle strade ordinarie quanto per quelli sulle ferrovie e sui laghi; nei viaggi per mare, è solo dovuta per il giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco.

§ 38. Nei viaggi, che importano cambiamento di residenza (come sarebbe per gli ufficiali mutati di corpo o di distaccamento, comandati alla scuola di guerra, al Ministero, ai comitati, al corpo di stato maggiore, od in altra simile posizione), l'indennità è data per il solo viaggio e in ragione delle tappe che separano la sede dal luogo di destinazione.

Quando nel viaggio si impieghi un numero di giorni maggiore di quello portato dal numero delle tappe, pei giorni di ritardo non è dovuta indennità, tranne che gli indugi sieno dipendenti da giustificate cause di forza maggiore.

§ 39. In tutti gli altri viaggi, che importano solo una assenza temporanea, l'indennità è dovuta a giornate e continua dal giorno di partenza sino a quello del ritorno inclusivo.

L'indennità non potrà però essere data per oltre trenta giorni, non compresi quelli per l'andata e per il ritorno, se non nei giri pei seguenti servizi:

a) per ispezioni a corpi od a servizi ordinate dal Ministero della guerra o da comitati;

b) per lavori geodetici o topografici e pei corsi d'istruzione ferroviaria;

c) per l'acquisto di cavalli di rimonta;

d) per la rivista o per la requisizione di cavalli o veicoli per servizio militare;

e) per l'istruzione di processi;

f) per far parte di commissioni di esami;

g) e quando per le speciali esigenze del servizio, il Ministero creda di accordarne la continuazione oltre quel limite.

§ 40. Nei viaggi degli ufficiali dei carabinieri reali per le seguenti operazioni proprie al servizio speciale dell'arma:

a) per visitare i dipendenti comandi per ragioni di disciplina;

b) per verificare reati in genere od accertare avvenimenti di qualsiasi specie, che per la loro importanza, e giusta le vigenti prescrizioni, richiedano la presenza degli ufficiali sul luogo;

c) per sorvegliare i servizi dei propri dipendenti o per assumerne essi stessi la direzione;

d) per assumere informazioni ordinate da autorità militari o civili, o per assistere queste nelle investigazioni od inchieste che loro occorresse di fare;

l'indennità di trasferta è solo dovuta per ogni pernottamento fuori della residenza.

§ 41. L'ufficiale che nel corso del viaggio, o a viaggio finito,

sia ricoverato in un lazzaretto per gli effetti della quarantena, conserva il diritto alla indennità di trasferta anche durante la permanenza in quello fino al giorno inclusivo in cui è lasciato in libertà o riprende imbarco.

Quando la contumacia si sconta sulle navi, continua invece il trattamento di bordo.

§ 42. Sono altresì considerati in viaggio per ragioni di servizio ed hanno perciò diritto alle correlative indennità gli ufficiali che muovano:

a) per recarsi al corpo in occasione di prima nomina;

b) per recarsi al domicilio eletto quando collocati in disponibilità o collocati in aspettativa non per motivi di famiglia, e per fare ritorno al servizio quando vi siano richiamati;

c) per recarsi al domicilio eletto quando collocati a riposo od in riforma;

d) per ricondursi al corpo quando richiamati per motivi di servizio, per disposizione speciale, prima del termine della licenza;

e) per comparire avanti a consigli o commissioni di disciplina, a commissioni d'inchiesta, o tribunali militari; quanto agli inquisiti però solo per l'andata e per il ritorno;

f) per recarsi in ospedali od in stabilimenti balneari militari, quando l'ammissione è per malattia incontrata per ragioni di servizio (andata e ritorno);

g) per recarsi presso direzioni di sanità o consigli d'amministrazione allo scopo di essere sottoposti a visita sanitaria per riforma, giubilazione od altro (andata e ritorno);

h) per recarsi altrove a scontare la pena degli arresti o del confino (andata e ritorno).

Nei trasferimenti per scontare la pena del carcere, l'ufficiale non ha diritto a diarie, ma solo allo assegno di trasporto per sè e per il bagaglio sulle ferrovie e sui piroscafi.

§ 43. L'ufficiale che riceve altra destinazione mentre si trova in licenza e quello che, avuta altra destinazione, ottenga una licenza, conserva il diritto agli assegni di viaggio che gli sarebbero spettati dalla antica alla nuova residenza.

B) *Indennità di missione.*

§ 44. L'indennità di missione spetta tanto agli addetti militari ad ambasciate o legazioni all'estero, quanto agli ufficiali ed agli uomini di truppa che si recano all'estero per altro incarico.

Essa corre dal dì della partenza sino a quello inclusivo del ritorno nel luogo della residenza.

§ 45. Gli ufficiali generali in missione, ricevendo il rimborso delle spese *a piè di lista*, non hanno ragione ad alcuna indennità fissa.

§ 46. Il giornaliero supplemento di assegno-foraggi per gli ufficiali comandati all'estero è dovuto in ragione dei cavalli che effettivamente gli ufficiali hanno seco, purchè non eccedano il numero delle razioni foraggio loro assegnate secondo il grado e l'arma cui appartengono.

c) *Assegni di trasporto.*

§ 47. Gli assegni per le spese di trasporto sulle ferrovie, sui laghi e sul mare, dove esistono convenzioni collo Stato, sono computati secondo le tariffe militari; all'estero e dove non esistono convenzioni, secondo le tariffe ordinarie.

§ 48. Gli assegni per le spese di trasporto comprendono: la quota per il trasporto personale nella classe spettante in ragione del grado; la quota per il trasporto del bagaglio di primo o di secondo grado e dei cavalli secondo la natura del trasferimento; e l'indennità chilometrica per i viaggi sulle vie ordinarie, o il rimborso delle spese di vettura per gli ufficiali generali.

§ 49. Gli ufficiali generali e i comandanti di corpo e capi di servizio incaricati di rassegne od ispezioni o di far parte di commissioni esaminatrici hanno anche diritto al rimborso delle spese di vettura che occorrano per il servizio nei luoghi dove compiono il loro incarico.

Nei detti casi, e per il personale della giustizia militare anche nei servizi per l'istruzione dei processi penali, può essere pure concesso siffatto rimborso agli altri ufficiali quando la spesa sia stata dichiarata necessaria dal comandante del corpo o capo d'ufficio da cui gli ufficiali o funzionari dipendono.

§ 50. Gli ufficiali generali in viaggio hanno anche diritto al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia e sui piroscafi per condurre seco un attendente o un domestico in posti di terza classe, od in posti di seconda classe sui piroscafi e treni ferroviari che non abbiano la terza.

Agli ufficiali inferiori addetti ad ufficiali generali o superiori in viaggio sono dovuti gli assegni di trasporto pei posti di prima classe.

Lo stesso assegno spetta pure agli ufficiali inferiori quando abbiano da viaggiare per servizio comune con funzionari civili aventi diritto alla prima classe.

§ 51. Gli ufficiali superiori ed inferiori e gli uomini di truppa mandati in missione all'estero hanno diritto per l'intero viaggio di andata e ritorno: al trasporto sulla ferrovia e sul mare in posti di 1ª classe gli ufficiali, e di 2ª classe gli uomini di truppa; ed al rimborso delle spese di vettura nei viaggi sulle strade ordinarie.

§ 52. L'indennità di primo grado per il trasporto del bagaglio è dovuta:

a) nei viaggi che importino cambiamento di residenza a norma del § 38, considerando come tali anche i viaggi per recarsi ai corpi nell'occasione di prima nomina ad ufficiale, o per recarsi al domicilio eletto per collocamento in disponibilità o in aspettativa, in riforma od a riposo, a norma del precedente § 42;

b) nelle destinazioni fuori della sede ordinaria, le quali, sebbene temporanee, importino un'assenza con permanenza in uno stesso luogo non minore di tre mesi di seguito.

L'indennità di secondo grado è dovuta negli altri casi, sempre quando richiedano di pernottare fuori della residenza.

Pei generali d'esercito, i tenenti generali e i comandanti di divisione, quando è data l'indennità di primo grado, è pure dovuto il rimborso della spesa occorsa per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi di una vettura, purchè di loro proprietà.

§ 53. Se le destinazioni temporanee con indennità di secondo grado vengano in seguito a risultare di una durata superiore ai tre mesi, sarà altresì dovuta la differenza tra l'indennità di primo e di secondo grado.

§ 54. Quando spetta l'indennità di primo grado, gli ufficiali a cavallo hanno anche diritto al rimborso delle spese per il trasporto sulle ferrovie *(vagoni-scuderia)* e sui piroscafi dei cavalli di servizio che rechino seco loro.

Nei viaggi con diritto alla indennità di secondo grado, questo rimborso spetta solo nei casi in cui gli ufficiali abbiano ad attendere ad incarichi pei quali debbano far uso di cavallo.

Agli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettariva con diritto a razioni foraggio spetta il rimborso per il trasporto dei cavalli in ragione del numero delle razioni loro conservate.

Non è dovuto rimborso alcuno agli ufficiali collocati in riposo od in riforma od in aspettativa per motivi di famiglia.

In ogni caso però, quanto ai viaggi per ferrovia, il rim-

borso per il trasporto di cavalli non è dovuto se non quando la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri.

§ 55. Nei viaggi sul mare e sui laghi di Como-Lecco ed Iseo, sino a che durano le attuali convenzioni, non è dovuto assegno bagaglio, salvo il rimborso per il trasporto dei cavalli a norma del paragrafo precedente.

§ 56. Le indennità chilometriche stabilite per le vie ordinarie (compenso fisso e supplemento) sono solo date per le distanze che non possano essere percorse col mezzo di ferrovie o piroscafi, ed esclusi i viaggi fatti con mezzi di locomozione forniti dalla amministrazione militare.

§ 57. Queste indennità spettano anch'esse nei soli casi nei quali è pure dovuta l'indennità di trasferta, e semprechè la distanza percorsa sulle vie ordinarie non sia inferiore a dieci chilometri, oppure, facendo nella stessa giornata il viaggio di andata e ritorno o più tratti di strada ordinaria, la distanza complessiva raggiunga questo limite.

Se la distanza non supera i 30 chilometri, è dovuto il compenso fisso; se è superiore, è inoltre dovuto il supplemento chilometrico stabilito per ogni chilometro eccedente i primi trenta.

§ 58. Rispetto alle indennità chilometriche i viaggi di andata e i viaggi di ritorno, sono considerati come viaggi distinti solo quando non si facciano nella stessa giornata.

Per uno stesso viaggio, il compenso fisso non può essere dato che una volta sola, anche se il viaggio richieda più giorni di cammino.

§ 59. Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, nelle operazioni previste dal § 40, quando speciali esigenze del servizio richiedano che il cammino sia fatto per le strade ordinarie, l'indennità chilometrica è data anche dove vi sia ferrovia.

In questo caso però l'indennità è solo data in ragione del numero effettivo dei chilometri percorsi, escluso il compenso fisso.

Per gli ufficiali comandati pei lavori geodetici o topografici in campagna e per gli ufficiali comandati pei servizi di rimonta o di requisizione di cavalli e veicoli, l'indennità chilometrica è dovuta nei soli viaggi per recarsi sul luogo delle operazioni, e per rientrare alla sede. Nei viaggi che occorrano per attendere ai lavori nella zona delle operazioni, è invece dovuto il rimborso delle spese di vettura secondo le particolari disposizioni che reggono siffatti servizi.

Art. 4. — **Assegno fisso ai corpi pei viaggi isolati degli uomini di truppa.**

§ 60. Le indennità di trasferta per gli uomini di truppa in viaggio isolato sono a carico delle masse generali dei corpi; così pure le spese di trasporto, eccettuati soltanto, per queste, i casi indicati nel paragrafo seguente.

Per sopperire a cotali spese è assegnata alle masse dei corpi l'indennità fissa stabilita dal *Quadro B*.

Questa indennità non è dovuta pei militari congedati in modo assoluto o trasferiti direttamente da sotto le armi alla milizia territoriale.

§ 61. Le spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi per i viaggi isolati degli uomini di truppa, quando si tratta di viaggi per missioni all'estero o pei servizi specificati sotto i numeri 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 del *Quadro C*, sono a carico dello Stato.

CAPO II.

INDENNITÀ PER SERVIZI SPECIALI (Quadro *C*)

Art. 5. — **Disposizioni generali.**

§ 62. Le indennità speciali stabilite nel *Quadro C* possono anche essere cumulate colle indennità che spettino nei casi e pei servizi indicati nel precedente Capo I.

§ 63. Le indennità determinate in una somma fissa per anno o per mese sono regolate a giornate, calcolando tutti i mesi indistintamente come se fossero composti di 30 giorni.

Non sono però dovute durante le licenze straordinarie, nè durante la detenzione in attesa di giudizio od agli arresti in fortezza.

Art. 6. — **Ufficiali.**

§ 64. L'*indennità pei ricevimenti ufficiali* (n. 1 del quadro) ai comandanti di truppe riunite ai campi per istruzioni o per grandi manovre, corre dal dì susseguente allo arrivo delle truppe al campo, sino al giorno che le truppe se ne dipartono.

Nel caso di riunione di più gruppi di truppa, spetta solo all'ufficiale che ne ha il comando superiore.

Quando l'ufficiale è rivestito di un comando superiore a quello di brigata, le spese per i ricevimenti ufficiali sono rimborsate *a piè di lista*; ed in tal caso non è dovuta l'indennità.

§ 65. L'*indennità di residenza* (n. 2) nelle città, per le quali è stabilita, è dovuta, sia che si tratti di residenza stabile, sia che si tratti di sola residenza temporanea per ragioni di servizio o di istruzione.

Essa corre dal dì susseguente allo arrivo sino al cessare della residenza.

Durante le licenze e le assenze temporanee per ragioni di servizio, e durante la permanenza all'ospedale nel luogo stesso della guarnigione, continua per i primi sessanta giorni; ma se l'ufficiale riceve, durante questo tempo, una diversa destinazione, l'indennità cessa dal primo giorno della quindicina successiva a quella nella quale è datata la disposizione di trasferimento, oppure dal giorno in cui acquista il diritto ad altra indennità di residenza.

§ 66. L'ufficiale residente in una città, per la quale sia stabilita l'indennità minore, venendo temporaneamente destinato a prestar servizio a Roma ha diritto, durante la sua provvisoria destinazione, alla indennità maggiore.

§ 67. L'*indennità per la prima provvista di un cavallo* (n. 3). non è dovuta ai sottotenenti destinati in riparti d'artiglieria e genio, nei quali non si faccia uso di cavallo, nè a quelli che provengono dai sottufficiali dell'arma dei carabinieri a cavallo; a quelli dell'artiglieria e del genio è però conservato il diritto alla indennità per due anni dalla loro promozione, per il caso che siano, entro questo limite di tempo, trasferiti nei reggimenti d'artiglieria da campagna, nelle compagnie pontieri o nelle compagnie treno del genio.

§ 68. L'*indennità per la perdita di cavalli* (n. 4) è solo dovuta quando la perdita abbia luogo per comprovate cause immediate di servizio.

Come tali intendonsi, a quest'effetto, le perdite seguenti:

a) morte del cavallo in conseguenza di ferite riportate in guerra od in servizio comandato;

b) morte immediata per caduta in guerra od in servizio comandato prodotta da eventi del servizio militare;

c) frattura od altra lesione gravissima d'un membro prodotta da eventi del servizio militare in guerra od in servizio comandato e che renda necessario l'abbattimento del cavallo;

d) morte avvenuta in viaggi per ragioni di servizio sul mare o sulle ferrovie, o successivamente per accertate sofferenze cagionate dal mare o da disagi sulle ferrovie.

§ 69. Il *soprasoldo di carica speciale* (n. 5) corre dal giorno della effettiva assunzione della carica, e continua per tutto il tempo che l'ufficiale od impiegato rimane investito della medesima.

Durante le vacanze della carica e durante il tempo che gli investiti non ne ricevono il soprasoldo, questo è dovuto a coloro che fanno le veci dei titolari, semprechè si trovino nelle condizioni per le quali l'indennità è stabilita.

§ 70. Il *soprasoldo degli ufficiali alpini* (n. 6) è solo dovuto durante il tempo che il Ministero determina sia considerato come periodo estivo.

Oltre i casi indicati nel § 63, cessa questa indennità anche durante le licenze ordinarie.

§ 71. Il *soprasoldo estivo* (n. 7) per gli ufficiali ed impiegati addetti ai depositi di allevamento-cavalli è dovuto, secondo le norme dello speciale regolamento dei depositi stessi, pei tre mesi dal 16 giugno a tutto il 15 settembre.

§ 72. La concessione della *differenza di stipendio* (n. 8) agli ufficiali ed impiegati, trattenuti in servizio oltre la data da cui dovevano cessare, è fatta dal comandante del corpo o capo d'ufficio; se però la concessione dovesse durare per un tempo maggiore di quindici giorni, si dovrà chiederne prima l'autorizzazione al Ministero.

Per quelli che, essendo in disponibilità od in aspettativa, vengano temporaneamente chiamati in servizio, la concessione della differenza è fatta dal Ministero.

Durante la permanenza in servizio sono pur dovute, secondo i casi, le altre indennità eventuali spettanti agli ufficiali in servizio.

§ 73. All'ufficiale, che dopo il collocamento in disponibilità od in aspettativa con assegno venisse trattenuto al corpo per motivi disciplinari, non è dovuta differenza di stipendio; a quello senza assegno è dovuta la pensione alimentaria di cui al seguente paragrafo.

§ 74. La *pensione alimentaria* (n. 9 e 10) corre:

per gli ufficiali ed impiegati agli arresti a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o per punizione, dal giorno susseguente a quello dello arrivo nel luogo degli arresti;

per gli ufficiali in attesa di secondo giudizio dopo condanna in contumacia, dal giorno successivo allo arresto od alla presentazione;

per quelli condannati al carcere od alla reclusione militare, dal giorno successivo alla condanna divenuta definitiva.

La pensione cessa poi dal giorno successivo alla liberazione.

In caso di malattia, venendo gli ufficiali od impiegati ricoverati in un ospedale od in una infermeria, la pensione alimentaria va a beneficio dell'istituto che li ha in cura.

§ 75. La speciale *indennità di testimonianza* (n. 11) è dovuta per gli ufficiali ed impiegati chiamati in giudizio avanti a tribunali ordinari fuori della residenza, per essere sentiti intorno a fatti relativi all'esercizio delle funzioni proprie alla loro qualità di ufficiali o di impiegati, tanto se si tratta di cause civili quanto se si tratta di cause penali.

Essa è data in aggiunta alle indennità che spettano ai testimoni secondo le comuni tariffe giudiziarie approvate coi reali decreti 23 dicembre 1865 n. 2700 e 2701, e corre dal giorno della partenza sino a quello incluso del ritorno.

Art. 7. — **Truppa.**

§ 76. I *soprasoldi giornalieri* indicati nel *Quadro C* sono dati pei giorni di reale prestazione del servizio per il quale i soprasoldi sono stabiliti.

Vanno perciò sospesi durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze o qualsiasi altra assenza dal servizio.

§ 77. I *soprasoldi pei telegrafisti e pei guardafili del genio militare* (n. 12 e 13 del quadro) non sono dovuti quando il servizio è fatto per solo scopo d'istruzione.

§ 78. Il *caposoldo di anzianità* (n. 25) è considerato come un complemento dello assegno ordinario ed è regolato come questo.

L'*indennità di servizio isolato* (n. 35) ai veterani distaccati nelle varie fortezze o presso batterie permanenti isolate non può essere cumulata col soprasoldo di centesimi 50 indicato nella tabella VIII del regio decreto 31 maggio 1874.

Il *soprasoldo per gli invalidi ciechi o mutilati* è concesso per deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla produzione del certificato medico che comprovi l'infermità ed è regolato come la paga.

§ 79. I soprasoldi indicati sotto ai n. 30 e 31 corrono anche pei giorni di viaggio e sono a carico delle amministrazioni per conto delle quali si compiono i servizi.

Quelli indicati sotto il n. 32 sono anticipati dall'esattore a

carico dei debitori delle tasse, a norma dello art. 46 del regio decreto 25 agosto 1876, n. 3303.

§ 80. Il *soprasoldo per supplemento vitto* agli uomini delle compagnie pontieri (n. 37) è pure dovuto agli allievi dei plotoni d'istruzione, che nel secondo anno di corso vengano assegnati alla sezione pontieri.

Il *soprasoldo per il governo dei cavalli* (n. 40) è dovuto alle amministrazioni dei corpi come complemento dell'assegno-cavalli ed è da queste pagato agli individui che vi hanno ragione (1).

---

(1) **Concessione e conteggio del soprasoldo per il governo dei cavalli.**

§ 1 Il soprasoldo per il governo dei cavalli è pagato col soldo giornaliero alla scadenza di ogni cinquina, e dimostrato nel quadro B del *Giornale di contabilità*.

§ 2 Spetta a tutti i soldati ai quali è affidata la cura di cavalli, facciano essi o non il governo, eccettuati i casi in cui non governano essi stessi il proprio cavallo: — *a*) per essere in licenza per oltre quattro giorni; — *b*) detenuti alla prigione; — *c*) o destinati ad altro servizio retribuito durativo per più di 24 ore.

I trombettieri, gli allievi trombettieri, gli allievi marescialchi e gli allievi sellai godono del soprasoldo quando è loro assegnato un cavallo e fanno abitualmente il governo; in caso diverso, e benchè facciano qualche volta il governo, non ricevono alcuna retribuzione.

Gli individui assegnati alla classe di punizione non ricevono soprasoldo per il governo dei cavalli. Per determinazione del comandante della batteria o compagnia possono anch'esserne temporariamente privati quelli i quali, per incondotta o per negligenza nello accudire al loro servizio, *ne siano giudicati* immeritevoli.

§ 3 Le quote che per effetto del paragrafo precedente rimangono indistribuite, vengono alla fine di ogni mese da cadauna batteria o compagnia suddivise, in parti normalmente eguali, fra i soldati ai quali non sono affidati cavalli, e che ciò non di meno intervengono al governo di essi, facendone apposita dimostrazione nel quadro *Memorie varie* del *Giornale di contabilità*.

Ne sono peraltro esclusi quelli che nel corso del mese:

a) fruirono di una licenza maggiore di giorni quattro; — *b*) rimasero all'ospedale od all'infermeria per oltre 15 giorni; — *c*) furono puniti di prigione di rigore; — *d*) si trovarono alla classe di punizione, o cessarono di esservi ascritti nella seconda quindicina del mese; — *e*) furono destinati ad un servizio fisso retribuito per più di 15 giorni; — *f*) sono dal proprio comandante ritenuti non meritevoli di concorrere al riparto per motivi di negligenza o di incondotta.

Le reclute sono ammesse alla divisione mensile quando già sono abili ad eseguire il governo e vi prendono parte, escluse quelle di 2ª categoria chiamate all'istruzione.

In ogni caso però non devesi mai corrispondere ai concorrenti al riparto una somma che superi i 5 centesimi per ogni giornata in cui essi furono realmente presenti alla batteria o compagnia.

§ 4 In tempo di pace, nelle batterie da campagna e da montagna, nelle compagnie treno d'artiglieria e del genio la consegna dei cavalli ai soldati dipendenti

§ 81. Le *mercedi di lavoro* pei servizi d'artiglieria e genio (n. 38) sono date pei servizi indicati nello art. 27 del regolamento 4 dicembre 1874 sul servizio del materiale.

Gli uomini di truppa delle compagnie di artiglieria da costa, che venissero impiegati in questi lavori, non potranno cumulare la correlativa mercede collo speciale soprasoldo di servizio per essi stabilito (n. 36); ma quando la mercede superi l'importo del soprasoldo, si corrisponderà agli individui il soprasoldo e la differenza tra questo e quella.

§ 82. Le *gratificazioni ai congedati* per rassegna di rimando (n. 42) sono computate prendendo per base la quota compresa nello assegno ordinario a titolo di *paga*, considerando i mesi come sempre composti di 30 giorni.

§ 83. I *premi d'arresto* (n. 43 e 44) sono a carico del bilancio della guerra, se si tratta di renitenti alla leva di terra o di disertori dell'esercito; a carico del bilancio della marina, se si tratta di disertori di corpi della marina o di renitenti alla leva di mare.

Qualunque sia il numero degli arrestati in una sola operazione, non potrà spettare a ciascuno degli agenti della pubblica forza più d'un doppio premio.

---

ha luogo nel modo seguente: — *a*) si assegna un solo cavallo per cadun individuo, seguendo preferibilmente l'ordine di anzianità; — *b*) quando il numero dei cavalli è superiore al numero dei soldati disponibili per un tal servizio, si destina un secondo cavallo agli appuntati, e successivamente ai soldati più anziani e più zelanti; ma tale stato di cose deve cessare ad ogni dì primo del mese, ogni qualvolta il numero degli uomini o dei cavalli varia e permette di dare in consegna un solo cavallo a ciascun soldato; — *c*) agli allievi caporali non è in via normale assegnato alcun cavallo, ma quando intervengono al governo partecipano al riparto mensile.

§ 5. Nei riparti d'istruzione, i cavalli sono dati in consegna ai caporali allievi e successivamente ai soldati, per ordine di anzianità, e per la distribuzione del soprasoldo, come pel riparto mensile, si seguono norme analoghe a quelle prescritte per le batterie e compagnie.

§ 6. Nei casi di convogli, di marce, di campi d'istruzione e così anche in tempo di guerra, i cavalli da tiro sono dati in consegna per pariglia ai conducenti, ai quali viene perciò corrisposto il soprasoldo in ragione del numero dei cavalli che essi governano.

I cavalli da sella dei sottufficiali, dei caporali maggiori, dei caporali furieri e dei caporali sono dati in consegna ai soldati serventi.

I trombettieri montati ricevono in consegna il proprio cavallo, lo governano e godono la mercede per tale servizio assegnata.

In questi casi non ha luogo riparto mensile perchè nessuna somma deve rimanere indistribuita.

CAPO III.

INDENNITÀ D'UFFICIO E D'ALLOGGIO.

Art. 8. — **Disposizioni generali.**

§ 84. Le tariffe delle indennità per le *spese d'ufficio* e per le *spese d'alloggio* sono stabilite dal *quadro D*, il quale determina pure i comandi e gli altri uffici cui sono assegnate.

Dove le indennità fissate per le spese d'ufficio dei comandi di corpo d'armata e dei comandi di divisione siano riconosciute, per qualche speciale condizione degli edifizi, assolutamente insufficienti a provvedere a tutte le spese di riscaldamento e di illuminazione degli atrii e delle scale degli uffici, saranno concessi supplementi secondo le determinazioni che verranno date, caso per caso, dal Ministero.

§ 85. Le indennità d'ufficio e d'alloggio sono date a quote mensili; le quote per il combustibile sono date solo nei mesi, pei quali sono assegnate.

Queste indennità sono regolate, quanto alla decorrenza, come lo stipendio e continuano per tutto il tempo che l'ufficiale rimane investito del comando o della direzione dell'ufficio; le indennità per le spese d'ufficio però, nelle vacanze di carica, continuano a favore dell'ufficiale che regge il comando od ufficio.

Art. 9. — **Indennità d'ufficio.**

§ 86. Le indennità per le spese d'ufficio sono assegnate per provvedere:

a) allo acquisto degli oggetti di cancelleria;

b) allo acquisto e alla legatura del *Giornale militare*, dei regolamenti e degli altri libri dei quali il comando od ufficio debba essere fornito;

c) allo acquisto dei registri e delle stampe occorrenti pei vari servizi;

d) al riscaldamento e alla illuminazione di tutti i locali e alla illuminazione delle finestre degli uffici in occasione di feste nazionali o straordinarie;

e) alle minute spese d'ufficio ed a quelle impreviste, fatta solo eccezione delle spese per acquisto e restauro di mobili di proprietà dello Stato.

Oltre a queste spese i comandanti di presidio eventuale ed i comandanti di brigata devono sopperire, colle indennità loro assegnate, a quelle occorrenti per la provvista del locale e dei mobili per l'ufficio.

§ 87. Le indennità per i comandi ed uffici presso le truppe alle grandi manovre sono dovute ai titolari dei comandi ed uffici medesimi.

§ 88. L'assegnazione dei singoli panifici militari alle varie categorie, per rapporto alle indennità per le spese d'ufficio, è fatta anno per anno con decreto ministeriale.

Dove per un anno non venisse determinata alcuna nuova classazione, s'intende mantenuta in vigore quella dell'anno antecedente.

Così dicasi per la determinazione della indennità annuale degli istituti indicati nelle annotazioni alle tariffe del *Quadro D.*

§ 89. Colle stabilite indennità devonsi tenere gli uffici sempre provvisti dei necessari oggetti di cancelleria e dei prescritti libri e regolamenti, e lasciarli convenientemente forniti nelle circostanze di cessione di comando.

Art. 10. — **Indennità d'alloggio.**

§ 90. La indennità d'alloggio comprende le spese per l'alloggio e mobilio, per l'illuminazione e per il riscaldamento.

§ 91. La quota per alloggio e mobilio è data nelle seguenti proporzioni:

a) è dovuta l'intera quota in contanti quando non è dato a carico dello Stato nè alloggio nè mobilio in natura;

b) spettano i $^3/_5$ di essa quando è dato il solo uso dei locali;

c) sono dovuti i $^2/_5$ quando è fatta la sola somministrazione dei mobili.

La quota assegnata per illuminazione e riscaldamento è sempre data per intero.

CAPO IV.

INDENNITÀ AGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO, DI MILIZIA E DI RISERVA.

Art. 11. — **Indennità speciali per questa categoria d'ufficiali.**

§ 92. Le tariffe delle indennità speciali per gli ufficiali di complemento, di milizia mobile e di riserva sono stabilite dal *Quadro E*. Esse sono uguali per gli ufficiali di tutte le armi.

§ 93. Durante il servizio gli ufficiali di milizia, di complemento e di riserva hanno pur diritto, quando occorra, alle indennità stabilite nei *Quadri A* e *B*. Se destinati in servizio presso compagnie alpine, hanno anche diritto al soprasoldo estivo stabilito al n. 6 del *Quadro C*.

Quanto al trasporto del bagaglio essi hanno però sempre diritto alla sola indennità di secondo grado.

§ 94. L'*indennità di prima vestizione* per i sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dagli uomini di truppa è data per sopperire alle prime spese per l'acquisto del vestiario e degli altri effetti costituenti la divisa.

§ 95. L'*indennità comune di servizio* corre dal giorno posteriore allo arrivo sotto le armi e cessa dal giorno dopo a quello in cui gli ufficiali sono lasciati in libertà.

Durante il ricovero in ospedali militari continua soltanto per i primi quindici giorni; se però si tratta di malattia incolta per occasione del servizio, continua sino alla partenza dalle armi.

Nelle licenze è sospesa, e durante l'attesa di giudizio per reato militare è dovuta soltanto la metà; se il giudizio non è susseguito da condanna, ne sarà bonificata la differenza.

§ 96. Per rispondere alla chiamata in servizio hanno diritto alle indennità di viaggio dal capoluogo di mandamento, nella cui circoscrizione hanno domicilio, al luogo ove debbonsi recare, e per il viaggio di ritorno al capoluogo medesimo.

Non vi ha però diritto l'ufficiale che abbia chiesto ed ottenuto di prestar servizio presso un corpo o distaccamento diverso da quello statogli designato.

Quelli che prestano servizio nelle armi a cavallo con cavalli propri hanno anche diritto alle corrispondenti razioni di foraggio; non però al rimborso delle spese per il trasporto dei cavalli.

§ 97. La *pensione alimentaria* è dovuta per gli ufficiali non in servizio, che si trovino in alcuna delle seguenti condizioni:

a) agli arresti in fortezza od in caserma per disposizione dell'autorità giudiziaria militare;

b) inquisiti avanti l'autorità giudiziaria militare o chiamati avanti a consigli di disciplina.

La pensione corre dal dì susseguente allo arrivo sino a tutto il giorno del rilascio in libertà. Per l'andata e per il ritorno spettano agli ufficiali le indennità di viaggio, collo assegno bagaglio di 2° grado.

La pensione alimentaria è però solo dovuta quando gli ufficiali non abbiano diritto ad altri assegni fissi a carico del bilancio dello Stato; e quando questi assegni sieno inferiori alla pensione alimentaria, è dovuta, a titolo di alimenti, la differenza tra questa e quelli.

Venendo gli ufficiali ricoverati in uno spedale od in una infermeria, la pensione alimentaria va a beneficio dell'istituto che li ha in cura.

§ 98. Gli ufficiali di complemento, di milizia e di riserva, chiamati come testimoni avanti a tribunali militari, commissioni d'inchiesta o consigli di disciplina mentre si trovano alle case loro, hanno diritto al solo trattamento stabilito dalla tariffa penale per i testimoni ordinari.

Se la testimonianza è richiesta per fatti relativi allo esercizio delle funzioni proprie della loro qualità di ufficiali, hanno anche diritto al supplemento di indennità stabilito al n. 11 del *Quadro C.*

CAPO V.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12. — **Disposizioni generali.**

§ 99. Le indennità eventuali pei servizi militari, meno l'indennità di trasferta per gli uomini di truppa (§ 60), sono a carico del bilancio della guerra.

§ 100. Per le truppe in servizio della pubblica sicurezza o della sanità continentale, le indennità sono a carico del bilancio del Ministero dell'Interno; per quelle impiegate in servizi della sanità marittima, a carico della Marina.

Le indennità per gli altri servizi estranei all'esercito sono a carico delle amministrazioni per conto delle quali i servizi si compiono (§ 79 e 83).

Art. 13. — **Indennità per servizi collettivi.**

§ 101. L'indennità di marcia, l'indennità d'accantonamento e i corrispondenti assegni per supplemento foraggio dei cavalli, e l'indennità-mensa di bordo sono conteggiate sul *Foglio generale delle competenze.*

Gli assegni per il trasporto del bagaglio e il rimborso delle spese per il trasporto delle persone, dei cavalli e dei carri, sono richiesti sul *Rendiconto trimestrale delle spese di trasporto.*

Per i giorni di viaggio sul mare, il mantenimento della truppa essendo compreso nel prezzo del trasporto, dall'assegno degli uomini di truppa devesi diffalcare, sullo stesso foglio generale delle competenze, una quota fissa di cent. 33 per ogni pasto che gli uomini ricevono a bordo.

§ 102. Le indennità di pubblica sicurezza, e i corrispondenti assegni per le spese di trasporto del personale e del materiale e per supplemento foraggi ai cavalli impiegati nel servizio, sono mensualmente richiesti con apposita dimostrazione da trasmettersi, per mezzo del Ministero della Guerra, al Ministero dell'Interno, od a quello della Marina, secondo che il servizio riguarda l'una o l'altra Amministrazione.

Art. 14. **Indennità pei servizi isolati.**

§ 103. Al pagamento delle indennità di trasferta pei servizi comuni si sopperisce coi fondi all'uopo stanziati nei capitoli del bilancio relativi agli stipendi; queste indennità sono perciò conteggiate e richieste sul *Foglio generale delle competenze.*

Le indennità per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi delle persone, dei cavalli e del bagaglio, ed anche delle vetture per gli ufficiali generali, e le indennità chilometriche per le strade ordinarie e le spese di vettura, sono richieste sul *Rendiconto trimestrale delle spese di trasporto.*

Per comprovare il diritto alle indennità e conseguirne il pagamento, gli ufficiali debbono, alla scadenza del mese od alla fine del servizio, se questo termina prima, presentare il corrispondente *Certificato di viaggio* (mod. 447) all'amministrazione dalla quale ricevono gli altri assegnamenti.

Nei casi in cui è accordato il rimborso delle spese a *piè di lista*, queste saranno dimostrate per mezzo di parziali conti descrittivi da riepilogarsi sui certificati medesimi.

§ 104. Le indennità di trasferta pei servizi speciali sono a carico dei capitoli del bilancio che provvedono ai servizi pei quali i viaggi si compiono, e cioè:

a) del capitolo *Stati maggiori e Comitati* — le indennità che si corrispondono agli ufficiali comandati al corso pratico ferroviario;

b) del fondo speciale stanziato al capitolo *Corpi di truppa* (Distretti militari) — le indennità per gli ufficiali medici e per gli ufficiali delegati presso i consigli di leva;

c) del capitolo *Rimonta dei cavalli* — le indennità che spettano al personale delle Commissioni per le rimonte, per le riviste dei cavalli censiti, e per le requisizioni di cavalli e veicoli;

d) del capitolo *Materiali d'artiglieria* — le indennità per gli ufficiali comandati pei servizi del materiale d'artiglieria;

e) del capitolo *Materiali e lavori del genio* — le indennità per gli ufficiali comandati pei servizi del materiale del genio;

f) del capitolo *Istituto topografico militare* — le indennità dovute ai comandati pei lavori geodetici e topografici.

Anche le corrispondenti indennità di trasporto vanno a carico di questi capitoli.

Per comprovare il diritto alle indennità, gli ufficiali debbono presentare i certificati di viaggio.

Per gli ufficiali comandati pei servizi di rimonta ed ai lavori geodetici o topografici in campagna, si osserveranno inoltre le speciali prescrizioni dei regolamenti relativi a questi servizi.

§ 105. Le indennità di viaggio per gli ufficiali impiegati nelle operazioni della leva sono conteggiate sul *Rendiconto delle spese di leva*; delle indennità per gli altri servizi specificati nel precedente paragrafo richiedesi rimborso mediante rendiconti speciali.

Epperò i consigli d'amministrazione che, direttamente o per mezzo di altri corpi od uffici, abbiano pagato indennità e spese per cotali servizi, ne domandano trimestralmente rimborso con atto deliberativo da trasmettersi, per mezzo del competente ufficio di revisione, al Ministero nel primo mese successivo ad ogni trimestre, annettendovi il riepilogo delle indennità desunte dai certificati di viaggio, e i certificati stessi cogli altri documenti giustificativi che occorrano. Dovendo però le spese

essere dimostrate distintamente per capitoli di bilancio, le amministrazioni faranno tante domande distinte di rimborso quanti sono i capitoli su cui debbono cadere le spese.

§ 106. Le indennità e spese per gli ufficiali e per gli uomini di truppa comandati in missione all'estero e per gli ufficiali addetti militari alle regie ambasciate o legazioni sono a carico del capitolo *Stati maggiori e Comitati*, e sono richieste dal corpo di stato maggiore colla produzione di appositi documenti.

§ 107. Per il calcolo delle indennità di trasferta nei cambi di residenza, le tappe si determinano dal luogo di partenza a quello di destinazione colla scorta dell'*Itinerario generale militare* e del *Prontuario delle distanze chilometriche da stazione a stazione per le reti ferroviarie*.

Pei viaggi che ivi non fossero previsti, si avrà riguardo di assegnare, per ogni tappa di ferrovia, soltanto quella distanza che può essere percorsa in una giornata coi treni diretti; e per le vie ordinarie di determinare distanze fra i 20 ed i 30 chilometri, salvo l'ultima tappa, la quale può anche essere di una distanza inferiore.

Art. 15. — **Indennità per servizi speciali.**

§ 108. Le indennità speciali stabilite per i servizi indicati nel *Quadro C*, sono dimostrate nei conti colle forme prescritte dai vari regolamenti e dalle istruzioni che reggono i singoli servizi.

A) *Ufficiali.*

§ 109. Le indennità per gli ufficiali ed impiegati dei personali dipendenti dalla Amministrazione della guerra, sono trimestralmente richieste sul *Foglio generale delle competenze* del corpo od ufficio cui gli ufficiali od impiegati sono effettivi.

Quanto ai documenti che si allegano al foglio generale, le indennità di cui ai n. 4, 6, 7 e 11 vanno dimostrate sullo *Specchio* mod. 225, unendovi anche, per ciò che riguarda il supplemento d'indennità di testimonianza, il corrispondente atto di citazione. L'indennità di residenza sullo *Elenco* mod. 375, e il soprasoldo di carica sullo *Specchio* mod. 380.

L'inscrizione a credito per differenza di stipendio accordata va giustificata con una dichiarazione del comandante del corpo o capo d'ufficio, la quale provi la fatta concessione, ne specifichi le cause e dimostri le somme pagate.

§ 110. L'indennità per la prima provvista del cavallo pei sottotenenti di nuova nomina è richiesta dal corpo cui l'ufficiale viene assegnato, corredando il corrispondente articolo di credito coll'unire al *Foglio generale delle competenze* la dichiarazione del consiglio amministrativo che ne faccia constare il diritto.

L'indennità sarà accreditata, all'atto della concessione, alla massa-rimonta del creditore.

§ 111. L'indennità per la perdita di cavalli non può essere pagata se non in seguito ad autorizzazione del Ministero.

Il diritto al risarcimento deve pertanto essere provato mediante dichiarazione che faccia constare le cause immediate di servizio, per le quali avvenne la perdita del cavallo. La dichiarazione, autenticata dal consiglio amministrativo del corpo cui l'ufficiale appartiene, sarà trasmessa al Ministero accompagnata da atto deliberativo che esprima il parere del consiglio medesimo.

La dichiarazione per provare che la perdita dei cavalli è avvenuta per cause immediate di servizio dovrà essere fatta dall'ufficiale di maggior grado presente al fatto, ed in mancanza di ufficiali presenti, per deposizioni di testimoni autenticate dal comandante dello squadrone, della batteria o della compagnia cui appartiene il proprietario del cavallo.

Quando la morte non sia avvenuta immediatamente, e nei casi di abbattimento per frattura o lesioni, la dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da una attestazione medica del veterinario (militare o civile), che ebbe in cura il cavallo o ne ordinò l'abbattimento.

Nei casi di morte per eventi di viaggio sulla ferrovia o sul mare, la dichiarazione sarà invece fatta dall'ufficiale che aveva il comando delle truppe in viaggio, e, se non vi sia ufficiale, dal capo-convoglio della ferrovia o dal comandante del legno.

In ogni caso, la dichiarazione non potrà però mai esser fatta dallo stesso ufficiale che è proprietario del cavallo, per la cui perdita si propone il risarcimento.

§ 112. L'indennità per la perdita dei cavalli è pagata dal corpo cui gli ufficiali appartengono; direttamente ai danneggiati se non abbiano la massa-rimonta in debito, a favore di questa nel caso contrario. Al termine del trimestre il corpo ne chiede poi rimborso sul foglio generale delle competenze, ponendovi ad appoggio i documenti giustificanti il diritto ed il pagamento.

§ 113. L'assegno di mantenimento di cui ai n. 9 e 10 va compreso sui *Fogli dimostrativi* mod. 228.

B) *Truppa.*

§ 114. I soprasoldi pei telegrafisti del genio (n. 12), guarda-fili telegrafici (n. 13), macchinisti e fuochisti (n. 16), guarda-parchi del genio (n. 34) e per gli uomini di truppa delle compagnie e sezioni pontieri (n. 37), sono a carico del capitolo: *Materiali e lavori del genio militare;* e vanno perciò richiesti con speciali separati rendiconti.

Il soprasoldo per gli uomini delle compagnie e sezioni pontieri è dato per miglioramento del rancio ed è applicato a favore delle masse-vitto.

§ 115. Il soprasoldo agli uomini di truppa comandati per servizio presso ufficiali od impiegati addetti a lavori geodetici o topografici in campagna (n. 14 e 19) è conteggiato colle stesse norme stabilite per le corrispondenti indennità di trasferta per gli ufficiali coi quali sono comandati (§ 104).

Il soprasoldo dei comandati per manovre coi quadri è conteggiato nello stesso modo che la corrispondente indennità di marcia.

§ 116. Il soprasoldo e la mercede pei comandati presso i panifici e presso i magazzini delle sussistenze militari (n. 17 e 39) sono considerati come spese del servizio delle sussistenze e conteggiati sui correlativi speciali rendiconti.

§ 117. Il soprasoldo pei comandati nei servizi di rimonta, rivista e requisizione di cavalli e veicoli (n. 20 e 29) è conteggiato colle stesse norme stabilite per le corrispondenti indennità di trasferta per gli ufficiali coi quali sono comandati (§ 104).

§ 118. Il soprasoldo per gli uomini di truppa comandati per le operazioni di leva (n. 21, 23 e 33) è pagato dai distretti e compreso sul *Rendiconto delle spese di leva*.

§ 119. Il caposoldo d'anzianità dei carabinieri (n. 25) è regolato come l'assegno ordinario.

§ 120. Dei soprasoldi indicati nei n. 30 e 31 chiedesi rimborso con rendiconti speciali da mandarsi, per mezzo del Ministero della guerra, alle amministrazioni sul cui bilancio debbono gravare.

§ 121. L'assegno di mantenimento per gli uomini presi a sussistenza presso i corpi si scompone nelle seguenti quote:

Vitto e soldo	L. 0,68	
Legna e letto	» 0,06	L. 0,80
Spese varie	» 0,06	

La retta di mantenimento per i ricoverati negli ospedali è richiesta dalla direzione di sanità che li ha in cura.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 1° aprile 1879. **Parte 1.**

MARZO 27 — Regio Decreto che stabilisce che i colonnelli del corpo di stato maggiore nominati comandanti di un reggimento di fanteria o di cavalleria sono considerati in soprannumero ai quadri del corpo di stato maggiore, *pag.* 201.

» 30 — Istituzione di una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio a Pavia, *pag.* 202.

Atto N. **52**. QUADRI ORGANICI. (Nota N. 41). — **Regio Decreto che stabilisce che i colonnelli del corpo di stato maggiore nominati comandanti di un reggimento di fanteria o di cavalleria sono considerati in soprannumero ai quadri del corpo di stato maggiore.** — 27 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sul bilancio di 1ª previsione pel 1879, N. 4781 (serie 2ª), in data 23 marzo 1879,

Visto il Nostro Decreto in data 27 marzo 1879, che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra,

Visto il Nostro Decreto in data 27 gennaio 1878, il quale stabilisce che i colonnelli da promuoversi in tempo di pace al grado di maggior generale con destinazione al comando di una brigata, debbono avere esercitato il comando di un reggimento,

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

I colonnelli del corpo di stato maggiore nominati comandanti di un reggimento di fanteria o di cavalleria sono considerati in soprannumero ai quadri del corpo di stato maggiore e continuano a percepirne gli assegnamenti, ma vestono la divisa del reggimento che comandano.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

N. **53**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 42). — **Istituzione di una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio a Pavia**. — 30 marzo.

In relazione alle nuove tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, state approvate con Regio Decreto in data 27 marzo corrente anno, sono soppresse le officine di costruzione esistenti presso i due reggimenti del genio e vien istituita un'autonoma *Direzione delle officine di costruzione del materialedel genio in Pavia*, a datare dal 1° del p. v. mese d'aprile.

Il Ministro — G. Mazé.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato il 4 aprile 1879. **Parte 1.**

MARZO 31 — Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto del 27 marzo 1879 (*Atto* N. 44), *pag.* 205.

APRILE 1° — Deposito nelle casse postali di risparmio del fondo di massa degli operai borghesi delle sussistenze militari, *pag.* 251.

» 3 — Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile, *pag.* 253.

Atto N. **43**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 43). — **Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al Regio Decreto del 27 marzo 1879.** (*Atto* N. 44). — 31 marzo.

Gli specchi di formazione annessi al presente *Atto* determinano più particolareggiatamente il riparto per alcuni servizi del personale portato dalle tabelle graduali e numeriche di formazione annesse al R. Decreto 27 marzo 1879 (*Atto* N. 44).

Le ordinanze d'ufficio presso i vari comandi, servizi, ecc., continueranno ad essere assegnate secondo il prescritto degli *Atti* N. 85 e N. 105 del 1878.

Il Ministro — G. Mazè

Specchio N. 1.

Specchio di riparto organico di un comando di corpo d'armata.

Ciascun comando di corpo d'armata è composto come segue:

1	Comandante di corpo d'armata (generale d'esercito o tenente generale).
1	Capo di stato maggiore (colonnello o tenente colonnello di stato maggiore).
1	Maggiore di stato maggiore.
1	Capitano di stato maggiore (effettivo od aggregato).
1	Tenente di stato maggiore (id. id.).
1	Capitano applicato di stato maggiore.
6	Totale ufficiali.
3	Scrivani locali.

SPECCHIO N. 2.

Specchio di riparto organico dei comandi di divisione militare.

	Divisione di			
	Torino Milano Verona Firenze Roma Napoli Palermo	Piacenza	Bologna	Alessandria Brescia Padova Genova Ancona Perugia Chieti Salerno Bari Catanzaro Messina
Comandante di divisione militare (tenente generale) . .	1	1	1	1
Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore di stato maggiore)	1	1	1	1
Capitani di stato maggiore (effettivi od aggregati) . . .	2	1	1	1
Ufficiale inferiore di stato maggiore (effettivo od aggregato).	1	1	1	1
Capitani applicati di stato maggiore	2	2	1	1
Ufficiali subalterni delle armi di linea, comandati . . .	2	1	2	1
Totale ufficiali . . .	9	7	7	6
Scrivani locali . . .	5	4	3	3

SPECCHIO N. 3.

Specchio di riparto organico dei comandi territoriali di artiglieria.

	Comandi territoriali di artiglieria	
	Bologna Roma Torino	Napoli Piacenza Verona
Comandante territoriale di artiglieria (maggior generale)	1	1
Tenenti colonnelli o maggiori di artiglieria. . .	»	1
Capitani di artiglieria	1	1
Tenenti o sottotenenti di artiglieria (comandati dai reggimenti per disposizione ministeriale). . .	1	1
Totale ufficiali . . .	3	4
Scrivani locali	1	2

SPECCHIO N. 4.

Specchio di riparto organico del personale assegnato alle direzioni d'artiglieria.

DIREZIONI		Direttori, colonnelli e tenenti colonnelli d'artiglieria	Tenenti colonnelli e maggiori d'artigl. (Vice direttori ed applicati)	Capitani d'artiglieria	Tenenti o sottotenenti d'artiglieria	Impiegati del personale dei rag. ouerai d'artigl.	Capi tecnici d'artiglieria e genio	Scrivani locali
Direzione territoriale di	Alessandria	1	1	3	2	5	2	3
	Ancona	1	1	2	1	5	3	2
	Bologna	1	1	3	1	5	3	2
	Firenze	1	1	4	2	5	4	3
	Genova	1	2	6	3	7	3	5
	Messina	1	1	3	2	6	3	3
	Napoli	1	3	4	3	7	4	3
	Piacenza	1	1	5	1	7	4	3
	Roma	1	1	3	2	5	2	3
	Torino	1	1	6	3	5	1	3
	Venezia	1	1	5	1	6	2	3
	Verona	1	2	9	4	10	5	4
Direzione dell'arsenale di costruzione di	Napoli	1	1	3	»	5	4	2
	Torino	1	1	4	»	5	5	3
Direzione fabbrica d'armi di	Brescia	1	1	3	1	6	12	3
	Torre Annunziata	1	1	4	»	4	13	3
	Terni	1	1	4	»	5	14	3
	Torino	1	1	5	»	5	14	3
Direzione fonderia di	Napoli	1	1	3	»	5	3	2
	Genova	1	1	4	»	5	5	3
	Torino	1	1	5	»	6	4	3
Direzione laborat. di precisione		1	2	6	»	7	7	4
Direzione del laborat. pirotecnico di	Bologna	1	1	3	»	5	3	2
	Capua	1	1	3	»	5	3	2
Direzione del polverificio di	Fossano	1	1	3	»	4	3	3
	Scafati	1	1	2	»	3	3	3
A disposizione Ministero guerra		»	»	9	»	6	»	»
Totali		26	31	114	26	149	129	76

Nota. — 1° Gli ufficiali superiori e capitani appartengono allo stato maggiore dell'arma. Gli ufficiali subalterni sono comandati dai reggimenti per disposizione ministeriale.

2° Alla direzione territoriale d'artiglieria di Torino sono comandati dall'ufficio dei personali militari varî un capitano contabile ed un ufficiale subalterno contabile per l'amministrazione delle compagnie operai e veterani di artiglieria.

Specchio N. 5.

Comandi locali di artiglieria compresi in ogni direzione territoriale.

DIREZIONI	COMANDI LOCALI
Torino . .	Bard — Exilles Fenestrelle.
Alessandria	Casale — Vinadio.
Piacenza .	Pavia — Parma — Pizzighettone.
Genova. .	Savona — Spezia — Ventimiglia.
Verona . .	Milano — Brescia — Peschiera — Rocca d'Anfo — Legnago — Mantova.
Venezia. .	Chioggia — Palmanova — Treviso.
Bologna .	Modena.
Firenze. .	Livorno — Portoferraio — Siena — Orbetello — Perugia.
Roma . .	Civitavecchia — Aquila — Campobasso — Foggia — Cagliari — Sassari.
Napoli . .	Capua — Gaeta — Salerno — Bari — Brindisi — Lecce — Potenza — Monteleone — Reggio Calabria.
Messina. .	Palermo — Siracusa — Girgenti

SPECCHIO N. 6.

—

Specchio di riparto organico di un

(Uno stato maggiore, quattro brigate, dieci

	UFFICIALI	Stato maggiore	BATTERIE				TRENO		Deposito	Totale del reggimento
			Una batteria	Brigata di 3 batterie	Brigata di 4 batterie	Totale delle 3 brigate di batterie	Una compagnia	Brigata del treno		
Stato maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Relatore (tenen. colonn.)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti)	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Ufficiale per il materiale (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Maestro d'equitazione (ufficiale inferiore)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente o sottot. medico	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capitano veterinario	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente o sottotenente veterinario	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ten. o sottot. contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiali dei conti e di matricola (tenente o sottotenente contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Batterie e compagnie	Capitani	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Tenenti e sottotenenti	»	3	9	12	30	3	9	»	39
	Totali	8	4	15	19	49	4	15	5	77

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto, un capo calzolaio, ed un capo sellaio che non

reggimento di artiglieria da campagna.

batterie, tre compagnie treno ed un deposito).

	TRUPPA	Stato maggiore	BATTERIE				TRENO		Deposito	Totale del reggimento
			Una batteria	Brigata di 3 batterie	Brigata di 4 batterie	Totale delle 3 brigate di batterie	Una compagnia	Brigata del treno		
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	1	3	»	1	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Sottuffic. di maggiorità	5	»	»	»	»	»	»	»	5
	Sottuffic. trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	1	3	»	1	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Batterie e compagnie	Furieri	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Sergenti	»	5	15	20	50	5	15	4	69
	Caporali maggiori	»	2	6	8	20	2	6	»	26
	Caporali furieri	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Caporali	»	7	21	28	70	7	21	7	98
	Appuntati	»	7	21	28	70	7	21	»	91
	Trombettieri	»	2	6	8	20	2	6	1	27
	Allievi trombettieri	»	2	6	8	20	2	6	1	27
	Maniscalchi	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Sellai	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Allievi maniscalchi	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Allievi sellai	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Soldati	»	69	207	276	690	69	207	25	922
	Totale truppa	14	109	303	403	1009	100	303	50	1376
	Cavalli di truppa	4	54	162	216	540	40	120	»	664

sono militari e non vanno quindi computati nella forza.

SPECCHIO N. 7.

—

Specchio di riparto organico di un

(Uno stato maggiore, quattro brigate,

	UFFICIALI	Stato maggiore	BRIGATE E COMPAGNIE					
			Una Compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate	Deposito	Totali
Stato Maggiore	Comandante di reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
	Relatore (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	4	»	4
	Aiutante maggiore in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti)	»	»	1	1	4	»	4
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	»	»	1
	Direttore dei conti (capitano concontabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiali di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (tenente o sottoten. cont.)	»	»	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	3	4	15	1	16
	Tenenti e sottotenenti	»	3	9	12	45	2	47
	Totale ufficiali	5	4	14	18	68	7	80

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto ed un capo calzolaio che non sono militari e

reggimento d'artiglieria da fortezza.

quindici compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Stato maggiore	BRIGATE E COMPAGNIE					Totali
			Una compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate	Deposito	
Stato Maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	1	4	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	»	»	3
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	1	4	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	1	4	»	4
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	1
Compagnie	Furieri	»	1	3	4	15	1	16
	Sergenti	»	4	12	16	60	4	64
	Caporali maggiori	»	2	6	8	30	2	32
	Caporali furieri	»	1	3	4	15	1	16
	Caporali	»	7	21	28	105	7	112
	Appuntati	»	7	21	28	105	»	105
	Trombettieri	»	2	6	8	30	2	32
	Allievi trombettieri	»	2	6	8	30	1	31
	Maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
	Sellaio	»	»	»	»	»	1	1
	Allievo maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
	Allievo sellaio	»	»	»	»	»	1	1
	Soldati	»	74	222	296	1110	35	1145
	Totali truppa	12	100	303	403	1512	67	1591
	Muli di truppa	»	»	»	»	»	24	24

non vanno quindi computati nella forza.

SPECCHIO N. 8.

Specchio di riparto organico dei comandi territoriali del genio.

	Comandi territoriali del genio	
	Bologna Piacenza	Napoli, Roma, Torino Verona
Comandante territoriale del genio (maggior generale).	1	1
Capitani del genio	1	1
Tenenti o sottotenenti del genio	»	1
Totale ufficiali . . .	2	3
Impiegati del personale ragionieri del genio . .	1	1
Scrivani locali	1	1

SPECCHIO N. 9.

Specchio di riparto organico del personale assegnato alle direzioni del genio.

DIREZIONI	Direttore Colonnelli o tenenti colonnelli del genio	Vice-direttori e comandanti locali Tenenti colonnelli o maggiori del genio	Capitani del genio	Tenenti o sottotenenti del genio	Impiegati del personale dei ingegneri geometri del genio	Capi tecnici d'artiglieria e genio	Assistenti locali del genio	Scrivani locali
Direzioni territoriali di								
Alessandria	1	1	9	3	13	»	9	6
Ancona	1	1	4	4	9	»	6	4
Bari	1	2	6	2	9	»	9	5
Bologna	1	1	6	3	10	»	9	4
Capua	1	1	6	3	9	»	6	5
Firenze	1	2	10	3	18	»	12	8
Genova	1	1	9	3	13	»	11	6
Messina	1	1	5	2	9	»	7	5
Milano	1	2	6	2	10	»	8	6
Napoli	1	2	8	4	12	»	14	8
Palermo	1	1	6	3	9	»	7	5
Piacenza	1	1	7	3	12	»	9	6
Roma	1	3	15	5	25	»	17	10
Torino	1	1	8	4	13	»	10	6
Venezia	1	1	7	3	13	»	9	6
Verona	1	3	9	4	14	»	11	8
Direzione provvisoria di Spezia	1	2	7	4	11	»	6	6
Direzione delle officine di costruzione del materiale del genio in Pavia	1	1	2	1	5	4	»	2
A disposizione del ministero della guerra	»	»	4	2	5	»	»	»
Totali	18	27	134	58	219	4	160	106

SPECCHIO N. 10.

Comandi locali e sezioni staccate del genio dipendenti da ciascuna direzione del genio militare.

DIREZIONE territoriale	COMANDI locali	SEZIONI STACCATE
Alessandria	—	Cuneo — Casale.
Piacenza	—	Pavia — Parma — Cremona.
Milano	Brescia	
Verona	Mantova	Legnago — Peschiera.
Venezia	—	Padova — Udine.
Ancona	—	Forlì.
Firenze	Perugia	Livorno — Pisa — Portoferraio — Terni.
Roma	Chieti	Cagliari — Sassari — Civitavecchia — Foggia.
Capua	—	Caserta — Gaeta.
Napoli	Salerno	
Bari	Catanzaro.	Reggio Calabria.
Palermo	—	Girgenti.
Messina	—	Catania — Siracusa.

Nota. — I comandi locali stanziati nelle divisioni militari, in cui non siavi la sede di una direzione territoriale del genio, sopraintendono al servizio non solo della piazza, sede del comando locale, ma a quello altresì di tutte le piazze e sezioni staccate esistenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

SPECCHIO N. 11 — *Specchio di riparto organico*

(Uno stato maggiore, quattro comp. pontieri, quattordici comp. zappatori,

	GRADI	Stato maggiore	Pontieri: Una compagnia	Pontieri: Brigata pontieri	Zappatori: Una compagnia	Zappatori: Brigata di 2 compagnie	Zappatori: Brigata di 3 compagnie	Zappatori: Totale brigate zappatori	Ferrovieri: Una compagnia	Ferrovieri: Brigata ferrovieri	Treno: Una compagnia	Treno: Brigata treno	Plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Stato maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (1 ten. colonnello e 7 maggiori)	»	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	8
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti e sottotenenti)	»	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	8
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (uffic. contab. subalterno)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiali dei conti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2
	Ufficiale di matricola	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	2	12	14	1	2	1	3	»	1	24
	Tenenti o sottotenenti	»	3	12	3	6	36	42	3	6	3	9	1	2	72
	Totali	5	4	18	4	10	56	66	4	10	4	15	1	9	124
	Scrivani locali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	6

di un reggimento del genio

due comp. ferrovieri, tre comp. treno, un platone d'istruzione ed un deposito.

	TRUPPA	Stato maggiore	Pontieri		Zappatori				Ferrovieri		Treno		Plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
			Una compagnia	Brigata pontieri	Una compagnia	Brigata di 2 compagnie	Brigata di 3 compagnie	Totali 5 brigate zappatori	Una compagnia	Brigata ferrovieri	Una compagnia	Brigata treno			
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
	Furieri di contabilità	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Sottufficiali di maggiorità,	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Id. trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Caporali maggiori	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Caporali furieri di contab	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Caporali trombettieri	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	2
	Caporali di maggiorità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Allievi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Compagnie	Furieri	»	1	3	1	8	12	14	1	»	1	12	»	»	24
	Sergenti	»	1	12	4	8	12	24	1	»	1	12	»	»	36
	Sergenti allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	»	12
	Caporali maggiori	»	1	12	4	8	12	24	1	»	1	12	»	1	36
	Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
	Caporali furieri	»	1	3	1	4	12	13	1	»	1	12	»	1	24
	Caporali	»	9	36	9	18	108	126	9	»	18	12	»	12	210
	Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	»	12
	Appuntati	»	8	32	8	16	96	112	8	»	16	12	12	»	184
	Trombettieri	»	4	16	4	8	12	28	4	»	8	12	6	»	78
	Allievi trombettieri	»	»	»	»	»	12	12	»	»	»	»	6	1	19
	Maniscalchi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3	»	6
	Sellai	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3	»	6
	Allievi maniscalchi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3
	Allievi sellai	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3
	Conducenti	»	»	3	6	36	42	3	6	40	120	»	»	48	48
	Soldati	»	71	284	68	136	816	952	68	136	70	210	»	19	1601
	Soldati allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	»	20
	Veterani	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	20
	Totali	16	100	403	100	203	1212	1415	100	203	100	303	38	76	2454
	Quadrupedi di truppa	»	»	»	3	6	36	42	3	6	40	120	»	»	168

SPECCHIO N. 12. — *Specchio di riparto organico*

(Stato maggiore del reggimento, tre

	UFFICIALI	Stato magg. del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	1
	Comandanti di battaglione: tenente colonnello. .	»	»	1	»	1
	Comandanti di battaglione: maggiori	»	»			2
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano) .	1	»	»	»	1
	Aiutante maggiore in 2° (tenenti) .	»	»	1	»	3
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenenti o sottotenenti medici . . .	2	»	»	»	2
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore e dei conti (ufficiale subalterno contabile) . . .	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa e matricola (ufficiale subalterno contabile) . . .	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	13
	Tenenti e sottotenenti	»	3	12	»	36
	Totale ufficiali . . .	5	4	18	5	64

Nota. — I due furieri di maggiorità sono scelti fra i proposti al grado di furiere maggiore possa avere disponibili due furieri maggiori per i reparti di milizia mobile.

di un reggimento di fanteria di linea.

battaglioni di quattro compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Stato magg. del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	4
	Capo-musica	1	»	»	»	1
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Furieri di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergente musicante	1	»	»	»	1
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	4
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporale musicante	1	»	»	»	1
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	3
	Caporali zappatori	»	»	1	»	3
	Caporali di maggiorità	1	»	»	»	1
	Musicanti	16	»	»	»	16
	Allievi musicanti	10	»	»	»	10
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldati conducenti	»	»	1	»	3
	Vivandieri	2	»	»	»	2
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	13
	Sergenti	»	4	16	2	50
	Caporali maggiori	»	2	8	»	24
	Caporali furieri	»	1	4	1	13
	Caporali	»	6	24	6	78
	Appuntati	»	6	24	»	72
	Trombettieri	»	2	8	1	25
	Zappatori	»	2	8	»	24
	Allievi trombettieri	»	2	8	1	25
	Allievi zappatori	»	1	4	»	12
	Soldati	»	73	292	30	906
	Totali truppa	43	100	405	52	1310
	Cavalli da tiro	»	»	1	»	3

e devono essere esercitati nel disimpegno delle funzioni di detto grado, onde il reggimento

SPECCHIO N. 13.

Specchio di riparto organico
(Stato maggiore del reggimento, quattro

	UFFICIALI	Stato magg. del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Comandante del reggim. (colonnello).	1	»	»	»	
	Comandanti di battaglione: tenente colonnello	»	»	1	»	
	Comandanti di battaglione: maggiori	»	»			
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	
	Aiutante maggiore in 2° (tenenti)	»	»	1	»	
	Capitano medico	1	»	»	»	
	Tenenti o sottotenenti medici	3	»	»	»	
	Direttore dei conti (capitano contabile).	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore e dei conti (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa e matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	1
	Tenenti o sottotenenti	»	3	12	»	4
	Totale ufficiali	6	4	18	5	8

Nota. — I due furieri di maggiorità sono scelti fra i proposti al grado di furiere maggiore possa avere disponibili due furieri maggiori per i reparti di milizia mobile.

di un reggimento di bersaglieri.

battaglioni di quattro compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Stato magg. del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Furieri di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	4
	Caporali zappatori	»	»	1	»	4
	Caporali di maggiorità	1	»	»	»	1
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldati conducenti	»	»	1	»	4
	Vivandieri	2	»	»	»	2
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	17
	Sergenti	»	4	16	2	66
	Caporali maggiori	»	2	8	»	32
	Caporali furieri	»	1	4	1	17
	Caporali	»	6	24	6	102
	Appuntati	»	6	24	»	96
	Trombettieri	»	3	12	1	49
	Zappatori	»	2	8	»	32
	Allievi trombettieri	»	2	8	1	33
	Allievi zappatori	»	1	4	»	16
	Soldati	»	72	288	34	1176
	Totale truppa	14	100	405	56	1690
	Cavalli da tiro	»	»	1	»	4

e devono essere esercitati nel disimpegno delle funzioni di detto grado, onde il reggimento

Specchio N. 14.

Specchio di riparto organico di un comando superiore dei distretti.

Ciascun comando superiore dei distretti è composto come segue:

1	Maggior generale o colonnello di fanteria.
1	Capitano di fanteria.
1	Scrivano locale.

I comandi superiori dei distretti che sono retti da un maggior generale, o colonnello incaricato di farne le veci, sono i seguenti: Torino, Milano, Brescia, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Gli altri 12 comandi superiori dei distretti sono retti da colonnelli dell'arma di fanteria.

SPECCHIO N. 15.

Specchio che determina la classe, il riparto delle compagnie perma truppa assegnati transitoriamente ai distretti durante

A. —

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			Ia sopran numero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1ª	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2ª	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Torino	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Pinerolo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ivrea	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Vercelli	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Alessandria	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Cuneo	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Milano	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Varese	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Novara	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Como	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Monza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Brescia	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Bergamo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lecco	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Verona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Vicenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Mantova	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Rovigo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Padova	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Treviso	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Venezia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Udine	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Belluno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Piacenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Voghera	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Pavia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lodi	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Parma	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»

nenti, gli ufficiali, gli scrivani e assistenti locali e gli uomini di il periodo di riordinamento dei distretti stessi.

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione									
Maggiori contabili.	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
1	1	1	1	»	»	3	5	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 comp. una è destinata al distr. di Casale.
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Mondovì.
1	1	1	1	»	»	3	6	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	5	3	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	5	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2ª	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Cremona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Genova	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Savona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Bologna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Reggio Emilia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Modena	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ferrara	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ravenna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ancona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Forlì	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Pesaro	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Macerata	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ascoli Piceno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Firenze	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Livorno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lucca	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Perugia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Siena	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
		1	»	»	»	»	»	»	»	1	4	»	»	»
Arezzo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Spoleto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Orvieto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Roma	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Cagliari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»
Sassari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Chieti	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Aquila	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Foggia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Teramo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Campobasso	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»

Maggiori contabili	Ufficio d'amministrazione: Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Massa (Spezia).
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Pistoia.
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando sarà formato il distretto di Massa (Spezia).
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Compagnia presidiaria distaccata ad Orbetello.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Frosinone.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Compagnia presidiaria distaccata in Oristano e destinata al nuovo distretto.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1ª	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2ª	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti e sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Napoli	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Caserta	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Gaeta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Benevento	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Salerno	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Avellino	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Bari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Barletta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lecce	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Potenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Taranto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Catanzaro	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Reggio Calabria	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Cosenza	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	4	»	»	»
Palermo	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Trapani	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Caltanisetta	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Messina	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Catania	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Siracusa	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
A disposizione del Ministero per la formazione di nuovi distretti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Avvertenza. — Gli ufficiali di fanteria in soprannumero sono destinati a coprire le cariche

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione									
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
1	1	1	1	»	»	3	6	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Nola (Casoria).
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Frosinone.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Campagna.
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Castrovillari (Rossano).
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Cefalù.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle 2 comp. una è destinata al distr. di Girgenti.
»	1	»	»	1	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Cefalù.
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
4	11	»	»	11	11	22	35	22	

di aiutanti maggiori in 1° od in 2° presso i distretti che rimangono da formarsi.

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore: Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di magazzeno	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di magazzinità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Torino	1ª	12	1	1	»	1	1	1	12	1	1	1	12	6	2
Pinerolo	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	2	1	1	3	1
Ivrea	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	3	1
Vercelli	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Alessandria	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
	2ª	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Cuneo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	4	1	1	3	1
	2ª	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Milano	1ª	12	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	12	6	2
Monza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Varese	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Novara	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Como	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Brescia	1ª	12	1	1	»	1	1	1	12	1	2	1	12	6	2
Bergamo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lecco	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	3	1
Verona	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	2	1	1	4	1
Vicenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Mantova	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Rovigo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Padova	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Treviso	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Belluno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	4	1
Venezia	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Udine	1ª	12	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	12	6	2
Piacenza	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Voghera	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Pavia	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lodi	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Parma	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Cremona	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Genova	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Savona	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Compagnie							ANNOTAZIONI
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali pontieri	Soldati pontieri	
2	8	4	4	125	3	59	
1	4	2	2	58	»	»	Due allievi armaiuoli sono per i battaglioni alpini.
1	4	2	2	57	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	64	3	56	
1	4	2	2	59	»	»	Compagnia destinata al distretto di Casale.
1	4	2	2	58	»	»	Tre allievi armaiuoli sono per i battaglioni alpini.
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Mondovì.
2	8	4	4	77	3	57	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	51	»	»	
1	4	2	2	58	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
2	8	4	4	71	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	71	4	95	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	64	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	10	2	2	73	»	»	
1	4	2	2	54	3	43	
1	4	2	2	59	»	»	
1	9	2	2	75	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	57	»	»	
2	8	4	4	65	»	»	
1	4	2	2	71	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	10	2	2	74	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	47	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	8	2	2	86	2	29	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Massa (Spezia).
1	4	2	2	61	»	»	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore										Truppa.		
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Bologna	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Reggio Emilia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Modena	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ferrara	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ravenna	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ancona	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Forlì	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Pesaro	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Macerata	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ascoli Piceno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Firenze	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Livorno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lucca	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Perugia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Siena	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	»
Arezzo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Spoleto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Orvieto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Roma	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Cagliari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Sassari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Chieti	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Aquila	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Foggia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Teramo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Campobasso	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Compagnie							ANNOTAZIONI
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	
1	4	2	2	69	3	67	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	79	»	»	
1	4	2	2	52	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	62	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	49	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
2	8	4	4	165	3	70	
1	4	2	2	58	»	»	Compagnia destinata al distretto di Pistoia.
1	4	2	2	54	»	»	
1	8	2	2	82	»	»	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Massa (Spezia).
1	4	2	2	67	2	31	
1	6	2	2	67	»	»	
1	14	16	4	174	»	»	Compagnia presidiaria distaccata ad Orbetello.
1	15	2	2	92	»	»	
1	4	2	2	57	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
2	10	4	4	139	3	48	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Frosinone.
1	7	2	2	67	»	»	
1	12	8	2	92	»	»	Compagnia distaccata ad Oristano e destinata a quel distretto.
1	8	2	2	62	»	»	
1	6	2	2	72	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	8	2	2	55	»	»	

Segue **B**. —

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore: Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Napoli	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Caserta	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Gaeta	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Benevento	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Salerno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Avellino	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Bari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Barletta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lecce	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Taranto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Potenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Catanzaro	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Reggio Calabria	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Cosenza	2ª	2	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	2	6	2
Palermo	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Trapani	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Caltanissetta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Messina	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Catania	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Siracusa	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Avvertenza. — Il capo armaiuolo non venne assegnato a quei distretti che possono servirsi stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

Compagnie							ANNOTAZIONI
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	
2	8	4	4	95	3	67	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Nola (Casoria).
1	4	2	2	67	»	»	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Frosinone.
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	56	»	»	
1	4	2	2	61	1	7	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Campagna.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	61	2	27	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	57	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	53	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Castrovillari (Rossano).
1	4	2	2	55	»	»	
2	24	16	4	198	»	»	
2	8	4	4	79	2	21	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Cefalù.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	66	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Girgenti.
1	4	2	2	68	2	24	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Cefalù.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	51	»	»	

dell'opera di capi armaiuoli effettivi ad istituti o stabilimenti militari od a corpi aventi

SPECCHIO N. 16.

Comandi di fortezza e riparto

FORTEZZE	Divisione militare da cui dipendono	Da chi è esercitato il comando
Alessandria . .	Alessandria . .	Comandante del presidio . . . . .
Ancona. . . .	Ancona. . . .	Id. . . . .
Bard	Torino. . . .	Comandante speciale . . . . .
Bologna . . .	Bologna . . .	Comandante del presidio . . . . .
Capua	Napoli	Id. . . . .
Casale	Alessandria . .	Id . . . . .
Civitavecchia. .	Roma	Id. . . . .
Exilles. . . .	Torino. . . .	Comandante speciale . . . . .
Fenestrelle . .	Torino. . . .	Id. . . . .
Gaeta	Napoli	Comandante del presidio . . . . .
Genova . . .	Genova . . .	Id. . . . .
Legnago . . .	Verona. . . .	Comandante speciale . . . . .
Mantova . . .	Verona. . . .	Comandante di presidio stabile. . .
Messina . . .	Messina . . .	Comandante del presidio . . . . .
Palmanova . .	Padova . . .	Comandante speciale . . . . .
Peschiera . . .	Verona. . . .	Id. . . . .
Piacenza . . .	Piacenza . . .	Comandante del presidio . . . . .
Pizzighettone .	Piacenza . . .	Comandante speciale . . . . .
Portoferraio . .	Firenze . . .	Id. . . . .
Rocca d'Anfo. .	Brescia. . . .	Id. . . . .
Taranto . . .	Bari	Id. . . . .
Venezia . . .	Padova . . .	Comandante del presidio stabile . .
Ventimiglia . .	Genova . . .	Comandante speciale . . . . .
Verona. . . .	Verona. . . .	Comandante del presidio . . . . .

degli ufficiali delle fortezze.

RIPARTO DEGLI UFFICIALI						ANNOTAZIONI
Comandanti		Sott'ordine				
Tenenti colonnelli	Maggiori	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totale	
»	»	»	1	1	2	Il comando del presidio stabile di Venezia e quello di Mantova sono retti da ufficiali generali; così pure quello di Cagliari, il cui titolare funziona anche da comandante superiore dei distretti per l'isola di Sardegna. Detti comandi hanno a disposizione uno o più ufficiali dell'arma di fanteria scrivani ed ordinanze d'ufficio, conforme è specialmente disposto dal Ministero.
»	»	1	»	1	2	
»	1	»	1	»	2	
»	»	»	1	1	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	1	»	1	2	
»	1	»	1	»	2	
»	1	»	1	»	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	1	1	1	3	
1	»	»	1	»	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	»	1	1	2	
1	»	»	1	»	2	
1	»	1	»	1	3	
»	»	1	»	1	2	
1	»	»	1	»	2	
1	»	»	1	»	2	
»	1	»	1	»	2	
1	»	»	1	»	2	
»	»	1	»	1	2	
»	1	»	1	»	2	
»	»	»	1	2	3	

SPECCHIO N. 17.

Specchio di riparto organico

(Uno stato maggiore, tre divisioni,

	UFFICIALI	Stato magg. del reggimento	Uno squadrone	Divisione (2 squadroni)	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Comandante del reggim. (colonnello)	1	»	»	»	1
	Comandante di divisione: tenente colonnello	»	»	1	»	1
	Comandante di divisione: maggiori	»	»			2
	Aiutante maggiore in 1ª (capitano)	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	»	»	1	»	3
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	1
	Capitano veterinario	1	»	»	»	1
	Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	»	2
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	2	1	7
	Tenenti e sottotenenti	»	4	8	»	24
	Totali	7	5	12	5	48

Uno dei maggiori esercita l'ufficio di relatore.

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto, un capo calzolaio ed un capo sellaio che non

di un reggimento di cavalleria.

sei squadroni ed un deposito).

	TRUPPA	Stato magg. del reggimento	Uno squadrone	Divisione (2 squadroni)	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	2
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	3
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	2
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	2	3
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldato conducente	1	»	»	»	1
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	2	1	4
	Sergenti	»	6	8	4	28
	Caporali maggiori	»	2	4	»	12
	Caporali furieri	»	1	2	1	4
	Caporali zappatori	»	1	2	»	6
	Caporali	»	8	16	4	32
	Appuntati	»	12	24	»	72
	Trombettieri	»	4	8	2	26
	Zappatori	»	8	16	»	48
	Allievi trombettieri	»	2	4	1	13
	Allievi zappatori	»	2	4	»	12
	Maniscalchi	»	1	2	»	6
	Sellai	»	1	2	»	6
	Allievi sellai	»	1	2	»	6
	Allievi maniscalchi	»	1	2	»	6
	Soldati conducenti	»	1	2	»	6
	Soldati	»	110	220	24	684
	Totali truppa	14	160	323	47	1030
	Cavalli da sella	8	120	243	»	737
	Id. tiro	1	2	4	»	13
	Totale cavalli	9	122	247	»	750

sono militari e non vanno quindi computati nella forza.

SPECCHIO N. 18.

Specchio di riparto organico della legione allievi carabinieri.

GRADI	Stato maggiore	SQUADRONI: Uno squadrone a piedi	SQUADRONI: Cinque squadroni a piedi	SQUADRONI: Uno squadrone a cavallo	Totali della colonne 1ª, 2ª e 3ª
Ufficiali.					
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	1
Maggiori (uno dei quali relatore)	2	»	»	»	2
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Direttore dei conti (capitano contabile)	1	»	»	»	1
Ufficiale di massa (tenente o sottot. contabile)	1	»	»	»	1
Ufficiale pagatore (tenente o sottot. contabile)	1	»	»	»	1
Capitani (comandanti di squadrone)	»	1	5	1	6
Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone)	»	3	15	3	18
Totale ufficiali	9	4	20	4	33
Truppa.					
A piedi.					
Maresciallo d'alloggio maggiore	1	»	»	»	1
Maresciallo d'alloggio capo	1	1	5	»	6
Maresciallo d'alloggio	1	1	5	»	6
Brigadieri	10	8	40	»	50
Vice brigadieri	5	16	80	»	85
Carabinieri	»	12	10	»	10
Allievi	»	260	1300	»	1300
A cavallo.					
Maresciallo d'alloggio capo	»	»	»	1	1
Marescialli d'alloggio	»	»	»	2	2
Brigadieri	1	»	»	11	12
Vice brigadieri	»	»	»	24	24
Carabinieri	»	»	»	8	8
Allievi	»	»	»	200	200
Totali truppa	19	288	1440	246	1705
Cavalli dei carabinieri reali	1	»	»	46	47
Cavalli di truppa	»	»	»	150	150

Nota. — Alla legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori di equitazione.

Specchio N. 19.

Specchio di riparto del personale addetto alle

	Alessandria	Ancona	Bari	Bologna	Brescia	Catanzaro	Chieti	Firenze
Direttori { Colonnelli medici.	»	»	1	1	»	»	»	1
Direttori { Tenenti colonnelli id.	1	1	»	»	1	1	1	»
Tenenti colonnelli medici	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori medici	3	1	2	3	1	1	1	2
Capitani medici	2	2	2	2	1	1	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	4	2	2	2	2	2	2	3
Totali ufficiali medici	10	6	7	8	5	5	5	11
Farmacisti principali	1	1	1	1	»	»	»	1
Farmacisti	1	»	»	1	1	1	1	1
Sottofarmacisti e sottofarmacisti aggiunti	3	1	3	1	1	2	1	3
Totali farmacisti	5	2	4	3	2	3	2	5
Capitani contabili	1	1	1	1	1	1	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	3	2	2	2	2	2	2	3
Totali ufficiali contabili	4	3	3	3	3	3	3	4
Scrivani locali	3	2	2	3	2	2	2	4
Furieri	1	1	1	1	1	1	1	1
Sergenti	3	2	3	3	2	2	3	4
Caporali maggiori (aiutanti)	2	1	1	1	1	1	1	2
Caporali furieri	1	1	1	1	1	1	1	2
Caporali (aiutanti)	11	1	2	2	7	1	1	2
Caporali (infermieri)	3	2	3	3	2	2	2	3
Appuntati (infermieri)	3	2	3	3	2	2	2	3
Soldati (aiutanti)	12	6	7	3	6	6	6	14
Soldati (infermieri)	91	25	32	42	54	22	23	40
Totali	127	41	53	64	76	38	39	72

Nota. — Negli uomini di truppa sono compresi i caporali aiutanti ed i soldati infermieri

direzioni di sanità militare ed agli ospedali militari.

Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Piacenza	Roma	Salerno	Torino	Verona	A disposizione del ministero	Totale
»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	»	10
1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	10
»	»	1	1	»	1	»	»	1	»	1	1	1	8
1	1	2	4	3	2	1	2	3	1	2	3	1	40
2	2	3	5	5	2	2	3	3	1	2	2	2	46
2	2	3	7	6	3	2	4	5	2	6	5	2	70
6	6	9	18	15	9	6	10	13	5	12	12	6	184
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	17
»	»	1	3	2	1	»	1	2	»	1	2	1	21
1	1	1	4	4	2	1	4	2	1	1	2	2	40
2	2	3	8	7	4	2	6	5	2	3	5	3	78
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
2	2	2	5	5	2	2	3	3	2	2	3	3	54
3	3	3	6	6	3	3	4	4	3	3	4	3	74
3	2	3	6	4	3	2	3	4	2	3	4	»	59
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
3	2	3	6	5	3	2	4	4	2	3	4	»	62
1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	2	»	27
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
4	1	3	4	8	2	1	2	2	1	12	6	»	73
4	2	4	7	7	4	2	3	4	2	3	4	»	66
4	2	4	7	7	4	2	3	4	2	3	4	»	66
6	7	9	23	22	8	6	12	13	6	8	13	»	198
37	25	53	110	122	46	24	45	66	26	95	82	»	1066
61	42	80	162	175	70	40	72	96	42	127	117	»	1598

da assegnarsi alle 36 compagnie alpine.

Specchio N. 20.

Ospedali principali e succursali. — Infermerie di presidio e speciali. — Depositi di convalescenza.

DIREZIONI territoriali di sanità da cui dipendono	OSPEDALI principali	OSPEDALI succursali	INFERMERIE di presidio	INFERMERIE SPECIALI di istituti militari	INFERMERIE SPECIALI di comp. di disciplina o stabilimenti militari di pena.	DEPOSITI di convalescenza
Alessandria	Alessandria	Savigliano	Casale	—	—	—
Ancona	Ancona	—	—	—	—	—
Bari	Bari	—	Potenza	—	Taranto	Bitetto.
Bologna	Bologna	—	—	Modena	—	—
Brescia	Brescia	—	Rocca d'Anfo	—	Brescia	—
Catanzaro	Catanzaro	—	Reggio C.-Cosenza.	—	—	—
Chieti	Chieti	—	Isernia-Aquila	—	—	—
Firenze	Firenze	Livorno	—	Firenze	Pistoia	M. Oliveto(Firenze).
Genova	Genova	—	—	—	Savona	—
Messina	Messina	—	Catania-Siracusa	—	—	—
Milano	Milano	—	—	Milano.	—	—
Napoli	Napoli	Caserta-Gaeta	Massa Lubrense	Napoli	Capri-Napoli-Gaeta	—
Padova	Padova	Udine-Venezia	Treviso	—	Osoppo - Chioggia - Lido (Venezia)	—
Palermo	Palermo	—	Trapani	—	—	San. Polo (Palermo).
Perugia	Perugia	—	—	—	—	—
Piacenza	Piacenza	Parma	Pavia-Cremona	—	—	—
Roma	Roma	Cagliari	Sassari	—	—	—
Salerno	Cava dei Tirreni	—	—	—	—	—
Torino	Torino	—	Bard	Torino.	—	Moncalieri.
Verona	Verona	Mantova	Legnago	—	Peschiera	—

SPECCHIO N. 21.

Specchio di riparto organico di uffiziali commissari, di uffiziali contabili e di scrivani locali pel servizio di commissariato nelle direzioni territoriali.

GRADI	Alessandria	Ancona	Bari	Bologna	Brescia	Catanzaro	Chieti	Firenze	Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Piacenza	Roma	Salerno	Torino	Verona	A disposizione del Ministero	Totale
Colonnelli commissari	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	1	10
Tenenti colonnelli commissari . . .	1	1	1	»	1	»	»	»	1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	9
Maggiori commissari	1	»	1	1	»	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	24
Capitani commissari	2	1	2	3	1	1	1	4	2	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	6	58
Tenenti e sottotenenti commissari. .	2	2	2	3	2	2	2	4	1	1	3	5	3	4	1	5	5	1	5	4	4	61
Maggiori contabili	»	»	1	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	1	11
Capitani contabili	3	2	1	2	1	»	»	3	1	1	2	4	4	1	1	4	2	1	2	2	3	40
Tenenti e sottotenenti contabili . .	6	4	2	4	2	»	»	6	3	3	6	9	8	3	3	7	5	2	5	5	11	94
Scrivani locali (uffici commissariato).	3	2	3	4	2	2	2	5	3	3	4	6	4	4	3	4	8	3	4	4	»	73
Scrivani locali (panifici militari) . .	4	2	2	3	1	»	»	4	2	2	3	5	5	2	2	4	7	2	3	3	»	56

SPECCHIO N. 22.

Sezioni staccate di commissariato militare e panifici militari.

DIREZIONI territoriali di commissariato da cui dipendono	SEZIONI staccate	PANIFICI MILITARI
Torino	—	Torino — Vercelli.
Alessandria	—	Alessandria — Casale — Savigliano.
Milano	—	Milano — Novara.
Brescia	—	Brescia.
Verona	—	Verona — Mantova.
Padova	Venezia	Padova — Venezia — Udine — Treviso.
Piacenza	Parma	Pavia — Piacenza — Parma — Cremona.
Genova	—	Genova.
Bologna	—	Bologna — Modena.
Ancona	—	Forlì — Ancona.
Firenze	Livorno	Firenze — Livorno — Lucca.
Perugia	—	Perugia — Siena.
Roma	Cagliari	Roma — Cagliari.
Chieti	—	
Napoli	Caserta	Napoli — Caserta — Capua — Gaeta.
Salerno	—	Salerno.
Bari	—	Bari.
Catanzaro	—	
Palermo	—	Palermo.
Messina	—	Messina — Siracusa.

SPECCHIO N. 23.

Specchio di riparto organico del personale della giustizia militare.

UFFICIO	Avvocato Generale militare	Sostituti avvocati generali militari	Avvocati fiscali militari	Sostituti avvocati fiscali militari	Segretari principali	Segretari	Sostituti segretari	Sostituti segretari aggiunti	Ufficiali istruttori	Sostituti ufficiali istruttori	Scrivani locali	Sostituti istruttori aggiunti
Tribunale supremo	1	2	»	»	3	»	1	1	»	»	3	»
Tribunale di Torino	»	»	1	2	»	1	2	1	1	»	2	1
Alessandria	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	1	1
Milano	»	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	»
Brescia	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Verona	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Venezia	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Piacenza	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Genova	»	»	1	2	»	1	2	1	1	»	3	1
Bologna	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Ancona	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Firenze	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Perugia	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Roma	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	2	1
Chieti	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Napoli	»	»	1	2	»	1	2	1	1	1	4	»
Salerno	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Bari	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Catanzaro	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Palermo	»	»	1	1	»	1	2	»	1	»	2	1
Messina	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Cagliari	»	»	1	»	»	1	»	1	1	»	1	1
Totali	1	2	21	23	3	21	21	14	21	2	35	19

Nota — Il tribunale militare di Genova ha una sezione a Spezia.
I sostituti ufficiali istruttori aggiunti non fanno parte del personale della giustizia militare, essendo ufficiali effettivi ai distretti destinati all'occorrenza a far le veci di ufficiale istruttore.

SPECCHIO N. 24.

Biblioteche militari di presidio.

CITTÀ SEDE DELLA BIBLIOTECA	DIPENDENZA AMMINISTRATIVA D'OGNI BIBLIOTECA
Alessandria	Distretto militare.
Ancona	Id.
Bari	Id.
Bologna	Id.
Brescia	Id.
Cagliari	Id.
Capua	Regg. d'artiglieria di stanza in Capua.
Casale	Regg. del genio di stanza in Casale.
Caserta	Distretto militare.
Catanzaro	Id.
Chieti	Id.
Firenze	Id.
Foligno	Regg. d'artiglieria di stanza in Foligno.
Gaeta	Distretto militare.
Genova	Id.
Livorno	Id.
Messina	Id.
Milano	Id.
Napoli	Id.
Padova	Id.
Palermo	Id.
Parma	Scuola normale di fanteria.
Pavia	Distretto militare.
Perugia	Id.
Piacenza	Id.
Roma	Comando del corpo di stato maggiore.
Roma	Comitato di sanità militare.
Roma	Distretto militare.
Salerno	Id.
Torino	Id.
Venaria Reale	Regg. d'artigl. di stanza in Venaria Reale
Venezia	Distretto militare.
Verona	Id.
Vigevano	Regg. d'artigl. di stanza in Vigevano.

N. **55**. — SUSSISTENZE MILITARI. (Nota N. 3). — **Deposito nelle casse postali di risparmio del fondo di massa degli operai borghesi delle sussistenze militari**. — 4 aprile.

Il Ministero, nell'intento di far concorrere, per quanto è possibile, ai benefici che son fatti dalle casse postali di risparmio, gli operai borghesi delle sussistenze militari, determina che al § 41 delle disposizioni riflettenti essi operai, in data 31 dicembre 1856, inserte a pag. 26 del *Giornale militare* 1857 sia sostituito il seguente:

§ 41. I fondi di massa degli operai borghesi dovranno versarsi nella locale cassa postale di risparmio, osservate al riguardo le seguenti prescrizioni:

a) Le ritenute che si faranno agli individui a favore della loro massa, saranno dai contabili consegnatari dei magazzini versate nella cassa postale di risparmio il giorno 15 ed ultimo d'ogni mese, ancorchè festivi, per la quindicina scadente col giorno del versamento.

I versamenti per ciascun individuo non potranno essere inferiori ad una lira, ne oltrepassare le lire 1000, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dedotte le somme ritirate nel corso dell'anno stesso.

b) I versamenti saranno accompagnati da un elenco che indichi il nome, il cognome, la paternità e la condizione dei singoli individui cui debbono essere ripartitamente accreditate le somme versate.

c) In occasione del primo deposito per conto d'un individuo l'amministrazione postale rilascia gratuitamente un libretto a favore di esso. In occasione di depositi successivi, questi saranno aggiunti sui libretti già esistenti, che i contabili dei magazzini sussistenze avranno cura di presentare, secondo le norme ordinarie prescritte pel servizio dei risparmi postali.

d) I contabili dei magazzini firmeranno come *depositanti* i libretti, in occasione del rilascio di questi, ritireranno i libretti medesimi e li custodiranno nella cassa come effetto attivo finchè gli operai rimarranno in servizio.

Spetterà poi agli stessi contabili consegnatari far aggiungere nel frontespizio dei libretti la firma dei rispettivi titolari sotto le parole: *Il titolare del libretto*.

e) I contabili consegnatari dei magazzini potranno delegare uno degli ufficiali od impiegati contabili dipendenti a rappresentarli nei rapporti colle direzioni delle poste. In questo

caso il delegato firmerà i libretti e farà quanto altro è prescritto per conto del contabile consegnatario.

f) Le dichiarazioni di conferma dei depositi spediti dalla direzione generale delle poste per ogni deposito e consegnate per cura degli uffici postali ai contabili consegnatari dei magazzini saranno da questi confrontate coi libretti e custoditi con essi.

Qualora i contabili consegnatari non ricevano entro 15 giorni da quello del deposito la dichiarazione di conferma dovranno reclamarla ed, occorrendo, ripeterla ogni 15 giorni finchè non l'abbiano ottenuta; imperocchè la direzione generale delle poste può non riconoscere i depositi che non siano stati inscritti sui suoi libri, e che essa non abbia confermati, qualora il depositante abbia omesso di reclamare in tempo utile.

I reclami si fanno sopra modelli provvisti dagli uffizi di posta: essi hanno corso *in raccomandazione* e senza tassa, e l'ufficio di posta che li riceve per mandarli alla direzione generale ne rilascia ricevuta.

g) Nessun rimborso potrà essere fatto sui libretti intestati ad operai delle sussistenze militari se la relativa cedoletta non porterà, oltre la firma del titolare del libretto, anche il visto del contabile consegnatario.

h) In ogni libretto dovrà esser dall'operaio titolare firmata in bianco la prima cedoletta; ed adoprata questa dovrà subito essere da lui firmata la successiva, così di seguito, affine di avere sempre una cedoletta disponibile per gli eventuali addebiti a farsi all'operaio.

i) Quando un'operaio cessa dal servizio, il libretto di lui resterà a sua libera disposizione mediante ricevuta che egli dovrà rilasciarne al contabile consegnatario; e l'operaio potrà poi ritirare in tutto od in parte la somma del suo credito.

L'esistenza del libretto a mani del creditore sarà considerata come prova che egli abbia cessato dal servizio.

l) Nel caso che un operaio sia trasferito da un luogo ad altro, l'ufficio di posta opererà il passaggio del conto corrente relativo al suo libretto nei modi ordinari sulla richiesta del contabile consegnatario del magazzino dal quale parte l'operaio. Esso contabile rimetterà il libretto alla direzione di commissariato militare, e questa lo invierà alla direzione dalla quale dipende il magazzino cui l'operaio ha fatto passaggio.

m) Oltre ai versamenti delle ritenute a favore della massa, i contabili consegnatari dei magazzini eseguiranno quelli pure delle somme che all'uopo venissero loro rimesse volontariamente dagli operai.

Per siffatti versamenti saranno osservate le stesse norme date per i versamenti delle ritenute.

n) Il fondo di massa di cadun operaio dovrà essere mantenuto al completo come è prescritto, e nessun prelevamento potrà essere eseguito senza autorizzazione della direzione di commissariato, giusta il N. 3 della circolare 23 novembre 1874, N. 5186, quando esso sia tale da ridurre la somma stabilita per fondo di massa dal § 36 delle disposizioni 31 dicembre 1856.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **56**. — MILIZIA MOBILE (Nota N. 46). — **Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile**. — 3 aprile.

I due mesi di servizio che gli ufficiali della milizia mobile di nuova nomina, provenienti dai sottufficiali, hanno l'obbligo di prestare per loro istruzione saranno fatti, a scelta degli ufficiali, o continuatamente, o in due periodi di eguale durata nei primi 24 mesi successivi alla loro nomina nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Gli ufficiali di milizia mobile, dell'arma di fanteria, presteranno tale servizio presso i reggimenti di fanteria o di bersaglieri dell'esercito permanente; quelli d'artiglieria, e del genio presso i reggimenti dell'arma rispettiva cui sono effettivi.

È fatta facoltà agli ufficiali di milizia mobile di scegliere il reggimento, od anche il distaccamento (di battaglione o di brigata) nei quali desiderano prestar servizio, avvertendo che il secondo periodo dovrà compiersi nel reggimento ove si è compiuto il primo; a meno che nel frattempo il medesimo abbia cambiato di guarnigione, nel quale caso il servizio viene prestato presso il corpo che l'ha surrogato.

Il ministero della guerra può però destinare gli ufficiali di milizia mobile a prestar servizio presso altri reggimenti.

L'indicazione dell'epoca prescelta, dei periodi di servizio, e dei reggimenti o distaccamenti scelti dall'ufficiale saranno indicati a cura degli ufficiali stessi ai distretti militari cui sono effettivi se appartenenti all'arma di fanteria, ai rispettivi reggimenti se appartenenti a quelle d'artiglieria o del genio.

In seguito al prescritto del presente atto vengono modificate le disposizioni contenute nell'atto N. 87 del 1875.

Il Ministro — G. Mazé.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato l'11 aprile 1879. **Parte 1.**

MARZO 16 — Regio decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno ai forti *Centrale* e *Motteggiana* nella piazza di Borgoforte, *pag.* 255.

APRILE 7 — Inscritti arruolati nella 1ª categoria ed a cui è concessa una dilazione per provare l'invocato diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, i quali vengono dichiarati disertori perchè mancanti alla partenza e sono assegnati poi alla 3ª categoria, *pag.* 256.

» 8 — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del R. Esercito durante l'anno 1878, *pag.* 260.

Atto N. **57**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. Nota N. 14). — **Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno ai forti *Centrale* e *Motteggiana* nella piazza di Borgoforte.** — N. 4787 (serie 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno; Gazzetta ufficiale del Regno* del 5 aprile 1879, N. 80. — 16 marzo.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto in data 2 maggio 1878, N. 4365 (serie 2ª), relativo alla radiazione dal novero delle opere difensive dello Stato di alcune fortificazioni,

Viste le norme relative al raggio di piazze fortificate, approvate con Sovrana risoluzione 21 maggio 1856, tuttora vigenti nelle provincie venete e mantovana,

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno ai forti *Centrale* e *Motteggiana* nella piazza di Borgoforte vengono determinate, entro i limiti stabiliti con le citate norme, dal piano regolatore annesso al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

N. 58. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 89). — **Inscritti arruolati nella 1ª categoria ed a cui è concessa una dilazione per provare l'invocato diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, i quali vengono dichiarati disertori perchè mancanti alla partenza e sono assegnati poi alla 3ª categoria.** — 7 aprile.

Accade talvolta che inscritti stati arruolati nella 1ª categoria e rimandati ad altre sedute a senso dell'ultimo alinea dell'articolo 58 della legge sul reclutamento e dal § 158, N. 11 del relativo regolamento vengono dichiarati disertori, perchè mancanti alla partenza e sono poi dai consigli di leva assegnati alla 3ª categoria per applicazione del § 179 del detto regolamento.

A soluzione di dubbi elevatisi in proposito, il Ministero della guerra dichiara che se le dette assegnazioni alla 3ª categoria sono pienamente regolari, perchè i consigli di leva non hanno ragione di tenere conto della intervenuta dichiarazione di diserzione, siccome un fatto che non può avere alcuna influenza sulla definizione degli obblighi degli inscritti di fronte alla legge sul reclutamento, non possono però le assegnazioni stesse avere immediatamente il loro effetto.

I comandanti dei distretti militari, quando arrivi loro la partecipazione di cui all'ultimo alinea del § 179 sopra citato per taluno dei detti inscritti stati dichiarati disertori, dovranno limitarsi a far apporre sui ruoli le variazioni riguardanti l'avvenuto cambio nella assegnazione alla 3ª categoria anzichè alla 1ª degli inscritti stessi, e comunicheranno il tenore delle relative decisioni dei consigli di leva al competente tribunale militare, per quelli fra gli assegnati alla 3ª categoria che ancora non furono definitivamente giudicati per reato di diserzione.

Una volta poi che sia intervenuto il regolare e definitivo giudizio pel reato di diserzione e che gli inscritti suddetti abbiano, se condannati, espiata la pena loro inflitta, i comandanti dei distretti militari potranno provvedere al licenziamento di essi, rilasciando loro il foglio di congedo illimitato come militari di 3ª categoria.

Il Ministro — G. Mazé.

N. 59. — STATISTICA. (Nota N. 8). — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del R. Esercito durante l'anno 1878.** — 8 aprile.

QUADRO A. — ***Dimostrazione*** *delle perdite avvenute nei cavalli e muli del R. Esercito durante l'anno 1878 per le cause sotto indicate.*

	CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Passati alla scuola veterinaria	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO % 1878	CONGUAGLIO % 1877
Reggimento di cavalleria	Nizza (1)	S. Maria	728	32	23	»	»	»	55	7 555	4 366
	Piemon. R. (2)	Caserta-Lucca	725	22	17	»	»	17	56	7 724	2 528
	Savoia (3)	Udine	740	5	10	»	»	»	15	2 027	3 150
	Genova (4)	Terni-Capua	726	11	15	»	»	»	26	3 581	4 902
	Novara (5)	Saluzzo-Milano	741	11	10	»	»	»	21	2 834	3 492
	Aosta (6)	Vicenza-Bologna	722	20	11	»	»	»	31	4 294	6 757
	Milano (7)	Parma-Vicenza	724	6	9	»	»	»	15	2 072	2 054
	Montebello (8)	Vercelli	746	9	18	»	»	»	27	3 619	2 301
	Firenze (9)	Milano-Saluzzo	728	2	17	»	»	»	19	2 610	8 406
	Vitt. Em. (10)	Voghera	742	25	11	»	»	»	36	4 852	2 408
	Foggia (11)	Torino	798	14	8	»	»	»	22	2 757	2 237
	Saluzzo (12)	Milano	818	2	14	»	»	»	16	1 956	2 872
	Monferrato (13)	Padova	816	4	5	»	»	»	9	1 103	1 617
	Alessandr. (14)	Lucca-Verona	858	22	4	»	»	»	26	3 030	3 926
	Lodi (15)	Savigliano	789	14	10	»	»	»	24	3 042	2 058
	Lucca (16)	Napoli	949	4	6	»	»	2	12	1 265	2 125
	Caserta (17)	Lodi	799	1	10	»	»	»	11	1 377	2 125
	Piacenza (18)	Verona-Caserta	816	6	7	»	»	»	13	1 593	4 501
	Guide (19)	Brescia	802	5	14	»	»	»	19	2 369	1 567
	Roma (20)	Roma	833	5	16	»	»	»	21	2 521	3 210
Scuola normale di cavalleria		Pinerolo	644	6	7	»	»	3	16	2 185	1 587
		Totale cavalleria	16244	226	242	»	»	22	490	3 016	3 227
1° reggim. artigl.		Fuligno	625	24	21	»	»	»	45	7 200	4 729
2°	id.	Capua-Ferrara	601	14	28	»	»	4	46	7 654	8 923
3°	id.	Bologna	674	8	9	»	»	1	18	2 671	3 595
4°	id.	Piacenza-Cremona	628	21	11	»	»	»	32	5 095	3 629
5°	id.	Venaria Reale	975	18	20	»	»	2	40	4 102	3 487
6°	id.	Vigevano	983	2	14	»	»	»	16	1 628	1 695
7°	id.	Pisa	961	23	24	»	»	»	47	4 891	4 779
8°	id.	Verona	905	17	25	»	»	»	42	4 610	3 820
9°	id.	Pavia	940	10	20	»	»	5	35	3 723	2 918
10°	id.	Caserta	690	15	32	»	»	6	53	7 681	6 916
11°	id.	Gaeta Capua	76	»	1	»	»	»	1	1 316	1 724
12°	id.	Ancona	119	1	3	»	»	»	4	3 361	» »
13°	id.	Mantova	57	»	2	»	»	»	2	3 509	» »
14°	id.	Genova	62	»	1	»	»	»	1	1 612	1 852
1° reggim. genio		Pavia	141	1	2	»	»	»	3	2 128	1 351
2°	id.	Casale	142	1	7	»	»	»	8	5 634	1 369
		Totale artigl. e genio	8579	155	220	»	»	18	393	4 581	4 136
		Totale generale	24823	381	462	»	»	40	883	3 557	3 552

QUADRO B. — ***Dimostrazione della vendita per riforma di cavalli e muli del R. Esercito effettuate durante l'anno 1878.***

CORPI	Media della forza	Vendutì	CONGUAGLIO % 1878		1877	
Regg. cavalleria Nizza (1)	726	29	3	983	12	676
Id. Piemonte Reale (2)	725	55	7	586	11	377
Id. Savoia (3)	740	67	9	054	13	014
Id. Genova (4)	726	68	9	366	10	644
Id. Novara (5)	741	83	11	201	7	821
Id. Aosta (6)	722	29	4	016	15	405
Id. Milano (7)	724	66	9	116	11	233
Id. Montebello (8)	746	38	5	092	15	163
Id. Firenze (9)	728	44	6	044	9	710
Id. Vittorio Em. (10)	742	64	8	625	9	490
Id. Foggia (11)	798	82	10	276	13	026
Id. Saluzzo (12)	818	65	7	946	15	730
Id. Monferrato (13)	816	71	8	701	12	687
Id. Alessandria (14)	858	93	10	839	4	049
Id. Lodi (15)	780	88	11	153	7	270
Id. Lucca (16)	949	99	10	432	8	383
Id. Caserta (17)	799	98	12	265	11	875
Id. Piacenza (18)	816	70	8	578	12	287
Id. Guide (19)	802	80	9	975	7	180
Id. Roma (20)	833	70	8	403	8	518
Scuola normale di cavalleria	644	47	7	298	8	413
Totale cavalleria	16244	1406	8	656	10	760
1° regg. artiglieria	625	44	7	040	8	318
2° id.	601	30	4	992	14	615
3° id.	674	1	»	148	7	753
4° id.	628	80	12	739	7	661
5° id.	975	59	5	949	9	026
6° id.	983	66	6	714	11	743
7° id.	961	35	3	642	4	301
8° id.	905	98	10	829	4	944
9° id.	940	75	9	979	8	305
10° id.	690	86	12	464	5	785
11° id.	76	5	6	579	1	724
12° id.	119	»	»	»	4	093
13° id.	57	»	»	»	4	»
14° id.	62	»	»	»	»	»
1° regg. genio	141	9	6	383	5	405
2° id.	142	»	»	»	5	480
Totale artiglieria e genio	8579	587	7	834	7	932
Totale generale	24823	1993	9	029	9	748

QUADRO C. — ***Dimostrazione*** *delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli del R. Esercito nell'anno 1878 per le cause indicate nelle dimostrazioni* **A** *e* **B**.

	CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Venduti per riforma	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Totale Generale	CONSUMO % 1878	CONSUMO % 1877
Reggimento di cavalleria	Nizza (1)	728	32	23	»	29	»	»	84	11 538	17 042
	Piemonte Reale (2)	725	22	17	17	55	»	»	111	15 310	13 905
	Savoia (3)	749	5	10	»	67	»	»	82	11 081	16 164
	Genova (4)	726	11	15	»	68	»	»	94	12 947	15 546
	Novara (5)	741	13	10	»	83	»	»	104	14 035	11 313
	Aosta (6)	722	20	11	»	29	»	»	60	8 310	22 162
	Milano (7)	724	6	9	»	66	»	»	81	11 188	13 287
	Montebello (8)	746	9	18	»	38	»	»	65	8 711	17 461
	Firenze (9)	728	2	17	»	44	»	»	63	8 654	18 116
	Vittorio Em. (10)	742	25	11	»	64	»	»	100	13 477	11 898
	Foggia (11)	798	14	8	»	82	»	»	104	13 033	15 263
	Saluzzo (12)	818	2	14	»	65	»	»	81	9 902	18 602
	Monferrato (13)	816	4	5	»	71	»	»	80	9 804	14 304
	Alessandria (14)	858	22	4	»	93	»	»	119	13 869	7 975
	Lodi (15)	789	14	10	»	88	»	»	112	14 195	9 328
	Lucca (16)	949	4	6	2	99	»	»	111	11 697	10 508
	Caserta (17)	799	1	10	»	98	»	»	109	13 642	14 »
	Piacenza (18)	816	6	7	»	70	»	»	83	10 171	16 788
	Gnide (19)	802	5	14	»	80	»	»	99	12 344	8 747
	Roma (20)	833	5	16	»	70	»	»	91	10 924	11 728
	Scuola normale di cavalleria	644	6	7	3	47	»	»	63	9 783	10 »
	Totale cavalleria	16244	226	242	22	1406	»	»	1896	11 672	13 987
	1° regg. artiglieria	625	24	21	»	44	»	»	89	14 240	14 047
	2° id.	601	14	28	4	30	»	»	76	12 646	23 538
	3° id.	674	8	9	1	1	»	»	19	2 819	11 348
	4° id.	628	21	11	»	80	»	»	112	17 834	11 290
	5° id.	975	18	20	2	58	»	»	98	10 051	12 513
	6° id.	983	2	14	»	66	»	»	82	8 342	13 438
	7° id.	961	23	24	»	35	»	»	82	8 533	9 080
	8° id.	905	17	25	»	98	»	»	140	15 469	8 764
	9° id.	940	10	20	5	75	»	»	110	11 702	11 223
	10° id.	691	15	32	6	86	»	»	139	20 145	12 751
	11° id.	76	»	1	»	5	»	»	6	7 895	3 448
	12° id.	119	1	3	»	»	»	»	4	3 361	4 093
	13° id.	57	»	2	»	»	»	»	2	3 509	4 »
	14° id.	62	»	1	»	»	»	»	1	1 612	1 852
	1° regg. genio	141	1	2	»	9	»	»	12	8 511	6 756
	2° id.	142	1	7	»	»	»	»	8	5 631	6 819
	Totale artigl. e genio	8579	155	220	18	587	»	»	980	11 423	12 068
	Totale generale	24823	381	462	40	1993	»	»	2876	11 586	13 300

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito durante l'anno* **1878** *e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1878.	15287	10773	26060
Rimonte dell'anno 1878	849	334	1183
TOTALE. . .	16136	11107	27243
Perdite come da dimostrazione *A* . . .	433	450	883
Conguaglio % . .	2,683	4,052	3,241

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1878.	15287	10773	26060
Rimonte dell'anno 1878.	849	334	1183
TOTALE. . .	16136	11107	27243
Perdite come da dimostrazione *B* . . .	1263	730	1993
Conguaglio % . .	7,827	6,572	7,315

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1878.	15287	10773	26060
Rimonte dell'anno 1878.	849	334	1183
TOTALE. . .	16136	11107	27243
Perdite come da dimostrazione *C* . . .	1696	1180	2876
Conguaglio % . .	10,510	10,624	10,556

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito durante l'anno* 1878 *divise secondo gli anni di loro rimonta.*

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1878	8	24	27	38	168	181	32	
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***A***	1	»	»	»	3	1		
Conguaglio % . .	12,500	»	»	»	1,785	552	2,7	

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1878	8	24	27	38	168	181	32	
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***B***	4	10	11	22	72	89		
Conguaglio % . .	50,000	41,666	40,740	57,894	42,857	49,171	28,4	

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1878	8	24	27	38	168	181	32	
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***C***	5	10	11	22	75	90	1	
Conguaglio % . .	62,500	41,666	40,740	57,894	44,642	49,723	31,1	

1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	TOTALE
1088	331	265	584	3717	1166	1213	1982	970	1825	1822	10324	1183	27243
37	12	2	16	129	34	30	57	29	54	63	376	30	883
3,400	3,626	755	2,739	3,470	2,916	2,473	2,876	2,990	2,959	3,458	3,642	2,536	3,241

1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	TOTALE
1088	331	265	584	3717	1166	1213	1982	970	1825	1822	10324	1183	27243
214	82	39	66	338	90	90	81	44	81	65	493	19	1993
19,669	24,773	14,717	11,302	9,094	7,719	6,595	4,087	4,536	4,438	3,567	4,775	1,606	7,315

1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	TOTALE
1088	331	265	584	3717	1166	1213	1982	970	1825	1822	10324	1183	27243
251	94	41	82	467	124	110	138	73	135	128	869	49	2876
23,069	28,399	15,472	14,041	12,564	10,635	9,068	6,962	7,526	7,397	7,025	8,417	4,142	10,556

Tabella comparativa *dei conguagli °/₀ delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

DEGLI ANNI	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	In complesso nei sette anni
Cavalleria e scuola norm.	6,289	14,413	9,721	9,272	10,235	9,768	9,879	13,987	11,672	10,581
Artiglieria e genio . .	8,327	5,145	5,324	9,023	8,260	7,514	7,457	12,068	11,423	8,272
In complesso nelle suddette armi . . .	7,198	10,457	8,319	9,192	9,581	9,008	9,032	13,300	11,586	9,190

Conguaglio media della perdita 9 °/₀.

Durata media del cavallo o mulo di servizio, anni 11 circa.

Perdite *avvenute nell'anno* 1878 *nei quadrupedi dei depositi di allevamento cavalli di Grosseto e Persano e presso i corpi delle armi a piedi.*

CORPI	Forza	PERDITE PER		Totale perdite	Conguaglio p. %	
		Abbattimento o morte	Riformati			
80 reggimenti di fanteria a 3 quadrupedi cadauno	240	3	14	17	7	083
10 reggimenti di bersaglieri a 4 quadrupedi cadauno	40	»	1	1	2	500
78 distretti militari e 36 compagnie alpine a 1 quadrupede cadauno (1)	112	1	1	2	1	785
3 battaglioni d'istruzione a 1 quadrupede cadauno	3	1	»	1	33	333
Deposito allev. cavalli Grosseto / media	1854	131	6	137	7	389
Id. Persano / della forza	818	54	9	63	7	701
TOTALI	3067	190	31	221	7	2,05

(1) Il distretto di Venezia non ha quadrupedi, e quello di Girgenti non è formato.

Il Ministro — G. MAZÉ.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 19 aprile 1879. **Parte 1.**

APRILE 5. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistare nel luogo di sede degli ospedali militari ovvero far preparare dalle rispettive farmacie, *pag.* 267.

» 5. — Soprasoldo all'ufficiale veterinario comandato pel servizio della guarnigione in Genova, *pag.* 297.

» 6. — Maggior estensione al soprasoldo speciale dovuto alla truppa degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 297.

» 14. — Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme), *pag.* 298.

» 15. — Apertura dell'ultimo tronco ferroviario della linea *Cancello-Avellino* (Rete Romana), *pag.* 298.

» 16. — Ruolo da tenersi dei cavalli di agevolezza posseduti dagli ufficiali, *pag.* 300.

Atto N. **60**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 19). — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistare nel luogo di sede degli ospedali militari, ovvero far preparare dalle rispettive farmacie.** — 5 aprile.

Questo Ministero ravvisando conveniente nell'interesse dell'erario e delle amministrazioni dei corpi e stabilimenti militari, che ogni anno per opera della farmacia centrale militare venga rinnovata la tariffa dei medicinali in base ai listini di commercio ed ai contratti stabiliti con le diverse case commerciali delle principali piazze d'Italia e dell'estero; sentito il parere del comitato di sanità militare e sulla proposta della mentovata farmacia, ha determinato che i prezzi di tariffa dei medicinali di cui si può far uso per il servizio sanitario militare sieno per il corrente anno esclusivamente quelli indicati nell'elenco generale dei medicinali stessi qui unito, il quale per conseguenza viene sostituito a quello pubblicato nell'*Atto* N. 32 del *Giornale militare* 1878, parte prima.

E poichè con la promulgazione del citato *Atto* vennero soppressi molti medicamenti e sostanze accessorie che per conseguenza non furono compresi nell'elenco generale dei medicinali che fa seguito al presente *Atto*, questo Ministero sentito pure in proposito il prefato comitatato di sanità, ha avvisato al modo più acconcio di trarre partito di tali medicamenti e sostanze accessorie che ora esistono nelle farmacie militari, secondo sono descritti nel qui annesso allegato *A*, ed ha perciò stabilito quanto appresso:

I. Che tutti gli stabilimenti militari dai quali dipendono farmacie dispongano perchè siano sottoposti ad accurato esame tutti i medicamenti o sostanze accessorie esistenti in esse e non più comprese nell'elenco e tariffa, che col presente *Atto* va in vigore, allo scopo di eseguire lo scaricamento di tutto ciò che trovisi avariato, regolandosi secondo le norme previste nel *Giornale militare* 1856, pag. 359, art. 82.

II. Che tutte le rimanenti sostanze siano in parte spedite alla farmacia centrale militare, allo scopo di utilizzarle nella composizione dei medicamenti ed in parte siano adoperate nell'uso interno degli ospedali e delle infermerie fino a loro consumazione.

Le sostanze da spedirsi alla farmacia centrale sono descritte nell'unito allegato *B*.

III. Che tutte le sostanze non comprese nel detto allegato *B* e che non potessero consumarsi nel servizio interno degli ospedali ed infermerie, siano vendute sul luogo.

IV. Che lo scaricamento dei medicinali per parte delle farmacie alla farmacia centrale, sia fatto a norma dei prezzi che esse sostanze avevano nell'ultima tariffa che era in vigore; e la vendita sul luogo a norma delle vigenti disposizioni amministrative.

La suddetta farmacia e le direzioni di sanità militare eseguiranno pertanto, con effetto dal 1° aprile volgente, i movimenti di carico e scarico prescritti dai §§ 157 (comma aggiunto con *Atto* N. 247 del *Giornale militare* 1875) e 177 del regolamento d'amministrazione 1° luglio istesso anno, parte 1ª non che l'aggiunta sul registro modello 237bis dei nuovi medicacamenti stati introdotti nell'elenco generale più volte menzionato.

Per tale aggiunzione e per essere stati assegnati ai medicinali in detto elenco descritti i numeri corrispondenti a quelli portati alla 5ª categoria del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi di prossima pubblicazione, venendo quindi a cambiare interamente l'ordine progressivo dei numeri categorici attribuiti ai medicinali indicati nel predetto registro modello 237bis; le mentovate direzioni di sanità, gli stabilimenti, i corpi, ecc., che hanno a trattare la contabilità delle sostanze farmaceutiche dovranno per conseguenza inscrivere a *mano* nel registro stesso i numeri categorici che sono assegnati a ciascun medicinale nell'elenco generale, che ora va in vigore.

Il Ministro — G. Mazé.

A cominciare dal 1° aprile andrà in vigore il seguente:

Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, che le direzioni di sanità militare preleveranno dalla farmacia centrale militare, e che acquisteranno nel luogo di sede degli ospedali, ovvero faranno preparare dalle rispettive farmacie militari.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	ANNOTAZIONI
1	Acetato ammonico liquido . . .	»	»	1	1	50	1	»	D. 1036
2	Id. piombico cristallizzato .	»	1	»	1	15	1	»	P.
3	Id. id. neutro R . .	1	»	»	5	»	1	»	
4	Id. id. id. S. . .	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
5	Id. piomboso liquido . . .	»	»	1	»	80	1	»	
6	Id. id. puro R. . .	1	»	»	5	»	1	»	
7	Id. id. id. S. . .	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
8	Id. potassico	»	1	»	4	»	1	»	
9	Aceto di colchico	»	»	1	2	»	1	»	
10	Id. scillitico	»	»	1	2	»	1	»	
11	Acido acetico puro	»	1	»	6	»	1	»	
12	Id. arsenioso	»	1	»	1	10	1	»	P.
13	Id. azotico alcolico	»	»	1	2	»	1	»	
14	Id. id. del commercio. .	»	»	1	1	10	1	»	D. 1383
15	Id. id. depurato	»	1	»	1	50	1	»	D. 1383
16	Id. id. puro R	»	1	»	3	»	1	»	D. 1383
17	Id. benzoico	»	1	»	46	»	1	»	Estratto dal benzoino
18	Id. borico	»	1	»	3	70	1	»	
19	Id. citrico	»	1	»	10	»	1	»	
20	Id. cloridrico del commercio	»	»	1	»	30	1	»	D. 1180

Spiegazione delle abbreviature.

D Densità (a + 15°). **P** Sostanze che possono essere richieste in *polvere* alla farmacia centrale militare. **R** Reagente. **S** Soluzione. **T** *Titolo*.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	
21	Acido cloridrico depurato . .	»	1	»	1	»	1	»	D. 1180
22	Id. id. puro R . . .	»	1	»	3	»	1	»	D. 1180
23	Id. fenico cristallizzato . .	»	1	»	6	50	1	»	
24	Id. ossalico del commercio .	»	»	1	2	50	1	»	
25	Id. id. puro R	1	»	»	6	»	1	»	
26	Id. id. id. S.	»	1	»	1	»	1	»	T. 10 %
27	Id. pirolegnoso	»	1	»	1	70	1	»	D. 1060
28	Id. salicilico puro	»	1	»	35	»	1	»	
29	Id. solfidrico R	»	»	1	1	»	1	»	
30	Id. solforico alcolico	»	»	1	1	80	1	»	
31	Id. id. del commercio.	»	»	1	»	30	1	»	D. 1842
32	Id. id. depurato . . .	»	1	»	1	»	1	»	D. 1711
33	Id. id. puro R	»	1	»	2	»	1	»	D. 1842
34	Id. tannico	»	1	»	15	»	1	»	
35	Id. tartarico.	»	1	»	5	70	1	»	P.
36	Aconito napello (foglie e sommità fiorite)	»	1	»	1	90	1	»	
37	Acqua distillata comune. . . .	»	»	1	»	05	1	»	
38	Id. id. R	»	1	»	»	10	1	»	
39	Id. del Pagliari	»	»	1	1	»	1	»	
40	Acque minerali varie	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
41	Agarico bianco	»	1	»	6	»	1	»	D. 0,794,7
42	Alcole assoluto	»	1	»	4	»	1	»	D. 0,830
43	Id. del commercio	»	»	1	1	60	1	»	D. 0,830
44	Id. rettificato	»	»	1	2	»	1	»	D. 0,864
45	Alcolato di cochearia (composto).	»	1	»	4	»	1	»	D. 0,912
46	Id. di melissa (composto).	»	1	»	2	»	1	»	
47	Alcolito d'aloe	»	»	1	2	»	1	»	
48	Id. di anaci	»	»	1	4	»	1	»	
49	Id. di arnica	»	1	»	2	»	1	»	
50	Id. di assa fetida	»	»	1	3	»	1	»	
51	Id. di balsamo di Tolù . .	»	»	1	8	»	1	»	
52	Id. di canfora	»	»	1	2	20	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	In prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	ANNOTAZIONI
53	Alcolito di cannella	»	»	1	5	»	1	»	
54	Id. di cantaridi	»	»	1	3	50	1	»	
55	Id. di castòreo	»	1	»	350	»	1	»	
56	Id. di china	»	1	»	10	»	1	»	
57	Id. di colchico	»	»	1	2	»	1	»	
58	Id. di eucalitto globulo	»	»	1	3	»	1	»	
59	Id. di limoni	»	»	1	4	»	1	»	
60	Id. di menta peperigna	»	»	1	5	»	1	»	
61	Id. di mirra	»	»	1	3	»	1	»	
62	Id. di noci di galla R	»	1	»	3	»	1	»	
63	Id. tonico amaro	»	»	1	3	50	1	»	
64	Id. di tornasole	»	1	»	3	»	1	»	
65	Id. vulnerario aromatico	»	1	»	2	»	1	»	
66	Aloe socotorino	»	1	»	2	»	1	»	P.
67	Altea (fiori)	»	»	1	2	50	1	»	
68	Id. (foglie)	»	»	1	»	80	1	»	
69	Id. (radici)	»	»	1	1	»	1	»	P.
70	Amianto	»	1	»	6	»	1	»	
71	Amido	»	»	1	1	»	1	»	
72	Amigdalina	»	1	»	180	»	1	»	
73	Ammoniaca liquida del commercio	»	1	»	1	»	1	»	D. 0,916
74	Id. liquida pura R.	»	1	»	3	»	1	»	D. 0,916
75	Anaci	»	»	1	1	20	1	»	
76	Angelica (radici)	»	1	»	1	50	1	»	
77	Antimoniato potassico	»	1	»	20	»	1	»	
78	Antimonio	1	»	»	2	20	1	»	
79	Appio palustre (radici)	»	»	1	1	50	1	»	
80	Id. petroselino	»	»	1	2	50	1	»	
81	Arancia	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
82	Id. amara (buccie)	»	»	1	1	20	1	»	
83	Arancio (fiori recenti)	»	»	1	1	40	1	»	
84	Argento di coppella	1	»	»	245	»	1	»	T. 990 millesimi

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
85	Arnica (fiori)	»	1	»	1	40	1	»	
86	Arseniato di chinina	»	1	»	650	»	1	»	
87	Id. potassico	»	1	»	10	»	1	»	
88	Id. id. S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 10 p. °/₀
89	Arsenito potassico liquido . .	»	»	1	1	»	1	»	T. 1 p. °/₀ d'acido arsenioso.
90	Id. id. R.	1	»	»	10	»	1	»	
91	Id. id. S.	»	1	»	1	10	1	»	T. 10 p. °/₀
92	Asparagi (radici)	»	»	1	2	»	1	»	
93	Assa fetida	»	1	»	4	»	1	»	
94	Assenzio (vette fiorite)	»	»	1	1	»	1	»	
95	Atropa belladonna (foglie) . .	»	1	»	1	60	1	»	
96	Atropina	»	1	»	2000	»	1	»	
97	Azotato argentico cristalizz. e fuso.	»	1	»	170	»	1	»	
98	Id. argentico cristallizz. R.	1	»	»	180	»	1	»	
99	Id. id. id. S.	»	1	»	18	»	1	»	T. 10 p. °/₀
100	Id. baritico puro R. . .	1	»	»	6	»	1	»	
101	Id. id. id. S. . .	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. °/₀
102	Id. bismutico basico . .	»	1	»	35	»	1	»	
103	Id. mercurico acido . . .	»	1	»	6	»	1	»	
104	Id. palladioso R.	1	»	»	4000	»	1	»	
105	Id. id. S.	»	1	»	200	»	1	»	T. 5 p. °/₀
106	Id. piombico	»	1	»	4	»	1	»	
107	Id. potassico	»	1	»	1	20	1	»	P.
116	Balsamo opodeldock	»	1	»	2	50	1	»	
117	Id. di Tolù	»	1	»	24	»	1	»	
118	Benzina pura.	1	»	»	1	50	1	»	
119	Benzoino	»	1	»	7	»	1	»	
120	Bismuto	1	»	»	35	»	1	»	T. 990 milles.
121	Bistorta (radici)	»	»	1	1	»	1	»	
122	Borato sodico	»	1	»	2	»	1	»	
123	Bromo	1	»	»	12	»	1	»	
124	Bromuro potassico	»	1	»	20	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Da prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
130	Calamo aromatico	»	1	»	1	50	1	»	
131	Camomilla (fiori)	»	»	1	2	»	1	»	
132	Canfora	»	1	»	4	20	1	»	
133	Cannella di Ceylan	»	1	»	15	»	1	»	
134	Cantaridi	»	1	»	15	»	1	»	P.
135	Carbonato ammonico	»	1	»	2	20	1	»	
136	Id. id. puro R.	1	»	»	5	»	1	»	
137	Id. id. puro S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 20 p. %
138	Id. calcico per precipitazione	»	1	»	1	»	1	»	
139	Id. di ferro (croco di Marte)	»	1	»	2	»	1	»	
140	Id. litico	»	1	»	45	»	1	»	
141	Id. magnesico	»	1	»	1	70	1	»	
142	Id. piombico	»	»	1	1	20	1	»	
143	Id. (bi) potassico	»	1	»	3	»	1	»	
144	Id. potassico del commercio	»	»	1	»	90	1	»	T. 45 dell'alcalimetro
145	Id. potassico depurato	»	1	»	2	»	1	»	T. 62 id.
146	Id. id. puro R.	1	»	»	20	»	1	»	T. 68 id.
147	Id. id. puro S.	»	1	»	4	»	1	»	T. 20 p. %
148	Id. (bi) sodico	»	1	»	»	60	1	»	P.
149	Id. sodico del commercio	»	»	1	»	35	1	»	
150	Id. zincico del commercio	1	»	»	1	50	1	»	
151	Carbone animale del commercio	»	»	1	»	80	1	»	
152	Id. id. depurato	»	1	»	10	»	1	»	
153	Id. id. puro R.	»	1	»	150	»	1	»	
154	Id. vegetale medicinale	»	»	1	1	»	1	»	
155	Carta curcuma R.	»	1	»	»	20	»	»	il foglio
156	Id. emporetica del Berzelius	»	1	»	»	12	»	»	id.
157	Id. tornasole R.	»	1	»	»	20	»	»	id.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
158	Cartine cantaridate	»	1	»	1	50	»	»	il cento
159	Id. senapate	»	1	»	3	»	»	»	id.
160	Cassia in baccelli	»	»	1	1	20	1	»	
161	Castòreo di Russia	»	1	»	1500	»	1	»	
162	Cataplasmi mucillaginosi	»	1	»	10	»	»	»	il cento
163	Catrame vegetale	»	»	1	1	»	1	»	
164	Caustico del Filhos	»	»	1	15	»	1	»	
165	Centaurea minore (sommità fiorite)	»	»	1	1	40	1	»	
166	Cera gialla	»	1	»	4	50	1	»	
167	Cerato semplice	»	»	1	2	50	1	»	
168	Cerotto mercuriale	»	1	»	7	»	1	»	
169	Id. di pesce della Borgogna	»	»	1	3	»	1	»	
170	Id. vescicatorio	»	1	»	10	»	1	»	
171	Chermes minerale	»	1	»	15	»	1	»	
172	China calissaia	»	1	»	25	»	1	»	P. e col T di 2,70 p. % di chinina
173	Cianuro ferrico potassico R.	1	»	»	25	»	1	»	
174	Id. id. id. S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 8,25 p. %
175	Id. ferroso potassico	1	»	»	5	»	1	»	
176	Id. id. id. puro R.	1	»	»	20	»	1	»	
177	Id. id. id. puro S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 8,25 p. %
178	Cicuta (foglie)	»	1	»	1	50	1	»	
179	Citrato di chinina	»	1	»	600	»	1	»	
180	Id. ferrico ammonico	»	1	»	18	»	1	»	
181	Clorato potassico	»	1	»	5	»	1	»	
182	Clorito (ipo) calcico	»	»	1	»	55	1	»	T. 75 del clorometro
183	Cloro liquido R.	»	»	1	2	»	1	»	
184	Cloro-ammiduro di mercurio	»	1	»	20	»	1	»	
185	Cloroformio	»	1	»	7	»	1	»	
186	Cloruro ammonico	»	1	»	1	70	1	»	P.
187	Id. antimonico	»	1	»	8	»	1	»	
188	Id. aurico R.	1	»	»	2500	»	1	»	
189	Id. id. S.	»	1	»	90	»	1	»	T. 3,12 p. %

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammi	
190	Cloruro baritico R.	1	»	»	15	»	1	»	
191	Id. id. S.	»	1	»	1	60	1	»	T. 10 p. %
192	Id. calcico	»	1	»	3	»	1	»	
193	Id. id. fuso puro R. .	1	»	»	5	»	1	»	
194	Id. id. id. id. S. .	»	1	»	»	20	1	»	T. 0,25 p. %
195	id. cobaltico R.	»	1	»	60	»	1	»	
196	Id. ferrico ammonico . .	»	1	»	5	»	1	»	
197	Id. id. liquido	»	1	»	2	»	1	»	D. 1262
198	Id. id. id. S. R. .	»	1	»	»	50	1	»	T. 10 p. %
199	Id. mercurico	»	1	»	19	»	1	»	
200	Id. id. R.	1	»	»	26	»	1	»	
201	Id. id. S.	»	1	»	1	70	1	»	T. 6,25 p. %
202	Id. mercurioso a vapore .	»	1	»	15	»	1	»	
203	Id. platinico R.	1	»	»	1200	»	1	»	
204	Id. id. S.	»	1	»	120	»	1	»	T. 10 p. %
205	Id. potassico	»	1	»	2	»	1	»	
206	Id. id. R.	1	»	»	5	»	1	»	
207	Id. id. S.	»	1	»	»	60	1	»	T. 10 p. %
208	Id. sodico	»	»	1	»	55	1	»	
209	Id. id. puro R.	1	»	»	3	»	1	»	
210	Id. id. id. S.	»	1	»	»	70	1	»	T. 20 p. %
211	Id. stannoso del commercio	1	»	»	3	»	1	»	
212	Id. id. R.	1	»	»	5	»	1	»	
213	Id. id. S.	»	1	»	»	60	1	»	T. 10 p. %
214	Id. zincico fuso	»	1	»	10	»	1	»	
215	Cochlearia offic. rec. (sommità fiorite)	1	»	»	1	»	1	»	
216	Codeina	»	1	»	800	»	1	»	
217	Colchico autunnale (bulbi) . .	»	1	»	1	50	1	»	
218	Colla d'ossa	1	»	»	8	»	1	»	
219	Collodio	»	1	»	6	»	1	»	
220	Colofonia	»	»	1	»	40	1	»	
221	Coloquintida	»	1	»	5	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
222	Conserva di ginepro	»	1	»	2	»	1	»	
223	Id. di tamarindo	»	»	1	2	»	1	»	
224	Coriandolo (frutti)	»	»	1	»	50	1	»	
225	Cotone greggio	1	»	»	2	50	1	»	
226	Id. id. preparato col cloruro ferrico liquido	»	1	»	6	»	1	»	
227	Id. idrofilo in falde . . .	»	1	»	4	50	1	»	
228	Id. ordinario in falde . .	1	»	»	3	»	1	»	
229	Cousso (sommità fiorite) . . .	»	1	»	10	»	1	»	
230	Creosoto	»	1	»	6	»	1	»	
231	Cromato potassico R.	1	»	»	10	»	1	»	
232	Id. id. S.	»	1	»	1	10	1	»	T. 10 p. %
233	Crotontiglio (semi)	1	»	»	4	»	1	»	
234	Curcuma	1	»	»	2	»	1	»	
251	Digitale purpurea (foglie) . .	»	1	»	1	30	1	»	P.
252	Dischetti atropinici	»	1	»	»	50	»	»	Per ogni tubetto di 100
253	Id. calabarici	»	1	»	»	50	»	»	id.
254	Dulcamara (stipidi).	»	»	1	»	50	1	»	
262	Edera terrestre	»	»	1	1	»	1	»	
263	Elettuario diascordio	»	»	1	1	10	1	»	
264	Id. lenitivo	»	»	1	2	»	1	»	
265	Elisire di china	»	1	»	3	»	1	»	
266	Id. dell'Hanch	»	1	»	10	»	1	»	
267	Enolito amaro composto . . .	»	»	1	3	»	1	»	
268	Id. chino-ferrato	»	»	1	5	»	1	»	
269	Esca	»	1	»	5	»	1	»	
270	Estratto amaro	»	1	»	10	»	1	»	
271	Id. acquoso d'aconito napello. . . .	»	1	»	12	»	1	»	
272	Id. id. d'assenzio . .	»	1	»	12	»	1	»	
273	Id. id. di belladonna	»	1	»	12	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	ANNOTAZIONI
274	Estratto acquoso di carne (Liebig)	»	1	»	25	»	1	»	
275	Id. id. di cicuta . .	»	1	»	12	»	1	»	
276	Id. id. di genziana .	»	1	»	3	»	1	»	
277	Id. id. di giusquiamo nero	»	1	»	12	»	1	»	
278	Id. id. di guajaco (legno)	»	1	»	30	»	1		
279	Id. id. di oppio . . .	»	1	»	180	»	1	»	T. 18 a 20 p. % di morfina
280	Id. id. di ratania . .	»	1	»	30	»	1	»	
281	Id. id. di saponaria .	»	1	»	10	»	1	»	
282	Id. id. di valeriana .	»	1	»	20	»	1	»	
283	Id. alcolico di china . .	»	1	»	150	»	1	»	
284	Id. id. di fave del Calabar . .	»	1	»	500	»	1	»	
285	Id. id. di gialappa .	»	1	»	100	»	1	»	
286	Id. id. di noci vomiche	»	1	»	50	»	1	»	
287	Id. idro-alcolico d'aconito napello.	»	1	»	25	»	1	»	
288	Id. id. di atropa belladonna .	»	1	»	25	»	1	»	
289	Id. id. di cicuta.	»	1	»	25	»	1	»	
290	Id. id. di coloquintida	»	»	»	100	»	1	»	
291	Id. id. didigitale	»	1	»	25	»	1	»	
292	Id. id. di giusquiamo nero . .	»	1	»	25	»	1	»	
293	Id. id. d'ipecaquana .	»	1	»	200	»	1	»	
294	Id. id. di lattuga virosa .	»	1	»	25	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
295	Estratto di salsapariglia (composto)	»	1	»	800	»	1	»	
296	Id. di segala cornuta (ergotina)	»	1	»	75	»	1	»	
297	Etere etilico	»	1	»	3	50	1	»	D. 0,724
298	Etiope minerale	»	1	»	7	»	1	»	
299	Eucalitto globulo	»	»	1	1	50	1	»	
300	Euforbio	»	1	»	3	»	1	»	P.
310	Fave del Calabar	1	»	»	6	»	1	»	
311	Felce maschia	»	»	1	2	»	1	»	
312	Fellandrio (semi)	»	»	1	1	»	1	»	
313	Ferrato di chinina	»	1	»	1000	»	1	»	
314	Ferro polverizzato	»	1	»	2	»	1	»	
315	Fieno greco	»	1	»	1	»	1	»	
316	Finocchio (radici e sommità)	»	»	1	1	30	1	»	
317	Fosfato calcico idrato	»	1	»	4	»	1	»	
318	Id. sodico ammonico R	1	»	»	25	»	1	»	
312	Id. id. id. S	»	1	»	2	60	1	»	T. 10 p. %
320	Id. id. puro R	1	»	»	6	»	1	»	
321	Id. id. id. S	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
322	Fosfito (ipo) calcico	»	1	»	25	»	1	»	
323	Fosforo	»	1	»	12	»	1	»	
328	Galle della China	1	»	»	2	30	1	»	
329	Gelatine d'aconito	»	1	»	»	20	»	»	Per ogni lastretta
330	Id. di coloquintida	»	1	»	»	30	»	»	Id.
331	Id. d'ipecacuana	»	1	»	»	25	»	»	Id.
332	Id. di laudano	»	1	»	»	30	»	»	Id.
333	Id. di solfato neutro di chinina	»	1	»	4	»	»	»	Id.
334	Genziana (radici)	»	1	»	»	40	1	»	P.
335	Ghiaccio o neve	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
336	Gialappa (radici)	»	1	»	5	90	1	»	P.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
337	Ginepro (coccole)	»	»	1	»	40	1	»	
338	Giusquiamo nero (foglie)	»	»	1	1	50	1	»	
339	Glicerina	»	1	»	2	30	1	»	D. 1,252
340	Gomma arabica	»	1	»	3	50	1	»	P.
341	Id. adragante	»	1	»	15	»	1	»	P.
342	Gommaresina armeniaca	»	1	»	4	50	1	»	
343	Gommaresina di galbano	»	1	»	7	»	1	»	
344	Gomma elastica naturale e recente	1	»	»	25	»	1	»	
345	Gramigna (rizzoni)	»	»	1	»	50	1	»	
346	Grasso depurato di bue	»	»	1	1	90	1	»	
347	Id. id. di maiale	»	»	1	1	60	1	»	
348	Guaiaco (legno)	»	1	»	»	60	1	»	
349	Gutta perca	1	»	»	20	»	1	»	
350	Id. id. in fogli sottili	»	1	»	20	»	1	»	
359	Idrato di clorale	»	1	»	13	»	1	»	
360	Id. d'ossido ferrico	»	1	»	5	»	1	»	
361	Idrolato di fiori d'arancio	»	»	1	1	50	1	»	
362	Id. di germogli di pino	»	»	1	1	50	1	»	
363	Id. di fiori di sambuco	»	»	1	1	50	1	»	
364	Id. di lauro ceraso	»	1	»	1	»	1	»	T. 0,055 per °/o d'acido idrocianico anidro
365	Id. di rose odorifere	»	»	1	1	50	1	»	
366	Idrolito d'anaci	»	»	1	»	50	1	»	
367	Id. di limoni	»	»	1	»	30	1	»	
368	Id. di menta peperigna	»	»	1	»	50	1	»	
369	Id. d'ossido calcico	»	»	1	»	10	1	»	
370	Iodo	»	1	»	68	»	1	»	
371	Iodoformio	»	1	»	120	»	1	»	
372	Ioduro mercurico	»	1	»	75	»	1	»	
373	Id. mercurioso	»	1	»	50	»	1	»	
374	Id. potassico	»	1	»	75	»	1	»	
375	Id. id. puro R	1	»	»	60	»	1	»	
376	Id. id. puro S	»	1	»	4	30	1	»	T. 7 per °/o

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	ANNOTAZIONI
377	Ipecaquana (radici)	»	1	»	23	»	1	»	P.
308	Iuta (pura)	»	»	1	1	30	1	»	
387	Laminaria ditata	»	1	»	4	»	1	»	
388	Id. id. in coni torniti	»	1	»	25	»	»	»	Il cento.
389	Latte vaccino	»	»	1	»	»	1	»	Al prezzo di compra.
390	Id. id. in conserva	»	»	1	3	»	1	»	
391	Lattuga sativa	»	»	1	»	20	1	»	
392	Id. virosa	1	»	»	1	50	1	»	
393	Laudano liquido	»	1	»	20	»	1	»	
394	Lauro ceraso (foglie recenti)	1	»	»	»	25	»	»	
395	Lauro nobile (bacche)	»	»	1	»	80	1	»	
396	Id. id. (foglie recenti)	»	»	1	»	25	1	»	
397	Lavanda (sommità fiorite)	»	»	1	1	»	1	»	
398	Lichene alpino	»	»	1	»	50	1	»	
399	Id. marino	»	»	1	1	60	1	»	
400	Limatura di ferro	1	»	»	»	50	1	»	
401	Limoni	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra.
402	Lino (semi)	»	1	1	»	60	1	»	P.
403	Liquido del Labarraque	»	»	1	»	10	1	»	
404	Liquirizia (rizzomi)	»	1	1	»	90	1	»	P.
405	Liquori del Van Swieten	»	»	1	»	50	1	»	
415	Malva (fiori)	»	»	1	5	»	1	»	
416	Id. foglie	»	»	1	»	70	1	»	
417	Mandorle dolci	»	»	1	2	30	1	»	
418	Manganesato (per) potassico	»	1	»	11	»	1	»	
419	Manna calabrese	»	»	1	3	»	1	»	
420	Melissa (foglie e sommità)	»	»	1	1	»	1	»	
421	Menta peperigna	»	»	1	1	50	1	»	
422	Mercurio amidato	»	»	1	2	»	»	»	
423	Id. metallico del commercio	1	»	»	7	»	1	»	T. 900 milles.
424	Id. id. depurato	»	1	»	12	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinati e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
425	Miele comune.	»	»	1	1	30	1	»	
426	Mielito di ratania	»	»	1	3	»	1	»	D. 1362
427	Id. semplice.	»	»	1	1	50	1	»	D. 1362
428	Miguatte	»	»	1	»	10	»	»	Al prezzo di compra
429	Minugie carbonizzate (Catgut).	»	»	1	1	25	»	»	Due pezzi di 5
430	Mirra in lagrime	»	1	»	7	50	1	»	Metri ciascuno
431	Molibdato ammonico	1	»	»	100	»	1	»	In boccetta
432	Id. id. S.	»	1	»	4	10	1	»	T. 4 p. %
433	Morfina.	»	1	»	650	»	1	»	
445	Nafta.	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
446	Nicoziana (foglie).	»	»	1	10	»	1	»	
447	Noce comune (foglie)	»	»	1	»	20	1	»	
448	Id. di galla del levante . . .	»	»	1	3	»	1	»	
449	Id. vomica in polvere	»	1	»	5	»	1	»	
459	Oleostearato di piombo	»	1	»	2	»	1	»	
460	Id. Id. (composto).	»	1	»	3	50	1	»	
461	Olio del Chabert	»	1	»	10	»	1	»	
462	Id. di crotontiglio	»	1	»	25	»	1	»	
463	Id. di fegato di merluzzo. . .	»	1	»	1	60	1	»	
464	Id. id. id. ferrato. . .	»	»	1	2	»	1	»	
465	Id. id. id. jodoferrato.	»	»	1	2	»	1	»	
466	Id. fenicato (olio 100, acido 10)	»	»	1	3	»	1	»	
467	Id. fetido di sostanze cornee .	»	1	»	20	»	1	»	
468	Id. fosforato	»	»	1	6	»	1	»	
469	Id. di giusquiamo nero. . . .	»	»	1	3	»	1	»	
470	Id. di lauro nobile.	»	»	1	4	»	1	»	
471	Id. di lino.	»	»	1	1	40	1	»	
472	Id. di mandorle	»	1	»	7	»	1	»	
473	Id. di olive (qual. primissima)	»	1	1	2	25	1	»	
474	Id. ricino	»	1	»	1	40	1	»	
475	Olioresina di copaibe	»	1	»	10	»	1	»	
476	Olio volatile d'anaci	»	1	»	40	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	L'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di preleramento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
477	Olio volatile di bucce di limoni	»	1	»	35	»	1	»	
478	Id. id. di menta peperigna	»	1	»	90	»	1	»	
479	Id. id. di rosmarino . .	»	1	»	15	»	1	»	
480	Id. id. di timo'.	»	1	»	20	»	1	»	
481	Id. id. di trementina . .	»	1	»	1	50	1	»	
482	Oppio	»	1	»	70	»	1	»	P. e col T. di 10 p. % di morfina
483	Orzo (semi)	»	»	1	»	55	1	»	
484	Ossa di bue	1	»	»	»	05	1	»	
485	Ossa calcinate	»	1	»	1	»	1	»	
486	Ossalato ammonico R. . . .	1	»	»	20	»	1	»	
487	Id. id. S.	»	1	»	1	10	1	»	T. 5 p. %
488	Ossido baritico puro R. . . .	1	»	»	20	»	1	»	
489	Id. id. id. S.	»	1	»	2	10	1	»	T. 5 p. %
490	Id. calcico	»	»	1	»	10	1	»	
491	Id. magnesico	»	1	»	8	»	1	»	
492	Id. manganesico	»	1	»	1	»	1	»	P.
493	Id. mercurico	»	1	»	12	»	1	»	
494	Id. piomboso fuso (litargirio)	»	1	»	1	»	1	»	P.
495	Id. piomboso piombico (minio)	»	»	1	1	20	1	»	
496	Id. potassico in cannelli . .	»	1	»	8	»	1	»	
497	Id. potassico idrato	»	1	»	5	»	1	»	
498	Id. potassico, preparato coll'alcole	»	1	»	10	»	1	»	
499	id. potassico, preparato coll'alcole R.	1	»	»	50	»	1	»	
500	Id. potassico, preparato coll'alcole S.	»	1	1	6	50	1	»	T. 12 p. %
501	Id. sodico idrato del commercio	1	»	»	1	»	1	»	T. 70 p. %
502	Id. zincico puro	»	1	»	8	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio della farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	ANNOTAZIONI
503	Ossimiele di colchico	»	»	1	2	»	1	»	D. 1262
504	Id. scillitico	»	»	1	2	50	1	»	D. 1262
505	Id. semplice	»	»	1	2	»	1	»	D. 1262
506	Ostie	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
517	Palladio	1	»	»	6000	»	1	»	T. di 1000
518	Papaveri bianchi (capsule raccolte immature)	»	1	»	1	»	1	»	
519	Papaveri rossi (petali)	»	1	»	3	50	1	»	
520	Pasticche bismuto-magnesiache	»	»	1	10	»	1	»	
521	Id. ipecaquana	»	»	1	5	»	1	»	
522	Pece della Borgogna	»	»	1	1	30	1	»	
523	Id. nera	»	»	1	»	70	1	»	
524	Pelli ovine	»	»	1	2	50	»	»	Per ogni una della lunghezza non minore di 90 centimetri
525	Pepe cubene	»	1	»	2	»	1	»	
526	Petrolio	»	»	1	»	90	1	»	
527	Pietra divina	»	1	»	3	»	1	»	
528	Pino (brocche)	»	»	1	»	25	1	»	
529	Pioppo (gemme)	1	»	»	1	»	1	»	
530	Poligala verginiana (radici) . .	»	1	»	15	»	1	»	
531	Polvere del Dower	»	1	»	20	»	1	»	
532	id. del James	»	1	»	25	»	1	»	
533	Pomata anti-ottalmica	»	»	1	3	»	1	»	
534	Id. id. del Janin	»	1	»	3	»	1	»	
535	Id. antipsorica	»	»	1	1	50	1	»	
936	Id. citrina	»	»	1	3	»	1	»	
537	Id. rubificante canforata .	»	»	1	3	»	1	»	
541	Quassio (legno)	»	»	1	1	»	1	»	
542	Quarzo amorfo	1	»	»	»	02	1	»	
543	Quercia (corteccia)	»	1	1	»	20	1	»	P.
550	Rabarbaro	»	1	»	20	»	1	»	P.
551	Rafano selvatico	»	»	1	»	50	1	»	
552	Ramno catartico (bacche) . .	»	»	1	1	50	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
553	Ratania (radici)	»	1	»	3	50	1	»	P.
554	Rhum vero	»	1	»	4	»	1	»	P. 0,912.
555	Rhus tossicodendro	»	1	»	5	»	1	»	
556	Riso	»	»	1	»	60	1	»	
557	Rose odorifere (petali recenti)	»	»	1	»	70	1	»	
558	Rosmarino	»	»	1	»	70	1	»	
559	Rusco (radici)	»	»	1	1	»	1	»	
560	Ruta (sommità recenti) . . .	»	»	1	1	»	1	»	
569	Sabina (foglie)	»	»	1	1	»	1	»	
570	Salicina	»	1	»	100	»	1	»	
571	Salsapariglia (radici) (*) . . .	»	1	»	7	50	1	»	
572	Salvia (foglie, sommità e fiori)	»	»	1	1	50	1	»	
573	Sambuco (fiori)	»	»	1	1	50	1	»	
574	Santonina	»	1	»	140	»	1	»	
575	Saponaria (sommità)	»	»	1	1	50	1	»	
576	Sapone medicinale	»	1	»	5	»	1	»	
577	Id. potassico.	»	»	1	»	80	1	»	
578	Sassafrasso (radici scheggiate)	»	1	»	1	»	1	»	
579	Scamonea	»	1	»	120	»	1	»	
580	Scilla (bulbi).	»	1	»	2	50	1	»	P.
581	Sciroppo balsamico.	»	»	1	2	50	1	»	D. 1262
582	Id. di joduro ferroso. .	»	»	1	3	»	1	»	D. 1345
583	Id. d'ipecaquana	»	»	1	3	»	1	»	D. 1262
584	Id. oppiato.	»	»	1	1	50	1	»	D. 1262
585	Id. di ramno catartico .	»	»	1	3	»	1	»	D. 1262
586	Id. di salsapariglia (composto)	»	»	1	9	»	1	»	D. 1262
587	Id. semplice	»	»	1	1	30	1	»	D. 1320
588	Scordio	»	»	1	1	»	1	»	
589	Sedo maggiore recente	1	»	»	1	»	1	»	
590	Segala cornuta	»	1	»	4	»	1	»	

(*) Le radici della salsapariglia saranno somministrate nello stato naturale, e non in quello di spaccatura, conseguito per via d'inumidimento che ne altera la bontà.

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di preparamento obbligatorio della farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi per luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	ANNOTAZIONI
591	Senapa (semi)	»	»	1	1	»	1	»	
592	Id. privata dell'olio grasso	1	»	»	3	»	1	»	
593	Sena (foglie)	»	1	»	5	»	1	»	
594	Seta protettrice (silk protective)	»	»	1	4	60	»	»	Il metro
595	Silicato potassico S	»	1	»	2	»	1	»	D. 1321
596	Solano nero (foglie).	1	»	»	1	»	1	»	
597	Solfato alluminico potassico . .	»	1	1	»	40	1	»	P.
598	Id. id. id. calcin.	»	1	»	1	50	1	»	
599	Id. di atropina	»	1	»	2000	»	1	»	
600	Id. calcico anidro (gesso filigulino)	»	»	1	»	»	1	»	Al prezzo di compra
601	Id. basico di chinina . . .	»	1	»	565	»	1	»	T. 74,5 per % di chinina.
602	Id. neutro di id. . . .	»	1	»	510	»	1	»	
603	Id. di conchinina	»	1	»	360	»	1	»	
604	Id. ferroso del commercio.	»	»	1	»	15	1	»	
605	Id. id. depurato . . .	»	1	»	1	»	1	»	
606	Id. id. puro R	1	»	»	3	»	1	»	
607	Id. id. id. S	»	1	»	»	50	1	»	T. 10 per %
608	Id. magnesico	»	»	1	»	25	1	»	
609	Id. mercurico	»	1	»	10	»	1	»	
610	Id. di morfina.	»	1	»	500	»	1	»	
611	Id. potassico	»	1	»	1	40	1	»	
612	Id. ramico	»	»	1	1	»	1	»	
613	Id. sodico.	»	»	1	»	20	1	»	
614	Id. id. puro R.	1	»	»	2	»	1	»	
615	Id. id. id. S	»	1	»	»	30	1	»	T. 10 per %
616	Id. di stricnina	»	1	»	250	»	1	»	
617	Id. zincico	»	1	»	1	50	1	»	
618	Solfidrato ammonico R	»	1	»	10	»	1	»	
619	Solfito magnesico	»	1	»	3	»	1	»	
620	Id. sodico.	»	»	1	1	50	1	»	
621	Solfo in cannelli	»	»	1	»	25	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
622	Solfo lavato	»	»	1	»	70	1	»	
623	Id. sublimato	»	»	1	»	50	1	»	
624	Solfodorato di antimonio . . .	»	1	»	4	»	1	»	
625	Solfuro antimonioso.	»	1	»	1	30	1	»	P.
626	Id. di ferro (artificiale) . .	»	»	1	2	»	1	»	
627	Id. di mercurio (cinabro) .	»	1	»	12	»	1	»	
628	Id. molibdico nativo . . .	1	»	»	20	»	1	»	
629	Id. potassico	»	1	»	2	50	1	»	
630	Soluzione alcolica di sapone per idrotimetro.	»	1	»	3	»	1	»	T. 3,70 p. °/₀
631	Sotto-acetato rameico	»	1	»	3	»	1	»	P.
632	Sparadrappo diachilon	»	»	1	5	»	1	»	
633	Stagno	1	»	»	10	»	1	»	T. di mille.
634	Id. del commercio.	1	»	»	3	»	1	»	T. 900 milles.
635	Stricnina	»	1	»	300	»	1	»	
652	Taffettà adesivo	»	1	»	25	»	1	»	
653	Tamarindo (frutti)	»	1	1	»	80	1	»	
654	Tanaceto (fiori)	»	»	1	1	»	1	»	
655	Tartrato (bi) potassico. . . .	»	1	»	3	»	1	»	P.
656	Id. borico potassico . . .	»	1	»	5	»	1	»	
657	Id. potassico antimonico .	»	1	»	6	»	1	»	P.
658	Id. sodico effervescente. .	»	»	1	5	»	1	»	
659	Tè	»	1	»	12	»	1	»	
660	Tela di cotone per cerotti . . .	»	1	1	»	50	»	»	il metro di c. 70 d'altezza.
661	Id. impermeabile Makintosh)	»	»	1	5	60	1	»	il metro di centim. 115 d'altezza.
662	Tiglio (fiori e brattee). . . .	»	»	1	2	»	1	»	
663	Tornasole in pani	1	»	»	10	»	1	»	
664	Trementina	»	»	1	2	»	1	»	
665	Trifoglio fibrino	»	»	1	1	50	1	»	
677	Unguento d'altea	»	»	1	3	»	1	»	
678	Id. basilico.	»	»	1	3	»	1	»	
679	Id. egiziaco.	»	»	1	3	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
680	Unguento irritante del Lebas .	»	»	1	8	»	1	»	
681	Id. laurino	»	1	»	3	»	1	»	
682	Id. mercuriale	»	1	»	7	»	1	»	a parte uguale di sostanza grassa e di metallo
683	Id. pei piedi equini. . .	»	»	1	3	»	1	»	
684	Id. populeo.	»	1	»	3	»	1	»	
685	Id. vescicatorio di Lebas.	»	»	1	8	»	1	»	
686	Uova di gallina	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra
693	Valeriana (rizzomi)	»	1	»	1	50	1	»	P.
694	Velo fenicato (*garza*)	»	1	»	»	40	»	»	il metro lineare
695	Veratrina	»	1	»	200	»	1	»	
696	Verbasco (fiori)	»	1	»	5	»	1	»	
697	Vino	»	»	1	»	»	1	»	Al prezzo di compra
702	Zafferano	»	»	»	120	»	1	»	
703	Zinco	»	1	»	15	»	1	»	T. di 1000
704	Id. del comm. in pani od in lamine	»	»	1	»	80	1	»	T. 950 millesimi
705	Zucchero raffinato di canna . .	»	»	1	1	70	1	»	

È fatta facoltà alle Direzioni di Sanità di richiedere alla Farmacia centrale quei medicamenti che sono segnati « *da acquistarsi sul luogo* » ogni qual volta che, per differenza di prezzo, lo trovino conveniente.

Visto: *Il Presidente del Comitato di sanità militare*
CORTESE.

Elenco A.

ELENCO *generale ed utilità delle sostanze medicinali ed accessorie esistenti nelle farmacie militari e non comprese nell'*Atto 32.

Specificazione	Usabili nel servizio farmaceutico	Annotazioni
Acetato di chinina.	Da inviarsi alla farmacia centrale militare per convertirsi in solfato di chinina	
Id. di ferro.	Id. id. solfato di morfina	
Id. di morfina.		
Id. sodico.	Id. id. solfato di stricnina	
Id. di stricnina.		
Aceto aromatico.		
Acido idrocianico medicinale.		
Id. lattico.		
Id. succinico.		
Id. valerianico.		
Aconitina.	Id. id. per essere venduta assieme a quella già esistente nello stabilimento.	
Acqua distillata di camomilla.		
Id. id. di cannella.		
Id. id. di cedro.		
Id. id. di fuoco.		
Id. id. di mandorle amare		
Alcool con sapone.		
Ammoniuro rameico.		
Asparagina.	Id. id. id.	
Balsamo anodino.		
Id. di Noè.		
Id. nervale.		
Id. peruviano liquido.		
Id. id. solido.		
Id. di zolfo con essenza di trementina.		
Bardana (radici).		
Bdellio gomma resina.		
Bicromato potassico.	Id. id. per convertirsi in acido cromico R	
Blister con euforbio.		
Id. liquido.		

Specificazione	Usabili nel servizio farmaceutico	Annotazioni
Blister officinale.	Da inviarsi alla farmacia centrale	
Bolo d'Armenia.	per convertirsi in bromuro po-	
Id. nostrale.	tassico.	
Borraggine vette fiorite.		
Brionia (radici).		
Bromuro sodico.	Id. id. in bromuro potassico.	
Butirro di cacao.		
Canapa (semi).		
Canna (radici).		
Capelvenere.		
Cardamomo (semi).		
Cascariglia (corteccia).		
Catechù.		
Caustico del Desmàres.	Id. id. in nitrato argentico	
China carnosa.		
Cianuro ferrico.		
Id. ferroso chinico.	Id. id. in solfato chinico	
Id. mercurico.	Id. id. in mercurio metallico	
Id. potassico.	Id. id. per essere adoperato come	
Cicoria.	reagente	
Cicuta (semi).		
Cinoglossa (corteccia delle radici).		
Citrato di chinoidina.		
Id. ferrico.	Id. id. per convertirsi in citrato ferrico ammonico	
Cloruro baritico.	Id. id. per essere adoperato come reagente previa depurazione	
Cocciniglia.	Id. id. per essere venduta od a-	
Colombo (radici).	doperata come reagente nei	
Conserva di cassia.	magazzini di amministrazione	
Id. di prune (semplice).	militare	
Cantaridina.	Id. id. per essere venduta assieme	
Conserva di prune (solutiva).	a quella esistente nello stabi-	
Id. di rose rosse.	limento	
Id. di viole.		
Corallina.	Id. id. per essere adoperata nei saggi nei magazzini d'amministrazione militare	
Cotone fulminante.	Id. id. per essere convertito in collodiom	

Specificazione	Usabili nel servizio farmaceutico	Annotazioni
Destrina. Digitalina pura. Elemi gomma resina. Elettuario teriaca diatesseron. Id. id. del Taddei. Elisire del Garus. Id. dell'Haller. Id. di lunga vita. Elleboro bianco. Id. nero. Empiastro adesivo. Id. di cicuta con gomma ammogliente. Id. id. (semplice). Id. per le fratture Enula campana. Essenza di cedro. Id. di lavanda. Estratto acquoso d'aloe. Id. di camomilla. Id. chinoideo. Id. di cicoria. Id. di dulcamara. Id. di fiele bovino Id. di lattuga sativa. Id. di legno quassio. Id. di lequirizia. Id. di mirra. Id. di rabarbaro. Id. di sambuco. Id. di trifoglio fibrino. Estratto alcolico di colchico. Id. di elleboro. Id. di gnajaco. Estratto idro-alcolico di rhus. tossico d'endron Id. id. di scilla. Id. id. di stramonio.	Da inviarsi alla farmacia centrale militare per essere venduta assiemea quella esistente nello stabilimento	

Specificazione	Usabili nel servizio farmaceutico	Annotazioni
Etere acetico.		
Etiope antimoniale.		
Fave di Sant'Ignazio.		
Fosfato mercurico.	Da inviarsi alla farmacia centrale militare per convertirsi in mercurio metallico	
Id. sodico.		
Fosforo amorfo.	Id. id. per convertirsi in fosforo	
Fuliggine.		
Garofani bocce.		
Genzianella.		
Gomma chino.		
Id. gutta.		
Graziola.		
Ioduro di amido.	Id. id. per convertirsi in iodio	
Id. ferroso.	Id. id. id.	
Id. piombico.	Id. id. id.	
Id. sodico.	Id. id. id.	
Id. di zolfo.	Id. id. id.	
Iposolfito magnesico.		
Id. sodico.		
Iride fiorentina.		
Lattato di chinina.	Id. id. per convertirsi in solfato di chinina	
Id. ferroso.		
Licopo europeo.		
Lupollino.		
Luppolo (coni).		
Manna cannellata.		
Mannite.		
Massa pillole del Belloste.		
Id. di cinoglossa.		
Id. del Plenk.	Id. id. in mercurio metallico	
Mastice (in lagrime).		
Meloni (semi).		
Mercurio del Hahnemann.	Id. id. id.	
Miele rosato.		
Muschio del Tonquin.	Id. id. per essere venduto assieme a quello esistente nello stabilimento	
Narcotina.	Id. id. id.	
Nicotina.	Id. id. id.	
Noci moscate.		

Specificazione	Usabili nel servizio farmaceutico	Annotazioni
Alibano.		
Olio di belladonna.		
Id. » camomilla.		
Id. » cantaridi.		
Id. » cicuta.		
Id. (etereo) di felce maschia.		
Id. di iperico.		
Id. » noce.		
Id. (alcol.°) di ricino.		
Ononide spinosa.		
Orpimento.	Da inviarsi alla farmacia centrale militare per rimettere alla R. Marina pei fuochi di costa	
Ossa raschiate.		
Ossido ferroso ferrico.		
Id. mercurioso del Moscati.	Id. id. per convertirsi in mercurio	
Ossisolfuro d'antimonio.		
Pepe bianco.		
Pietra pomice.	Id. id. per adoperarsi a pulire le macchine	
Pillole di solfato di chinina.	Id. id. per convertirsi in solfato di chinina	
Piretro (radici).		
Poligala amara.		
Polvere del Kuanp.		
Id. del Peretti.	Id. id. id.	
Pomata di timelea.		
Pomogranato corteccia della radice.		
Protonitrato di mercurio.	Id. id. per convertirsi in mercurio metallico.	
Ragia di pino.	Id. id. per essere adoperata in luogo della colofonia	
Robbia (radice).	Id. id. per uso dei magazzeni dell'amministrazione militare.	
Roob del Savarese.		
Rose rosse.		
Sabadiglia (semi).		
Saccarolato di lichene.	Id. id. per essere adoperato nel liquore idrotimetrico.	
Salep di patate.		
Santonico semi.		
Sapone comune bianco.		
Sciroppo d'altea.		
Id. antiscorbutico.		

Specificazione	Usabili nel servizio farmaceutico	Annotazioni
Sciroppo aperitivo.		
Id. di china.		
Id. di fiori di persico.		
Id. di gomma arabica.		
Serpentaria virginiana.		
Silicato sodico (soluzione).		
Simaruba (corteccia).		
Solfato baritico.	Da inviarsi alla farm. cent. mil. per convertirsi in un sale di bario solubile o adoperarsi come R	
Id. morfo-stricninico.		
Solfuro di stagno.	Id. id. per convertirsi in stagno metallico	
Spezie amare.		
Id. aperitive.		
Id. aromatiche.		
Id. pettorali.		
Spugne fine.	Id. id. per essere vendute assieme a quelle dello stabilimento	
Id. preparate.	Id. id. id.	
Stafisagria.		
Storace in lagrime.		
Succino.	Id. id. id.	
Taffettà inglese.		
Tannato di chinina.	Id. id. da convertirsi in solfato di chinina	
Id. ferrico.		
Id. piombico.		
Tarassaco.		
Tartrato ferroso potassico.		
Id. potassico (neutro).		
Tasso baccato.		
Tavolette di Chermes.		
Timelea (corteccia).		
Tintura d'aconito.		
Id. amara aromatica.		
Id. d'assenzio.		
Id. di belladonna.		
Id. di cantaridi.		
Id. di digitale.		
Id. di fave del Calabar.		
Id. di genziana.		
Id. di genzianella.		
Id. di oppio.		

Specificazione	Usabili nel servizio farmaceutico	Annotazioni
Tintura (Vinosa) di rabarbaro.		
Id. di scilla.		
Id. di sucino.		
Id. di valeriana.		
Trocisci di minio.		
Tuzia.		
Unguento degli apostoli.		
Id. dell'arceo.		
Id. di artanita.		
Id. della madre Tecla.		
Id. scarabeo.		
Id. di staffisagria.		
Id. di storace.		
Id. verde.		
Uva orsina.		
Valerianato di bismuto.	Da inviarsi alla farmacia centrale militare per convertirsi in bismuto metallo	
Id. di chinina.	Id. id. in solfato di chinina	
Id. di zinco.		
Vino di colchico.		
Id. scillitico.		
Viole (fiori).		
Zedoaria (radici).		
Zenzero (id.).		
Zucchero di latte.	Id. id. id.	

ELENCO **B.**

ELENCO *delle sostanze medicinali, che non sono comprese nella tariffa e devono essere trasmesse dalle direzioni di sanità e dagli stabilimenti da cui dipendono farmacie militari alla farmacia centrale militare.*

DENOMINAZIONE	UTILITÀ	ANNOTAZIONI
Acetato di chinina.	Conversione in solfato di chinina	
Id. di morfina.	Id. id. morfina	
Id. di stricnina.	Id. id. stricnina	
Aconitina.	Vendita	Insieme con quella già esistente nella farmacia centrale
Asparagina.	Id.	Id. id. id.
Bicromato potassico.	Riduzione in acido cromico	
Bromuro sodico.	Conversione in bromuro potassico	
Caustico del Desmàres.	Riduzione in azotato argentico	
Cianuro ferroso chinico.	Conversione in solfato di chinina	
Id. mercurico.	Riduzione in mercurio metallico	
Id. potassico.	Ad uso di chimico reagente	
Citrato ferrico.	Conversione in citrato ferrico ammonico	
Cloruro baritico.	Ad uso di chimico reagente	
Coccimiglia.	Vendita	Id. id. id.
Cantaridina.	Id.	Id. id. id.
Corallina.	Id.	Id. id. id.
Cotone fulminante.	Conversione in collodio	
Digitalina pura.	Vendita	Id. id. id.
Fosfato mercurico.	Riduzione in mercurio metallico	
Fosforo amorfo.	Id. in fosforo ordinario	
Ioduro d'amido.	Id. iodio	
Id. ferroso.	Id. id.	
Id. piombico.	Id. id.	
Id. sodico.	Id. id.	
Id. di zolfo.	Id. id.	

DENOMINAZIONE	UTILITÀ	ANNOTAZIONI
Lattato di chinina.	Conversione in solfato di chinina	
Massa pillolare del Plenk.	Riduzione in mercurio metallico	
Mercurio del Hahnemann.	Id. id.	
Muschio del Tonquin.	Vendita	Unitamente a quello già esistente nella farmacia centrale.
Narcotina.	Id.	Id. id. id.
Nicotina.	Id.	Id. id. id.
Orpimento.	Ad uso di segnali marittimi	Nella R. Marina
Ossido mercurioso del Mossati.	Riduzione in mercurio metallico	
Pietra pomice.	Ad uso della farmacia centrale	Per la pulitura delle macchine
Pillole di solfato di chinina.	Estrazione del solfato di chinina	
Polvere del Peretti.	Riduzione id. id.	
Protonitrato di mercurio.	Id. mercurio metallico	
Ragia di pino.	Ad uso sostitutivo della colofonia	
Robbia (radice).	Id. dei magazzini dell'amministrazione militare	
Sapone comune bianco.	Preparazione del liquido idrotimetrico	
Solfato baritico.	Conversione in azotato di bario R	
Solfuro di stagno.	Riduzione in stagno metallico	
Spugne fine.	Vendita	Insieme con quelle già esistenti nella farmacia
Id. preparate.	Id.	Id. id. id.
Succino.	Id.	Id. id. id.
Tannato di chinina.	Conversione in solfato di chinina	
Valerianato di bismuto.	Riduzione in bismuto metallico	
Id. di chinina.	Conversione in solfato di chinina	
Zucchero di latte.	Vendita	Id. id. id.

N. **61**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. (Nota N. 36). — **Soprassoldo all'ufficiale veterinario comandato pel servizio della guarnigione in Genova.** — 5 aprile.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'articolo 5 del Regio Decreto in data 27 marzo 1879;
Considerato che l'ufficiale veterinario comandato in Genova, dovendo disimpegnare il servizio veterinario per tutta la guarnigione, viene a trovarsi nelle speciali onerose condizioni previste nel citato articolo di regio decreto;

Determina:

All'ufficiale veterinario comandato a prestare servizio nella guarnigione di Genova è concesso un soprassoldo giornaliero di lire una, a datare dal 1° aprile.
Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1879.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **62**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. (Nota N. 37). — **Maggiore estensione al soprassoldo speciale dovuto alla truppa degli stabilimenti militari di pena.** — 6 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto lo specchio N. 16 della legge 19 marzo 1874, sugli stipendi ed assegnamenti nel R. Esercito;
Visto il R. Decreto 31 maggio 1874, che approva le norme per la regolazione degli assegnamenti fissi;
Sulla proposta del nostro Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Al N. 1 delle disposizioni di massima della Tabella VIII annessa al R. Decreto 31 maggio 1874 è aggiunto il seguente capoverso:
« Pei sottufficiali, caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, il soprassoldo

è però dovuto anche durante le piccole licenze e le licenze ordinarie, e durante il tempo passato allo spedale. »

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

La disposizione approvata dal presente Decreto avrà effetto cominciando dal giorno 16 del corrente aprile.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **63** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 94). — **Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)**. — 14 aprile.

Al numero 48 dell'allegato n° 1 al regolamento di disciplina (regolamento sull'uniforme) sarà fatta la seguente aggiunta;

Gli attendenti degli ufficiali, effettivi o comandanti all'Istituto topografico militare, fanno esclusivamente uso della divisa speciale prescritta per gli attendenti disarmati.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **64**. — FERROVIE (Nota N. 92). — **Apertura dell'ultimo tronco ferroviario della linea *Cancello-Avellino* (Rete Romana)**. — 15 aprile.

Si avvertono la autorità militari che col 1° corrente mese fu aperto al pubblico servizio il tratto di S. Severino-Avellino della linea Cancello-Avellino, nel quale sono comprese le stazioni di Montoro, Solofra, Serino ed Avellino, restando soppressa la stazione di Laura e quindi la convenzione 16 marzo 1870 pei trasporti militari viene estesa a detto tratto ferroviario.

Le distanze che intercedono fra le stazioni della intera linea Cancello-Avellino sono date nella seguente tabella:

Cancello									
13	**Nola**								
18	5	**Palma**							
28	15	10	**Sarno**						
35	22	17	7	**Codola**					
38	25	20	10	3	**S. Giorgio**				
44	31	26	16	9	6	**S. Severino**			
49	36	31	21	14	11	5	**Montoro**		
63	50	45	35	28	25	19	14	**Solofra**	
66	53	48	38	31	28	22	18	4	**Serino**
75	62	57	47	40	37	31	26	12	9 **Avellino**

La stazione di Montoro è presso l'abitato.
Quella di Solofra dista dall'abitato chil. 1.
Quella di Serino » » » 6.
Quella di Avellino » » » 3.

In conseguenza dell'apertura di detto tronco, a pagina 27 dell'Itinerario Generale, 3ª edizione, vol. 1° Itinerario N. 23, a fianco della 1ª tappa e nella colonna osservazioni, aggiungere: Da San Severino ad Avellino, chil. 31 di ferrovia.

Nel Prontuario Militare delle distanze tra stazione e stazione nella pagina ove sono indicati i capiluogo di circondario non allacciati da rete ferroviaria, cancellare-Avellino nella 2ª colonna, e nella 3ª le stazioni ferroviarie corrispondenti, ed alle stazioni ferroviarie corrispondenti a S. Angelo dei Lombardi aggiungere la stazione di Avellino.

A pagina 143, Repertorio delle stazioni piccole, dopo Attigliano aggiungere:

Avellino-Nola chilom. 62.

A pagina 153 dopo Monticelli aggiungere:

Montoro-Nola chilom. 36.

A pagina 160 dopo Seriate aggiungere:

Serino-Nola chilom. 53.

A pagina 161 dopo Soliera aggiungere:

Solofra-Nola chilom. 50.

Nella carta delle ferrovie annessa al prontuario si cancelli la stazione di Laura e vi si sostituisca quella di Montoro, e si tracci una curva fino ad Avellino, a dritta della quale proporzionatamente alle distanze date nella tabella, si segnino, procedendo da Cancello le stazioni di Montoro, Solofra e Serino, ed a sinistra la stazione di Avellino.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **65**. — DISPOSIZIONI AMMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 17). — **Ruolo da tenersi dei cavalli di agevolezza posseduti dagli ufficiali.** — 16 aprile.

Allo scopo di stabilire norme fisse sul modo con cui vogliono essere tenute le matricole dei cavalli di agevolezza, e di poter con facilità esercitare un controllo sui medesimi sino a che dessi divengono proprietà assoluta degli ufficiali che ne sono possessori, il Ministero determina quanto in appresso:

I corpi od uffici dai quali sono amministrati gli ufficiali cui sono assegnati cavalli di agevolezza, appena ricevuti dai reggimenti di cavalleria gli stati signaletici giusta le prescrizioni del N. 22 dell'Istruzione 5 febbraio 1879, disporranno perchè i cavalli stessi siano descritti su di apposito ruolo conforme al modello qui annesso, colle indicazioni tutte in esso modello accennate.

Sullo stesso ruolo saranno poi descritte tutte le variazioni di vendita, cessione, riforma o morte relative ai cavalli stessi, sino a che siano trascorsi quattro anni dalla data della distribuzione come cavalli di agevolezza, e sia, beninteso, integralmente saldato il debito per essi contratto.

Scaduto tale termine e soddisfatte le condizioni di cui sopra, sarà fatta per cadun cavallo l'annotazione *Passato di assoluta proprietà del . . . . N. N.* (1) *il . . . . .*

Allorchè un ufficiale venisse cambiato di corpo, ovvero quando un suo cavallo di agevolezza fosse, dietro autorizza-

---

(1) Indicare il grado, casato e nome dell'ufficiale.

zione, ceduto o venduto ad un ufficiale appartenente ad altro corpo, il comandante cui appartiene l'ufficiale cedente trasmetterà a quello da cui dipende l'acquirente, copia di tutte le variazioni ad esso cavallo relative, e questi ne curerà la trascrizione sul ruolo del corpo.

Allorchè un ufficiale sarà autorizzato a restituire ad un corpo il proprio cavallo di agevolezza, sarà fatta sul ruolo matricolare l'annotazione *Restituito al reggimento . . . (1) il . . .* e quando il reggimento non sia quello cui l'ufficiale appartiene, il comandante di questo trasmetterà, al corpo cui fece passaggio il cavallo, il relativo stato signaletico.

Alla fine d'ogni mese tutte le variazioni matricolari relative a questi cavalli, dovranno essere comunicate al Ministero della guerra (*Direzione Generale di fanteria e cavalleria*) e redatte in doppio originale, onde si possa restituirne una copia debitamente approvata.

Disposizione transitoria.

Nel primo impianto del ruolo che i corpi od uffici dovranno fare appena ricevute le variazioni, di cui al 1° alinea, relative all'attuale distribuzione, saranno eziandio annotati tutti i cavalli di agevolezza attualmente posseduti da ufficiali da essi amministrati che non siano ancora passati in loro assoluta proprietà, accennando le relative variazioni che fossero a loro conoscenza, ed in ispecie la data della distribuzione.

Copia di detto ruolo sarà poi trasmesso al Ministero non più tardi del 15 giugno p. v.

---

(1) Indicare il reggimento.

Il Ministro — G. Mazé.

Reggimento . . Corpo . . Ufficio

RUOLO *dei cavalli di agevolezza concessi ad ufficiali del suddetto reggimento ecc.*

NUMERO d'ordine	NUMERO di matricola del reggimento cui apparteneva all'atto della cessione	Statura	Sesso ed origine	Nome del cavallo e connotati	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni all'epoca della rimonta	Reggimento o Corpo che eseguisce la variazione	Variazioni
1	980	1 57	Maschio — Italiano	PLUTONE — Baio scuro, stella in fronte prolungata sul naso.	1200 00	5	Cavalleria Nizza(4°)	Concesso di agevolezza al tenente Tadolini dal reggimento di cavalleria Genova (4°) il . . . .
								Il tenente Tadolini in seguito a deliberazione del consiglio d'amministrazione, è stato autorizzato a cederlo al capitano Marzucchelli di questo regg. il . . . .
								Passato al reggimento di cavalleria Aosta (6°) in seguito a promozione a maggiore del capitano Marzucchelli il . . . .
							Cavalleria Aosta(6°)	Il maggiore Marzucchelli essendo cessato definitivamente dal servizio, lo ha restituito a questo reggimento in seguito ad autorizzazione del consiglio di amministrazione il . . . .
								Ovvero:
								Il maggiore Marzucchelli è stato autorizzato dal consiglio d'amministrazione a cederlo al capitano Ripoli del corpo di stato maggiore il . . . .
							Corpo di Stato Maggiore	Passato al 49° reggimento di fanteria in seguito a promozione a maggiore in quel reggimento del capitano Ripoli.
							49° Fant.	Il maggiore Ripoli essendo stato collocato in aspettativa lo ha restituito al reggimento cavalleria Roma (20) in seguito ad autorizzazione ministeriale delli . . . . il . . . .

NUMERO d'ordine di matricola del reggimento cui apparteneva all'atto della cessione	Statura	Sesso ed origine	Nome del cavallo e connotati	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni all'epoca della rimonta	Reggimento o Corpo che eseguisce la variazione	Variazioni
							Oppure: Il maggiore Ripoli è stato autorizzato dal consiglio di d'amministrazione a venderlo come inservibile con obbligo di versarne il ricavato a favore della propria massa rimonta il . . . Ossia: Morto il . . . . Ovvero: Passato di assoluta proprietà del maggiore Ripoli, essendo trascorsi quattro anni, ed avendo saldato il debito incontrato per il contro notato cavallo verso la massa rimonta il . . . .

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 25 aprile 1879. **Parte 1.**

APRILE 20. — Regio Decreto che modifica lo specchio annesso al Regio Decreto 6 febbraio 1876 fissante il riparto in classi degli scrivani locali, *pag.* 305.

» 21. — Situazione mensile della forza, *pag.* 306.

» 22. — Presentazione agli uffici postali del registro delle lettere e dei pieghi raccomandati, *pag.* 307.

Atto N. **66**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 66). — **Regio Decreto che modifica lo specchio annesso al Regio Decreto 6 febbraio 1876 fissante il riparto in classi degli scrivani locali**. — 20 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 23 marzo 1879 N. 4781 (serie 2ª), che approva lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1879,

Visto lo specchio N. 12 annesso alla legge 19 marzo 1874, sugli stipendi nel regio esercito,

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo specchio di riparto in classi degli scrivani locali annesso al presente Decreto e d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra è sostituito a quello annesso al Reale Decreto 6 febbraio 1876.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

Riparto in classi degli scrivani locali.

Numero per classi	Denominazione graduale
250	Scrivani locali di 1ª classe.
600	Id. 2ª id.
800	Id. 3ª id.
127	Id. 4ª id.
1777	Totale.

Roma, 20 aprile 1879.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
G. Mazé.

N. **67**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 47). — **Situazione mensile della forza**. — 21 aprile.

Questo Ministero determina che, a datare dal 1° prossimo maggio, sia abolito il prospetto mensile della forza modello N. 14bis e che le situazioni graduali e numeriche modello N. 79 ed 81 del modellario, prescritte dai §§ 8 e 9 dell'Istruzione 10 aprile 1870 (inserta a pag. 349 dei supplementi al *Giornale militare* di quell'anno) siano compilate mensilmente.

La situazione modello N. 79 dovrà essere trasmessa dai corpi, non più tardi del 12 di ogni mese, direttamente al Ministero della guerra in duplice copia; una di esse sarà spedita al Segretariato generale e l'altra alla Direzione generale leve e truppa; di quest'ultima basterà sia compilato il solo quadro *B*.

I corpi però continueranno a trasmettere trimestralmente la situazione graduale e numerica della forza per la milizia mobile (modello N. 80 del modellario).

Questo Ministero raccomanda ai comandanti di corpo di assicurarsi che le suddette situazioni vengano compilate con la

massima diligenza ed esattezza, onde più non avvenga il caso di doverle ritornare ai corpi mittenti per errori od inesattezze che è d'uopo non si verifichino in documenti così importanti e che sono causa di grave ritardo nella compilazione della situazione generale della forza del regio esercito.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **68**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 95). — **Presentazione agli uffici postali del registro delle lettere e dei pieghi raccomandati** — 22 aprile.

Risulta a questo Ministero che non tutti i porta-lettere dei corpi presentano agli uffici postali il registro *delle lettere e dei pieghi raccomandati*, perchè gli ufficiali di posta possano descrivervi le lettere ed i pieghi raccomandati da essi consegnati ai porta-lettere.

A togliere ogni dubbio sull'attuazione delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 38 delli 11 scorso marzo, questo Ministero prescrive:

che i porta-lettere presentino agli ufficiali postali il registro sumentovato perchè vi siano descritte le lettere ed i pieghi raccomandati;

che, alle richieste degli ufficiali postali, debbano i porta-lettere presentare una dichiarazione rilasciata dal comandante del corpo, dalla quale consti l'autorizzazione particolare ricevuta per ritirare le lettere ed i pieghi raccomandati diretti agli ufficiali;

ed infine che l'anzidetto registro serva esclusivamente per la designazione delle lettere e dei pieghi raccomandati dovendo quelli *assicurati* continuare ad essere ritirati negli uffici postali dai destinatari debitamente riconosciuti e garantiti.

Il Ministro — G. Mazé.

ERRATA CORRIGE.

Sono incorsi errori di stampa nei nomi e nei prezzi di alcuni medicinali compresi nell'elenco generale dei medicinali ed allegati annessi, pubblicati nell'Atto N. 60 del *Giornale Militare* corrente anno, che debbono esser corretti nel modo seguente:

Pagina	linea				
270	5ª	Acido ossalico puro R.	L. 6 »	*leggasi*	L. 5 »
274	12ª		pesce	»	pece
275	10ª	Cloruro mercurico	L. 19 »	»	L. 10 »
276	4ª	Cotone greggio	L. 2 50	»	L. 2 20
276	17ª		stipidi	»	stipiti
277	4ª		giusquiano	»	giusquiamo
278	1ª	Estratto di salsapariglia	L. 800 »	»	L. 200 »
278	10ª		Ferrato	»	Fenato
278	29ª	Gialappa (radici)	L 5 90	»	L. 5 50
279	9ª		rizzoni	»	rizzomi
280	18ª	Lino (semi)	L. » 60	»	L » 55
280	21ª		Liquori	»	Liquore
281	5ª		carbonizzate Catgut	»	carbolizzate *catgut*
281	9ª	Morfina	L 650 »	»	L. 600 »
282	20ª	- 496. Ossido potassico in cannelli	1 — 8 — 1	*annullato*	
283	13ª		cubene	*leggasi*	cubebe
283	18ª		verginiana	»	virginiana
286	3ª		Solfodorato	»	Solfo dorato
286	24ª		Mukiutosh L. 5,60	»	Mackintosh L. 4,60
290	12ª		ammogliente	»	ammoniaco
290	26ª		lequirizia	»	liquirizia
290	33ª		gnajaco	»	guaiaco
290	34ª		tossico d'endron	»	tossicodendron
291	24ª		Lupollino	»	Luppolino
292	4ª		Alibano	»	Olibano
292	21ª		Kuanp	»	Knaup
294	1ª		Vinosa	»	vinosa
294	3ª		sucino	»	succino
294	8ª		arceo	»	Arceo
295	14ª		Coccimiglia	»	Cocciniglia
296	8ª		Mossati	»	Moscati

N. B. Per l'annullamento dell'Ossido potassico in cannelli, venendo a variare il N. categorico delle seguenti sostanze, dovrà a ciascuna di esse essere assegnate il N qui appresso indicato.

496 Ossido potassico idrato.
497 Id. potassico preparato coll'alcole.
498 Id. potassico preparato coll'alcole R.
499 Id. potassico preparato coll'alcole S.
500 Id. sodico idrato del commercio.
501 Id. zincico puro.
502 Ossimiele di colchico.
503 Id. scillitico.
504 Id. semplice.
505 Ostie.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 9 maggio 1879. **Parte 1.**

MARZO 30 — Indennità-cavalli pei colonnelli comandanti di brigata, *pag.* 309
APRILE 28 — Aggiunte e varianti alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi, *pag.* 310.
» 28 — Formazione di guerra delle sezioni di sanità, *pag.* 314.
» 29 — Adozione di una tasca di sanità e di una borraccia da portaferiti, *pag.* 355.

Atto N. **69**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO. (Nota N. 38). — **Indennità-cavalli pei colonnelli comandanti di brigata**. — 30 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito;

Visto il Reale Decreto 31 maggio 1874 per la esecuzione della detta legge;

Visto il Reale Decreto 24 dicembre 1874, col quale si determina che i colonnelli investiti di funzioni inerenti al grado di maggiore generale abbiano diritto al numero di razioni foraggio stabilito per i maggiori generali comandanti di brigata;

Sulla proposta del nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I colonnelli investiti, per nostro Decreto, di un comando di brigata di fanteria o di cavalleria, hanno diritto alla indennità cavalli assegnata al grado di maggiore generale.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

Le disposizioni contenute nel presente Reale Decreto s'intenderanno in vigore dal 1° aprile 1879.

Il Ministro — G. Mazé.

I disegni che vanno annessi alla presente saranno pubblicati con altra dispensa.

N. **70**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 148). — **Aggiunte e varianti alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi.** — 28 aprile.

In dipendenza delle nuove basi d'armamento per le truppe d'artiglieria e del genio pubblicate cogli *Atti* N. 25 e 26 corrente anno, ho determinato che agli specchi I, II e III, che fan seguito alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi, siano sostituiti i seguenti:

Specchio I

Specchio delle cartucce a pallottola ed a metraglia spettanti ad ogni uomo di truppa dei vari corpi facenti uso d'arma da fuoco portatile a titolo di dotazione permanente.

INDICAZIONE DEI CORPI		Cartucce a pallottola						Cartucce a metraglia
		da fucili e moschetti modello 1870		da fucili o da moschetti a retrocarica		da pistole a rotazione		
		in tempo di guerra	in tempo di pace	in tempo di guerra	in tempo di pace	in tempo di guerra	in tempo di pace	
Reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, compagnie permanenti dei distretti, battaglioni alpini e d'istruzione.	Sottoffic., trombettieri e zappatori	64	24	64	24	»	»	»
	Caporali e soldati	88	48	80	48	»	»	»
Reggimenti di cavalleria		40	16	»	»	18	12	»
Reggimenti di artiglieria da campagna		»	»	»	»	18	12	»
Reggimenti di artiglieria da campagna compagnie treno		32	32	»	»	18	12	»
Reggimenti di artiglieria da fortezza e compagnie da costa ed operai d'artiglieria		32	32	»	»	18	12	»
Regg. del genio	Compagnie ferrovieri, pontieri e zappatori	32	32	»	»	»	»	»
	Compagnie treno	32	32	»	»	18	12	»
Legione Carabinieri Reali	Maresciallo d'alloggio	»	»	»	»	36	36	»
	Brigadiere, vice brigadiere e carabiniere	»	»	64	32	36	36	32
	Allievo	»	»	32	32	»	»	»

Avvertenze intorno allo specchio I.

1° In tempo di pace il numero di cartucce non potrà mai essere minore di quello fissato col presente specchio, senza autorizzazione del Ministero della guerra.

In tempo di pace le truppe che riceveranno l'ordine di essere mobilitate in divisioni attive, dovranno senz'altro prelevare il munizionamento indicato pel tempo di guerra.

2° Al personale di governo degli stabilimenti militari di pena spetta l'assegno fissato per la fanteria di linea.

Specchio II

Specchio delle cartucce d'esercitazione per fucili e moschetti mod. 1870 e pistole a rotazione mod. 1874 spettanti ai vari corpi del Regio Esercito.

INDICAZIONE DEI CORPI	Numero di cartucce assegnate
Ogni reggimento di fanteria di linea	600
Ogni reggimento bersaglieri	800
Ogni reggimento di cavalleria	300
Ogni reggimento di artiglieria da campagna	150
Id. Id. da fortezza	600
Ogni reggimento del genio	800
Ogni compagnia di distretto permanente od alpina	40
Ogni compagnia operai di artiglieria e da costa	40
Scuole normali	120
Scuola militare	80

Avvertenze.

Pei corpi di cavalleria, in cui l'armamento è composto di moschetti e di pistole, un quarto del numero di cartucce da esercitazione sarà per pistole.

Specchio III

Specchio delle munizioni da guerra costituenti l'assegno annuo spettante in tempo di pace ai vari corpi del regio esercito.

INDICAZIONE DEL CORPO		Munizioni per armi da fuoco portatili assegnate a ciascun individuo		Munizioni di artiglieria	
		Cartucce			
		a pallottola	da salve	Cariocci da salve	Cannelli fulminanti
Fanteria	Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, battaglione d'istruzione volontari di un anno	128	75	—	—
	Compagnie permanenti dei distretti e uomini di 2ª categoria chiamati per l'istruzione.	47	40	—	—
	Battaglioni alpini	140	90	—	—
Reggimenti di cavalleria	Per ogni armato di moschetto .	68	75	—	—
	Per ogni armato di pistola a rotazione	48	30	—	—
Artiglieria e genio	Per ogni armato di moschetto .	32	40	—	—
	Per ogni armato di pistola a rotazione	18	—	—	—
Carabinieri reali	Graduati e carabinieri . . .	32	—	—	—
	Allievi	150	50	—	—
Artiglieria	Batterie da campagna . . .	—	—	(*) 50	(*) 150
	Batterie da montagna . . .	—	—	(*) 40	(*) 120
	Per ogni compagnia da fortezza e da costa	—	—	60	350

(*) Per ogni pezzo.

Avvertenze allo specchio III.

1° L'assegno annuo in cartucce da salve pei reggimenti di cavalleria è superiore a quanto è richiesto dalle diverse istruzioni, perchè si possa anche sopperire al consumo per mantenere i cavalli abituati allo sparo.

2° Alla scuola normale di cavalleria ed alla scuola normale di fanteria spetta l'assegno corrispondente ai reggimenti delle armi rispettive, restringendolo però al solo personale che vi è temporaneamente comandato.

3. I comandanti le legioni dei carabinieri reali potranno prelevare promiscuamente cartucce a pallottola da moschetti o da pistole a rotazione quanto cartuccie a metraglia, senza però oltrepassare l'assegno annuo stabilito in cartucce a pallottola per ciascun individuo.

4° È da avvertirsi che dei tiri a salve assegnati ai diversi corpi:

N. 35 per individuo nei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri, nei battaglioni d'istruzione ed alpini;

N. 20 per individuo nei reggimenti di cavalleria;

N. 30 per ogni pezzo delle batterie da campagna e da montagna,

dovranno tenersi a disposizione dei comandanti di divisione per le esercitazioni colle tre armi nei presidi e nei campi di istruzione.

5° Per le compagnie d'artiglieria da fortezza e da costa le munizioni da salve loro assegnate potranno essere indifferentemente per bocche da fuoco da campagna o da muro, ma solo 1/10 di esse potrà essere per calibro superiore e quello di 12 cent., per le compagnie da fortezza e 1/5 per quelle da costa.

Alle compagnie da fortezza formate in batterie da montagna spettano entrambi gli assegni di munizioni da salve d'artiglieria.

6° Per gli allievi delle scuole militari e pei sottufficiali del corso speciale presso la scuola militare, l'assegno annuo individuale di cartucce si intende stabilito in base ai tiri da farsi secondo i rispettivi corsi.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **71** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — (Nota N. 19). — **Formazione di guerra delle sezioni di sanità.** — 29 aprile.

La formazione di guerra delle *sezioni di sanità* sarà quella data dagli annessi specchi, cioè:

Specchio A. Personale, quadrupedi e carreggio;
» *B.* Oggetti vari di arredamento, di cucina ed altro;
» *C.* Materiale speciale componente il caricamento regolamentare del carro di sanità;
» *D.* Disposizione del materiale speciale componente il caricamento regolamentare del carro di sanità;
» *E.* Materiale speciale dei carri per feriti gravi, dei carri per malati, e delle carrette da battaglione;
» *F.* Caricamento delle due carrette da battaglione;
» *G.* Caricamento regolamentare della tasca di sanità per i portaferiti.

Lo specchio *A* sostituisce lo specchio N. 46 del Tomo I delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito.

Lo specchio *B* sostituisce, per quanto si riferisce alla sezione di sanità, lo specchio N. 145 del Tomo II delle sopracitate istruzioni.

Gli altri specchi faranno poi parte dell'Istruzione speciale per il servizio di sanità in guerra.

Stante il prescritto dallo specchio *A* viene debitamente modificato il numero dai portaferiti, che a senso di quanto è stabilito dal N. 115 del Tomo III delle istruzioni in discorso, devono essere forniti dai distretti.

Il personale continuerà ad esser dato alle sezioni di sanità secondo le prescrizioni contenute nelle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guera dell'esercito.

I quadrupedi colle relative bardature ed il carreggio continueranno ad esser forniti dai reggimenti di artiglieria da campagna secondo le vigenti prescrizioni, eccezione fatta pei carri di sanità (solo carreggio) i quali saranno dati in caricamento ai distretti dei capoluoghi di divisione militare corrispondentemente cioè alle direzioni di sanità, ed in base al riparto che verrà comunicato da questo Ministero. I materiali speciali (medicinali, strumenti, ecc.) rimarranno in cari-

camento alle direzioni di sanità corrispondentemente al riparto adottato per i carri di sanità.

Le occorrenti modificazioni alle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra relativi al carreggio ed alla bardatura per le sezioni di sanità, saranno in seguito pubblicate da questo Ministero.

Nell'Isola di Sardegna dovranno formarsi due mezze sezioni di sanità, e tutti i materiali saranno in caricamento ai distretti militari di Cagliari e di Sassari, in ragione di mezza sezione per distretto.

Disposizioni transitorie.

Fino a che non sia ultimata la distribuzione dei carri per feriti gravi, questi carri saranno sostituiti da altrettanti carri per malati.

Il Ministro — G. Mazé.

SPECCHIO A.

SEZIONE DI SANITÀ.

	Uomini			Cavalli di truppa		Carri	
	Ufficiali	Truppa	non militari	da sella	da tiro	a due ruote	a quattro ruote
Ufficiali.							
Capitani medici	2	»	»	»	»	»	»
Tenenti o sottotenenti medici	4	»	»	»	»	»	»
Tenenti o sottotenenti contabili (o di milizia mobile)	2	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»
Ecclesiastico	»	»	1	»	»	»	»
Totale ufficiali	8	»	1	»	»	»	»
Truppa pel servizio di sanità.							
Furiere o sergente di fanteria	»	1	»	»	»	»	»
Sergente di fanteria	»	2	»	»	»	»	»
Caporali maggiori, Caporali, Trombettieri, Soldati portaferiti di fanteria	»	3	»	»	»	»	»
	»	8	»	»	»	»	»
	»	2	»	»	»	»	»
	»	132	»	»	»	»	»
Caporali (infermieri) di sanità	»	2	»	»	»	»	»
Aiutanti d'ospedale (di cui due farmacisti) di sanità	»	6	»	»	»	»	»
	»		»	»	»	»	»
Soldati (infermieri) di sanità	»	14	»	»	»	»	»
Attendenti (1)	»	9	»	»	»	»	»
Totale, truppa	»	179	»	»	»	»	»
Treno d'artiglieria.							
Ufficiale subalterno	1	»	»	»	»	»	»
Sergente o caporale maggiore	»	1	»	1	»	»	»
Caporali	»	2	»	»	»	»	»
Trombettiere	»	1	»	1	»	»	»
Soldati	»	24	»	»	»	»	»
Attendente	»	1	»	»	»	»	»
Totale, sezione treno	1	29	»	2	»	»	»
Carri.							
Carri per feriti gravi	»	»	»	»	4	»	2
» per malati	»	»	»	»	16	»	4
» di sanità	»	»	»	»	8	»	2
Carrette da battaglione	»	»	»	»	4	2	»
Totale, carri	»	»	»	»	32	2	8
Totale generale	9	208	1	2	32	2	8

Avvertenza. — La sezione di sanità porta seco 48 barelle caricate su i carri di sanità, di malati, e di feriti gravi, in ragione di 6 barelle per ogni carro.

(1) Gli attendenti possono appartenere alla truppa di sanità ed a quella di fanteria.

Specchio B.

—

OGGETTI *vari di arredamento, di cucina ed altri per una sezione di sanità.*

	Sezione di sanità	
	Per la truppa di sanità	Pel treno d'artiglieria
Oggetti vari d'arredamento.		
Buste d'aiutanti d'ospedale	4	»
Astucci per le carte	1	1
Bracciali internazionali	240	»
Borracce da portaferiti	100	»
Borse pel denaro	1	1
Coltelli a leva	4	1
Mannaresi con guaina	8	»
Tasche di sanità	40	»
Trombe da fanteria	2	»
Trombe da cavalleria	»	1
Oggetti vari d'equipaggiamento.		
Cassa da cancelleria per il comando	1	»
Cassa per vestiario	1	»
Cassetta per cancelleria di 1ª compagnia	1	1
Cavalletti di sostegno per casse di cancelleria	1	»
Ferri da campagna	2	»
Sedili da campagna	1	»
Tende da ufficiali	6	»
Oggetti di cucina.		
Barilotti da litri 10 a 15 (per ufficiali)	2	»
Ceste per carne di 1 compagnia con tagliere in legno	2	»
Coltelli da cucina	4	»
Cucine per 6 persone, complete (per ufficiali)	2	»
Forchettoni con manico di legno	4	»
Macinelli da caffè con borsa di cuoio	2	»
Marmitte con coperchio	20	»
Padelle con manico snodato di legno	4	»

	Sezione di sanità	
	Per la truppa di sanità	Pel treno d'artiglieria
Portamarmitte	2	»
Ramaiuoli di lamiera con manico di legno	4	»
Reti pel trasporto del pane	8	»
Sacchetti pel sale, zucchero e caffè	6	»
Sacchi da viveri	4	»
Schiumaruole di lamiera	4	»
Razioni viveri per gli ufficiali.		
Razioni di carne in conserva	18	2
» di galletta	18	2

Avvertenze.

1° Gli oggetti pel treno d'artiglieria sono dati dal reggimento d'artiglieria da campagna che dà i servizi al corpo d'armata al quale è addetta la sezione: quelli invece assegnati alla truppa di sanità sono dati dalla direzione territoriale di sanità presso la quale si forma la sezione.

2° Gli astucci per le carte e le borse pel denaro sono portate dal furiere di fanteria e dal sergente del treno d'artiglieria.

I coltelli a leva sono portati dai sergenti e da due caporali maggiori portaferiti.

I mannaresi con guaina sono portati da portaferiti.

Le tasche di sanità sono portate dagli 8 caporali e da 32 soldati portaferiti.

Le 100 borracce speciali per soccorso dei feriti son portate dagli altri 100 soldati portaferiti, i quali avranno pure la propria borraccia.

I bracciali internazionali servono per gli uomini di truppa addetti al servizio di sanità secondo è indicato al N. 63 del Tomo II per la mobilitazione.

3° Nelle casse da cancelleria sono riposte le carte geografiche non in uso, gli oggetti di cancelleria, gli stampati ed i regolamenti.

4° Le cassa per vestiario è riempita soltanto all'atto della mobilitazione a cura della direzione territoriale di sanità. Essa contiene i seguenti oggetti:

36 paia scarpe,
20 paia uose,
20 nappine,
5 metri di filo di ferro per legature.

SPECCHIO C.

INDICE ALFABETICO *del materiale speciale componente il caricamento regolamentare del carro di sanità.*

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia oggetti da medicatura, e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
	Strumenti dichirurgia.			
1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch, in scatola.	N.	1	M.[1]
2	Bacchetta metallica esofagea con uncino articolato e spugna . .	»	1	
3	Cassetta d'amputazione, contenente .	»	1	
	6 aghi da sutura chirurgica assortiti.			
	1 ago portarefe del Cooper.			
	4 candelette uretrali di gomma elastica da mill. 1 a 4.			M.
	6 cateteri di gomma elastica da mill. 2 a 7.			M.
	2 » di packfond.			
	2 coltelli amputanti grandi.			
	1 » » piccolo.			
	1 » interosseo grandi.			
	1 » » piccolo.			
	2 » convessi.			
	2 » retti.			
	1 » falcato bottonuto.			
	1 » retto »			
	1 forbice retta.			
	1 pinzetta a molla.			
	1 » anatomica.			
	1 » da torsione d'arterie.			
	1 sega a catena con manichi ed ago.			
	1 » ad arco con lama di ricambio.			
	gr. 5 seta per sutura chirurgica.			
	1 tanaglia incisiva.			
	1 tirapalle a vite con cannula.			
	1 torcolare del Petit.			
	1 uncino			

(1) La lettera M in questa colonna Annotazioni indica che l'oggetto corrispondente deve acquistarsi all'atto della mobilitazione.

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
4	Cassetta di coltelli di ricambio, contenente:	N.	1	
	6 coltelli amputanti grandi.			
	2 » » piccoli.			
	2 » interossei grandi.			
	2 » » piccoli.			
	1 » falcato bottonuto.			
	1 » retto »			
	2 » convessi.			
	2 » retti.			
5	Cassetta per le operazioni dentarie, contenente:	»	1	
	2 bottoncini da cauterio.			
	1 chiave a pompa del Garengeot.			
	2 leve.			
	2 lime.			
	1 pinza americana curva grande.			
	1 » » a pellicano.			
	1 » » retta grande.			
	2 raschiatoi.			
	1 scarificatore.			
	1 specillo doppio.			
	3 uncini.			
6	Cassetta per trapanazione, contenente:	»	1	
	1 albero del trapano con due seghe a corona e punternolo.			
	1 coltello lenticolare.			
	1 esfoliatore.			
	1 leva doppia.			
	1 martello.			
	1 raschiatoio.			
	1 scalpello da ossa.			
	1 spazzolino.			
7	Cassetta di stromenti di complemento, contenente:	»	1	
	1 abbassa-lingua di packfond articolato.			
	2 aghi del Dechamps, destro e sinistro.			
	2 cannule doppie di packfond per tracheotomia.			

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
	1 coltello del Syme.			
	1 » convesso del Langembeck.			
	1 dilatatore per tracheotomia.			
	1 pinza ferma-ossa dell'Ollier.			
	1 raschiatoio del Langembeck.			
	1 rasoio.			
	1 sega piccola retta.			
	12 serres-fines.			
	gr. 5 seta per sutura chirurgica.			
	1 sonda di packfond del Belloc.			
	2 specilli comuni assortiti.			
	1 specillo esploratore del Bezzi.			
	1 » » del Nélaton.			
	1 tirapalle americano.			
	1 » del Bezzi.			
	2 » del Loffler.			
	2 uncini divaricatori doppi.			
8	Cassetta di legno per oggetti chirurgici vari contenente: . . .	N.	1	
	1 borsa per eterizzazione.			
	1 bottone da cauterio.			
	2 lastrine di legno per resezione.			
	2 » di zinco »			
	1 misura a nastro metallico.			
	2 pennellini di vaio.			
	gr. 20 seta per sutura chirurgica.			
	1 siringa di cautchouc a pera.			M.
	1 » di gomma indurita del Pravaz.			
	1 » di vetro piccola con astuccio.			
	200 spilli di sicurezza.			
	1 stetoscopio.			
	1 tanaglia per la lingua.			
9	Scatola di cartone.	»	1	Per contenere la bacchetta e il tubo esofageo, e i tubi da drenaggio.
10	Tubi da drenaggio assortiti. . . .	M.L.	4 »	
11	Tubo esofageo	N.	1	

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
	Oggetti da medicatura.			
12	Cartone greggio ordinario, fogli . .	N.	8	
13	Cinti erniari destri.	»	2	
14	» » sinistri	»	2	
15	» » doppio	»	1	
16	» » ombelicale	»	1	
17	Compresse assortite	Chil.	25 »	
18	Contagoccie	N.	1	
19	Coppette	»	3	
20	Cotone	Chil.	4 »	
21	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	»	1,500	
22	Cucchiaio d'ottone a gronda. . . .	N.	1	
23	Fanoni	»	10	
24	Fasce da corpo	»	20	
25	» a T.	»	10	
26	» a T doppia.	»	6	
27	» alla Scultetо per braccia. .	»	10	
28	» » per avambraccio.	»	10	
29	» » per coscia. .	»	10	
30	» » per gamba. .	»	10	
31	» alla Port per gamba. . .	»	4	
32	» di cotone da m. l. 1,50 Largh.	»	200	
33	» » » 2,50 cent. 5	»	350	
34	» » » 4 Largh.	»	350	
35	» » » 6 cent. 6	»	150	
36	Fasce di cotone da m. l. 8 largh.	»	100	
37	» » » 10 cent. 7.	»	50	
38	» di mussola » 1 largh.	»	60	
39	» » » 2 cent. 5.	»	60	
40	» » » 4 largh.	»	60	
41	» » » 6 cent. 6.	»	60	
42	» » » 8 largh. centimetri 7.	»	20	
43	» di velo da m. l. 4 largh. cent. 6 gessate.	»	15	
44	» di velo da m. l. 6 largh. cent. 8	»	15	Saranno gessate soltanto all'atto della mobilitazione.
45	Filaccia	Chil.	20 »	
46	Filo di ferro da telegrafo	M.L.	10 »	

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
47	Gesso figulino, in due recipienti cilindrici di latta	Chil.	3 »	
48	Palmari	N.	12	
49	Plantari	»	8	
50	Sacchetti vuoti assortiti per cuscinetti	»	30	
51	Scatola di latta	»	1	Per contenere le coppette e le siringhe di stagno assortite.
52	Semicanali angolari di latta per braccio, destri.	»	2	
53	Semicanali angolari di latta per braccio, sinistri	»	2	
54	Semicanali di latta per gamba con plantari	»	6	
55	Siringa di stagno grande	»	1	
56	Siringhe di stagno piccole, assortite.	»	3	
57	Sospensori	»	20	
58	Stecche per tasche di sanità . . .	»	24	
59	Stecche comuni per le estremità inferiori esterne	»	30	
60	Stecche comuni per le estremità inferiori interne	»	20	
61	Stoppa	Chil.	5 »	
62	Striscie sottili di legno arrotolate per apparecchi gessati	»	1 »	
63	Tela sottilissima di gutta perca . .	Gr.	200	M.
64	Tela metallica, stagnata a trama fina.	M.Q.	1 »	
65	Tele metalliche, stagnate ed orlate per coscia.	N.	6	
66	Tele metalliche, stagnate ed orlate per gamba	»	4	
67	Tele metalliche, stagnate ed orlate per braccio	»	6	
68	Tele metalliche, stagnate ed orlate per avambraccio e mano. . . .	»	4	
69	Triangoli di cotone	»	200	
70	» di mussola	»	150	
71	Vassoi a scompartimenti di legno per medicature	»	3	
72	Vassoi piccoli di latta per medicatura.	»	6	
73	Velo fenicato	M.L.	10 »	M.
74	Vesciche animali preparate. . . .	N.	20	

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
	Oggetti diversi.			
75	Aghi grossi per imballaggio . . .	N.	2	
76	Agorai con trenta aghi	»	5	
77	Asciugatoi	»	10	
78	Banderuola di neutralità	»	1	
79	Barelle	»	6	
80	Bicchieri di latta	»	10	
81	» di vetro	»	3	
82	Bilancina a mano per medicinali, con serie di pesi da gr. 50, in iscatola.	»	1	
83	Borsette di pelle per oggetti da cucire.	»	3	
84	Brocca di lamiera	»	1	
85	Bugie di latta a candela	»	3	
86	» » ad olio.	»	3	
87	Bullette	Gr.	100	
88	Buste da lettere	N.	100	
89	» » d'ufficio	»	200	
80	Caffettiera di latta da 1 3 tazze. .	»	1	
91	» » da 4 a 7 tazze .	»	1	
92	Calamai	»	2	
93	Camicie di canape.	»	4	
94	Candele steariche	Chil.	1,500	
95	Carta emporetica	Q.	1	
96	Carta (da protocollo).	»	12	
97	Casseruola di ferro battuto con coperchio.	N.	1	
98	Cassetta di legno per utensili vari .	»	1	
99	Catinelle di lamiera	»	3	
90	Cavaturaccioli	»	1	
101	Cera	Gr.	50	
102	Cera lacca, pezzi da gr. 30 l'uno .	N.	2	
103	Cerino.	Chil.	1 »	
104	Chiodi assortiti.	Gr.	500	
105	Cinghie da trasporto per barelle. .	N.	12	
106	Colatoio di latta	»	1	
107	Coltelli	»	4	
108	Coltello a leva.	»	1	
109	Coltello con temperino	»	1	
110	Coperte di lana	»	4	

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
111	Cucchiai di ferro	N.	12	
112	Farmacopea militare	»	1	
113	Flanella	M.L.	6 »	
114	Filo di canape o lino da cucire . .	Gr.	500	
115	Fodere da guanciali	N.	10	
116	» per pagliericci con staffe laterali	»	2	
117	Forbice speciale	»	1	
118	Forbici comuni.	»	2	
119	Forchette da infermi.	»	6	
120	Fornelletto ad alcool con caffettiera .	»	1	
121	Funicella (spago) del diametri di mill. 4 a 6	Chil.	1 »	
122	Funicella straforzinata di mill. 6 a 8.	Gr.	500	
123	Grembiali per aiutanti d'ospedale .	N.	4	
124	» per infermieri.	»	7	
125	Imbuto di latta grande per l'acqua .	»	1	
126	» di vetro	»	1	
127	Inchiostro in polvere, in due pacchi.	Gr.	40	
128	Irrigatore di zinco, con tubo di caoutchouc lungo un metro e doppio beccuccio.	N.	1	
129	Lanterna a riverbero per operazioni.	»	1	
130	» comune con lumicino . .	»	1	
131	» con croce rossa di neutralità, con astuccio	»	1	
132	Lanterna verniciata, ad olio, modello 1878	»	1	
133	Lenzuola da letti di 5ª classe . .	»	2	
134	Lucignolo di cotone filato	Gr.	100	
135	Martello a granchio piccolo . . .	N.	1	
136	Materassino di sughero per la tavola chirurgica da campo	»	1	
137	Matite nere	»	6	
138	Misure di cristallo graduate . . .	»	1	
139	» di latta » . . .	»	2	
140	» litriche di latta (serie di 4 recipienti, gr. 1000, 500, 200, 100).	»	1	
141	Mortaio piccolo di vetro con pestello.	»	1	
142	Mussola senza colla	M.L.	15 »	
143	Nastro in filo	M.L.	240 »	

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
144	Olio da ardere.	Chil.	4 »	
145	Orinali di lamiera.	N.	5	
146	Ostie da involgere (in iscatola di cartone)	»	40	In pezzi da cent. 5 quadrati.
147	Ostie da sigillare (in iscatola di cartone)	Gr.	3	
148	Padella piatta di zinco o stagno. .	N.	1	
149	Pallone di carbone plastico con tubo elastico per filtrare l'acqua. . .	»	1	
150	Panieri di vimini con copertura di tela cerata	»	3	
151	Penne d'oca.	»	25	
152	Pennello di crine	»	1	
153	Penne metalliche in scatola . . .	D.	6	
154	Pietra americana da affilare in astuccio di latta	N.	1	
155	Pinza a punte rotonde e base quadrata	»	1	Pel filo da telegrafo.
156	Portapenne in legno	»	6	
157	Punteruolo	»	1	
158	Recipienti per olio della capacità di litri 2	»	2	
159	Regoli in legno	»	2	
160	Salviette	»	6	
161	Sapone bianco in due scatole di legno.	Chil.	2 »	M.
162	Scalpello.	N.	1	
163	Scatole di latta per fasce gessate .	»	2	
164	Scatole di latta quadrilatere per piccoli oggetti comuni	»	1	
165	Scatole di latta per zolfanelli. . .	»	2	
166	Scatola piccola di cartone	»	1	Per contenere il conta - goccie, i dischetti medicinali e 40 spilli
167	Scodelle di latta	»	4	
168	» di stagno a beccuccio . .	»	1	
169	Secchia di tela.	»	1	
170	Secchiello di latta.	»	1	
171	Sedili da campagna	»	3	
172	Sgabello di legno.	»	1	
173	Smoccolatoio con piattello	»	1	
174	Spago da mill. 2 a 4	Chil.	1 »	
175	Spatola d'osso	N.	1	
176	» di ferro	»	2	

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
177	Spilli	N.	2560	
178	Spugne, pezzi da 30 a 60 gr. ciascuno.	»	20	
179	Storta di zinco (pappagallo) . . .	»	1	
180	Striscia di cuoio per affilare . . .	»	1	
181	Strofinacci	»	12	
182	Succhielli assortiti.	»	2	
183	Tabelline diagnostiche	»	2000	
184	Tavola chirurgica da campo . . .	»	1	
185	Tazzoni di latta	»	4	
186	Tela in cotone.	M.L.	10 »	
187	Tela in filo imbiancata	»	5 »	
188	Tela impermeabile di caoutchouc .	»	1, 50	M.
189	Temperino con stecca	N.	1	
190	Tondi di latta o di lamiera . . .	»	4	
191	Torcie a vento.	»	3	
192	Turaccioli di caoutchouc vulcanizzati.	»	2	M.
193	» di sughero	»	50	
194	Vasetti di maiolica	»	3	
195	Vesti per ufficiali medici	»	4	
196	Vetri di ricambio assortiti, di cui 5 per le lanterne delle tasche di sanità — 2 per la lanterna con croce rossa — 1 per quella d'operazione, in iscatola	»	8	
197	Zolfanelli.	Gr.	20	M.

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
	Medicinali.			**Recipienti.**
1	Acetato piombico cristallizzato . . .	Chil.	1 »	Scatola di latta verniciata in bianco.
2	Acido acetico puro .	Gr.	100	Boccetta smerigliata.
3	» fenico cristallizzato	»	200	Alberello smerigliato di color aranciato.
4	Acido tartarico . .	»	400	2 Alberelli ordinari.
5	» tannico. . .	»	100	Alberello ordinario.
6	Acqua distillata comune.	Chil.	1,500	Recipiente di latta.
7	Alcolito d'arnica. .	»	1,150	» » ristagnata nell'interno.
8	» di cannella.	Gr.	175	Boccetta smerigliata.
9	» di iodio. .	»	75	» » di color aranciato.
10	» di menta peperigna	»	200	Boccetta ordinaria.
11	Alcolito vulnerario aromatico . . .	»	175	» »
12	Alcole del commercio	Chil.	1 »	Recipiente di latta.
13	» rettificato . .	»	1 »	» »
14	Ammoniaca liquida del commercio. .	Gr.	75	Boccetta smerigliata di color aranciato.
15	Azotato argentico cristallizzato e fuso.	»	75	Alberello ordinario di color aranciato.
16	Azotato bismutico basico	»	100	Alberello ordinario.
17	Azotato potassico .	»	200	» »
18	Bicarbonato sodico .	»	200	» »
19	Camomilla (fiori) .	»	150	Scatola di latta.
20	Canfora.	»	200	» »
21	Cartine cantaridate .	N.	50	» »
22	» senapate. .	»	100	» »
23	Cataplasmi mucilaginosi in rotoli di cent. 88 × 19 . .	»	8	» »
24	Cerato semplice . .	Chil.	1 »	» »
25	Clorato potassico. .	Gr.	200	Alberello ordinario.

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
26	Cloroformio . . .	Gr.	375	2 Boccette smerigliate di color aranciato — Una grande gr. 250, una piccola gr. 125.
27	Cloruro ferrico liquido.	»	450	2 Boccette smerigliate di color aranciato gr. 225 l'una.
28	Cloruro mercurioso a vapore	»	50	Alberello ordinario.
29	Cloruro mercurico .	»	50	» » di color aranciato.
30	Collodio.	»	300	2 Boccette ordinarie di color aranciato.
31	Dischetti atropinici, tubetto di 100 .	N.	1	
32	Dischetti calabarici, tubetto di 100. .	»	1	
33	Elisire di china . .	Chil.	1,300	Recipiente di puro stagno.
34	» del Hanch .	Gr.	75	Boccetta smerigliata.
35	Etere etilico . . .	»	150	» ordinaria di color aranciato.
36	Gelatine d'aconito, lastrette	N.	5	
37	Gelatine di coloquintide, lastrette . .	»	5	
38	Gelatine d'ipecacuana, lastrette . .	»	5	Scatola di latta.
39	Gelatine di laudano, lastrette	»	5	
40	Gelatine di solfato neutro di chinina.	»	5	
41	Glicerina	Gr.	225	Boccetta ordinaria.
42	Idrato di clorale. .	»	100	Alberello smerigliato.
43	Gomma arabica . .	»	350	Scatola di latta.
44	Laminaria ditata, in coni torniti. . .	N.	10	Scatola di latta comune alle gelatine medicinali.
45	Laudano liquido . .	Gr.	300	2 Boccette ordinarie di color aranciato — Una gr. 200, una piccola gr. 100.
46	Olio d'olive (qualità purissima) . . .	Chil.	1 »	Recipiente di latta.
47	Olio di ricino. . .	»	1,200	» »
48	Ossido magnesico .	Gr.	120	Scatola di latta.

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni	
49	Polvere del Dower .	Gr.	200	Alberello ordinario.	
50	Solfato neutro di chinina	»	100	» »	
51	Solfato magnesico .	Chil.	1 »	Scatola di latta.	
52	» rameico . .	Gr.	50	Alberello ordinario di color aranciato.	
53	» zincico . .	»	25	Alberello ordinario di color aranciato.	
54	Soluzione di solfato neutro di chinina, 8,33 %.	»	200	Boccetta smerigliata.	
55	Soluzione di solfato di morfina, 1 %.	»	100	» ordinaria.	
56	Sparadrappo diachilon	Chil.	1,200	2 Scatole di latta, bucherellate.	
57	Taffetà adesivo . .	Gr.	600	2 Scatole di latta bucherellate.	
58	Tartrato borico potassico	»	200	Alberello ordinario.	
59	Tartrato potassico antimonico. . . .	»	4	Scatola di latta.	In 40 cartine di cent. 10 ciascuna
60	Tè	»	250	» »	
61	Zucchero polverato .	Chil.	1 »	» »	
62	Unguento mercuriale o mercurio amidato	»	800	Scatola di latta.	
63	Alberello da gr. 100 di ricambio. . .	N.	1		
64	Alberello da gr. 200 di ricambio. . .	»	1		
65	Boccetta da gr. 100 di ricambio. . .	»	1		
66	Boccetta da gr. 200 di ricambio. . .	»	1		
67	Boccette assortite per la distribuzione dei medicinali . . .	»	12		

Numero d'ordine	Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Unità di misura e quantità		Annotazioni
	Viveri di conforto.			
1	Aceto, in bottiglie da 1/2 litro . . .	Litri	4 »	
2	Cacao in polvere (Van Houten) . .	Gr.	500	
3	Caffè macinato, in scatola di latta . .	»	500	
4	Carne in conserva	Scatole	10	
5	Estratto di carne, Liebig, 8 vasetti da gr. 250 netti	Chil.	2 »	M.
6	Galletta	»	2 »	
7	» fina	»	2 »	
8	Rhum, in bottiglie da 1/2 litro . . .	Litri	2 »	
9	Vino marsala, » » » . . .	»	6 »	
10	Zuccaro semolato, in scatola di legno .	Chil.	5 »	

SPECCHIO D.

TABELLA *di disposizione del materiale speciale componente il caricamento regolamentare del carro di sanità.*

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		Compartimento A.	
N.	12	Cinghie da trasporto per barelle.	
		Compartimento B.	
		N. 1.	
»	6	Strofinacci.	
»	1	Smoccolatoio con piattello.	
»	2	Bugie di latta a candela.	
»	3	» » ad olio.	
Gr.	100	Lucignolo di cotone filato.	
N.	8	Vetri di ricambio assortiti per le lanterne.	5 per lanterne di tasca di sanità, 2 per lanterne con croce rossa, 1 per lanterne da operazione.
		N. 2.	
Chil.	1 »	Funicella (spago) del diametro di millimetri 4 a 6.	di ricambio per le barelle.
Gr.	200	Funicella straforzinata di mill. 6 a 8.	
»	750	Spago da mill. 2 a 4.	
		N. 3.	
N.	2	Cinti erniari destri.	
»	2	» » sinistri.	
»	1	» » doppio.	
»	1	» » ombelicale.	
		N. 4.	
Chil.	1,300	Candele steariche.	
Gr.	400	Cerino.	

Unità di misura o quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		N. 5.	
Chil.	2 »	Sapone bianco in due scatole di legno.	
N.	20	Spugne.	
		Compartimento C.	
		Cassetto contenente i seguenti oggetti:	
»	2000	Tabelline diagnostiche.	
Gr.	452	Filo da cucire.	
M.L.	170 »	Nastro in filo.	
N.	1800	Spilli.	
Gr.	35	Cera.	
Centim.	10	Carta (da protocollo).	
N.	100	Buste da lettere.	
»	200	» » d'ufficio.	
»	25	Penne d'oca.	
»	2	Regoli in legno.	
Gr.	100	Spago da mill. 2 a 4.	
N.	1	Scatola di latta contenente i seguenti oggetti: 1 agoraio con 30 aghi. 1 scatola di latta con zolfanelli. 1 temperino con stecca. 1 forbice comune. gr. 20 inchiostro in polvere, in pacco. 1 calamaio. 4 portapenne in legno. 4 dozzine penne metalliche in scatola. 4 matite nere. 2 pezzi di cera lacca. gr. 3 ostie da sigillare, in scatola.	
		Compartimento D.	
		N. 1.	
N.	1	Borsetta di pelle a cucire contenente i seguenti oggetti: 1 agoraio con 30 aghi.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		gr. 13 filo da cucire.	
		» 5 cera.	
		40 spilli.	
N.	200	Spilli.	
M.L.	25 »	Nastro in filo.	
Gr.	200	Cerino.	
Chil.	4 »	Compresse assortite.	
»	1,500	Filaccia.	
N.	105	Fasce di mussola delle seguenti dimensioni:	
		40 da metri 1.	
		40 » 2.	
		25 » 4.	
»	209	Fasce di cotone delle seguenti dimensioni:	
		100 da metri 1,50.	
		50 » 2,50.	
		30 » 4.	
		20 » 6.	
		9 » 8.	
Gr.	250	Cotone idrofilo in carta pergamenata.	
M.L.	3 »	Velo fenicato » »	
N.	10	Triangoli di cotone.	
»	20	» di mussola.	
»	6	Fasce a T.	
»	10	» da corpo.	
»	1	Foglio di cartone.	Tagliato a pezzi, fa da sepimento fra le fasce di diversa dimensione; da usarsi nelle medicazioni in caso di bisogno.
		N. 2.	
M.L.	1,50	Tela impermeabile di caoutchouc.	
N.	143	Fasce di cotone delle seguenti dimenzioni:	
		20 da metri 1,50.	
		35 » 2,50.	
		50 » 4.	
		10 » 6.	
		12 » 8.	
		16 » 10.	
»	20	Fasce di mussola delle seguenti dimensioni:	
		10 da metri 1.	
		10 » 2.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
N.	6	Fasce da corpo.	
»	4	» a T.	
»	6	Triangoli di cotone.	
»	200	Spilli.	
Gr.	200	Cerino.	
M.L.	25 »	Nastro in filo.	
N.	1	Borsetta di pelle a cucire contenente i seguenti oggetti: 1 agoraio con 30 aghi. gr. 12 filo da cucire. » 5 cera. 40 spilli.	
Gr.	250	Cotone idrofilo in carta pergamenata.	
M.L.	3 »	Velo fenicato. » »	
Chil.	4 »	Compresse assortite.	
»	2 »	Filaccia.	
»	1	Foglio di cartone.	Tagliato a pezzi ecc.
		N. 3.	
Chil.	3 »	Cotone greggio.	
N.	30	Stecche comuni per le estremità inferiori esterne.	
»	20	» » » interne.	
»	24	» per tasche di sanità.	Congiunte a coppia col relativo spago a nodo scorsoio.
MQ.	1 »	Tela metallica stagnata a trama fina.	
N.	3	Torcie a vento.	
M.L.	10 »	Filo di ferro da telegrafo.	
N.	1	Scatola di cartone contenente: 1 bacchetta metallica esofagea con uncino articolato e spugna. M. L. 4 tubi da drenaggio assortiti. 1 tubo esofageo.	
»	20	Vesciche animali preparate.	
		N. 4.	
N.	1	Cassetta di legno contenente i seguenti utensili: 2 aghi grossi per imballaggio. gr. 100 bullette.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		» 500 chiodi assortiti. 1 forbice speciale. 1 martello a granchio piccolo. 1 pinza a punte rotonde e base quadrata. 1 punteruolo. 1 scalpello. 2 succhielli assortiti.	
N.	1	Laterna a riverbero per operazioni.	
»	1	Lanterna comune con lumicino.	
»	2	Recipienti contenenti ciascuno 2 litri d'olio pei lumi.	
»	2	Strofinacci.	
»	1	Storta di zinco.	
»	1	Padella piatta di zinco.	
»	3	Vassoi a scompartimenti di legno per medicatura.	
»	5	Orinali di lamiera.	
		Compartimento E.	
		N. 1.	
Gr.	250	Cotone idrofilo in carta pergamenata.	
M.L.	4 »	Velo fenicato » »	
Chil.	2 »	Filaccia.	
»	4 »	Compresse assortite.	
M.L.	25 »	Nastro in filo.	
Gr.	200	Cerino.	
N.	200	Spilli.	
»	1	Borsetta di pelle da cucire, contenente i seguenti oggetti: 1 agoraio con 30 aghi. gr. 12 filo da cucire. » 5 cera. 40 spilli.	
»	10	Fasce di velo gessate, in scatola di latta (5 da metri 4 e 5 da metri 6).	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
N.	70	Fasce di mussola delle seguenti dimensioni: 20 da metri 4. 40 » 6. 10 » 8.	
»	4	Fasce da corpo.	
»	5	» alla Sculteto per avambraccio.	
»	5	» » per braccia.	
»	5	» » per gamba.	
»	5	» » per coscia.	
»	30	Sacchetti vuoti assortiti per cuscinetti.	
»	20	Triangoli di cotone.	
»	5	Fanoni.	
»	133	Fasce di cotone delle seguenti dimensioni: 30 da metri 2,50. 20 » 4. 50 » 6. 14 » 8. 19 » 10.	
»	1	Foglio di cartone.	Tagliato a pezzi ecc.
		N. 2.	
»	674	Fasce di cotone delle seguenti dimensioni: 80 da metri 1,50. 235 » 2,50. 250 » 4 » 70 » 6 » 39 » 8 »	
»	65	Fasce di mussola delle seguenti dimensioni: 10 da metri 1. 10 » 2. 15 » 4. 20 » 6. 10 » 8.	
»	2	Fogli di cartone.	Tagliato a pezzi ecc.

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		N. 3.	
N.	1	Secchiello di latta.	
»	1	Irrigatore di zinco con tubo di cautchouc lungo un metro e doppio beccuccio.	
		Lettera a).	
		N. N.	
		Lettera b).	
»	1	Secchia di tela.	
»	1	Misure litriche di latta (serie di 4 recipienti) da gr. 1000, 500, 200 e 100.	
»	2	Caffettiere di latta, una da 1 a 3 tazze, una da 4 a 7.	
		Lettera c).	
»	1	Brocca di lamiera.	
»	3	Catinelle di lamiera.	
»	4	Coltelli.	
»	10	Cucchiai di ferro.	
»	6	Forchette da infermi.	
»	1	Pallone di carbone plastico con tubo elastico, per filtrare l'acqua.	
»	4	Tondi di latta.	
»	4	Scodelle di latta.	
»	3	Tazzoni »	
»	8	Bicchieri »	
»	1	» di vetro.	
»	1	Imbuto di latta grande per acqua.	
»	1	Scodella di stagno a beccuccio.	
		Compartimento F.	
»	41	Fasce di cotone delle seguenti dimensioni: 26 da metri 8. 15 » 10.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
N.	10	Fasce di mussola da metri 8.	
»	20	» di velo, gessate, in scatola di latta (10 da metri 4 e 10 da metri 6).	
»	100	Triangoli di cotone.	
»	10	Fodere da guanciali.	
»	2	» da pagliericci con staffe laterali.	
»	2	Lenzuola da letti di 5ª classe.	
»	4	Camicie di canape.	
»	4	Salviette.	
»	9	Asciugatoi.	
»	4	Grembiali per aiutanti d'ospedale.	
»	7	» per infermieri.	
»	4	Vesti per ufficiali medici.	
»	3	Coperte di lana.	
		Compartimento G.	
		N. 1.	
		Lettera a).	
»	2	Spatole di ferro.	
»	1	Spatola d'osso.	
»	2	Cucchiai di ferro.	
»	1	Cucchiaio d'ottone a gronda.	
»	1	Colatoio di latta.	
»	2	Misure di latta graduate.	
»	1	Mortaio piccolo di vetro con pestello.	
»	1	Imbuto di vetro.	
»	1	Misura di cristallo graduata.	
		Lettera b).	
»	1	Siringa di stagno grande.	
»	4	Strofinacci.	
		N. 2.	
		Lettera a).	
Risme	2	Carta (da protocollo).	
»	1	Carta emporetica.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		Lettera b).	
		(Dal N° 1 al 16) 16 boccette od alberelli contenenti i seguenti medicinali:	
Gr.	400	Acido tartarico, in 2 alber. ordin. (N° 1 e 2)	
»	100	» tannico, in 1 alberello ordin. (» 3).	
»	200	Azotato potassico, in 1 alber. ordin. (» 4).	
»	200	Clorato potassico, in 1 alber. ordin. (» 5).	
»	200	Tartrato borico potassico, in 1 alberello ordinario (N. 6).	
»	200	Bicarbonato sodico, in 1 alb. ord. (» 7).	
»	200	Polvere del Dower, in 1 alb. ord. (» 8).	
»	300	Collodio, in 2 boccette ordinarie di color aranciato (N. 9 e 10).	
»	225	Glicerina, in 1 boccetta ordinaria (N. 11).	
»	200	Acido fenico, cristallizzato, in 1 alberello smerigliato di color aranciato (N. 12).	
»	75	Elisire del Hanch, in 1 boccetta smerigliata (N. 13).	
»	200	Alcolito di menta peperigna, in 1 boccetta ordinaria (N. 14).	
»	100	Solfato neutro di chinina, in 1 alberello ordinario (N. 15).	
»	200	Soluzione di solfato neutro di chinina, 8,33 %, in boccetta smerigliata (N. 16).	
		Lettera c)	
N.	1	Farmacopea militare.	
		Lettera d)	
»	1	Lanterna verniciata, ad olio, mod. 1878	
Chil.	1 »	Olio d'olive (qualità purissima) in un recipiente di latta.	
N.	2	Candele steariche (gr. 100 l'una).	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		Lettera e)	
Gr.	12	Filo da cucire.	
N.	1	Forbice comune.	
»	1	Agoraio con 30 aghi.	
»	2	Matite nere.	
»	2	Portapenne in legno.	
Bazine	2	Penne metalliche, in scatola.	
N.	1	Calamaio.	
»	1	Scatola di latta con zolfanelli.	
»	1	Coltello con temperino.	
Gr.	20	Inchiostro in polvere, in pacco.	
N.	40	Ostie da involgere, in scatola di cartone.	In pezzi quadrati da cent. 5.
»	1	Scatola piccola di cartone, contenente: 1 conta-goccie; 100 dischetti atropinici in tubetto di vetro. 100 dischetti calabarici in tubetto di vetro. 40 spilli.	
»	1	Bilancina a mano per medicinali, con serie di pesi da gr. 50, in scatola.	
»	50	Turaccioli di sughero.	
»	2	» di caotuchouc vulcanizzati.	
		Lettera f)	
		N. 1, 2, 3)	
»	1	Alberello da gr. 200 di ricambio.	
»	1	Boccetta da gr. 200 di ricambio.	
Gr.	100	Spago da mill. 2 a 4.	
		Lettera g)	
N.	1	Cassernola di ferro battuto con coperchio.	
»	1	Tazzone di latta.	
»	1	Bugia a candela.	
»	1	Fornelletto ad alcole con caffettiera.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
N.	2	Bicchieri di latta.	
»	1	» di vetro.	
»	1	Asciugatoio.	
		Compartimento II.	
		N. 1.	
		Lettera a)	
»	12	Boccette assortite per la distribuzione dei medicinali.	
»	3	Vasetti di maiolica.	
		Lettera b)	
		(*Dal N.* 1 *al N.* 8) 8 *alberelli o boccette coi seguenti medicinali*	
Gr.	25	Solfato zincico, in alberello ordinario di color aranciato (N. 1).	
»	75	Azotato argentico cristallizzato e fuso (N. 2).	
»	100	Azotato bismuto basico, in alberello ordinario (N. 3).	
»	100	Soluzione di solfato di morfina, 1 % in boccetta ordinaria (N. 4).	
»	50	Cloruro mercurioso a vapore in alberello ordinario (N. 5).	
N.	1	Alberello da gr. 100 di ricambio (N. 6).	
»	1	Boccetta da gr. 100 » (» 7)	
Gr.	50	Cloruro mercurico, in alberello ordinario di color aranciato (N. 8).	
		(*Dal N.* 9 *al N.* 14) 6 *recipienti di latta colle seguenti sostanze*	
Chil.	1,150	Alcolito di arnica (N. 9).	
»	1,300	Elisire di china, in recipiente di puro stagno (N. 10).	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
Chil.	1,500	Acqua distillata comune (N. 11).	
»	1,200	Olio di ricino (N. 12).	
»	1 »	Alcole rettificato (N. 13).	
»	1 »	» del commercio (N. 14).	
		(Dal N. 1 al 20) scatole di latta colle seguenti sostanze.	
Gr.	150	Camomilla (fiori) (N. 1).	
»	120	Ossido magnesico (» 2).	
Chil.	1 »	Solfato » (» 3).	
»	1 »	Cerato semplice (» 4).	
Gr.	600	Taffetà adesivo (N. 5 e 6).	
Chil.	1 »	Acetato piombico cristallizzato, scatola di latta verniciata in bianco (N. 7).	
N.	100	Cartine senapate (N. 8).	
Gr.	250	Tè (N. 9).	
Chil.	1 »	Zucchero polverato (N. 10).	
»	1,200	Sparadrappo diachilon (N. 11 e 12).	
Gr.	200	Tela sottilissima di guttaperca (N. 13).	
		Scatola di latta (N. 14) contenente:	
		5 lastrette di gelatine d'aconito.	
		5 » » di coloquintida.	
		5 » » d'ipecacuana.	
		5 » » di laudano.	
		5 » » di solfato neutro di chinina.	
		10 coni torniti di laminaria ditata.	
		4 gr. Tartrato potassico antimonico, in 40 cartine.	
»	200	Canfora (N. 15).	
»	800	Unguento mercuriale o mercurio amidato (N. 16).	
N.	50	Cartine cantaridate (N. 17).	
Gr.	350	Gomma arabica polverizzata. (N. 18)	
N.	4	Rotoli di cataplasmi mucilaginosi (» 19)	
»	4	» » » (» 20)	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		N. 2.	
		(Dal N. 1 al 14) boccette ed alberelli coi seguenti medicinali.	
Gr.	100	Acido acetico puro, in boccetta smerigliata (N. 1).	
»	375	Cloroformio, in 2 boccette smerigliate di color aranciato (N. 2 e 10).	
»	100	Idrato di clorale, in alberello smerigliato (N. 3).	
»	300	Laudano liquido, in 2 boccette ordinarie di color aranciato (N. 4 e 11).	
»	50	Solfato rameico, in alberello ordinario di color aranciato (N. 5).	
»	75	Alcolito di iodio, in boccetta smerigliata di color aranciato (N. 6).	
»	75	Ammoniaca liquida, del commercio, in boccetta smerigliata di color aranciato. (N. 7)	
»	450	Cloruro ferrico liquido, in 2 boccette smerigliate di color aranciato. (N. 8 e 14).	
»	175	Alcolito di cannella, in boccetta smerigliata (N. 9).	
»	175	Alcolito vulnerario aromatico in boccetta ordinaria (N. 12).	
»	150	Etere etilico, in boccetta ordinaria di color aranciato (N. 13).	
		Compartimento I	
N.	1	Cavaturaccioli.	
»	1	Coltello a leva.	
»	1	Bicchiere di vetro.	
»	2	Salviette.	
Chil.	5 »	Zucchero semolato, in scatola di legno.	
Litri	4 »	Aceto in bottiglie da mezzo litro.	
»	2 »	Rhum, » » »	
»	6 »	Vino Marsala » »	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
Scatole	10	Carne in conserva.	
Chil.	2 »	Estratto di carne del Liebig, 8 vasetti da gr. 250 netti.	
Gr.	500	Caffè macinato, in scatola di latta.	
»	500	Cacao in polvere (Van Houten).	
Chil.	2 »	Galletta fina.	
»	2 »	Galletta.	
		Compartimento K.	
Chil.	14,500	Filaccia.	
M.L.	5 »	Tela in filo imbianchita.	
»	10 »	Tela in cotone.	
»	6 »	Flanella.	
»	15 »	Mussola senza colla.	
N.	5	Fanoni.	
»	6	Fasce a T doppio.	
»	20	Sospensori.	
Chil.	13 »	Compresse assortite.	
N.	64	Triangoli di cotone.	
»	130	» di mussola.	
»	5	Fasce alla Sculteto per coscia.	
»	5	» » per gamba.	
»	5	» » per braccio.	
»	5	» » per avambraccio.	
»	1	Coperta di lana.	
»	1	Materassino di sughero, per la tavola chirurgica da campo.	
		Compartimento L.	
		N. 1 e 2.	
		Corrispondono, dalla destra del carro, ai N. 1 e 2 del complemento E.	
		N. 3.	
N.	3	Fogli di cartone.	
»	6	Vassoi piccoli di latta per medicatura.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
Chil.	1 »	Striscie sottili di legno arrotolato per apparecchi gessati.	
N.	1	Pennello di crine.	
Chil.	3 »	Gesso figulino, in 2 recipienti di latta.	
N.	12	Palmari.	
»	8	Plantari.	
»	2	Semicanali angolari di latta per braccio destri.	
»	2	» » » sinistri.	
»	6	» per gamba con plantare.	
Chil.	5 »	Stoppa.	
»	1 »	Cotone greggio.	
Gr.	750	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	
N.	4	Fasce alla Port per gamba.	
»	6	Tele metalliche stagnate ed orlate per coscia.	
»	4	» » » per gamba.	
»	6	» » » per braccio.	
»	4	» » » per avambraccio e mano.	
		Compartimento M.	
		(N. 1, 2, 3, 4).	
		Corrisponde alla destra del carro al compartimento D. (N. 1, 2, 3, 4).	
		Compartimento N.	
		Cassetto contenente i seguenti oggetti:	
N.	1	Cassetta d'amputazione coi seguenti strumenti: 6 aghi da sutura chirurgica assortiti. 1 ago portarefe del Cooper. 4 candelette di gomma elastica da mill. 1 a 4.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		6 cateteri di gomma elastica da mill. 2 a 7.	
		2 » di packfond.	
		2 coltelli amputanti grandi.	
		1 » » piccolo.	
		1 » interosseo grande.	
		1 » » piccolo.	
		2 » convessi.	
		2 » retti.	
		1 » falcato bottonuto.	
		1 » retto »	
		1 forbice retta.	
		1 pinzetta a molla.	
		1 pinzetta anatomica.	
		1 » da torsione d'arterie.	
		1 sega ad arco con lama di ricambio.	
		1 » a catena con manichi ed ago.	
		gr. 5 seta per sutura chirurgica.	
		1 tanaglia incisiva.	
		1 tirapalle a vite con cannula.	
		1 torcolare del Petit.	
		1 uncino.	
N.	1	Cassetta di coltelli di ricambio, contenente :	
		6 coltelli amputanti grandi.	
		2 » » piccoli.	
		2 » interossei grandi.	
		2 » » piccoli.	
		1 » falcato battonuto.	
		1 » retto »	
		2 » convessi.	
		2 » retti.	
»	1	Cassetta per le operazioni dentarie, contenente ;	
		2 bottoncini da cauterio.	
		1 chiave a pompa del Garengeot.	
		2 leve.	
		2 lime.	
		1 pinza americana curva grande.	
		1 » » a pellicano.	
		1 » » retta grande.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
		2 raschiatoi.	
		1 scarificatore.	
		1 specillo doppio.	
		3 uncini.	
N.	1	Cassetta per trapanazione, contenente:	
		1 albero del trapano con due seghe a corona e punteruolo.	
		1 coltello lenticolare.	
		1 esfoliatore.	
		1 leva doppia.	
		1 martello.	
		1 raschiatoio.	
		1 scalpello da ossa.	
		1 spazzolino.	
»	1	Cassetta di strumenti di complemento, contenente:	
		1 abbassa-lingua di packfond articolato.	
		2 aghi del Dechamps, destro e sinistro	
		2 cannule doppie di packfond per tracheotomia.	
		1 coltello del Syme.	
		1 » convesso del Langembeck	
		1 dilatatore per tracheotomia.	
		1 pinza ferma-ossa dell'Ollier.	
		1 raschiatoio del Langembeck.	
		1 rasoio.	
		1 sega piccola retta.	
		12 serres-fines.	
		gr. 5 seta per sutura chirurgica.	
		1 sonda di packfond del Belloc.	
		1 specillo del Bezzi.	
		1 » esploratore del Nélaton.	
		2 » comuni assortiti.	
		1 tirapalle americano.	
		1 » del Bezzi.	
		1 » del Löffler.	
		2 uncini divaricatori doppi.	
»	1	Striscia di cuoio per affilare.	

Unità di misura e quantità		Strumenti di chirurgia, oggetti da medicatura e diversi e medicinali	Annotazioni
N.	1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch, in scatola.	
»	1	Cassetta di legno per oggetti chirurgici vari, contenente:	
		1 borsa per eterizzazione.	
		1 bottone da cauterio.	
		2 lastrine di legno per resezione.	
		2 » di zinco »	
		1 misura a nastro metallico.	
		2 pennellini di vaio.	
	gr. 20	seta per sutura chirurgica.	
		1 siringa di caoutchouc a pera.	
		1 » di gomma indurita del Pravaz.	
		1 » di vetro piccola con astuccio.	
	200	spilli di sicurezza.	
	1	stetoscopio.	
	1	tanaglia per la lingua.	
»	1	Scatola di latta, contenente:	
		3 coppette comuni.	
		3 siringhe di stagno piccole, assortite	
»	1	Pietra americana da affilare in astuccio di latta.	
		Compartimento ❶ (imperiale).	
»	1	Tavola chirurgica da campo.	o un letto in ferro.
»	3	Panieri di vimini con copertura di tela cerata.	
»	1	Banderuola di neutralità.	
»	1	Sgabello di legno.	
»	3	Sedili da campagna.	
»	6	Barelle.	

Specchio E.

INDICE *del materiale speciale dei carri per feriti gravi, dei carri per malati e delle carrette da battaglione.*

	Unità di misura	Per ogni carro	Totale per una sezione di sanità
Carri per feriti gravi.			
Banderuole di neutralità	N.	1	2
Barelle	»	6	12
Cinghie da trasporto per barelle	»	12	24
Medicinali, oggetti da medicatura e diversi.			
Acetato piombico cristallizzato in boccetta	Gr.	100	200
Ammoniaca liquida id.	»	50	100
Cloruro ferrico liquido id.	»	50	100
Laudano liquido id.	»	50	100
Olio d'olive id.	»	50	100
Cotone idrofilo in carta pergamenata	»	50	100
Compresse assortite	»	200	600
Fasce di mussola (6 da m. 2, 6 da m. 4, 4 da m. 6, 4 da m. 8)	N.	20	40
Filaccia	Gr.	200	400
Triangoli di mussola	N.	6	12
Sparadrappo diachilon	Gr.	50	100
Torcolari da tasche di sanità	N.	2	4
Stecche di legno con incisure all'estremità	»	6	12
Spago (da mill. 05)	M.L.	15	30
Spugna in carta pergamenata(pezzo da gr. 30)	N.	1	2
Vesciche animali preparate	»	2	4
Bicchiere di latta con beccuccio	»	1	2
Cucchiaia	»	1	2
Coltello con cavatappi	»	1	2
Lanterna a mano mod.° 1878	»	1	2
Tela impermeabile per sottobarelle	»	2	4
Funicella da barella	M.L.	10	20
Vaschetta quadrilatera	N.	1	2
Viveri di conforto.			
Vino marsala, in bottiglie di 1/1 litro	Litri	2	4
Aceto, » » »	»	1/4	Litro 1
Rhum, » » »	»	1/4	» 1
Galletta fina	Chil.	1	2
Scatolette di carne in conserva	N.	6	12

	Unità di misura	Per ogni carro	Totale per una sezione di sanità
Carri per malati.			
Banderuole di neutralità	N.	1	4
Barelle	»	6	24
Cinghie da trasporto per barelle	»	12	48
Carrette da battaglione.			
Banderuole di neutralità	»	»	2
Bandiere nazionali	»	»	2
Tende da medicazione	»	»	4
Barili per acqua da litri 50	»	»	4
Coppia cofani di sanità	»	»	1
Zaino di sanità	»	»	1
Razioni di carne in conserva) per bisogni eventuali	»	»	100
» di galletta (di malati o feriti	»	»	100

Avvertenze.

Ogni carro ha la banderuola di neutralità.

Le barelle sono caricate sull'imperiale dei carri. Le cinghie da trasporto delle barelle, i medicinali, gli oggetti da medicatura e i viveri di conforto sono riposti nel cassetto-sedile del conducente.

Lo specchio F dà la ripartizione per ciascuna carretta dei materiali che sono portati dalle carrette da battaglione.

Specchio F.

CARICAMENTO *delle due carrette da battaglione della sezione di sanità.*

Quantità totale	Caricamento	Disposizione: Carretta N. 1	Disposizione: Carretta N. 2	Annotazioni
	Oggetti d'equipaggiamento.			
N. 1	Cassa da cancelleria pel comando	1	»	
» 1	» per vestiario	»	1	
» 2	Cassette per cancelleria d'una compagnia (1 *pel treno d'artiglieria*).	1	1	
» 1	Cavalletto di sostegno per casse da cancelleria pel comando	1	»	
» 2	Ferri da campagna	1	1	
» 1	Sedili da campagna	1	»	
» 6	Tende da ufficiali	3	3	
	Oggetti di cucina.			
» 2	Barilotti da litri 10 a 15 per ufficiali . .	1	1	
» 2	Ceste per carne di una compagnia, con tagliere in legno	1	1	
» 4	Coltelli da cucina.	2	2	
» 2	Cucine per 6 persone, complete, (per ufficiali).	1	1	
» 4	Forchettoni con manico di legno	2	2	
» 2	Macinelli da caffè, con borsa di cuoio. . .	1	1	
» 20	Marmitte con coperchio.	10	10	
» 4	Padelle con manico snodato di legno . . .	2	2	
» 2	Portamarmitte	1	1	
» 4	Ramaiuoli di lamiera con manico di legno .	2	2	
» 8	Reti pel trasporto del pane	4	4	
» 6	Sacchetti pel sale, zucchero e caffè. . . .	3	3	
» 4	Sacchi da viveri	2	2	
» 4	Schiumaruole di lamiera	2	2	

Quantità totale	Caricamento	Disposizione Carretta N. 1	Disposizione Carretta N. 2	Annotazioni
	Materiale speciale.			
N. 6	Bandernole di neutralità	3	3	
» 2	Bandiere nazionali	1	1	
» 4	Tende da medicazione (2 quadrilatere, 2 coniche)	2	2	
» 4	Barili per acqua da litri 50 caduno . . .	2	2	
» 1	Coppia cofani di sanità.	»	Coppia 1	
» 1	Zaino di sanità	1	»	
	Razioni viveri per ufficiali.			
» 20	Razioni di carne in conserva.	10	10	
» 20	» di galletta	10	10	
	Razioni viveri di riserva per bisogni eventuali di malati e feriti.			
» 100	Razioni di carne in conserva.	50	50	
» 100	» di galletta	50	50	
	Bagagli degli ufficiali.			
» 4	Cassette dei due capitani medici.	2	2	
» 4	» dei quattro ufficiali medici subalterni.	2	2	
» 2	» dei due ufficiali contabili »	1	1	
» 2	» dell'ufficiale del treno d'artiglieria .	2	»	
» 1	» dell'ecclesiastico	»	1	
» 10	Coperte di lana (per 10 ufficiali, compreso l'ecclesiastico).	5	5	

CARICAMENTO *regolamentare della tasca di sanità per i portaferiti.*

Unità di misura e quantità		Caricamento	Annotazioni
Gr.	100	Aceto di vino, in boccetta.	
N.	1	Vaschetta a grondaia di latta verniciata.	
»	1	Coltello a roncola.	
»	12	Compresse assortite.	
Gr.	6	Cotone idrofilo preparato al cloruro ferrico liquido, in astuccio di cartone parraffinato.	
N.	6	Fasce di mussola delle seguenti dimensioni: 2 da metri 2, 2 » 4, 2 » 6.	
Gr.	80	Filaccia.	
N.	1	Forbice da giardiniere.	
»	1	Lanterna verniciata ad olio a doppio attacco.	
M.L.	6 »	Nastro in filo.	
»	7 »	Spago straforzinato da mill. 05.	
Pezzo	1	Sparadrappo diachilon, lunghezza centim. 50, larghezza centim. 12, in astuccio di cartone.	
N.	30	Spilli.	
»	4	Spilli di sicurezza.	
Pezzo	1	Spugna, involta in carta pergamenata.	
N.	4	Stecche con incisure all'estremità.	
»	1	Torcolare.	
»	6	Triangoli di mussola.	
		Tasca di sanità con correggia.	

N. 72. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 20). — **Adozione di una tasca di sanità e di una borraccia da portaferiti.** — 29 aprile.

È adottata una tasca di sanità, contenente una piccola raccolta di mezzi semplici di medicazione per apprestare i primi soccorsi ai feriti sul campo, ed avente sul davanti una lanterna, come è dimostrato dalle annesse figure. N. 1, 2, 3 e 4.

Il caricamento di essa è dato dallo specchio *G* dell'Atto N. 71.

Il modo di portare la tasca di sanità e di servirsi dei mezzi di medicazione in essa contenuti farà parte dell'Istruzione sul servizio dei portaferiti.

È anche adottata una borraccia da portaferiti, che questi porteranno insieme alla propria. Essa è di figura simile alla borraccia di prescrizione (mod. 1876) ma di capacità doppia, ed è destinata esclusivamente a contenere acqua pura o medicata da dare a bere ai feriti sul campo.

Le dette tasche e borracce, occorrenti per le sezioni di sanità, saranno tenute in caricamento dalle direzioni territoriali di sanità nella quantità necessaria a fornire, in caso di mobilitazione, il personale delle sezioni di sanità che debbono rispettivamente formare, distribuendole nel modo indicato al N. 2 delle *Avvertenze* dello specchio *B* dell'Atto sovracitato.

Il Ministro — G. Mazé

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20. Pubblicato il 9 maggio 1879. **Parte 1.**

MAGGIO 5 — Acquisto di pubblicazioni regolamentari, *pag.* 357.
» 6 — Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine, *pag.* 357.
» 7 — Modificazioni alla bardatura per i cavalli degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria, *pag.* 361.
» 7 — Borsa di pelle per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria, *pag.* 361.

Atto N. **73.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 120). **Acquisto di pubblicazioni regolamentari.** — 5 maggio.

L'atto N. 99 delli 24 maggio 1872, relativo alle pubblicazioni regolamentari da tenersi in fondo presso i distretti militari, è abolito.

I comandi, i corpi e gli uffici militari acquisteranno le pubblicazioni militari, che occorrono loro od agli ufficiali ed individui di truppa dipendenti da essi, facendone richiesta alle tipografie editrici o direttamente o per mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari varî.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **74.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 44). **Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine.** — 6 maggio.

L'esperienza avendo dimostrato che i militari delle compagnie di sanità, provenienti dagli inscritti di leva, ed assegnati in qualità d'infermieri alle compagnie alpine (1 caporale aiutante e 5 soldati per compagnia), in generale non sono atti a reggere alle fatiche delle lunghe marcie in montagna, questo Ministero ha determinato che d'ora in poi il reclutamento di tali uomini abbia luogo nel modo seguente:

1° I reggimenti di fanteria designati nell'annessa tabella, ogni anno nella 2ª quindicina di novembre, faranno passare nella compagnia di sanità rispettivamente indicata il numero di soldati della classe più giovane sotto le armi determinato dalla tabella stessa, scelti fra i più robusti ed i meglio atti a resistere alle lunghe e faticose marcie in luoghi alpestri, e che per nascita appartengano a paesi di montagna, e per

fatto di leva possibilmente ai distretti dove vengono reclutate le compagnie alpine;

2° I militari ora detti fanno passaggio effettivo alle compagnie di sanità, dove rimangono per lo spazio di sei mesi addetti ad un ospedale militare onde essere istruiti nel servizio di infermiere e di porta feriti, e sulle prime cure da prestarsi nelle malattie che più frequentemente si manifestano nelle regioni alpine.

Trascorso tale spazio di tempo sono, dalle rispettive direzioni di sanità, assegnati alle compagnie alpine, dalle quali vengono presi in aggregazione.

I direttori di sanità procureranno che durante le escursioni estive, sia tenuto al completo il personale assegnato a ciascuna compagnia alpina, cioè di 1 caporale e 5 soldati infermieri.

3° I soldati infermieri delle compagnie alpine non hanno diritto al soprassoldo d'ospedale, ma ricevono lo stesso trattamento delle truppe alpine. Per il vitto però trattandosi di un'aggregazione permanente, saranno soggetti alla sola ritenuta di centesimi 58, rimanendo la differenza fra questa e quella degli alpini in centesimi 5 a carico della massa-rancio dei distretti che amministrano le compagnie alpine.

4° Gli uomini di truppa di sanità devono essere avviati alle compagnie alpine arredati di tutto punto, e continuano a vestire la divisa delle truppe di sanità.

5° Fra l'epoca dell'invio in congedo illimitato della classe anziana, e quella della chiamata della nuova leva, è fatta facoltà ai direttori di sanità militare di sospendere totalmente o parzialmente l'assegnazione di detti uomini di truppa alle compagnie alpine, a seconda delle esigenze del servizio negli ospedali.

6° Durante la loro permanenza presso le compagnie alpine il caporale aiutante (che deve riunire i requisiti fisici di cui al N. 1), oltre al suo speciale servizio è addetto alla fureria, e gl'infermieri sono altresì impiegati in quei servizi che possono essere disimpegnati da uomini non armati di fucile.

L'atto N. 108 del 1877 è abrogato.

TABELLA *di reclutamento dei soldati infermieri per le compagnie alpine.*

Direzioni e compagnie di sanità	Compagnie alpine a cui somministrano gl'infermieri	Reggimenti da cui devono essere reclutati	Contingente annuo per ogni reggimento	Contingente annuo per ciascuna compagnia di sanità	Annotazioni
Torino 1ª	12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª	9° Fanteria. .	2	30	
		11° » . .	2		
		16° » . .	2		
		19° » . .	2		
		23° » . .	2		
		30° » . .	2		
		32° » . .	2		
		56° » . .	2		
		59° » . .	2		
		60° » . .	2		
		68° » . .	2		
		69° » . .	2		
		70° » . .	2		
		75° » . .	2		
		76° » . .	2		
Alessandria 2ª	1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª	1° Granatieri.	2	27	
		2° »	2		
		1° Fanteria. .	3		
		2° » . .	3		
		7° » . .	3		
		8° » . .	3		
		12° » . .	2		
		13° » . .	2		
		20° » . .	2		
		21° » . .	2		
		22° » . .	3		
Milano 3ª	22ª	10° Fanteria. .	1	3	
		26° » . .	1		
		38° » . .	1		
		A riportarsi . .		60	

Direzioni e compagnie di sanità	Compagnie alpine a cui somministrano gl'infermieri	Reggimenti da cui devono essere reclutati	Contingente annuo: per ogni reggimento	Contingente annuo: per ciascuna compagnia di sanità	Annotazioni
		Riporto . .		60	
Brescia 4ª	23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª	4° Fanteria. .	2		
		28° » . .	2		
		36° » . .	2		
		39° » . .	2		
		41° » . .	2	18	
		42° » . .	2		
		44° » . .	2		
		52° » . .	2		
		64° » . .	2		
Verona 5ª	29ª, 30ª, 31ª, 32ª	24° Fanteria. .	2		
		27° » . .	2		
		47° » . .	2		
		65° » . .	2	12	
		71° » . .	2		
		72° » . .	2		
Padova 6ª	33ª, 34ª, 35ª, 36ª	40° Fanteria. .	2		
		55° » . .	2		
		57° » . .	2		
		67° » . .	2	12	
		73° » . .	2		
		74° » . .	2		
Genova 8ª	2ª, 3ª	5° Fanteria. .	1		
		6° » . .	1		
		17° » . .	1		
		34° » . .	1	6	
		63° » . .	1		
		66° » . .	1		
		TOTALE . . .		108	

Il Ministro — G. MAZÉ.

N. **75**. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. (Nota N. 52). **Modificazioni alla bardatura per i cavalli degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria.** — 7 maggio.

Alle fonde attuali della sella d'ordinanza son sostituite due tasche di cuoio naturale.

Per la bardatura di marcia sono adottate due bisaccie in cuoio nero da appendersi alla paletta della sella, ed assicurate alla cinghia per mezzo di correggiole con fibbie.

Ciascun reggimento di cavalleria e di artiglieria riceverà un campione delle nuove tasche e bisaccie dall'opificio arredi militari.

Alle prescrizioni contenute nell'All. N. 1 (Regolamento sull'uniforme), circa la composizione delle varie bardature di cavalli degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria devono essere aggiunte le varianti di cui nel presente atto.

Null'altro è innovato relativamente alle bardature in discorso.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **76**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 188). **Borsa di pelle per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria.** — 7 maggio.

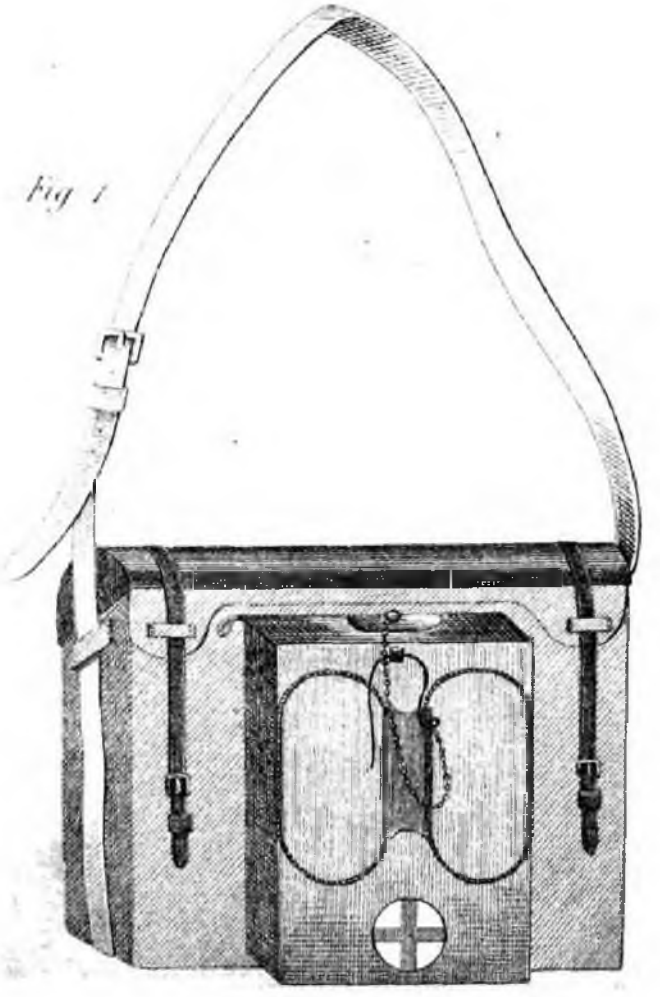
Essendo state coll'atto N. 75, adottate due bisaccie di cuoio nero da appendersi alla sella nella bardatura di marcia per i cavalli degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria, la borsa di pelle di cui è oggetto l'atto N. 97 del 1874 s'intende d'or innanzi che sarà facoltativa per i detti ufficiali e non più di prescrizione.

Il Ministro — G. Mazé.

TASCA DI SANITÀ

Veduta di prospetto col vetro rivolto in dentro

Fig. 1



TASCA DI SANITÀ

Lanterna e tavoletta d'attacco alla tasca

Fig. 3.

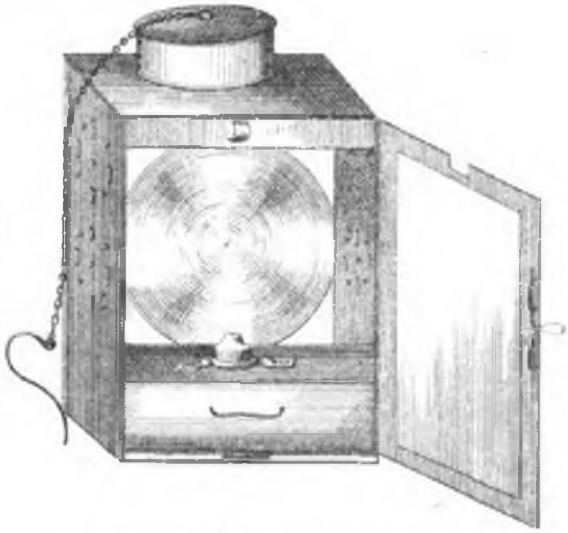
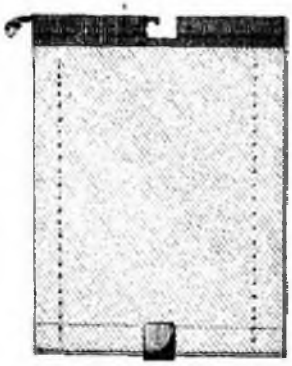


Fig. 4.



Lit. Rotta. Roma.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 17 maggio 1879. Parte 1.

MAGGIO 12 — Aggiunte e varianti alla nota G dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi, *pag.* 363.

» 13 — Cavalli d'agevolezza, *pag.* 363.

» 14 — Trasformazione delle casse d'armaiuolo pei reggimenti armati per $^4/_5$ di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 ed $^1/_5$ di fucili o carabine ridotte a retrocarica, *pag.* 363.

» 15 — Norme per la chiamata e l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria, *pag.* 370.

Atto N. **77.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 149). — **Aggiunte e varianti alla Nota G dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi.** — 12 maggio.

Alle avvertenze che fan seguito allo Specchio I dell'atto N. 70 del *Giornale militare* corrente anno, si aggiunga:

« 3° I battaglioni alpini sono provvisti in tempo di pace del « munizionamento stabilito pel tempo di guerra ».

Il Ministro — G. Mazé.

N. **78.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 18). — **Cavalli d'agevolezza.** — 13 maggio.

Al N. 37 del § 6 dell'Istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza in data 5 febbraio 1879 (*Atto* N. 20) si aggiungerà il seguente alinea:

« L'ufficiale, cui venga a diminuire il numero delle razioni di foraggio per effetto di cambiamento di posizione, senza che gli cessi la indennità cavalli, può pure essere autorizzato a cedere quei cavalli che si troverà avere in più delle razioni di foraggio che percepirà nella sua nuova posizione ».

Il Ministro — G. Mazé.

N. **79.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 53). — **Trasformazione delle casse d'armaiuolo pei reggimenti armati per 4/5 di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 ed 1/5 di fucili o carabine ridotti a retrocarica.** — 14 maggio.

Ove occorra di trasformare le attuali casse da armaiuolo per reggimenti armati per 4/5 di fucili e moschetti da fanteria mo-

dello 1870 e per 1/5 di fucili o carabine ridotte a retrocarica, in casse da armaiuolo per reggimenti armati completamente di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, determino che le robe da versarsi e da prelevarsi, per completare il caricamento della nuova cassa, siano quelle descritte negli specchi che fan parte del presente *Atto*, e che pel collocamento ed il riparto degli oggetti nei vari scompartimenti di tali casse vengano osservate le norme poste in seguito agli specchi stessi.

SPECCHIO N. 1

indicante il quantitativo delle parti d'armi, strumenti verificatoi ecc. da togliersi dalla cassa d'armaiuolo pei reggimenti armati per 4/5 di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 ed 1/5 di fucili o carabine ridotti a retrocarica, per trasformarla in cassa da armaiuolo pei reggimenti armati di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.

Categoria	Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità
		Armi.		
6ª	1	Baionette di fucili	N.	3
»	97*	Sciabole-baionette da bersaglieri.	»	3
		Parti d'armi.		
»	45*	Alzi di carabine	»	2
»	46	Alzi di fucili	»	2
»	67*	Bocchini da carabine	»	2
»	98*	Calcioli di carabine	»	2
»	99	Calcioli di fucili	»	1
»	143*	Cappe di foderi di sciabole-baionette da bersaglieri.	»	1
»	178	Copiglie senza testa d'alzi.	»	6
»	193*	Fascette seconde di carabine	»	8
»	194	Fascette seconde di fucili	»	2
»	199*	Fascette terze di carabine	»	2
»	200	Fascette terze di fucili	»	2
»	222*	Foderi di sciabole-baionette da bersaglieri . .	»	2
»	259	Ghiere di baionette	»	6
»	264	Grilletti di carabine, fucili e moschetti . . .	»	4
»	311	Magliette	»	4
»	319*	Molle d'alzo da carabine, digrossate	»	6
»	322	Molle d'alzo di fucili, digrossati.	»	6
»	342	Molletta di bocchino da fucili	»	6
»	345	Mollette di fascette da carabine e fucili . . .	»	10
»	390*	Puntali di foderi di sciabole-baionette da bersaglieri.	»	16
				10

*) Le parti controsegnate con asterisco si riferiscono alle casse pei reggimenti armati di 4/5 di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 ed 1/5 di carabine ridotte a retrocarica da bersaglieri.

Categoria	Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità
6ª	395*	Ritti d'alzo da carabine, digrossati	N.	4
»	398	Ritti d'alzo di fucili, digrossati	»	4
»	432	Viti da legno del calciolo	»	5
»	433	Viti da legno del guardamano e di piastrette da carabine	»	4
»	436	Viti di grilletto	»	10
»	439	Viti di ghiere di baionette	»	5
»	515	Aste dello stelo, digrossate	»	3
»	517	Bottoni di stelo	»	4
»	519	Bracci del bilanciere, digrossati	»	4
»	526	Copiglie del bilanciere	»	20
»	527	Cunette di carabine e fucili	»	2
»	528	Denti del bilanciere	»	8
»	529	Grani di cilindro a manubrio	»	5
»	531	Molle del bilanciere	»	5
»	533	Molle di scatto dello stelo	»	20
»	535	Molle spirali del ritegno	»	10
»	536	Otturatori	»	2
»	537	Porta spilli	»	6
»	539	Ritegni a molla	»	6
»	541	Rosette di grani	»	15
»	542	Rosette di porta spilli	»	15
»	543	Spilli per carabine e fucili	»	50
»	544	Spirali	»	15
»	547	Tubetti di otturatore, digrossati	»	2
»	549	Viti della canna da carabine e fucili	»	10
»	550	Viti della molla di scatto dello stelo	»	20
»	552	Viti di cunetta di carabine e fucili, anteriori .	»	4
»	553	Viti di cunetta di carabine e fucili, posteriori .	»	10
»	555	Bocchini di fucili	»	2
»	564*	Ponticelli da carabine	»	2
»	565	Ponticelli di fucili	»	2
»	569	Scudi di carabine e fucili	»	2
		Assortimenti.		
»	604	Cappe di foderi di baionetta da fanteria . . .	»	6
»	606	Correggiuoli di foderi da baionetta, con fibbia di ferro	»	3

Categoria	Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità
N.	609	Foderi di baionette da fanteria	N.	6
»	571*bis*	Foderi sguerniti di baionette di fucili. . . .	»	4
»	574*bis*	Puntali di foderi di baionette di fucili . . .	»	10
		Strumenti Verificatoi.		
12ª	152	Congegni per verificare la posizione di alzi e tacche di mira	»	1
»	154	Congegni per verificare la direzione dei mirini.	»	1
»	446	Garbi-riscontri di ritti d'alzi	»	1
»	480	Sagome-staze di bilanciere.	»	1
»	498	Piastrine del congegno per tacche di mira . .	»	1
		Strumenti ed attrezzi.		
13ª	133	Agguagliatoi di canna e baionetta in canna. .	»	1
»	194	Madreviti di parti d'armi e viti assortiti. . .	»	1
»	199	Mastii di madreviti di parti d'armi e viti assortiti	»	1
»	252	Caccia-grani da cilindri a manubrio	»	1
		Materie diverse.		
11ª	181	Fuliggine scelta	Chil.	1,00
15ª	358	Recipienti di ferro, diversi	»	1,40

SPECCHIO N. 2

indicante il quantitativo delle parti d'armi, strumenti verificatoi ecc. da aggiungersi alla cassa da armaiuolo pei reggimenti armati per 4/5 di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 ed 1/5 di fucili o carabine ridotti a retrocarica, per trasformarla in cassa da armaiuolo pe' reggimenti armati di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.

Categoria	Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità
6ª	57bis	*a)* Bacchette di fucili M° 1870	N.	2
»	62bis	*a)* Bocchini di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	2
»	65bis	*b)* Bottoncini del codolo di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossati	»	4
»	69bis	Calcioli di fucili e moschetti da fanteria, M° 1870	»	1
»	71bis	Calotte di fucili e moschetti M° 1870. . . .	»	3
»	77bis	Cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	»	6
»	79bis	*a)* Chiavette di fucili e moschetti M° 1870. .	»	10
»	81bis	Codette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	»	1
»	83bis	*b)* Copiglie con testa del fornimento di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	20
»	89bis	*b)* Denti del fornimento di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 . .	»	3
»	90bis	Denti di scatto di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	5
»	91bis	Espulsori di fucili e moschetti M° 1870 . . .	»	5
»	92bis	Estrattori di fucili e moschetti M° 1870. . .	»	10
»	94bis	Fascette seconde di fucili M° 1870.	»	2
»	95bis	Fascette terze di fucili M° 1870, ed unica di moschetti da fanteria M° 1870	»	2
»	98bis	Foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	7
»	99bis	*a)* Foderi sguerniti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 . . .	»	10
»	103bis	Grilletti di fucili e moschetti M° 1870 . . .	»	5
»	110bis	*a)* Lame di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	3

Categoria	Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità
6ª	111bis	Magliette di fascette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	N.	5
»	113bis	Magliette di piastretta di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	5
»	115bis	Manicotti di fucili e moschetti M° 1870 . . .	»	5
»	120bis	Molle del grilletto di fucili e moschetti M° 1870.	»	15
»	121bis	*b*) Molle d'impugnatura di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870 . .	»	20
»	123bis	Molle spirali di fucili e moschetti M° 1870. .	»	10
»	130bis	Percussori di fucili e moschetti M° 1870. . .	»	20
»	132bis	Piastrette con magliette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	2
»	134bis	Ponticelli di fucili M° 1870	»	2
»	136bis	Puntali di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	»	10
»	139bis	Ritti d'alzo di fucili M° 1870, digrossati. . .	»	5
»	146bis	Scudi di fucili e moschetti M° 1870 (temperati).	»	2
»	148bis	Viti da legno del calciolo di fucili e moschetti M° 1870	»	6
»	149bis	Viti da legno del calciolo di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, piccole	»	3
»	150bis	Viti da legno di piastretta di fucili e moschetti M° 1870	»	6
»	155bis	Viti d'alzo di fucili e moschetti M° 1870 . .	»	6
»	156bis	Viti di bocchino di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	5
»	158bis	Viti di chiavetta di fucili e moschetti M° 1870.	»	10
»	160bis	Viti di codetta di fucili e moschetti M° 1870, anteriori	»	10
»	161bis	Viti di codetta di fucili e moschetti M° 1870, posteriori.	»	10
»	163bis	Viti di fascette seconde di fucili M° 1870 . .	»	5
»	164bis	Viti di fascette terze di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	5
»	165bis	Viti di grilletto e dente di scatto di fucili e moschetti M° 1870	»	10
»	168bis	Viti di ponticelli di fucili e moschetti M° 1870.	»	3
»	175bis	Cunei d'arresto di alzi di fucili M° 1870 (temperati).	»	5
»	176bis	Mollette spirali d'alzi di fucili e moschetti M° 1870	»	30

Categoria	Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità
6ª	184bis	*a*) Cappucci di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	N.	2
»	185bis	*a*) Crociere di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870	»	2
»	195bis	Leve di sicurezza di fucili e moschetti M° 1870 (temperate)	»	2
»	196bis	*b*) Mirini di fucili M° 1870	»	3
»	197bis	Molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, digrossate	»	5
»	256bis	Tubicini di fucili e moschetti da fanteria M° 1870.	»	3

SPECCHIO dimostrativo indicante l'ordine del collocamento dei cassetti ed il riparto degli oggetti nei vari scompartimenti della cassa da armaiuolo pei reggimenti armati per 4/5 di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, ed 1/5 di fucili o carabine ridotti a retrocarica, trasformata in cassa da armaiuolo pei reggimenti armati di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.

Ordine del collocamento dei cassetti.

Scompartimento posteriore della cassa.

Cassetto N° 1. A sinistra della cassa; posa sui tasselli che tengono assestate le lame di sciabole-baionette e distante mill. 180 e 505 dalla controtesta di sinistra. L'altezza dei medesimi è di mill. 134 dal fondo della cassa.
Cassetto N° 6 e 7. Posano sul cassetto N° 1.
Cassetto N° 2. A destra della cassa; posa sul fondo della medesima.
Cassetto N° 3. Posa sul cassetto N° 2.
Cassetto N° 4. Posa sul cassetto N° 3.
Cassetto N° 5. Posa sul cassetto N° 4.

Riparto degli oggetti nei vari scompartimenti.

Scompartimento anteriore della cassa.

Sul fondo della cassa ed a sinistra vien collocato un fiasco contenente olio d'oliva fino, ed accanto a questo vien collocata in apposita custodia di legno scoperchiata una scatola di latta contenente smeriglio.

Alla custodia scoperchiata entro cui va deposta la scatola di latta contenente smeriglio vien sovrapposta la morsa parallela.

Sul fondo della cassa e a destra vien collocato un cassetto contenente:

Raschiatoio di legno;
Lama a sega da archetto, corta;
Lime diverse;
Saette da trapani, assortite;
Scalpelli a mano, assortiti;
Manici di lime e raspe;
Punzoni a serie numerica, piccoli.

Al cassetto anzidescritto ne viene sovrapposto un altro contenente:

Ferro in filo sottile;
Ottone in filo sottile;
Piombo in pani;
Saldatura a stagno;
Saldatura dolce;
Borace;
Colla forte scelta;
Cloruro di zinco.

Sul fondo della cassa:

Bacchette di fucili mod. 1870 e bacchette di moschetti da fanteria mod. 1870;
Istrumenti ed attrezzi da lavorare, armi portatili e materie diverse.

Scompartimento posteriore della cassa.

Sul fondo della cassa:

Lame di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.

Compartimento dei cassetti

Cassetto N° 1.

Foderi e foderi sguerniti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.

Cassetto N° 2.

Cappe e puntali, bottoni di cappe e bocchette di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.

Cassetto N° 3.

1 Manicotti di fucili e moschetti mod. 1870 e guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
2 Cappucci di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
3 Calcioli, codette e crociere di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
4 Copri-apertura di caricamento di fucili e moschetti mod. 1870.

Cassetto N° 4.

1 Bocchini e piastrette con maglietta di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
2 Magliette di fascette, magliette di piastrette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
3 Mollette di fascette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
4 Fascette seconde di fucili mod. 1870 e fascette terze di fucili mod. 1870 ed uniche di moschetti da fanteria mod. 1870.
5 Grilletti e scudi di fucili e moschetti mod. 1870.
6 Denti di scatto di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 e molle del grilletto di fucili e moschetti mod. 1870.
7 Ponticelli di fucili mod. 1870 e ponticelli di moschetti da fanteria mod. 1870.

Scompartimento dei cassetti	
	Cassetto N° 5.
1	Viti di codetta anteriori e viti di codetta posteriori di fucili e moschetti mod. 1870.
2	Alzi di fucili mod. 1870, alzi di moschetti da fanteria mod. 1870, ritti d'alzi di fucili mod. 1870, ritti d'alzi di moschetti da fanteria mod. 1870.
3	Calotte di fucili e moschetti mod. 1870, strettoi a punta per adattare l'alzo sulle canne da fucili mod. 1870, strettoi ad anello per saldare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti mod. 1870.
4	Molle spirali di fucili e moschetti mod. 1870.
5	Estrattori di fucili e moschetti mod. 1870.
6	Percussori di fucili e moschetti mod. 1870.
	Cassetto N° 6.
1	Viti di grilletto e dente di scatto di fucili e moschetti mod. 1870.
2	Viti da legno del calciolo di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, piccole.
3	Viti della branca d'alzi di fucili e moschetti mod. 1870, cunei d'arresto d'alzo di moschetti da fanteria mod. 1870.
4	Viti-pernio della leva di sicurezza di fucili e moschetti mod. 1870, mirini di fucili mod. 1870 (di modello abbandonato).
5	Viti di chiavetta e viti espulsori di fucili e moschetti mod. 1870.
6	Viti di fascette terze di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
7	Viti di ponticello di fucili e moschetti mod. 1870.
8	Viti d'alzi di fucili e moschetti mod. 1870.
9	Cuneo d'arresto d'alzo di fucili mod. 1870.
10	Leve di sicurezza di fucili e moschetti mod. 1870.
11	Chiavette di fucili e moschetti mod. 1870 (alquanto più strette del modello regolamentare).
12	Viti di fascette seconde di fucili mod. 1870.
13	Viti di bocchino di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.

Scompartimento dei cassetti	
14	Mollette spirali d'alzi di fucili e moschetti mod. 1870.
15	Bottoni di copri-apertura di caricamento di fucili e moschetti mod. 1870.
16	Tubicini di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
17	Chiavette di fucili e moschetti mod. 1870 (regolamentari).
18	Bottoncini di viti di fascette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
	Cassetto N° 7.
1	Viti da legno di piastretta di fucili e moschetti mod. 1870.
2	Espulsori di fucili e moschetti mod. 1870, e cavastracci diversi.
3	Viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
4	Bottoncini del codolo di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
5	Dadi accecati e dati a chiocciola da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
6	Pinoli delle molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 (regolamentari).
7	Pinoli delle molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 (di modello abbandonato).
8	Denti del fornimento di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
9	Molle d'impugnatura di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
10	Molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
11	Copiglie con testa del fornimento di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.
12	Viti da legno del calciolo di fucili e moschetti mod. 1870.

Peso della cassa carica d'armaiuolo pei reggimenti armati di fucili e moschetti mod. 1870 chilogrammi 126,00 circa.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **80**. — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE. (Nota N. 8). — **Norme per la chiamata e l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria.** — 15 maggio.

Il Ministero avendo determinato che gli uomini di 2ª categoria abbiano a ricevere l'istruzione annuale presso i corpi di truppa, crede conveniente di emanare le seguenti nuove norme provvisorie per il ricevimento presso i distretti, l'invio ai corpi, l'istruzione e l'amministrazione degli uomini predetti, restando per tal modo abrogate le anteriori norme.

§ 1. — *Generalità.*

1. L'istruzione agli uomini di 2ª categoria viene loro impartita presso i corpi di fanteria, bersaglieri, artiglieria e genio dai quali gli uomini di 2ª categoria saranno presi soltanto in aggregazione per l'intiera durata dell'istruzione, intendendosi a tal fine modificate le disposizioni dei §§ 172, 177 dell'Istruzione complementare, e del N. 88 dell'Istruzione sulle matricole in ciò che riguarda la incorporazione effettiva di detti uomini ai reggimenti di artiglieria.

2. L'istruzione deve aver luogo in un solo e stesso periodo, per modo che gli uomini i quali si trovassero in una delle condizioni stabilite per essere autorizzati a presentarsi in altra epoca dovranno essere rimandati alla prima prossima chiamata.

3. È fatta un'unica eccezione pegli studenti universitari, liceali, e tecnici dei quali può essere dietro loro domanda differita la presentazione, all'epoca volta per volta stabilita, affine di non obbligarli ad interrompere il corso degli studi.

4. Per gli uomini di 2ª categoria si applicano le stesse norme amministrative esistenti per gli uomini di 1ª categoria incorporati nell'esercito, tranne lievi differenze accennate nella presente Istruzione.

§ 2. *Chiamata sotto le armi.*

5. I comandanti di distretto, avuto ordine per la chiamata sotto le armi di una classe di leva di 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare, emaneranno un manifesto conforme a quello annesso a quest'Istruzione, il quale sarà pubblicato almeno per tre giorni, di cui uno festivo in tutti i comuni compresi nella giurisdizione del distretto.

§ 3. — *Presentazione.*
Invio ed arrivo degli uomini ai distretti.

6. Gli uomini di 2ª categoria devono presentarsi, nel giorno ed ora indicati nel manifesto, al sindaco del capoluogo del rispettivo mandamento di leva, dal quale riceveranno la somma stabilita per recarsi alla sede del distretto rispettivo, giusta quanto è prescritto dall'Istruzione 18 agosto 1872, *Atto* N. 179.

Coloro che appartengono al mandamento ove ha sede il comando del distretto si devono presentare invece direttamente a questo, e per il giorno della presentazione non hanno diritto ad alcun assegno.

Non hanno parimenti diritto al alcun assegno per il giorno d'arrivo gli uomini che ritardano, con o senza autorizzazione, a presentarsi oltre il giorno fissato dal manifesto; o che, appartenendo ad altro mandamento del distretto, preferiscono di presentarsi al comando stesso del distretto.

7. Gli uomini di 2ª categoria che si trovano fuori del distretto, al quale appartengono per fatto di leva, possono presentarsi al distretto nel quale dimorano.

I distretti che li ricevono ne daranno partecipazione a quelli cui i medesimi sono ascritti, e li assegneranno a seconda della loro attitudine ad uno dei corpi, a cui essi avviano per l'istruzione gli uomini del proprio distretto.

8. All'arrivo degli uomini di 2ª categoria alla sede del distretto tutto dev'essere preparato per riceverli, alloggiarli temporaneamente, e provvederli di vestiario. I comandanti di distretto prenderanno quindi per tempo le opportune disposizioni affinchè ogni cosa si trovi in pronto per il tempo stabilito.

9. I distretti terranno nota dell'affluenza giornaliera degli uomini ai distretti, nonchè dei ritardatari, e trasmetteranno i dati, a questo riguardo raccolti, al comando del corpo di stato maggiore, direzione trasporti.

10. I comandanti superiori dei distretti faranno pervenire al Ministero, nella prima quindicina del mese successivo alla chiamata, un elenco numerico diviso per distretto dei militari di 2ª categoria che avranno ottenuto come studenti, o per altre ragioni, l'autorizzazione di presentarsi in altro periodo, riservandosi di dare in seguito le necessarie disposizioni per la loro istruzione.

§ 4. — *Facilitazioni che possono accordare i comandanti dei distretti o di corpo.*

11. Coloro che al loro presentarsi fossero dal comandante di distretto riconosciuti in cattivo stato di salute, ed incapaci di attendere con profitto alla istruzione, dovranno per questa essere rimandati ad un'altra chiamata.

Anche a quelli che cadessero ammalati dopo aver cominciato l'istruzione, potrà venir concesso, se lo desiderano, di ritornare alle loro case, e di presentarsi in altro tempo a continuare la loro istruzione.

12. Tutti gli uomini di 2ª categoria dovranno in massima ricevere l'istruzione militare nell'anno successivo a quello in cui sono chiamati all'arruolamento, ad eccezione di coloro, per i quali fosse provata l'impossibilità di farlo: questi potranno riceverla alla chiamata successiva.

È pure fatta eccezione per coloro che si trovino all'estero, per i quali l'istruzione potrà essere protratta ad uno ed anche a due anni, dopo quello della regolare chiamata, purchè ne sia fatta domanda al comandante del distretto o, per mezzo degli agenti consolari, al Ministero della guerra.

13. I comandanti di distretto rilascieranno, agli inscritti che ottengono di ritardare l'istruzione militare, una dichiarazione conforme al modello 84 del Regolamento pel Reclutamento.

14. I militari di 2ª categoria che avessero compiuto tre mesi o più di servizio sotto le armi, e che siano già in possesso del foglio di congedo illimitato (modello N. 81), saranno dispensati dall'intervenire alla istruzione.

Essi dovranno giustificare presso il comandante del distretto militare tale circostanza direttamente, o per mezzo del sindaco.

§ 5. — *Ufficiali e truppa comandati dai corpi ai distretti.*

15. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere gli uomini di 2ª categoria, vestirli, tenerne la disciplina, condurli ai corpi cui saranno assegnati, ciascun reggimento, secondo le indicazioni che dovrà ricevere dal comando del rispettivo corpo d'armata, manderà alla sede di ognuno dei distretti da cui deve ricevere gli uomini stessi, gli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati indicati nello specchio N. 1.

Questi ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati devono giungere ai distretti due giorni prima che vi arrivino gli uomini di 2ª categoria.

Gli ufficiali non potranno condurre seco i rispettivi attendenti, nè i cavalli.

I sottufficiali, caporali e soldati devono portar seco l'intero corredo comprese le armi; quelli però di artiglieria e del genio non porteranno altra arma che la sciabola.

§ 6. — *Assegnazione degli uomini di 2ª categoria alle varie armi.*

16. Appena arrivati al distretto gli uomini di 2ª categoria verranno assegnati alle varie armi conforme all'attitudine di ciascheduno, e colle norme contenute nell'Istruzione complementare al Regolamento sul Reclutamento relativa agli uomini di 1ª categoria.

Per gli uomini da destinarsi all'artiglieria ed al genio si prescelieranno sino alla concorrenza di un terzo per il genio, e di due terzi per l'artiglieria da campagna, coloro che esercitano il mestiere di carrettiere, vetturale o cavallaro, ancorchè non raggiungano la statura prescritta.

17. Il Ministero si riserva d'indicare anno per anno ai comandi di corpo d'armata, e per mezzo loro ai comandi di distretto, il riparto che deve servire di base in ogni distretto per l'assegnazione degli uomini alle diverse armi.

§ 7. — *Vestiario.*

18. Appena giunti al distretto ed assegnati alle varie armi, i chiamati all'istruzione riceveranno i capi di corredo di cui nello specchio N. 2; avvertendo che gli uomini assegnati all'artiglieria ed al genio riceveranno presso i corpi rispettivi gli oggetti che loro non possono essere distribuiti dai distretti.

Per le somministrazioni suddette si faranno servire specialmente le robe usate e di minor prezzo.

19. Le robe di borghese, che non possono essere utilizzate col vestiario militare, saranno fatte ripulire da colui al quale appartengono e ridotte quindi in un piccolo fardello con sopra il nome del proprietario e la descrizione delle robe contenutevi, saranno ritirate e custodite in apposita camera nel magazzino del distretto, per essere restituite il dì della partenza.

§ 8. — *Armi, buffetterie, e cartucce.*

20. Gli uomini di 2ª categoria, assegnati alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, riceveranno le armi e buffetterie dai distretti.

Quelli d'artiglieria e genio le riceveranno al loro arrivo ai corpi.

Non riceveranno però le dotazioni dei pacchi di cartucce a pallottola.

§ 9. — *Uomini riconosciuti inabili.*

21. Gli uomini di 2ª categoria, che fossero riconosciuti inabili, in modo assoluto e permanente al servizio saranno a termine dei §§ 726 e 835 del Regolamento sul reclutamento, proposti per la rassegna di rimando in base all'*Elenco C* delle infermità, comprendendoli in elenchi separati e distinti da quelli di 1ª categoria

§ 10. — *Invio dai distretti ai corpi.*

22. Gli uomini di 2ª categoria assegnati a corpi di stanza nella sede del distretto dovranno essere avviati ai corpi stessi man mano siano ultimate le operazioni da compiersi presso i distretti.

Per quelli assegnati a corpi posti fuori della sede del distretto, l'invio ai corpi sarà fatto secondo le tabelle di movimento che il Ministero comunica ai comandanti dei corpi di armata.

Per detto invio gli accordi colle amministrazioni ferroviarie sono presi dal Ministero della guerra per mezzo della direzione trasporti. Spettano ai comandanti di distretto, giusta il regolamento sui trasporti militari, i concerti preventivi cogli agenti ferroviari locali.

23. Per accompagnare a destinazione gli uomini di 2ª categoria, i distretti si servono degli ufficiali, e della truppa comandati dai corpi ai distretti.

Gli assegnati a corpi i quali non abbiano inviati graduati, a senso del § 3 dello specchio N. 4, saranno fatti partire in unione ad altri drappelli che debbono seguire lo stesso itinerario. Quando ciò non sia possibile, dovranno essere accompagnati da graduati dei distretti i drappelli maggiori di dieci uomini, se meno di dieci saranno inviati da soli alle rispettive destinazioni.

I comandanti di distretto devono avvertire per lettera i comandanti di corpo di ogni invio di uomini, siano o no costituiti in drappello.

24. Dovranno essere ritenuti ai distretti tutti gli uomini che

per legittima causa non potranno partire pei corpi. Quelli che, partiti dal distretto pei corpi, durante la marcia cadessero ammalati dovranno alla uscita dall'ospedale, ove saranno stati ricoverati, senz'altro raggiungere il corpo al quale furono assegnati.

25. Per la sorveglianza nelle stazioni ferroviarie provvederanno i comandanti di presidio, secondo le indicazioni che saranno loro comunicate dal Ministero per mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

§ 11. — *Arrivo ai corpi.*

26. Gli uomini di 2ª categoria dovranno essere ripartiti fra le compagnie e batterie presenti alle sedi di reggimento o distaccamento, e non essere inviati alle compagnie o batterie distaccate.

Nei reggimenti d'artiglieria da campagna i $^2/_3$ circa degli individui che interverranno all'istruzione, saranno assegnati alle compagnie treno, riserbando il rimanente scelto fra i più svelti e più intelligenti per le batterie.

§ 12. — *Ufficiali di milizia mobile e di complemento comandati a prestar servizio presso i corpi.*

27. Per coadiuvare il personale dei corpi nell'istruzione e disciplina degli uomini di 2ª categoria saranno chiamati a prestar servizio presso i corpi stessi, ufficiali della milizia mobile ed anche di complemento; semprequando questi ultimi vi consentano od abbiano ancora da prestare il prescritto servizio trimestrale presso i corpi.

§ 13. — *Istruzione degli uomini presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri.*

28. L'istruzione degli uomini di 2ª categoria assegnati alla fanteria di linea ed ai bersaglieri sarà fatta secondo il prescritto dal § 71 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria; avvertendo che la durata del periodo d'istruzione essendo maggiore di sei settimane si dovrà eziandio impartir loro quell'istruzione complementare di cui è cenno nel § 72.

L'istruzione sarà fatta con personale appositamente designato, in modo da non incagliare l'andamento delle istru-

zioni delle altre truppe, sia nei presidiisia nei campi d'istruzione; a questo scopo i Comandanti di corpo si varranno come meglio crederanno degli ufficiali di milizia mobile e di complemento.

Dopo un sufficiente periodo di permanenza sotto le armi, e compatibilmente coll'andamento delle istruzioni impartite separatamente alle reclute, sarà utile che queste siano alcune volte fatte intervenire alle istruzioni delle altre truppe incorporate nelle rispettive compagnie.

29. Le reclute di 2ª categoria interverranno ai campi d'istruzione insieme alle compagnie cui sono assegnate.

§ 14. — *Istruzione degli uomini presso i reggimenti d'artiglieria.*

30. L'istruzione agli uomini di 2ª categoria assegnati all'artiglieria sarà fatta secondo il § 80 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio, avvertendo che la durata del periodo d'istruzione essendo maggiore di sei settimane si dovrà eziandio impartire loro quella istruzione complementare di cui è cenno nell'ultimo capoverso del paragrafo stesso.

31. Quelli fra detti uomini assegnati alle batterie da campagna o compagnie da fortezza interverranno alla scuola di tiro colle compagnie o batterie cui sono rispettivamente assegnati, sempre quando abbiano già almeno due mesi d'istruzione.

§ 15. — *Istruzione degli uomini presso i reggimenti del genio.*

32. L'istruzione degli uomini di 2ª categoria assegnati al genio sarà fatta secondo il prescritto dal primo capoverso del § 80 sopraccitato. Dippiù essi saranno esercitati, con qualche alacrità, nell'istruzione:

a) Sui cordami e nodi; primi esercizi sui lavori di zappa, e confezionamento di alcuni materiali d'assedio e d'opere di fortificazione;

b) Nomenclatura dei vari carri; del materiale telegrafico; operazioni principali relative allo stabilimento e ripiegamento delle linee.

§ 16. — *Trattamento degli istruttori.*

33. I sottufficiali e caporali istruttori non riceveranno alcun particolare trattamento; ma terminata l'istruzione potranno

essere proposti per una gratificazione, che complessivamente non potrà ammontare a più di L. 0,50 per ogni individuo istruito.

§ 17. — *Vaccinazione.*

34. Tutti i militari di 2ª categoria, che intervengono alla istruzione annuale, dovranno essere assoggettati a regolare vaccinazione.

Gli ufficiali sanitari presso i reggimenti e distaccamenti faranno per tempo gli opportuni apparecchi, affinchè la vaccinazione predetta si possa compiere il più sollecitamente possibile.

L'esito della vaccinazione degli individui sarà inscritto sui relativi fogli matricolari 21 e 22, in calce alla prima pagina.

§ 18. — *Annotazioni delle specialità di alcuni inscritti.*

35. Durante la permanenza ai corpi degli uomini di 2ª categoria, i comandanti di corpo dovranno procurarsi, intorno ai medesimi, tutti i dati per gli individui che esercitano le seguenti professioni, colla indicazione per ciascuno della professione esercitata:

a) Telegrafisti, guardafili;

b) Impiegati delle ferrovie, guardatreni, guardavie, fuochisti, macchinisti, frenatori, meccanici, ecc;

c) Fornai, panattieri, vermicellai o macellai;

d) Flebotomi, inservienti di farmacia ed infermieri;

e) Carrozzieri, cavallari, carrettieri;

f) Barcajuoli, marinai;

g) Capaci di fare lo scrivano, oppure di essere impiegati come commessi nelle sussistenze militari.

Per le indicazioni precedenti i comandanti di corpo si assicureranno possibilmente della reale capacità dell'individuo ad esercitare i mestieri e le professioni predette, e non istaranno alla loro sola asserzione.

36. Tali indicazioni dovranno poi essere trasmesse dai comandanti di corpo ai Comandi dei varî distretti di leva interessati, i quali le inscriveranno sopra apposito registro diviso in sette parti quante sono le specialità sopra indicate.

§ 19. — *Ruoli e fogli matricolari.*

37. Per la compilazione dei ruoli e fogli matricolari degli uomini di 2ª categoria, si osserveranno le prescrizioni del paragrafo 23 dell'Istruzione per le matricole dell'esercito, eccezione fatta del n° 88 che non dovrà essere applicato agli uomini che hanno ricevuto l'istruzione presso i reggimenti di artiglieria; giacchè non deve aver luogo in questa circostanza la loro incorporazione nei detti reggimenti.

Per la trasmissione del modello N. 9 *bis* dai distretti ai reggimenti o distaccamenti non occorre che i distretti facciano una seconda copia del modello stesso, potendo servire a tale uopo la copia esistente presso i rispettivi uffici di matricola, la quale dovrà essere restituita dai reggimenti o distaccamenti al termine dell'istruzione.

§ 20. — *Casermaggio.*

38. Agli uomini che convergono ai Distretti, per essere avviati ai corpi rispettivamente assegnati, sarà somministrato il pagliariccio a terra sopra assicelle con lenzuola e coperta.

39. Giunti ai corpi incaricati della istruzione, sarà loro, nella misura consentita dai locali, e dalle condizioni delle imprese casermaggio, somministrato il letto completo.

A quelli a cui non potesse venir somministrato il letto sarà fornito il pagliariccio *a terra* sopra assicelle con lenzuola e e coperta. In tal caso i Comandanti di corpo cureranno acciocchè venga alternatamente ripartito l'uso delle due specie di giacitura.

§ 21. — *Contabilità ed amministrazione.*

40. Gli uomini di 2ª categoria chiamati all'istruzione, per tutto il tempo che rimangono sotto le armi, sono considerati come effettivi ai distretti cui appartengono per fatto di leva.

I reggimenti, che ricevono gli uomini per l'istruzione, li considerano, per gli effetti amministrativi, come aggregati di altri corpi della stessa loro arma.

41. Per gli uomini intervenuti all'istruzione i distretti richiedono dallo Stato:

a) L'indennità fissa per le spese di viaggio di L. 4,50 per ogni inscritto intervenuto alla istruzione; e questa sarà ri-

chiesta tanto per la venuta sotto le armi, quanto per il rinvio in congedo illimitato per qualsiasi causa esso avvenga;

b) L'assegno ordinario del soldato di fanteria di linea, dal giorno posteriore a quello in cui gli uomini si presentano al distretto, sino al giorno inclusivo in cui arrivano ai reggimenti (od ai loro riparti), e dal giorno della partenza dal reggimento sino al giorno del congedamento dal distretto.

c) L'assegno ordinario di soldato dell'arma nella quale ricevono l'istruzione, dal giorno posteriore a quello dell'arrivo ai reggimenti, sino al giorno antecedente a quello della partenza dai reggimenti medesimi.

42. Colla indennità fissa per le spese di viaggio i distretti sopperiscono a tutte le spese di viaggio che occorrono per la venuta degli uomini sotto le armi ed il loro rinvio ai reggimenti, e per il ritorno dai reggimenti sino al capoluogo del mandamento della precedente residenza.

43. I conti delle masse individuali sono tenuti secondo le norme comuni, se non che gli avanzi e disavanzi andranno a favore od a carico delle masse generali dei distretti.

Epperò nell'assettare i conti sui *libretti personali* e sui *fogli conto di massa* al rinvio degli uomini in congedo, si fara in modo che le partite a credito e a debito restino pareggiate, inscrivendo a favore od a carico della massa generale la rimanenza che ne risulterà.

44. Il *foglio conto di massa*, per gli uomini di 2ª categoria intervenuti alla istruzione, sarà conforme all'unito modello (esempio pratico specchio N. 3) 259 *C*, senza frontispizio.

45. Al rinvio in congedo gli uomini recheranno seco il *libretto personale* per servire poi in caso di richiamo sotto le armi.

46. I reggimenti non dovranno surrogare gli oggetti di corredo forniti dai distretti, tranne quelli che siano divenuti assolutamente inservibili, e sottoponendo contemporaneamente gli uomini alla ritenuta straordinaria sul soldo ogni qualvolta la surrogazione riguardi oggetti smarriti o sciupati per incuria dei medesimi.

47. Gli ufficiali inviati dai corpi ai distretti per ricevere gli inscritti, se provenienti dai corpi situati fuori della sede del distretto, avranno diritto durante tutto il tempo che rimangono presso il medesimo all'indennità d'accantonamento. Non avranno però diritto all'alloggio per parte del municipio.

I militari di truppa inviati dai corpi unitamente agli ufficiali predetti non avranno diritto ad alcun particolare trattamento, durante il loro soggiorno al distretto.

48. Le indennità cui hanno diritto per il viaggio, e le spese di trasporto degli ufficiali e dei militari di truppa, di cui al numero precedente, saranno a carico del corpo cui detti ufficiali e militari sono effettivi.

§ 22. — *Vigilanza dei comandanti di corpo d'armata e di divisione sull'istruzione delle seconde categorie*

49. I comandanti di corpo d'armata e di divisione si assicureranno che l'istruzione degli uomini di 2ª categoria, presso i reggimenti dipendenti, proceda colla voluta diligenza e regolarità, facendoli al bisogno ispezionare dai generali di brigata ai loro ordini.

§ 23. — *Congedamento.*

50. Ultimata l'istruzione gli uomini saranno, per cura dei reggimenti, colle norme stabilite per l'invio ai corpi, fatti accompagnare ai distretti da cui loro saranno pervenuti per essere rinviati in congedo illimitato.

51. I reggimenti di artiglieria e genio soltanto dovranno prima ritirare le armi, buffetterie e oggetti di vestiario da loro distribuiti. In generale tutti i corpi ritireranno gli oggetti che eventualmente avessero distribuito agli uomini di 2ª categoria oltre quelli indicati.

52. Agli uomini di 2ª categoria, i distretti rimettono, per mezzo dei sindaci dei comuni rispettivi, il foglio di congedo illimitato prescritto (modello N. 81).

53. Quelli che hanno fatto servizio presso i corpi d'artiglieria e genio saranno contemporaneamente trasferti effettivi da ciascun distretto ai reggimenti di tali armi che in esso si reclutano, nelle proporzioni che volta per volta saranno indicate; facendone apposita annotazione in testa al foglio di congedo. Questi uomini saranno perciò in allora tolti dalla forza effettiva del distretto mediante la seguente variazione:

Il . . . . assegnato . . . .

54. Sopra il foglio di congedo illimitato sarà apposta dal comandante di distretto l'annotazione:

È intervenuto all'istruzione annuale del 187... presso il... reggimento (fanteria, bersaglieri, artiglieria, genio) aggiungendovi per i bersaglieri « *Idoneo* (o non idoneo) *al servizio in detto corpo* » e per l'artiglieria ed il genio « *abile al servizio*

di cannoniere servente (o *conducente*) » oppure *abile al servizio di zappatore* (o *treno*)».

A tal fine i comandanti dei reggimenti bersaglieri, artiglieria e genio forniranno le opportune indicazioni ai rispettivi comandanti di distretto.

Tale annotazione sarà pure inserita sul foglio matricolare.

55. Un mese dopo il congedamento della classe di 2ª categoria tutti i comandanti di reggimento e di distretto dovranno riferire sulle osservazioni cui potrà aver dato luogo la presente istruzione e trasmetteranno tali rapporti per via gerarchica al Ministero della guerra (Segretariato generale).

Comando del Distretto Militare di . . . .

MANIFESTO

per la chiamata all'istruzione militare della 2ª categoria della classe 18...

1. Gli uomini aseritti alla 2ª categoria della classe 18... sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione militare durante il periodo di circa... mesi.

Essi dovranno presentarsi nel mattino del.... prossimo al sindaco del capoluogo del proprio mandamento di leva, onde ricevere i mezzi di viaggio per raggiungere la sede del comando del distretto.

2. Coloro che si trovino all'estero potranno ottenere che sia protratta la loro presentazione alla chiamata della 2ª categoria di altra classe, purchè ne facciano domanda al comandante del distretto, o, per mezzo degli agenti consolari, al Ministero della guerra.

3. Coloro che comprovino, con dichiarazione della competente autorità scolastica, di essere aseritti a corsi universitari, liceali o tecnici potranno essere autorizzati a differire la loro presentazione fino al . . . . . facendone domanda al comandante del distretto 10 giorni prima della chiamata per ottenerne la relativa autorizzazione.

4. Coloro che si trovano fuori del distretto al quale appartengono per fatto di leva, potranno presentarsi al comandante del distretto nel quale dimorano, per ricevere l'istruzione cogli uomini appartenenti a quest'ultimo distretto.

Coloro invece che preferissero presentarsi al rispettivo distretto di leva dovranno recarvisi a proprie spese.

5. Coloro che intendessero presentarsi direttamente al comando del distretto, non hanno diritto ai mezzi di viaggio.

6. Quelli che appartengono al mandamento, nel cui capoluogo ha sede il distretto, dovranno presentarsi direttamente al comando del distretto stesso.

7. Coloro che non si presenteranno al sindaco nel giorno fissato per la chiamata sotto le armi, od avranno ottenuto la facoltà di presentarsi il ....., dovranno recarsi a proprie spese alla sede del distretto.

8. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel tempo stabilito, saranno, a seconda dei casi, puniti con castighi disciplinari, ovvero denunciati disertori, e puniti come tali a tenore del Codice penale militare.

..... addì ..... 18...

Il comandante del distretto.

SPECCHIO N. 1.

Tutti i reggimenti o distaccamenti di fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria da campagna, artiglieria da fortezza e del genio debbono mandare in ciascun distretto da cui devono ricevere uomini di 2ª categoria:

1° Un ufficiale subalterno per 40 a 150 reclute di 2ª categoria, e, per un numero di reclute superiore a 150, due o più ufficiali subalterni a seconda della proporzione ora indicata;

2° Il personale di truppa qui sotto accennato:

Per 15 a 40 reclute	1	serg. o caporale magg.	1	caporale o sold.
» 41 a 60	»	1	»	»	2	»
» 61 a 80	»	2	»	»	3	»
» 81 a 100	»	3	»	»	4	»

Per un numero maggiore di reclute questo personale di di truppa sarà aumentato nelle proporzioni ora stabilite.

3° I corpi che devono ricevere da un distretto un numero d'uomini minore di 15 non manderanno a questo distretto alcun personale.

SPECCHIO N. 2.

ELENCO *degli oggetti di corredo che dai distretti militari devono essere distribuiti agli individui di 2ª categoria della classe 18 . . . chiamati sotto le armi.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri	Artiglieria da campagna	Artiglieria da fortezza	Genio
Asciugatoio	1	1	1	1	1
Berretto di panno	1	»	1	1	1
Borraccia con correggia	1	1	1	1	1
Borsa di pulizia completa	1	1	1	1	1
Camicia	1	»	»	»	»
Cappotto da fanteria	»	»	»	»	1
Cappotto da genio	»	»	»	1	»
Cappotto d'artiglieria (detto all'inglese)	1	1	1	1	1
Correggia da pantaloni	1	1	1	1	1
Cravatta da collo	1	1	1	1	1
Cucchiaio	»	1	»	»	»
Fez	1	1	1	1	1
Gavetta	1	1	»	»	»
Ginocchiello di cuoio	»	1	1	1	1
Giubba di panno	1	1	1	1	1
Giubba di tela	»	1	»	»	»
Mantellina	1	1	1	1	1
Mutande	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	»	»	1	»	»
Pastrano con cintolo	1	1	1	1	1
Scarpe	1	1	1	1	1
Spazzole (ogni due uomini)	1	1	1	1	1
Tascapane con correggia	1	1	1	1	1
Tazza di latta	1	1	»	1	1
Teli da tenda con picchetti e funicella	1	1	»	1	1
Uose di tela	1	»	»	»	»
Zaino a pelo	»	1	»	»	»
Zaino di pelle annerita					

Avvertenze.

1. I comandanti di distretto dovranno fare distribuire, a preferenza dei nuovi, oggetti usati di 2ª, 3ª e 4ª classe, incominciando la distribuzione da quelli di 4ª e poi passando agli altri di 3ª e così di seguito.

Similmente saranno poste in distribuzione tutte le robe di modello abolito a preferenza di quelle di modello regolamentare, e ciò in coerenza delle disposizioni esistenti.

2. I comandanti di distretto raccomanderanno agli individui di tenere quegli oggetti di vestiario, come camicie, farsetti, mutande, scarpe, stivalini ecc., che hanno portato seco e che possono servir loro anche nella divisa militare in cambio delle robe di vestiario che dovrebbero ai medesimi essere distribuite.

3. Agli individui assegnati alle armi del genio e dell'artiglieria si dovranno distribuire berretti di nuovo modello completi.

4. Agli individui assegnati alle armi a piedi sarà distribuito un paio di sottopiedi da uose coi relativi bottoni gemelli a compimento della borsa di pulizia.

5. Agli individui assegnati all'artiglieria da campagna saranno somministrate gavette di latta invece di quelle di lamina.

6. Agli individui assegnati all'artiglieria da campagna invece di scarpe potranno (a quelli che ne avranno assoluto bisogno) essere distribuiti stivalini di vecchio modello da quei distretti che ne siano tuttavia provvisti.

7. Agli individui assegnati al genio verrà distribuito il cappotto da genio, e non mai quello con filettatura rossa da fanteria; a quelli poi fra essi, designati per le compagnie treno, sarà distribuito, invece del cappotto, il pastrano con cintolo.

8. I cappotti e le giubbe saranno sprovvisti di numeri agli spallini, i quali saranno applicati per cura dei corpi rispettivi.

SPECCHIO N. 8.

N 2:9 del Mod

2ª Categoria).

N° del ruolo amministrativo

QUADRO *del* CONTO DI MASSA *del soldato* (1) **Fontana Ercole,** *assegnato per l'istruzione al* 31 *reggimento fanteria.*

DATE 18	MOTIVI degli accreditamenti e degli addebitamenti	Classe degli effetti di corredo	SOMME a credito	SOMME a debito	ANNOTAZIONI	Classe e valore degli oggetti stati ritirati al congedato: classe	Classe e valore degli oggetti stati ritirati al congedato: importo
1° aprile	N° 1 Asciugatoio	1ª		0 70		4ª	0 28
	» 1 Berretto di panno	4ª		0 91		f. c.	0 23
	» 1 Borraccia con correggia	1ª		1 70		3ª	1 02
	» 1 Borsa completa di pulizia	1ª		1 40		»	» »
	» 1 Camicie	2ª		2 32		f. c.	0 29
	» 1 Cappotto da fanteria	3ª		16 51		5ª	5 51
	Cappotto da genio						
	Cappotto d'artiglieria						
	» 1 Correggia da pantaloni	1ª		0 60			
	» 1 Cravatta	1ª		0 30		3ª	0 30
	» 1 Cucchiaio di ferro	1ª		0 10		»	» »
	Fetz					»	» »
	» 1 Gavetta di latta o di lamiera	1ª		2 10		»	» »
	» 1 Ginocchiello di cuoio	1ª		0 35		3ª	1 32
	Giubba di panno da bersagliere					3ª	0 21
	» 1 Giubba di tela	3ª		2 16		f. c.	0 41
	» 1 Libretto personale	1ª		0 30		»	» »
	Mantellina da bersagliere						
	» 1 Mutande	1ª		2 15		4ª	0 98
	» 1 Pantaloni di tela	2ª		3 98		f. c.	0 39
	Pastrano con cintolo					»	» »
	» 1 Scarpe (paia)	3ª		4 50			
	» 1 Sottopiedi per uose con bottoni (paia)	1ª		0 39		1ª	0 39
	» 1 Spazzole	1ª		0 33		»	» »
	» 1 Tascapane con correggia	1ª		1 90		3ª	1 14
	» 1 Tazza di latta	1ª		0 20		»	» »
	» 1 Teli da tenda con picchetti e funicelle	4ª		3 12		f. c.	0 78
	» 1 Uose di tela (paia)	1ª		2 10		»	» »
	» 1 Zaino a pelo	4ª		5 44		5ª	2 72
	Zaino di pelle annerita						
31 ging.	Accreditamento delle quote-vestiario ritenute sulla paga		1 12				
	Accreditamenti ricevuti dal corpo di aggregazione		11 18				
	Ritenute straordinarie per effetti surrogati		0 30				
	TOTALI		12 00	55 74			
30 ging.	Accredito del valore degli oggetti ritirati				Importo degli oggetti ritirati		10 63
30 id.	Differenza a (2) debito della massa generale		16 63				
30 id.	Rinviato in congedo illimitato col conto pareggiato		26 21				
			55 74	55 74			

(3) L'UFFICIALE AI CONTI

IL RELATORE DEL CONSIGLIO

(1) Cognome e nomi.
(2) *Credito* o a *Debito*.
(3) *Ovvero* il Comandante della Compagnia.

TASCA DI SANITÀ

Veduta di dietro

Fig. 2.



Lit. Pilla. Roma

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 22. Pubblicato il 24 maggio 1879. **Parte 1ª**

MAGGIO 19 — Corrispondenza diretta fra il comitato di sanità militare e le altre autorità militari circa la compilazione della Relazione della statistica sanitaria del regio esercito, *pag.* 395.

» 20 — Adozione della giberna modello 1877 da granatieri, *pag.* 395.

» 21 — Formazione di un comando locale di artiglieria a Bergamo, *pag.* 396.

Atto N. **81**. — STATISTICA SANITARIA DEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 4). — **Corrispondenza diretta fra il comitato di sanità militare e le altre autorità militari circa la compilazione della Relazione della statistica sanitaria del regio esercito.** — 20 maggio.

Per evitare un inutile carteggio ed affrettare la compilazione della Relazione annuale della statistica sanitaria del regio esercito, alla quale compilazione attende il comitato di sanità militare, il sottoscritto dispone che il comitato stesso, dopo ricevuti dal Ministero i modelli mensili od annuali, ogni qualvolta gli occorra di avere notizie e di segnalare correzioni a farsi in alcuno di essi, le richieda direttamente ai comandanti di divisione, di corpo o ai direttori di sanità, secondo i casi e le esigenze del regolare e pronto disbrigo della pratica.

Per maggiore spiegazione si soggiunge che la presente disposizione non modifica in nulla le norme in vigore circa lo invio mensile dei modelli della statistica sanitaria da farsi a questo Ministero come pel passato; lo scambio diretto di corrispondenza fra il comitato e le autorità militari sopra designate intendendosi limitato soltanto alla richiesta per parte del primo ed alle risposte delle altre nelle accennate speciali circostanze.

Il Ministro — G. MAZÉ

N. **82**. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 54). — **Adozione della giberna modello 1877 da granatieri** — 20 maggio.

È adottata, per uso esclusivo dei due reggimenti granatieri la *Giberna, modello 1877, da granatieri.*

Tale giberna è formata come quella modello 1877, descritta a pag. 336-337 del *Giornale militare* 1877, parte 1ª ed è munita

del fregio a placca per giberne da granatieri, applicato sul suo coperchio.

In dipendenza dell'adozione della predetta giberna, sono introdotte le seguenti aggiunte all'Estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio (edizione 1878).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
6ª	1150	Giberna, modello 1877, da granatieri	N.	4	00	Aggiunta
6ª	1151	Giberna, modello 1877, da granatieri, sguernita	»	3	70	Id.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **83**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 45). — **Formazione di un comando locale di artiglieria a Bergamo**. — 21 maggio.

È stabilito un comando locale d'artiglieria a Bergamo, sotto la dipendenza della direzione territoriale di artiglieria di Verona.

Lo specchio N. 5 dell'*Atto* N. 54, del 31 marzo prossimo passato, s'intende perciò modificato in conseguenza.

Il Ministro — G. Mazé.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23. Pubblicato il 31 maggio 1879. **Parte 1.**

MAGGIO 10. — Soprassoldo per gli ufficiali comandati di servizio alle stazioni ferroviarie ed agli uffici d'imbarco nei movimenti eccezionali di truppa. *pag.* 397.

» 11. — Aumento di un quarto della indennità di trasferta per gli ufficiali in ricognizione topografica militare, *pag.* 398.

» 27. — Sedi estive pei comandi dei battaglioni alpini, *pag.* 398.

Atto N. **84.** — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 39). — **Soprassoldo per gli ufficiali comandati di servizio alle stazioni ferroviarie ed agli uffici d'imbarco nei movimenti eccezionali di truppa.** — 10 maggio.

IL MINISTRO.

Visto l'articolo 5 del Regio Decreto 27 marzo 1879, col quale sono stabilite le indennità eventuali per il regio esercito;

Ritenuta la necessità di concedere un compenso alle eccezionali spese cui sono soggetti gli ufficiali quando vengono comandati alle stazioni ferroviarie, ed agli uffici d'imbarco, nella occasione d'invio delle classi in congedo, di chiamate di classi alle armi o di altri straordinari movimenti di truppa;

Determina:

Agli ufficiali comandati di servizio nelle stazioni ferroviarie od agli uffici d'imbarco nella occasione di eccezionali movimenti di truppa per la chiamata delle classi alle armi, o per il rinvio in congedo, o per altra consimile circostanza, è accordato, ogniqualvolta il comandante del presidio ne riconosca la necessità e ne ammetta la concessione nell'atto con cui ordina il servizio, un giornaliero soprassoldo di lire tre.

Il soprassoldo è corrisposto e conteggiato dall'amministrazione del distretto, nella cui circoscrizione il servizio è prestato.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 10 maggio 1879.

Il Ministro — G. Mazè

N. **85.** — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 40). — **Aumento di un quarto della indennità di trasferta per gli ufficiali in ricognizione topografica militare.** — 11 maggio.

IL MINISTRO.

Visto l'art. 3 del R. Decreto 27 marzo 1879;

Considerando alle maggiori spese che incontrano gli ufficiali in ricognizione topografica militare;

Determina:

L'indennità di trasferta stabilita dal quadro *B*, annesso al R. Decreto 27 marzo 1879, è aumentata di un quarto per gli ufficiali in ricognizione topografica militare.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1879.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **86** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 48). — **Sedi estive pei comandi dei battaglioni alpini.** — 27 maggio.

Allo scopo di facilitare nel periodo estivo i rapporti fra le compagnie alpine ed i rispettivi comandi di battaglione, questo Ministero ha determinato che i comandi dei battaglioni alpini, durante il periodo stesso, abbiano le seguenti sedi:

Comando del	1°	battaglione	Mondovì.
id.	2°	id.	Borgo S. Dalmazzo.
id.	3°	id.	Demonte.
id.	4°	id.	Fenestrelle.
id.	5°	id.	Susa.
id.	6°	id.	Aosta.
id.	7°	id.	Sondrio.
id.	8°	id.	Breno.
id.	9°	id.	Verona.
id.	10°	id.	Conegliano.

Nel periodo invernale i comandi dei battaglioni alpini continueranno ad avere le sedi di cui nell'*Atto* N. 87 — 8 settembre 1878.

Il Ministro — G. Mazé.

Roma, via Nazionale. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato il 6 giugno 1879. **Parte 1.**

GIUGNO 2 — Adozione di un modulo per militari usciti da ospedali o da infermerie di presidio. — Abolizione di stampati, *pag.* 399.

» 3 — Ove debba riporsi l'ordinaria borsa del cinturino degli individui armati di mannaresse, *pag.* 400.

» 4 — Carte pei presidi e pei campi d'istruzione, *pag.* 400

» 5 — Aggiunta di un § 76 *bis* all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878, *pag.* 401.

Atto N. **87**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 21). — **Adozione di un modulo per militari usciti da ospedali o da infermerie di presidio. — Abolizione di stampati.** — 2 giugno.

Questo Ministero determina che per gli avvisi, i quali a senso del § 409 del regolamento di servizio d'ospedale sono comunicati ai corpi circa i militari messi in uscita dagli ospedali o dalle infermerie di presidio, si debba far uso del nuovo stampato N. 474 del modellario.

Questo Ministero determina inoltre che le situazioni ed i registri sottomentovati siano abolili:

Stato numerico delle mutazioni occorse nell'ospedale (modello N. 13, N. 406 ospedali);

Situazione graduale e numerica del personale addetto agli ospedali militari (mod. N. 13*bis*, Nota ministeriale N. 178 del 1854);

Stato delle mutazioni occorse dopo la mezzanotte (modello N. 13);

Stato numerico delle mutazioni occorse nello spedale (articolo 237, regolamento 19 luglio 1834, mod. N. 13);

Registro di entrata e di uscita dei militari curati nello spedale (mod. N. 10, N. 403 d'ordine);

Cartella clinica per gli oftalmici granulosi (N. 414*bis*, Circolare N. 26 del 27 ottobre 1864);

Elenco nominativo del militari che passano all'ospedale (mod. N. 1, N. 581 d'ordine);

Specchio delle indicazioni risultanti dal quaderno di visita (art. 6 delle avvertenze del 31 marzo 1855, N. 585 d'ordine).

Il Ministro — G. Mazé.

N. **88**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 53.) — **Ove debba riporsi l'ordinaria borsa del cinturino degli individui armati di mannarese**. — 3 giugno.

A togliere incertezze sul porto dell'ordinaria borsa del cinturino per gli individui provvisti di mannarese, determino che gli appuntati ed i zappatori di fanteria quando sono armati di tale strumento, ripongano l'ordinaria borsa del cinturino nel sacchetto per gli arnesi fuori uso prescritto dall'*Atto* N. 66 del *Giornale Militare* 1872.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **89**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 49). — **Carte pei presidî e pei campi d'istruzione**. — 4 giugno.

L'istituto topografico militare è autorizzato, a secondare, sempre quando non si oppongano le speciali esigenze del suo servizio, le richieste di carte speciali, sia per uso d'ufficio, sia per uso degli ufficiali, dei presidî e dei campi d'istruzione, colle seguenti norme:

1° La costruzione delle carte dei presidî sarà limitata a quei presidî nei quali ha sede almeno un intero battaglione di fanteria, od una divisione di cavalleria (due squadroni), ovvero una brigata d'artiglieria, e ai soli casi in cui per avere i dintorni immediati del presidio, sia necessario ricorrere a due o più fogli delle carte esistenti.

2° Tanto le carte dei presidî, quanto quelle pei campi d'istruzione consteranno in un sol foglio in carta canape.

Per entrambe, le dimensioni del foglio saranno:

Per le carte alla scala	di 1:25/m.	M. 0,80	×	M. 0,64.
»	di 1:50/m.	» 0,75	×	» 0,50.
»	di 1:75/m.	» 0,75	×	» 0,50.

Per le carte dei campi d'istruzione alla scala di 1:25/m. delle dimensioni potranno estendersi a M. 0,90 × M. 0,70.

3° Tanto le carte dei presidi quanto quelle dei campi di istruzione saranno alla scala delle carte esistenti, indicate per ogni singola regione dai cataloghi dell'istituto. Dove un presidio od un campo d'istruzione abbracci una regione che risulti divisa in due carte a diverse scale, sarà adottata la scala maggiore fra le due.

4° Le richieste per tutte queste carte dovranno essere indirizzate alla direzione dell'istituto topografico militare, pel tramite dei comandanti di corpo d'armata da cui i singoli

presidî o campi d'istruzione dipendono. In esse oltre al numero delle copie abbisognevoli, dovrà essere determinato, a cura dei signori comandanti di corpo d'armata:

a) Per le carte dei presidi: il punto preciso che dovrà occupare nei fogli richiesti la località di presidio, e com'essa debba venire orientata rispetto al lato lungo del foglio.

b) Per le carte dei campi d'istruzione: i limiti della zona da comprendervisi, precisandoli con uno schizzo.

5° Sotto la responsabilità dei comandanti dei reggimenti, distaccamenti od uffici militari richiedenti, ciascuno ufficiale non potrà acquistare più d'una copia della carta, del rispettivo presidio, e quelle per uso d'ufficio saranno limitate al numero di copie strettamente indispensabile ai bisogni del servizio.

6° Le richieste per le carte dei campi d'istruzione saranno inoltrate appena siano notificate le disposizioni ministeriali riguardo ai medesimi, affinchè l'istituto abbia il tempo necessario all'esecuzione del lavoro.

7° Coll'applicazione delle presenti disposizioni rimane abrogato l'*Atto* N. 10 del 22 gennaio 1878.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **90**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 90). — **Aggiunta di un § 76bis all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878**. — 5 giugno.

Dopo il § 76 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito del 27 giugno 1878 sarà aggiunto quanto segue:

Annotazione sui ruoli e fogli matricolari del computo nel contingente degli ufficiali, degli alunni degli istituti militari e degli arruolati volontari ordinari e di un anno.

§ 76bis. Compiute le operazioni di ciascuna leva i comandanti di distretto dovranno apporre sul ruolo modello 7 al nome degli ufficiali, degli alunni degli istituti militari e degli arruolati volontari, ordinari o di un anno, stati computati numericamente nel contingente della leva stessa, l'annotazione dell'avvenuto computo secondo la formola stabilita dall'istruzione per le matricole, e parteciperanno la variazione stessa ai rispettivi corpi per l'analoga inscrizione sugli stati di servizio, modello N. 3, o sui fogli matricolari, modello N. 9.

Il Ministro — G. Mazé.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 20 giugno 1879. **Parte 1.**

GIUGNO 5 — Legge che richiama in vigore per un anno l'articolo 92 della legge sull'ordinamento del R. Esercito, *pag.* 403

» 16 — Convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana, *pag.* 403.

Atto N. **91**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. (Nota N. 67). — **Legge che richiama in vigore per un anno l'articolo 92 della legge sull'ordinamento del R. Esercito.** — 5 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al governo di richiamare in vigore per un anno, dalla data della promulgazione della presente legge, l'art. 92 della legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandato a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1879.

UMBERTO.

G. MAZÉ.

N. **92**. — DISPOSIZIONI VARIE. — (Nota n. 50). — **Convenzione stipulata dall' amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana.** — 16 giugno.

In base a convenzione 25 marzo 1878 e ad altra suppletiva del 22 febbraio 1879 stipulate dall'amministrazione militare per

mezzo della direzione del genio di Torino con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana, la società ora detta è tenuta fino a tutto aprile 1881 di somministrare ai corpi e stabilimenti militari che le ne facessero richiesta.

a) La dinamite n. 1 contenente il 75 0/0 di nitroglicerina al prezzo di L. 55 per miriagramma presa in fabbrica, e di L. 59 franca di porto in tutte le stazioni ferroviarie del regno.

b) La dinamite n. 3, a quantità di nitroglicerina variabile giusta lo speciale processo di fabbricazione di quella società, per il prezzo di L. 35 al miriagramma ovvero di L. 39 secondo i due casi di cui sopra.

c) Gl'inneschi, le capsule, le micce di sicurezza, delle forme e modelli in uso nella fabbrica stessa ed ai prezzi delle relative tariffe.

Il limite minimo di ogni commessa è però fissato a chilogrammi 15 di dinamite, ed a n. 100 inneschi e n. 10 rotoli di miccia ogni qualvolta occorrano pure tali accessori.

Le cariche della dinamite è in facoltà dei richiedenti di stabilirle anche con apposite forme e dimensioni, che al caso dovranno essere ben precisate alla menzionata società.

Il pagamento delle quantità acquistate dev'essere fatto dai corpi o stabilimenti militari in base a fatture debitamente riconosciute e quitanzate.

Quando le provviste di dinamite occorrevoli non raggiungessero l'indicato limite minimo, dovrà al caso ciascuno dei corpi o stabilimenti suddetti riferirne al rispettivo comando di divisione, il quale riunite due o più consimili richieste fino al limite di cui sopra, disporrà quale dei richiedenti di sua dipendenza dovrà assumere la relativa commessa totale, per procedere quindi alla susseguente distribuzione dei quantitativi parziali, alla riscossione delle corrispondenti quote di spesa ed al complessivo pagamento delle medesime alla fabbrica mittente.

Siccome poi la direzione del genio di Torino deve vigilare la esatta osservanza da parte della menzionata società dei patti suespressi, così in ogni occasione di provviste di dinamite dovrà ciascun committente renderne informata la detta direzione del genio.

Il Ministro — G. Mazé.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 28 giugno 1879. **Parte 1.**

MAGGIO 25 — Regio Decreto di scioglimento della commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, N. 4461, *pag.* 405.

GIUGNO 23 — Aggiunta all'Istruzione complementare del regolamento sul reclutamento 27 giugno 1878, *pag.* 406.

» 24 — Medicinali non compresi nella *Farmacopea militare*, *pag.* 406.

» 25 — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Monteleone e formazione di un comando locale d'artiglieria in Catanzaro, *pag.* 407.

» 26 — Cambiamento di denominazione della stazione di Camerlata (linea Milano-Como-Chiasso, Alta Italia), *pag.* 407.

» 26 — Trasferimento della stazione di Casal Ser Ugo a Maserà di Padova, *pag.* 407.

Atto N. **93**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 51). — **Regio Decreto di scioglimento della commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, N. 4461**. — 25 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri Ministri della guerra, della marina e delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È sciolta per compimento di mandato la commissione instituita con Nostro Decreto del 28 agosto 1878, per la esecuzione della legge 7 luglio 1878, N. 4461, relativa alle interruzioni di servizio militare avvenute per causa politica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.
N. Ferracciù.
A. Magliani.

N. **94**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 91). — **Aggiunta all'Istruzione complementare del regolamento sul reclutamento 27 giugno 1878**. — *(Inscritti di 1ª categoria assegnati all'artiglieria ed al genio trasferti alla 2ª categoria in seguito alle operazioni completive della leva)*. — 23 giugno.

§ 186. I militari di 1ª categoria inscritti all'artiglieria ed al genio che in seguito alle operazioni completive della leva sono trasferti alla 2ª categoria per esuberanza al contingente, ed inviati in congedo illimitato dopo tre mesi almeno di servizio a termini del § 506 del regolamento pel reclutamento, dovranno rimanere in forza come soldati di 2ª categoria sui ruoli del reggimento nel quale prestarono servizio.

Pel rilascio del congedo illimitato i comandanti dei reggimenti di artiglieria e del genio osserveranno il disposto del precedente § 177.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **95**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 22). — **Medicinali non compresi nella** *Farmacopea militare*. — 24 giugno.

È stato rivolto a questo Ministero il quesito: Se, dopo la pubblicazione della nuova *Farmacopea militare*, si debba considerare ancora vigente la facoltà fatta ai medici dirigenti il servizio sanitario di un ospedale dall'art. 4 del supplemento N. 10, al *Giornale militare* del 1870 (pag. 498), di proporre l'acquisto di medicinali non compresi nella detta *Farmacopea*.

Questo Ministero, rispondendo, dispone:

La facoltà di proporre l'acquisto di medicinali non compresi nella nuova *Farmacopea* sarà d'ora in poi riservata ai soli direttori di sanità e per l'uso esclusivo dei militari ricoverati negli ospedali principali o succursali e nelle infermerie di presidio e speciali.

Il direttore di sanità, che riconosca conveniente l'uso di un qualche nuovo medicinale, ne farà particolareggiata relazione al comitato di sanità, indicandone la quantità occorrente e la relativa spesa; e disporrà poscia secondo la risposta avuta. Il comitato di sanità poi ragguaglierà immediatamente il Ministero delle adesioni date o negate; esponendone le ragioni.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **96.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 46). — **Soppressione del comando locale d'artiglieria in Monteleone e formazione di un comando locale d'artiglieria in Catanzaro.** — 25 giugno.

Il comando locale d'artiglieria di Monteleone, dipendente dalla direzione territoriale d'artiglieria di Napoli, è soppresso ed è invece stabilito un comando locale d'artiglieria in Catanzaro, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria suddetta.

Lo specchio N. 5 che fa seguito all'*Atto* N. 54 del 31 marzo prossimo passato si intende perciò modificato in conseguenza.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **97.** — FERROVIE. (Nota N. 93). — **Cambiamento di denominazione della stazione di Camerlata (linea Milano-Como-Chiasso, Alta Italia).** — 26 giugno.

Si prevengono le autorità militari che la nuova stazione di Camerlata d'ora innanzi prende la denominazione di *Albate Camerlata*, mantenendo per altro sui biglietti dei viaggiatori la dicitura di Camerlata.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **98.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 39). — **Trasferimento della stazione di Casal Ser Ugo a Maserà di Padova.** — 26 giugno.

La stazione dei carabinieri reali di Casal Ser Ugo (Legione Verona, circondario di Padova) è trasferita nel comune di Maserà di Padova (Legione Verona, circondario di Padova).

Il Ministro — G. Mazé.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 30 giugno 1879. Parte 1.

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Roma, 29 giugno 1879.

I disastrosi eventi che funestarono testè alcune provincie del Regno hanno dato speciale occasione all'Esercito di acquistare nuovi titoli di benemerenza verso il paese.

Negli straripamenti del Tanaro, della Bormida e del Po in Piemonte ed in Lombardia e del Mincio a Mantova; nella grande inondazione cagionata dalla rotta del Po su notevole parte dei territori mantovano, modenese e ferrarese; in occasione dell'imminenza di un non meno grave disastro per la minacciata rotta del Mincio alla Garolda presso Governolo; ed infine nell'eruzione dell'Etna e nei successivi terremoti avvenuti in provincia di Catania, l'opera intelligente, volenterosa e sempre ispirata dalla più devota abnegazione prestata dalle autorità militari e dalle truppe, ha contribuito efficacemente, mercè opportuni provvedimenti di difesa, di soccorso e di salvataggio, a limitare l'estensione dei disastri ed a mitigarne le conseguenze.

Già da diverse rappresentanze delle popolazioni colpite, dalle rispettive autorità provinciali, e nello stesso Parlamento furono espresse lusinghiere testimonianze di gratitudine ed ammirazione per le autorità militari e per le truppe che ebbero parte negli accennati provvedimenti. Ed io compio un ben grato ufficio nel segnalare all'Esercito, accompagnandolo col debito tributo di lodi e di ringraziamenti, il generoso operato di tanta sua parte, lieto sopratutto di poter aggiungere come esso abbia meritato ed ottenuto, ambitissima ricompensa, anche la soddisfazione di S. M. l'Augusto nostro Sovrano.

Il Ministro
G. Mazé.

Roma. — Tip. C. Voghera.

X
pr
ex
bl
dal
par
ferm
scin
inve
C
dall'
rati,
sito
Se
A
Ar
vizio
rati,
eser
Ar
zioni
dalle
mate
cura

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 4 luglio 1879. **Parte 1.**

GIUGNO 12. — R. Decreto relativo alla ricerca ed appropriazione di proiettili, o parte di essi, sparati nelle esercitazioni di tiro dell'artiglieria, *pag.* 411.

» 29. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1859, *pag.* 412.

» 30. — Tappa alla Madonna degli Angeli (frazione di Assisi in provincia di Perugia), *pag.* 413.

LUGLIO 1. — Adozione di una piastretta d'ottone sotto la cerniera di mezzo della giberna mod. 1877 — Conservazione della giberna mod. 1877, *pag.* 413.

» 2. — Aggiunta alle prescrizioni circa il modo di tenere cartucce sciolte nella giberna, *pag.* 414.

» 3. — Distintivo speciale per gli istruttori, sotto istruttori ed allievi di scherma, *pag.* 415.

Atto N. **99**. — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. (Nota N. 14). — **R. Decreto relativo alla ricerca ed appropriazione di proiettili, o parte di essi, sparati nelle esercitazioni di tiro dell'artiglieria**. — 12 giugno.

Visti gli articoli 237 e 238 del codice penale militare, pubblicato con Reale Decreto in data 28 novembre 1869;

Considerando che i proiettili, o parti di proiettili, sparati dall'artiglieria nelle esercitazioni di tiro non cessano di appartenere legittimamente all'amministrazione militare ed hanno forma abbastanza definita per potere esser sempre riconosciuti come oggetti estranei agli usi comuni ed appropriati invece ad uso militare;

Considerato inoltre che molti dei proiettili ora impiegati dall'artiglieria sono di natura tale da poter essere, dopo sparati, causa di disastri anche solamente nel venire smossi dal sito in cui si trovano o anche nel venire leggermente urtati;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È proibito a chiunque, eccettuati i militari in servizio comandato, di andare alla ricerca di proiettili sparati, o parti di proiettili, nelle località in cui hanno luogo esercitazioni di tiro per parte delle truppe d'artiglieria.

Art. 2. I proprietari di terreni sui quali dopo le esercitazioni di tiro si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti dalle truppe di artiglieria, dovranno rivolgersi alla autorità militare perchè detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.

Art. 3. Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili, o di parte dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi o nelle pene stabilite dagli articoli 237 e 238 del codice penale militare sull'acquisto di cose destinate ad usi militari, ovvero in quelle comminate dal codice penale comune per i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato ed il rinvenimento di cose smarrite, saranno denunziati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

N. **100**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 92). — **Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1859**. — 29 giugno.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1859 è fissato a sessantacinquemila uomini.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col Regio Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

N. **101**. — ITINERARIO GENERALE DEL REGNO. (Nota N. 5). — **Tappa alla Madonna degli Angeli (frazione di Assisi in provincia di Perugia)** — 30 giugno.

Si avvertono le autorità militari che per la marcia da Perugia a Foligno e viceversa, la tappa stabilita a Bastia deve farsi d'ora innanzi alla Madonna degli Angeli (comune di Assisi).

In conseguenza di tale cambiamento nell'Itinerario generale, 3ª edizione, parte 1ª, a pag. 104, Itinerari parziali della provincia di Perugia, fa mestieri surrogare a Bastia 1ª tappa, Madonna degli Angeli (1344 anime) chilom. 20; ed alla 2ª tappa Foligno chilom. 16. *Il Ministro* — G. Mazé.

N. **102**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 55). — **Adozione di una piastretta d'ottone sotto la cerniera di mezzo della giberna mod. 1877. — Conservazione della giberna mod. 1877.** — 1° luglio.

In luogo dell'attuale rosetta di ferro sottostante alla cerniera di mezzo della giberna mod. 1877 è adottata una *piastretta d'ottone in lamiera della grossezza di mill. 0,7* di forma quadrangolare, rotondita ad una estremità, della lunghezza di mill. 38 e della larghezza di mill. 25 (Fig. 1ª).

Detta piastretta è collocata sotto la cerniera suindicata ed assicurata al coperchio della giberna mediante due chiodetti d'ottone ribaditi sulla piastretta stessa coll'estremità rettangolare appoggiata all'orlo anteriore del coperchio, e l'altra estremità, rotondita, sotto la cerniera da dove viene fermata dal bottoncino d'ottone, che scorre nell'intaglio (o feritoia) della istessa cerniera (Fig. 2ª).

Tale modificazione sarà fatta eseguire a tutte le giberne mod. 1877 tanto in servizio che in fondo di magazzino per cura di tutti i corpi, distretti ed istituti militari a carico della loro massa generale.

La relativa spesa è fissata in L. 0,18 per ciascuna giberna ripartita nel modo seguente:

Piastretta in lamiera d'ottone, e due chiodetti di ottone da ribadire	L. 0,08
Bottoncino d'ottone della cerniera di mezzo, e piccola rosetta su cui il medesimo è ribadito (non servendo più gli esistenti)	» 0,03
Mano d'opera per l'applicazione della piastretta, e per togliere l'attuale bottoncino della cerniera e rosetta di ferro	» 0,07
Totale . . .	L. 0,18

La presente modificazione non cambia il prezzo attuale delle giberne mod. 1877 profferto dall'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878.

La direzione dell'opificio arredi militari a suo tempo spedirà ad ogni reggimento, distretto ed istituto militare che ne ha in distribuzione, una giberna mod. 1877 munita di tutte le modificazioni ad essa apportate, da sostituirsi al campione attualmente esistente, il quale dopo toltine ed annullati i distintivi di campione, verrà posto in distribuzione.

Di tale operazione i consigli d'amministrazione, faranno constare mediante atto amministrativo.

Conservazione delle giberne mod 1877. — Ad evitare l'inconveniente che si verifica nelle giberne mod. 1877, che cioè dopo un lungo uso le molle di esse giberne perdendo la loro elasticità, non conservano forza sufficiente per mantenere chiuso il coperchio, rendendo quindi facilissimo il perdere le cartucce, prescrivo:

1° Che nelle giberne mod. 1877 siano mantenute costantemente unte di olio le cerniere, e le molle di cerniera dove sfregano l'una coll'altra.

2° Che nell'aprire o chiudere la giberna si debba sempre agire sul lembo del coperchio nel mezzo, e non alle estremità.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **103**. — ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. (Nota N. 10) — **Aggiunta alle prescrizioni circa il modo di tenere cartucce sciolte nella giberna** (**Parte V, § f, pag. 142**). — 2 luglio.

Malgrado le prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 28 del *Giornale militare* del 1878 di non tenere mai cartucce sciolte nella giberna, presso taluni corpi tale prescrizione non viene osservata, per cui l'estrazione delle cartucce dalla giberna riesce difficile, specialmente quando non è ripiena di munizioni, perchè la mano arriva a stento fino al fondo.

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente oltre il richiamare i corpi tutti all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 28 succitato, prescrivo pure che al n° 182 del § 1°, parte V, dell'Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria venga fatta la seguente aggiunta:

« Ad ogni individuo armato di fucile moschetto sarà perciò « sempre lasciato un pacchetto vuoto senza coperchietto, in « cui si dovranno riporre le cartucce sciolte ».

Il Ministro — G. Mazé.

N. **104**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 189). **Distintivo speciale per gli istruttori, sotto istruttori ed allievi di scherma.** — 3 luglio.

Ho determinato che agli istruttori, sotto istruttori ed allievi di scherma, sia dato un distintivo speciale da portarsi sul braccio destro.

Tale distintivo conformemente all'annesso disegno si comporrà di uno scudetto di panno nero foderato di tela portante a ricamo una sciabola ed un fioretto intrecciati insieme nel mezzo, e due rami d'alloro a ghirlanda.

Per gli istruttori e sotto istruttori il ricamo sarà in argento, ed in lana rossa per gli allievi, secondo i campioni approvati dal Ministero.

Al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) verranno aggiunti alla categoria I i seguenti numeri:

N. 711. Distintivo speciale per gli istruttori e sotto istruttori di scherma con ricamo in argento . . . L. 2

N. 712. Distintivo speciale per gli allievi di scherma con ricamo in lana rossa . . . . . » 0,95

L'opificio di arredi militari in Torino è stato incaricato di spedire alle amministrazioni cui spetta i campioni dei succitati distintivi.

Il Ministro — G. Mazè.

Roma. — Tip. G. Voghera.

Distintivo speciale
per istruttori, sotto-istruttori ed allievi
di scherma

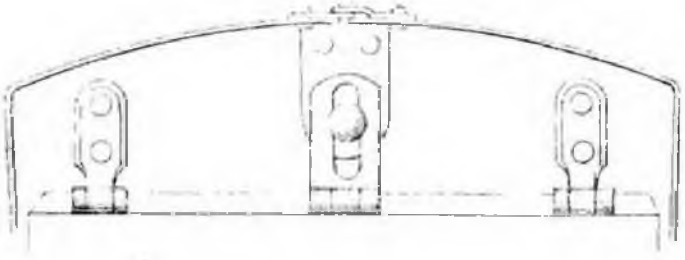


Scala di 1/1

Applicazione di una piastretta di ottone sotto la

Fig 2

Scala a



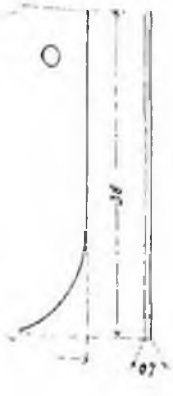
Fig

Scala



ruera di mezzo della Giberna M° 1877





GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 10 luglio 1879. **Parte 1.**

GIUGNO 29 — Modificazioni alla divisa degli ufficiali del regio esercito, *pag.* 417.

Atto N. **105**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 190). — **Modificazioni alla divisa degli ufficiali del regio esercito**. — 29 giugno.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

SIRE,

Colla riadozione per la giubba degli ufficiali generali del panno turchino qual era altravolta in uso, sembra al riferente che sia venuta a mancare in buona parte la ragione di mantenere il panno azzurrato per la giubba degli ufficiali della fanteria di linea.

Limitato ad essi soltanto l'uso di questo panno senza nessuno di quei colori spiccanti ai baveri, alle manopole, alle bande, che meglio appagano la vista nelle divise delle altre armi, la uniforme degli ufficiali di fanteria, mentre apparisce assai dimessa al confronto di quelle, ed è d'altronde eccezionale perchè non corrispondente per mostreggiatura a quella della rispettiva truppa, non è neppure più sorgente per gli ufficiali stessi di quella soddisfazione morale che nasceva dalla sua analogia con quella portata dai più alti gradi della gerarchia, e ben anche dalla M. V. stessa e dai Reali Principi.

Adottando il panno turchino si avrebbe anche una semplificazione notevolissima per i passaggi di corpo che pur sono frequenti fra la fanteria di linea, i bersaglieri e lo stato maggiore; per le promozioni dalla fanteria ai gradi superiori a quello di colonnello; infine per quelle dalla scuola militare, i cui allievi, come quelli già dell'accademia, potranno meglio utilizzare così le loro giubbe, ciò che ora è consentito soltanto a coloro di essi assegnati ai bersaglieri ed alla cavalleria e che sono il minor numero.

Stabilita adunque la convenienza di ritornare al panno turchino, ovvio appare che male si associerebbe al medesimo

la mostreggiatura attuale tutta nera, e come sarebbe invece necessario ricorrere a combinazione meglio spiccante.

Ora la semplice aggiunzione di orlatura di colore scarlatto sembrerebbe risolvere la questione; molto più che tale divisa, portata già da tutta la fanteria di linea dal 1860 (da quando cioè il glorioso Padre di V. M. sulla proposta del ministro generale Fanti li 9 aprile detto anno decretava l'adozione d'una divisa unica per la fanteria stessa), fino al 1871 in cui fu stabilita l'attuale, si troverebbe in perfetta analogia con quella da ultimo prescritta per gli ufficiali generali e con quella già adottata per la truppa.

E sulla base di tale precedente, il riferente non esiterebbe altresì proporre a V. M. analoga risoluzione circa la divisa dei reggimenti granatieri, restituendo loro quella contemplata nel R. Decreto summenzionato, compatibilmente bensì alla foggia dell'attuale giubba.

Alla quale foggia nessuna variazione è apportata del resto in quanto a forma ed a taglio, tranne che una qualche maggiore lunghezza che l'esperienza ha dimostrato conveniente, e la riduzione di quella degli ufficiali bersaglieri al tipo prescritto per gli altri corpi e già in uso d'altronde presso la loro stessa truppa, conservando ben inteso le loro particolari mostreggiature.

E poichè circa alla convenienza che ufficiali e truppa abbiano, per quanto si può, uniforme simile, non v'ha dubbio alcuno, ne consegue che anche a questa sarà da estendersi l'adozione del panno turchino cominciando dai sottufficiali, e dalla truppa dei reggimenti che già fanno uso di giubba, procedendo man mano, in modo da evitare ogni aggravio di spesa al bilancio dello Stato così come alle masse dei singoli individui.

Cadrebbe pertanto così l'obbiezione che da taluno si sollevasse circa alla maggiore probabilità di essere colpito per l'ufficiale offrentesi, in veste di diverso colore, più spiccato bersaglio fra i suoi soldati ai tiri nemici; se pur non bastasse a confutare l'obbiezione istessa il riflesso che alle distanze grandi, enormi anzi, a cui si iniziano e si mantengono i combattimenti colle armi attuali, nessuna differenza sensibile percepisce l'occhio fra il turchino e l'azzurrato, ma può bensì essere causa di maggiore pericolo la differenza di profilo assai spiccata tra chi veste la succinta giubba e chi l'ampio e lungo cappotto.

Ora siccome molto probabilmente, come già nella guerra di Crimea, e in quella del 1859, la fanteria di linea, tuttochè

provvista di giubba, entrerebbe pur non di meno in campagna col solo cappotto, allora soltanto si manifesterebbero per gli ufficiali le pericolose condizioni sovra dette; ed allora sarebbe ovvio provvedimento il prescrivere per essi l'uso d'un cappotto identico per foggia e colore a quello della truppa; e così avvenne di fatto nella campagna d'Oriente ed in quella del 1866.

Dalle quali considerazioni si è tratti per logica deduzione a chiedersi se non convenga e non sia pienamente razionale l'addottare ed il mantenere in modo stabile per gli ufficiali di fanteria tale indumento, che, soddisfacendo agli usi di presidio, cotanto è poi desiderato in guerra; ed il quale potrebbe pur anco formare tenuta di prescrizione, sotto le armi almeno, nei campi d'istruzione, alle grandi manovre ed in quelle altre circostanze in cui la truppa, avendo seco i soli oggetti prescritti per la formazione di guerra, non potesse vestire il cappotto.

Infine alla divisa degli ufficiali del corpo contabile proporrebbesi mostreggiatura analoga a quella degli altri ufficiali non combattenti, mediante la semplice sostituzione, nella filettatura e nelle bande, del panno celeste al panno scarlatto.

Ove piaccia pertanto alla M. V. approvare le proposte che il riferente ha l'alto onore di rassegnarle, esse verranno concretate in apposita istruzione per cura del medesimo, con le più ampie riserve intese a tutelare gli interessi economici degli ufficiali.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa istruzione, per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, la quale modifica la divisa degli ufficiali del regio esercito appartenenti all'arma di fanteria ed al corpo contabile militare.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato in Roma, addì 29 giugno 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

ISTRUZIONE *sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del Regio esercito.*

Approvata con R. Decreto del 29 giugno 1879.

È abolita la giubba di panno azzurrato per gli ufficiali del Regio esercito che ne fanno uso, ed è stabilita anche per essi la giubba di panno turchino scuro.

Per gli ufficiali dell'arma di fanteria, del corpo sanitario, del commissariato, e del corpo contabile militare, si avrà una sola giubba della forma che attualmente è prescritta per gli ufficiali della fanteria di linea, allungata però in modo da giungere col lembo inferiore delle falde a due centimetri sopra la inforcatura o cavallo delle cosce. Saranno anche allungate le finte tasche in guisa da avere una altezza di centimetri 19, aumentata o diminuita di un centimetro, secondo la statura dell'ufficiale, e da sovrastare di due centimetri al lembo inferiore della giubba.

La giubba degli ufficiali di fanteria (meno il corpo invalidi e veterani, i granatieri ed i bersaglieri), avrà il bavero e le manopole in velluto nero.

Il bavero, le manopole, i petti, le finte tasche, ed il lembo inferiore, saranno orlati di una filettatura della grossezza da 4 a 5 millimetri in panno di colore scarlatto. Per questi ufficiali è inoltre sostituita all'attuale venatura nera dei pantaloni una banda in panno scarlatto larga 4 centimetri.

Gli ufficiali del corpo invalidi e veterani avranno la stessa giubba che quelli della fanteria di linea, ad eguali filettature, ma in panno color cremisi. I pantaloni avranno pure la banda cremisi.

Gli ufficiali dei granatieri porteranno la medesima giubba degli altri della fanteria di linea, con eguali filettature, meno che le manopole ed il bavero saranno in panno scarlatto non filettati. Sopra il bavero verrà ripristinato l'uso dell'antico alamaro ricamato in argento della lunghezza di millimetri 150, largo 20, alto alla estremità vicina al gangherino, millim. 35. ed all'altra estremità millimetri 25, con sovrapposte le attuali stelle. Ai pantaloni sarà applicata la banda in panno scarlatto larga 4 centimetri.

Anche la giubba degli ufficiali dei bersaglieri sarà, per dimensioni, e forma, eguale a quella degli altri ufficiali di fanteria, e conserverà le mostreggiature e le filettature attuali.

Gli ufficiali del corpo sanitario, del commissariato, e del corpo contabile militare avranno le manopole ed il colletto in velluto nero, e tutte le filettature come gli ufficiali della fanteria di linea, ma in panno celeste. Di questo stesso colore sarà la banda dei pantaloni larga centimetri 4.

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, la giubba che attualmente essi vestono, non avrà altra variante che l'allungamento delle falde, le quali dovranno giungere a due centimetri sopra l'inforcatura delle cosce.

Alla filettatura di velluto nero che orla la fascia del berretto della fanteria e del corpo contabile è rispettivamente sostituita quella di colore scarlatto e di colore celeste, in analogia alla filettatura della giubba.

Oltre a ciò, il corpo contabile militare sostituirà, con altri in oro, i fregi che tiene in argento tanto al berretto che al chepì.

L'uso della nuova divisa sarà obbligatorio pei sottotenenti di nuova nomina, ed è facoltativo fin d'ora per gli altri ufficiali.

Pel 1° giugno 1880 gli ufficiali dovranno già essersi provvisti di una nuova divisa per vestirla, a partire da quel giorno, nelle solennità e in occasione di parate e delle visite di corpo. Anche dopo quel tempo li attuali capi di vestiario potranno essere portati in tutte le altre circostanze di servizio, e nell'uso giornaliero a tutto il 31 dicembre anche promiscuamente a quello di nuova prescrizione.

Agli ufficiali del corpo invalidi e veterani, agli ufficiali che appartengono o apparterranno alla riserva ed alla milizia mobile, agli ufficiali di complemento ed a quelli che siano in altra posizione fuori dell'attività di servizio nell'esercito permanente è fatta facoltà di indossare in ogni circostanza sino a consumazione gli oggetti di divisa attuale dei quali si trovano provveduti, siano o non tinte in turchino le giubbe azzurrate.

La maggior lunghezza della giubba non è di ostacolo al modo di portare la sciabola, bastando di abbassare un poco, secondo la statura dell'ufficiale, tanto il gancio del cinturino, quanto la prima fascetta della sciabola.

Ulteriori disposizioni verranno a tempo debito emanate per la truppa.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. Mazé

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 12 luglio 1879. **Parte 1.**

LUGLIO 6. — Formazione dei distretti militari di Mondovì, Nola, Campagna, *pag.* 423.

Atto N. **106**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 47). — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 15). — **Formazione dei distretti militari di Mondovì, Nola, Campagna**. — 6 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno 22 marzo 1877;

Visto il Regio Decreto del 17 maggio 1877 che stabilisce una circoscrizione militare territoriale provvisoria;

Visto il Regio Decreto del 27 marzo 1879 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col 1° agosto 1879 saranno formati i seguenti distretti militari stabiliti dalla legge succitata:

Distretto militare di Mondovì (79);
Id. id. di Nola (avvece di quello di Casoria) (80);
Id. id. di Campagna (81).

Art. 2. I distretti di cui all'articolo precedente avranno la formazione fissata pei distretti di 2ª classe dalla tabella N. 20 annessa al Regio Decreto del 27 marzo 1879 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 29, *Atto* N. 105, pag. 419 riga 15 *ove dice:* non potesse vestire il cappotto *leggasi:* non potesse vestire che il cappotto.

Dispensa N. 29. *Atto* N. 105, pag. 420 ultimo alinea *invece di*: Anche la giubba degli ufficiali dei bersaglieri sarà, per dimensioni, e forma, eguale a quella degli altri ufficiali di fanteria, e conserverà ecc *leggasi*: Anche la giubba degli ufficiali dei bersaglieri sarà per dimensioni e forma, eguale a quella degli altri ufficiali di fanteria, ma conserverà ecc.

Art. 3. Con la stessa data 1° agosto 1879 i nuovi distretti passeranno e rimarranno a far parte dei corpi d'armata e delle divisioni militari a seconda di quanto prescrive la legge del 22 marzo 1877 sulla circoscrizione militare territoriale.

Art. 4. La circoscrizione militare territoriale provvisoria stabilita dai Regi Decreti del 17 maggio 1877 e del 13 giugno 1878, viene modificata in relazione della formazione dei nuovi distretti di cui all'articolo 1.°

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1879.

UMBERTO.

G. Mazè.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 22 luglio 1879. **Parte 1.**

GIUGNO 29 — Regio Decreto che richiama in vigore per un anno l'art. 92 della legge sull'ordinamento del R. Esercito in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª), e disposizioni relative all'esecuzione di detto Regio Decreto, *pag.* 425.

LUGLIO 8. — Disposizioni relative ai debiti e crediti di massa, *pag.* 427.

» 12. — Cappotto e mantellina per gli ufficiali del corpo contabile militare e per gli ufficiali di fanteria (meno i bersaglieri), *pag.* 430.

» 16. — Modificazione del nome della stazione di *San Giorgio* sulla linea *Cancello-Avellino* (Ferrovie Romane) *pag.* 491.

Atto N. **107.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 68). — **Regio Decreto che richiama in vigore per un anno l'art. 92 della legge sull'ordinamento del R. esercito in data 30 settembre 1873, N. 1591 (Serie 2ª), e disposizioni relative all'esecuzione di detto Regio Decreto.** — 29 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia,

In virtù della facoltà conceduta al Nostro Governo colla legge 5 giugno 1879 di richiamare in vigore per un anno l'art. 92 della legge 30 settembre 1873, N. 1591 (Serie 2ª).

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È richiamato in vigore per un anno, a decorrere del 5 corrente mese, l'articolo 92 della legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873, N. 1591 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1879.

UMBERTO

G. Mazé

DICHIARAZIONE *di ufficiali dimissionari in ritiro od in riforma con pensione vitalizia che desiderano essere nominati ufficiali di complemento o di riserva.* — 29 giugno.

MANIFESTO

La legge in data 30 settembre 1873, N. 1591 (Serie 2ª), stabilisce:

A) Art. 66. Gli ufficiali i quali hanno lasciato il servizio militare per dimissione volontaria sono soggetti ad esservi richiamati in tempo di guerra, come ufficiali di complemento, sino all'età stabilita dalla legge sul reclutamento pel termine dell'obbligo al servizio militare.

B) Art. 73. Gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono, in tempo di guerra, essere chiamati in servizio come ufficiali di riserva. Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile in seguito a loro domanda, saranno impiegati nei servizi interni sia di amministrazione, sia di difesa territoriale; non potranno però venir destinati ai corpi mobilizzati per le operazioni attive di guerra, senza il loro consenso.

Giusta l'art. 92 della legge medesima, le disposizioni suespresse erano poi anche applicabili agli ufficiali che già si fossero trovati nelle condizioni suddette, anteriormente all'emanazione di quella legge, purchè ne avessero fatto domanda entro un anno dalla sua promulgazione.

In virtù della facoltà accordatagli con legge 5 corrente mese, il Governo ha testè richiamato in vigore per un anno, a decorrere dalla data testè accennata, l'articolo 92 sumenzionato.

Ond'è, che tutti gli ufficiali di qualunque grado e di qualsiasi arma o corpo dimissionari, in ritiro ed in riforma con pensione vitalizia, che già non sieno iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento, di riserva o di milizia mobile, i quali desiderino di essere nominati ufficiali di complemento o di riserva, sono invitati a far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale di fanteria e cavalleria) analoga dichiarazione.

In tale documento dovrà indicarsi il nome, cognome, domicilio, recapito, posizione sociale del dichiarante, il suo grado, arma o corpo all'atto della cessazione dal servizio e la data del Decreto Reale di dimissione, collocamento in ritiro od in riforma.

A scanso di ogni equivoco si avverte che tutte le domande della specie pervenute anteriormente alla pubblicazione del presente manifesto e dopochè l'articolo 92, non era più in vigore, saranno considerate come non avvenute se non verranno rinnovate.

Avvertesi ancora che gli ufficiali dimissionari non potranno conseguire la nomina di ufficiale di complemento quando abbiano superato l'età di anni 45 oltre la quale nessuno può, in tempo di pace, essere ascritto a detta categoria di ufficiali.

Sono tuttavia in facoltà di trasmettere la dichiarazione di cui sovra, per essere nominati ufficiali di riserva.

Le nomine di coloro che saranno riconosciuti ammessibili come ufficiali di complemento o di riserva verranno quindi fatte per Decreto Reale ed inserte nel *Bollettino ufficiale* delle nomine degli ufficiali dell'esercito.

Gli ufficiali di riserva e di complemento, così nominati riprenderanno il grado e l'anzianità di grado che avevano all'atto della loro cessazione dal servizio nell'esercito, non computato il tempo trascorso tra la data della predetta cessazione dal servizio effettivo e quella della loro nuova nomina.

Coloro che fecero parte come ufficiali dei corpi volontari nelle guerre per l'unità ed indipendenza nazionale e cessarono quindi dal servizio per dimissione volontaria o per soppressione di corpo, possono, giusta l'art. 17 del Regio Decreto 7 agosto 1871 (*Atto* 163 del *Giornale militare* stesso anno), al pari degli ufficiali provenienti dall'esercito permanente essere nominati ufficiali di riserva o di complemento.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **108**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 150). — **Disposizioni relative ai debiti e crediti di massa**. — 3 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni della legge 9 marzo 1871, N. 102, sulla prescrizione degli stipendi ed assegni fissi personali, sono anche applicabili ai crediti di massa.

Art. 2. I crediti di massa non possono essere nè ceduti, nè

sequestrati, eccetto il caso di debiti verso l'amministrazione militare o verso lo Stato.

Art. 3. È fatta facoltà al Governo di concedere sino alla somma di lire 12,480,131 il debito di massa agli individui già appartenenti all'esercito ed ascritti alle classi del 1845 e anteriori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1879.

UMBERTO.

G. Mazé.

Disposizioni per l'eseguimento della legge 3 luglio 1879, N. 4934 (Serie 2ª), sui crediti e debiti di massa.

1. I debiti di massa degli uomini appartenenti alle classi anteriori al 1846 sono condonati a senso dell'art. 3 della legge sovrariportata.

2. Le amministrazioni dei corpi che hanno a bilancio l'importare dei debiti suddetti li inscriveranno in bonificazione alla parte 3ª del foglio generale delle competenze del 3° trimestre del corrente anno, unendovi a titolo giustificativo una dimostrazione conforme al modello che fa seguito al presente *Atto*.

3. I distretti militari annoteranno sui fogli *conti di massa* e sui fogli di *congedo assoluto* il condono dato, colla formola seguente: condonato il debito di lire . . . *in forza* della legge 3 luglio 1879, N. 4934.

4. Eseguita l'annotazione di condono, i distretti spediranno i fogli di *congedo assoluto* ai sindaci dei comuni ove sono domiciliati gli individui, per essere a questi consegnati.

Le spedizioni per la posta saranno fatte in pieghi raccomandati d'ufficio.

5. I crediti di massa degli uomini già passati alla milizia territoriale al giorno 8 luglio 1879, data della pubblicazione della legge del 3 stesso mese, restano prescritti entro due anni decorrendi dal giorno 23 luglio 1879 se non vengono in tal periodo di tempo reclamati. Fino alla scadenza del biennio saranno tenuti a bilancio.

6. I crediti di massa degli uomini che passeranno in avvenire alla milizia territoriale saranno in egual modo prescritti col compiersi dei due anni dal giorno in cui ha luogo il passaggio alla milizia territoriale,

7. I crediti di massa degli uomini delle classi di leva anteriori al 1846, che risulteranno prescritti giusta il N. 5 saranno portati in deduzione alla parte 3ª del foglio generale delle competenze, ponendovi in appoggio una nota nominativa consimile a quella prescritta al N. 2.

8. Il Ministero si riserva di dare poi ulteriori istruzioni per la liquidazione dei crediti e debiti di massa degli uomini della classe 1846 e successive.

ALLEGATO AL FOGLIO GENERALE DELLE COMPETENZE

del . . . trimestre 18 . . .

ELENCO *nominativo degli individui appartenenti alle classi di leva anteriori al* 1846, *ai quali è condonato il debito di massa (o: dei quali è prescritto il credito di massa) a termini della legge* 3 *luglio* 1879.

Nº d'ordine	Classe di leva	Grado	Casato e Nome	Importare del (debito o credito)	Annotazioni

Il Ministro — G. MAZÉ.

N. **109**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 191). — **Cappotto e mantellina per gli ufficiali del corpo contabile militare e per gli ufficiali di fanteria (meno i bersaglieri)**. — 12 luglio.

Per le considerazioni accennate nella relazione che precede il Regio Decreto 29 giugno decorso, relativo a modificazioni nella divisa degli ufficiali, questo Ministero ha adottato per il corpo contabile militare e per gli ufficiali di fanteria (meno i bersaglieri) un cappotto e una nuova mantellina in sostituzione della mantellina attualmente in uso, stabilita dall'*Atto* N. 144 *bis* del 1876.

Il cappotto e la mantellina sono di panno azzurrato; il primo ha la forma che si vede dagli annessi disegni.

Il cappotto è tale da potersi indossare sopra la giubba, anche quando si portino le spalline, ma non ha soverchia ampiezza, dovendo adattarsi alla persona allorchè si vesta senza la giubba.

Il bavero è dello stesso panno azzurrato, foggiato a rivolta, e largo da 8 a 10 centimetri. Ha le punte leggermente arrotondate, e colle stellette di divisa.

Le maniche hanno la larghezza di circa centimetri 26 ai gomiti, e di circa centimetri 17 alla estremità delle manopole.

Le manopole, anche in panno azzurrato, sono alte centimetri 7, e foggiate a punta fino a raggiungere l'altezza di circa centimetri 15: sono ornate di tre piccoli bottoni come la giubba. I distintivi di grado vi sono disposti conformemente a quanto è prescritto per la loro applicazione sulle giubbe.

Il cappotto è a due petti, con due fila verticali di 5 bottoni caduna. Queste fila fra di loro distano di circa 20 centimetri.

Ai lati, ed all'altezza delle anche, vi sono delle aperture orizzontali per le tasche, e per farne uscire, dal lato sinistro, l'elsa della sciabola.

Nella parte posteriore, e dal basso in alto, vi ha un'apertura di circa cinquanta centimetri, con 7 piccoli bottoni per gli ufficiali che fanno servizio a cavallo, e di circa 35 centimetri, con 5 piccoli bottoni, per tutti gli altri.

All'altezza della vita, nella parte posteriore, sono attaccate due striscie di panno larghe da 4 a 5 centimetri, lunghe ciascuna circa 25 centimetri, con due bottoni su quella del lato destro e corrispondenti occhielli nell'altra, da servire per stringere il cappotto alla persona.

La fodera delle maniche, e delle altre parti del cappotto, da collocarsi a piacere dell'ufficiale, deve essere di stoffa nera.

La lunghezza del cappotto è tale che il lembo inferiore di esso scende a 15 centimetri sotto il ginocchio.

La mantellina viene formata di un circolo di panno sparato intieramente sul dinanzi. Nel mezzo del circolo trovasi attaccato il bavero in velluto nero, senza filettature, e così alto che, dirizzato, possa giungere a cuoprire le orecchie. Le punte del bavero sono leggermente ritondate, e ornate ciascuna di una stella d'argento come quella del cappotto.

La mantellina deve sorpassare di 7 centimetri il ginocchio.

Il cappotto costituirà la divisa ordinaria in guerra, e dovrà essere, in ogni occasione, indossato come dalla truppa, ed in massima non sarà arrotolato e messo a tracolla.

La mantellina è di uso facoltativo dal 1° ottobre venturo in poi. Non potrà essere mai portata in servizio. Fuori servizio può essere indossata sola, e anche sopra al cappotto.

L'uso del cappotto, che ora viene adottato, è obbligatorio per gli ufficiali di nuova nomina. Per gli altri diviene tale a partire dal 1° gennaio 1880.

Le misure del cappotto state indicate in modo approssimativo, possono essere accresciute o diminuite alcun poco a seconda della statura dell'ufficiale.

Il Ministro — G. Mazé.

N. **110**. — FERROVIE. (Nota N. 94). — **Modificazione del nome della stazione di *San Giorgio* sulla linea *Cancello-Avellino* (Ferrovie Romane)**. — 16 luglio.

Essendo stato determinato che la stazione di *San Giorgio* sulla linea *Cancello-Avellino* debba d'ora innanzi denominarsi *Castel S. Giorgio*, se ne dà avviso alle autorità militari invitandole a far operare nei prontuari le relative rettificazioni.

Il Ministro — Bonelli.

Roma. — Tip. G. Voghera.

G

N.

Loc

da

lin

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 26 luglio 1879. **Parte 1.**

LUGLIO 21. — Oggetti da ritirarsi agli uomini che si inviano in congedo illimitato, *pag.* 433.

» 22. — Ruolino delle posizioni degli ufficiali, *pag.* 433.

» 23. — Nuova edizione degli allegati N. 7, 8, 9 e 10 al Regolamento di disciplina militare, *pag.* 434.

» 24. — Approvazione dei figurini di uniforme per persone non appartenenti al regio esercito, *pag.* 435.

» 25. — Uso delle coperte da campo, *pag.* 435.

Atto N. **111**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 93). — **Oggetti da ritirarsi agli uomini che si inviano in congedo illimitato.** — 21 luglio.

In conseguenza della decisione presa di chiamare annualmente alla istruzione la 2ª categoria della classe di leva; rendendosi opportuno che i distretti militari abbiano in magazzino robe di corredo usate da poter distribuire agli uomini chiamati alla istruzione, come sopra è detto, il Ministero determina quanto segue:

È abolito l'*Atto* 133 del 1876, col quale era stata fatta alcuna eccezione pel ritiramento delle robe di corredo ai militari partenti in congedo con un credito sulla rispettiva massa.

Gli oggetti di corredo si ritireranno pertanto a tutti gli uomini secondo le norme prescritte dall'*Atto* 145 del 1872.

Il Ministro — BONELLI.

N. **112**. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 30). — **Ruolino delle posizioni degli ufficiali.** — 22 luglio.

Questo Ministero ha determinato che d'ora in avanti tutti i corpi, distaccamenti, direzioni, uffici e la farmacia centrale debbano mensilmente compilare e trasmettere direttamente al Ministero della guerra (Segretariato generale) ed al comitato di sanità militare un ruolino degli ufficiali medici e degli impiegati del personale farmaceutico militare da essi dipendenti.

Epperciò all'*Atto* N. 39 delli 13 maggio 1878 saranno fatte le varianti ed aggiunte sottonotate.

Al N. 1 è sostituito il seguente:

« 1. Il ruolino mensile continuerà ad essere compilato sopra « un foglio N. 106 d'ordine del modellario per tutti gli ufficiali « indistintamente. Però pel personale di cui in appresso sarà « fatto un ruolino separato:

« *c*) Ufficiali medici ed impiegati del personale farmaceutico militare;

« *b*) Ufficiali commissari;

« *c*) Ufficiali contabili ed impiegati civili e contabili;

« *d*) Scrivani locali, scrivani assistenti locali e scrivani « provvisorii ».

In calce alla prima parte della lettera A del N. 3, cioè in quella dove sono designate le autorità militari che devono trasmettere detto ruolino al Ministero della guerra (Segretariato generale), si aggiunga:

« Dai corpi, distaccamenti, comandi ed uffici per gli ufficiali « medici e per gli impiegati del personale farmaceutico mi- « litare ».

Alla lettera B del N. 3 si sostituisca:

« B) *Al comitato di sanità militare.*

« Da tutti i corpi, distaccamenti, comandi, direzioni ed uffici « per gli ufficiali medici e per gli impiegati del personale « farmaceutico militare ».

L'attuale lettera B del N. 3 prenderà la denominazione di lettera C e l'attuale lettera C quella di lettera D.

Il Ministro — BONELLI.

N. **113**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 96). — **Nuova edizione degli allegati N. 7, 8, 9 e 10 al Regolamento di disciplina militare.** — 23 luglio.

È pubblicata una nuova edizione dei seguenti allegati al Regolamento di disciplina militare:

Allegato N. 7. *Istruzione per le scuole dei corpi.*
» » 8. *Istruzione per la concessione degli attendenti.*
» » 9. *Legge e Regolamento sui matrimoni dei militari.*
» » 10. *Istruzione sull'igiene per il regio esercito.*

Tale ristampa sarà controdistinta col titolo *Edizione 1879.*

Negli allegati N. 7 e 8 sono state introdotte soltanto quelle varianti che già erano state prescritte con disposizioni del *Giornale militare.*

L'allegato N. 9 ha subìto alcune modificazioni relative al matrimonio dei sottufficiali.

L'allegato N. 10 fu invece interamente ricompilato introducendovi alcune aggiunte circa agli accidenti di insolazione, sul modo di riconoscere le acque potabili ed intorno ai mezzi per disinfettare persone e locali.

Nell'annunciare tali modificazioni questo Ministero racco-

manda alle autorità militari ed ai comandanti di corpo, per la parte che a ciascuno spetta, di curarne l'esatta osservanza.

Il prezzo del volume contenente i quattro allegati è eguale a quello del volume testè abolito, vale a dire L. 0,40.

I comandi ed uffici militari, i corpi e reparti di corpo dovranno esserne forniti nella misura indicata dall'*Atto* N. 253 del 1872.

Gli ufficiali che desiderano farne acquisto ne faranno domanda ai rispettivi comandanti di corpo o capi d'ufficio.

Questi alla lor volta, rivolgeranno le loro richieste alla tipografia editrice del *Giornale militare* per quel numero di copie che loro occorreranno, in base al disposto dei due capoversi precedenti.

Il Ministro — BONELLI.

N. **114.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 192). — **Approvazione dei figurini di uniforme per persone non appartenenti al regio esercito.** — 24 luglio.

Fra i segni caratteristici, che sono propri delle uniformi adottate pei vari corpi del regio esercito, devesi comprendere anche la banda in panno scarlatto ai pantaloni degli ufficiali di fanteria stabilita col Regio Decreto del 29 scorso giugno. In conseguenza all'*Atto* N. 69 del 1870 dovrà essere fatta la seguente aggiunta:

« *h*) banda in panno scarlatto ai pantaloni, larga quattro « centimetri ».

Il Ministro — BONELLI.

N. **115.** — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 54). — **Uso delle coperte da campo.** — 25 luglio.

Una nuova dotazione permanente di coperte da campo essendo stata costituita, presso i distretti militari, il Ministero in conferma ed ampliazione delle disposizioni degli *Atti* N. 151 e 222 del 1872, determina qui appresso come debba essere eventualmente regolata la distribuzione di quelli oggetti per cura dei signori comandanti di divisione.

a) Ogni qualvolta una truppa debba in tempo di pace, o per le esercitazioni nel tiro o di altra specie, andare accampata per più giorni nelle stessa località, e la stagione, non che le condizioni del luogo d'accampamento lo richieggano, i comandanti di divisione potranno far dare temporaneamente, dai distretti, alla truppa stessa un numero adeguato di coperte da campo;

b) Una simile distribuzione potrà essere consentita quando la truppa si formi in drappelli o pattuglie per servizio d'ordine o di sicurezza pubblica, od in altre simili circostanze.

c) Nella occasione della leva poi, o nei cambi di guarnigione, le coperte potranno essere distribuite, sempre quando la stagione lo richiegga, agli uomini, che per raggiungere la loro destinazione, debbono viaggiare per mare o passare notti in ferrovia.

Nelle contingenze accennate alle lettere *a*) e *b*) le coperte debbono essere restituite al distretto medesimo che le avrà distribuite; mentre nei casi di cui alla lettera *c*) il versamento sarà fatto al distretto nel cui territorio i militari, i corpi o reparti di corpo, vanno a prendere stanza.

Tanto nel prelevare le coperte quanto nel restituirle si eseguiranno le stesse operazioni di contabilità che per il materiale di carreggio e bardatura.

Allorquando per effetto di distribuzioni o di recezioni avvenute, il numero di coperte da campo presso un distretto supera di un quarto o ne è al disotto di altrettanto, in confronto della cifra stabilita per dotazione, il consiglio amministrativo dovrà rimettere a numero la dotazione stessa, sia mediante prelevamento dai magazzini centrali, sia mediante versamento nei medesimi.

Il Ministro — Bonelli.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 2 agosto 1879. **Parte 1.**

LUGLIO 27. — Variante all'articolo 4 della legge sull'ordinamento dell'esercito in data 30 settembre 1873, relativa alla progressione dei gradi di truppa, *pag.* 137.

» 27. — Nuovo assegno ai capimusica dei reggimenti di fanteria di linea, *pag.* 138.

» 30. — Divisa dei capimusica. *pag.* 138.

AGOSTO 1°. — Avanzamento nei gradi di truppa. Proposte di sottufficiali per la scuola speciale presso la scuola militare e per il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e passaggio ai distretti militari, *pag.* 113.

» 1°. — Aggiunta da farsi ai moduli degli avvisi d'asta, *pag.* 147.

Atto N. **116.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 69). — **Variante all'articolo 4 della legge sull'ordinamento dell'esercito in data 30 settembre 1873, relativa alla progressione dei gradi di truppa.** — 27 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 30 settembre 1873, ove tratta della progressione dei gradi della truppa, è fatta la seguente variante pei sottufficiali:

Capomusica (di prima e seconda classe). — Maresciallo di alloggio dei reali carabinieri (maggiore, capo, ordinario);

Furiere maggiore;

Furiere — Brigadiere dei reali carabinieri.

Sergente — Vice-Brigadiere dei reali carabinieri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1879.

UMBERTO

Bonelli.

N. **117**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 41). — **Nuovo assegno ai capimusica dei reggimenti di fanteria di linea.** — 27 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Allo *specchio* N. 13 annesso alla legge sugli stipendi nell'esercito in data 17 marzo 1874, è fatta la seguente aggiunta:

Capomusica di prima classe, assegno giornaliero lire 3,35;
Capomusica di seconda classe, assegno giornaliero lire 2,75.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1879.

UMBERTO.

Grimaldi.
Bonelli.

N. **118**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 193). — **Divisa dei capimusica.** — 30 luglio.

In conseguenza della legge 27 luglio 1879 il Ministero ha stabilito i seguenti oggetti di divisa per i capimusica.

Berretto (fig. 1ª). Il berretto è di panno turchino scuro, fornito di visiera e di soggolo di cuoio verniciato. L'altezza del di dietro è di millimetri 105, e quella del davanti di millimetri 85. Per l'altezza del berretto è tollerato 1/2 centimetro di più o 1/2 centimetro di meno secondo la statura maggiore o minore di metri 1,70. Le due cuciture laterali e la posteriore della fascia del berretto sono orlate di cordoncino in argento intrecciato di seta nera, della grossezza di millimetri 3.

I due orli della sopraffascia sono filettati di panno scarlatto. Nel mezzo di essa, e tutto all'intorno gira un galloncino di argento in tessuto con seta nera, largo millimetri 6.

Sul davanti del berretto havvi il numero del reggimento e sopra di esso la corona reale, entrambi in ricamo d'argento.

Il numero, dell'altezza di 34 millimetri, è attaccato in modo da riuscire totalmente scoperto dal soggolo.

La piccola croce sovrapposta alla corona giunge all'orlo superiore del berretto.

La corona dev'essere un po' rilevata sul mezzo, però non più di 10 millimetri.

La visiera di cuoio verniciato nero è leggermente inclinata in basso ed abbraccia nella sua attaccatura la metà anteriore del berretto. Il suo lembo esterno è orlato di cuoio nero verniciato. All'estremità laterale dell'attaccatura ed in corrispondenza alle cuciture sulla fascia superiore sono collocati due bottoncini di metallo argentato, lisci e semisferici, del diametro di 13 millimetri. Ad essi bottoni è fermato il soggolo composto di due striscinoline di cuoio nero verniciato, alte 20 millimetri. Le striscinoline si incontrano e sono scorrevoli entro due passanti attaccati alle loro estremità. Devono avere fra tutte e due tale lunghezza da passare sotto la gola per tener fermo il berretto sul capo.

Chepì (fig. 2ª). Consiste in un tubo di feltro ricoperto esternamente da una fascia di panno turchino scuro, e foderato internamente nella sua parte inferiore da una striscia di marocchino nero.

Detto tubo è chiuso superiormente da un tondino di tela nera inverniciata, detta americana, e in guisa che prenda forma leggermente ovale. Nella parte superiore esterna è apposta tutto all'ingiro una sopraffascia di marocchino nero inverniciato. Sul davanti è collocata una visiera inclinata di cuoio nero inverniciato. Il lembo esterno della visiera è orlato di cuoio nero inverniciato, ricucito in nero.

In fronte al chepì è collocata superiormente una nappina in metallo bianco; inferiormente una stella a cinque punte, pure in metallo bianco, con disco liscio, cui è sovrapposta una cetra in metallo giallo.

Fra la nappina e la stella ed in parte coperta da questa, è fermata la coccarda nazionale in seta.

La nappina è foggiata a giri di cordoncini colla croce di Savoia sul davanti, ed in guisa che possa apporsi sul chepì nel senso del suo asse maggiore sporgendo totalmente la metà di questo al disopra del tondino. La stella deve essere collocata in modo che una delle sue punte riesca superiormente nella direzione dell'asse della nappina, ed altre due punte, inferiormente, basino sulla parte in cui la visiera si unisce alla sopraffascia di marocchino inverniciato.

Attorno alla parete superiore del chepì è posto a modo di distintivo un galloncino in argento dell'altezza di millimetri 14, tessuto liscio nel mezzo ed a mandorla negli orli.

Lungo il chepì e fra il distintivo inferiore ed il lembo superiore della sopraffascia sono posti sul panno, come montanti, 3 cordoncini d'argento, intrecciati con seta nera, della grossezza di millimetri 2 1/2; uno di essi in mezzo alla parte posteriore del chepì e gli altri due ai lati corrispondenti al punto di attaccatura delle estremità della visiera.

La treccia è d'argento intrecciata con seta nera.

Le due coperture di tela incerata e la bianca sono uguali a quelle per gli ufficiali.

Giubba. La giubba è di panno turchino scuro, a due petti, col dinanzi a taglio dritto e il dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si adatti alla persona senza però stringerla.

Ciascun petto è guernito di una fila di 7 bottoni di metallo bianco, lisci e semisferici. I bottoni sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei gangherini del bavero ad un terzo della distanza tra il gangherino e la cucitura alla spalla a partire dai gangherini, e che il sesto bottone si trovi all'altezza della cintola.

Le due fila di bottoni sono convergenti dall'alto al basso con l'inclinazione di 1/5 sulla verticale.

La giubba deve avere tale lunghezza da giungere col lembo inferiore delle falde a due centimetri sopra l'inforcatura o cavallo delle cosce.

Sulle due cuciture posteriori sono poste due finte tasche sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto, le quali hanno un'altezza di centimetri 19 circa, e sovrastano di due centimetri il lembo inferiore della giubba. Tra l'una e l'altra finta tasca, la parte posteriore della giubba forma sei piccole pieghe staccate e cucite all'alto e al basso.

Le maniche sono di media ampiezza per lasciar libero il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore delle maniche ed a 5 centimetri dalla estremità sono attaccati sulla cucitura esterna tre bottoni, distanti l'uno dall'altro 35 millimetri, simili a quelli dell'imbusto e del diametro di millimetri 13.

Le manopole sono di panno nero, alte 6 centimetri e foggiate a punta fino a raggiungere l'altezza di circa centimetri 11.

Il bavero, similmente di panno nero, è alto centimetri 7 sul dinanzi e centimetri 6 sul dietro, con le due punte leggermente

rotondate e ornate ciascuna di una stelletta di divisa in panno bianco. Il centro della stelletta trovasi sul mezzo del quadrato formato sul mezzo anteriore del bavero.

Per agganciare il bavero sul dinanzi vi ha nella parte destra un gancio e nella parte sinistra una maglietta.

Sopra ciascuna spalla, ed in giusta posizione per collocarvi le spalline havvi un passante dello stesso panno della giubba ed un foro scoperto.

Il bavero, le manopole internamente, i petti, le finte tasche nel solo lato interno, ed il lembo inferiore sono orlati di una filettatura della grossezza da 4 a 5 millimetri di panno scarlatto.

Il petto è foderato dello stesso panno della giubba. Il basso della giubba è soppannato per un'altezza da 20 a 25 centimetri di stoffa nera.

Sulla parte superiore delle maniche della giubba e al disopra delle manopole, sono collocati i distintivi formati di galloncino d'argento intessuti con seta nera aggiuntavi una piccola cetra ricamata in argento (fig. 4ª). Il galloncino è alto 5 millimetri.

Spalline (fig. 3ª). Le spalline si compongono di una piastra in argento, lunga circa 15 centimetri, con 8 scaglie sul gambo e collo scudo liscio. Nel mezzo dello scudo è fermata una cetra di metallo dorato, larga 32 millimetri, alta millimetri 37. Alla circonferenza dello scudo vi ha un cordoncino a due giri in rilievo, dei quali quello interno è più grosso. Al di sotto dello scudo pende la frangia, formata di tre giri di fili in argento ritorti, sovrapposti a due di cordoncino di cotone bianco. I fili in argento sono della lunghezza di circa 8 centimetri, gli altri di circa 6

Pantaloni. I pantaloni sono di panno bigio fino, del modello in uso, con venatura rossa stiacciata, larga millimetri 10 e formata da una strisciuola di panno scarlatto i cui lembi rivoltati l'uno sull'altro sono cuciti insieme ai pantaloni.

Colletto e cravatta. Il colletto è una fasciuola di tela bianca rettangolare inamidata, la quale o fa parte della camicia, od è posticcia, ma abbottonata ad essa. Il colletto deve portarsi ritto ed allacciarsi sul davanti in modo che i suoi capi combacino o si accavalchino leggermente.

La cravatta è di seta nera foggiata a strisciuola con un semplice nodo. I due capi pendenti devono star sempre sotto la giubba. La cravatta ha tale altezza da lasciare scoperta tutto all'intorno una striscia del colletto.

Cappotto. Il cappotto è di panno azzurrato. Esso è di tale

ampiezza che si possa indossare sopra la giubba anche con le spalline, e che si adatti alla persona allorchè si porta senza la giubba. Ha il bavero dello stesso panno azzurrato, foggiato a rivolta, e largo da 8 a 10 centimetri con le punte leggermente arrotondate e con le stellette di divisa in panno bianco.

Le maniche sono larghe circa centimetri 26 ai gomiti, e circa centimetri 17 all'estremità delle manopole.

Le manopole, similmente di panno azzurrato, sono alte centimetri 7 e tagliate a punta fino a raggiungere l'altezza di circa centimetri 15. Sono ornate di 3 piccoli bottoni come la giubba. I distintivi sono eguali a quelli della giubba.

Il cappotto è a due petti, con due fila verticali di 5 bottoni, le quali distano tra loro di circa 20 centimetri

Ai lati, ed all'altezza delle anche, vi sono delle aperture orizzontali per le tasche e per farne uscire a sinistra l'elsa della sciabola.

Nella parte posteriore vi ha uno sparato dal basso in alto di circa 35 centimetri, guarnito di 5 piccoli bottoni.

Nella stessa parte sono attaccate, all'altezza della vita, due striscie di panno larghe da 4 a 5 centimetri, e lunga ciascuna circa 25 centimetri; con due bottoni su quella del lato destro e corrispondenti occhielli nell'altra, per servire a stringere il cappotto alla persona.

La fodera del cappotto è di stoffa nera.

La lunghezza del cappotto è tale che il lembo inferiore di esso deve scendere 15 centimetri sotto il ginocchio.

Tutte le misure indicate qui sopra in via approssimativa sono suscettive di lievi aumenti o diminuzioni secondo la statura di chi porta il cappotto.

Sciabola. La sciabola è conforme a quella di cui all'*Atto* 145 dell'anno 1873.

Cinturino. Il cinturino è di pelle nera verniciata e deve portarsi in tutte le tenute sotto la giubba e sotto il cappotto.

Dragona (fig. 5ª). Le dragona è simile al disegno, e consiste in un doppio cordone annodato alla distanza di circa 15 centimetri dal fiocco. Il cordone è in oro ed in seta turchina, tessuto a righe longitudinali in modo che abbia 7 righe in oro e 7 in seta. In fondo ha un fiocchetto rotondo con cinque righe in oro e cinque in seta alternate ed a punta. Quindi ha un circolo alto 15 millimetri in seta turchina con in mezzo 4 fili in oro. Segue la frangia, lunga da 5 a 6 centimetri, esternamente in fili d'oro, ritorti, e nell'interno in cordoncino di seta turchina.

Presso i distretti militari, nelle città ove hanno sede i comandi di corpo d'armata, saranno depositati i campioni degli oggetti indicati nella tavola annessa.

Il Ministro — BONELLI.

N. **119**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 43). — **Avanzamento nei gradi di truppa. Proposte di sottufficiali per la scuola speciale presso la scuola militare e per il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e pel passaggio ai distretti militari**. — 1° agosto.

Questo Ministero, avendo ravvisato opportuno di introdurre alcune modificazioni alle norme stabilite per l'avanzamento nei gradi di truppa, ha determinato che, d'ora in poi, siano sul proposito osservate quelle del presente *Atto* e perciò le varie disposizioni finora in vigore s'intendono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1. *Tempo per le promozioni.* — Le promozioni nei gradi di truppa devono essere fatte nell'ultimo giorno di ogni mese per avere effetto a datare dal primo del mese successivo. Però, in occasione di licenziamento di classi e quando ciò sia imposto dalle esigenze del servizio, i comandanti di corpo sono autorizzati a fare in qualunque giorno del mese le nomine e le promozioni occorrenti per coprire le vacanze fino al grado incluso di caporale maggiore, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nei seguenti numeri.

2. *Valutazione del tempo richiesto per l'avanzamento.* — Il tempo di anzianità di grado e di servizio prescritto per l'avanzamento ai varî gradi, di cui in appresso, deve sempre essere calcolato per anni e mesi interamente compiuti.

I graduati retrocessi ed i soldati uscenti dalla classe di punizione, dalle compagnie di disciplina, dal carcere o dalla reclusione militare non possono essere promossi secondo le norme e la progressione graduale regolamentare, indicate nei numeri seguenti, se non dopo scorsi *sei mesi* dal giorno della seguita retrocessione o della cessazione della loro ascrizione alla classe di punizione od alle compagnie di disciplina o della uscita dal carcere o dalla reclusione militare. Trattandosi della nomina ad appuntato i militari stati retrocessi dovranno prima servire *dodici mesi*. Non occorre l'autorizzazione ministeriale, di cui al seguente numero 8, per promovere a sergente il caporale che abbia *un anno* di anzianità in tale grado, sebbene precedentemente alla promozione a caporale sia stato retrocesso.

3. *Tempo non computabile nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità di grado.* — Non è computabile, nè per l'avanzamento nè per l'anzianità di grado:

a) il tempo di detenzione per condanna, od in attesa di giudizio seguito da condanna;

b) il tempo di sospensione dal grado;

c) il tempo trascorso in congedo illimitato, sia prima sia dopo l'arrivo sotto le armi;

d) il tempo scorso in licenza per convalescenza in seguito a rassegna di rimando;

e) il tempo passato alla classe di punizione, o come soldato alle compagnie di disciplina.

4. *Esclusione dall'avanzamento.* — I militari che si sono resi colpevoli di diserzione all'estero, o di diserzione recidiva, di furto, di malversazione o di grave mancanza contro l'onore e contro i buoni costumi non possono ottenere avanzamento di sorta.

5. *Appuntato.* — Nessuno può essere nominato appuntato se non ha servito *un anno*, come soldato.

Le nomine ad appuntato devono sempre essere fatte per compagnia, squadroni o batterie e non sul totale del corpo.

6. *Caporale.* — Nessuno può essere promosso caporale se non ha servito *sei mesi* come soldato (1).

Il caporale musicante è scelto fra i musicanti.

I caporali zappatore e trombettiere possono essere scelti tanto tra i zappatori o trombettieri effettivi quanto tra i caporali o soldati di compagnia, che abbiano i requisiti e l'attitudine richiesti per la specialità del loro impiego.

Nessuno può essere destinato all'impiego di caporale furiere di contabilità e di compagnia, squadrone o batteria se non ha prestato *tre mesi* di servizio come caporale in una compagnia, squadrone o batteria.

7. *Caporale maggiore.* — Nessuno può essere promosso caporale maggiore, sia di compagnia sia di maggiorità, se non ha servito *tre mesi* come caporale e se non conta almeno *un anno* di servizio sotto le armi.

8. *Sergente.* — Nessuno può essere promosso sergente se non ha servito *un anno* come caporale (caporale, caporale furiere o caporale maggiore) e se non assume la ferma permanente.

---

(1) Il soldato che sia attendente può essere promosso caporale anche all'atto stesso in cui cessa da tale impiego, purchè abbia l'istruzione militare necessaria per detto grado e, ben inteso, le volute condizioni di tempo e di servizio.

Però, trattandosi di promovere al grado di sergente un caporale che avesse meno di *due anni* di servizio sotto le armi, i comandanti di corpo devono richiedere l'autorizzazione ministeriale esponendone i motivi.

Nessuno può essere destinato all'impiego di sergente di contabilità se non ha prestato *tre mesi* di servizio come sergente in una compagnia, squadrone o batteria.

Il sergente musicante è scelto tra i caporali musicanti o i caporali trombettieri del corpo che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui sopra ed assumano la ferma permanente. Può anche essere trasferito sergente musicante il sergente trombettiere.

9. *Furiere.* — Nessuno può essere promosso furiere se non ha servito *un anno* come sergente.

10. *Furiere maggiore.* — Nessuno può essere promosso furiere maggiore se non ha servito *un anno* come furiere.

11. *Capomusica* (di 1ª e di 2ª classe). — Il capo musica è il grado più elevato di sottufficiale ed è nominato tale di seconda classe, anche tra i non militari.

Dopo *cinque anni* di servizio può essere nominato di 1ª classe.

12. *Sottufficiali di maggiorità.* — Il sergente di maggiorità, che copre uno degli impieghi speciali di cui al § 360 del regolamento di disciplina militare e non designati nel presente *Atto*, dopo *cinque anni* di anzianità in detto grado può essere promosso furiere continuando nel suo impiego.

13. *Sottufficiale guarda selleria e carreggio nei reggimenti di artiglieria da campagna.* — Il sottufficiale guarda selleria e carreggio nei reggimenti di artiglieria da campagna è nominato fra i sergenti ovvero per promozione tra i caporali o caporali maggiori del corpo che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui al numero 8 ed assumano la ferma permanente.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di sottufficiale guarda selleria e carreggio.

14. *Sottufficiale capo operaio dei laboratori di riparazione presso i reggimenti di artiglieria.* — Il capo operaio nei laboratori di riparazione presso i reggimenti di artiglieria dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di ser-

gente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di capo operaio.

15. *Sottufficiale trombettiere.* — Il sottufficiale trombettiere è scelto fra i sergenti ovvero per promozione tra i caporali o caporali maggiori del corpo (preferibilmente tra i caporali trombettieri e caporali musicanti) che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui al numero 8 ed assumano la ferma permanente.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado, il sergente trombettiere può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di sottufficiale trombettiere.

16. *Sottufficiale zappatore.* — Il sottufficiale zappatore è nominato fra i sergenti ovvero per promozione tra i caporali o caporali maggiori (preferibilmente tra i caporali zappatori) che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui al numero 8 ed assumano la ferma permanente.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado, il sergente zappatore può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di sottufficiale zappatore.

17. *Sottufficiale istruttore di equitazione.* — Il sottufficiale istruttore di equitazione è nominato dal Ministero della guerra col grado di furiere.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di furiere può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di istruttore di equitazione.

Il sottufficiale istruttore di equitazione che abbia ottenuto l'attestato di idoneità all'impiego di *maestro di equitazione* viene promosso furiere maggiore.

18. *Sottufficiale istruttore di scherma.* — Il sottufficiale istruttore di scherma è nominato dal Ministero della guerra (1).

Il sergente istruttore di scherma dopo *cinque anni* di anzianità nel grado può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso

(1) Anche il sotto istruttore di scherma nominato al Ministero della guerra esso non ha che il grado di sergente.

furiere maggiore, continuando nell'impiego d'istruttore di scherma.

19. *Sottufficiale capo armaiuolo.* — Il sottufficiale capo armaiuolo è nominato dal Ministero della guerra col grado di sergente.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente può essere promosso furiere e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e furiere (di cui *un anno* almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di capo armaiuolo.

20. *Sottufficiali proponibili per l'ammissione alla scuola speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.* — Nessuno può essere proposto per l'ammissione alla scuola ed al corso sovramentovati se non ha almeno *due anni* di anzianità come sottufficiale al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il concorso per le ammissioni medesime.

21. *Sottufficiali proponibili per i distretti militari.* — Tranne i sottufficiali che hanno perduta l'idoneità fisica al servizio di reggimento, nessun sottufficiale può essere proposto pel passaggio ad un distretto prima di aver compiuto la ferma permanente di *anni otto.*

Il sottufficiale che conta *dodici anni* di servizio può chiedere al Ministero della guerra, per la via gerarchica, la destinazione ad un distretto di sua elezione. Questa destinazione però è subordinata all'anzianità rispettiva di servizio e di grado dei postulanti ed alla loro idoneità speciale per coprire i posti vacanti nei quadri dei sottufficiali dei distretti militari.

Il Ministro — BONELLI.

N. **120.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 19). — **Aggiunta da farsi ai moduli degli avvisi d'asta.** — 4° agosto.

Ad eliminare la possibilità di inconvenienti ed equivoci derivanti dal modo dubbio col quale viene talora espresso in cifra il ribasso nelle schede dei concorrenti ai pubblici incanti questo Ministero determina che d'ora in poi negli avvisi d'asta debba essere inserta *in carattere distinto* la seguente clausola:

Il ribasso o l'aumento od il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto

pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Per la stessa ragione prescrive altresì che eguale avvertenza debba sempre essere fatta verbalmente ai partitanti chiamati alle licitazioni private.

Il disposto della presente è applicabile a tutti indistintamente i servizi dipendenti dall'amministrazione centrale della guerra.

Il Ministro — Bonelli.

Roma — Tip. G. Voghera.

Fig. 1.a



Fig. 2



Fig. 4.a



Fig. 4.ª



Fig. 3.ª

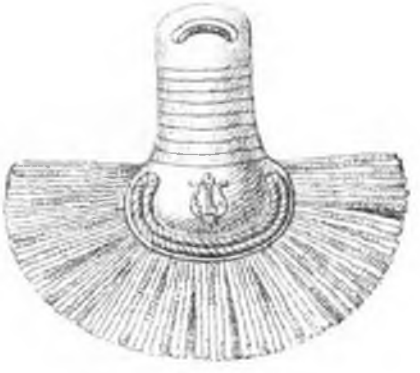


Fig. 5.ª



G

A.

LUG

AGOS

At
Dec
per

Vis
diper
temb
Vis
belle
servi
Su
Ab
Art
posit
Art
mazi
Decre
Il
del p

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato l'8 agosto 1879. **Parte I.**

LUGLIO 20. — Regio Decreto che instituisce un deposito in Palmanova per allevamento di cavalli semibradi, *pag.* 449.

» 27. — Legge che autorizza, nella parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 9,000,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, munizioni, buffetterie e trasporto dei medesimi, *pag.* 450.

» 31. — Convenzione colla società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche per l'estensione alle linee Padova-Bassano, Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, Conegliano-Vittorio della convenzione 16 marzo 1870 per il trasporto degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito, *pag.* 451.

AGOSTO 4. — Apertura della sezione da *Chiusaforte* a *Pontebba* della linea Udine-Pontebba (Ferrovie Alta Italia), *pag.* 454.

Atto N. **121.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 48). — **Regio Decreto che instituisce un deposito in Palmanova per allevamento di cavalli semibradi.** — 20 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 30 settembre 1873, N. 1591.

Visto il Regio Decreto 27 marzo 1879 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A decorrere dal 1° agosto p. v. è instituito un deposito in Palmanova per allevamento di cavalli semibradi.

Art. 2. Il deposito di cui all'articolo precedente avrà la formazione fissata dalla tabella N. 26 annessa al succitato Regio Decreto del 27 marzo 1879.

Il Ministro della guerra predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1879.

UMBERTO.

Bonelli.

N. **122.** — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 15). — **Legge che autorizza, nella parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 9,600,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, munizioni, buffetterie e trasporto dei medesimi.** — 27 luglio.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire novemilioni seicentomila per la fabbricazione di fucili e moschetti, modello 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi.

Art. 2. La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita come segue, ed in continuazione degli assegni fatti colla legge 29 aprile 1877, n. 3791.

Anno 1879	. . . . .	L. 3,840,000
Anno 1880	. . . . .	» 5,760,000
Totale	. .	L. 9,600,000

Art. 3. La somma di L. 3,840,000 autorizzata per l'anno 1879 sarà aggiunta a quella già stata approvata per l'anno medesimo colla legge sopracitata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1879.

UMBERTO.

Grimaldi.
Bonelli.

N. **123**. — FERROVIE (Nota N. 95). — **Convenzione colla società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche per l'estensione alle linee Padova-Bassano, Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, Conegliano-Vittorio della convenzione 16 marzo 1870 per il trasporto degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito**. — 31 luglio.

Col 1° agosto 1879 è estesa alle linee Padova-Bassano, Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, Conegliano-Vittorio, esercite dalla società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari sulle ferrovie. Però, non essendo tali linee per anco ammesse al servizio cumulativo colle altre ferrovie del Regno, restano soppressi gli articoli 4, 8 e 9 di detta convenzione, e perciò si dovranno, per ogni trasporto che si estenda in qualsiasi modo fuori delle linee suaccennate, rinnovare i documenti di viaggio alle stazioni di transito (Padova, Vicenza, Treviso e Conegliano).

Pertanto, se i viaggi hanno origine o termine in una stazione delle linee esercite dalla società Veneta e si estendono a tratti della rete esterna, occorrono due separati documenti di viaggio, riferentisi rispettivamente ai tratti percorsi su tali linee e a quelli percorsi sulla rete esterna. Così per es. per un viaggio da Bassano a Napoli o viceversa si dovranno rilasciare distinti documenti da Bassano a Padova e da Padova a Napoli, e l'importare dei due viaggi verrà rispettivamente pagato alle stazioni di Bassano e di Padova e per un viaggio da Vittorio a Treviso si dovrà rilasciare un documento di viaggio da Vittorio a Conegliano ed un altro da Conegliano a Treviso.

Se i viaggi hanno origine e termine in una stazione della rete esterna con transito sulla linea Vicenza-Cittadella-Treviso (che è la sola che in caso di transito può essere percorsa) occorrono tre separati documenti di viaggio. Così per es. per un viaggio da Conegliano a Verona si rilascerà un documento pel tratto Conegliano-Treviso (F. A. I.), un secondo pel tratto Treviso-Vicenza (S. V.) e un terzo pel tratto Vicenza-Verona (F. A. I.).

Che se poi questo viaggio invece che a Conegliano avesse origine a Vittorio, i documenti da rilasciarsi saranno quattro, aggiungendosi ai predetti quello pel tratto Vittorio-Conegliano (S. V.).

L'importo dei singoli viaggi dovrà rispettivamente pagarsi alla stazione di Vittorio, Conegliano, Treviso e Vicenza.

La seguente *Tavola poliometrica* dà le distanze fra le varie stazioni delle linee esercitate dalla società Veneta, in base alle quali si computeranno le somme da corrispondersi per i singoli viaggi su dette linee.

Per determinare la via da seguirsi quando si debbano utilizzare queste linee si ricorrerà alla tavola poliometrica ed al Prontuario militare ed operando analogamente a quanto è detto nei *Cenni* sull'uso del prontuario stesso, si dedurrà qual sia la via più breve, che è quella da scegliersi.

Così per es. per un viaggio da Bassano a Modena o viceversa si opererà come segue:

Bassano-Padova	chil.	48	(Tav. pol.)
Padova-Modena	»	161	(Pront.)
Totale . . .	chil.	209	
Bassano-Vicenza	chil.	39	(Tav. pol.)
Vicenza-Modena	»	149	(Pront.)
Totale . . .	chil.	188	

d'onde si deduce che la via da seguirsi sarà quella per Vicenza e non quella per Padova.

Pel transito attraverso alla linea Vicenza Cittadella-Treviso valgono le seguenti avvertenze:

a) Può soltanto occorrere il transito se il viaggio ha origine o termine in una stazione da Treviso verso Udine od oltre, o nella stazione di Preganziol sul tratto Treviso-Mestre.

b) Non occorre mai il transito se il viaggio ha origine o termine in una stazione delle Ferrovie Romane o delle Ferrovie Meridionali, o in una stazione delle seguenti linee o tronchi di linea delle Ferrovie dell'Alta Italia:

Sestri Levante-Pisa.
Pisa-Pistoia-Firenze.
Pistoia Bologna.
Alseno-Modena-Bologna.
Bologna-Padova-Mestre.
Bovolone-Legnago-Rovigo-Adria.

c) Per tutti i viaggi da una qualunque delle rimanenti stazioni della rete dell'Alta Italia alla stazione di Treviso ed oltre, si dovrà passare sempre per la linea Vicenza-Cittadella Treviso.

TAVOLA POLIOMETRICA

DELLE DISTANZE FRA LE STAZIONI DELLE LINEE:

VICENZA-TREVISO, PADOVA-BASSANO, VICENZA-SCHIO

| | | |

N. **124**. — FERROVIE (Nota N. 96). — **Apertura della sezione da *Chiusaforte* a *Pontebba* della linea Udine-Pontebba (Ferrovie Alta Italia.)** — 4 agosto.

Si fa noto alle autorità militari che essendo stata aperta all'esercizio la ferrovia da Chiusaforte a Pontebba in prolungamento di quella già attivata da Udine a Chiusaforte viene ad essa estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia.

La nuova sezione comprende la stazione di Dogna e Pontebba stazione, che dovranno essere introdotte al loro posto alfabetico sul Prontuario militare, repertorio delle piccole stazioni.

La distanza fra tutte le stazioni della linea Pontebbana è data dalla seguente tavola poliometrica.

Udine											
10	**Reana del Roiale**										
16	6	**Tricesimo**									
20	10	5	**Tarcento**								
24	14	8	4	**Magnano Artegna**							
30	20	15	10	7	**Gemona Ospedaletto**						
36	27	21	17	13	7	**Venzone**					
44	32	26	22	18	12	5	**Stazione per la Carnia**				
46	37	21	27	23	17	11	6	**Moggio**			
49	39	34	30	26	20	13	8	3	**Resiutta**		
57	48	42	38	34	28	21	16	11	9	**Chiusaforte**	
62	53	48	43	40	33	27	22	17	14	6	**Dogna**
69	60	55	50	47	41	34	29	24	21	13	7	**Pontebba Stazione**

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 35. Pubblicato il 14 agosto 1879. **Parte 1.**

AGOSTO 11 — Alamaro al cappotto degli ufficiali dei granatieri, *pag.* 455.
» 11 — Modificazioni alla giubba delle truppe di fanteria, di artiglieria e del genio, *pag.* 455.
» 11 — Panciotto per la truppa, *pag.* 458.
» 11 — Cappotto per fanteria e genio, *pag.* 459.
» 12 — Arredamento degli individui di truppa della fanteria di linea, *pag.* 461.
» 13 — Variazioni in talune distanze chilometriche da stazione a stazione delle linee della Sicilia *pag.* 462
» 13 — Abolizione della carretta da battaglione coperta, *pag.* 462.

Atto N. **125**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 194). — **Alamaro al cappotto degli ufficiali dei granatieri.** — 11 agosto.

Gli ufficiali dei granatieri portano al bavero del cappotto lo stesso alamaro che fu prescritto pel bavero della giubba con *Atto* N. 105 di quest'anno.

Il Ministro — BONELLI.

N. **126**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 195). — **Modificazioni alla giubba delle truppe di fanteria, di artiglieria e del genio.** — 11 agosto.

A seguito delle prescrizioni emanate con *Atto* N. 105 del corrente anno per la divisa degli ufficiali, ed a modificazione dell'*Atto* N. 26 del 1877, questo Ministero determina quanto appresso circa la giubba di panno della truppa di fanteria, di artiglieria e del genio.

Giubba di panno per fanteria.

La giubba di panno è di colore turchino scuro, e la sua forma è identica per la truppa dei diversi corpi di fanteria, variando solo le filettature, i bottoni ed i fregi, come è detto in seguito.

La giubba è costruita ad un sol petto con falde a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo,
un bavero,
due spallini,
due contro-spallini,
due maniche,
una tasca.

I disegni che vanno annessi alla presente saranno pubblicati con altra dispensa.

Il corpo, che abbraccia il busto e le falde, si divide in parte anteriore ed in parte posteriore. Le falde debbono giungere col lembo inferiore a due centimetri sopra la inforcatura o cavallo delle coscie.

La parte anteriore (fig. 1ª) ha sul lato destro sei bottoni di metallo, equidistanti, e messi in fila in maniera che il primo si trovi a millimetri 30 di distanza dal gangherino e l'ultimo a millimetri 200 dall'estremità della falda; e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni. Come rinforzo lungo la linea dei bottoni, tra la fodera ed il panno, si trova una lista di tela liscivata.

Due occhielli obliqui sono praticati negli angoli delle due falde, onde potere, mediante appositi bottoncini (fig. 2ª) tenere rialzate le falde stesse allorchè occorre di portare la giberna sulla parte anteriore del corpo.

La parte posteriore (fig. 3ª) è guernita di due mostrine o finte tasche (fig. 4ª) aventi due bottoni per ciascuna.

Le finte tasche hanno l'altezza di centimetri 18 aumentata o diminuita di un centimetro secondo le diverse taglie, e sono poste sopra le cuciture alla distanza di 10 millimetri dal lembo inferiore, come apparisce dalla figura 5ª.

Il bavero (fig. 6ª) che si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta, ha l'altezza variabile secondo le diverse taglie. Le sue punte sono leggermente arrotondate ed ornate di una mostrina di velluto ad una sola punta (fig. 7ª) che viene applicata sul bavero come alla figura 8ª. Sopra ciascuna mostrina è collocata la stelletta di divisa nel modo indicato dalla stessa figura 8ª.

Gli spallini (fig. 9ª) sono in panno nero, fatti a lunetta, stiacciati, colla fodera dello stesso panno, ripieni di circa un centimetro, in altezza, di ovatta, e fermati sopra ciascuna delle spalle alle estremità ed al centro. Sovra lo spallino è cucito il fregio di numero, di granata o di lettera, tessuto in filo di cotone bianco o giallo, su campo nero, eccezione fatta pel corpo invalidi e veterani che non hanno fregio alcuno. Le dimensioni dei fregi appariscono dalle figure 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.

I controspallini (fig 15ª) vengono fissati sovra ciascuna spalla mediante cucitura. Sono in panno nero.

Le maniche (fig. 16ª e 17ª) hanno le manopole foggiate a punta verso le spalle (fig. 18ª).

La tasca (fig. 19ª) è posta internamente sul lato sinistro.

Tanto la tasca che la fodera dell'imbusto e delle maniche sono in tela di cotone basino colorato in bigio.

I contorni della giubba e del bavero, le manopole internamente, le mostrine al bavero, gli spallini e contro-spallini, e le finte tasche sono orlati di una filettatura dello grossezza non minore di quattro millimetri nella parte esterna visibile. Per i reggimenti granatieri è fatta eccezione solo in questo, che le giubbe non hanno filettature nè al bavero nè alle manopole.

I bottoni sono bianchi lisci, meno pei bersaglieri che li hanno gialli con cornetta.

Il bavero e le manopole sono di panno scarlatto per i granatieri, e di panno nero per gli altri corpi.

Le finte tasche sono dello stesso panno della giubba in colore turchino scuro.

I granatieri hanno il bavero ornato di un alamaro per ogni parte, lungo millimetri 150, largo 20, alto alla estremità vicina al gangherino millimetri 35 ed all'altra estremità millimetri 25. Gli alamari sono fatti in gallone bianco pei caporali e soldati, in gallone d'argento pei sottufficiali, con sovrapposte le stellette di divisa.

Il fregio per gli spallini è il seguente:

Granatieri — granata con numero.

Reggimenti di fanteria, reggimenti bersaglieri, battaglioni alpini, battaglioni d'istruzione, compagnie di sanità — numero bianco, meno per gli uomini effettivi allo stato maggiore dei battaglioni alpini che invece del numero portano il fregio colle iniziali S. M.

Distretti militari — numero giallo.

Le mostrine sul bavero sono di velluto nero, meno pel corpo invalidi e veterani che le ha in panno cremisi.

Le filettature delle giubbe sono di panno scarlatto per i reggimenti granatieri e fanteria, dei battaglioni d'istruzione, compagnie di sanità, distretti militari e battaglioni alpini, e in panno cremisi pel corpo invalidi e veterani e pei reggimenti bersaglieri.

I sottufficiali hanno le contro-spalline ornate di una trecciuola in argento o in oro, larga 3 millimetri, tutto in giro dentro la filettatura in panno meno dalla parte che si congiunge al bavero, e così pure hanno eguale trecciuola nell'interno delle spalline a lato della filettatura in panno. La trecciuola è in oro per i reggimenti bersaglieri, in argento per gli altri.

Il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena veste la giubba dei reggimenti di fanteria senza fregi sugli spallini.

Le giubbe sono di nove diverse dimensioni o taglie; di queste, la 1ª e 2ª, speciali per i reggimenti granatieri, non hanno suddivisioni, le altre si suddividono in due grossezze.

La giubba degli attendenti, per qualità, forma e dimensioni, è la stessa di quella adoperata dai soldati del corpo a cui l'attendente appartiene, ma con le seguenti differenze:

La giubba è priva delle mostrine sul bavero, degli spallini e contro-spallini, delle finte tasche, coi quattro bottoni, dei due bottoni piccoli per risvolto delle falde e della filettatura in panno colorato alle manopole.

Giubba di panno per artiglieria e genio.

Alla giubba di panno attualmente in uso per la truppa nelle armi di artiglieria e del genio vengono tolti gli spallini. I contro-spallini sono filettati tutto all'intorno in panno giallo per artiglieria, in panno cremisi pel genio. I sottufficiali hanno, aderente alla filettatura, nell'interno, una trecciola in oro larga 3 millimetri tutta in giro. I contro-spallini sono cuciti soltanto sopra il braccio. Dal lato opposto vi è aperto un occhiello corrispondente ad un piccolo bottone. Per la forma e dimensioni dei contro-spallini vedasi l'unito disegno (fig. 20ª).

Sopra i contro-spallini è fermato un trofeo in metallo giallo (fig. 21ª per l'artiglieria, fig. 22ª pel genio).

Tutte le filettature in panno sono della grossezza non minore di quattro millimetri nella parte esterna visibile.

Fanno uso della giubba di panno tutti gli uomini di truppa del regio esercito, fatta eccezione dei soldati alle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Il Ministro — BONELLI.

N. **127**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 196). — **Panciotto per truppa** *(con tavola annessa)*. — 11 agosto.

È abrogato l'*Atto* N. 190 del 1874; ed alle prescrizioni in esso contenute sono sostituite le seguenti:

Il panciotto (fig. 1ª) è di tela cotone basino colorato bigio, ad un sol petto, senza maniche, senza bavero ed a taglio leggermente incavato alla cintola.

La parte anteriore (fig. 2ª) ha sul lato destro sei bottoni mezzani d'osso annerito, equidistanti, e messi in fila in modo che l'ultimo si trovi a millimetri 60 dall'estremità inferiore, e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni.

L'estremità inferiore è leggermente arrotondata e coperta da una fascia di panno turchino (fig. 3ª) divisa in due, alta millimetri 200 verso i bottoni e gli occhielli, e millimetri 120 verso i fianchi. In ambedue le parti, ed all'altezza del terzo bottone, trovasi praticata una piccola tasca a taglio obliquo.

La parte posteriore (fig. 4ª) è inferiormente coperta da un'altra fascia di panno turchino (fig. 5ª) pure divisa in due, dell'altezza di millimetri 120 ove essa si unisce alla parte anteriore, e di millimetri 100 all'altra estremità.

Due linguette di tela cotone basino (fig. 6ª) sono cucite ai lati, quella di destra porta verso la sua estremità libera due bottoni mezzani d'osso annerito e quella di sinistra un occhiello.

La forma, le dimensioni, la qualità ed il colore della stoffa del panciotto sono eguali per la truppa di tutte le armi.

I panciotti sono di 9 diverse dimensioni o taglie.

Il Ministro — BONELLI.

N. **128**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 197). — **Cappotto per fanteria e genio.** — 11 agosto.

L'*Atto* N. 109 del 1872 è abrogato con tutte le sue successive modificazioni, e viene determinato quanto appresso:

Cappotto per fanteria.

Il cappotto per fanteria è di panno azzurrato, costruito ad un sol petto, con lunghe falde in modo che il lembo inferiore scenda 15 centimetri sotto il ginocchio. La sua forma è quale si vede dagli annessi disegni (fig. 1ª).

Il cappotto ha tale ampiezza da potersi indossare colla giubba di panno, ma non soverchia, dovendosi adattare alla persona quando si vesta senza la giubba.

Le due parti sono:

Un corpo, un bavero, due maniche, una martingala, due tasche, due spallini, due contro-spallini.

Il corpo, la cui metà superiore costituisce il busto, e la metà inferiore le falde, si divide in due parti, anteriore e posteriore. La parte anteriore (fig. 2ª) ha sul lato destro sei bottoni grandi di metallo equidistanti fra loro, e messi in fila in maniera che il primo di essi sia a millimetri 30 di distanza dal gangherino, e l'ultimo all'altezza della cintola, e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni. Come rin-

forzo, lungo la linea dei bottoni e degli occhielli fino al fondo delle falde, è posta una lista di panno. Al rovescio degli angoli inferiori delle falde sono cuciti: sulla falda destra una piccola linguetta di panno con un occhiello, e sulla sinistra un bottone mezzano d'osso annerito per tenere rialzate all'indietro le falde stesse durante le esercitazioni e le marcie. Le falde sono, nella loro parte posteriore (fig. 3ª) ed al fondo, divise da uno sparato di millimetri 250 di lunghezza.

Il bavero (fig. 4ª) è rovesciato e si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta. Le due punte sono leggermente arrotondate ed ornate di stellette di divisa. I reggimenti granatieri hanno inoltre sul bavero del cappotto lo stesso alamaro prescritto pel bavero della giubba.

Le maniche (fig. 5ª e 6ª) hanno le manopole (fig. 7ª) foggiate a punta verso la spalla, con tre bottoni piccoli di metallo.

La martingala (fig. 8ª) è situata nella parte posteriore all'altezza della cintola, ed è formata da due linguette di panno, quella di destra ha due bottoni grandi di metallo, quella di sinistra tre occhielli. Il terzo occhiello, praticato presso l'attaccatura della martingala sinistra, serve a restringere, occorrendo, il cappotto, trasportando però da sinistra verso destra uno dei bottoni alla giusta distanza. La martingala è fatta per adattare con garbo il cappotto alla persona senza stringerla.

Le tasche hanno un'apertura lunga millimetri 260, praticata sotto la martingala sulle cuciture laterali. Ogni apertura è munita di una finta tasca.

Gli spallini (fig. 9ª) sono in panno turchino, fatti a lunetta e fissi sopra ciascuna delle spalle. I contorni degli spallini sono filettati di panno colore scarlatto, meno pel corpo invalidi e veterani che ha queste filettature in panno cremisi. I sottufficiali hanno inoltre nell'interno degli spallini, aderenti alla filettatura in panno colorato, una trecciola in argento larga 3 millimetri. Il fregio, da collocarsi nel mezzo di ciascuno spallino, è il seguente:

Reggimenti granatieri. Granata tessuta in cotone bianco col numero del reggimento.

Reggimenti fanteria. Numero del reggimento tessuto in cotone bianco.

Distretto militare e milizia mobile della fanteria di linea. Numero del distretto tessuto in cotone giallo.

Compagnie di sanità. Numero della compagnia tessuto in cotone bianco.

Battaglioni di istruzione. Numero del battaglione tessuto in cotone bianco.

I contro-spallini (fig. 10ª) in panno turchino, sono fissi e cuciti sopra ciascuna delle spalle.

I bottoni del cappotto per fanteria sono di metallo bianco, semisferici e lisci.

Le tasche, la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela di cotone basino colorato bigio.

I cappotti sono di sei diverse dimensioni o taglie, ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

I cappotti degli uomini che vestono la divisa speciale (*Atto* N. 126 *bis* del 1876) sono privi di spallini e contro-spallini.

I corpi di fanteria che fanno uso del cappotto sono i seguenti;

Reggimenti granatieri.
Reggimenti fanteria.
Distretti militari.
Compagnie di sanità.
Battaglioni di istruzione.
Corpo invalidi e veterani.
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Cappotto per genio.

Il cappotto è per forma e dimensioni identico a quello dell'arma di fanteria; variano solo i bottoni i quali sono di metallo giallo semisferici con fregio di appie e granata; ed il colore della filettatura che è in panno cremisi.

Il fregio sugli spallini consiste nel numero del reggimento tessuto in cotone bianco. Questo stesso numero è invece tessuto in cotone giallo per la milizia mobile.

Il Ministro — BONELLI.

N. **129**. — ISTRUZIONI PER LA MOBILITAZIONE (Nota N. 10). — **Arredamento degli individui di truppa della fanteria di linea.** — 12 agosto.

Allo specchio N. 58, pagina 72 del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra del regio esercito, si aggiunga di contro al titolo « Giubba di panno » il *N. 1* nella colonna *piede di pace* per la fanteria di linea.

All'avvertenza N. 11 in calce allo stesso specchio N. 58 (pagina 74) si sostituisca:

La giubba di tela non fa parte dell'arredamento, sul piede di guerra, degli uomini di truppa che fanno uso della mantellina invece del cappotto.

Il Ministro — BONELLI.

N. **130.** — FERROVIE (Nota N. 97). — **Variazioni in talune distanze chilometriche da stazione a stazione delle linee della Sicilia.** — 13 agosto.

Si avvertono le autorità militari che in seguito a nuova misurazione delle linee ferroviarie della Sicilia, le distanze qui appresso notate hanno subito variazioni.

1ª	Da S. Cataldo a Calatabiano	chil.	172	invece di	171
2ª	Da Serra di Falco ad Agnone	»	164	» di	163
3ª	Da Caltanissetta ad Imera .	»	14	» di	13
4ª	Da Campofranco a Sciara .	»	57	» di	56

In conseguenza fa mestieri apportare le dette variazioni nelle tabelle poliometriche annesse alla Nota N. 85 inscritta nel *Giornale militare* del 1878, parte 1ª, pagina 269.

Il Ministro — BONELLI.

N. **131.** — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 55). — **Abolizione della carretta da battaglione coperta.** — 13 agosto.

Questo Ministero determina che la carretta da battaglione coperta (2ª — 136) sia abolita.

In dipendenza di tale determinazione sarà apportata la seguente variante all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione) 1878).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	C.	Annotazioni
2ª	136	Carrette da battaglione coperte . .	N°	450	00	Abolita

Le carrette di tale specie che trovansi ancora in distribuzione presso alcuni reggimenti e distretti militari, saranno inventarizzate come carrette a stanghe diverse (2ª — 103).

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. E. Voghera.

Fig. 1a

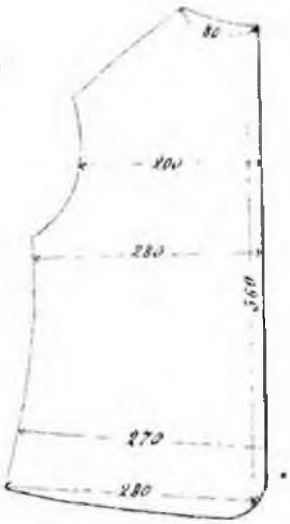


Fig. 2a

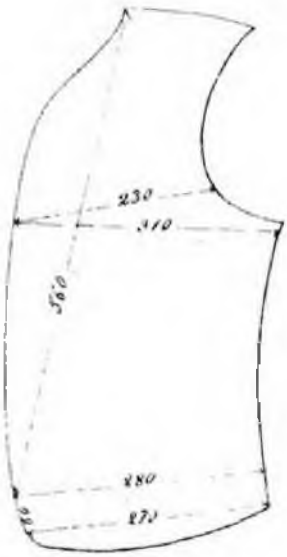


Fig. 3a



Fig. 3



Scala di p
10

Lit Rolla Roma

Fig. 1ª



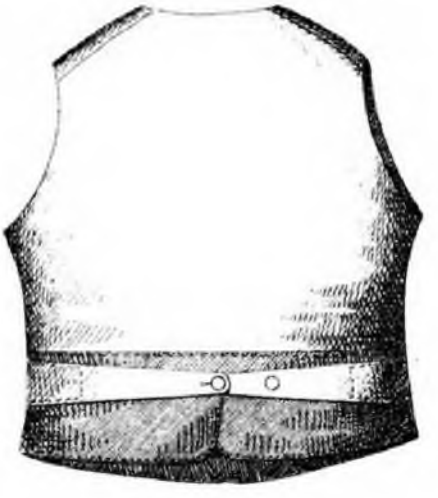


Fig. 5ª



Escala de 1/10

Fig. 6ª



Cappotto per Fanteria e Gen.le

Fig. 1ª

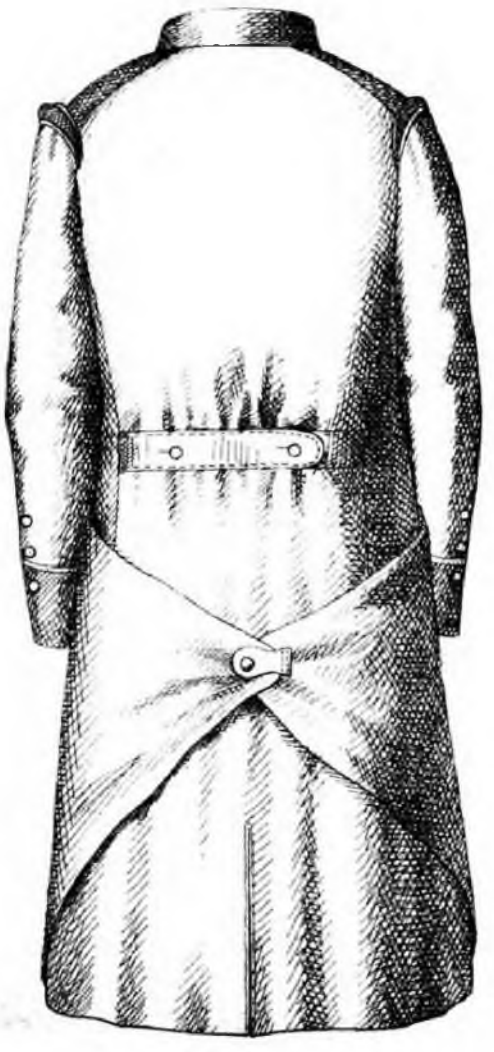


Scala di

Lit. Rolla Roma.

mento (taglia 3ª suddl.ª 1ª)

ja 12ª



Scala di ⅙

Fig. 10ª



Fig. 11ª



Fig. 12ª



Scala di $\frac{1}{10}$

Fig. 9ª

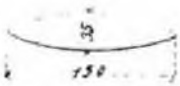


Fig. 15ª



Fig. 18ª



Fig. 19ª



Scala di $\frac{1}{10}$

Lit. Rella. Roma

Fig. 15ª



Fig. 14ª



Fig. 16ª



Fig. 17ª



Fig. 1ª



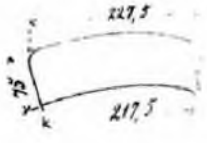
Fig. 2ª



Fig. 5ª



Fig. 6ª



Lit Rella, Roma

Fig 2ª



Fig. 3ª

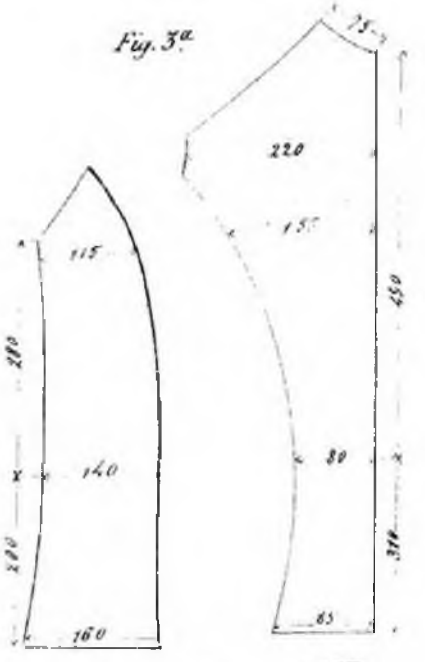


Fig. 4ª



Fig. 8ª

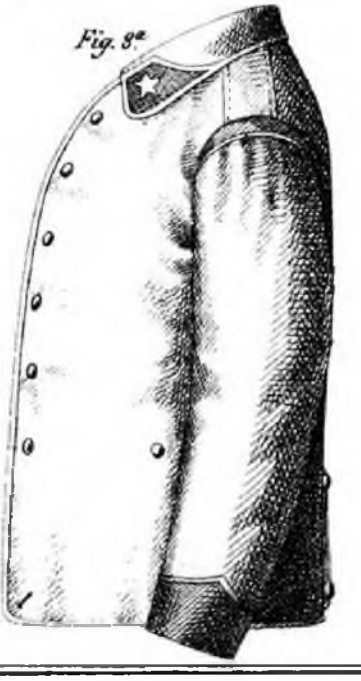
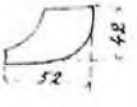


Fig. 7ª

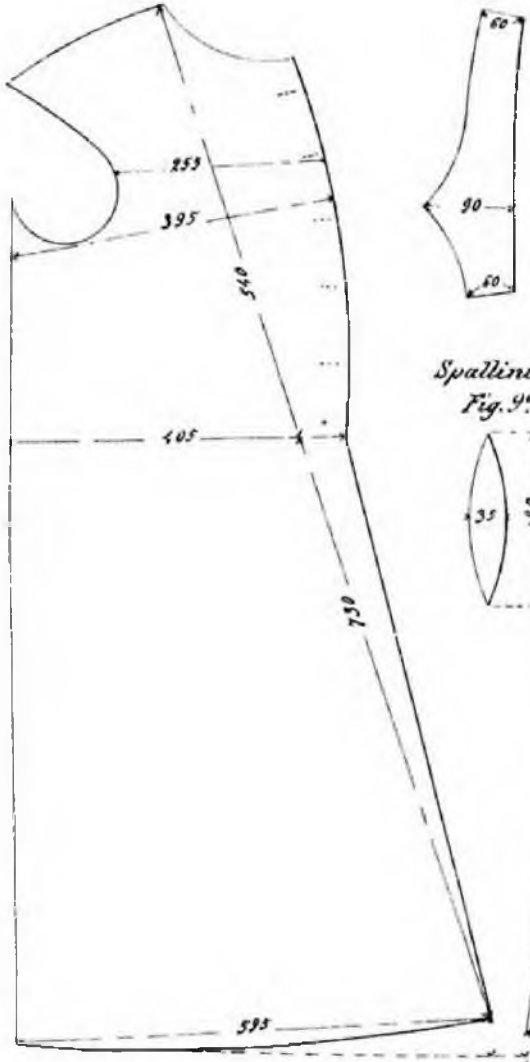




vela di 6/10

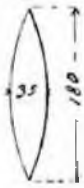
Dettagli del cappotto per Fanto

Parte anteriore
Fig. 2ª



Manopola
Fig. 7ª

Spallini
Fig. 9ª



Parte pos
Fig.



Sala

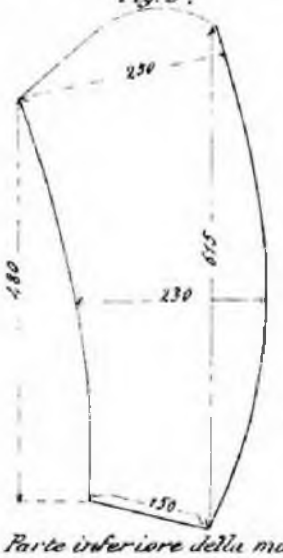
Lit. Rolla, Roma

Fanteria e Genio (taglia 3ª suddª 1ª)

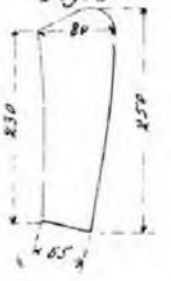
Parte posteriore
Fig. 3ª



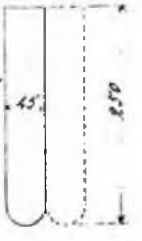
Parte superiore della manica
Fig. 5ª



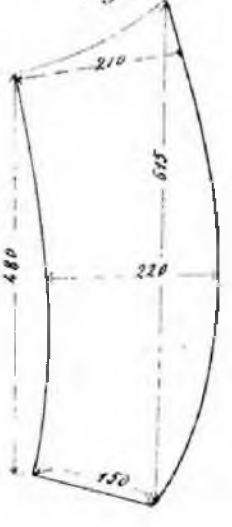
Metà del bavero
Fig. 4ª



Martingala
Fig. 8ª



Parte inferiore della manica
Fig. 6ª



Controspallino
Fig. 10ª



di 10

Fig. 90 a



La lunghezza è dipendente dalla taglia della giubba

106 mill.

Lit Rolla Roma

Fig. 21ª

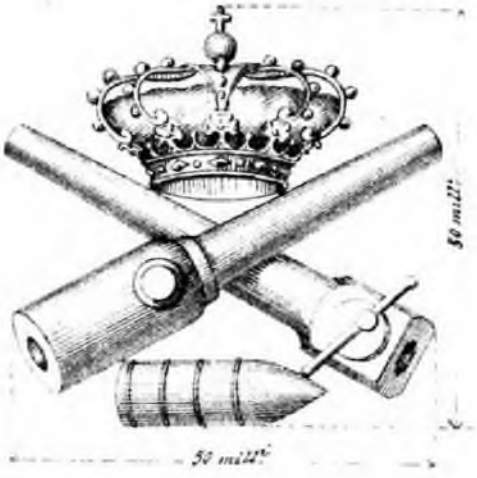
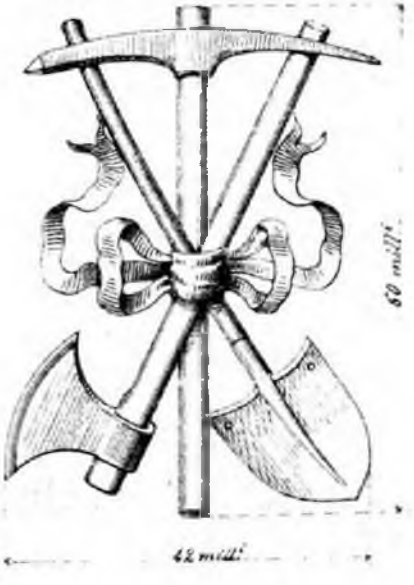


Fig. 22ª



Grandezza naturale

GIO

N. 36.

AGOSTO

Atto
(Nota
cent
varie
Titol

Son
canno
e le I
Le
questi
nale
pag.

N.
DEL
dipe
di N

L
(cir
pen
leu

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 36. Pubblicato il 21 agosto 1879. **Parte 1.**

AGOSTO 18 — Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) e da 9 ARC (Ret.) ed Istruzioni varie sui cannoni da cent. 24 GRC (Ret.). Volume III, Titoli 2° e 5°, *pag.* 463.

» 19 — Passaggio sotto la dipendenza del circondario di Palermo delle stazioni di Mezzojuso e Villafrati, *pag.* 463.

» 20 — Cappotto e mantellina per gli ufficiali, *pag.* 464.

Atto N. **132**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 121). — **Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) e da 9 ARC (Ret.) ed Istruzioni varie sui cannoni da cent. 24 GRC (Ret.). Volume III, Titoli 2° e 5°.** — 18 agosto.

Sono state or ora pubblicate, l'Istruzione sul servizio dei cannoni da campagna da cent. 7 BR (Ret.) e da 9 ARC (Ret.) e le Istruzioni varie sui cannoni da cent. 24 GRC (Ret.).

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di questi Titoli 2° e 5° del volume III, sono inserte nel *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1879, parte 1ª, pag. 141 e pag. 145.

Il Ministro — BONELLI.

N. **133**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 40). — **Passaggio sotto la dipendenza del circondario di Palermo delle stazioni di Mezzojuso e Villafrati.** — 19 agosto.

Le stazioni dei carabinieri reali di Mezzojuso e Villafrati (circondario di Termini, legione Palermo) passano sotto la dipendenza del circondario di Palermo a datare dal 1° settembre 1879.

Il Ministro — BONELLI.

N. **134**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 198). — **Cappotto e mantellina per gli ufficiali.** — 20 agosto.

Allo scopo di rendere meno gravosi per gli ufficiali gli oneri risultanti dal cambiamento di divisa, il Ministero, a modificazione parziale dell'*Atto* N. 109 di quest'anno, determina che l'uso del nuovo cappotto adottato con l'*Atto* stesso sia obbligatorio a partire dal 1° gennaio 1881, anzichè dal 1° gennaio 1880.

Considerando poi che la truppa alpina indossa la mantellina mentre i rispettivi ufficiali dovrebbero a senso dell'*Atto* suindicato vestire il cappotto, il Ministero, in conformità al principio che gli ufficiali vestano, per quanto è possibile, uniforme simile a quella della propria truppa, è venuto nella determinazione di stabilire che gli ufficiali della truppa alpina debbano in servizio portare la sola mantellina.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghèra.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 29 agosto 1879. **Parte 1.**

AGOSTO 25. — Mutande di cotone a maglia per le truppe delle armi a cavallo, *pag.* 465.
» 15. — Decreto Ministeriale che approva una nuova Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 30 gennaio 1876, circa il servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari, *pag.* 466.
» 26. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, *pag.* 484.

Atto N. **135**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 499). — **Mutande di cotone a maglia per le truppe delle armi a cavallo.** — 25 agosto.

L'esperienza di alcuni anni ha dimostrato che le mutande di cotone a maglia si adattano a cavalcare meglio delle mutande di tela di cotone (basino) presentemente in uso, e sono da anteporsi a queste rispetto all'igiene ed all'economia.

Ho quindi determinato che la truppa delle armi a cavallo abbia a far uso di mutande a maglia conformi al campione che verrà distribuito per cura dell'opifizio di arredi militari a tutti i corpi a cavallo.

Le mutande di basino ora in distribuzione, o in magazzino presso i corpi stessi, saranno portate sino ad esaurimento, ed in sostituzione di esse si distribuiranno man mano quelle del modello anzidetto.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, edizione 1872, sarà fatta la seguente aggiunta:

Categoria 1, N. 713. — Mutande di cotone a maglia per la truppa delle armi a cavallo L. 2, 45.

Il Ministro — BONELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 35, *Atto* N. 126:
Pagina 456, riga 20, *ove dice*: 10 millimetri, *leggasi*: 20 millimetri.
Figura 1ª delle tavole di disegno: al N. 370 al fondo, *si sostituisca* il N. 380.
Figura 3ª delle tavole suddette, al N. 340, *si sostituisca* il N. 200.

N. **136**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 122). — **Decreto Ministeriale che approva una nuova Istruzione per l'esecuzione del Regio Decreto 30 gennaio 1876, circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari** — 15 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto in data 30 gennaio 1876, che stabilisce le norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879, che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

Art. 1. È approvata l'annessa Istruzione pel servizio e per la contabilità delle biblioteche militari; la quale andrà in vigore dal 1° gennaio 1880, in sostituzione di quella che fa seguito al R. Decreto 30 gennaio 1876.

Art. 2. Allo specchio N. 24 — Biblioteche militari — annesso all'*Atto* Ministeriale N. 54, del 31 marzo 1879, viene sostituito quello che fa seguito alla Istruzione approvata coll'articolo precedente.

Roma, addì 15 agosto 1879.

Il Ministro — Bonelli.

ISTRUZIONE *per l'esecuzione del R. Decreto 30 gennaio 1876, che regola il servizio e la contabilità delle biblioteche militari.*

I. — Servizio.

§ 1. Scopo delle biblioteche militari è quello di tenere una collezione di libri e darli in lettura agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

A tal fine esse rimangono aperte due ore al giorno, da determinarsi dal comandante di presidio, ed è in tali ore che deve eseguirsi la consegna e la restituzione dei libri.

§ 2. Gli ufficiali dell'esercito e gli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra possono altresì prendere o farsi mandare dalle biblioteche militari i libri e le carte ivi esistenti, purchè siano osservate le norme tracciate nel paragrafo 9.

§ 3. Sono ammessi a frequentare le sale di lettura gli ufficiali di milizia mobile, di complemento e di riserva, muniti di apposita dichiarazione del comandante del presidio che ne faccia riconoscere la rispettiva qualità; ad essi non è però estesa la facoltà di cui al paragrafo 2.

§ 4. Le attribuzioni di capo di servizio delle biblioteche militari sono disimpegnate dai comandanti dei distretti o corpi cui è affidata l'amministrazione della biblioteca.

Per la biblioteca del corpo di stato maggiore tali attribuzioni sono disimpegnate dal presidente del consiglio d'amministrazione del corpo stesso.

In tali distretti o corpi pertanto il consiglio d'amministrazione tiene la contabilità in danaro (art. 4 del succitato Regio Decreto). Quella in materia è tenuta dal consegnatario della biblioteca (art. 5 del suddetto Decreto).

§ 5. La scelta delle opere, libri e l'abbuonamento a pubblicazioni periodiche ecc. è fatta da una commissione nominata in principio d'ogni anno dal comandante del presidio e composta:

di un ufficiale generale o superiore — Presidente;
di quattro ufficiali superiori o inferiori — Membri;
del consegnatario della biblioteca — Segretario (senza voto deliberativo).

Per la biblioteca del corpo di stato maggiore la commissione è nominata direttamente dal comandante del corpo e composta di ufficiali addetti al comando stesso.

§ 6. Le deliberazioni della commissione sono prese a pluralità di voti, e dal segretario trascritte su apposito registro, e firmate, seduta stante, da tutti i membri.

Basterà per la validità delle deliberazioni l'intervento e la firma di tre membri compreso il presidente.

§ 7. Deliberato l'acquisto di libri, opere, carte, la commissione ne dà partecipazione al capo servizio della biblioteca affinchè provveda per l'ordinazione, o direttamente presso gli editori, o per mezzo di librai, procurando di ottenere sul prezzo le maggiori facilitazioni.

§ 8. Di mano in mano che i libri, le opere e carte ordinati pervengono alla biblioteca, il capo servizio dà l'ordine di caricamento al consegnatario e contemporaneamente ne

informa la commissione indicandole il prezzo di ciascun' opera affinchè le serva di norma per gli ulteriori acquisti, che devono sempre esser fatti nei limiti della somma annualmente stabilita dal Ministero a tale scopo.

§ 9. In ogni biblioteca militare saranno tenuti due cataloghi, uno alfabetico l'altro sistematico delle opere esistenti presso la medesima, onde gli ufficiali e gl'impiegati militari possano consultarli e fare in base ad essi le loro richieste.

Le domande di libri debbono esser fatte od in persona o per iscritto al consegnatario, il quale se ne fa dare ricevuta e ne prende nota per ordine di data su apposito registro.

§ 10. I libri e le opere non d'attualità, come sarebbero le opere scientifiche e letterarie, le raccolte di periodici delle annate trascorse, le opere storiche non recenti e simili, possono essere tenuti in lettura per due mesi dal giorno in cui si sono ricevuti.

La commissione locale, di cui nel precedente paragrafo 5° deve stabilire quali opere siano da considerarsi d'attualità e quali no.

§ 11. Quando il richiedente riceve egli stesso le opere domandate, appone la sua firma per ricevuta nell'apposita colonna del suddetto registro. Quando invece le opere gli vengono spedite, sarà sua cura di far pervenire al consegnatario una ricevuta particolareggiata dei volumi, atlanti o carte che gli furono spediti.

§ 12. Qualora più persone facessero domanda della stessa opera, la precedenza sarà accordata a chi trovasi primo iscritto.

§ 13. I libri e le carte che non saranno restituiti al consegnatario nel limite di tempo prescritto, verranno addebitati al ritentore, secondo il prezzo segnato sui cataloghi. Perciò il consegnatario, ad ogni caso che si presenta, ne riferisce al comandante del corpo che ha l'amministrazione della biblioteca, affinchè promuova le disposizioni per le debite buonificazioni, ed intanto fa provvedere alla biblioteca l'opera non restituita.

§ 14. I libri e le carte sono visitati all'atto della loro restituzione, allo scopo di accertare se vi sia stato recato guasto. In questo caso il consegnatario della biblioteca provvede per le occorrenti riparazioni e la spesa deve essere rimborsata da chi arrecò il danno. Se poi i guasti fossero tali da rendere necessario l'acquisto di un'altra copia dell'opera, verrà applicato il disposto del paragrafo 13, e la copia inservibile sarà rilasciata a chi ne avrà pagata la sostituzione.

In caso di contestazioni deciderà la commissione locale.

§ 15. I capi di corpo o di servizio che ricevono note di addebito per libri, carte od atlanti non restituiti o resi danneggiati, le faranno comunicare all'ufficiale od impiegato interessato, e quando questi non intenda pagare direttamente le somme addebitategli, dispongono essi per la correlativa ritenzione sullo stipendio, applicando a questi casi speciali le disposizioni stesse stabilite per i debiti verso le casse dei corpi, dal Regolamento d'amministrazione e contabilità in data 1° luglio 1875 (§ 266, parte 3ª).

L'importare complessivo delle note è accreditato, mediante operazione di conto corrente, al distretto o corpo che ha l'amministrazione della biblioteca.

§ 16. Se i libri, le carte od atlanti non restituiti o resi danneggiati potessero essere sostituiti con altri della stessa edizione e formato, la biblioteca ne farà l'acquisto coll'importo pagato da colui cui venne addebitato il guasto o la dispersione, senza far risultare della diminuzione e dell'aumento nella contabilità in materia, nè dello incasso e della spesa nella contabilità trimestrale in contanti.

Nel caso contrario li provvederà dell'edizione e formato che si trovassero in commercio pagandone l'importo coi fondi assegnati per le spese di prima specie, e dandosene carico col contemporaneo discarico di quelli non restituiti o resi danneggiati, ed appoggiando queste operazioni di contabilità a processo verbale, che verrà all'uopo redatto dal consiglio amministrativo del corpo o del distretto cui sarà affidata l'amministrazione della biblioteca. Verserà ad un tempo nelle casse dello Stato l'importo complessivo pagato da colui che non restituì o restituì danneggiate le opere avute in lettura.

Di tale importo non farà risultare nel rendiconto della contabilità in contanti, e per i corrispondenti versamenti all'erario saranno osservate le norme prescritte dall'*Atto* N. 97 inserto a pagina 133 del *Giornale militare* del 1873 (parte 1ª) facendone fare l'applicazione al capitolo delle entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo.

§ 17. Le richieste di libri fatte da ufficiali non dimoranti nella città in cui è stabilita la biblioteca, dovranno essere trasmesse in corrispondenza d'ufficio dal comandante del corpo o distaccamento, cui il richiedente appartiene, al comandante del corpo che amministra la biblioteca. Le spese di trasporto dei libri e la responsabilità degli smarrimenti che potessero succedere, vanno a carico dei richiedenti.

§ 18. I consegnatari delle biblioteche, oltre all'incarico della gestione della contabilità in materia, hanno pur quello della classificazione dei libri, della tenuta dei registri e del repertorio delle opere periodiche od in corso di pubblicazione (modello N. 506 del modellario) dei cataloghi, ecc., come pure di tutti i lavori di scritturazione.

Perciò nelle biblioteche più importanti ed anche, quando occorra, nelle altre, sempre però temporariamente, essi potranno, dietro autorizzazione del comandante del presidio, essere coadiuvati da qualche scritturale militare.

§ 19. L'ufficio di consegnatario presso una biblioteca militare non dispensa l'ufficiale che ne è investito dal disimpegnare le attribuzioni del proprio grado e carica presso il corpo, ufficio e stabilimento militare cui è effettivo, salvo nelle ore in cui la biblioteca rimane aperta.

II. — Contabilità in danaro.

§ 20. Gli introiti e le spese per le biblioteche militari sono registrate sul giornale di cassa del distretto o corpo che ne ha l'amministrazione, intitolando perciò sul giornale medesimo due apposite colonne, cioè una per le partite d'introito e l'altra per le spese.

§ 21. Le spese delle biblioteche sono classificate in tre specie. Sono di 1ª specie gli acquisti di libri, opere, carte, ecc., pei quali è fatto a ciascuna biblioteca un assegno annuo sul bilancio passivo del Ministero della guerra, che in principio d'ogni anno notifica ai capi di servizio delle biblioteche l'ammontare dell'assegno stesso;

di 2ª specie quelle per acquisto di mobili e suppellettili ecc., le quali devono essere ognora previamente autorizzate dal Ministero, sovra specifica domanda del comandante di distretto o corpo cui è affidata l'amministrazione della biblioteca;

di 3ª specie le spese di manutenzione, compresevi quelle per il riscaldamento del locale, spedizioni di libri, carte, ecc., per la corrispondenza relativa, e simili; ed in ordine a queste spese è pure fatto un assegno annuo per ciascuna biblioteca come per quelle di 1ª specie.

§ 22. Tutte le spese per provviste e lavori d'ogni specie che non eccedano le lire 4000 saranno fatte ad economia, ed i relativi pagamenti verranno eseguiti man mano occorrono, coi fondi propri, per cura del consiglio che amministra la biblioteca.

§ 23. Le note dei provveditori e degli artefici debbono essere in originale debitamente quietanzate, ed in copia, e quando ammontino a lire 10 o più, l'originale sarà munito da marca da bollo da centesimi 5. L'originale delle note riguardanti spese di 1ª e 2ª specie dovranno portare in calce la dichiarazione del consegnatario da cui risulti la data ed il numero d'ordine col quale vennero assunte in caricamento le opere, carte, ecc., che vi sono descritte.

§ 24. Alla fine di ciascun trimestre, colla scorta del giornale di cassa devono esser tosto compilati i rendiconti delle spese fatte per le biblioteche, i quali saranno conformi al modello prescritto dal Regolamento di contabilità generale dello Stato (N. 511 del modellario).

§ 25. I rendiconti sono compilati in doppio, uno in originale firmato dal consiglio, e l'altro in copia, e comprenderanno i totali delle spese di 1ª, di 2ª e di 3ª specie, le quali debbono essere inscritte in distinti riepiloghi, giusta le note originali dei provveditori che debbono esservi poste a corredo.

Alla copia del rendiconto sarà unito il doppio delle note che i provveditori devono produrre giusta il § 23, classificandole secondo la specie cui si riferiscono. Quelle relative alla 1ª od alla 2ª specie dovranno portare in calce la copia della dichiarazione prescritta per l'originale dallo stesso § 23.

§ 26. I rendiconti (originali e copie) vengono, a cura dei consigli che hanno l'amministrazione delle biblioteche, trasmessi all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi (2° riparto) il quale li esamina, ne accerta la regolarità e fa constare dell'operato riscontro con dichiarazione in calce dei rendiconti, che poscia trasmette al Ministero della guerra (Segretariato generale).

III. — Contabilità in materia.

§ 27. Nella gestione della contabilità in materia presso le biblioteche militari, saranno osservate in massima le norme di contabilità stabilite dal Regolamento approvato con R. Decreto 4 settembre 1870 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale (Supplemento N. 16 del *Giornale militare* 1870).

§ 28. Le robe comprese nella contabilità in materia delle biblioteche sono divise in due categorie.

Appartengono alla prima: i libri, le carte, gli atlanti, ecc. costituenti la dotazione scientifica e letteraria della biblioteca;

Appartengono alla seconda: i mobili, le masserizie, le suppellettili ad uso della biblioteca e dell'ufficio del contabile.

§ 29. Per ogni categoria è tenuta apposita contabilità.

§ 30. La vera e legale posizione della contabilità è dimostrata dall'inventario.

§ 31. Nessun aumento e diminuzione è ammesso e tenuto per valido in contabilità, se non sia accertato dai documenti prescritti.

§ 32. Nessun movimento dev'essere eseguito senza un ordine di chi ha facoltà di rilasciarlo.

§ 33. Le robe che avvenga di rinvenire in eccedenza in seguito ad ispezioni od a ricognizioni sono proprietà dello Stato ed aumentano il caricamento del contabile.

Le deficienze non possono compensarsi colle eccedenze, spettando al Ministero di dare determinazioni in proposito a seconda dei casi.

§ 34. Il deprezzamento portato dall'uso sul valore delle robe appartenenti alla seconda categoria tenute in caricamento dai consegnatari delle biblioteche, verrà constatato dal consiglio amministrativo mediante processo verbale del quale sarà trasmessa copia al Ministero.

Il capo di servizio in base allo stesso verbale potrà autorizzare il consegnatario a fare le variazioni e trasposizioni corrispondenti nella sua contabilità e nell'inventario.

§ 35. Presso ogni biblioteca saranno tenuti due inventari:

uno dei libri, carte, atlanti ecc. modello A;

l'altro dei mobili, delle masserizie, ecc., modello B.

In quest'ultimo gli oggetti di ogni articolo dovranno essere distinti nelle tre classi, di nuovi, usati o fuori d'uso.

§ 36. La contabilità in materia di ogni consegnatario sarà tenuta in evidenza distintamente per categoria:

col giornale degli aumenti } modello 236 del modellario
col giornale delle diminuzioni }
col libro mastro per materie, *modello C*.

Per la 1ª categoria si terranno inoltre: il registro delle opere periodiche od in corso di pubblicazione (mod. 506 del modellario); il registro delle opere date ad imprestito con doppio indice, uno delle opere imprestate, l'altro delle persone cui vennero date, (mod. 507 del modellario); il catalogo alfabetico dei libri (mod. 508 del modellario); il catalogo sistematico (mod. 509 del modellario); il registro delle opere date in legatura (mod. 510 del modellario).

§ 37. Tanto nel giornale degli aumenti, che in quello delle

diminuzioni, come sugli ordini di carico e scarico, alle colonne esistenti ed alle relative indicazioni saranno a mano operate quelle modificazioni ed aggiunte che risultassero necessarie per avere in tali documenti i dati tutti che devono essere negli inventari rispettivi.

§ 38. Riguardo all'impianto, tenuta, rinnovazione degli inventari, dei giornali e del libro mastro per materie, si osserveranno le seguenti norme, mentre per ogni rimanente saranno osservate le disposizioni sancite dal Regolamento di amministrazione e contabilità per la dimostrazione dei conti del materiale in distribuzione ai corpi dell'esercito.

I libri, le carte, gli oggetti e le opere compiute saranno rappresentate nella contabilità secondo il loro prezzo d'acquisto.

§ 39. Delle opere uscenti a puntate vien preso nota, per ogni successiva dispensa, sul registro delle associazioni in corso e non si segnano sul giornale e sul libro mastro per materie che ad opera compiuta, se questa termina nell'annata; oppure a volumi compiuti al termine dell'anno, quando l'opera deve continuare nell'anno successivo. Nell'inventario apposita annotazione indicherà che l'opera non è completa e sotto quale numero trovasene inscritto il seguito. Avvenendo che le puntate uscite in un anno non costituiscano un intiero volume, a corredo della contabilità in materia del 2° semestre sarà unita la nota di dette puntate che non furono prese in caricamento.

§ 40. I numeri parziali delle pubblicazioni periodiche si segnano, man mano arrivano, sul registro delle associazioni in corso; e per la loro iscrizione definitiva sul giornale e sul libro mastro per materie, si osserveranno le seguenti norme:

a) Quei periodici il cui valore è effimero, per essere la loro importanza solo relativa al momento in cui si pubblicano, non verranno altrimenti segnati nè sul giornale nè sul libro mastro per materie, ed al termine dell'annata unitamente ai giornali ed alla situazione a valore della contabilità, le biblioteche trasmetteranno una nota separata di tali periodici non presi in caricamento, coll'indicazione del rispettivo prezzo d'abbuonamento;

b) Le riviste in genere, i giornali scientifici e la *Gazzetta Ufficiale del Regno* saranno portati in caricamento per il loro valore di costo o di abbuonamento.

§ 41. Il costo delle opere acquistate venendo a risultare inferiore al prezzo di commercio, mercè gli sconti che si ottenessero sulle ordinazioni complessive, si dovrà segnare il vero

prezzo di acquisto nel giornale degli aumenti e sul libro mastro per materie, ed invece sui due cataloghi alfabetico e sistematico verrà iscritto il valore risultante dal prezzo commerciale, più la spesa di legatura; onde si possano, a mente del § 13, far pagare integralmente le opere smarrite o guaste.

§ 42. I nuovi inventari verranno fatti col 1° gennaio 1880 sulla base della rimanenza accertata nella contabilità chiusa al 31 dicembre 1879, e saranno sottoscritti dal consegnatario e da tutti i membri componenti il consiglio amministrativo del corpo o distretto cui è affidata l'amministrazione della biblioteca.

Di detti inventari ne sarà fatta copia, la quale, firmata come sopra, sarà trasmessa all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

§ 43. Gl'inventari sono tenuti al corrente trascrivendovi gli aumenti e le diminuzioni avvenute in ogni semestre, desumendoli dai relativi giornali. I movimenti di aumento saranno distinti per annate onde avere l'indicazione del giornale nel quale ogni movimento è inscritto.

§ 44. La posizione del caricamento di ciascun contabile è dimostrata dall'inventario pel periodo antecedente al semestre in corso, e per questo dai giornali degli aumenti e delle diminuzioni, non che dagli altri registri ausiliari (1).

§ 45. I giornali degli aumenti e delle diminuzioni sono tenuti per semestre.

§ 46. In tali giornali i contabili trascriveranno, secondo il numero d'ordine, e di mano in mano che ad essi pervengono, gli ordini di carico e scarico dati dal presidente del consiglio d'amministrazione.

§ 47. Scaduto il semestre sarà fatto in fine dei giornali il riepilogo dei movimenti inscritti sia a quantità che a valore, ed i movimenti stessi saranno trascritti nell'inventario, riportando nell'apposita colonna il numero d'ordine sotto cui ogni movimento trovasi compreso nell'inventario.

Di detti giornali vien fatta copia, la quale corredata da

---

(1) Avvenendo cambiamento di consegnatario prima dello scadere del semestre saranno chiusi i giornali al giorno antecedente a quello in cui dovrà aver luogo il passaggio da un consegnatario all'altro; si trascriveranno le singole partite al mastro per materie e sugli inventari; sulle risultanze dei quali dovrà aver luogo la consegna. Gl'inventari saranno sottoscritti tanto dal consegnatario cessante, quanto dal suo successore e dai membri del consiglio d'amministrazione alla presenza dei quali dovrà essere effettuata la consegna.

tutti gli ordini di carico e scarico giustificanti le singole partite sarà trasmessa all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, unitamente ad una dimostrazione della contabilità a solo valore indicante:

a) il valore del materiale esistente in caricamento al primo giorno del semestre, desunto dalla situazione del semestre precedente;

b) il valore degli aumenti avvenuti nel semestre, conforme al riepilogo generale del giornale, ma suddivisa come appresso:

materiali acquistati;

materiali avuti da altre amministrazioni governative o private senza pagamento;

materiali avuti da altri consegnatari, sopravenienze, rettificazioni ed altro;

c) il totale;

d) il valore delle diminuzioni avvenute nel semestre pure conforme al riepilogo generale del giornale ed ugualmente distinta in:

materiali venduti;

materiali ceduti ad altre amministrazioni governative senza pagamento;

materiali passati ad altri consegnatari, rettificazioni ed altro;

e) il totale;

f) il valore delle rimanenze alla fine del semestre;

§ 48. Il libro mastro per materie è destinato a presentare distintamente per categoria la situazione a solo valore della contabilità in materia. In esso quindi saranno aperti tanti conti quante sono le diverse specie di oggetti costituenti ogni categoria.

§ 49. La prima categoria sarà distinta in tre specie, cioè:

Libri;

Carte;

Atlanti.

§ 50. La seconda categoria sarà divisa in tante specie quante sono i diversi oggetti che la compongono come ad esempio: *tavoli*, *scrittoi*, *armadi*, *scaffali*, ecc.

§ 51. Il libro mastro per materie è tenuto in corrente trascrivendovi giorno per giorno i movimenti inscritti sul giornale, sia degli aumenti che delle diminuzioni.

In fine d'anno si chiuderanno tutti i conti e la differenza risultante fra la colonna del *Dare* e quella dell'*Avere* rappresenterà a valore il caricamento di ciascun contabile.

§ 52. I suddetti registri saranno impiantati al 1° gennaio 1880, ed in ogni conto sarà inscritto nel *Dare* l'importo risultante dalla contabilità accertata al 31 dicembre 1879, e per quelli della 2ª categoria tale importo sarà distinto nella classe *di nuovi*, *usati* e *fuori d'uso*.

§ 53. Il registro delle opere date ad imprestito dovrà essere tenuto rigorosamente a giorno e le ricevute rilasciate da coloro che ebbero libri ad imprestito saranno conservate in apposita raccolta fino a restituzione completa delle opere ricevute, ed a ricognizione che non vennero guastate.

§ 54. I cataloghi alfabetico e sistematico dovranno pure, ogni qualvolta sia preso in caricamento un oggetto, o ne sia ordinato lo scarico, essere messi in corrente.

Revisione della contabilità.

Presso l'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi resterà depositata la copia degli inventari delle singole biblioteche, la quale sarà tenuta in corrente colle contabilità semestrali che le biblioteche stesse devono trasmettere al predetto ufficio.

Affinchè il medesimo possa accertare che di tutti gli oggetti acquistati e pagati venne preso regolare caricamento, il Ministero, in fine di ogni semestre, gli trasmetterà il doppio delle note dei provveditori, comunicate dalle biblioteche a corredo della copia del rendiconto trimestrale, giusta il disposto del § 23.

L'ufficio di revisione, accertata la regolarità delle contabilità semestrali ed eseguite, colla scorta di queste, le variazioni negli inventari, restituirà alla biblioteca il doppio delle note di cui sopra, stenderà in calce delle copie dei giornali e della situazione semestrale, di cui al § 47, apposita dichiarazione e trasmetterà sì le une che l'altra, con gli ordini di carico e scarico definitivi, al Ministero della guerra (Segretariato generale).

Il Ministero, eseguite le verifiche e scritturazioni di sua competenza, restituirà alle biblioteche gli ordini di carico e scarico ed all'ufficio di revisione le copie dei giornali per essere conservate come documento dimostrativo delle variazioni inscritte negli inventari presso di esso esistenti.

Il Ministro — Bonelli.

BIBLIOTECHE MILITARI.

Città sede della biblioteca	Dipendenza amministrativa d'ogni biblioteca
Alessandria	Distretto militare.
Ancona	Id.
Bari	Id.
Bologna	Id.
Brescia	Id.
Cagliari	Id.
Capua	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Casale	Regg. del genio ivi di stanza.
Caserta	Distretto militare.
Catanzaro	Id.
Chieti	Id.
Firenze	Id.
Foligno	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Gaeta	Distretto militare.
Genova	Id.
Livorno	Id.
Messina	Id.
Milano	Id.
Napoli	Id.
Padova	Id.
Palermo	Id.
Parma	Scuola normale di fanteria.
Pavia	Distretto militare.
Perugia	Id.
Piacenza	Id.
Roma	Ministero della Guerra.
Roma	Comando del corpo di stato maggiore.
Roma	Comitato di sanità militare.
Roma	Distretto militare.
Salerno	Id.
Torino	Id.
Venaria Reale	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Venezia	Distretto militare.
Verona	Id.
Vigevano	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.

NB. Verificandosi cambiamento di stanza di uno dei reggimenti d'artiglieria o genio, che hanno l'amministrazione della biblioteca, questa sarà assunta, mediante regolare consegna, dal reggimento che lo avrà sostituito.

Modello A.

BIBLIOTECA . . . . . .

Numero d'ordine	Posizione	Autore e titolo dell'opera	Edizione	Formato	Origine	Numero dei fascicoli	Numero dei volumi	Prezzo di acquisto	N° del giornale in cui è inscritta la partita	Annotazioni

Modello **BB.**

BIBLIOTECA . . . . . .

Numero d'ordine	Descrizione degli oggetti	Classe	Origine	Quantità	Prezzo di acquisto	N° del giornale in cui è inscritta la partita	*Annotazioni*

Modello C.

BIBLIOTECA . . . . . .

MASTRO PER MATERIE

Dare

Data dell'aumento	Numero di riferimento al giornale	Descrizione degli oggetti	Classe	Quantità	Prezzi unitari	Totale

Avere

Data delle diminuzioni	Numero di riferimento al giornale	Descrizione degli oggetti	Classe	Quantità	Prezzi unitari	Totale

N. **137**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 123). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio.** (**Edizione 1878**.). — 26 agosto.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	Prezzo regolamentare dell'unità di misura C.	Annotazioni
4ª	266*ter*	Astucci per bottiglie di vetro colorato di medicinali	N°	2	00	Aggiunta
»	267*ter*	Chiavi a presa	»	0	20	Id.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 5 settembre 1879. **Parte 1.**

SETTEMBRE 1°. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle tariffe e specchi facenti seguito all'estratto stesso, nonchè alle norme provvisorie per la esecuzione del materiale di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874, *pag.* 485.

Atto N. **138.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI Nota N. 124). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle tariffe e specchi facenti seguito all'estratto stesso, nonchè alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874.** — 1° settembre.

L'adozione della molla allungata nelle sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 da costruirsi in avvenire ed in quelle che occorrerà far riparare dalle fabbriche d'armi per guasti di qualche entità all'impugnatura; la decisione di far costruire i mirini mobili di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, a sezione rettangolare, e l'adozione del nuovo fodero di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, indurono a prescrivere le seguenti *aggiunte e varianti*.

All'estratto del modello.

N° della pagina	Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
11	6ª	181 bis	*a*) Bocchette di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	N°	»	14	Variante
13	»	68 bis	*a*) Bottoni di cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, digrossati.	»	»	14	Id.
14	»	77 bis	*a*) Cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	»	60	Id.
16	»	187 bis	*a*) Dadi accecati da viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, digrossati	»	»	07	Id.
17	»	98 bis	*a*) Foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	»	2	75	Id.
18	»	99 bis	*a*) Id. sguerniti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	50	Id.
21	»	116 bis	Mirini di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, digrossati . .	»	»	04	Id.
»	»	117 bis	Id. di moschetti da cavalleria modello 1870, digrossati	»	»	04	Id.
22	»	197 bis	*a*) Molle di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, digrossate	»	»	30	Id.
24	»	136 bis	*a*) Puntali di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	»	48	Id.
28	»	281 bis	Basi di mirini di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, digrossate	»	»	10	Aggiunta
»	»	282 bis	Id. di mirini di moschetti da cavalleria mod. 1870, digrossate . .	»	»	11	Id.
»	»	283 bis	Copiglie di mirini di fucili e moschetti	»	»	01	Id.
»	»	279 bis	Viti delle guance di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, corte	»	»	07	Id.

N° della pagina	Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
28	6ª	280bis	Viti di cappe di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	N°	»	06	Aggiunta
73	12ª	171bis	*a*) Forme della cappa di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 .	»	9	90	Variante
»	»	178bis	*a*) Id. del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	9	90	Id.
75	»	410bis	*a*) Misure della sporgenza del dente del piuolo nella sciabola-baionetta mod. 1870, composte	»	3	50	Id.
77	»	486bis	Garbi e guide del foro e spacco della base del mirino di fucili e moschetti da fanteria, mod. 1870 .	»	13	00	Aggiunta
»	»	487bis	Id. id. del foro e spacco della base del mirino di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	15	00	Id.
»	»	482bis	Staze del mirino mobile e dell'incastro nella base del mirino di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	3	00	Id.
»	»	483bis	Id. del mirino mobile e dell'incastro nella base del mirino del moschetto da cavalleria mod. 1870.	»	3	00	Id.
82	13ª	166bis	Accecatoi per il foro della vite della cappa nei foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	2	00	Id.
»	»	167bis	Contropreselle per ribadire le copiglie del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria, mod. 1870. . . .	»	1	00	Id.
»	»	168bis	Preselle per ribadire le copiglie del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria, mod. 1870	»	1	00	Id.
»	»	169bis	Stampafori per la vite della cappa nel fodero di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	2	50	Id.

Alla tariffa N. 4.

N° della pagina	Articoli	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucile M° 1870	Moschetto da Fanteria M° 1870	Moschetto da cavaller. M° 1870	Annotazioni
154	63	Mirino, spianarlo, fare l'incastro della base, adattarvi un mirino mobile d'acciaio, ultimarlo alla lima, temprarlo, farlo rinvenire di tempra provvedendo le materie	» 30	» 30	» 30	Variante

Alla tariffa N. 5.

N. della pagina	Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	Baionette di moschetti da cavalleria mod. 1870	Sciabola da cavalleria mod. 1871	Annotazioni
157	4	Bocchetta, adattarla e pulirla .	» 08	» »	» 30	Variante
»	5	Id. ritemprare nell'olio, far rinvenire coll'olio le linguette e pulirla	» 10	» »	» 12	Id
»	7	Bottone di cappa, saldarlo, accecarlo, ultimarlo pulendo la cappa applicandola al fodero.	» 35	» »	» »	Id.
»	9	Cappa, incollarla e legarla . .	» 10	» »	» »	Abolita
»	10	Id. risaldarla e pulirla . . .	» 15	» »	» »	Variante
»	11	Id. togliervi le ammaccature e pulirla	» 15	» »	» »	Id.
158	20	* Fodero, aggiustare sulla forma il cuoio, adattando cappa e puntale preesistenti, provvedendo le copiglie pel puntale.	» 20	» »	» »	Id.
»	24	Id. sguernito, adattarvi la bocchetta, cappa e puntale preesistenti, provvedendo le copiglie pel puntale	» 25	» »	» »	Id.

N° della pagina	Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Scimitarra-baionetta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870		Baionetto di moschetti da cavalleria mod. 1870		Scimitarra da cavalleria mod. 1871		Annotazioni
»	29	Guancia, adattarla applicandovi gli incassi per dadi a chiocciola	»	32	»	»	»	»	Variante
»	37	Molla, adattarla, temprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	»	30	»	»	»	»	Id.
»	38	Molla, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla .	»	08	»	»	»	»	Id.
159	40	Puntale, incollarlo e legarlo .	»	10	»	»	»	»	Abolita
»	41	Id. risaldarlo e pulirlo, tagliarlo ed applicarlo al fodero provvedendo le copiglie pel puntale.	»	18	»	»	»	»	Variante
»	42	Puntale, togliere le ammaccature, pulirlo, adattarlo al fodero, provvedendo le copiglie pel puntale	»	16	»	»	»	»	Id.
»	51	Guancia, adattarla, praticandovi gli incassi per la molla e pel dado accecato	»	40	»	»	»	»	Aggiunta
»	52	Vite della cappa, adattarla e pulirla	»	03	»	»	»	»	Id.

Alla tariffa N. 6.

N. della pagina	Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucile mod. 1870	Sciabola-baionetta con fornimento			Annotazioni
				d'ottone	a guance di ebanite ed a parti inamovibili		
160	13	Guancia, adattarla	» »	» »	»	35	Aggiunta
»	14	Molla, adattarla, temprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	» »	» »	»	25	Id.
»	15	Molla, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla .	» »	» »	»	06	Id.
»	16	Bocchetta, adattarla e pulirla incollando e legando la cappa.	» »	» 15	»	15	Id.
»	17	Bocchetta, ritemprare nell'olio, far rinvenire coll'olio le linguetto e pulirla incollando e legando la cappa	» »	» 18	»	18	Id.
»	18	Bottone di cappa, saldarlo pulendo la cappa, incollandola e legandola	» »	» 24	»	24	Id.
»	19	Cappa, incollarla e legarla . .	» »	» 10	»	10	Id.
»	20	Id. risaldarla, pulirla, incollarla e legarla	» »	» 20	»	20	Id.
»	21	Cappa, togliervi le ammaccature pulirla, incollarla e legarla .	» »	» 20	»	20	Id.
»	22	*Fodero, aggiustare sulla forma il cuoio, incollando e legando cappa e puntale preesistenti.	» »	» 30	»	30	Id.
»	23	Fodero sguernito, adattarvi la bacchetta, cappa e puntale preesistenti, incollandoli e legandoli	» »	» 25	»	25	Id.
»	24	Puntale, incollarlo e legarlo .	» »	» 10	»	10	Id.
»	25	Id. risaldarlo, pulirlo, incollarlo e legarlo	» »	» 18	»	18	Id.
»	26	Puntale, togliere le ammaccature, pulirlo, incollarlo e legarlo	» »	» 16	»	16	Id.

N. della pagina	Categoria
179	12ª
»	»
180	»
181	»
»	»
»	»
»	»
181	13ª

Allo specchio B.

N. della pagina	Categoria	N. d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo-armaiuolo di reggimento. Fanteria	Quantità per ogni capo-armaiuolo di reggimento. Cavalleria	Annotazioni
			Congegni e strumenti verificatoi per armi portatili.				
179	12ª	171bis	*a*) Forme della cappa di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	N.	1	»	Variante
»	»	178bis	*a*) Forme di puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870.	»	1	»	Id.
180	»	410bis	*a*) Misure della sporgenza del dente del piuolo nella sciabola-baionetta mod. 1870, composta.	»	1	»	Id.
181	»	486bis	Garbi e guide del foro e spacco della base del mirino del fucile e moschetto da fanteria mod. 1870	»	1	»	Aggiunta
»	»	487bis	Garbi e guide del foro e spacco della base del mirino di moschetti da cavalleria mod. 1870.	»	»	1	Id.
»	»	482bis	Staze del mirino mobile e dell'incastro nella base del mirino di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	Id.
»	»	483bis	Staze del mirino mobile e dell'incastro nella base del mirino di moschetti da cavalleria mod. 1870.	»	»	1	Id.
			Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.				
181	13ª	166bis	Accecatoi per il foro della vite della cappa nei foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	»	1	»	Id.

N. della pagina	Categoria	N. d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo-arm.aiuolo di reggimento		Annotazioni
					Fanteria	Cavalleria	
181	13ª	167bis	Contropreselle per ribadire le copiglie del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	N.	1	»	Aggiunta
»	»	168bis	Preselle per ribadire le copiglie del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	»	1	»	Id.
»	»	169bis	Stampafori per la vite della cappa nel fodero di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	Id.

Al § 2° delle tolleranze in servizio nelle armi bianche di modello 1870-71.

Designazione delle armi e parti d'armi cui si riferiscono le tolleranze da ammettersi in servizio	dimensioni speciali	Dimensioni in fabbricazione: esatte (mill.)	Dimensioni in fabbricazione: minime (mill.)	Tolleranze da ammettersi in servizio	Annotazioni
Sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870, composta.	Sporgenza del dente del piuolo dalla faccia interna laterale dell'incastro	6,00		Sotto ai minimi di fabbricazione una diminuzione di mill. 0.5 . . .	

Alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali per le armi mod. 1870-1874.

Al § 1°, *A*) Mirini, *sostituire:*

In tutte le circostanze nelle quali un mirino risulti non aver più l'altezza prescritta e non sia più possibile rimetterlo in stato di servizio con una piccola riparazione, si applicherà alla canna un mirino mobile, procedendo nel seguente modo:

Si spiana la cresta del mirino preesistente fino a che risulti della altezza di mill. 4,5 pei fucili e moschetti da fanteria, e di mill. 7,1 pei moschetti di cavalleria. Ciò fatto si apre nella metà della base un incastro in direzione dell'asse della canna di sezione rettangolare, avente la profondità di mill. 4,1 pei fucili e moschetti da fanteria e di mill. 5,8 pei moschetti da cavalleria e la larghezza comune di mill. 2,3.

Si inserisce quindi nell'incastro un mirino mobile in acciaio di ottima qualità digrossato, cioè lavorato in modo da avere una sezione rettangolare e che si adatti esattamente nell'incastro già detto, e la parte superiore di dimensioni un poco maggiori di quelle del mirino ultimato. Si pratica poscia nella base del mirino ed in direzione normale all'asse della canna un foro il cui centro disti dall'estremità dell'incastro di mill. 2,9 pei fucili e moschetti da fanteria, e di mill. 3,6 pei moschetti da cavalleria, ed introdotta in tal foro una copiglia che tenga il mirino fisso sulla canna si lavora la parte sporgente in modo da produrre una nuova cresta che corrisponda esattamente alla sagoma staza del mirino.

Infine il mirino viene tolto dal suo incastro, temperato, fatto rinvenire di tempra, e quindi rimesso a posto sulla canna e fissato definitivamente colla copiglia. Nel fare rinvenire di tempra il mirino, avvertire di riscaldare maggiormente la base che non la sommità della cresta, dovendo questa resistere a piccoli urti contro corpi duri senza riportare ammaccature.

Il Ministro — Bonelli.

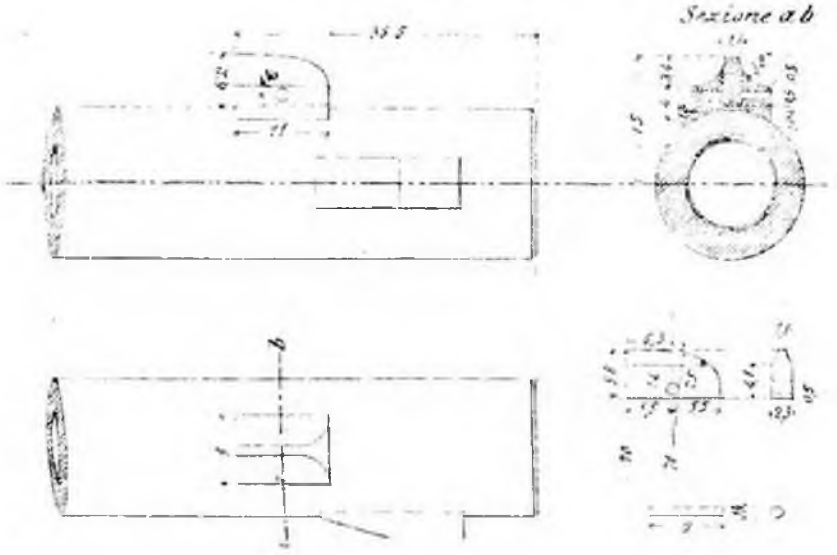
Roma — Tip. C. Voghera.

Mirino mobile a base rettangolare

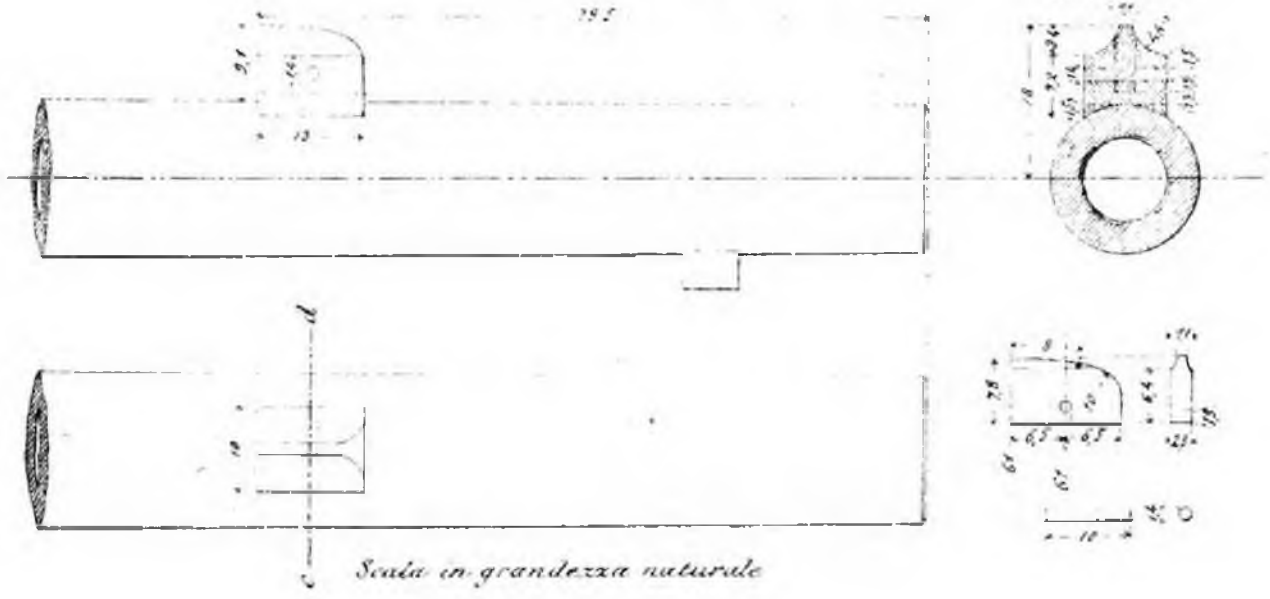
per

Riparazione

Fucili, moschetti da Fanteria M.e 1870



Moschetto da Cavalleria M° 1870



Lit. Folla. Roma.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 39. Pubblicato il 12 settembre 1879. **Parte 1.**

SETTEMBRE 8. — Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria, *pag.* 495

» 9. — Uniformi dei capimusica e prescrizioni circa l'uso di esse, *pag.* 495.

Atto N. **139**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 70) — **Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria**. — 8 settembre.

A datare dal 15 corrente le sottoaccennate brigate di cavalleria saranno composte nel modo per ciascuna indicato:

1ª	brigata,	reggimenti	Montebello (8°) e Lodi (15°).
2ª	id.	id.	Firenze (9°) e Guide (19°).
3ª	id.	id.	Novara (5°), Vittorio Emanuele (10°) e Saluzzo (12°).
5ª	id.	id.	Foggia (11°) e Caserta (17°).
6ª	id.	id.	Savoia (3°), Aosta (6°) e Monferrato (13°).

Il Ministro — BONELLI.

N. **140**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 200). — **Uniformi dei capimusica e prescrizioni circa l'uso di esse.** — 9 settembre.

Le uniformi dei capimusica sono:

Uniforme ordinaria, berretto, giubba senza spalline o cappotto;

Uniforme di marcia, chepì coperto, cappotto;

Grande uniforme, chepì con treccia, giubba con spalline.

L'uso delle diverse uniformi è regolato dalle stesse prescrizioni stabilite per gli ufficiali nell'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina dal N. 20 al 28.

I capimusica quando dirigono concerti in pubblico vestono sempre la grande uniforme, però senza treccia al chepì quando i musicanti sono in uniforme ordinaria.

Il Ministro — BONELLI.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 40. Pubblicato il 19 settembre 1879. **Parte 1.**

AGOSTO 14. — R. Decreto che sopprime la zona unica di servitù militare nella piazza d'Alessandria, *pag.* 497.

SETTEMBRE 12. — Formazione del distretto militare di Girgenti, *pag.* 498.

» 15. — Quadri organici, truppa alpina, *pag.* 499.

» 16. — Divisa dei guardarmi, *pag.* 499.

» 16. — Distribuzione in foglietti separati delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari, all'estratto di detto modello, al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio, modelli, esempi pratici, ecc. ecc., *pag.* 500.

» 18. — Variazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871, *pag.* 501.

Atto N. **141**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI (Nota N. 15). — **R. Decreto che sopprime la zona unica di servitù militare nella piazza d'Alessandria**. — 14 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per l'esecuzione di detta legge;

Visto il decreto 10 agosto 1862, col quale stabilivasi il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare sulle proprietà fondiarie adiacenti alle fortificazioni di Alessandria;

Riconosciuto che le mutate condizioni di talune di quelle opere e le attuali esigenze della difesa consentono senza pregiudizio della medesima, di modificare il piano annesso al precitato decreto 10 agosto 1862 per favorire gli interessi della città;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È soppressa nella piazza d'Alessandria la zona unica di servitù militare, che dipendentemente dalla cittadella era stabilita sulla destra del Tanaro nell'interno della città; ed è

nelle adiacenze esonerato dalle dette servitù il sobborgo degli Orti, entro i limiti tracciati dal piano annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, a modificazione del precedente piano regolatore richiamato nel decreto 10 agosto 1862.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 agosto 1879.

UMBERTO.

BONELLI.

N. **142**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 49). — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 16). — **Formazione del distretto militare di Girgenti**. — 12 settembre.

UMBERTO I, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno 22 marzo 1877;

Visto il R. decreto del 17 maggio 1877 che stabilisce una circoscrizione militare territoriale provvisoria;

Visto il R. decreto del 27 marzo 1879 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col 1° ottobre 1879 sarà formato il distretto militare di Girgenti (60), stabilito dalla legge succitata.

Art. 2. Il distretto di cui all'articolo precedente avrà la formazione fissata pei distretti di 2ª classe dalla tabella N. 20 annessa al R. decreto del 27 marzo 1879, che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 3. Con la stessa data 1° ottobre 1879 il nuovo distretto passerà e rimarrà a far parte del X corpo d'armata e della divisione militare di Palermo, a seconda di quanto prescrive la

legge del 22 marzo 1877 sulla circoscrizione militare territoriale.

Art. 4. La circoscrizione militare territoriale provvisoria stabilita dai R. decreti del 17 maggio 1877 e del 13 giugno 1878 viene modificata in relazione della formazione del nuovo distretto di cui all'articolo 1.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 12 settembre 1879.

UMBERTO.

BONELLI.

N. **143**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 71). — **Quadri organici, truppa alpina**. — 15 settembre.

Il 1° battaglione alpino finora amministrato dal distretto di Cuneo sarà invece amministrato, a partire dal 1° del p. v. ottobre, dal distretto di Mondovì.

L'*Atto* N. 87 del *Giornale Militare* del 1878, s'intende per ciò modificato in conseguenza.

Il Ministro — BONELLI.

N. **144**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 201). — **Divisa dei guardarmi.** — 16 settembre.

Il Ministero ha determinato che, per la divisa dei guardarmi tuttora in servizio, siano applicabili le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 118, di quest'anno, salve le seguenti modificazioni:

a) le spalline, i distintivi di grado sul chepì, sul berretto e sulla giubba e cappotto, saranno in oro od in metallo giallo ed il cordoncino di cotone delle spalline sarà di color giallo;

b) ai distintivi del grado sulle maniche e sulle spalline non sarà aggiunto il fregio speciale citato dall'*Atto* predetto;

c) sul berretto, all'attuale cifra, verrà sostituito lo stemma reale ricamato in oro e sormontato dalla corona reale pure ricamata in oro;

d) il fregio del chepì consisterà in una stella di metallo giallo avente nel mezzo lo scudo di Savoja.

I guardarmi potranno indossare gli oggetti di cui sono ora provvisti fino a consumazione, ed avranno facoltà di usare quelli della nuova divisa promiscuamente coi primi.

Il Ministro — BONELLI.

N. **145.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 125). — **Distribuzione in foglietti separati delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari, all'estratto di detto modello, al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio, modelli esempi pratici, ecc.** — 17 settembre.

Affinchè gli uffici ed individui ai quali vengono distribuite le pubblicazioni regolamentari sopraindicate possano serbare completi gli esemplari del *Giornale militare* e del *Giornale d'artiglieria e genio*, e mediante l'aggiunzione di foglietti separati, sia loro facile mantenerle al corrente, questo Ministero determina che le aggiunte e varianti a dette pubblicazioni sieno, a seconda del caso e come pel passato, inserte nei detti giornali e vengano inoltre stampate in foglietti separati da intercalarsi nei testi.

Questi foglietti saranno distribuiti a tutti gli uffici ed individui che ricevono le sovraindicate pubblicazioni regolamentari (1) al prezzo di centesimi cinque per cadun foglio di stampa o parte di foglio.

I pagamenti relativi saranno fatti dalle amministrazioni, in una sola volta alla scadenza dell'annata, esclusivamente all'editore del *Giornale d'artiglieria e genio*, sig. Carlo Voghera in Roma, nel modo stesso con cui si paga l'associazione a detto giornale.

I corpi, direzioni, stabilimenti ed uffici, trasmetteranno, al comitato delle armi d'artiglieria e genio, richiesta del numero di esemplari dei foglietti di stampa di cui potranno abbisognare sia per uso d'ufficio che per conto particolare.

Il Ministro — BONELLI.

---

(1) A rendere più completa ed efficace questa disposizione, fu ordinata la stampa e distribuzione in foglietti di tutte le aggiunte e varianti state pubblicate dal 1° gennaio 1879.

N. **146**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 151). — **Variazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871.** — 18 settembre.

Richiedendosi alcune modificazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871 inserte a pagina 136 della *Raccolta delle disposizioni amministrative e contabili* in data 1° luglio 1875, il Ministero determina quanto segue:

Al § 25 è sostituito il seguente:

I reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri non ritengono presso di loro che le armi e le buffetterie necessarie sul piede di pace e quando loro ne occorra si rivolgeranno per le armi alle direzioni territoriali d'artiglieria e per le buffetterie (cinturini, giberne e cinghie con relativi bottoni gemelli d'ottone) *al Ministero, salvo però il caso di rimpiazzare quelle fuori uso, che devono acquistarsi dal commercio a carico della massa generale uomini.*

Il Ministro — BONELLI.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 41. Pubblicato il 26 settembre 1879. **Parte 1.**

SETTEMBRE 22 — Competenza legna dei caporali e soldati panattieri comandati ai panifici militari che si preparano il rancio negli stabilimenti cui sono addetti, *pag.* 503.

» 23. — Ruolino delle posizioni degli ufficiali, *pag.* 503.

Atto N. **147**. — SUSSISTENZE MILITARI (Nota N. 4). — **Competenza legna dei caporali e soldati panattieri comandati ai panifici militari che si preparano il rancio negli stabilimenti cui sono addetti.** — 22 settembre.

Dal 1° ottobre 1879 la competenza legna per i caporali e soldati panattieri comandati ai panifici militari, i quali si preparano il rancio negli stabilimenti cui sono addetti, è fissata in chilog. 1,25 per cadauna giornata di presenza.

La legna è somministrata dai panifici militari a carico dei distretti cui i panattieri militari appartengono.

Allo scadere di cadun trimestre, od anche prima, quando avvenga la soppressione del panificio, i distretti rilasciano e consegnano ai contabili consegnatari dei panifici i buoni per la quantità di legna dovuta per il trimestre stesso ai panattieri militari, in base alla sopraindicata competenza ed alle giornate di presenza. I contabili consegnatari dei panifici consegnano all'impresa casermaggio i buoni rilasciati dai distretti e introducono nel panificio la quantità di legna risultante dai buoni medesimi dandosene carico nei loro conti.

Il Ministro — BONELLI.

N. **148**. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 31). — **Ruolino delle posizioni degli ufficiali.** — 23 settembre.

Dopo la pubblicazione dell'*Atto* N. 112, in data 22 luglio p. p. è avvenuto che taluni comandanti di battaglione e di compagnia distaccati dalla sede del reggimento trasmettono al Ministero il ruolino mensile dei rispettivi ufficiali, e che quasi

tutti i reggimenti e distretti non comprendono più gli ufficiali medici effettivi al corpo.

A togliere ogni dubbio che possa essere sorto in seguito alle disposizioni contenute al N. 4 dell'*Atto* predetto si avverte, che il ruolino mensile degli ufficiali continuerà ad essere compilato e trasmesso in modo analogo a quello stabilito coll'*Atto* N. 39 del 13 maggio 1878 e segnatamente con le norme date al N. 14; tranne che gli ufficiali medici saranno compresi non solo nel ruolino del corpo cui effettivamente appartengono, ma altresì nel duplice ruolino da inviarsi uno al segretariato generale, l'altro al comitato di sanità militare.

Il Ministro — BONELLI.

Roma — Tip. G. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 42. Pubblicato il 4 ottobre 1879. **Parte 1.**

APRILE 20 — Regio Decreto che stabilisce i gradi, le classi e l'assimilazione a gradi militari degli operai borghesi presso i panifici militari, *pag.* 505.

SETTEMBRE 6 — Regio Decreto col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione centrale, sancito col Regio Decreto 26 ottobre 1875, N. 2791 (serie 2ª), *pag.* 526.

» 28 — Modificazioni al § 125 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito, in data 27 giugno 1878, *pag.* 530.

» 29 — Pubblicazione di modificazioni al tomo 2° del Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 530.

» 30 — Norme per le visite collegiali, *pag.* 530.

» 30 — Istituzione di un corso militare di mascalcia presso la scuola normale di cavalleria, *pag.* 531.

» 30 — Tabelle per le taglie e le misure delle giubbe di panno, dei panciotti e dei cappotti, con relativi conti, *pag.* 534.

OTTOBRE 1 — Soppressione della stazione di Taverna Nuova, *pag.* 561.

» 2 — Aggiunta all'Allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme). — Concessione agli ufficiali medici di vestire l'abito borghese fuori di servizio, *pag.* 561.

Atto N. **449**. — SUSSISTENZE MILITARI. (Nota N. 5). — **Regio Decreto che stabilisce i gradi, le classi e l'assimilazione a gradi militari degli operai borghesi presso i panifici militari**. — 20 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 20 febbraio 1865, N. 2184 degli Atti del governo, relativo agli operai borghesi delle direzioni di artiglieria e del genio;

Visto l'altro Nostro Decreto del 4° settembre stesso anno, N. 3483 degli Atti del governo, relativo agli operai borghesi dei magazzini dell'amministrazione militare;

Viste le leggi 7 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 sulle giubilazioni militari;

Ritenuto avere l'esperienza di molti anni dimostrato essere necessario nell'interesse del servizio che nei panifici militari siano permanentemente impiegati operai borghesi in concorso cogli operai militari;

Considerato essere indubbiamente conforme a giustizia pareggiare gli operai borghesi di essi panifici negli obblighi e nei diritti e nel trattamento agli operai degli altri stabilimenti dello Stato;

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli operai borghesi per il servizio dei panifici militari sono per gradi e classi ordinati ed assimilati a grado mi-

litare, conformemente all'annessa tabella, d'ordine Nostro firmata dal ministro della guerra.

Art. 2. — Per la giubilazione sono loro applicate le disposizioni sancite dalle leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865.

Art. 3. — Per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 27 giugno 1850 la data di ammissione ad operaio effettivo nei panifici corrisponde alla data del regolare arruolamento o di nomina.

Art. 4. — Le disposizioni sancite col presente Decreto sono applicabili agli operai borghesi attualmente in servizio nei panifici militari ed a quelli che vi saranno ammessi in avvenire.

Art. 5. — Con determinazione da emanarsi dal Nostro ministro della guerra saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1879.

UMBERTO. G. Mazé.

[Inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, sotto il N. 1857 (serie 2ª)].

TABELLA *dei gradi e delle classi degli operai borghesi presso i panifici militari e di assimilazione a gradi militari.*

GRADI E CLASSI	Grado militare a cui sono assimilati
Capo operaio di 1ª classe	Sergente
Id. di 2ª classe	Id.
Id. di 3ª classe	Id.
Sottocapo operaio di 1ª classe	Caporale
Id. di 2ª classe	Id.
Id. di 3ª classe	Id.
Operaio di 1ª classe	Soldato
Id. di 2ª classe	Id.
Id. di 3ª classe	Id.

Roma, addì 20 aprile 1879.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. Mazé.

Disposizioni relative agli operai borghesi delle sussistenze militari.

Art. 1. — *Generalità.*

§ 1. I lavori manuali per il servizio delle sussistenze, sì nei magazzini territoriali, sì presso le sezioni panattieri e sussistenze, sono eseguiti da operai militari e borghesi.

§ 2. L'*Atto* N. 117 inserto a pagina 163 del *Giornale Militare* 1873 ed i §§ 116 e 117 delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dello esercito (Istruzione per la mobilitazione, parte 1ª tomo 3°, edizione 1878), provvedono a tutto quanto si riferisce al servizio degli operai militari.

§ 3. Le presenti disposizioni provvedono per l'ammissione, il servizio ecc. degli operai borghesi.

§ 4. Gli operai borghesi sono parte fissi o effettivi e parte provvisori.

Sono fissi quelli stati nominati tali dopo aver fatto il tirocinio prescritto dal § 45 delle presenti disposizioni e vennero inscritti a matricola.

Sono provvisori tutti gli operai nel periodo del tirocinio e quelli presi temporaneamente in servizio per aumento di lavoro nei magazzini delle sussistenze in occasione di chiamata di classi, di arrivo d'inscritti di leva, di concentramento di truppa, di campi d'istruzione, di grandi manovre, di fabbricazione galletta o di servizi temporariamente disimpegnati ad economia.

§ 5. Un esemplare delle presenti disposizioni deve essere tenuto affisso in tutti gli stabilimenti delle sussistenze, ed una volta in ciascuno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre ne verrà fatta lettura agli operai.

Art. 2. — *Classificazione.*

§ 6. Gli operai borghesi sono classificati in:

Capi operai di 1ª classe
Id. di 2ª id.
Id. di 3ª id.

Sotto capi operai di 1ª classe
Id. di 2ª id.
Id. di 3ª id.
Operai di 1ª classe
Id. di 2ª id.
Id. di 3ª id.

e sono assimilati per gli effetti della disciplina, del servizio e delle giubilazioni, i capi operai a sergente, i sotto capi operai a caporale, gli operai a soldato.

Questa assimilazione non li esonera però dagli obblighi che hanno come cittadini per effetto della legge sul reclutamento.

§ 7. Il numero massimo degli individui che per cadaun grado o classe possono essere impiegati nella qualità di operai fissi o effettivi in cadaun magazzino delle sussistenze è stabilito annualmente dal Ministero sulla proposta che le direzioni di commissariato devono trasmettergli in doppio esemplare nella prima quindicina di dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Nel compilare gli specchi di proposta, le direzioni di commissariato sentono il parere dei contabili consegnatari dei magazzini sussistenze che da esse dipendono, si informano dell'entità del servizio che presumibilmente dovrà essere da cadauno disimpegnato (esclusi i servizi eventuali della fabbricazione galletta, campi d'istruzione, grandi manovre ecc. che non possono essere determinati in un anno per l'altro, e sono di breve durata) e si procurano l'indicazione del numero dei soldati panattieri che potranno essere impiegati nei magazzini nell'anno successivo.

Essendo di somma necessità l'avere per il tempo di guerra il personale di operai militari capaci per il servizio della confezione del pane, le direzioni di commissariato devono regolare in modo le proposte, accennate nel 4° alinea del presente paragrafo, che, tenuto conto del minimum di servizio da disimpegnarsi durante l'anno, tutti i soldati panattieri disponibili presso i distretti possano essere impiegati nei panifici per il maggior tempo possibile, affinchè si addestrino nel loro mestiere e acquistino la pratica necessaria per riuscire capaci a disimpegnare le funzioni di capo squadra ai forni, e non occorra tenere in riposo gli operai borghesi fissi.

In basea questi criterii si devono compilare le proposte sopra accennate.

§ 8. I direttori di commissariato militare devono durante l'anno, semprechè il servizio lo esiga, mantenere al completo il

personale fissato dal Ministero, rimpiazzando con promozioni di operai fissi quelli pure fissi che, per qualunque motivo, venissero a cessare dal servizio o nominando fissi operai borghesi provvisori già in servizio.

§ 9. In qualunque caso le promozioni degli operai fissi, ed il passaggio da provvisorii a fissi, devono solo aver luogo quando essi, a senso del § 45, si trovino nelle condizioni stabilite per ottenere tali vantaggi.

Ove non si abbiano operai nelle condizioni volute per ottenere l'avanzamento, se le esigenze del servizio lo permettano, si lasciano vacanti i posti disponibili aumentando di altrettanti operai fissi o provvisorii il numero stabilito nei gradi e classi inferiori, finchè i detti operai siano nelle condizioni volute per essere promossi o passati fissi.

§ 10. Se poi il servizio esigesse il pronto rimpiazzamento degli operai fissi, e non si potesse provvedere nel modo accennato al § 8, se ne riferirà al Ministero per le sue determinazioni.

Gli operai militari che, per qualsiasi motivo, vengono a cessare dal servizio devono essere rimpiazzati con altri operai militari, e solo quando non si abbiano presso i distretti altri soldati panattieri disponibili, possono essere rimpiazzati con operai borghesi provvisorii.

§ 11. Ogni qualvolta si renda necessario l'aumento di operai per attivare la fabbricazione galletta, pei campi d'istruzione o per grandi manovre o per altri aumenti eventuali di servizio, rimane in facoltà dei direttori di commissariato di ammettere in servizio operai borghesi provvisorii quando non si possano avere operai militari.

§ 12. Gli operai borghesi provvisorii devono però sempre essere nelle condizioni indicate al § 46 delle presenti disposizioni.

§ 13. Gli operai borghesi provvisorii, ammessi in servizio per i motivi accennati al § 11 devono essere licenziati appena cessate le straordinarie esigenze del servizio.

Art. 3. — *Ammessione.*

§ 14. Per regola le ammessioni di nuovi operai devono sempre farsi in qualità di operai di 3ª classe provvisorii; occorrendo di ammettere operai in altra qualità se ne richiede l'autorizzazione al Ministero. Però le direzioni di commissariato militare sono autorizzate a riammettere in servizio, quando

sianvi vacanze nel numero di operai fissato per cadaun magazzino sussistenze, operai che abbiano già prestato in modo lodevole servizio presso altri magazzini delle sussistenze e siano stati licenziati per soppressione di magazzino, per diminuzione di servizio, o per rimpiazzarli con operai militari.

In questi casi si può far luogo alla riammessione, sebbene gli operai non riuniscano le condizioni di famiglia e di età stabilite al § 16.

§ 15. L'ammessione degli operai è pronunciata dal direttore di commissariato, sulla proposta del contabile consegnatario del magazzino sussistenze.

Nei casi d'urgenza, e specialmente nei luoghi nei quali non esiste ufficio di commissariato, se avviene improvviso accrescimento di servizio, ed occorra di rimpiazzare sul momento qualche operaio che debba, per circostanze impreviste, cessare dal lavoro, possono i contabili, in via eccezionale, ammettere al lavoro, sotto la propria responsabilità, gli operai occorrenti riferendone però nello stesso giorno alla direzione di commissariato, senza omettere di indicare specificatamente i motivi della eccezionale ammessione e trasmettendo nel giorno successivo la regolare proposta di ammessione corredata dai prescritti documenti.

La direzione di commissariato esaminati i motivi della ammessione, provvede sia col confermarla, sia collo invio di altri operai da altri magazzini della divisione.

§ 16. Per essere ammessi come operai occorre che gli aspiranti riuniscano le seguenti condizioni:

a) essere regnicoli;

b) avere soddisfatto all'obbligo della leva, vale a dire essere ascritto alla 2ª o 3ª categoria, od essere in congedo illimitato se ascritto alla 1ª;

c) avere buona condotta;

d) avere l'idoneità fisica al servizio di operaio;

e) essere celibe o vedovo senza prole;

f) avere compiuti gli anni 21 e non superati i 35;

g) essere sani e puliti della persona;

h) avere già esercitato la professione di panattiere o di mugnaio.

§ 17. Le proposte di ammessione di operai devono essere corredate:

a) dall'atto di nascita rilasciato nella forma voluta per uso militare;

b) del certificato di buona condotta;

c) del certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante all'ammessione, a termini del Regio Decreto 6 dicembre 1865 per l'istituzione del casellario giudiziale. Questo certificato deve essere di data non anteriore a giorni 15 da quello nel quale viene presentato;

d) della dichiarazione dell'ufficiale medico incaricato del servizio sanitario degli operai del magazzino;

e) del certificato comprovante l'esito avuto nella leva;

f) del congedo e del certificato di buona condotta per quelli che hanno già prestato servizio militare;

g) del certificato o dichiarazione del servizio già prestato per quelli che furono antecedentemente addetti ad altri magazzini delle sussistenze;

h) del certificato comprovante la professione esercitata dall'aspirante all'ammessione.

Gli aspiranti all'ammessione che presentano il documento *g*), sono dispensati dal produrre quello *h*).

§ 18. I documenti sopra indicati vengono conservati presso la direzione di commissariato. — Nel caso di cessazione dal servizio, si restituiscono all'operaio, fatta eccezione solo per quello indicato alla lettera *d*).

Art. 4. — *Doveri degli operai.*

§ 19. Gli operai devono tenere costantemente buona condotta, astenersi dall'abuso del vino e dei liquori, ed essere così di buon esempio non solo ai giovani operai militari che con loro sono addetti ai magazzini delle sussistenze, ma anche agli altri operai addetti alla industria privata.

§ 20. Essi devono rispetto ed obbedienza ai loro superiori ed eseguirne prontamente e volenterosamente gli ordini, sia che si riferiscano al lavoro, al servizio od alla disciplina, che alla condotta personale anche fuori del magazzino.

§ 21. Per superiori si intendono non solo gli ufficiali commissari, gli ufficiali contabili, i contabili capi, i contabili principali, i contabili, gli aiutanti contabili, e gli scrivani locali, ma anche i capi e sotto capi operai, i sergenti, i caporali e quelli che ne fanno le veci, e, per regola, anche nello stesso grado quelli di classe superiore o più anziani.

§ 22. Gli operai borghesi devono trattare con buoni modi e paternamente i giovani operai militari, istruirli affinchè al congedamento delle classi cui appartengono siano buoni operai

capaci di eseguire e dirigere il servizio della panificazione presso le sezioni panattieri.

§ 23. Gli operai sono responsabili materialmente degli attrezzi, macchine, utensili ed altri oggetti che vengono da essi adoperati o sono loro dati in consegna.

§ 24. Per regola gli operai devono lavorare 12 ore al giorno. Il lavoro può essere dal contabile consegnatario prolungato, ove nel termine delle 12 ore, non sia compiuto il lavoro stabilito.

Gli operai non possono venire impiegati in lavori d'ufficio.

§ 25. Tutti gli operai devono a loro spese essere muniti di un libretto di deconto, simile a quello in uso presso i corpi dell'esercito. Sul medesimo, oltre il casato, nome, connotati, luogo e data di nascita, si dovrà indicare la data dell'ammessione in servizio, la carriera percorsa e la capacità come operaio.

§ 26. È proibito agli operai di allontanarsi dal lavoro senza licenza dell'ufficiale contabile, o del contabile di settimana, al quale devono, in caso di bisogno, far pervenire le loro domande col mezzo del rispettivo capo squadra e del capo operaio sorvegliante.

È pure proibito agli operai di uscire dallo stabilimento durante le ore nelle quali sono sul lavoro, senza licenza del contabile consegnatario al quale devono, occorrendo, far pervenire le loro domande per mezzo del capo squadra, del capo operaio sorvegliante e dell'ufficiale o dell'impiegato di settimana.

§ 27. È proibito agli operai di valersi di generi del magazzino per loro uso, esclusa solo la competenza di pane e legna.

§ 28. Gli operai devono vestire decentemente, secondo la loro condizione, tanto sul lavoro che fuori dello stabilimento.

Quelli addetti all'impastamento ed all'infornamento vestiranno sul lavoro come è l'uso comune nei panifici militari per l'eccezionalità di tali servizi.

Tutti gli operai devono essere sempre puliti della persona, come è prescritto per i militari.

§ 29. Nei panifici di maggiore importanza i due capi operai più anziani possono essere dispensati dal lavoro ed essere incaricati della sorveglianza degli operai, della direzione del lavoro, dei pesamenti dei generi ecc., uno di giorno e l'altro di notte.

Il numero di questi panifici è ogni anno determinato dal Ministero, sulle proposte che nella 1ª quindicina di dicembre gli faranno pervenire le direzioni di commissariato.

§ 30. I capi operai sorveglianti devono trovarsi in magazzino mezz'ora prima che principi il lavoro, per ricevere dal contabile consegnatario o dall'ufficiale od impiegato di settimana gli ordini circa il servizio da prestare.

Dieci minuti prima del principio del lavoro il capo operaio sorvegliante fa l'appello degli operai che devono entrare in servizio e li ripartisce nei vari servizi, fissando il lavoro che ogni squadra deve disimpegnare.

§ 31. I capi operai sorveglianti devono costantemente invigilare gli operai e curare il servizio, la disciplina, il buon ordine ecc.

Devono tener conto di tutti i movimenti di derrate, confrontandoli, a lavoro ultimato, coi conti tenuti dai capi squadra.

Ultimato il servizio devono fare rapporto verbale al contabile consegnatario od ufficiale o impiegato di settimana di quanto è avvenuto nelle 12 ore di servizio da essi sorvegliato, riferire sulle mancanze commesse dagli operai e consegnare per iscritto i risultati dei movimenti delle derrate.

§ 32. I capi operai disimpegnano le funzioni di capi squadra ai forni, capo fariniera e capo mugnaio.

Essi sono responsabili della buona riuscita della mano d'opera della intiera squadra da essi dipendente, e devono tener conto esatto del movimento delle derrate e del servizio cui sono addetti.

Essi devono curare che il sotto capo operaio della propria squadra sia in grado di rimpiazzarli nel lavoro, e istruire gli altri operai affinchè ognuno acquisti le cognizioni e la pratica necessaria, non solo per disimpegnare le funzioni del grado superiore ma quelle di capo squadra.

§ 33. I sotto capi operai devono essere capaci di fare da capo squadra, e possono essere incaricati di tali funzioni; però per regola fanno da primo impastatore.

§ 34. Gli operai disimpegnano le funzioni di 2° impastatore e di servente, ma possono essere chiamati a fare da 1° impastatore o disimpegnare altri servizi dei quali siano capaci.

§ 35. Gli operai devono, durante il lavoro, conservare contegno rispettoso verso il loro capo squadra e non occuparsi di cose estranee al servizio.

§ 36. Gli operai non ammogliati, non vedovi con prole o non conviventi in famiglia, devono convivere al rancio comune pagando lo scotto stabilito e cedendo a beneficio del medesimo la competenza legna.

§ 37. Gli operai borghesi devono alloggiare nello stabili-

mento cui sono addetti, semprechè sia sufficiente il dormitorio ivi esistente.

Possono essere dispensati dal direttore di commissariato dall'alloggiare nello stabilimento gli operai ammogliati, e quelli vedovi con prole, nonchè i celibi di riconosciuta buona condotta che convivono colla propria famiglia. Nello stabilimento non possono essere alloggiati nè la moglie nè i figli degli operai.

§ 38. Tutti gli operai devono rientrare e rimanere negli stabilimenti cui sono addetti nelle ore stabilite dal direttore di commissariato, sulla proposta del contabile consegnatario; quest'ultimo deve ordinare le visite necessarie per accertare che tutti gli operai si trovino nello stabilimento nelle ore fissate.

§ 39. Sono represse in via disciplinare, nel modo prescritto nelle presenti disposizioni, tutte le mancanze commesse dagli operai, nonchè le negligenze nel proprio servizio, semprechè non costituiscano reati punibili a tenore della legge penale.

Art. 5. — *Promozioni.*

§ 40. Gli operai che, per speciale diligenza, zelo, cognizioni, pratica nel lavoro, e buona condotta siano riconosciuti meritevoli di premio, possono ottenere il passaggio da provvisorii a fissi o avanzamento ad un grado o classe superiore.

Il passaggio da provvisorio ad effettivo o fisso, e gli avanzamenti si fanno sempre a scelta.

§ 41. Negli avanzamenti si deve tener conto, prima dell'abilità nel lavoro, quindi dell'anzianità, della condotta, dello zelo e dell'impegno nel servizio.

§ 42. Gli avanzamenti sono concessi dal direttore di commissariato, sulla proposta dei contabili consegnatari dei magazzini e possono avere effetto solo dal 1° giorno di ogni mese.

Gli avanzamenti si annunciano agli operai con ordine del giorno dei contabili consegnatari dei magazzini.

§ 43. Gli avanzamenti possono solo aver luogo quando sianvi vacanze nei gradi e classi superiori, senza oltrepassare i limiti fissati annualmente dal Ministero giusta il § 7 delle presenti disposizioni.

§ 44. Gli avanzamenti possono solo essere fatti progressivamente per grado e classe, secondo il seguente ordine:

Da operaio provvisorio ad operaio fisso o effettivo di 3ª classe.

Da operaio fisso di 3ª classe ad operaio di 2ª classe.

Da operaio fisso di 2ª classe ad operaio fisso di 1ª classe.

Da operaio fisso di 1ª classe a sotto capo operaio fisso di 2ª classe.

Da sotto capo operaio fisso di 3ª classe a sotto capo operaio fisso di 2ª classe e così di seguito.

§ 45. Non può essere concesso il passaggio da operaio provvisorio a fisso, se non dopo che gli individui abbiano prestato servizio almeno per tre mesi, e risulti da una dichiarazione scritta del contabile consegnatario la capacità e buona condotta degli individui proposti.

Gli avanzamenti da una ad altra classe non possono aver luogo che dopo almeno un anno di servizio come operai fissi o effettivi nella classe inferiore.

L'avanzamento da operaio di 1ª classe a sotto capo operaio di 3ª classe, e da sotto capo operaio di 1ª classe a capo operaio di 3ª classe è concesso solo dopo almeno due anni di servizio nella qualità di operaio di 1ª classe e di sotto capo operaio di 1ª classe.

L'avanzamento a capo operaio di 2ª e 1ª classe viene accordato a quelli che, oltre all'avere prestato servizio almeno un anno nella classe immediatamente inferiore, sono di esemplare condotta, sono autorevoli ed hanno ancora istruiti altri operai, specialmente militari, in modo da renderli capaci a fare le funzioni di capo squadra.

§ 46. Nessuno può essere promosso a sotto capo operaio se non è capace di disimpegnare le funzioni di capo squadra e se non sa leggere e scrivere.

Art. 6. — *Paghe e vantaggi*

§ 47. Gli operai borghesi hanno ragione alla paga giornaliera secondo il loro grado e classe in base alla seguente tabella.

Tabella *delle paghe giornaliere fissate per gli operai borghesi delle sussistenze militari.*

Capi operai di 1ª classe . . .	Lire	3 45
Idem di 2ª id. . . .	»	2 95
Idem di 3ª id. . . .	»	2 70
Sotto capi operai di 1ª classe .	»	2 45
Idem di 2ª id. .	»	2 40
Idem di 3ª id. .	»	2 35
Operai di 1ª classe.	»	2 30
Idem di 2ª id.	»	2 20
Idem di 3ª id.	»	2 00

Nessun aumento sulle paghe assegnate per cadaun grado e classe può essere accordato senzachè concorrano circostanze eccezionali il cui apprezzamento è riservato soltanto al Ministero.

Le paghe degli operai borghesi sono corrisposte a cinquine scadute, cioè al 6, 11, 16, 21, 26 e 1° di ciascun mese, ad eccezione dell'ultima cinquina del trimestre che verrà pagata l'ultimo giorno del trimestre stesso.

§ 48. Il pagamento dell'ultima cinquina del trimestre dovrà farsi alla presenza di un ufficiale commissario il quale in questa circostanza chiederà agli operai se abbiano reclami da presentare.

§ 49. Gli operai borghesi hanno pure diritto alla competenza di letto da soldato. Ove fossero somministrati letti con cavalletti, i medesimi dovranno essere provvisti di materasso.

Quando gli operai non alloggiano nello stabilimento non hanno diritto a questa competenza.

§ 50. È pure dovuta agli operai borghesi la competenza di legna stabilita per i soldati dal regio decreto 20 marzo 1865 in chilogrammi 1,25 al giorno.

Non è dovuta questa competenza agli operai non conviventi al rancio comune.

Vi hanno però diritto gli operai ammogliati o vedovi con prole non conviventi al rancio comune.

Gli operai dei panifici che convivono al rancio prelevano la legna dal panificio stesso cui sono addetti.

Gli operai addetti ad altri stabilimenti delle sussistenze nei quali non siavi fondo di legna, e quelli ammogliati o vedovi con prole, prelevano la competenza legna dalla impresa del casermaggio con buoni rilasciati dal contabile consegnatario nel modo stabilito.

§ 51. Gli operai borghesi addetti ai panifici hanno pure diritto alla giornaliera razione di pane da grammi 735, ma deve essere consumata nello interno dello stabilimento, o non prelevata. Quelli addetti ai molini o ad altri servizi fuori dei panifici non hanno diritto a tale competenza non potendo essi consumarla nello interno dei panifici.

§ 52. Gli operai dislocati temporariamente dalla loro sede, sia per distribuire pane alla truppa, sia per seguire truppa mobilitata, sia per essere addetti ai magazzini dei campi d'istruzione, od alle sezioni sussistenze o panattieri, alle grandi manovre, hanno diritto, oltre alla paga giornaliera del rispettivo grado e classe:

per i giorni di marcia

all'assegno di ferrovia ed all'indennità di lire 1,25 al giorno ai capi operai e di lire 1 al giorno i sotto capi operai e gli operai;

per i giorni di permanenza

all'indennità di lire 1,25 i capi operai e lire 1 gli altri.

§ 53. Non hanno diritto alle competenze di pane, letto e legna gli operai ammalati che si fanno curare nella propria casa o sono ricoverati in un ospedale, quelli in licenza e quelli che, per qualunque motivo, sono assenti dallo stabilimento delle sussistenze.

Non cessa il diritto a queste competenze agli operai lasciati in riposo per leggere indisposizioni o per leggere ferite incontrate in servizio.

§ 54. Gli operai trasferti definitivamente da uno ad altro stabilimento hanno diritto per loro e per le rispettive famiglie alle stesse competenze stabilite per i militari cui sono assimilati e per le loro famiglie.

Art. 7. — *Punizioni.*

§ 55. Le punizioni alle quali possono essere sottoposti gli operai borghesi sono, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti:

a) Ritenuta sulla paga per assenza dal lavoro (§§ 66 e 67);

b) Arresti nello stabilimento cui sono addetti da uno a cinque giorni;

c) Arresti nello stabilimento da uno a cinque giorni, con perdita di un quinto della paga;

d) Arresti nello stabilimento da sei a dieci giorni con perdita di due quinti della paga;

e) Arresti nello stabilimento da dieci a quindici giorni con perdita di tre quinti della paga;

f) Retrocessione di classe o grado;

g) Licenziamento.

§ 56. Le punizioni indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, sono inflitte dal contabile consegnatario, il quale deve informarne immediatamente la direzione di commissariato militare.

Le altre punizioni accennate alle lettere *e*, *f*, devono essere inflitte dal direttore di commissariato, in seguito a rapporto del consegnatario dello stabilimento, informandone il Ministero quando occorra di applicare quella accennata alla lettera *f*.

Il licenziamento viene solo pronunciato dal Ministero, in base a rapporto del direttore di commissariato.

§ 57. Gli operai agli arresti continuano a fare il loro servizio giornaliero e se sono alloggiati nello stabilimento sono privati della libera uscita nelle ore che non sono sul lavoro. Quelli alloggiati alle proprie case o comunque fuori dello stabilimento devono eseguire servizi straordinari oltre le ore stabilite pel lavoro che verranno imposti dal contabile consegnatario dello stabilimento.

§ 58. Le somme ritenute agli operai agli arresti, ad eccezione di quelle ritenute pei motivi indicati al § 59, vanno a beneficio della massa soccorso e ricompense accennate all'articolo 11 delle presenti disposizioni.

§ 59. Gli operai che, per negligenza od incuria, fossero causa che venisse a mancare o riuscire meno buona qualche mano d'opera o qualche servizio, vengono dai direttori di commissariato, sul rapporto dei contabili consegnatari, puniti cogli arresti giusta il § 55 ed inoltre assoggettati a ritenuta sulla loro paga fino alla concorrenza di 3/5 della medesima e fino alla estinzione dell'importo del danno arrecato.

Ove poi questi danni venissero prodotti non solo per incuria o negligenza ma per dolo, si procederà nello stesso modo ed in via amministrativa per l'accertamento ed il pagamento dell'importo del danno, lasciando però all'autorità giudiziaria, cui dovrà deferirsi il fatto, il pronunciare definitivamente sul risarcimento.

Se l'autorità giudiziaria non ordinasse la cattura dell'imputato, si dovranno intanto infliggere al medesimo gli arresti giusta il § 55.

Degli avvenuti addebiti si fa risultare volta per volta con atto verbale e la somma ritenuta è versata in tesoreria come provento eventuale. Atto verbale e quietanza devono essere trasmessi al Ministero.

§ 60. Qualora si dovesse pronunciare il licenziamento dell'operaio, o venisse esso per qualunque motivo a cessare dal servizio prima che sia compiuto il pagamento dell'addebito, la somma mancante verrà prelevata con ritenuta dal suo fondo di massa individuale.

§ 61. Se qualche operaio si rendesse colpevole di reato, il contabile consegnatario dovrà tosto, sotto la propria responsabilità, provvedere per la di lui custodia finchè possa essere consegnato alla autorità giudiziaria alla quale dovrà essere tosto fatta specificata relazione del fatto.

Copia di questa relazione dovrà nel giorno stesso del fatto essere dal contabile consegnatario trasmessa all'ufficio di commissariato militare da cui dipende.

Ove nello stabilimento non si abbia locale adatto per la custodia dell'imputato, potrà essere consegnato ad una vicina caserma od alla questura.

§ 62. Tutte le punizioni inflitte agli operai devono essere inscritte in apposito registro, da tenersi presso lo stabilimento cui sono addetti e presso la rispettiva direzione di commissariato.

Art. 8. — *Traslocazioni.*

§ 63. Le traslocazioni da uno ad altro stabilimento degli operai borghesi avranno luogo solo per ragioni di servizio.

L'operaio che non accetti di essere traslocato, o non si rechi alla sua nuova destinazione nel termine che gli venne ordinato, deve considerarsi come dimissionario, e riceverà la sola restituzione del suo fondo di massa.

§ 64. Quando avviene il trasferimento di un operaio da uno ad altro stabilimento, il magazzino dal quale proviene l'operaio spedisce, per mezzo della direzione di commissariato, a quello ricevente uno stralcio del registro delle punizioni, la situazione del fondo di massa, e la direzione di commissariato unisce tutti i documenti stati presentati all'epoca della accettazione, facendo poi le comunicazioni prescritte all'ufficio di revisione per quanto si riferisce alla matricola.

§ 65. Gli operai borghesi possono anche essere destinati alle sezioni panattieri e sussistenze al seguito dell'esercito mobilitato e, durante la loro permanenza presso le truppe in tempo di guerra, sono soggetti al codice penale militare.

Art. 9. — *Assenze dal lavoro. — Licenze — Malattie.*

§ 66. Gli operai che ritardano a presentarsi al lavoro devono essere puniti con proporzionate ritenute sulle loro paghe, salve maggiori punizioni in caso di recidività.

§ 67. Gli operai che si assentano per un giorno dal lavoro senza licenza, oltre di essere sottoposti alla perdita della paga per la giornata, devono ancora essere puniti secondo la gravità della mancanza.

Le ritenute pei motivi accennati nel presente § ed in quello antecedente sono inflitte dal contabile consegnatario in base

al § 56, e devono essere introitate alla massa soccorso e ricompense accennata all'articolo 41.

§ 68. Ove avvenga assenza dal lavoro, previo accordo fra diversi operai, o sia fatto a scopo di provocare sciopero, si addiverrà all'immediato licenziamento dei colpevoli indipendentemente dall'azione penale nella quale siano incorsi.

§ 69. Gli operai borghesi possono, nel corso dell'anno, semprechè il servizio lo permetta, ottenere brevi licenze che verranno concesse dal direttore di commissariato sopra proposta del consegnatario dello stabilimento, ed in caso di malattia possono ottenere licenza di convalescenza quando ne sia comprovato il bisogno da una dichiarazione dell'ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso lo stabilimento. In entrambi i casi dovranno sottostare alla ritenuta di 1/3 sulla loro paga. Le somme così ritenute devono essere introitate alla massa soccorso e ricompense.

La durata delle brevi licenze non deve in un anno eccedere in totale il periodo di 30 giorni.

Quella delle licenze di convalescenza deve volta per volta essere fissata dall'ufficiale medico accennato al § 70.

§ 70. Presso cadauno stabilimento delle sussistenze deve essere incaricato del servizio sanitario un ufficiale medico del distretto o di uno dei corpi del presidio.

Per la designazione di questo ufficiale le direzioni di commissariato fanno gli offici opportuni presso il comando della rispettiva divisione.

§ 71. L'ufficiale medico visita periodicamente una volta per settimana tutti gli operai borghesi, e visita inoltre giornalmente quelli che domandino di essere lasciati in riposo o che si dichiarino ammalati.

Queste visite sono dirette ad accertare la infermità dell'operaio e la impossibilità di attendere al lavoro.

L'ufficiale medico, per notizia del contabile consegnatario, deve ogni giorno inscrivere in apposito registro, da conservarsi presso lo stabilimento delle sussistenze, il risultato individuale della visita fatta agli operai, affinchè il consegnatario stesso possa, ove occorra, punire gli operai sani che, per non lavorare, si dichiarassero ammalati, lasciare senza lavoro quelli la cui indisposizione sia guaribile con qualche giorno di riposo, e non richieda l'assistenza di altro operaio per infermiere e rinviare dallo stabilimento quelli ammalati.

§ 72. Avvenendo che qualche operaio si ferisca sul lavoro,

si dovrà tosto far chiamare l'ufficiale medico per la constazione, ed occorrendo per le prime cure.

L'ufficiale medico deve pur dichiarare se la ferita incontrata è tale da abbisognare di una cura regolare o se l'operaio possa guarire mediante qualche giorno di riposo e senza che occorra l'assistenza di altro operaio per infermiere come è detto al § 71.

Nello stesso giorno si deve far constatare specificatamente del fatto con atto verbale firmato dal contabile consegnatario, dall'ufficiale medico e dalle persone che erano presenti alla disgrazia.

§ 73. Il processo verbale accompagnato da rapporto del contabile consegnatario verrà trasmesso alla direzione di commissariato la quale ne informerà occorrendo il Ministero.

§ 74. Il contabile consegnatario, o chi lo rappresenta, dovrà, almeno una volta per settimana, visitare gli operai ammalati.

Art. 10. — *Massa individuale.*

§ 75. Tutti gli operai, compresi quelli che fanno il loro tirocinio, ed i provvisori (esclusi solo di quest'ultimi quelli che prestano servizio per un periodo inferiore a cinque giorni) devono, mediante ritenute sulle loro paghe (centesimi 40 al giorno i capi operai e centesimi 25 i sotto capi e gli operai) formarsi un fondo di massa individuale in lire 120 i capi operai, ed 80 i sotto capi operai e gli operai. Queste ritenute vengono quindicinalmente versate nelle casse postali di risparmio giusta le norme seguenti:

a) Le ritenute che si faranno agli individui a favore della loro massa saranno dai contabili consegnatari dei magazzini versate nella cassa postale di risparmio il giorno 15 ed ultimo d'ogni mese, ancorchè festivi, per la quindicina scadente col giorno del versamento;

I versamenti per ciascun individuo non potranno essere inferiori ad *una lira*, nè oltrepassare le lire *mille*, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dedotte le somme ritirate nel corso dell'anno stesso;

b) I versamenti saranno accompagnati da un elenco che indichi il nome, il cognome, la paternità e la condizione dei singoli individui cui debbono essere ripartitamente accreditate le somme versate;

c) In occasione del primo deposito per conto di un individuo, l'amministrazione postale rilascia gratuitamente un libretto a favore di esso. In occasione di depositi successivi,

questi saranno aggiunti sui libretti già esistenti, che i contabili dei magazzini sussistenze avranno cura di presentare secondo le norme ordinarie prescritte pel servizio dei risparmi postali;

d) I contabili dei magazzini firmeranno come depositanti i libretti in occasione del rilascio di questi, ritireranno i libretti medesimi, e li custodiranno nella cassa come effetto attivo, finchè gli operai rimarranno in servizio.

Spetterà poi agli stessi contabili consegnatari far aggiungere nel frontispizio dei libretti la firma dei rispettivi titolari sotto le parole: *Il titolare del libretto*;

e) I contabili consegnatari dei magazzini potranno delegare uno degli ufficiali od impiegati contabili dipendenti a rappresentarli nei rapporti colle direzioni delle poste. In questo caso il delegato firmerà i libretti e farà quanto altro è prescritto per conto del contabile consegnatario;

f) Le dichiarazioni di conferma dei depositi spediti dalla direzione generale delle poste per ogni deposito e consegnate per cura degli uffici postali ai contabili consegnatari dei magazzini, saranno da questi confrontate coi libretti e custodite con essi.

Qualora i contabili consegnatari non ricevano entro 15 giorni da quello del deposito la dichiarazione di conferma, dovranno reclamarla, ed, occorrendo, ripeterla ogni 15 giorni finchè non l'abbiano ottenuta; imperocchè la direzione generale delle poste può non riconoscere i depositi che non siano stati inscritti sui suoi libri, e che essa non abbia confermati, qualora il depositante abbia omesso di reclamare in tempo utile.

I reclami si fanno sopra modelli provvisti dagli uffici di posta: essi hanno corso *in raccomandazione* e *senza tassa*, e l'ufficio di posta che li riceve per mandarli alla direzione generale ne rilascia ricevuta;

g) Nessuno rimborso potrà essere fatto sui libretti intestati ad operai delle sussistenze militari se la relativa cedoletta non porterà il visto del contabile consegnatario, oltre la firma del titolare del libretto;

h) In ogni libretto dovrà essere dall'operaio titolare firmata in bianco la prima cedoletta, ed adoperata questa, dovrà subito essere da lui firmata la successiva, e così di seguito, affine di avere sempre una cedoletta disponibile per gli eventuali addebiti a farsi all'operaio;

i) Quando un operaio cessa dal servizio, il proprio libretto resterà a sua libera disposizione, mediante ricevuta che egli

dovrà rilasciarne al contabile consegnatario; e l'operaio potrà poi ritirare in tutto od in parte la somma del suo credito.

L'esistenza del libretto a mani del creditore sarà considerata come prova che egli abbia cessato dal servizio;

l) Nel caso che un operaio sia trasferito da un luogo ad altro, l'ufficio di posta opera il passaggio del conto corrente relativo al suo libretto nei modi ordinari sulla richiesta del contabile consegnatario del magazzino dal quale parte l'operaio. Esso contabile rimetterà il libretto alla direzione di commissariato militare, e questa lo invierà alla direzione dalla quale dipende il magazzino cui l'operaio ha fatto passaggio;

m) Oltre ai versamenti delle ritenute a favore della massa, i contabili consegnatari dei magazzini eseguiranno quelli pure delle somme che all'uopo venissero loro rimesse volontariamente dagli operai.

Per siffatti versamenti saranno osservate le stesse norme date per i versamenti delle ritenute;

n) Il fondo di massa di cadaun operaio dovrà essere mantenuto al completo, come è prescritto, e nessun prelevamento potrà essere eseguito senza autorizzazione della direzione di commissariato giusta il § seguente.

§ 76. In caso di malattia o di altre contingenze debitamente accertate, le direzioni di commissariato militare possono accordare agli operai prelevamenti sulla loro massa individuale fino alla concorrente di 4/5 del fondo prescritto. Restando così incompleto il fondo di massa, deve essere tosto ricominciata la ritenuta sulle paghe per ricostituirlo.

Colla contabilità trimestrale in contanti i contabili consegnatari devono trasmettere la situazione delle masse individuali.

Art. 11. — *Massa soccorso e ricompense.*

§ 77. Presso tutti gli stabilimenti delle sussistenze militari è instituita una massa soccorso e ricompense.

Lo scopo di questa massa è determinato dal suo titolo stesso: essa è formata colle ritenzioni che si fanno sulle paghe degli operai puniti con gli arresti e colle ritenute agli operai in licenza ed a quelli che si assentano dal lavoro senza licenza.

§ 78. Il riparto dei fondi della massa soccorso e ricompense è fatto per regola alla fine di cadaun anno dalla direzione di commissariato militare sulla proposta del contabile consegnatario per gli operai addetti allo stabilimento, avvertendo che devono specialmente essere ricompensati quelli più capaci, più

zelanti, più disciplinati e che meglio istruiscano gli altri operai e ne abbiano reso qualcuno capace a far da capo squadra.

Nel corso dell'anno possono essere autorizzati prelevamenti da questa massa per soccorrere operai ammalati o convalescenti o quelli che siano stati colpiti da qualche disgrazia.

§ 79. Il riparto dei fondi della massa soccorso e ricompense deve essere dimostrato in uno specchio nominativo da unirsi alla contabilità trimestrale in contanti.

Art. 12. — *Ruolo e matricola.*

§ 80. Tutti gli operai provvisori e tirocinanti sono inscritti dal giorno della loro ammissione in un ruolo da tenersi costantemente alla giornata presso cadauno stabilimento delle sussistenze e presso la rispettiva direzione di commissariato.

§ 81. Gli operai borghesi fissi vengono inscritti nella matricola da tenersi presso cadaun magazzino delle sussistenze, presso la rispettiva direzione di commissariato militare e presso l'ufficio di revisione delle matricole, colle norme stabilite nell'Istruzione generale sulle matricole del regio esercito.

§ 82. L'inscrizione sulla matricola ha luogo nel giorno nel quale l'operaio borghese provvisorio passa effettivo.

§. 83. Sulla matricola sono pure inscritti i servizi prestati anteriormente al passaggio ad operaio fisso, sì nel regio esercito, sì presso altri stabilimenti delle sussistenze militari, sempre colle norme stabilite nell'Istruzione sulle matricole.

§ 84. La data d'inscrizione a matricola corrisponde, per gli effetti della legge sulle pensioni, alla data dell'arruolamento.

Art. 13. — *Cessazione dal servizio.*

§ 85. Gli operai borghesi possono cessare dal servizio ogni qualvolta lo credono, ma devono fare al direttore di commissariato, per via gerarchica per mezzo del contabile consegnatario regolare domanda di licenziamento otto giorni prima. In questo caso ricevono la restituzione del loro fondo di massa individuale, mediante la consegna del proprio libretto della cassa di risparmio postale, salvo il prelevamento della somma accennata al § 60, e ricevono una dichiarazione rilasciata dal contabile consegnatario e vidimata dalla direzione di commissariato constatante il servizio prestato, il fondo di massa stato pagato e risultante dal libretto della cassa postale di risparmio e il motivo del licenziamento.

§ 86. Se gli operai lasciano spontaneamente il servizio senza presentare otto giorni prima la domanda, vengono cancellati dai ruoli e perdono il diritto a riscuotere la loro massa individuale, la quale andrà a beneficio della massa soccorso e ricompense.

§ 87. Gli operai borghesi possono pure essere licenziati, oltre che per punizione, anche per cessazione di lavoro oper incapacità nel servizio.

Gli operai borghesi fissi licenziati per cessazione di lavoro o per incapacità ricevono la restituzione del proprio fondo di massa individuale mediante consegna del rispettivo libretto di cassa postale di risparmio: ai primi è concessa inoltre una gratificazione di 15 giorni di paga quando non abbiano diritto a collocamento a riposo. A quelli licenziati per incapacità e semprequando non abbiano diritto a collocamento a riposo, viene concessa una gratificazione da fissarsi volta per volta dal Ministero, su proposta del direttore di commissariato.

Gli operai licenziati pei motivi accennati nel presente § ricevono la dichiarazione indicata al § 85.

§ 88. Gli operai borghesi potranno cessare dal servizio per collocamento a riposo sempre quando si trovino nelle condizioni indicate nelle leggi in data 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865.

Essi devono far valere i loro diritti nei modi stabiliti dal R. Decreto 15 agosto 1852, dall' Istruzione 26 giugno 1853, dal Regio Decreto 16 gennaio 1853 e dall' Istruzione 12 settembre 1853.

Art. 14. — *Disposizioni transitorie.*

§ 89. Gli operai borghesi fissi ora in servizio presso gli stabilimenti delle sussistenze sono conservati nell' attuale loro qualità.

Quelli provvisori sono pure conservati se è necessaria l'opera loro, altrimenti sono licenziati; questi però, ove già prestino servizio da sei mesi, siano di buona condotta, siano capaci ed abbiano le volute condizioni di salute, potranno in caso di vacanze o di aumento di lavoro essere riammessi in servizio a preferenza di altri, e potranno poi essere nominati operai fissi qualunque sia la loro condizione di famiglia o di età.

§ 90. Ove in qualche stabilimento non abbiano gli operai borghesi provvisori il fondo di massa individuale, dovrà tosto essere formato mediante ritenuta sulla paga giornaliera.

§ 91. Le direzioni di commissariato militare entro 15 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni faranno pervenire al Ministero lo specchio di proposta del numero massimo di individui da tenersi in servizio come operai fissi per il corrente anno.

§ 92. Gli uffici delle sussistenze e le direzioni di commissariato devono tosto provvedere per l'impianto dei ruoli e delle matricole degli operai, e le direzioni stesse trasmettere all'ufficio di revisione i documenti necessari per l'impianto delle matricole.

§ 93. Le presenti disposizioni andranno in vigore dal giorno nel quale saranno pubblicate nel *Giornale militare*.

§ 94. Sono abrogate le disposizioni contrarie alle presenti.

Roma, addì 1° ottobre 1879.

Il Ministro — BONELLI.

N. **150.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 13). — **Regio Decreto col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell' Amministrazione centrale, sancito col R. Decreto 26 ottobre 1875, N. 2791 (serie 2ª).** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 231, del 2 ottobre 1879, N. 5082 (serie 2ª) della *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 6 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Reale Decreto in data 26 ottobre 1875, n. 2791 (serie 2ª), sul riordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il reale decreto in data 31 dicembre 1876, n. 3618 (serie 2ª), col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Potranno, previo esperimento, essere ammessi nel personale dell'Amministrazione centrale col grado di vicesegretario e colla classe che loro competerà, secondo la tabella annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, gli ufficiali dell'esercito e gl'impiegati

dei personali delle Amministrazioni dipendenti indicati nella tabella medesima.

La loro ammissione alla 1ª e 2ª classe dello stesso grado è limitata però ad un terzo delle vacanze esistenti in ciascuna delle due classi.

Art. 2. Il Ministro della guerra, ogniqualvolta lo creda, potrà, non ostante le disposizioni dell'articolo precedente, conferire i posti vacanti di vicesegretario di 3ª lasse, in seguito ad esame di concorso, secondo le norme ed i programmi che saranno da lui pubblicati.

Art. 3. La sede d'anzianità dei suddetti ufficiali ed impiegati sarà determinata in base alla data di nomina al grado ed alla classe di cui trovinsi rivestiti, in calce però agl'impiegati dell'Amministrazione centrale che, all'atto della loro ammissione, siano in pianta.

Art. 4. La promozione al grado di segretario avrà luogo fra i vicesegretari di 1ª classe, dietro esame di concorso, con tale norma che d'ogni due posti vacanti il primo spetta al merito, il secondo all'anzianità accompagnata da idoneità.

Saranno pertanto stabilite due liste d'avanzamento, una per merito e l'altra per anzianità, e qualora una delle medesime venisse ad esaurirsi, le promozioni continueranno ad aver luogo sull'altra, nell'ordine in cui i candidati vi si troveranno inscritti.

Art. 5. I vicesegretari di 1ª classe potranno essere chiamati agli esami di concorso, di cui all'articolo precedente, per due volte soltanto.

Coloro che in amendue gli esami non avessero conseguita la idoneità, e coloro che non presentatisi ai primi non l'avessero ottenuta nei secondi, ovvero si fossero tutte e due le volte rifiutati di subirli, saranno transitati nella categoria d'ordine.

Art. 6. Potranno chiedere di far passaggio alla categoria oradetta tanto i vicesegretari di 1ª classe che non intendessero di presentarsi nè ai primi, nè ai secondi esami, quanto coloro che, subìto infruttuosamente il primo, non intendessero di presentarsi al secondo.

Art. 7. I vicesegretari di cui agli articoli 5 e 6 avranno diritto ad occupare nella categoria d'ordine il terzo delle vacanze che si faranno nella 3ª classe del grado di archivista, prendendo ivi posto in base alla data della loro nomina a vicesegretario di 1ª classe.

Art. 8. La promozione al grado di caposezione avrà luogo a *scelta* fra i segretari di 1ª classe, previo un esperimento, la

cui durata, non maggiore di tre mesi, sarà volta per volta determinata dal Ministro della guerra.

Art. 9. I segretari di 1ª classe, che per due volte chiamati all'esperimento sianvisi ognora rifiutati, od assoggettativisi non fossero stati dichiarati idonei al grado di caposezione, saranno esclusi da ogni avanzamento per l'avvenire, tanto nella carriera di concetto, quanto in quella di ragioneria.

Art. 10. Potranno essere nominati impiegati in numero maggiore di quello determinato per ciascun grado e per ciascuna classe ogniqualvolta nei gradi e nelle classi superiori, o corrispondenti per stipendio, vi siano altrettante vacanze.

Art. 11. Alla tabella n. 2 annessa al R. decreto 26 ottobre 1875, n. 2791 (serie 2ª), è sostituita quella annessa al presente Decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12. La disposizione sancita nella seconda parte dell'ultimo alinea del presente art. 4 sarà applicabile anche ai vicesegretari di 1ª classe, che all'emanazione del presente Decreto abbiano già ottenuta l'idoneità al grado superiore negli ultimi esami.

Art. 13. I vicesegretari di 1ª classe che facevano parte del personale dell'Amministrazione centrale all'epoca dell'ordinamento sancito col R. Decreto 26 ottobre 1875, n. 2791 (serie 2ª), e che faranno passaggio alla categoria d'ordine, giusta gli articoli 5 e 6 del presente Decreto, saranno ivi nominati col grado, colla classe e coll'anzianità che loro spetterà in base al ruolo del personale che esisteva all'attuazione dell'ordinamento ora detto.

Art. 14. Gli scrivani straordinari che attualmente prestano servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale della guerra, e quelli che già vi appartenevano e che ora trovansi addetti all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi, potranno essere nominati al grado d'ufficiale d'ordine di 3ª classe nel personale dell'Amministrazione centrale suddetta, sotto le condizioni e previo esperimento da stabilirsi dal Nostro Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Varese, addì 6 settembre 1879.

UMBERTO BONELLI.

TABELLA *indicante i posti che possono occupare, secondo i rispettivi gradi, nel personale dell'Amministrazione centrale della guerra, gli ufficiali dell'esercito e gl'impiegati dei personali dei ragionieri d'artiglieria e del genio, e gl'impiegati civili e contabili.*

GRADI		POSTI VACANTI che possono occupare nel personale dell'amministrazione centrale della guerra
degli ufficiali	degli impiegati	
Colonnello e tenente colonnello .	. . . . .	Direttore capo di divisione
Tenente colonnello e maggiore. .	Ragioniere capo d'artiglieria Ragioniere geometra capo del genio Contabile capo	Caposezione
Capitano	Ragioniere pricipale d'artiglieria Ragioniere geometra principale del genio Contabile principale	Segretario
Tenente.	Ragioniere d'artiglieria di 1ª classe Ragioniere geometra del genio di 1ª classe Contabile di 1ª classe	Vicesegretario di 1ª classe
Tenente e sottotenente	Ragioniere d'artiglieria di 2ª classe Ragioniere geometra del genio di 2ª classe Contabile di 2ª classe	Vicesegretario di 2ª classe
Sottotenente	Aiutante ragioniere d'artiglieria Aiutante ragioniere geometra del genio Aiutante contabile	Vicesegretario di 3ª classe

Varese, addì 6 settembre 1879.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
BONELLI.

N. **151**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 94). — **Modificazioni al § 125 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito, in data 27 giugno 1878**. — 29 settembre.

Nel § 125 (N. 1 — 2° periodo) dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento alle parole « *definitivamente congedato* » sono sostituite le seguenti: *prosciolto dal servizio a senso del* § 664 *del Regolamento* ecc.

Il Ministro — BONELLI.

N. **152**. — REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA (Nota N. 8). — **Pubblicazione di modificazioni al tomo 2° del suddetto regolamento.** — 29 settembre.

Sono pubblicate:

Le *modificazioni* al tomo 2° del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, in sostituzione di quelle pubblicate il 4° giugno 1875, e ciò dipendentemente dalle varianti approvate con l'*Atto* N. 124.

Ogni ufficiale dell'arma di cavalleria ha l'obbligo di provvedersene una copia.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia ad uso di ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria.

Le richieste saranno dirette all'editore del *Giornale militare* che le fornirà a centesimi 20 la copia.

Il Ministro — BONELLI.

N. **153**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 23). — **Norme per le visite collegiali.** — 30 settembre.

Accade sovente che, per ordine di questo Ministero o dei comandi di corpo d'armata o di divisione, i direttori di sanità o di ospedali succursali siano invitati a riunire sotto la loro presidenza il personale medico, addetto o comandato all'ospedale, per eseguire visite sanitarie a scopo medico-legale ed emettere un *parere collegiale* circa quesiti che loro vengono rivolti.

Questi pareri non sono sempre dati ad *unanimità*, anzi sono più frequentemente emessi a maggioranza.

Non essendovi alcuna norma intorno al procedimento delle visite sanitarie collegiali, accade che nel maggior numero di esse il solo parere della maggioranza è minutamente ragio-

nato e descritto in tutte le sue parti, mentre poi è soltanto accennato che la minoranza di uno, due o più medici, dei quali appena vengono citati i nomi, fu di contrario parere.

Questo modo incompleto di riferire fa sì che le autorità, che hanno invocato il parere collegiale, non possono sempre farsi un' esatta cognizione delle opposte sentenze che sono date sul fatto o sulla questione in esame; e il Ministero o il comitato di sanità militare, che sovente è chiamato a decidere sulle contestazioni, non hanno elementi sufficienti per ben apprezzare le ragioni delle differenze dei pareri dati.

Ad ovviare per l'avvenire questi inconvenienti lo scrivente dispone che in ogni qualsiasi circostanza, in cui, per ordine del Ministero o di un comando di corpo d'armata o di divisione, il direttore di un ospedale principale o succursale debba riunire il personale medico per una visita sanitaria collegiale, il direttore stesso o chi ne fa le veci e presiede l'adunanza, in caso di divergenza di pareri, oltre al compilare il rapporto della maggioranza faccia formulare in foglio separato e munito del suo visto, il voto della minoranza con tutte le particolarità più minute dell'esame anamnestico subbiettivo od obbiettivo dell'individuo visitato, come è prescritto per la compilazione dei certificati medici.

Il Ministro — Bonelli.

N. **154.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 52). — **Istituzione di un corso militare di mascalcia presso la scuola normale di cavalleria.** — 30 settembre.

Allo scopo di formare abili maniscalchi per i reggimenti delle armi a cavallo, presso la scuola normale di cavalleria sarà istituito un corso di mascalcia, secondo le norme qui appresso indicate, cioè:

1° Col 15 novembre 1879 è istituito un corso militare di mascalcia presso la scuola normale di cavalleria in Pinerolo, allo scopo di provvedere abili maniscalchi ai reggimenti delle armi a cavallo.

2° La direzione di tale scuola sarà affidata, sotto la sorveglianza del colonnello comandante la scuola di cavalleria, al capitano veterinario, il quale sarà coadiuvato dagli altri ufficiali veterinari della scuola stessa.

3° Il corso di mascalcia si compirà in un anno, e vi saranno destinati 1 soldato per ogni reggimento di cavalleria,

e 2 soldati per ogni reggimento di artiglieria da campagna, in qualità di aspiranti maniscalchi.

4° Per essere ammessi al corso di mascalcia i soldati dovranno farne domanda, saper leggere e scrivere, avere almeno 6 mesi di servizio e contrarre la ferma permanente.

Vi saranno preferibilmente ammessi coloro che già avessero qualche pratica di mascalcia, od anche semplicemente di lavori di fucina, ed in caso di esuberanza di domande saranno prescelti quelli che sia per istruzione, sia per intelligenza ed attitudine fisica offrano maggiori probabilità di buona riuscita.

5° Al termine del corso gli aspiranti maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico dinnanzi ad apposita commissione per constatare la loro idoneità al servizio della mascalcia. Detta commissione sarà nominata dal Ministero, e composta da un colonnello o tenente colonnello dell'arma di cavalleria presidente, e da un ufficiale superiore e da un capitano veterinarii, siccome membri.

6° Gli allievi riconosciuti idonei rientreranno ai loro corpi quali allievi maniscalchi, in attesa di posti vacanti da maniscalco, sia nel proprio reggimento, sia in altro a designazione del Ministero.

7° Quelli invece non riconosciuti idonei rimarranno presso la scuola altri tre mesi, dopo i quali saranno nuovamente sottoposti all'esperimento d'idoneità. Ove non siano riconosciuti idonei una seconda volta rientreranno ai loro corpi per coprire i posti che si facessero vacanti di allievi maniscalchi; ma potranno in quel caso essere prosciolti dalla ferma permanento, giusta il § 737 del Regolamento sul reclutamento.

8° Terminati gli esami, il comando della scuola trasmetterà al Ministero (Segretariato generale) uno stato indicante la classificazione degli allievi che ottennero l'idoneità a maniscalco.

9° Le vacanze nei posti di maniscalco che si verificheranna nei corpi delle armi a cavallo, saranno dai comandanti i medesimi notificate al Ministero, il quale vi provvederà destinandovi, per ordine di classificazione, i detti aspiranti maniscalchi dichiarati idonei senza distinzione d'arma.

10° A cura dell'amministrazione della scuola normale, la scuola di mascalcia sarà provvista del locale, degli strumenti, ed in generale di tutto l'occorrente per l'insegnamento teorico e pratico della mascalcia.

11° La spesa di primo impianto sarà ripartita fra i corpi a cavallo a carico della massa generale quadrupedi. Le spese

occorrenti in seguito per il rimpiazzo di oggetti consumati o fuori d'uso, saranno, come sopra, ripartite fra i reggimenti a cavallo alla fine di ogni anno.

A quest'uopo il comandante la scuola normale richiederà i fondi necessari nei modi consueti all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, ed alla fine d'ogni anno ne richiederà il rimborso al Ministero (direzione generale servizi amministrativi) per mezzo dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, il quale provvederà pel riparto del relativo ammontare fra i corpi suddetti.

12° Per la scuola di mascalcia saranno destinati due abili maniscalchi, i quali funzioneranno da capo e da sottocapo maniscalco. Il primo sarà scelto fra i maniscalchi abili dei corpi a cavallo, e verrà incaricato dell'insegnamento pratico della ferratura.

Il secondo tratto dai maniscalchi della scuola, a scelta del comandante la scuola stessa, coadiuverà l'altro maniscalco, e lo sostituirà nel caso di assenza.

Il primo avrà una gratificazione mensile di L. 30 il secondo di L. 15.

13° L'istruzione sarà divisa in due parti: teorica e pratica. Della istruzione teorica sono incaricati gli ufficiali veterinari, e della pratica i due maniscalchi sovramenzionati sotto la sorvegtianza e responsabilità del capitano veterinario addetto alla scuola.

14° Saranno oggetto di lezioni teoriche:

La conformazione esterna del cavallo, la *conformazione* del piede, la sua struttura ed il suo meccanismo, nozioni generali di meccanica animale, specialmente per quanto riguarda i piedi e le estremità, le anormalità ed i difetti congeniti ed acquisiti dei piedi e delle estremità, quelli dipendenti dalla ferratura e correggibili colla medesima, le conseguenze della ferratura male applicata, le ferite del piede, le sue lesioni meccaniche e le sue malattie.

I vari sistemi di ferratura normale e le ferrature patologiche.

Nozioni teoriche intorno alle operazioni di bassa chirurgia ed intorno ai differenti modi di contenere i cavalli da sottoporsi alle medicazioni e alle operazioni chirurgiche dei quadrupedi.

Le ferite e le malattie più frequenti nei corpi a cavallo, e i primi soccorsi nei casi di malattia.

La disinfezione dei locali che hanno servito da ricovero a cavalli affetti da malattia contagiosa.

15° Formeranno oggetto di esercitazioni pratiche:

I lavori di fucina.

L'applicazione dei ferri o ferratura propriamente detta.

Le operazioni di bassa chirurgia, le medicazioni e l'assistenza ai cavalli ammalati.

16° Le esercitazioni di ferratura si faranno sui cavalli della scuola di cavalleria.

Gli allievi maniscalchi saranno presenti alle medicazioni dei cavalli ricoverati all'infermeria e saranno esercitati nelle medesime.

Agli allievi per turno saranno dati in consegna uno o più cavalli ammalati ai quali dovranno somministrare i medicinali, e praticare le medicazioni secondo le indicazioni degli ufficiali veterinarii.

17° Il numero ed il riparto delle varie lezioni ed esercitazioni, la loro durata e tutte le altre istruzioni relative all'attuazione e al buon andamento della scuola di mascalcia, saranno fissate dal colonnello comandante la scuola normale di cavalleria.

Il Ministro — BONELLI.

N. **155**. — DIVISA E VESTIARO (Nota N. 202). — **Tabelle per le taglie e le misure delle giubbe di panno, dei panciotti e dei cappotti, con relativi conti** — 30 settembre.

In dipendenza delle disposizioni contenute negli *Atti* N. 126, 127 e 128, del corrente anno, coi quali furono arrecate modificazioni alle giubbe di panno per fanteria, artiglieria e genio, nonchè ai panciotti ed ai cappotti da fanteria e genio, il Ministero pubblica qui appresso le tabelle da cui si desume il reparto di quelli oggetti per taglie, le misure di ciascuna taglia, e i relativi conti.

Giubbe per la fanteria.

I. — SPECCHIO *delle misure*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore				Lunghezza della manica		Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore	
		sino alla taglia	Totale	al bavero	alla schiena	alla taglia	al fondo	parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del bavero alla taglia	dalla metà del bavero al fondo della taglia
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	»	520	740	80	230	80	85	650	510	240	240	155	710	930
2ª	»	510	730	80	230	80	85	640	500	240	240	155	695	915
3ª	1ª	500	710	80	225	80	85	630	490	240	240	155	680	890
	2ª	500	710	80	220	80	85	630	490	235	235	155	680	890
4ª	1ª	490	700	75	220	80	85	620	480	235	235	155	665	875
	2ª	490	700	75	215	80	85	620	480	230	230	150	665	875
5ª	1ª	480	680	75	215	80	85	610	470	230	230	150	650	850
	2ª	480	680	75	215	80	85	610	470	225	225	150	650	850
6ª	1ª	470	670	70	215	80	85	600	460	225	225	150	635	835
	2ª	470	670	70	210	80	85	600	460	220	220	145	635	835
7ª	1ª	460	650	70	210	80	85	590	450	220	220	145	620	810
	2ª	460	650	70	205	80	85	590	450	215	215	145	620	810
8ª	1ª	450	640	70	205	80	85	580	440	215	215	145	605	795
	2ª	450	640	70	200	80	85	580	440	210	210	140	605	795
9ª	1ª	440	620	65	200	80	85	570	430	210	210	140	590	770
	2ª	440	620	65	195	80	85	570	430	205	205	140	590	770

delle giubbe di panno per fanteria.

Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza del fianchetto		Larghezza del fianchetto		Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero		Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
del torace al 2° occhiello	alla taglia	al fondo	da sotto il braccio alla taglia	da sotto il braccio sino al fondo	alla taglia	al fondo	alla taglia	al petto dall'ascella al 9° occhiello	all'attaccatura	alla parte superiore	sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
265	375	395	310	530	145	165	600	660	450	470	80	70	90	60
265	375	395	300	520	145	165	600	660	445	465	80	70	90	60
265	375	395	290	500	145	165	600	660	440	460	80	70	90	60
260	360	380	290	500	140	160	580	640	435	455	75	65	90	60
260	360	380	280	490	140	160	580	640	435	455	75	65	90	60
255	345	365	280	490	135	155	560	620	430	450	75	65	90	60
255	345	365	270	470	135	155	560	620	430	450	75	65	90	60
250	330	350	270	470	130	150	540	600	425	445	75	65	90	60
250	330	350	260	460	130	150	540	600	425	445	75	65	90	60
245	315	335	260	460	125	145	520	580	420	440	75	65	90	60
245	315	335	250	440	125	145	520	580	420	440	75	65	90	60
240	300	320	250	440	120	140	500	560	415	435	70	60	90	60
240	300	320	240	430	120	140	500	560	415	435	70	60	90	60
235	285	305	240	430	115	135	480	540	410	430	70	60	90	60
235	285	300	230	410	115	135	480	540	410	430	70	60	90	60
230	270	285	230	410	110	130	460	520	405	425	70	60	90	60

II. — DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	BERSAGLIERI								FANTERI			
		da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela cotone basino			Da costruirsi su 100	Panno turchino		
			Per caduno capo		Per caduna taglia		Per caduno capo		Per caduna taglia		Per caduno capo		Per caduna tagli
1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4ª	1ª	3	1	35	4	05	2	52	7	56	3	1	35	4	0
	2ª	2	1	31	2	68	2	50	5	»	2	1	34	2	6
5ª	1ª	10	1	30	13	»	2	46	24	60	10	1	30	13	
	2ª	10	1	29	12	90	2	38	23	80	10	1	29	12	9
6ª	1ª	20	1	28	25	60	2	42	48	40	13	1	28	16	6
	2ª	20	1	27	25	40	2	39	45	80	12	1	27	15	2
7ª	1ª	15	1	23	18	45	2	24	33	60	13	1	23	15	9
	2ª	15	1	22	18	30	2	20	33	»	12	1	22	14	6
8ª	1ª	3	1	18	3	54	2	18	6	54	10	1	18	11	8
	2ª	2	1	17	2	34	2	15	4	30	10	1	17	11	7
9ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	14	3	4
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	13	2	2
Totali . . .		100			126	26			232	60	100			124	3
Medie . . .					1	26			2	33				1	2

nanifattura delle giubbe di panno per bersaglieri, fanteria e granatieri.

FANTERIA								GRANATIERI							
Panno turchino				Tela cotone basino				Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela cotone basino			
Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia			Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia	
»	»	»	»	»	»	»	»	20	1	45	29	»	2	66	53	20
»	»	»	»	»	»	»	»	50	1	43	71	50	2	63	131	50
»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	39	20	85	2	58	38	70
»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	38	20	70	2	56	38	40
1	35	4	05	2	52	7	56	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	34	2	68	2	50	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	30	13	»	2	46	24	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	29	12	90	2	38	23	80	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	28	16	64	2	42	31	46	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	27	15	24	2	29	27	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	23	15	99	2	24	29	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	22	14	64	2	20	26	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	18	11	80	2	18	21	80	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	17	11	70	2	15	21	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	14	3	42	2	11	6	33	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	13	2	26	2	09	4	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»
															»	»
		124	32			229	23	100			142	05			261	80
		1	24			2	29				1	42			2	62

III. — CONTO *della giubba di panno per bersaglieri.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30 . .	9 500	1 260	11 970
Panno nero alto metri 1,30 . . .	9 500	» 135	1 283
Panno cremisi alto metri 1,30 . .	9 500	» 105	» 998
Velluto in seta nero alto metri 0.49	16 500	» 015	» 248
Tela di cotone basino colorato in bigio alta metri 0,62	» 600	2 330	1 398
Tela di filo liscivata alla piana alta metri da 0,64 a 0,65.	» 700	» 050	» 035
Bottoni grandi per bersaglieri al ° ₀	1 500	N° 10	» 150
Bottoni piccoli per bersaglieri al ° ₀	» 900	N° 2	» 018
Stellette di divisa al paio	» 080	P° 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 900
Prezzo di costo L. . . .			18 080
Prezzo di conteggio L. . . .			18 10

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinario (ovatta) ed un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta.

IV. — CONTO *della giubba di panno per fanteria e granatieri.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Fanteria		Granatieri	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30	9 500	1 240	11 780	1 420	13 490
Panno nero alto metri 1,30 .	9 500	» 135	1 283	» 035	» 333
Panno scarlatto alto metri 1,30	9 500	» 105	» 998	» 164	1 558
Velluto in seta nero alto metri 0,49	16 500	» 015	» 248	» »	» »
Tela di cotone basino colorato in bigio alta metri 0,62 .	» 600	2 290	1 374	2 620	1 572
Tela di filo liscivata alla piana alta metri da 0,64 a 0,65 .	» 700	» 050	» 035	» 050	» 035
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria al °/₀	1 200	N° 10	» 120	N° 10	» 120
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria al °/₀	» 800	N° 2	» 016	N° 2	» 016
Stellette di divisa al paio . .	» 080	P° 1	» 080	P° 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 900	» »	1 950
Prezzo di costo . . .			17 834		19 154
Prezzo di conteggio . . .			17 90		19 20

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinario (ovatta) ed un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta.

Le manopole ed il bavero delle giubbe pei granatieri saranno cucite con filo di seta in colore scarlatto.

Giubbe per artiglieria e genio.

V. — DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manu*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	ARTIGLIERIA DA FORTEZZA								ARTIGLIE
		Panno turchino			Tela cotone basino		Panno turchino			
		Da costruirsi su 100	Per cadun capo	Per caduna taglia	Per cadun capo	Per caduna taglia	Da costruirsi su 100		Per cadun capo
3ª	1ª	5	1 39	6 95	2 44	12 20	»		» »
	2ª	5	1 37	6 85	2 39	11 95	»		» »
4ª	1ª	30	1 35	27 »	2 38	47 60	3		1 35
	2ª	20	1 28	25 60	2 35	47 »	2		1 28
5ª	1ª	20	1 27	25 40	2 34	46 80	5		1 27
	2ª	20	1 24	24 80	2 32	46 40	5		1 24
6ª	1ª	5	1 22	6 10	2 28	11 40	15		1 22
	2ª	5	1 21	6 05	2 27	11 35	15		1 21
7ª	1ª	»	» »	» »	» »	» »	23		1 20
	2ª	»	» »	» »	» »	» »	22		1 19
8ª	1ª	»	» »	» »	» »	» »	5		1 17
	2ª	»	» »	» »	» »	» »	5		1 16
Totali . . .		100		128 75		234 70	100		
Medie . . .				1 29		2 35			

la manifattura delle giubbe di panno per artiglieria e genio.

ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA								GENIO							
Panno turchino				Tela cotone basino				Panno turchino				Tela cotone basino			
Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia		Da costruirsi su 100	Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia	
»	»	»	»	»	»	»	»	5	1	39	6	95	2	44	12	20
»	»	»	»	»	»	»	»	5	1	37	6	85	2	39	11	95
1	35	4	05	2	38	7	14	8	1	35	10	80	2	38	19	04
1	28	2	56	2	35	4	70	7	1	28	8	96	2	35	16	45
1	27	6	35	2	34	11	70	13	1	27	16	51	2	34	30	42
1	24	6	20	2	32	11	60	12	1	24	14	88	2	32	27	84
1	22	18	30	2	28	31	20	13	1	22	15	86	2	28	29	64
1	21	18	15	2	27	31	05	12	1	21	14	52	2	27	27	24
1	20	27	60	2	24	51	52	8	1	20	9	60	2	24	17	92
1	19	26	18	2	21	48	62	7	1	19	8	33	2	21	15	47
1	17	5	85	2	15	10	75	5	1	17	5	85	2	15	10	75
1	16	5	80	2	12	10	60	5	1	16	5	80	2	12	10	60
		121	04			224	88	100			124	91			229	52
		1	21			2	25				1	25			2	30

VI. — CONTO *della giubba di panno per artiglieria.*

QUALITÀ delle materie o manifattura	Prezzo delle materie	ARTIGLIERIA da fortezza		ARTIGLIERIA da campagna e rispettivo treno	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto met. 1,30	9 500	1 290	12 255	1 210	11 495
Panno giallo » 1,30	9 500	» 080	» 760	» 080	» 760
Velluto in seta nero » 0,49	16 500	» 015	» 248	» 015	» 248
Tela di cotone basino colorato in bigio alta met. 0,62 . .	» 600	2 350	1 410	2 250	1 350
Tela di filo liscivata alla piana alta da met. 0,64 a 0,65	» 700	» 090	» 063	» 090	» 063
Bottoni grandi per artiglieria al %	1 500	N. 10	» 150	N. 10	» 150
Bottoni piccoli per artiglieria al %	» 300	» 4	» 036	» 2	» 018
Stellette di divisa al paio . .	» 080	P. 1	» 080	P. 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 900	» »	1 900
Prezzo di costo L.			16 902		16 064
Prezzo di conteggio L.			16 90		16 10

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini.

VII. — CONTO *della giubba di panno pel genio e rispettivo treno.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30 . .	9 500	1 250	11 875
Panno cremisi » 1,30 . .	9 500	» 080	» 760
Velluto in seta nero » 0,49 . .	16 500	» 015	» 248
Teta di cotone basino colorato in bigio alta metri 0,62	» 600	2 300	1 380
Tela di filo liscivata alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	» 700	» 090	» 063
Bottoni grandi per genio al % . .	1 500	N. 10	» 150
Bottoni piccoli » al % . .	» 900	» 4	» 036
Stellette di divisa al paio	» 080	P. 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 900
		Prezzo di costo L.	16 492
		Prezzo di conteggio L.	16 50

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei contraspallini.

N B. Benchè la giubba per gli uomini del treno, non abbia i due bottoni piccoli per rialzare le falde, nè i corrispondenti occhielli, pur tuttavia il suo prezzo di conteggio non cambia.

Panciotti.

VIII. — SPECCHIO *delle misure del panciotto per truppa.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore				Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza della parte anteriore		Lunghezza da sotto il braccio al fondo	Metà grossezza dell'imbusto	
		superiormente	alla schiena	alla taglia	al fondo	del torace al 9° occhiello	alla taglia	al fondo	dalla metà superiore della parte posteriore alla taglia	dalla metà superiore della parte posteriore al fondo		alla taglia	al petto dall'ascella al 9° occhiello
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	590	80	210	280	290	240	290	280	670	730	300	570	610
2ª	580	80	210	280	290	240	290	280	660	720	290	570	610
3ª	570	80	210	280	290	240	290	280	650	710	280	570	610
4ª	560	80	200	270	280	230	280	270	640	700	275	550	590
5ª	550	75	190	260	270	220	270	260	620	680	270	530	570
6ª	540	75	190	250	260	210	260	250	610	670	265	510	550
7ª	530	70	185	240	250	210	250	240	590	650	260	490	530
8ª	520	70	180	230	240	205	240	230	580	640	250	470	510
9ª	510	65	175	220	230	200	230	220	570	630	245	450	490

IX. — DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura dei panciotti per truppa*

IX. — DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura dei panciotti per truppa.*

TAGLIE	PER GRANATIERI						PER TUTTE LE ALTRE ARMI					
	Da costruirsi su 100	Panno turchino		Tela cotone basino			Da costruirsi su 100	Panno turchino		Tela cotone basino		
		per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per caduna taglia			per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per caduna taglia	
1ª	20	» 144	2 880	1 510	30 200		»	» »	» »	» »	» »	
2ª	50	» 144	7 200	1 480	74 »		»	» »	» »	» »	» »	
3ª	30	» 144	4 320	1 450	43 500		3	» 144	» 432	1 450	4 350	
4ª	»	» »	» »	» »	» »		10	» 135	1 350	1 390	13 900	
5ª	»	» »	» »	» »	» »		20	» 125	2 500	1 280	25 600	
6ª	»	» »	» »	» »	» »		26	» 120	3 120	1 240	32 240	
7ª	»	» »	» »	» »	» »		26	» 110	2 860	1 200	31 200	
8ª	»	» »	» »	» »	» »		10	» 105	1 050	1 140	11 400	
9ª	»	» »	» »	» »	» »		5	» 100	» 500	1 100	5 500	
Totale	100		14 400		147 700		100		11 812		124 190	
		Media	» 14		1 48				» 12		1 24	

X. — CONTO *del panciotto per truppa.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Per granatieri		Per tutte le altre armi	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30. .	9 500	» 140	1 330	» 120	1 140
Tela di cotone basino colorato in bigio alta metri 0,62	» 600	1 480	» 888	1 240	» 744
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	» 500	» »	» 500
Prezzo di costo L.			2 718		2 384
Prezzo di conteggio L.			2 80		2 40

(1) Nella fornitura sono compresi N. 8 bottoni mezzani d'osso annerito

Cappotti per fanteria e genio.

XI.° — SPECCHIO *delle misure*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore				Lunghezza della manica		Metà larghezza della manica		
		sino alla taglia	Totale	all'attaccatura del bavero	alle spalle	alla taglia	al fondo	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso
		mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1ª	520	1290	85	240	300	430	635	500	240	230	155
	2ª	520	1290	80	235	290	420	635	500	235	225	150
2ª	1ª	510	1250	80	235	290	420	625	490	235	225	150
	2ª	510	1250	75	230	280	410	625	490	230	225	150
3ª	1ª	500	1210	75	230	280	410	615	480	230	225	150
	2ª	500	1210	75	220	270	400	615	480	230	225	150
4ª	1ª	490	1170	75	220	270	400	605	470	230	225	150
	2ª	490	1170	70	215	260	380	605	470	225	220	150
5ª	1ª	480	1130	70	215	260	380	595	460	225	220	150
	2ª	480	1130	65	210	250	370	595	460	220	215	150
6ª	1ª	460	1090	65	210	250	370	585	450	220	215	150
	2ª	460	1090	65	200	245	360	585	450	220	215	150

dei cappotti per fanteria e genio.

Lunghezza della parte anteriore		Metà larghezza della parte anteriore			Metà grossezza dell'imbuto		Lunghezza del bavero		Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
dalla metà del bavero alla taglia	dalla metà del bavero al fondo	del torace al 2° occhiello	alla taglia	al fondo	alla taglia	al petto dall'ascella al 2° occhiello	all'attaccatura	alla parte superiore	sulla parte anteriore	sulla parte posteriore	dalla parte superiore fino alla punta	alla parte inferiore
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
655	1435	265	425	635	725	685	480	520	80	65	90	60
650	1430	260	415	615	705	665	470	510	80	65	90	60
640	1395	260	415	615	705	665	470	510	80	65	90	60
635	1390	255	405	595	685	645	460	500	80	65	90	60
615	1345	255	405	595	685	645	460	500	80	65	90	60
615	1345	245	395	575	665	625	450	490	80	65	90	60
595	1295	245	395	575	665	625	450	490	80	65	90	60
590	1290	240	385	565	645	605	440	480	80	65	90	60
580	1250	240	385	565	645	605	440	480	80	65	90	60
575	1245	235	375	545	625	595	420	460	80	65	90	60
565	1205	235	375	545	625	595	420	460	80	65	90	60
565	1205	225	360	535	605	575	420	460	80	65	90	60

XII. — DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente* *per la c*

TAGLIE	Suddivisioni	FANTERIA da costruirsi su 100	Panno azzurrato alto 1,30) per cadun capo		Panno azzurrato alto 1,30) per caduna taglia		Tela di cotone basino colorato in bigio alto 0,62 per cadun capo		Tela di cotone basino colorato in bigio alto 0,62 per caduna taglia		GRA da costruirsi su 100	Panno azz alto 1 per cadun capo	
1ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	2	56
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	2	51
2ª	1ª	3	2	43	7	29	2	68	8	04	30	2	43
	2ª	2	2	42	4	84	2	65	5	30	30	2	42
3ª	1ª	10	2	34	23	40	2	64	26	40	10	2	34
	2ª	10	2	33	23	30	2	57	25	70	10	2	33
4ª	1ª	15	2	25	33	75	2	55	38	25	»	»	»
	2ª	15	2	20	33	»	2	48	37	20	»	»	»
5ª	1ª	18	2	11	37	98	2	44	43	92	»	»	»
	2ª	17	2	06	35	02	2	43	41	31	»	»	»
6ª	1ª	5	2	»	10	»	2	37	11	85	»	»	»
	2ª	5	1	95	9	75	2	37	11	85	»	»	»
Totale . . .		100			218	33			249	82	100		2
Medie . . .					2	18			2	50			

per la confezione dei cappotti per fanteria e genio.

GRANATIERI								GENIO							
Panno azzurrato alto 1,30				Tela di cotone basino colorato in bigio alto 0,62				da costruirsi su 100	Panno azzurrato alto 1,30				Tela di cotone basino colorato in bigio alto 0,62			
per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia	
2	53	25	30	2	73	27	30	2	2	53	5	06	2	73	5	46
2	51	25	10	2	70	27	»	1	2	51	2	51	2	70	2	70
2	43	72	90	2	68	80	40	4	2	43	9	72	2	68	10	72
2	42	72	60	2	65	79	50	3	2	42	7	26	2	65	7	95
2	34	23	40	2	64	26	40	20	2	34	46	80	2	64	52	80
2	33	23	30	2	57	25	70	20	2	33	46	60	2	57	51	40
»	»	»	»	»	»	»	»	23	2	25	51	75	2	55	58	65
»	»	»	»	»	»	»	»	22	2	20	48	40	2	48	54	56
»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	11	6	33	2	44	7	32
»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	06	4	12	2	43	4	86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		242	60			266	30	100			228	55			256	42
		2	43			2	66				2	29			2	56

XIII. — CONTO *del cappotto per fanteria e granatieri.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Per fanteria		Per granatieri	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno azzurrato alto metri 1,30.	8 500	2 180	18 530	2 430	20 655
Panno turchino alto metri 1,30.	9 500	» 055	» 523	» 055	» 523
Panno scarlatto alto metri 1,30.	9 500	» 0075	» 071	» 0075	» 071
Tela di cotone basino colorato in bigio alta metri 0,62.	» 600	2 500	1 500	2 660	1 596
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria al % . .	1 200	N. 8	» 096	N. 8	» 096
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria al % . .	» 800	N. 6	» 048	N. 6	» 048
Stellette di divisa al paio	» 080	P. 1	» 080	P. 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 800	» »	1 800
Prezzo di costo L. . . .			22 948		24 869
Prezzo di conteggio L. . .			22 70		24 90

(1) Nella fornitura sono compresi N. 1 bottone mezzano d'osso annerito, 18 grammi di cotone in falde ordinario (ovatta) ed un gaugherino in ferro colla rispettiva maglietta.

XIV. — CONTO *del cappotto per genio.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno azzurrato alto metri 1,30	8	500	2	290	19	465
Panno turchino alto metri 1,30	9	500	»	055	»	523
Panno cremisi alto metri 1,30 .	9	500	»	0075	»	071
Tela di cotone basino colorato in bigio alta metri 0,62 . .	»	600	2	560	1	536
Bottoni grandi per genio al °/₀ .	1	500	N.	8	»	120
Bottoni piccoli per genio al °/₀ .	»	900	»	6	»	054
Stellette di divisa al paio . .	»	080	P.	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fortura (1)	»	»	»	»	1	800
Prezzo di costo L. . . .					23	649
Prezzo di conteggio L. . .					23	70

(1) Nella fornitura sono compresi N. 1 bottone mezzano d'osso annerito, 18 grammi di cotone in falde ordinario (ovatta) ed un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta.

Varianti ed aggiunte al modello d'inventario.

Cat. I	48	Cappotto da fanteria	N°	22	70	Variante
» »	49	Cappotto da zappatori del genio . .	»	23	70	Id.
» »	714	Cappotto da granatieri	»	24	90	Aggiunta
» »	150	Giubba di panno per fanteria . . .	»	17	90	Variante
» »	151	Giubba di panno per bersaglieri . .	»	18	10	Id.
» »	153	Giubba di panno per artiglieria da campagna.	»	16	10	Id.
» »	154	Giubba di panno pel genio	»	16	50	Id.
» »	155	Giubba di panno per attendenti di fanteria	»	17	90	Id.
» »	156	Giubba di panno per attendenti di bersaglieri	»	18	10	Id.
» »	158	Giubba di panno per attendenti artiglieria da campagna.	»	16	10	Id.
» »	159	Giubba di panno per attendenti del genio	»	16	50	Id.
» »	333	Giubba di panno per granatieri. . .	»	19	20	Id.
» »	337	Giubba di panno per attendenti di granatieri	»	19	20	Id.
» »	671	Giubba di panno per artiglieria da fortezza	»	16	90	Id.
» »	684	Giubba di panno per attendenti di artiglieria da fortezza	»	16	90	Id.
» »	335	Panciotto di panno per truppa . . .	»	2	40	Id.
» »	336	Panciotto da granatieri.	»	2	80	Id.
» »	715	Fregio di cannoni da controspallini per giubbe d'artiglieria	»	»	35	Aggiunta
» »	716	Fregio di arnesi da zappatore per controspallini da giubbe del genio . .	»	»	35	Id.
» »	717	Alamari in argento per cappotto e giubba da sottufficiali dei granatieri .	P.	1	70	Id.
» »	718	Alamari in filo per cappotto e giubba da caporali e soldati dei granatieri .	»	»	30	Id.

Disposizioni amministrative.

Le varianti ed aggiunte di cui sopra, al modello d'inventario, saranno eseguite alla data del 1° ottobre corrente anno.

E per conseguenza i cappotti, le giubbe ed i panciotti che si trovano in magazzino costruiti sopra i modelli fin qui in uso, verranno distribuiti al medesimo prezzo di quelli preparati secondo i nuovi tipi recentemente approvati.

Nessuna variazione di prezzo viene per ora stabilita per i tessuti e per gli oggetti che concorrono nella lavorazione dei summentovati capi di vestiario: e perciò quei tessuti ed oggetti saranno tuttavia tenuti in caricamento ai prezzi vigenti, sebbene questi non concordino con quelli riferiti nei conti qui avanti pubblicati. Per altro man mano che si eseguiranno lavorazioni, le amministrazioni, nel darsi scarico delle quantità di tali robe effettivamente impiegate, si accrediteranno, nel conto trimestrale del corredo, della differenza di valore che intercede tra il prezzo di tariffa e quello indicato nei conti suddetti.

Il Ministro — BONELLI.

N. **156**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DE' CARABINIERI REALI. (Nota N. 41). — **Soppressione della stazione di Tavernanuova**. — 1 ottobre.

La stazione dei carabinieri di Tavernanuova (circondario di Cosenza, legione Bari) è definitivamente soppressa.

Il Ministro — BONELLI.

N. **157**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 97). — **Aggiunta all'Allegato N 1 (Regolamento sull'uniforme) — Concessione agli ufficiali medici di vestire l'abito borghese fuori di servizio**. — 2 ottobre.

Allinchè sia reso più facile, agli ufficiali del corpo sanitario, l'accudire alla loro clientela privata ed il seguire, quando ne abbiano opportunità, i corsi universitari e le cliniche degli ospedali civili;

Dovendo ritenersi che il più frequente esercizio e la più estesa istruzione, che per quel mezzo possono acquistare nell'arte loro, siano per riuscire a maggior decoro del corpo, cui appartengono, ed a profitto dei militari infermi loro affidati;

A senso di quanto è previsto dall'articolo 13 § 65 del Regolamento di disciplina, questo Ministero ha determinato che, al § 5 dell'Allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme), venga aggiunto un numero 50 *bis* del tenore seguente:

Gli ufficiali del corpo sanitario potranno vestire, fuori di servizio, l'abito borghese.

Agli ufficiali medici addetti agli ospedali ed alle infermerie funzionanti da ospedale è accordata tale facoltà, anche per la visita del pomeriggio; restandone esclusi i capitani medici aiutanti maggiori in 1°, i tenenti medici aiutanti maggiori in 2°, i capitani medici d'ispezione, e gli ufficiali medici di guardia, i quali, nell'interno dell'ospedale, debbono sempre vestire la divisa militare.

Nelle chiamate urgenti per casi fortuiti, e perciò non per operazioni previste dall'orario o prescritte in antecedenza, l'ufficiale medico potrà recarsi in caserma o dovunque l'urgenza lo richieda anche in abito borghese.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 43. Pubblicato il 10 ottobre 1879. **Parte 1.**

OTTOBRE 6 — Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria (Scuola delle distanze), *pag.* 563.

Atto N. **158.** — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA (Nota N. 41). — **Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria (Scuola delle distanze).** — 6 ottobre.

A scanso di ogni inesatta interpretazione, questo Ministero avverte che il per cento individuale di errore nella stima delle distanze a vista, di cui è cenno nello specchio B (Scuola delle distanze), devesi ottenere dividendo il totale generale degli errori, moltiplicato per cento, per il totale delle distanze *vere* e non già di quelle *stimate;* epperò negli specchi A e B nelle colonne *totali* e *totali generali* e nella stessa casella in cui sono comprese queste indicazioni, sarà specificato il totale delle distanze vere, come già si pratica nelle altre colonne dello specchio A.

Per classificare poi i militari di truppa di una compagnia con maggiore esattezza sarà mestieri che il per cento individuale di errore sia espresso in numeri interi ed in centesimi di unità e, quando occorra, anche in millesimi di unità.

Il Ministro — Bonelli.

ERRATA--CORRIGE.

Dispensa N. 37. — *Atto* N. 437, pag. 484, ultima riga, ove dice: chiavi a presa, *aggiungasi:* per serrature a nottola.

Id. N. 41. — *Atto* N. 455, pag. 560, righe 27ª e 29ª, al prezzo di cent. 35 assegnato ai fregi per controspallini da giubbe di artiglieria e genio, sostituire quello di centesimi 30.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 44 — Pubblicato il 17 ottobre 1879. — Parte 1.

SETTEMBRE 23 — Istituzione di un magazzino centrale militare in Roma, *pag.* 565.
OTTOBRE 12 — Istruzioni sul caricamento e sui materiali delle batterie da cent. 7 e da cent. 9 (ret.), volume VI, titolo 2°, *pag.* 565.
» 13 — Partecipazioni al Ministero delle malattie degli ufficiali, *pag.* 566.
» 14 — Aggiunta da farsi all'*Atto* N. 69 del 1875, *pag.* 566.

Atto N. **159.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 50). — **Istituzione di un magazzino centrale militare in Roma.** — 23 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª);

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3751 (serie 2ª) che modifica l'art. 57 della succitata legge 30 settembre 1873;

Visto il Nostro Decreto 27 marzo 1879, che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Col 1° novembre 1879 sarà costituito in Roma un magazzino centrale militare.

Art. 2° Il magazzino di cui all'articolo precedente avrà la formazione fissata dalla tabella N. 55 annessa al sopra detto Nostro Decreto 27 marzo 1879.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 23 settembre 1879.

UMBERTO. BONELLI.

N. **160.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 126). — **Istruzioni sul caricamento e sui materiali delle batterie da cent. 7 e da cent. 9 (Ret.) Volume VI, titolo 2°.** — 12 ottobre.

È stata or ora pubblicata l'Istruzione sul caricamento e sui materiali delle batterie da cent. 7 e da cent. 9 (Ret.).

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di questo titolo 2° del volume VI sono inserte nel *Giornale d'artiglieria*, anno 1879, parte 1ª, pag. 210.

Il Ministro — BONELLI.

N. **161**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 98). — **Partecipazioni al Ministero delle malattie degli ufficiali.** — 13 ottobre.

Questo Ministero ha determinato che i comandanti di corpo debbano riferirgli sulle malattie degli ufficiali da loro dipendenti ogni volta questi continuino ad essere ricoverati in un ospedale od a curarsi nella propria abitazione per un tempo eccedente i tre mesi.

Qualora poi un comandante di corpo (1), un comandante superiore di distretti militari, un comandante di brigata, di divisione, un presidente di comitato, od un comandante di corpo d'armata cada ammalato, e la malattia sia tale da impedirgli di poter attendere al suo servizio per più di 10 giorni, il Ministero deve essere informato sulla gravità della malattia ed, a suo tempo, sull'esito della medesima, come pure deve essere informato in qualunque caso di malattia grave dei medesimi.

Le relative informazioni dovranno essere dirette agli uffici del Ministero dai quali l'ufficiale ammalato dipende.

Il Ministro — BONELLI.

N. **162**. — UFFICIALI DI MILIZIA MOBILE E DI COMPLEMENTO (Nota N. 18). — **Aggiunta da farsi all'*Atto* N. 69 del 1875.** — 14 ottobre.

Alla disposizione inserta sotto il N. 4 dell'*Atto* N. 69 del 1875 dopo il secondo capoverso si aggiunga il seguente:

« Sarà parimente compilato lo specchio caratteristico Mod. A « quando l'ufficiale venga chiamato per la prima volta sotto le « armi per un tempo non minore di un mese, quantunque il « motivo di sua chiamata in servizio non abbia luogo *per la* « *propria istruzione* ».

Il Ministro — BONELLI.

---

(1) Direttore, capo servizio ecc.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

V. 45. Pubblicato il 3 novembre 1879. **Parte 1.**

SETTEMBRE 23. — Regio Decreto che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento del poligono dei pontieri in Piacenza, *pag.* 567.

OTTOBRE 22. — Modificazioni alla divisa degli ufficiali del corpo sanitario, *pag.* 568.

» 27. — Tabelle di reclutamento delle compagnie alpine, *pag.* 569.

» 28. — Norme generali per le istruzioni teorico pratiche dei reggimenti d'artiglieria, *pag.* 577.

» 31. — Programmi e norme per gli esami di ammissione alla scuola di guerra, *pag.* 577

Atto N. **163**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. (Nota N. 46). — **Regio Decreto che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento del poligono dei pontieri in Piacenza**. — 23 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento del poligono de' pontieri in Piacenza.

Art. 2. Alle espropriazioni dei fondi a tale uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto ministro, si provvederà a norma della legge 25 giugno 1865.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 settembre 1879.

UMBERTO

Bonelli.

N. **164**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 203). — **Modificazione alla divisa degli ufficiali del corpo sanitario**. — 22 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa istruzione, con la quale vengono apportate, per gli ufficiali del corpo sanitario, alcune modificazioni alla divisa prescritta dall'istruzione unita al Decreto del 29 giugno p. p.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 22 ottobre 1879.

UMBERTO. Bonelli.

ISTRUZIONE *sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del corpo sanitario.*

La forma e le dimensioni della giubba e dei pantaloni degli ufficiali del corpo sanitario rimangono quali sono prescritti dall'istruzione che fa seguito al R. Decreto delli 29 giugno p. p.

La giubba degli ufficiali predetti avrà il bavero di velluto di colore amaranto scuro, e le manopole di velluto nero. La filettatura di velluto, uguale a quello del colletto, sarà applicata soltanto alle manopole ed alle finte tasche.

La banda dei pantaloni sarà di panno colore amaranto scuro conservando l'attuale larghezza di 4 centimetri.

La fascia del berretto sarà di panno nero contornata da due filettature di velluto di colore amaranto.

Nessuna variazione è apportata alle epoche per le quali gli ufficiali del corpo sanitario dovevano essere provveduti della nuova divisa, a senso della istruzione 29 giugno p. p., soltanto potranno fin da ora apportare alla giubba ed ai pantaloni della foggia testè abolita le modificazioni indicate più sopra.

N. **165**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 95). — **Tabelle di reclutamento delle compagnie alpine**. — 27 ottobre.

Sciogliendo la riserva espressa nell'alinea 6ª dell'*Atto* N. 62 del 26 giugno 1878, il Ministero della guerra pubblica qui appresso le tabelle indicanti i distretti militari nonchè i mandamenti, ne'quali debbono d'ora innanzi reclutarsi le compagnie alpine.

Nelle tabelle stesse si considera come già costituito il distretto militare di Spezia, ma sino a che non lo sarà effettivamente, quelli di Genova e di Lucca eseguiranno le assegnazioni, ognuno per la parte che lo riguarda.

Con la pubblicazione di tali tabelle s'intende modificato l'elenco dei distretti di reclutamento contenuto nello specchio *B* dell'*Atto* N. 87 dell'8 settembre 1878.

Il Ministro — BONELLI.

A. — *Distretti e mandamenti di reclutamento delle compagnie alpine.*

Battaglioni e distretti da cui dipendono amministrativamente	Compagnie	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
1° Mondovì	1ª	Mondovì	Garessio. — Frabosa Soprana. — Pamparato. — Vicoforte.
		Savona .	Calizzano. — Dego. — Sassello.
		Spezia .	*Firizzano. — Mineciano.*
	2ª	Savona .	Pieve di Teco. — Borgomaro. — Portomaurizio. — Albenga. — Andora. — Finalborgo. — Pietra ligure. — Noli.
		Mondovì	Ormea.
		Spezia .	*Pontremoli.*
	3ª	Savona .	Triora. — Taggia. — Ceriana. — S. Remo. — S. Stefano al Mare. — Dolcedo. — Oneglia. — Diano Marina.
		Spezia .	*Tresana. — Bagnone. — Mulazzo. — Camporgiano.*
	4ª	Mondovì	Bagnasco. — Monesiglio. — Mondovì. — Murazzano. — Ceva. — Priero.
		Savona .	Cairo Montenotte. — Millesimo.
		Spezia .	*Castelnuovo Garfagnana. — Fosdinovo. — Aulla.*
	5ª	Cuneo .	Tenda.
		Savona .	Dolceacqua. — Ventimiglia. — Bordighera.
		Spezia .	*Cicagna.*
2° Cuneo	6ª	Cuneo .	Borgo S. Dalmazzo. — Roccavione. — Valdieri. — Cuneo. — Peveragno. — Boves. — Limone Piemonte.
		Cuneo .	Chiusa di Pesio. — Peveragno. — Boves. — Limone Piemonte.
	7ª	Mondovì	Villanova Mondovì.
		Spezia .	*Borzonasca. — S. Stefano d'Aveto. — Rapallo. — Chiavari.*

NB. I mandamenti stampati in corsivo sono di complemento.

Battaglioni e distretti da cui dipendono amministrativamente	Compagnie	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
3° Cuneo	8ª	Cuneo .	Demonte. — Caraglio. — Cuneo. — Vinadio. — Prazzo. — Valgrana.
		Genova .	*Campofreddo. — Voltri. — Ricarolo Ligure.*
	9ª	Cuneo .	Demonte. — Caraglio. — Cuneo. — Vinadio. — Prazzo. — Valgrana.
		Genova .	*Ronco Scrivia. — Savignone.*
	10ª	Cuneo .	S. Damiano Macra. — Dronero. — Busca.
		Genova .	*Pontedecimo. — Torriglia.*
	11ª	Cuneo .	Venasca. — Sampeyre. — Costigliole Saluzzo. — Sanfront. — Paesana. — Verzuolo.
4° Pinerolo	12ª	Pinerolo	Luserna S. Giovanni. — Torre Pellice. —
		Cuneo .	Barge. — Revello. — Saluzzo.
	13ª	Pinerolo	Fenestrelle. — Pinerolo. — S. Secondo di Pinerolo. — Bricherasio. — Perosa Argentina. — Perrero. — Cumiana.
		Piacenza	*Ottone. — Ferriere. — Bardi.*
	14ª	Pinerolo	Fenestrelle. — Pinerolo. — S. Secondo di Pinerolo. — Bricherasio. — Perosa Argentina. — Perrero. — Cumiana.
		Novara .	*Borgo Sesia. — Omegna. — Cannobio. — Intra.*
	15ª	Pinerolo	Oulx. — Cesana Torinese. — Susa (Comuni di Chiomonte ed Exilles).
		Novara .	*Bioglio. — Crevacuore. — Cossato. — Masserano.*
	16ª	Pinerolo	Susa. — Bussoleno.
		Torino .	Viù. — Lanzo Torinese. — Rivara. — Ceres. — Fiano. — Corio.
		Como . .	*Porlezza. — Menaggio. — Castiglion d'Intelvi.*
5° Pinerolo	17ª	Pinerolo	Susa. — Bussoleno.
		Torino .	Viù. — Lanzo Torinese. — Rivara. — Ceres. — Fiano. — Corio.
		Como . .	*Porlezza. — Menaggio. — Castiglion d'Intelvi.*

Battaglioni e distretti da cui dipendono amministrativamente	Compagnie	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
5° Pinerolo	18ª	Pinerolo	Giaveno. — Avigliana. — Almese. — Condove. — Susa. — Bussoleno.
		Torino .	Viù. — Rivoli.
		Como . .	*Porlezza. — Menaggio. — Castiglion d'Intelvi.*
	19ª	Ivrea . .	Cuorgnè. — Pont Canavese. — Locana. — Vico Canavese. — Lessolo. — Vistrorio. — Castellamonte.
		Ivrea . .	Aosta. — Quart. — Morgex. — Gignod. — Chatillon. — Verrès. — Donnaz. — Settimo Vittone. — Ivrea.
6° Ivrea	20ª	Vercelli.	Graglia Biellese. — Andorno Cacciorna. — Mosso S. Maria.
		Ivrea . .	Aosta. — Quart. — Morgex. — Gignod. — Chatillon. — Verrès. — Settimo Vittone. — Ivrea. — Donnaz.
	21ª	Vercelli	Graglia Biellese. — Andorno Cacciorna. — Mosso S. Maria.
	22ª	Novara .	Domodossola. — Credo. — Santa Maria Maggiore. — Bannio. — Ornavasso. — Varallo. — Scopa.
	23ª	Lecco . .	Chiavenna. — Traona. — Introbbio.
		Como . .	Gravedona. — Dongo. — Bellano.
		Lecco . .	Sondrio. — Morbegno. — Tirano. — Grossotto. — Bormio. — Ponte in Valtellina.
7° Lecco	24ª	Bergamo	Piazza Brembana. — *Almenno S. Salvatore. — Trescorre Balneario. — Caprino Bergamasco.*
		Lecco . .	Sondrio. — Morbegno. — Tirano. — Grossotto. — Bormio. — Ponte in Valtellina.
	25ª	Bergamo	Piazza Brembana. — *Almenno S. Salvatore. — Trescorre Balneario. — Caprino Bergamasco.*
8° Brescia	26ª	Brescia .	Edolo.
		Bergamo	Clusone. — Gandino.
	27ª	Brescia .	Breno. — Bovegno. — Pisogne.
		Bergamo	Lovere.
	28ª	Brescia .	Bagolino. — Vestone. — Preseglie. — Gargnano. — Salò. — Gardone.

Battaglioni e distretti da cui dipendono amministrativamente	Compagnie	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
9° Verona	29ª	Verona.	Caprino Veronese. — Bardolino. — S. Pietro Incariano. — Verona (Comuni montani).
		Udine.	*Maniago.*
	30ª	Verona.	Verona (Pretura di Grezzana e altri comuni montani). — Tregnago.
		Vicenza.	Arzignano.
		Udine.	*Tarcento.*
	31ª	Vicenza.	Valdagno. — Schio (comuni montani) — Thiene (comuni montani).
	32ª	Vicenza.	Asiago. — Marostica (comuni montani). — Bassano (comuni montani).
	33ª	Belluno.	Feltre. — Fonzaso. — Belluno (Pretura di Mel).
	34ª	Belluno.	Agordo. — Longarone. — Belluno (Pretura di Mel ed altri comuni montani).
10° Belluno	35ª	Belluno.	Pieve di Cadore. — Auronzo.
		Udine.	Ampezzo.
	36ª	Udine.	Tolmezzo. — Moggio. — Gemona (comuni montani).

B. — *Compagnie alpine che si reclutano in ciascun distretto e mandamento.*

Distretti	Mandamenti	Compagnie		
Belluno	Agordo	34		
	Auronzo	35		
	Belluno (pretura di Mel)	33	34	
	Belluno (comuni montani)	34		
	Feltre	33		
	Fonzaso	33		
	Longarone	34		
	Pieve di Cadore	35		
Bergamo	*Almenno S. Salvatore*	24	25	
	Caprino Bergamasco	24	25	
	Clusone	26		
	Gandino	26		
	Lovere	27		
	Piazza Brembana	24	25	
	Trescorre Balneario	24	25	
Brescia	Bagolino	28		
	Bovegno	27		
	Breno	27		
	Edolo	26		
	Garguano	28		
	Gardone	28		
	Pisogne	27		
	Preseglie	28		
	Salò	28		
	Vestone	28		
Como	Bellano	23		
	Castiglion d'Intelei	16	17	18
	Dongo	23		
	Gravedona	23		
	Menaggio	16	17	18
	Porlezza	16	17	18

Distretti	Mandamenti	Compagnie		
Cuneo	Barge	12		
	Borgo S. Dalmazzo	6		
	Boves	6	7	
	Busca	10		
	Caraglio	8	9	
	Chiusa di Pesio	7		
	Costigliole Saluzzo	11		
	Cuneo	6	8	9
	Demonte	8	9	
	Dronero	10		
	Limone Piemonte	6	7	
	Paesana	11		
	Peveragno	6	7	
	Prazzo	8	9	
	Revello	12		
	Roccaviione	6		
	Saluzzo	12		
	Sampeyre	11		
	S. Damiano Macra	10		
	Senfroni	11		
	Tenda	5		
	Valdieri	6		
	Valgrana	8	9	
	Venasca	11		
	Verzuolo	11		
	Vinadio	8	9	
Genova	*Campofreddo*	8		
	Pontedecimo	10		
	Rivarolo Ligure	8		
	Ronco Scrivia	9		
	Sarignone	9		
	Torriglia	10		
	Voltri	8		
Ivrea	Aosta	20	21	
	Castellamonte	19		
	Chatillon	20	21	
	Cuorgnè	19		

N.B. I mandamenti stampati in corsivo sono di complemento.

Distretti	Mandamenti	Compagnie		
Novara	Mondovì	Donnaz	20	21
		Gignod	20	21
		Ivrea	20	21
		Lessolo	19	
		Locana	19	
		Morgex	20	21
		Pont Canavese	19	
		Quart	20	21
		Settimo Vittone	20	21
		Verrès	20	21
		Vico Canavese	19	
		Vistrorio	19	
		Bormio	24	25
		Chiavenna	23	
		Grossotto	24	25
		Introbbio	23	
		Morbegno	24	25
		Ponte in Valtellina	24	25
		Sondrio	24	25
		Tirano	24	25
		Traona	23	
		Bagnasco	4	
		Ceva	4	
		Frabosa Soprana	1	
		Garessio	1	
		Mondovì	4	
		Monesiglio	4	
		Murazzano	4	
		Ormea	2	
		Pamparato	1	
		Priero	4	
		Vicoforte	1	
		Villanova Mondovì	7	
		Bannio	22	
		Bioglio	15	
		Borgo Sesia	14	
		Cannobio	14	
		Cossato	15	
		Crevacuore	15	
		Crodo	22	
		Domodossola	22	

Distretti	Mandamenti	Compagnie		
Pinerolo	Parma Segue Novara	Intra	14	
		Masserano	15	
		Omegna	14	
		Ornavasso	22	
		S. Maria Maggiore	22	
		Scopa	22	
		Varallo	22	
		Bardi	13	
		Ferriere	13	
		Ottone	13	
		Almese	18	
		Avigliana	18	
		Bricherasio	13	14
		Bussoleno	16	17 18
		Cesana Torinese	15	
		Condove	18	
		Cumiana	13	14
		Fenestrelle	13	14
		Giaveno	18	
		Luserna San Giovanni	12	
		Oulx	15	
		Perosa Argentina	13	14
		Perrero	13	14
		Pinerolo	13	14
		S. Secondo di Pinerolo	13	14
		Susa (comuni di Chiomonte ed Exilles)	15	
		Susa	16	17 18
		Torre Pellice	12	
Savona		Albenga	2	
		Andora	2	
		Bordighera	5	
		Borgomaro	2	
		Cairo Montenotte	4	
		Calizzano	1	
		Ceriana	3	
		Dego	1	
		Diano Marina	3	

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Savona	Dolceacqua	5
	Dolcedo	2
	Finalborgo	2
	Millesimo	4
	Noli	2
	Oneglia	3
	Pietra Ligure	2
	Pieve di Teco	2
	Porto Maurizio	2
	S. Remo	3
	S. Stefano al Mare	3
	Sassello	1
	Taggia	3
	Triora	3
	Ventimiglia	5
	Aulla	4
	Bagnone	3
	Borzonasca	7
	Camporgiano	3
	Castelnuovo Garfagnana	4
Spezia	*Cicagna*	5
	Chiavari	7
	Fivizzano	4
	Fosdinovo	4
	Minucciano	1
	Mulazzo	3
	Pontremoli	2
	Rapallo	7
	S. Stefano d'Aveto	7
	Tresana	3

Distretti	Mandamenti	Compagnie		
Torino	Ceres	16	17	
	Corio	16	17	
	Fiano	16	17	
	Lanzo Torinese	16	17	
	Rivara	16	17	
	Rivoli	18		
	Viù	16	17	18
Udine	Ampezzo	35		
	Gemona (comuni montani)	36		
	Maniago	29		
	Moggio	36		
	Tarcento	30		
	Tolmezzo	36		
Vercelli	Andorno Cacciorna	20	21	
	Graglia Biellese	20	21	
	Mosso S. Maria	20	21	
Verona	Bardolino	29		
	Caprino Veronese	29		
	S. Pietro Incariano	29		
	Tregnago	30		
	Verona (comuni montani)	29		
	Verona (Pretura di Grezzana ed altri comuni montani)	30		
Vicenza	Arzignano	30		
	Asiago	32		
	Bassano (comuni montani)	32		
	Marostica (Id.)	32		
	Schio (Id.)	31		
	Thiene (Id.)	34		
	Valdagno	34		

N. **166**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 53). — **Norme generali per le istruzioni teorico pratiche dei reggimenti d'artiglieria.** — 28 ottobre.

A modificazione del prescritto dal § 45 della Nota ministeriale N. 59 in data 10 aprile 1870 recante norme generali per le Istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria, e del corpo zappatori del genio, e dall'*Atto* N. 116 in data 25 novembre 1878 circa varianti alla Nota sopracitata, il sottoscritto determina che la scuola degli artifizi da guerra, della quale trattano il paragrafo e l'atto suddetti, venga annualmente eseguita presso le Direzioni dei Laboratori Pirotecnici in Capua pel 10° ed 11° reggimento, ed in Bologna per il 2° ed il 3°.

Il Ministro — BONELLI.

N. **167**. — SCUOLA DI GUERRA (Nota N. 5). — **Programmi e norme per gli esami di ammissione alla scuola di guerra.** — 31 ottobre.

A parziale modificazione del N. 11 dell'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 ottobre 1876 e a complemento dell'istruzione stessa, questo Ministero determina quanto in appresso:

1. Gli esami per l'ammissione alla scuola di guerra volgeranno, come pel passato, sulle seguenti materie, ripartite, per la classificazione dei candidati, in tre gruppi distinti:

a) Aritmetica *b)* Algebra elementare *c)* Geometria piana e solida *d)* Trigonometria rettilinea	1° Gruppo;
e) Storia medioevale e moderna *f)* Geografia *g)* Lingua francese	2° Gruppo;
h) Composizione e lettere italiane	— 3° Gruppo.

2. Per le materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono mantenuti in vigore i programmi fin qui adottati e contenuti nella *Raccolta dei programmi d'ammissione e d'insegnamento nelle scuole militari del Regno*, pubblicata coll'*Atto* N. 181 del 1875.

Per ciascuna delle materie stesse l'esame consisterà in una

prova orale della durata di 20 minuti, in cui i candidati dovranno:

1° Esporre una tesi del relativo programma, estratta a sorte;

2° Risolvere una questione che sarà proposta dalla commissione esaminatrice come applicazione delle teoriche contenute nel programma stesso.

3. Per le materie di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, ed *h)* sono invece adottati i programmi qui appresso indicati, e restano pertanto abrogati i corrispondenti programmi N. 5, 6, 7, 8 e 9 della *Raccolta* suindicata.

Storia medioevale e moderna.

(Programma).

I. *Potenza romana prima dell'invasione dei barbari.* — Cagioni principali della caduta di sì grande impero. — Cenni intorno ai barbari invasori e specialmente intorno ai Germani.

II. *Eruli, Goti, Greci.* — Governo di Odoacre in Italia. — Conquiste di Teodorico; provvedimenti per consolidare in Italia la sua potenza; suo governo. — Amalasunta e Teodato. — La corte di Costantinopoli nel 535; Giustiniano e Teodora. — Belisario e Antonina. — Guerra tra Greci e Goti; Belisario e Vitige. — Belisario a Costantinopoli. — Nuova guerra. — Totila e Teja re dei Goti; Belisario e Narsete. — L'Italia sotto i Greci; l'esarca, i duchi, i tribuni. — Ultimi casi di Narsete.

III. *Longobardi.* — Primordi dei Longobardi; loro guerra coi Gepidi. — Alboino in Italia; Clefi, i duchi, Autari. — Cenni sulla costituzione dei Longobardi. — Agilulfo e Teodolinda. — Gregorio Magno. — Conquiste di Rotari; il suo editto. — I papi in lotta coi re Longobardi; Gregorio III e Liutprando; papa Zaccaria e il re Rachi; Stefano II e Astolfo. — I Franchi. — Gli Arabi in Europa. — Carlo Martello. — Pipino re dei Franchi in Italia. — Desiderio e papa Adriano I. — Desiderio e Carlo Magno alle Chiuse. — Fine della dominazione Longobarda.

IV. *I Carolingi.* — Cenni sulle mutazioni introdotte da Carlo Magno in Italia; i conti, i vassalli; le immunità; l'eribanno; i messi regi ed il conte del palazzo; le assemblee generali. — Carlo Magno imperatore. — Pipino re d'Italia e sua lotta coi Veneti; San Marco patrono di Venezia. — Ludovico il Bonario re ed imperatore. — Guerra tra Ludovico ed i suoi figli; guerra tra questi; trattato di Verdun. — Ludovico II e Carlo il grosso. — Fine della dominazione dei Franchi in Italia.

V. *Re d'Italia italiani.* — Berengario e Guido di Spoleto. — Arnolfo re di Germania in Italia. — Berengario e Lamberto. — Ludovico di Provenza e sua lotta con Berengario. — Rodolfo re di Borgogna in Italia. — Morte di Berengario. — Ermengarda e Marozia. — Ugo di Provenza e suo tirannico governo. — Lotario; Berengario II. — La regina Willa e Adelaide vedova di Lotario. — Ottone re di Germania in Italia. — Fine di Berengario II.

VI. *Nuovi stranieri in Italia.* — Casa di Sassonia; Ottone I e papa Giovanni XII. — Le esenzioni feudali. — Ottone II contro i Greci e i Saraceni. — Ottone III e Crescenzio. — Arduino d'Ivrea e Arrigo II di Sassonia. — Stirpe Salica; Corrado II ed Eriberto arcivescovo di Milano. — Arrigo III. — Cagioni e vicende della lotta per l'indipendenza ecclesiastica; Gregorio VII ed Arrigo IV. — Calisto II e Arrigo V. — Concordato di Worms.

VII. *I comuni.* — Costituzione dei comuni; i consoli e loro uffici; la credenza; il consiglio del popolo. — Milizie cittadine; le compagnie d'arti e di armi; il carroccio. — Prime imprese dei comuni per allargarsi ed assodarsi. — Cenni sulle crociate e loro effetti sulle libertà comunali. — Le repubbliche marittime nelle crociate. — Incremento del commercio marittimo italiano.

VIII. *I comuni e l'impero.* — Cagioni della lotta tra l'impero e i comuni lombardi. — Federico Barbarossa in Italia; assedio di Tortona. — Federico incoronato imperatore. — Dieta di Roncaglia; le regalie, il podestà. — Assedio ed eroica difesa di Crema. — Distruzione di Milano. — La lega lombarda. — Assedio e liberazione d'Ancona. — Assedio di Alessandria. — Giornata di Legnano. — Congresso di Piacenza; preliminari di Venezia; pace di Costanza e sue conseguenze per la libertà e l'indipendenza d'Italia.

IX. *I Normanni e gli ultimi Svevi in Italia.* — I Drengot e gli Altavilla. — Rainolfo Drengot in Aversa; Guglielmo Altavilla nelle Puglie. — Papa Leone IX e Umfredo; battaglia di Civitella; sue conseguenze. — Venture di Roberto Guiscardo in Calabria. — Ruggiero in Sicilia; conquista dell'isola. — Ruggiero II; principii del regno delle due sicilie. — Arrigo VI e Costanza normanna. — Innocenzo III e Federico II. — La chiesa e l'impero in nuova lotta fra loro; seconda lega lombarda; giornata di Cortenova. — Gregorio IX e Innocenzo IV. — Fine di Federico II. — Il re Manfredi; chiamata di Carlo d'Angiò; Battaglia di Benevento. — Corradino; battaglia di Tagliacozzo.

X. *Angioini ed Aragonesi.* — Governo tirannico di Carlo

d'Angiò; i vespri siciliani. — Pietro III, Giacomo e Federico d'Aragona. — Carlo II e Roberto d'Angiò. — Giovanna I. — Luigi d'Ungheria in Italia. — Carlo di Durazzo. — Ladislao e sua lotta con Luigi II d'Angiò per la successione al regno di Napoli. — Giovanna II e sua doppia adozione. — Guerra fra Luigi III, Renato d'Angio ed Alfonso V d'Aragona. — Trionfo dell'Aragonese.

XI. *Fazioni in Italia; loro effetti.* — I Colonna e gli Orsini in Roma. — I papi in Avignone. — Cola di Rienzo. — Ritorno dei papi in Roma. — Scisma d'occidente. — I Guelfi e i Ghibellini in Toscana. — Buondelmonte e gli Amedei; sconfitta dei Guelfi di Firenze all'Arbia; Farinata degli Uberti; battaglia di Campaldino. — Nuove fazioni; i bianchi e i neri; Bonifacio VIII e Carlo di Valois. — Arrigo VII in Italia. — Uguccione e Castruccio. — Il duca d'Atene. — I Ciompi. — I guelfi e i ghibellini in Lombardia; Martino e Guido della Torre; Ottone e Matteo Visconti. — Gli Ezelini; Gli Estensi; Gli Scaligeri. — Il principato; le armi mercenarie.

XII. *Le repubbliche marittime.* — Condizioni di Genova e Pisa nell'XI secolo e prime cagioni di loro discordie. — Costituzione di Venezia. — Lotte tra Pisa e Genova, tra Genova e Venezia; i Pisani sconfitti dai Genovesi alla Meloria; i Veneziani a Curzola. — L'aristocrazia Veneta rassodata da Pietro Gradenigo; il Consiglio dei dieci. — Nuove lotte tra Genova e Venezia; Vittor Pisani. — Guerra di Chioggia, pace di Torino. — Gli Adorni e i Fregosi in Genova. — Fine della repubblica di Pisa. — Cagioni della declinazione di Venezia.

XIII. *I Visconti e gli Sforza in Lombardia.* — I figli di Matteo Visconti. — Natura e governo di Galeazzo e Bernabò. — Gian Galeazzo primo duca di Milano. — Giovanni e Filippo Maria. — Il Conte di Carmagnola; la battaglia di Marlodio. — La repubblica ambrosiana. — Francesco Sforza duca di Milano.

XIV. *I Medici in Firenze.* — Silvestro e Giovanni dei Medici. — Cosimo il vecchio. — Primi attentati dei Medici contro la libertà. — Congiura dei Pazzi. — Lorenzo il magnifico.

XV. *Casa di Savoia.* — Sua origine italiana. — Unione delle due case di Savoia e Susa; Oddone e Adelaide. — Infelice governo dei primi loro successori. — Tommaso I restauratore dello Stato; prime franchigie liberali in Piemonte. — Pietro II e Rodolfo di Asburgo. — Amedeo V di Savoia e Filippo d'Acaia; progressi della libertà comunale sotto Amedeo V. — Amedeo VI e Amedeo VII. — Ingrandimento dello Stato sotto Amedeo VIII primo duca di Savoia. — Suo governo.

XVI. *Nuova condizione della società europea nella seconda metà del secolo XV.* — Fondazione dell'impero turco. — Scoperta dell'America e di una via marittima alle Indie Orientali. — Invenzione della stampa. — Armi da fuoco.

XVII. Assetto politico e territoriale d'Italia nel 1492. — Calata di Carlo VIII e sue conseguenze. — Condizioni interne di Firenze. — Il Savonarola. — Luigi XII; conquista del Milanese e del Regno. — I Borgia. — Giulio II. — Lega di Cambrai. — Lega Santa. — Francesco I riconquista il Milanese.

XVIII. Leone X. — Lotta in Italia fra Carlo V e Francesco I. — Trattato di Madrid. — Strazi del Milanese. — Sacco di Roma. — Congresso di Bologna e intima lega fra l'impero e il papato.

XIX. Condizioni politiche dell'Italia e interne di Firenze. — Sua difesa e caduta. — Alessandro de' Medici. — Cagioni di nuove guerre tra la casa d'Austria e la Francia. — Carlo III di Savoia. — I Farnesi. — Tregua di Nizza. — Pace di Crespy. — Potenza di Carlo V.

XX. La riforma religiosa in Germania, in Svizzera, in Inghilterra ed in Francia. — Guerre di religione. — Il papato e la riforma. — Gesuiti. — L'inquisizione. — Il Consiglio di Trento.

XXI. Guerra tra Francia e Spagna. — Emanuele Filiberto di Savoia e suo regno. — Assetto politico e territoriale d'Italia per la pace di Chateau-Cambresis. — Governo di Cosimo I de' Medici. — Gregorio XIII. — Sisto V. — Ultima lega cristiana contro la potenza Ottomana.

XXII. Governo di Filippo II di Spagna. — Rivoluzione dei Paesi Bassi — Repubblica delle provincie unite e sue conseguenze per l'Europa. — Enrico IV. — Carlo Emanuele I di Savoia e l'indipendenza italiana. — Guerra per la successione di Mantova. — Pace di Ratisbona.

XXIII. Richelieu e la sua politica — Lega di Rivoli tra Francia e Savoia. — Guerra civile e straniera in Piemonte. — La guerra dei trent'anni. — Pace di Westfalia e sistema politico che ne venne all'Europa.

XXIV. Grandezza dell'Inghilterra sotto Elisabetta. — Gli Stuardi. — Rivoluzione del 1648 — Cromvello, sua politica, suo governo. — Gli ultimi Stuardi. — Reggenza in Francia di Anna d'Austria. — Mazzarino. — La Fronda. — Condizioni politiche della Francia. — Governo di Luigi XIV. — Guerra europea. — Trattato di Riswick e suoi effetti. — Guerra per la successione di Spagna. — Amedeo II di Savoia — Il principe Eugenio. — Assedio e battaglia di Torino. — Trattati di Utrecht

e di Rastadt e loro conseguenze. — Riforme di Amedeo II di Savoia.

XXV. Guerra per la successione di Polonia. — Nuove dinastie nel regno delle due Sicilie, in Toscana ed in Parma. — Pace di Vienna e sue conseguenze. — Guerra per la successione d'Austria. — Battaglia di Velletri. — Cacciata degli Austriaci da Genova. — Trattato di Aquisgrana.

XXVI. Stirpe dei Romanow sul trono di Russia. — Pietro il Grande, monarca riformatore e sue contese con Carlo XII di Svezia. — Caterina I. — Caterina II.

XXVII. Guerra dei sette anni. — Governo di Carlo Emanuele III. — Regno di Carlo III a Napoli. — Governo di Leopoldo I in Toscana. — Genova e la Corsica. — Nozioni sommarie intorno alla guerra dell'indipendenza di America.

XXVIII. Rivoluzione francese. — Cagioni particolari in Francia della rivoluzione del 1789. — Luigi XVI. — Gli Stati generali a Versailles. — Assemblea nazionale; 1ª costituzione. — Emigrazioni e cospirazioni a Coblenza. — Partiti nell'assemblea legislativa; suoi decreti. — Convenzione nazionale; 2ª costituzione. — Vittorie sugli Austriaci e Prussiani invasori; occupazione di Savoia e Nizza. — Morte di Luigi XVI. — Grande lega armata contro la Francia. — La Vandea. — I Girondini. — Il Comitato di salute pubblica. — Il Governo del terrore; Robespierre, Danton e Marat. — La Vandea oppressa. — Presa di Lione e Tolone. — Caduta dei Girondini. — Carlotta Cordai. — Vittoria della repubblica sugli alleati. — Caduta di Danton e Robespierre. — 3ª costituzione in Francia.

XXIX. Il Direttorio. — Napoleone Bonaparte in Italia; vittorie di Montenotte, di Millesimo e di Dego; armistizio di Cherasco. — I Tedeschi sconfitti a Fombio, a Codogno e a Lodi; Bonaparte in Milano. — Ribellione e sacco di Pavia. — Occupazione di Brescia e Verona. — Assedio di Mantova. — Wurmser in Italia; battaglia di Lonato, Castiglione e Bassano. — Nuovo esercito imperiale sotto l'Alvinzi, battaglie di Arcole e di Rivoli. — Resa di Mantova. — Guerra contro il pontefice; trattato di Tolentino. — Bonaparte contro l'arciduca Carlo; tregua e preliminari di Leoben. — Rivoluzione di Venezia. — Trattato di Campoformio. — La repubblica cisalpina. — Mutamenti politici in Piemonte, Roma e Napoli. — Bonaparte in Egitto. — Austriaci e Russi in Italia.

XXX. Il Consolato. — Ritorno di Bonaparte dall'Egitto. — Mutamento di governo in Francia. — Bonaparte 1° console. — Memorabile assedio di Genova; valorosa difesa di Massena. —

Bonaparte al San Bernardo. — Vittoria di Marengo. — Fortuna delle armi francesi in Germania; battaglia di Hohenlinden. — Pace di Luneville e d'Amiens. — Bonaparte console a vita. — La repubblica italiana.

XXXI. L'Impero. — Napoleone imperatore e re d'Italia. — Assetto territoriale e politico dell'Italia a mezzo dell'anno 1805. — Nuova lega contro l'impero; Ulma, Austerlitz, Trafalgar; trattato di Presburgo. — Campagna di Prussia. — Iena. — Friedland; pace di Tilsit. — Sistema continentale e sue conseguenze. — Conquista del Portogallo e della Spagna. — Campagna del 1809; sconfitta degli Austriaci a Wagram. — Pace di Schoembrun. — Roma riunita all'impero francese; il papa a Fontainebleau. — Guerra contro l'impero russo. — Conseguenze del disastro di Mosca. — Battaglia di Lipsa. — Napoleone all'isola d'Elba. — Trattato di Parigi. — I cento giorni. — Seconda abdicazione di Napoleone. — Trattato di Vienna.

XXXII. L'Italia dopo il 1815. — Ristaurazione degli antichi governi in Italia. — I Carbonari. — Rivolta militare in Napoli; costituzione concessa, annullata. — Moti in Piemonte; Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, Carlo Alberto; la rivoluzione vinta a Novara. — Gli ultimi Borboni in Francia; rivoluzione del 1830. — Moti a Modena e negli Stati pontificî; Ciro Menotti; stragi di Cesena e di Forlì. — La Giovine Italia. — La libertà coadiuvata dagli scrittori.

XXXIII. Prima guerra d'indipendenza. — Pio IX. — Franchigie liberali concedute dai principi italiani. — Nuova repubblica in Francia. — Le cinque giornate di Milano. — Carlo Alberto in Lombardia. — Combattimenti di Goito, Valeggio e Pastrengo. — Disastro di S. Lucia. — Bella difesa di Vicenza. — Combattimenti di Curtatone e Montanara. — Battaglia di Goito. — Resa di Peschiera. — Capitolazione di Vicenza. — Giornate di Rivoli, Sommacampagna, Custoza e Volta. — Disastrosa ritirata. — Armistizio dell'8 agosto 1848. — Moti nelle due Sicilie, in Roma e in Toscana; presa di Messina; fuga di Pio IX e Leopoldo II a Gaeta; assemblea costituente in Campidoglio; repubblica romana; governo provvisorio in Toscana. — Nuovi apprestamenti di guerra in Piemonte. — Battaglia di Novara. — Abdicazione di Carlo Alberto. — Feroci vendette del re di Napoli in Sicilia; ritorno del granduca in Toscana; caduta di Venezia e della repubblica romana.

XXXIV. Seconda guerra d'indipendenza. — Luigi Napoleone Bonaparte imperatore; sua politica. — Vittorio Emanuele II e il conte di Cavour. — Lega del Piemonte con Francia ed In-

ghilterra contro la Russia; guerra di Crimea; congresso di Parigi. — Campagna franco-sarda in Lombardia. — Vittorie di Montebello, Palestro, Magenta, Solferino e San Martino. — Preliminari di pace; trattato di Zurigo. — Le annessioni. — Garibaldi a Marsala. — Combattimento a Milazzo; la Sicilia rivendicata in libertà. — Garibaldi a Napoli; combattimento al Volturno. — Cagioni della guerra delle Marche e dell'Umbria Battaglia di Castelfidardo. — Presa di Ancona. — Assedio e resa di Gaeta.

XXXV. Terza guerra d'indipendenza. — Lega tra l'Italia e la Prussia contro l'Austria. — Battaglia di Custoza. — Sconfitta degli Austriaci a Sadowa. — Battaglia di Lissa. — Pace di Praga e liberazione di Venezia. — Tentativi di accordo del Governo italiano colla corte di Roma. — Garibaldi vincitore a Monterotondo, sconfitto a Mentana. — Guerra della Francia colla Prussia. — Napoleone III prigioniero a Sedan. — Caduta del potere temporale dei papi. — Roma capitale d'Italia.

(Esame).

L'esame consisterà in una prova per iscritto, della durata di 6 ore, in cui il candidato svolgerà un tema proposto dalla commissione esaminatrice. Sarà dichiarato idoneo quel candidato che darà prova, non solo di conoscere con esattezza i fatti che imprende a trattare e di saperli giudicare con sano criterio, ma anche esporli con correttezza e proprietà di forma.

Geografia.

(Programma).

I. Definizioni della geografia e classificazione. — Elementi di cosmografia. — Modo di rappresentazione degli spazi geografici. — Carte geografiche. — Scale. — Riduzione delle principali misure itinerarie in miriametri.

II Divisioni generali della superficie terrestre. — Le terre. — Continenti ed isole. — Divisione, conformazione, estensione dei continenti; configurazione verticale; configurazione orizzontale. — Le acque; sorgenti, correnti, laghi, mari: — Divisioni dell'Oceano. — Importanza generale dei corsi di acqua e dei mari.

III Popolazione della terra. — Popolazione assoluta relativa. — Varietà della razza umana. — Come sono in generale distri-

buite nei vari continenti le grandi razze in cui si divide il genere umano — *Nazioni*, stati, *governo*, monarchia, aristocrazia, democrazia. — Monarchia costituzionale, repubblica. — Tribù. — Religioni.

IV. *Asia*. — Posizione astronomica. — Confini. — Grandi Oceani che circondano l'Asia. — *Sua* estensione.

Configurazione orizzontale. — Mari formati dagli Oceani presso le coste dell'Asia: golfi, stretti, capi, penisola e isole principali.

Configurazione verticale. — Linea di displuvio. — Versanti dell'Asia; catene che li determinano.

Versante settentrionale. — Suo aspetto generale. — Grandi fiumi che lo percorrono.

Versante orientale. — Catene di monti che si staccano dall'altopiano centrale. — Grandi corsi d'acqua di questo versante.

Versante meridionale. — Caratteri generali delle varie sue parti: parte orientale di questo versante. — Sistema montuoso dell'Imalaia e sue diramazioni meridionali; fiumi più importanti. — Parte centrale di questo versante. — Altopiano persiano. — Parte occidentale del versante. — Bacino dell'Eufrate e del Tigri. — Penisola dell'Arabia.

Versante occidentale. — Asia minore. — Città e porti principali. — Litorali del Mediterraneo e del Mar Nero. — Bacino interno del Caspio. — Transcaucasia; importanza di questo paese. — Mare d'Aral. — Corsi d'acqua principali — Paese dei Kirghiz; Turkestan.

Bacino interno dell'altopiano centrale. — Monti che ne formano la cintura. — Deserti di Gobi.

Divisioni etnografiche e politiche dell'Asia, Stati asiatici, loro popolazione e città principali. — Possedimenti europei.

V. *Africa*. — Posizione, forma. — Confini. — Mari che la circondano.

Configurazione orizzontale. — Mari, loro golfi, stretti, capi ed isole principali.

Configurazione verticale. — Catene di monti; versanti principali.

Versante settentrionale. — Bacino del Nilo. — Costiere del Mediterraneo. — Tell. — Sahara.

Versante occidentale. — Senegambia. — Fiumi principali. — Bacino del Niger. — Guinea, Congo, Cimbebasia, Ottentozia, Colonia del Capo.

Versante dell'Oceano indiano. — Paesi lungo le coste.

Divisioni etnografiche e politiche dell'Africa. — Stati più civili, loro popolazione. — Possedimenti europei.

VI. *Oceania.* — Posizione e confini. — Estensione. — Popolazione. — Divisioni principali.

Malesia. — Isole che la compongono. — Suoi mari, stretti, porti principali.

Melanesia. — Isole che la compongono. — Australia. — Sua configurazione orizzontale. — Colonie inglesi.

Polinesia. — Principali isole che la compongono.

VII. *America.* — Posizione. — Estensione. — Confini.

Configurazione orizzontale. — Divisione in America settentrionale ed America meridionale. — Oceani che circondano le due Americhe. — Loro mediterranei, golfi, stretti, capi, penisole, arcipelaghi ed isole principali.

America settentrionale. — Linea di displuvio. — Versante orientale: catena degli Allegani. — Versante dell'Oceano glaciale. — Principali fiumi che lo percorrono. — Versante dell'Oceano atlantico settentrionale: regione dei laghi; fiumi principali, isole di questo versante. — Versante del golfo del Messico. — Fiumi principali. — Arcipelaghi.

Versante occidentale dell'America settentrionale. — Isole. — Bacini principali. — Altopiano del Messico.

VIII. *America meridionale.* — Configurazione orizzontale. — Configurazione verticale. — Linea di displuvio.

Versante orientale. — Catena secondaria che lo divide in due versanti. — Versante dell'Oceano Atlantico equinoziale, fiumi che lo percorrono. — Versante dell'Oceano Atlantico australe. — Suoi fiumi.

Versante occidentale. — Arcipelaghi. — Divisioni etnografiche e politiche dell'America. — Stati, loro popolazione, città principali. — Possedimenti europei.

IX. *Europa.* — Costituzione fisica. — Posizione astronomica, dimensioni, confini.

Configurazione orizzontale. — Mari, golfi, stretti, capi, penisole, isole principali dell'Europa; bacino interno del Caspio.

Configurazione verticale. — Linea di displuvio. — Catene secondarie che dividono il versante del Nord Ovest in versanti minori. — Catene che determinano i versanti minori del Mediterraneo. — Versanti marittimi dell'Europa. — Bacini fluviali; catene che li determinano e contrafforti in essi compresi — Nodi orografici e sistemi idrografici dell'Europa. — Regioni naturali in cui si divide l'Europa. — Stati in esse compresi, loro popolazione e capitali.

X. *Regione iberica*. — Posizione e confini. — Configurazione e divisioni principali. — Versante meridionale, bacini fluviali. — Coste. — Versante occidentale, monti, catene secondarie, bacini fluviali; andamento generale dei fiumi e luoghi più importanti che bagnano. — Coste. — Isole.

Versante settentrionale, coste. — Versante orientale, catene secondarie, bacini fluviali, coste, isole.

Divisioni politiche e notizie statistiche. — Regno di Spagna, regno di Portogallo, loro principali suddivisioni amministrative; capitali e città importanti, porti militari e di commercio; strade, canali, possedimenti fuori d'Europa.

XI. *Regione gallica*. — Posizione e confini. — Configurazione verticale: linea di displuvio, vario aspetto delle catene che la costituiscono. — Catene che ripartiscono il versante nord-ovest in versanti minori.

Versante del golfo di Guascogna. — Catene secondarie che lo percorrono. — Fiumi principali. — Luoghi più importanti che bagnano. — Coste.

Versante della Manica. — Bacini fluviali. — Coste.

Versante del Mar del Nord. — Parte sinistra del bacino del Reno; bacino della Schelda. — Coste.

Versante del Mediterraneo, catene più importanti che si staccano dalle Alpi. — Bacini fluviali. — Coste.

Divisioni politiche e notizie statistiche. — Repubblica francese, popolazione, potenza militare e marittima. — Città e porti principali. — Regno del Belgio, città principali. — Confederazione svizzera, popolazione, città principali, strade e canali principali della regione gallica.

XII. *Regione germanica*. — Posizione e confini.

Configurazione verticale: linea di displuvio. — Divisioni in versanti, loro differente aspetto.

Versante del Mar del Nord; catene secondarie a contrafforti di questo versante. — Bacini fluviali. — Coste.

Versante del Mar Baltico. — Bacini fluviali. — Coste. — Penisola di Danimarca, isole, insenature principali.

Versante del Mar Nero. — Bacino del Danubio, contrafforti che si diramano nell'interno di esso. — Coste.

Divisioni politiche e notizie statistiche. — Estensione, popolazione, razze principali che abitano la regione germanica. — Impero germanico, Stati che lo compongono, loro capitali. — Impero austro-ungarico, superficie, popolazione, forma di governo, esercito, città principale. — Regno dei Paesi Bassi. — Regno di Danimarca. — Strade principali di questa regione.

XIII. *Regione russa.* — Posizione e confini, estensione.

Configurazione verticale. — Altopiano di Valdai, catene che da questo si distaccano. — Versante in cui si divide questa regione.

Versante dell'Oceano Glaciale. — Bacini fluviali. — Coste.

Versante del Mar Baltico. — Penisola di Finlandia. — Fiumi e laghi principali di questo versante. — Coste, gruppi d'isole.

Versante del Mar Nero. — Bacini fluviali. — Coste. — Penisola di Crimea.

Versante del Mar Caspio. — Bacino del Volga. — Coste

Impero russo, superficie, popolazione, forma di governo, potenza militare e marittima, città principali, strade e canali principali.

XIV. *Regione scandinava.* — Posizione e confini.

Configurazione verticale: linea di displuvio.

Versante orientale, bacini fluviali, coste, isole. — Versante meridionale, bacino del Glommen, coste. — Versante occidentale, coste, isole.

Divisioni politiche e notizie statistiche. — Estensione, popolazione. — Regni di Svezia e di Norvegia, loro popolazione, forma di governo, potenza militare, città principali, strade principali.

XV. *Regione ellenica.* — Posizione e confini.

Configurazione verticale. — Altopiano di Mesia, catene che da questo raggiano in vario senso.

Versante orientale dell'Arcipelago. — Catena del Ba'kan, catene secondarie che dal Ba'kan si staccano sul versante meridionale. — Catena delle Alpi Elleniche. — Bacini fluviali. — Coste. — Isole.

Versante occidentale. — Alpi Dinariche, diramazioni di queste. — Bacini fluviali. — Coste. — Isole Jonie. — Isole della Dalmazia.

Divisioni politiche e notizie statistiche. — Impero turco, estensione e popolazione. — Stati tributari, città principali. — Regno di Grecia. — Dalmazia.

XVI. *Regione britannica.* — Posizione e confini. — Aspetto generale. — Gran Brettagna, estensione, configurazione orizzontale. — Configurazione verticale, linea di displuvio, sue diramazioni. — Versante meridionale, isole di Wight. — Versante orizzontale, suoi principali fiumi. — Versante occidentale. — Fiumi ed isole principali.

Irlanda. — Superficie, linea di displuvio, fiumi. — Isole normanne.

Divisioni politiche e notizie statistice. — Industria e com-

mercio inglese. — Popolazione e forma di governo del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda. — Potenza militare e marittima. — Città e porti principali. — Strade e canali principali.

XVII. *Regione italica.* — Posizione astronomica e geografica. — Confini. — Configurazione e linea di displuvio. — Divisioni principali. — Italia continentale, peninsulare, insulare.

Italia continentale. — Confini. — Linea di displuvio. — Versanti dell'Italia continentale. — Versante dell'Adriatico. — Catena Alpina. — Sua estensione, suo andamento, suoi caratteri generali, sue suddivisioni.

XVIII. *Alpi occidentali e centrali.* — Alpi marittime. — Alpi Cozie. — Alpi Graie. — Alpi Pennine. — Alpi Leponzie. — Alpi Centrali. — Direzione, estensione, contrafforti e colli principali di di ciascuna di queste catene.

XIX. *Alpi orientali.* — Sezione occidentale. — Alpi Retiche. — Loro suddivisione. — Catena secondaria di Monte Braulio tra Po e Adige. — Diramazioni terziarie di questa catena. — Alpi Orobie. — Alpi Camonie. — Colli che traversano tutte queste catene. — Contrafforti e colli del tratto orientale delle Alpi Retiche.

XX. *Alpi orientali.* — Sezione orientale. — Alpi Carniche. — Direzione, estensione, e colli principali delle Alpi Carniche. — Diramazioni delle Alpi Carniche. — Alpi del Cadore. — Catena secondaria tra l'Adige, la Piave e la Brenta. — Catena secondaria tra la Piave, il Tagliamento e la Livenza. — Catena secondaria tra il Tagliamento e l'Isonzo.

Alpi Giulie. — Direzione, estensione, forma e colli principali delle Alpi Giulie.

XXI. *Appennino.* — Sue divisioni principali. — Appennino settentrionale. — Divisione dell'Appennino settentrionale in Appennino Ligure e Appennino Toscano. — Direzione, estensione, contrafforti e colli principali dell'Appennino Ligure. — Direzione ed estensione dell'Appennino Toscano. — Versante settentrionale dell'Appennino Toscano. — Colli principali dell'Appennino Toscano.

XXII. *Bacino del Po.* — Considerazioni generali su questo bacino. — Corso del Po. — Città principali che bagna. — Luoghi principali di passaggio.

XXIII. *Affluenti del Po.* — Differenza tra gli affluenti di destra e di sinistra. — Effetti di questa differenza. — Affluenti di destra del Po. — Vraita. — Maira. — Tanaro e suoi principali affluenti. — Scrivia. — Trebbia. — Taro. — Parma. — Enza. — Crostolo. — Secchia. — Panaro. — Reno. — Idice. — Santerno. — Senio.

Affluenti di sinistra del Po. — Pellice e Chisone. — Dora Riparia. — Stura di Lanzo. — Orco. — Dora Baltea. — Sesia. — Ticino e suoi principali affluenti. — Adda e suoi principali affluenti. — Oglio e Chiese. — Sarca e Mincio.

XXIV. *Bacino dell'Adige.* — Alto e basso Adige. — Affluenti principali dell'Adige. — Quadrilatero tra l'Adige ed il Mincio. — Polesine.

Bacini minori del versante dell'Adriatico. — Bacini del Lamone, del Montone, del Savio, della Marecchia. — Bacini della Brenta, della Piave, della Livenza, del Tagliamento, dell'Isonzo. — Penisola d'Istria. — Golfo del Quarnero. — Isole di questo golfo. — Coste dell'Adriatico. — Lagune — Città e porti principali lungo queste coste.

XXV. *Versante del Mediterraneo.* — Riviera ligure di levante e di ponente. — Bacini della Roia, della Taggia, dell'Arrosia, della Polcevera, del Bisagno, dell'Entella, della Magra. — Coste di questo versante. — Città e porti principali lungo queste coste. — Golfo della Spezia. — Strade attraverso le Alpi e l'Appennino settentrionale. — Strade lungo il Po.

XXVI. *Italia peninsulare.* — Confinini dell'Italia peninsulare. — Versante meridionale dell'Appennino toscano. — Alpi Apuane. — Catena secondaria tra il Serchio e l'Arno. — Catena secondaria, prima tra l'Arno e il Tevere e poi tra questi due fiumi e la Cecina, la Cornia, la Pecora, la Bruna, l'Ombrone, l'Albegna, la Fiora, la Marta e il Mignone. — Bacino del Serchio. — Bacino dell'Arno. — Bacini secondari tra l'Arno e il Tevere. Coste — Maremme.

XXVII. *Appennino Centrale.* — Sua divisione ed estensione. — Colli principali.

XXVIII. *Diramazioni dell'Appennino Centrale.* — Catene secondarie di Monte Cervaro, Monte Meta e Monte Calvello. — Bacino del Tevere. — Bacino del Garigliano. — Bacino del Volturno. — Agro Romano. — Paludi Pontine. — Terra di Lavoro. — Golfo di Napoli.

Monte di Ancona. — Gran Sasso d'Italia. — La Maiella. — Altopiano Aquilano. — Promontorio del Gargano. — Fiumi che scendono dal versante settentrionale dell'Appennino centrale. — Bacino della Pescara.

XXIX. *Appennino meridionale.* — Sue principali diramazioni. — Diramazione orientale. — Murgie. — Monti della Sila. — Monti del Cilento. — Colli principali dell'Appennino meridionale. — Strada delle Calabrie. — Bacino del Sele. — Piccoli bacini a sud del Sele. — Versante del golfo di Taranto e suoi

bacini. — Versante dell'Adriatico. — Bacino dell'Ofanto. — Tavogliere di Puglia. — Coste dell'Italia peninsulare. — Città e porti principali lungo queste coste. — Strade lungo i due versanti dell'Italia peninsulare.

XXX. *Italia insulare.* — Sicilia. — Sardegna. — Corsica. — Posizione, estensione, linee di displuvio, versanti, bacini fluviali, coste, città, porti e strade principali di ciascuna isola. — Isole minori appartenenti all'Italia.

XXXI. *Geografia politica dell'Italia.* — Divisioni politiche. — Regno d'Italia. — Parti d'Italia appartenenti ad altri Stati. — Territorio, popolazione, governo, divisioni amministrative e militari del regno d'Italia. — Esercito. — Marina. — Commercio. — Industrie. — Notizie statistiche.

(Esame).

L'esame consisterà in una prova per iscritto della durata di 4 ore. Il candidato dovrà compilare lo schizzo di una regione proposta dalla commissione esaminatrice e corredarlo di quelle note che valgano a indicare l'importanza della regione sotto l'aspetto militare e sotto l'aspetto sociale.

Lingua francese.

L'esame consisterà in una prova per iscritto della durata di 2 ore ed in una prova orale della durata di 20 minuti.

Colla prova in iscritto il candidato dovrà dimostrare di saper volgere un brano facile dall'italiano in francese.

Colla prova orale dovrà dimostrare di sapere:

1° Leggere speditamente e con buona pronunzia in francese;

2° Tradurre a vista, dal francese in italiano, un brano facile;

3° Coniugare i verbi, sia regolari sia irregolari, in modo affermativo, negativo ed interrogativo.

Composizione e lettere italiane.

L'esame consisterà in una prova per iscritto della durata di 6 ore, in cui il candidato dovrà trattare uno dei temi proposti dalla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento del tema dovrà servire a due scopi:

1° A far conoscere qual sia il grado di coltura del candidato in alcuni di quegli studi, nei quali, come più affini al proprio mestiere e più rispondenti alla propria inclinazione si trovi d'aver speso più cure e più lunghe meditazioni.

2° A provare come sia nel candidato tanta capacità ed esperienza nell'arte dello scrivere da poter al bisogno esprimere i suoi pensieri con buona grammatica, ed in modo chiaro, e, in parte, con quella vita che viene dallo stile.

Posto ciò, il tema proposto al candidato per la scuola di guerra dee più o meno riferirsi alla vita del buon soldato, nelle sue relazioni con lo Stato, con la Patria, e con l'Esercito, considerato come ordinamento inteso alla gloria ed al bene della Patria: deve, da un lato porgere argomento a poter discorrere degli studi fatti, e da un un altro lasciar luogo alla inventiva e alla libertà della forma.

Possono servir d'esempio i seguenti temi:

1° Dite come torni utile al buon soldato la cognizione della storia militare; 2° Dite a quali segni si conosca la nazionalità di un popolo, e quanto vi conferiscano i suoi ordinamenti militari; 3° Dite dove si fonda il diritto di guerra, e fin dove si possa estendere; 4° Dite come e quanto sien mutate le sorti e l'educazione degli eserciti da quando si è scoperta la polvere da fuoco; 5° Dimostrate con esempi presi dalla storia, come non duri la libertà e l'indipendenza d'un popolo, quando non si aggiunga alle altre forze dello stato un ben ordinato esercito; 6° Ricordando qualche esempio, dite come ad ottenere vittoria non basti il valore del soldato, ove manchi la buona disciplina e la devozione alla propria bandiera; 7° Dite come e quanto conferisca all'arte della guerra la cognizione di alcune scienze naturali.

4. Durante gli esami in iscritto i candidati non potranno consultare alcun libro o manoscritto, tranne il vocabolario durante l'esame di lingua francese, né comunicare in modo alcuno fra di loro o con estranei.

5. La commissione esaminatrice, presieduta dal comandante la scuola di guerra, sarà ripartita in 6 sottocommissioni, composte ciascuna di un presidente e due membri, cioè: una sottocommissione per gli esami di aritmetica e trigonometria, una per quelli di algebra e geometria, e una per ciascuna delle altre quattro materie d'esame.

Le sottocommissioni per gli esami di matematica e quella per l'esame di lingua francese saranno nominate da questo Ministero e funzioneranno in Parma presso il corso preparatorio, ove saranno pure eseguiti i temi di storia, di geografia e di composizione e lettere italiane; le altre tre, incaricate di esaminare i temi ora detti, saranno formate dallo stesso presidente, mediante il personale insegnante della

scuola di guerra, e funzioneranno in Torino presso la scuola stessa.

6. Per ciascuna materia d'esame la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni: l'una per *si* e per *no*, la quale determinerà, a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia, l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dallo 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

7. Fatta la votazione per materie si formerà il punto medio di gruppo, per i gruppi di più materie, dividendo la somma dei punti parziali ottenuti nelle varie materie del gruppo per il numero delle materie stesse.

8. Per la formazione della media complessiva di classificazione sono assegnati ai singoli gruppi di materie i seguenti coefficienti d'importanza relativa:

1° Gruppo 2,
2° » 3,
3° » 5.

Il punto di media complessiva si otterrà moltiplicando il punto medio di ciascun gruppo per il rispettivo coefficiente e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per 10.

9. Terminati gli esami, il presidente della commissione ne trasmetterà il risultato a questo Ministero in due specchi distinti, l'uno comprendente tutti i candidati idonei, l'altro i non idonei, gli uni e gli altri disposti per ordine di classificazione.

Detti specchi dovranno contenere in apposite colonne:

a) il punto ottenuto in ciascuna materia,
b) il punto medio ottenuto in ogni gruppo,
c) il punto di media complessiva.

10. Di mano in mano che gli esaminandi avranno terminato il proprio esame o dichiarato di rinunciarvi, saranno tosto rinviati ai corpi rispettivi.

11. Nessuna comunicazione dovrà loro essere fatta circa il risultato degli esami; riservandosi questo Ministero di ciò fare a suo tempo.

12. Il comandante la scuola normale di fanteria, metterà a disposizione del presidente della commissione esaminatrice quel personale della scuola che sarà necessario per la sorveglianza degli esami in iscritto e quanto altro potesse abbisognare per l'attuazione degli esami di cui si tratta.

13. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso preparatorio, non potranno essere inviati in licenza ordinaria durante

il biennio successivo all'anno della loro ammissione a detto corso.

14. Gli ufficiali che durante il corso preparatorio dessero motivo di riprensione per negligenza o per cattiva condotta, saranno rimandati al proprio corpo.

15. La scuola normale di fanteria sosterrà le spese occorrenti per il corso preparatorio. Però le provviste degli oggetti di cancelleria e di disegno, dei libri e delle carte occorrenti agli ufficiali, saranno fatte da essi stessi ad esclusivo loro carico.

16. A partire dal prossimo anno 1880 non potranno essere ammessi al corso preparatorio quegli ufficiali che vi fossero già stati ammessi altra volta negli anni precedenti. Essi potranno però ripresentarsi agli esami per l'ammissione alla scuola di guerra non essendo limitato il numero delle volte per le quali si può concorrere a detta ammissione.

Il Ministro — Bonelli.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 46. Pubblicato l'8 novembre 1879. **Parte 1.**

OTTOBRE 30. — Istruzioni sul servizio e sull'amministrazione delle compagnie operai, operai da costa e veterani d'artiglieria, *pag.* 595.

» 31. — Apertura della stazione dell'Ontanese sulla linea Roma-Napoli, *pag.* 603.

NOVEMBRE 2. — Norme per riconoscere l'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili, *pag.* 604.

» 3. — Nomine dei sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato *pag.* 605.

» 4. — Cambio di una formola di arruolamento, *pag.* 606.

» 5. — Adozione dell'astuccio porta-succhi da zappatori, del tubo ferrato da zappatori di cavalleria e di un attrezzamento speciale da zappatori di cavalleria per distruzioni ferroviarie, *pag.* 606.

» 5. — Modificazioni alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione), *pag.* 609.

» 6. — Norme da seguirsi nell'effettuare all'attrezzamento da zappatori, le modificazioni state introdotte nella 3ª edizione delle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria*, *pag.* 609.

Atto N. **168.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 127). — **Istruzioni sul servizio e sull'amministrazione delle compagnie operai, operai da costa e veterani d'artiglieria.** — 30 ottobre.

Questo Ministero avendo ravvisato opportuno di introdurre alcune modificazioni alle istruzioni sul servizio e sull'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria, in data 27 dicembre 1864, per coordinarle coi regolamenti e colle disposizioni state emanate posteriormente, ha determinato che d'ora in poi, siano sul proposito osservate quelle contenute nel presente *Atto* le quali sostituiranno quindi le istruzioni sopra accennate.

Il Ministro — BONELLI.

ERRATA—CORRIGE.

Dispensa N. 42, *Atto* N. 449. pag. 515, linea 2ª, *invece di*: 2ª classe, *leggasi*: 3ª classe.

Dispensa N. 45. — *Atto* N. 467. pag. 593, dopo il numero 8, *aggiungasi*:

8bis Saranno dichiarati idonei per l'ammissione alla scuola di guerra quei candidati i quali avranno riportata l'idoneità, cioè un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia d'esame, ovvero, anche avendo riportato un punto inferiore al 10 in qualche materia, purchè però non inferiore ad 8, avranno raggiunto un punto di media complessiva superiore a 14.

ISTRUZIONI *sul servizio e sull'amministrazione delle compagnie operai, operai da costa e veterani d'artiglieria.*

Art. 1. — *Servizio e dipendenza.*

§ 1. Le compagnie operai, operai da costa e veterani d'artiglieria attendono alla fabbricazione del materiale d'artiglieria ed al servizio ad esso relativo.

§ 2. Esse non saranno mai impiegate per servizio territoriale e solo dovranno provvedere alla custodia delle rispettive caserme.

In casi eccezionali potranno essere comandate in servizio di pubblica sicurezza ed essenzialmente alla sorveglianza e custodia degli arsenali, stabilimenti, e direzioni territoriali cui sono addette.

§ 3. Le compagnie operai e operai da costa sono dal Ministero ripartite fra le direzioni d'artiglieria a seconda della loro specialità, come viene giudicato maggiormente utile al servizio.

§ 4. La compagnia veterani d'artiglieria ha la sua sede in Torino, ed è posta sotto la dipendenza di quel direttore territoriale.

§ 5. Presso la medesima direzione è istituito il consiglio di amministrazione delle suddette compagnie.

§ 6. In massima le compagnie tutte anzidette dipendono:

a) Per il servizio, disciplina, ed istruzione dai direttori delle direzioni cui sono addette;

b) Per tutto che si riferisce all'amministrazione, contabilità ed alla matricola, sia degli ufficiali che della truppa, dal consiglio d'amministrazione sopra menzionato.

Art. 2. — *Attribuzioni dei direttori — promozioni — commissioni di disciplina — licenziamenti — diserzioni — ufficiali delle compagnie — specchi e specchietti caratteristici.*

§ 7. I direttori dai quali dipendono le compagnie operai, operai da costa e veterani hanno, rispetto alle medesime, le stesse attribuzioni ed autorità conferite ai comandanti di corpo dai vigenti regolamenti per tutto quanto si riferisce al personale, vitto della truppa, disciplina ed istruzione.

§ 8. Le promozioni dei sottufficiali, caporali e appuntati, sono fatte per compagnia dal direttore da cui dipende la compagnia medesima.

§ 9. Però, sempre quando due o più compagnie di una stessa specialità (maestranza, artificieri, da costa) abbiano a trovarsi sotto la dipendenza dello stesso direttore, le promozioni ora dette, sono fatte sull'insieme del personale delle compagnie da esso dipendenti.

§ 10. Nell'esercizio di questa prerogativa, i direttori procederanno colla maggiore diligenza ed oculatezza, secondo le prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 149, inserto nel *Giornale militare* 1879, tenendo conto, per le compagnie operai, che i graduati vogliono eziandio essere distinti nell'arte loro, e capaci di esercitare le veci di capi e sottocapi operai.

§ 11. Nell'intento poi di evitare che possano essere promossi individui, che per la condotta tenuta anteriormente all'arruolamento abbiano dato motivo alle autorità giudiziarie di occuparsi di loro, i direttori prima di addivenire alla promozione di un qualche graduato, richiedono al consiglio d'amministrazione delle compagnie tutti i dati necessari onde porre in rilievo i precedenti dei candidati, affinchè le stesse promozioni non abbiano a cadere sopra quelli che per il loro passato ne devono essere ritenuti immeritevoli.

§ 12. I sottufficiali, caporali e soldati passati nella compagnia veterani in qualità di veterani effettivi od aggiunti, conserveranno sempre il loro grado, e non potranno in niun caso ottenere promozioni durante la loro permanenza in quella compagnia. I caporali maggiori vi fanno passaggio col grado di caporale.

§ 13. Le commissioni di disciplina prescritte dagli articoli 174 e 183 del regolamento di disciplina sono convocate presso la direzione da cui dipende la compagnia.

Copia del verbale della commissione e dei provvedimenti emanati sarà sempre comunicata al consiglio d'amministrazione, onde essere conservata dall'ufficio matricola.

§ 14. Alla formazione di dette commissioni concorrono tutti gli ufficiali addetti alla direzione stessa.

§ 15. Sono di competenza dei direttori tutte le disposizioni relative al congedamento degli individui di truppa ed al licenziamento delle classi di leva, procurandosi in tempo tutti i documenti che vogliono essere rilasciati dal consiglio d'amministrazione.

§ 16. Le notificazioni e denuncie di diserzione di cui all'articolo 445 del regolamento sul servizio interno d'artiglieria e del genio, sono fatte dai direttori da cui dipendono le compagnie.

Essi devono inoltre comunicare tali denunzie e notificazioni al consiglio d'amministrazione.

§ 17. Gli ufficiali delle compagnie operai, come gli individui di truppa dipendono direttamente e rispettivamente dai direttori degli stabilimenti e delle direzioni territoriali cui sono essi addetti.

§ 18. Ai medesimi, oltre ai doveri comuni agli altri ufficiali e truppa dei reggimenti dell'arma, incombe l'obbligo di attendere a quei servizi del materiale che il direttore crederà di affidare loro.

§ 19. Concorrono, a seconda del loro grado ed anzianità, cogli ufficiali addetti alla direzione a surrogare il direttore in caso di assenza o d'impedimento.

§ 20. Gli specchi e specchietti caratteristici di detti ufficiali sono rispettivamente compilati dai direttori dai quali dipendono le compagnie stesse od i distaccamenti delle medesime.

Art. 3. — *Assegnazione degli inscritti di leva. — passaggi di compagnia — volontari.*

§ 21. Annualmente all'epoca della chiamata sotto le armi di una nuova classe di leva, il Ministero designa i distretti che devono fornire inscritti alle compagnie operai e da costa, le località in cui questi devono essere avviati per l'esecuzione del prescritto capo-lavoro, nonchè quella in cui dovranno recarsi in attesa di essere poi assegnati alle compagnie stesse per cura del rispettivo comando territoriale dell'arma.

§ 22. Le compagnie destinate dal Ministero a ricevere dai distretti inscritti di leva per conto di altre, li prendono in forza quali effettivi lo stesso giorno del loro arrivo, e come tali li mantengono sino al definitivo riparto e successivo arrivo alla compagnia di cui dovranno essi difinitivamente far parte.

§ 23. Dopo siffatto riparto non saranno più consentiti passaggi da una all'altra compagnia, se non previa autorizzazione del Ministero.

Però qualora due o più compagnie di una stessa specialità (maestranza, artilicieri, da costa, ecc.) abbiano a trovarsi addette alla stessa direzione, in questo solo caso il direttore può ordinare passaggi fra le dette compagnie, onde equipararne la forza. Di siffatti passaggi, i direttori informano il consiglio di amministrazione mediante trasmissione di apposito elenco nominativo.

§ 24. I passaggi che il Ministero crederà opportuno di far

eseguire dall'una all'altra delle compagnie di diversa specialità, saranno dal medesimo ordinati al presidente del consiglio d'amministrazione il quale farà le disposizioni occorrenti per mandarle ad effetto, dando contemporaneamente comunicazione dell'ordine Ministeriale ai direttori dai quali dipendono le compagnie.

§ 25. Nessun volontario sarà ammesso direttamente nelle compagnie operai e operai da costa; però i volontari incorporati nei reggimenti d'artiglieria potranno esservi trasferti in seguito a loro domanda, e sempre quando diano prova di sufficiente idoneità nell'esecuzione del prescritto capo-lavoro.

§ 26. Le proposte di tali passaggi devono essere fatte al Ministero della guerra dal direttore da cui dipende la compagnia in cui vuolsi effettuare il passaggio, e corredate dai seguenti documenti:

a) Dichiarazione d'annuenza del comandante del corpo a cui il militare transitando appartiene;

b) Dichiara modello 34 prescritta dal regolamento 4 dicembre 1874 sul servizio del materiale d'artiglieria e genio;

c) Copia del foglio matricolare modello 9 del militare stesso.

Art. 4. — *Matricola. — Rafferme.*

§ 27. Le matricole degli ufficiali e della truppa delle compagnie operai, operai da costa e veterani d'artiglieria, sono tenute dal consiglio d'amministrazione delle compagnie medesime.

§ 28. Le copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari occorrenti ai direttori dai quali dipendono le compagnie ed i loro distaccamenti, nel caso in cui abbiano a trasmetterle, pel disimpegno dei loro uffici, ad autorità militari o giudiziarie, saranno dai medesimi richieste al consiglio d'amministrazione delle compagnie, il quale è solo responsabile della loro esattezza.

§ 29. Annualmente il presidente del consiglio d'amministrazione dovrà richiedere ai direttori da cui dipendono le compagnie, le copie dei fogli matricolari che son tenute dalle compagnie stesse, onde dall'ufficio matricola sia fatto il voluto confronto col foglio originale e saranno quindi rinviate appena ultimata tale operazione.

§ 30. Le operazioni tutte e i doveri che la legge e il regolamento sul reclutamento, e quelle altre volute dall'istruzione sulle matricole del regio esercito, attribuiscono ai comandanti

di corpo ed ai consigli d'amministrazione dei corpi, saranno disimpegnate dal consiglio d'amministrazione delle compagnie.

§ 31. Le domande di rafferma, accompagnate dal parere del direttore da cui dipende la compagnia, dovranno essere dirette al consiglio d'amministrazione delle compagnie per gli effetti voluti dal capitolo 27 del regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sul reclutamento del regio esercito.

Art. 5. — *Distaccamenti* (1).

§ 32. La sede e la forza dei distaccamenti da somministrarsi dalle compagnie operai, da costa e veterani sono determinate dal Ministero.

§ 33. I direttori che somministrano ad altra direzione distaccamenti delle compagnie da essi dipendenti, fanno conoscere al presidente del consiglio d'amministrazione delle compagnie stesse, la composizione del distaccamento, la destinazione avuta e possibilmente la durata del medesimo, come pure tutte le circostanze che fanno variare le competenze.

§ 34. I direttori territoriali d'artiglieria hanno però la facoltà d'inviare temporaneamente nelle piazze da essi dipendenti, per eseguirvi i lavori loro commessi dal Ministero, piccoli distaccamenti da somministrarsi dalle compagnie e distaccamenti di operai militari assegnati alla rispettiva direzione.

§ 35. I distaccamenti delle compagnie predette:

a) Se comandati da un ufficiale della compagnia, sono amministrati dal medesimo sotto la sorveglianza diretta del proprio comandante di compagnia, e dipendono per la disciplina e servizio dal direttore della direzione presso cui sono destinati.

b) Se comandati da un sottufficiale o caporale, o composti di soli soldati, sono aggregati ad un corpo del presidio e tenuti dal medesimo ad intera disposizione del direttore, il quale avrà diritto d'impiegarli sempre nel modo che crederà nel maggiore interesse del servizio.

Art. 6. — *Carteggio delle compagnie e dei distaccamenti.*

§ 36. I comandanti di compagnia e di distaccamento corrispondono:

(1) L'attuale 6ª compagnia operai (da costa) sino a tanto che attende al servizio speciale cui è presentemente addetta, viene considerata quale distaccamento.

a) Col consiglio d'amministrazione per ciò che concerne la matricola e la contabilità, di cui sono direttamente responsabili verso il consiglio medesimo.

b) Col rispettivo comandante di distaccamento o di compagnia per quelle relazioni occorrenti al disimpegno delle attribuzioni speciali ai direttori dai quali dipende la compagnia.

Tali carteggi verranno sempre trasmessi per mezzo delle autorità da cui dipendono.

Così pure il carteggio che il consiglio d'amministrazione deve tenere coi comandanti di compagnia o di distaccamento, sarà sempre trasmesso a mezzo dell'autorità da cui dipendono le compagnie od i distaccamenti.

§ 37. Allorquando il Ministero ordina il cambio di una compagnia da una ad altra direzione d'artiglieria, il direttore che perde la compagnia deve trasmettere a quello che la riceve tutti i documenti che alla compagnia stessa si riferiscono.

Art. 7. — *Formazione del consiglio d'amministrazione.* — *Attribuzioni.* — *Rassegne semestrali di conti individuali.*

§ 38. Le compagnie operai, operai da costa e veterani di artiglieria sono rette per l'amministrazione da un consiglio permanente istituito presso la direzione territoriale d'artiglieria di Torino.

§ 39. Il consiglio d'amministrazione si compone:

Del direttore della direzione, *presidente;*

Del vice direttore, *relatore;*

Di due ufficiali più elevati in grado ed anzianità (siano dessi addetti alla direzione od appartenenti alla compagnia veterani), *membri;*

Di un ufficiale contabile direttore dei conti, *membro* e *segretario.*

§ 40. Gli atti del consiglio devono essere regolati secondo i precetti stabiliti dalla parte seconda del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del regio esercito, colle eccezioni che fanno seguito:

1° Non tiene magazzino speciale di stoffe, oggetti di corredo, di equipaggiamento e d'accampamento occorrenti agli uomini di truppa delle compagnie; gli oggetti stessi sono somministrati direttamente alle compagnie e loro distaccamenti dai consigli d'amministrazione dei reggimenti d'artiglieria, o da quelli dei distretti militari, in seguito a richieste fatte se-

condo le norme stabilite dal libro II della parte prima del regolamento d'amministrazione succitato.

2° Le riparazioni al corredo e alle buffetterie ed agli oggetti d'arredamento sono fatte eseguire sotto la sorveglianza e responsabilità dei comandanti di compagnia o di distaccamento, previa approvazione del consiglio d'amministrazione.

§ 41. Le compagnie operai, operai da costa e veterani di artiglieria essendo disciplinarmente dipendenti da diversi capi, e facendo solo capo amministrativamente allo stesso consiglio d'amministrazione, esse sono considerate tutte come altrettanti distaccamenti, secondo il prescritto del capo IX, parte II del regolamento d'amministrazione.

I distaccament comandati da ufficiali dipendono amministrativamente dalla compagnia cui appartengono: quelli comandati da graduati saranno aggregati ad altri corpi.

Per il vitto le compagnie si regoleranno a norma dell'articolo 17, allegato B, di detto regolamento fatta eccezione per quanto concerne la sorveglianza sul vitto stesso devoluta ai comandanti di corpo per cui il contratto viveri e la composizione del rancio dovranno essere sottoposti all'approvazione del direttore da cui le compagnie dipendono disciplinariamente.

§ 42. Ciascuna compagnia deve essere provvista delle armi secondo la base d'armamento stabilita dal Ministero.

§ 43. Occorrendo ad una compagnia di prelevare armi o di restituirne per portare al completo il suo armamento, il comandante ne rivolge la domanda al consiglio d'amministrazione il quale provvede secondo le prescrizioni vigenti.

§ 44. Le riparazioni alle armi saranno fatte eseguire o presso la direzione cui è addetta la compagnia o dai capi armaiuoli militari di qualsiasi corpo dell'esercito, a prezzo di tariffa, oppure anche da armaiuoli borghesi a prezzi da convenirsi.

§ 45. Le partecipazioni e gli incumbenti previsti dagli articoli 47 e 54 della parte 3ª del regolamento d'amministrazione e contabilità pei militari resisi defunti sono fatte dal presidente del consiglio d'amministrazione.

§ 46. Le provviste e le riparazioni occorrenti alle masserizie di proprietà della massa generale sono fatte eseguire per cura dei comandanti di compagnia, in seguito ad autorizzazione avutane dal consiglio d'amministrazione.

§ 47. La rassegna semestrale dei conti della masse individuali sarà passata dal vice direttore della direzione cui trovasi

addetta la compagnia od il distaccamento, semprechè esso sia ufficiale superiore.

In caso diverso il direttore da cui la compagnia od il distaccamento dipendono, si rivolgerà al proprio comandante territoriale perchè sia delegato a ciò un ufficiale superiore dell'arma.

§ 48. L'ufficiale rassegnatore oltre a tutti gli incumbenti prescritti dall'articolo 28, parte 3ª del precitato regolamento, adempirà pure a quanto è stabilito dal successivo articolo 33 accennandone l'esito nella relazione che a seconda dal § 164 dovrà trasmettere al presidente del consiglio d'amministrazione.

In tale relazione e conformemente a quanto è stabilito dai §§ 515, 516 del detto regolamento accennerà le sostituzioni e le riparazioni da farsi al materiale in caricamento alla compagnia esprimendo il suo parere a carico di chi sia da imputarsi la spesa quando tali sostituzioni o riparazioni fossero imputabili ad incuria.

§ 49. Il presidente del consiglio ricevute le relazioni dei rassegnatori in un coi documenti prescritti dal § 160, pubblica l'esito delle rassegne, ordina il pagamento dell'eccedenza di massa con ordine del giorno da comunicarsi a mezzo dei direttori da cui dipendono le compagnie ad emana infine i provvedimenti occorrenti alla manutenzione e sostituzione del materiale di cui è cenno nel precedente paragrafo.

Art. 8. — *Operazioni di conto corrente con le amministrazioni dei corpi.*

§ 50. Ogni atto del carteggio relativo ai conti o ad operazioni di conto corrente che interessi la contabilità delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria colle amministrazioni dei corpi sarà diretto al consiglio d'amministrazione delle compagnie predette, il quale è costituito presso la direzione territoriale d'artiglieria in Torino.

Roma, 30 ottobre 1879.

Il Ministro — BONELLI.

N. **169**. — FERROVIE (Nota N. 98). — **Apertura della stazione dell'Ontanese sulla linea Roma-Napoli**. — 31 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che nel 1° novembre p. v. verrà aperta al pubblico servizio la stazione dell'Ontanese sulla linea Roma-Napoli.

Nella II parte del Prontuario militare delle distanze chilometriche sulle ferrovie dovrà pertanto essere fatta la seguente aggiunta nelle caselle della lettera O (Repertorio delle stazioni piccole).

Ontanese { Velletri . . . . chilom. 8
Ceprano . . . . » 73

Il Ministro — BONELLI.

N. **170**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 44). **Norme per riconoscere l'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili.** — 2 novembre.

Molte volte è avvenuto che tenenti contabili i quali superarono con buon esito l'esame d'idoneità per l'avanzamento non riuscirono poi a coprire la carica del grado superiore alla quale vennero nominati.

Questo Ministero è perciò venuto nella determinazione di stabilire come condizione indispensabile per essere promosso a capitano contabile, il pratico esperimento in una delle cariche di questo grado, siccome sono determinate dai quadri organici.

Prima di essere ammessi all'esperimento pratico i tenenti contabili dovranno subire un esame teorico sopra determinati programmi, nel quale debbono dar prova di istruzione letteraria e di possedere quelle cognizioni teoriche occorrenti per prestare un buon servizio nel corpo contabile militare.

Quelli che fallissero nella prova d'esame non saranno chiamati all'esperimento pratico, potranno però essere ammessi una seconda volta all'esame e solo non riuscendo neppure in questa saranno esclusi dal concorrere all'avanzamento.

La stessa esclusione s'intende stabilita per i tenenti contabili che rinunziassero volontariamente per due volte di presentarsi all'esame.

I tenenti giudicati idonei negli esami, saranno per ordine di anzianità invitati a fare l'esperimento pratico in quella carica di capitano contabile che più presto si renderà vacante.

Quelli fra essi che rinunziassero all'esperimento per una data carica, verrebbero ancora per una seconda volta invitati ad assumere l'esperimento in altra carica differente, però questi potrebbero essere posposti nella promozione ai loro colleghi che già fossero in un impiego di capitano contabile e ciò fino a tanto che non avessero ultimato l'esperimento con buon risultato.

Quelli che rinunciassero per due volte a presentarsi allo

esperimento pratico non potranno più concorrere all'avanzamento.

La stessa esclusione dell'avanzamento s'intenderà applicabile ai tenenti contabili che non riuscissero nell'esperimento in due differenti cariche.

L'esperimento pratico durerà per lo spazio di cinque mesi. Spirato questo tempo la Commissione degli ufficiali superiori del corpo cui il candidato è in prova compilerà una dichiarazione dalla quale dovrà apparire l'attitudine dimostrata dal candidato stesso nello esercizio delle sue nuove attribuzioni e tale dichiarazione sarà trasmessa al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi) per la prescritta via gerarchica.

È da avvertirsi che ogni tenente contabile riuscito nello esperimento, sarà nominato alla carica e nel corpo in cui fece l'esperimento medesimo e che non potra aspirare ad alcun trasferimento prima di due anni dalla nuova nomina ottenuta.

I tenenti contabili che già sono rivestiti di una carica da capitano, superato che abbiano l'esame teorico, potranno essere promossi al loro turno di anzianità.

Rimanendo invece deficienti nell'esame lo potranno ripetere una seconda volta e non riuscendo neppure in essa non concorreranno più all'avanzamento e saranno esonerati dalla loro carica.

In modo analogo si procederà a riguardo di quei tenenti contabili rivestiti di una carica del grado superiore e che rinunciassero volontariamente per due volte di presentarsi all'esame.

Il Ministro — Bonelli.

N. **171**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 45). — **Nomine dei sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato**. — 3 novembre.

Nell'interesse della mobilitazione dell'esercito di prima linea, perchè si possa cioè sufficientemente provvedere in tali circostanze al necessario aumento dei quadri dei sottufficiali, questo Ministero ha determinato che all'atto dell'invio in congedo illimitato di ciascuna classe siano promossi sergenti i migliori caporali maggiori per modo che ogni compagnia abbia per ciascuna classe un sergente ascritto alla ferma temporanea.

I comandanti di corpo provvederanno pertanto d'ora in poi a tali nomine in occasione del licenziamento d'ogni classe

inscrivendo sulla matricola dei promossi la seguente variazione:

« Sergente continuando nella ferma temporanea, in virtù dell'atto N. 171 del 1879, addì . . . . . ».

La presente determinazione è però estesa anche alla classe 1856 recentemente congedata, epperciò i comandanti di corpo faranno tosto la scelta fra i più distinti caporali maggiori inviati in congedo illimitato colla predetta classe, e li promuoveranno al grado di sergente.

Di queste promozioni essi daranno partecipazione ai rispettivi distretti militari con apposito elenco nominativo.

I comandanti di distretto inscriveranno queste variazioni sui loro ruoli, come pure sui fogli di congedo illimitato dei singoli promossi, fogli di cui si procureranno a tal fine la comunicazione per mezzo dei rispettivi sindaci ai quali poi li restituiranno tosto per essere riconsegnati ai titolari.

Il Ministro — BONELLI.

N. **172**. — MATRICOLA. (Nota N. 33). — **Cambio di una formola di arruolamento.** — 4 novembre.

Alla prima formola del N. 14 dell'Istruzione per le matricole (pag. 152) è sostituita la seguente:

Arruolato in (1ª o 2ª) categoria della classe 18 quale ommesso presentatosi spontaneo della leva sulla classe 18 oppure: quale mandato rivedibile per (*indicare il difetto fisico che ha motivato il rimando*) dalla leva sulla classe 18 .

Il Ministro — BONELLI.

N. **173**. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 56). — **Adozione dell'astuccio porta-succhi da zappatori, del tubo ferrato da zappatori di cavalleria e di un attrezzamento speciale da zappatori di cavalleria per distruzioni ferroviarie.** — 5 novembre.

Attrezzamento da zappatori di fanteria.

Astuccio porta-succhi. — Per il porto dei succhi è adottato un apposito astuccio di cuoio naturale, di forma cilindrica circolare con fondo rinforzato. Questo astuccio serve a contenere il manico ed i tre succhi disposti ad occhi alternati.

Conto di costruzione dell'astuccio porta-succhi.

Cuoio naturale. .	Chil. 0,500	a lire 7,00 il chil.	L. 3,500
Fibbie di ferro stagnato N. 1	» 0,03 l'una		» 0,030
Fattura ed ogni altra fornitura			» 1,070
		Totale	L. 4,600

Attrezzamento da zappatori di cavalleria.

Tubo ferrato da zappatori di cavalleria. — Per i soldati zappatori di tutti i reggimenti di cavalleria è adottato un apposito tubo ferrato lungo cent. 46,5 di forma alquanto schiacciata e più stretto del tubo porta-moschetto da cavalleggeri. Questo tubo serve per il trasporto sulla sella, tanto della gravina come della piccozza.

Conto di costruzione del tubo ferrato.

Cuoio naturale. .	Chil. 0,180	a lire 7,00 il chil.	L. 1,260
Cuoio a concia fresca	» 0,180	» 3,50 »	» 0,630
Ferramenta			» 0,450
Fattura ed ogni altra fornitura			» 2,460
		Totale	L. 4,800

Attrezzamento speciale da zappatori di cavalleria per distruzioni ferroviarie. — Per le distruzioni ferroviarie è adottato un apposito attrezzamento, composto dei seguenti attrezzi e strumenti, che sono descritti tutti nel capo II della parte II dell'appendice alla 3ª edizione delle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria.*

Astuccio di latta per borse con dinamite. — Borsa di cuoio per trasporto di dinamite. — Borsa di cuoio per trasporto d'inneschi. — Bossolo di legno per cartocci di dinamite. — Cartoccio di dinamite da 250 grammi. — Cartoccio di dinamite da grammi 25. — Cassetta ferrata N. 1 per trasporto di dinamite. — Cassetta ferrata N. 2 per trasporto di attrezzi. — Forbice per apparecchi esplosivi. — Punteruolo di legno per dinamite. — Scatola di latta per borse con inneschi. — Scatola di latta per zolfanelli. — Seghetto da filo metallico. — Stoppini preparati con cassula fulminante. — Zolfanelli a vento. — Chiave Samuel. — Guarnizione in pelle per chiave Samuel.

In conseguenza di tali adozioni, saranno introdotte le seguenti:

Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.

Categoria	N° d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo dell'unità		Annotazioni
13ª	2626	Astucci porta-succhi da zappatori .	4	60	Aggiunta
»	2627	Tubi ferrati da zappatori di cavalleria.	4	80	Id.
16ª	63	Astucci di latta per borse con dinamite da zappatori di cavalleria .	2	00	Id.
»	64	Borse di cuoio da zappatori di cavalleria per trasporto di dinamite.	9	00	Id.
»	65	Borse di cuoio da zappatori di cavalleria per trasporto d'inneschi.	8	00	Id.
»	66	Bossoli di legno per cartocci di dinamite da zappatori di cavalleria.	1	00	Id.
»	67	Cartocci di stagnola e pergamena per cariche di 250 gr. di dinamite .	0	30	Id.
»	68	Cartocci di stagnola e pergamena per cariche di 25 gr. di dinamite . .	»	15	Id.
»	69	Cassette ferrate N. 1 da zappatori di cavalleria foderate di feltro, pel trasporto di dinamite	30	00	Id.
»	70	Cassette ferrate N. 2 da zappatori di cavalleria, per trasporto di attrezzi.	27	00	Id.
»	71	Forbici da zappatori di cavalleria .	3	50	Id.
»	72	Punteruoli di legno per dinamite .	»	10	Id.
»	73	Scatole di latta con fibbia per borse con inneschi da zappatori di cavalleria	2	00	Id.
»	74	Scatole di latta per zolfanelli . .	»	20	Id.
»	75	Seghetti da filo metallico. . . .	3	00	Id.
»	76	Stoppini preparati con cassula fulminante	»	20	Id.
»	77	Zolfanelli a vento	»	01	Id.
18ª	169	Chiavi Samuel per dadi	20	00	Id.
»	295	Guarnizioni in pelle per chiavi Samuel	2	50	Id.

Il Ministro — BONELLI.

N. **174**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 128) — **Modificazioni alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria.** (3ª edizione). — 5 novembre.

Il disegno del congegno per portare a spalla la gravina a pag. 444 delle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione), è sostituito da quello che figura nella qui annessa tavola (Fig. 1ª).

Al N. 4 pag. 440 dell'Istruzione stessa dove è detto:

1° *La guaina a, b, c, d, r, v, z,* aggiungere: *t.*

Al 2° alinea del detto N. 4 alle parole: *il dorso e la punta della gravina,* sostituire: *il dorso, la punta ed il taglio della gravina.*

Alla fine del 2° alinea stesso aggiungere:

t. Riparo del taglio della zappa. — Piccola ciappa di cuoio cucita ai lembi della guaina stessa.

Il disegno del tubo dei zappatori di cavalleria a pag. 443, è sostituito da quello, che figura nella tavola qui unita (Fig. 2ª).

Al 2° alinea del N. 51 pag. 443 dopo la parentesi (Fig. 270); alle parole: *alquanto più stretto, ma in tutto simile ed assicurato nello stesso modo, che il tubo porta-moschetto di cavalleggeri,* si sostituiscano le seguenti: *lungo cent. 16,5, alquanto schiacciato nella forma, più stretto del tubo porta-moschetto dei cavalleggeri, ma assicurato alla sella nello stesso modo.*

Al 2° alinea del N. 53 pag. 448, si sostituisca quanto in appresso:

Il correggiuolo della guaina lungo da 65 a 70 centimetri, introdotto nella camerella del sostegno del tubo, e fatto passare sopra la penna della gravina, in modo che rasenti la sporgenza del manico; affibbiato contro il tubo ferma la penna sulla paletta della sella, impedisce alla punta di molestare il cavaliere, e dà allo strumento una conveniente fermezza nel tubo.

Il Ministro — BONELLI.

N. **175**. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 57). — **Norme da seguirsi nell'effettuare all'attrezzamento da zappatori, le modificazioni state introdotte nella 3ª edizione delle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria*.** — 6 novembre.

Nella 3ª edizione delle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria*, furono introdotte nell'attrezzamento speciale alcune modificazioni delle quali era cenno nell'*Atto* N. 42 del corrente anno. Col successivo *Atto* N. 174

furono inoltre modificate la guaina da zappatori di fanteria, non che il tubo da zappatori di cavalleria ed il modo di assicurare la gravina alla sella, descritti nella stessa 3ª edizione sopra citata.

Nell'intento ora di agevolare ai corpi il mezzo di mandare ad eseguimento le prescritte modificazioni al materiale da zappatori attualmente in uso, questo Ministero compie la riserva espressa nell'ultimo alinea dell'*Atto* N. 42 sopra ricordato, collo indicare le norme seguenti:

Attrezzamento da zappatori di fanteria.

Guaina da gravina. — Aggiunta di una lista di cuoio lunga 11 centim. e larga 14 allo strato che avvolge la penna della gravina, e trasporto dell'attacco della spalla sinistra sulla estremità della lista aggiuntavi. Aggiunta di un astuccio della punta della penna, unito alla guaina per mezzo di un correggiuolo lungo cent. 16, largo 2 che si unisce ad una fibbia con passante fissato all'estremità della guaina stessa. Aggiunta di una piccola ciappa di cuoio lunga cent. 9 larga 1,5 all'estremità posteriore della guaina, in modo da formare insieme ai lembi della medesima, una specie di riparo al taglio della gravina.

Conto di riduzione della guaina da gravina.

Cuoio naturale .	chil. 0,100	a Lire 7,00 il chil.	L. 0,700
Olive in ferro N. 1	»	0,04 l'una	» 0,040
Fibbie di ferro stagnato N. 1 .	»	0,05 »	» 0,050
Fattura ed ogni altra fornitura			» 0,510
		Totale	L. 1,300

Guaina da badile. — Il congegno pel trasporto del badile viene modificato trasportando indietro le attaccature dei capi della bandoliera colla guaina; quello cucito all'angolo anteriore viene staccato e fissato alla gorbia, e l'altro della gorbia è trasportato all'angolo posteriore della guaina.

Conto di riduzione della guaina di badile.

Fattura ed ogni altra fornitura	L. 0,200

Guaina da mannarese. — Il passante porta guaina è tolto, e sostituito da una ciappa di cuoio foggiata ad arco con due

passanti formati ripiegando sopra se stesse le due estremità di esso arco, e discosti di circa 10 cent. l'uno dall'altro.

Conto di riduzione della guaina da mannarese.

Cuoio naturale .	Chil. 0,200	a Lire 7,00 il chil.	L. 1,400
Fattura ed ogni altra fornitura			» 0,300
		Totale L.	1,700

Guaina per piccozza. — La striscia di cuoio unita alla parte posteriore della bandoliera e della guaina è tolta ed eliminata, e l'attacco della sola correggia che rimane a formare la bandoliera è trasportato dal fianco sulla testa della guaina.

Conto di riduzione della guaina per piccozza.

Fattura ed ogni altra fornitura	L. 0,200

Guaina da segaccio. — Le due correggie porta guaina e la piccola correggia mobile sono tolte e sostituite da uno strato di cuoio a foggia d'arco con due passanti formati ripiegando sopra se stesse le due estremità di esso arco e discosti 13 cent. circa l'uno dall'altro. All'estremità superiore dell'imboccatura della guaina è aggiunta alla parte anteriore una inchiappatura con fibbia e passante fisso, ed alla parte posteriore un riscontro lungo cent. 22 largo 2, per tener fermo il segaccio nella guaina. All'appoggio del manico della sciabola-baionetta è aggiunto un rialzo, ed il sostegno superiore della sciabola-baionetta è sostituito con un altro eguale di forma, ma più largo di 1 cent. circa.

Conto di riduzione della guaina da segaccio.

Cuoio naturale .	Chil. 0,250	a Lire 7,00 il chil.	L. 1,750
Fibbie di ferro stagnato N. 1 .	» 0,03	l'una	» 0,030
Fattura ed ogni altra fornitura			» 0,620
		Totale L.	2,400

Attrezzamento da zappatori di cavalleria.

Guaina da mannarese. — La guaina da mannarese viene modificata adattandovi un attacco con due, anzichè con un solo passante di sospensione al cinturino, come fu indicato per quella da zappatori di fanteria.

Conto di riduzione della guaina da mannarese.

Cuoio naturale . Chil. 0,180 a Lire 7,00 il chil. L. 1,260
Fattura ed ogni altra fornitura . . . . . » 0,240

Totale L. 1,500

In conseguenza delle modificazioni ora descritte, saranno introdotte le seguenti:

Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.

Categoria	N° d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Prezzo		Annotazioni
13ª	2351	Guaine di gravine da zappatori di cavalleria	1	70	Variante
»	2336	Guaine di gravine da zappatori di fanteria	4	85	Id.
»	2352	Guaine di mannaresi da zappatori di cavalleria	2	90	Id.
»	2337	Guaine di mannaresi da zappatori di fanteria	3	00	Id.
»	2338	Guaine di piccozze da zappatori di fanteria	4	80	Id.
»	2339	Guaine di segacci da zappatori di fanteria	6	00	Id.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. G. Ve[illegible]ra.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 47. Pubblicato il 14 novembre 1879. **Parte 1.**

NOVEMBRE 10. — Aggiunta all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del R. Esercito, approvata con R. Decreto del 9 giugno 1879, *pag.* 613.

» 11. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali. *pag.* 613.

Atto N. **176**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 204). — **Aggiunta all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del R. Esercito, approvata con R. Decreto del 9 giugno 1879.** — 10 novembre.

Dopo il secondo alinea della suaccennata istruzione aggiungasi il seguente:

I bottoni della giubba saranno equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei gangherini del bavero, ad un terzo della distanza orizzontale tra il gangherino e la cucitura alla spalla, a partire dal gangherino, e i due ultimi bottoni in basso all'altezza pella cintola, distino fra loro 5 centimetri meno dei primi due in alto.

Il Ministro — BONELLI.

N. **177**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 99). — **Aggiunta all'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali.** — 11 novembre.

In aggiunta a quanto è prescritto al n. XIX dell'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali, dell'esercito in data 10 settembre 1868 intorno alla trasmissione di essi specchi, questo Ministero determina che:

gli specchi e gli specchietti caratteristici degli ufficiali, i

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 45, *Atto* N. 165, pag 574. — Alla 45ª compagnia, cancellare nella colonna dei distretti di reclutamento la parola Novara, sostituendovi Vercelli; ed alla pag. 575 al distretto di Novara, cancellare i mandamenti di: Bioglio — 15, Cossato — 15, Crevacuore — 15 e Masserano — 15, aggiungendoli invece al distretto di Vercelli a pag. 576.

quali furono distaccati per più di sei mesi fuori del territorio della divisione, in cui ha stanza il comando del corpo al quale essi appartengono, e che siano rientrati alla sede del proprio corpo da meno di sei mesi, devono essere trasmessi al comandante della divisione nel cui territorio furono distaccati;

gli specchi e gli specchietti caratteristici degli ufficiali, i quali si trovano distaccati da meno di sei mesi fuori del territorio della divisione in cui risiede il comando del proprio corpo devono essere trasmessi al comandante della divisione nel cui territorio trovasi la sede del corpo al quale sono effettivi.

I predetti comandanti di divisione faranno prevenire gli specchi sumentovati al Ministero della guerra per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo d'armata.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 48. Pubblicato il 22 novembre 1879. **Parte 1.**

OTTOBRE 27. — Decreto ministeriale che stabilisce il quadro graduale numerico del personale inferiore addetto al magazzino centrale militare di Roma. *pag.* 615.

NOVEMBRE 17. — Giurisdizione dei magazzini centrali militari, *pag.* 616.

» 18. — Istruzione sull'affardellamento per le truppe d'artiglieria dei reggimenti da campagna (appendice al volume II), *pag.* 617.

» 19. — Registro giornaliero degli individui entrati nell'ospedale, *pag.* 617.

» 19. — Relazione sanitaria annuale dei direttori di sanità militare, *pag.* 618.

Atto N. **178.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 51). — **Decreto Ministeriale che stabilisce il quadro graduale numerico del personale inferiore addetto al magazzino centrale militare di Roma.** — 27 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto del 23 settembre 1879 portante la istituzione in Roma di un magazzino centrale militare;

Visto il R. Decreto del 1° settembre 1865 relativo all'organizzazione del personale inferiore pel servizio dei magazzini e dei laboratori dell'amministrazione militare;

Determina quanto appresso:

Articolo unico.

Il personale inferiore assegnato alla direzione del magazzino centrale militare in Roma è quale apparisce dal seguente quadro graduale numerico, e godrà degli assegnamenti stabiliti pel personale inferiore degli altri magazzini.

Capi operai di 1ª classe	Capi operai di 2ª classe	Capi lavoranti	Operai di 1ª classe	Operai di 2ª classe	Lavoranti di 1ª classe	Lavoranti di 2ª classe	TOTALE
1	3	3	4	2	12	15	40

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, li 27 ottobre 1879.

Il Ministro — BONELLI.

N. **179**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 152). — **Giurisdizione dei magazzini centrali militari**. — 17 novembre.

In seguito alla istituzione in Roma di un magazzino centrale militare, avvenuta per R. Decreto 23 settembre 1879 (*Atto* N. 159) ed a modificazione dell'*Atto* N. 143 del 1876, il Ministero determina che a datare dal 1° gennaio 1880 la giurisdizione dei magazzini centrali militari sia quella appresso indicata, cioè:

« I corpi, istituti e stabilimenti stanziati nella circoscrizione « territoriale dei comandi di corpo d'armata di Torino (I), « Milano (II), Verona (III) e Piacenza (IV) si riforniscono dal « magazzino centrale di Torino.

« Quelli residenti nella circoscrizione territoriale dei co- « mandi di corpo d'armata di Bologna (V) e Firenze (VI) si « riforniscono dal magazzino centrale di Firenze.

« Quelli residenti nella circoscrizione territoriale dei comandi « di corpo d'armata di Napoli (VIII) e Bari (IX) si riforniscono « dal magazzino centrale di Napoli.

« Gli altri con sede nella circoscrizione territoriale dei co- « mandi di corpo d'armata di Roma (VII) e di Palermo (X) « si riforniscono dal magazzino centrale di Roma ».

Il Ministro — BONELLI.

N. **180**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 129). — **Istruzione sull'affardellamento per le truppe d'artiglieria dei reggimenti da campagna**. — Appendice al volume II. — 18 novembre.

È stata or ora pubblicata l'Istruzione sull'affardellamento per le truppe d'artiglieria dei reggimenti da campagna.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di questa Appendice al volume II sono inserte nel *Giornale di artiglieria e genio*, anno 1879, parte I, pagina 258.

Il Ministro — Bonelli.

N. **181**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 24). — **Registro giornaliero degli individui entrati nell'ospedale**. — 19 novembre.

Per rendere più facile in tutte le ore la ricerca del riparto e del letto ove giace un infermo negli ospedali militari, senza bisogno di ricorrere al modello N. 305 d'ordine, questo Ministero prescrive che in ogni ospedale militare, nell'ufficio di maggiorità, sia tenuto un registro (da compilarsi a mano) diviso ed intestato in tanti numeri di parti quanto è il numero dei corpi del presidio, più di un'ultima parte sotto il titolo di *Corpi diversi*. Ogni giorno devono essere segnati in questo fascicolo, sotto al rispettivo titolo di corpo, i nuovi entrati; ed ogni giorno cancellati gli usciti, i traslocati e i defunti; e finalmente registrate, man mano che avvengono, le variazioni del N. dei letti, delle quali ogni caporiparto fa rapporto il mattino all'ufficio di maggiorità.

Il registro resterà nell'ufficio predetto; ma nelle ore nelle quali questo sta chiuso sarà tenuto dall'ufficiale medico di guardia.

Il Ministro — Bonelli.

N. **182**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 25). — **Relazione sanitaria annuale dei direttori di sanità militare**. — 19 novembre.

La relazione sanitaria annuale dei direttori di sanità, prescritta dall'*Atto* N. 43 del 26 gennaio 1676, compilata finora secondo il modulo dato con la circolare N. 1131 del 18 marzo 1876, sarà fatta, a cominciare dal corrente anno, secondo lo unito modulo.

I comandanti di divisione, nel prendere conoscenza delle osservazioni e proposte contenute nella relazione, daranno per quelle cose che sono in loro facoltà, le disposizioni richieste dal proponente, e per le altre, le quali o fossero fuori le loro attribuzioni o a loro avviso non meritassero la invocata attuazione, riferiranno il proprio parere al Ministero in accompagnamento della Relazione stessa, indicando insieme i provvedimenti presi per le prime.

Il Ministro — Bonelli.

Relazione sanitaria annuale dei direttori di sanità militare.

1° *Cenni igienico-sanitari.*

a) Sulle truppe che durante l'anno formavano i presidii della divisione militare;

b) Sugli alloggiamenti, sui servizi speciali che hanno influito sullo stato sanitario delle truppe;

c) Sui campi d'istruzione.

2° *Considerazioni igieniche.*

a) Sull'ospedale principale;

b) Sugli ospedali succorsali;

c) Sulle infermerie di presidio;

d) Sulle infermerie di corpo;

e) Sugli ospedali civili che hanno accolto in cura ammalati di truppa.

3° *Considerazioni mediche.*

a) In generale, sulle malattie occorse nel perimetro della divisione, esposte in modo da potere poi col tempo dedurne gli elementi di una topografia medica militare;

b) In particolare, sulle malattie curate negli ospedali militari, non che su quelle che per numero o per gravità, sembrino degne di notazione speciale;

c) Sulle principali cause di morte nella truppa, in ispecie in quei corpi o presidii nei quali la mortalità è stata maggiore nella media della divisione.

4° Specchietto A. — *Movimento degli ammalati negli*

OSPEDALI PRINCIPALI, SUCCURSALI, infermerie di presidio, speciali e di corpo. Ospedali civili		RIPARTO DEGLI ENTRATI						MOVIMENTO				
		Per malattie						Erano al 1°		Entrati		
		Mediche	Chirurgiche	Oftalmiche	Veneree	Ignote	In osservazione	Malati	In osservazione	In cura: Direttamente	In cura: Da altri ospedali	In osservazione	Totale rimasti ed entrati
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ospedali principali	Ufficiali												
	Sottufficiali e soldati												
	Non appartenenti all'esercito												
	Inscritti di leva												
Ospedali succursali	Ufficiali												
	Sottufficiali e soldati												
	Non appartenenti all'esercito												
	Inscritti di leva												
Infermerie di presidio	Ufficiali												
	Sottufficiali e soldati												
	Non appartenenti all'esercito												
Infermerie speciali	Sottufficiali e soldati												
Infermerie di corpo	Effettivi												
	Aggregati												
Ospedali civili	Ufficiali												
	Truppa												
Totale generale													

ospedali ed infermerie della direzione di sanità militare.

DEGLI AMMALATI																				
	Usciti												Restano al 1°		Per 100 degli usciti (Col. 20)				
	A cura finita							Dalla osservazione											
Guariti	Inviati in licenza di convalescenza			Riformati	Morti	Totale degli usciti a cura finita	Traslocati	Idonei	Inviati in licenza	Dichiarati rivedibili	Inabili	Totale di tutti gli usciti	Malati	In osservazione	Guariti	In licenza	Riformati	Morti	Annotazioni
	Non maggiore di 3 anni	In seguito a rassegna	Totale																
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

5° *Breve esposizione di esperimenti.*

a) Di nuovi agenti terapeutici e
b) Di nuovi metodi curativi e processi chirurgici.

6° Specchietto **B.** — *Delle più importanti operazioni di chirurgia praticate nell'anno.*

Corpo	Grado	Cognome e nome	Data di entrata	Malattie o lesioni traumatiche	Operazione	Data della operazione	Esito	Ospedale
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7° Specchietto **C.** — *Elenco dei morti negli ospedali e nelle infermerie militari.*

Corpo	Grad	Cognome e nome	Malattia	Reparto anatomo-patologico	Ospedale
1	2	3	4	5	6

8° *Medicina legale.*

a) Considerazioni generali su quelle diverse applicazioni della medicina legale, come perizie, rapporti, visite mediche collegiali, ecc. che per la loro importanza saranno riputate meritevoli di particolare menzione.

b) Medicina legale nei suoi rapporti col reclutamento. Questo importante ramo della medicina legale militare sarà svolto con ogni accuratezza, corredandolo delle descrizioni di quei casi che per la loro rarità o pel loro difficile apprezzamento possono servire di materiale scientifico per le successive revisioni degli elenchi B e C; completandolo colla compilazione dei seguenti specchi numerici.

ALLEGATO a)

SPECCHIO NUMERICO *degl'inscritti di leva, inviati dai Consigli di leva in osservazione presso gli ospedali dipendenti dalla direzione di sanità militare di*

Imperfezione o malattia (*)	Articolo dell'Elenco B	Totale dei sottoposti alla osservazione	Giudicati			Imperfezione o malattia (*)	Articolo dell'Elenco B	Totale dei sottoposti alla osservazione	Giudicati		
			Abili	Inabili	Rivedibili				Abili	Inabili	Rivedibili

(*) Se l'individuo fu giudicato abile, si noterà la imperfezione o malattia col relativo articolo dell'Elenco B che motivò l'invio in osservazione. Se fu giudicato inabile o rivedibile, sarà notata l'imperfezione o malattia col relativo articolo su cui fu fondato il giudizio. Occorrendo il caso che ad un individuo siano stati applicati più articoli dell'Elenco, si noterà nello specchio solamente quello di maggiore importanza.

ALLEGATO *b)*

—

SPECCHIO NUMERICO *dei militari appartenenti alla classe di leva per la quale non fu ancora pronunciato il discarico finale, inviati dai corpi in osservazione presso gli ospedali dipendenti dalla direzione di sanità militare di . . . .*

Imperfezione o malattia (*)	Articolo dell'Elenco B	Totale dei sottoposti alla osservazione	Giudicati			Imperfezione o malattia (*)	Articolo dell'Elenco B	Totale dei sottoposti alla osservazione	Giudicati		
			Abili	Inabili	Rivedibili				Abili	Inabili	Rivedibili

(*) Se l'individuo fu giudicato abile, si noterà l'imperfezione o malattia col relativo articolo dell'Elenco B che motivò l'invio in osservazione. Se fu giudicato inabile o rivedibile, sarà notata l'imperfezione o malattia col relativo articolo su cui fu fondato il giudizio. Occorrendo il caso che ad un individuo siano stati applicati più articoli dell'Elenco, si noterà nello Specchio solamente quello di maggior importanza.

ALLEGATO c)

SPECCHIO NUMERICO *dei militari effettivi, sottoposti ad osservazione per malattie od imperfezioni presso gli ospedali dipendenti dalla direzione di sanità militare di . . . .*

Imperfezione o malattia (*)	Articolo dell'Elenco C	Totale dei sottoposti alla osservazione	Giudicati			Imperfezione o malattia (*)	Articolo dell'Elenco C	Totale dei sottoposti alla osservazione	Giudicati		
			Abili	Inabili	Bisognosi di lunga licenza di convalescenza				Abili	Inabili	Bisognosi di lunga licenza di convalescenza

A . . . . . il . . . . . .

IL DIRETTORE DI SANITÀ

(*) Se l'individuo fu giudicato abile, si noterà l'imperfezione o malattia col relativo articolo dell'Elenco C che motivò l'invio in osservazione. Se fu giudicato inabile o bisognoso di lunga licenza di convalescenza, sarà notata l'imperfezione o malattia col relativo articolo su cui fu fondato il giudizio. Occorrendo il caso che ad un individuo siano stati applicati più articoli dell'Elenco, si noterà nello Specchio solamente quello di maggiore importanza.

Avvertenze.

1. La relazione sanitaria annuale sarà spedita gerarchicamente al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce.

Le notizie del N. 8 (*Medicina legale*) devono essere, quanto all'invio, divise in due parti. La prima, composta delle considerazioni e dell'allegato *c)* relativo ai militari in osservazione, sarà spedita nel marzo con la relazione annuale; la seconda, fatta degli allegati *a)* e *b)* riguardanti gli inscritti e della descrizione dei casi più importanti, sarà mandata come *relazione suppletiva*, un mese dopo la chiusura del discarico finale della leva a cui si riferisce.

2. Ogni singola relazione dovrà essere indipendente e non collegata alle relazioni degli anni passati; e per conseguenza anzichè riportarsi ad esse, si ripeteranno le cose già dette quando ciò si crederà necessario per dare una esatta cognizione delle condizioni del servizio sanitario della divisione.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 49. Pubblicato il 28 novembre 1879. **Parte 1.**

NOVEMBRE 26. — Esami agli ufficiali che aspirano alla carica di ufficiali istruttori ed istruttori aggiunti presso i tribunali militari territoriali, *pag.* 629.

» 27. — Acquisto di pubblicazioni militari, *pag.* 630.

» 27. — Aggiunta a farsi ai moduli degli avvisi d'Asta, *pag.* 632.

Atto N. **183.** — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 47). — **Esame agli ufficiali che aspirano alla carica di ufficiali istruttori ed istruttori aggiunti presso i tribunali militari territoriali.** — 26 novembre.

Allo scopo di accertare che gli ufficiali istruttori ed istruttori aggiunti presso i tribunali militari possedano le cognizioni richieste a lodevolmente esercitare quella carica, il Ministero, giusta le determinazioni già accennate nell'ultimo alinea dell'*Atto* N. 84 del 1878, si propone di promuovere d'ora innanzi la nomina alle cariche stesse di quegli ufficiali soltanto che abbiano prima dato prova della loro idoneità per via di apposito esame.

Tale esame consterà di due prove: l'una scritta, l'altra verbale, e verserà sulle seguenti materie:

Statuto fondamentale del Regno;

Codice penale per l'esercito;

Regolamento organico per il servizio dei tribunali militari;

Leggi sull'ordinamento dell'esercito e sulla circoscrizione militare del Regno;

Legge e regolamento sul reclutamento dell'esercito;

Legge sullo stato degli ufficiali;

Regolamento di disciplina.

L'esame scritto verrà dato nel capoluogo d'ogni comando di corpo d'armata, presso la sede del tribunale militare: quello

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 48, *Atto* N. 182, pag. 621, colonna N. 16, *ove dice:* Non maggiore di 3 anni, *leggasi:* Non maggiore di 3 mesi.

Pag. 627, 2ª alinea, 2ª e 3ª riga, *ove dice:* La prima, composta delle considerazioni, *aggiungasi:* generali sulle diverse applicazioni della medicina legale ecc.

verbale avrà luogo in Roma presso il tribunale supremo di guerra e marina, nanti apposita commissione, composta:

Dell'avvocato generale militare;

Di due giudici, o supplenti, presso il tribunale supremo predetto;

Di un segretario (a scelta del presidente).

Ad un tale effetto la commissione compilerà il tema d'esame scritto, ne trasmetterà copia, sotto sigillo, agli avvocati fiscali militari presso i tribunali militari, con indicazione del giorno ed ora in cui dovrà simultaneamente aver luogo l'esame.

Gli avvocati fiscali oradetti dal loro canto provvederanno in tempo i locali, cureranno la vigilanza, la regolarità dell'esame, e quindi la sollecita trasmissione all'avvocato generale militare del lavoro sottoscritto e suggellato da ciascun candidato.

L'avvocato generale militare, ricevuti tutti i lavori, convocherà tosto la commissione per l'esame dei medesimi, e farà pervenire al Ministero, con un elenco generale di tutti i concorrenti, una nota speciale di quelli fra essi, che in tale esame saranno risultati idonei e che dovranno essere chiamati a Roma per quello verbale.

Mentre, come si è sopra detto, nessuno potrà essere proposto per la nomina a tale carica senza aver ottenuto l'idoneità negli esami, l'esito favorevole nei medesimi non darà tuttavia, per sè solo, diritto ad essere nominato alla carica succitata, dovendovi all'uopo concorrere altre condizioni necessarie ed apprezzabili esclusivamente dal Ministero al momento in cui egli provvede a ciascuna nomina.

Gli esami avranno luogo nel prossimo mese di marzo 1880 e nei giorni che verranno indicati con apposito avviso.

Pertanto gli ufficiali delle armi di linea che desiderano di concorrere a tali esami dovranno farne domanda per la via gerarchica a questo Ministero (Segretariato generale) prima del finire di gennaio p. v.

Il Ministro — BONELLI.

N. **184**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 130). — **Acquisto di pubblicazioni militari**. — 27 novembre.

D'ora in avanti, i comandi, i corpi e gli uffici militari dovranno acquistare le pubblicazioni ufficiali militari, edite in Roma, che occorrono loro od agli ufficiali ed individui di truppa dipendenti da essi, mediante richiesta diretta all'ufficio

d'amministrazione di personali militari vari. Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile e di riserva, i quali desiderano provvedersi delle pubblicazioni suddette, ne faranno domanda al comando del distretto militare nella di cui circoscrizione trovansi domiciliati.

Il prezzo dei libri non dovrà, in nessun caso, essere maggiore di quello fissato dal Ministero nell'avviso di pubblicazione.

Le richieste all'ufficio summentovato saranno compilate conformi al seguente modulo.

N° di protocollo

(1) . . . . . .

Si richiede l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari per le pubblicazioni seguenti:

Tipografia editrice	Titolo delle pubblicazioni	N° delle copie	Annotazioni

A . . . . . addì 18

(2) Il . . . . . .

(1) Comando, corpo od ufficio.
(2) Comandante di . . . . . o capo servizio.

(in 1/2 foglio carta protocollo)

Il Ministro — BONELLI.

N. **185.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 20). — **Aggiunta da farsi ai moduli degli avvisi d'Asta.** — 27 novembre.

A modificazione dell'*Atto* N. 120 — a pagina 447 del presente Giornale — trovasi opportuno di prescrivere che la clausola da inserirsi negli avvisi d'asta, relativamente al modo di scrivere il ribasso nelle offerte, sia così concepita:

Il ribasso (o l'aumento) (od il prezzo) offerto, dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Eguale avvertenza dovrà sempre essere fatta verbalmente ai partitanti chiamati alle licitazioni private.

Il disposto della presente è applicabile indistintamente a tutti i servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Vaccara

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 50. Pubblicato il 5 dicembre 1879. **Parte 1.**

DICEMBRE 1 — Nuova istruzione relativa ai viveri di riserva in dotazione ai corpi, *pag.* 633.

» 2 — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1875, alle tariffe ed alle norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi presso i corpi del R. Esercito, *pag.* 656.

» 3 — Cavalli d'agevolezza, *pag.* 660.

Atto N. **186**. — VIVERI DI RISERVA. (Nota N. 1). — **Nuova istruzione relativa ai viveri di riserva in dotazione ai corpi**. — 1 dicembre.

Dopo la pubblicazione degli *Atti* N. 269 e 270 del 22 e del 23 dicembre 1872, relativi alla distribuzione dei viveri di riserva alla truppa, vennero emanate parecchie altre disposizioni sullo stesso oggetto, alcune delle quali non furono inserte nel *Giornale Militare*. Volendo ora il Ministero coordinare tutto quanto venne fino ad oggi stabilito relativamente ad essi viveri di riserva ed apportare a siffatte disposizioni le varianti suggerite dall'esperienza, pubblica questo nuovo *Atto*, nel quale sono pure comprese quelle relative alle dotazioni di riserva d'avena, abrogando ogni altra disposizione anteriore al riguardo.

PARTE PRIMA.

Galletta e carne in conserva.

Capo I. — *Razione viveri di riserva.*

1. Rimane adottato per il regio esercito una *razione viveri di riserva*.

2. Essa si compone di:

grammi 400 di galletta, riposta e cucita in apposito sacchetto;

grammi 220 di carne in conserva racchiusa in una scatoletta di latta.

Questa scatoletta si apre con un *coltello a leva*.

3. Il valore della galletta e della carne in conserva è stabilito come segue:

Galletta (senza sacchetto)	grammi	400	L. 0,15
Carne (colla scatoletta)	id.	220	» 1,00
		Totale . .	L. 1,15

Capo II. — *Dotazione.*

4. Il Ministero determina e fa conoscere, per mezzo dei comandanti di corpo d'armata, il quantitativo di razioni di viveri di riserva che i reggimenti, i distretti militari, le compagnie alpine, le fortezze ed i depositi centrali d'intendenza d'armata debbono avere in dotazione, ed indica lo scopo cui essa dotazione ha da servire.

5. Determina pure se i viveri di riserva assegnati in dotazione ai corpi abbiano a custodirsi nei loro magazzini, oppure distribuirsi agli individui.

6. In massima gli uomini di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di cavalleria, d'artiglieria e del genio e delle compagnie alpine devono tutti ricevere due razioni viveri di riserva; cioè 800 grammi di galletta (quattro gallette) e due scatolette di carne di conserva.

7. All'infuori della consumazione della galletta prescritta nel Capo XIV pel suo rinnovamento, i viveri di riserva non potranno essere consumati che per ordine del Ministero, oppure per necessità constatata, cioè quando la truppa, per circostanze straordinarie, non possa essere provveduta di tutti o parte dei generi componenti l'ordinario; in questo caso il comandante del corpo o distaccamento determinerà la consumazione da farsi, e ne ragguaglierà motivatamente e per la via gerarchica il comandante della divisione, e questi il comandante del corpo d'armata, il quale ne informerà il Ministero.

Capo III. — *Fornitura.*

8. La fornitura della galletta e delle scatolette di carne in conserva è fatta dai magazzini delle sussistenze militari o dai laboratori di carne di conserva, per disposizioni dei comandanti dei corpi d'armata.

9. La fornitura della galletta nuova ha luogo prima che si cominci a consumare la vecchia, per rinnovarla giusta il N. 65.

10. L'ordine di fabbricazione della galletta è impartito dai comandanti di corpo d'armata, come è detto nel Capo XX.

11. La fornitura delle scatolette di carne in conserva ha luogo, in massima, nei mesi di marzo e novembre d'ogni anno.

12. I comandanti dei corpi d'armata ordineranno direttamente alla direzione di commissariato militare della divisione di Bologna la spedizione del numero di scatolette di cui abbisognano i corpi e magazzini del rispettivo territorio per ricompletare le loro dotazioni, sempre quando ciò non possa farsi colle eccedenze per avventura esistenti presso talun corpo o magazzino, giusta il N. 87. Siffatti ordini alla predetta direzione di commissariato saranno dati nella misura delle deficenze di scatolette accertate il 1° marzo ed il 1° novembre. Qualora occorresse una straordinaria rifornitura in epoca diversa, i comandanti di corpo d'armata ne riferiranno al Ministero per le sue determinazioni.

Essi daranno contemporanea partecipazione di queste richieste al Ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi) ed all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

13. La galletta è somministrata senza sacchetto, ma riposta nelle casse d'imballo di cui nel N. 96.

14. La carne in conserva è distribuita in scatolette di latta verniciata di forma cilindrica, del diametro di millimetri 70 e dell'altezza di millimetri 61, il cui coperchio porta le indicazioni, in abbreviatura, della città, del mese e dell'anno in cui sono state fabbricate.

15. Le scatolette sono fornite nelle casse d'imballo, di cui nel N. 97.

Capo IV. — *Spedizioni.*

16. Le spedizioni di galletta e di carne in conserva debbono sempre eseguirsi per mezzo dell'impresa generale dei trasporti militari, salvo nelle città sedi dei panifici che forniscono la galletta o di laboratorio di carne in conserva, nelle quali i corpi preleveranno essi medesimi le quantità di detti viveri loro spettanti.

17. Nessuna spedizione di galletta nè di scatolette di carne in conserva può essere fatta se non a casse complete; epperò nell'eseguirla si dovrà sorpassare piuttostochè diminuire la quantità di galletta da spedirsi.

Capo V. — *Introduzioni.*

18. I corpi debbono sempre introdurre i viveri di riserva *a dazio sospeso* giusta il diritto che spetta all'amministrazione militare in base all'articolo 26 del regolamento generale sui dazi di consumo, sancito col regio decreto 25 agosto 1870, N. 5840, d'instituire presso tutti i corpi dell'esercito magazzini di deposito di generi soggetti a dazio consumo colle agevolezze accordate da detto articolo e sotto l'osservanza delle norme indicate nell'articolo 37 delle istruzioni ministeriali 20 ottobre 1870 per l'esecuzione di quel decreto, in quanto riguarda la introduzione a dazio sospeso, l'uscita dei generi e la tenuta dei relativi registri.

I conti di dazio consumo dovranno però essere regolati con tutta sollecitudine colle direzioni daziarie locali, epperò:

a) I corpi che introdussero viveri a dazio sospeso faranno conoscere direttamente alla direzione daziaria locale le variazioni che avvengono in essi viveri in entrata, uscita, consumi, avarie, passaggio ad altro consegnatario ecc., appena esse succedono.

b) Al termine di ogni trimetre i corpi compileranno i deconti di dazio-consumo, e li trasmetteranno, corredati dei relativi documenti, alla direzione di commissariato militare della rispettiva divisione.

Tali deconti dovranno redigersi sullo stampato modello 1° gennaio 1866, N. 23 sussistenze, il quale si richiederà al reclusorio militare di Savona.

c) Le direzioni di commissariato esamineranno questi deconti con tutta sollecitudine e li passeranno all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi, a cura del quale saranno poi trasmessi a questo Ministero per l'emissione dei mandati di pagamento.

19. I conti dazio dovranno essere compilati dai corpi alla scadenza d'ogni trimestre, ancorchè non importino pagamenti, e ciò fino ad esaurimento delle derrate a dazio sospeso.

Capo VI. — *Conservazione e visite.*

20. I viveri di riserva, che non sono distribuiti agli individui, debbono riporsi in magazzini asciutti e convenientemente areati; possibilmente essi viveri debbono tenersi lontani dal pavimento e dai muri.

21. La galletta deve per regola conservarsi nelle sue casse d'imballo.

22. Le scatolette di carne in conserva debbono essere tolte dalle casse d'imballo e sovrapposte le une alle altre in mucchi piramidali.

23. Spetta ai comandanti di corpo d'armata impartire quegli ordini e quelle istruzioni che giudicheranno più giovevoli per assicurare la buona conservazione dei viveri di riserva in dotazione ai corpi; essi prescriveranno particolarmente frequenti ed accurate visite ai viveri stessi, massime nell'approssimarsi e nel corso della stagione estiva.

24. Le visite ai viveri di riserva in dotazione ai corpi dovranno eseguirsi dal consiglio d'amministrazione, assistito da un ufficiale medico.

Quelle ai viveri di riserva dei depositi centrali d'intendenza d'armata verranno eseguite da una commissione composta d'un ufficiale superiore commissario delegato dalla direzione di commissariato, del consegnatario del deposito, e d'un ufficiale medico designato dal comando della divisione.

25. Nelle circostanze in cui occorra scegliere un medico civile pel servizio sanitario della truppa si dovrà, nell'atto col quale si fissa l'emolumento mensuale da corrispondersi al medesimo, stabilire che egli abbia pure a visitare, ad ogni richiesta, i viveri di riserva.

26. Non è ammessa alcuna consumazione di viveri di riserva nella circostanza di visite ai viveri stessi, salvo per parte degli ispettori.

27. In siffatte visite, massime trattandosi di scatolette di carne in conserva, si dovrà procedere colla più grande diligenza ed oculatezza, affinchè non avvenga di dichiarare sospette di avaria od almeno non atte a lunga conservazione, e quindi di far aprire scatolette che poi, aperte, si riconoscono perfettamente conservate; dal che avverrebbe che, anche distribuendo una scatoletta per ogni due individui, si avrebbe pur sempre una maggiore spesa a carico dell'erario di circa centesimi 30 per razione.

28. Nel procedere alle visite dei viveri di riserva e specialmente delle scatolette di carne in conserva, si avrà cura di smuoverli il meno possibile, perchè rimaneggiandoli si espongono più facilmente ad avariarsi.

29. Nella visita della galletta si toglierà dalle casse d'imballo il minor numero possibile di gallette e queste, quando non si sia creduto necessario di romperle per riconoscerle inter-

namente, si riporranno quindi a posto con precauzione evitando di frantumarle perchè i frantumi non si possono lungamente conservare.

30. I coperchi delle casse schiodate per essere visitate saranno rimessi a posto, ma non più inchiodati, salvo occorra il trasporto lontano delle casse medesime.

31. Nel procedere all'apertura delle casse d'imballo di viveri di riserva si avrà cura di non guastarle, dovendo le medesime essere rinviate intiere ai magazzini sussistenze, come è detto nel Capo XIX.

Capo VII. — *Provvedimenti per la buona conservazione.*

32. I consegnatari dei viveri di riserva proporranno, quante volte li credano opportuni, speciali provvedimenti per la buona conservazione di essi viveri.

33. Segnatamente proporranno che tutta la galletta venga scassata e sovrapposta a scacchiere, quando credano necessario di tenerla molto aereata.

34. Così pure proporranno che siano riverniciate le scatolette di carne in conserva, quando sia ravvisato favorevole alla loro conservazione.

35. Le proposte di questi provvedimenti saranno fatte ai comandanti di divisione ai quali spetterà decidere al riguardo.

36. La spesa per la riverniciatura delle scatolette di carne in conserva sarà a carico della massa generale uomini del corpo.

37. La riverniciatura sarà eseguita colle norme seguenti:

a) Si sciolgono a fuoco lento e con precauzione in un vaso di rame o di ghisa:

una parte di succino,
una parte di acqua ragia di pino,
tre parti di bitume giudaico,
una parte e mezza di olio di lino;

si porta quindi il recipiente a conveniente distanza dal fuoco per evitare l'accensione della miscela; si aggiunge quindi alla stessa altrettanta essenza di terebentina (acqua ragia) quanto è il volume della miscela stessa, e si lascia raffreddare.

Si avrà così preparata la vernice.

b) L'applicazione della vernice alle scatolette si fa, o immergendo queste in quella, o applicandovela con un pennello da verniciatore.

c) Le scatolette dovranno essere lavate preventivamente con acqua di potassa e poscia asciugate con un pannolino.

d) L'essiccazione della vernice ha luogo in 4 a 5 ore.

38. Le farmacie militari provvederanno questa vernice su regolare richiesta dei corpi.

Capo VIII. — *Indizi d'avaria.*

Galletta.

39. È indizio d'avaria nella galletta il trovarsi delle ragnatele alla sua superficie e nei fori.

In questo caso le gallette debbono essere prontamente ripulite con spazzole.

Scatolette di carne in conserva.

40. Le scatolette di carne in conserva non sempre presentano indizi esterni tali da potere, in base ad essi, giudicare in modo sicuro del loro stato di conservazione.

Più di qualsiasi norma al riguardo può valere la pratica e la diligenza delle persone chiamate a visitare le scatolette; ragione per cui non sarà mai soverchia la cura che esse apporteranno nell'eseguire tali visite.

Tuttavia si potranno al riguardo osservare le avvertenze che seguono:

a) È indizio quasi sempre sicuro di avaria il rigonfiamento pronunciato e resistente del fondo e del coperchio delle scatolette.

b) Una leggiera convessità può verificarsi nel fondo e nel coperchio delle scatolette, senza che siavi nella carne alcun principio di avaria. Simile convessità può essere prodotta dalla soverchia larghezza del fondo o del coperchio e in questo caso si deve comprimere leggermente il fondo ed il coperchio, e se le due parti, od anche una sola, cede alla pressione e cessata questa ritorna con scatto allo stato primitivo di rigonfiamento si ha la certezza della buona conservazione della carne.

Altre volte tale leggiera convessità può essere prodotta da incipiente avaria, ma i caratteri sono diversi da quella prodotta da eccessiva larghezza dei fondelli. In questi casi la convessità è cedevole bensì momentaneamente alla pressione delle dita, ma con qualche resistenza per quindi ritornare senza scatto alla primitiva forma appena cessata la pressione. Le sca-

tolette riconosciute in simile condizione devono essere classificate fra le sospette.

c) Le lesioni e le ammaccature nelle scatolette non possono ritenersi come segni certi di avaria o di non possibile buona conservazione finchè dalla scatoletta non esce liquido o la carne non tramanda cattivo odore.

d) Parimenti la mancanza di vernice delle scatolette non è indizio di avaria.

e) Non è pure indizio di avaria il sentire nello scuotere le scatolette il suono di liquido agitato o di materia solida non aderente alle pareti delle scatolette.

f) È da avvertirsi che quando, dopo aperte alcune scatolette avariate, si prosegue la visita di altre può avvenire che anche le persone più pratiche siano facilmente indotte a dichiarare avariate scatolette in buonissima condizione e ben conservate.

Ciò proviene specialmente sia dal cattivo odore che rimane nei magazzini nei quali scoppiarono o si aprirono scatolette avariate, sia dalla disgustosa impressione dell'odore della vernice applicata alle scatolette. Ad ovviare tale inconveniente, che si verifica specialmente nella stagione calda, giova prescrivere alle commissioni che, operata una prima visita esterna delle scatolette, sia fatta la pronta separazione di quelle buone dalle sospette e dalle avariate, facendo asportare queste ultime immediatamente dal magazzino per interrarle previa apertura.

41. L'apertura e la ricognizione interna delle scatolette sospette dovrà farsi soltanto dopo trascorse almeno 24 ore affinchè possa essersi disperso, ove ne sia il caso, il cattivo odore comunicato loro da quelle scoppiate naturalmente.

42. Queste operazioni dovranno farsi all'aperto, tenendo sul luogo un mastello contenente soluzione di solfato di rame o di solfato di ferro per gittarvi tosto le scatolette riconosciute guaste.

Capo IX. — *Consumazioni dopo le visite.*

43. Ad ogni visita delle gallette verranno consumate dalla truppa quelle giudicate non atte a conservarsi più a lungo e quelle ridotte in piccoli frantumi.

44. Di queste consumazioni i corpi daranno preavviso alla rispettiva direzione di commissariato perchè, occorrendo, sia fatta ridurre la fabbricazione del pane da munizione.

45. Egualmente ad ogni visita delle scatolette di carne in conserva saranno consumate dalla truppa quelle aperte e riconosciute in buono stato di conservazione.

46. Per queste consumazioni si osserveranno le norme date nel N. 68.

Capo X. — *Viveri avariati.*

47. La galletta riconosciuta avariata, epperò non distribuibile alla truppa, sarà alienata dai consegnatari colle norme stabilite per la vendita degli oggetti fuori d'uso, versando il prodotto nella tesoreria provinciale a titolo di *provento eventuale*. Il processo verbale di vendita e la ricevuta della tesoreria saranno inviati al Ministero; quello alla direzione generale servizi amministrativi, questa al segretariato generale.

A seconda del suo stato la galletta sarà venduta o come cibo per gli animali o come ingrasso pei campi.

48. Le scatolette di carne in conserva riconosciute avariate saranno interrate, previ accordi coll'autorità comunale locale e coll'intervento di un suo rappresentante, sì per la questione della pubblica igiene, sì per quella delle conseguenti deduzioni a farsi nei conti di dazio consumo.

Capo XI. — *Verbali di visita.*

49. Di ogni visita ai viveri di riserva si compilerà processo verbale; questo sarà continuativo quando la visita ai viveri di uno stesso corpo o magazzino non possa compiersi in un giorno solo.

50. Nei processi verbali si faranno constare: per la galletta, il panificio che l'ha fabbricata e l'anno di fabbricazione; e per le scatolette le indicazioni della città, del mese e dell'anno di fabbricazione posta sopra il coperchio di caduna di esse, giusta il N. 14.

51. Quando in essi processi verbali sia constatata l'avaria di viveri di riserva, i processi verbali medesimi dovranno trasmettersi dal corpo o magazzino interessato al rispettivo comando di divisione. Questo vi apporrà il suo parere sulla responsabilità o non del consegnatario sull'avaria riconosciutasi, e l'invierà al Ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi) per la emissione, quando occorra, dei relativi decreti di scarico.

52. Siffatti decreti saranno dal Ministero comunicati, pel

tramite del competente comando di divisione, al corpo o magazzino interessato, e da questo inviati poi all'ufficio di revisione.

53. In base ad essi decreti i corpi, secondoche trattisi di razioni ancora proprietà dello Stato, epperò in carico sul registro 237, o di razioni già proprietà del corpo, epperò in carico sul registro 327 ed addebitate sul foglio generale delle competenze si daranno scarico di quelle, o chiederanno la buonificazione di queste sulla parte 3ª di detto foglio generale.

Capo XII. — *Partecipazione delle visite.*

54. I corpi e magazzini daranno volta volta partecipazione al comandante della rispettiva divisione delle visite passate ai loro viveri di riserva.

55. I comandanti di divisione, alla scadenza di ogni trimestre, riassumeranno in uno specchio, distintamente per corpo, i risultati di esse visite ed invieranno esso specchio al comandante del corpo d'armata, il quale a sua volta lo passerà al Ministero (direzione generale servizi amministrativi).

56. Qualora avvenisse però che in una visita si riscontrasse una quantità rilevante di avarie, i comandanti di divisione ne informeranno prontamente i comandanti di corpo d'armata, e questi il Ministero.

Capo XIII. — *Distribuzione agli individui.*

57. Le razioni viveri di riserva distribuite agli individui di truppa devono essere conservate costantemente dai medesimi nello zaino o nella valigia.

58. Queste razioni verrano ritirate a cura delle compagnie (squadroni o batterie) agli individui che lasciano il servizio, partono in licenza od in congedo illimitato o sono trasferti ad altro corpo.

59. All'atto di ritirare agli individui le razioni di riserva esse saranno accuratamente visitate e, se giudicate buone, si riporranno nuovamente nel magazzino del corpo per essere distribuite alla prima occasione ai nuovi ammessi al servizio, ai rientranti dalla licenza, ed a quelli che per qualsiasi causa ne fossero rimasti sprovvisti.

60. Nel procedere a queste visite si osserveranno in massima le prescrizioni ed avvertenze contenute nei Capi VI, VIII e X.

61. Il costo delle razioni avariate per casi di forza maggiore sarà posto a carico del corpo (massa ordinario).

62 Il costo delle razioni avariate per colpa degli individui che le ebbero in consegna verrà addebitato ad essi.

63. Saranno egualmente addebitate agli individui che le avevano in consegna le razioni viveri smarrite, consumate senza autorizzazione, vendute od in qualunque modo sprecate.

Gli individui stessi dovranno inoltre essere sottoposti a punizione disciplinare quando siano colpevoli delle accennate deficienze.

64. Quando le compagnie per diminuzione di forza si troveranno ad avere in più della dotazione stabilita una quantità di razioni viveri di riserva tale da non potersi convenientemente custodire, dovranno farne consegna alla maggiorità, la quale ne terrà il deposito conteggiandolo in modo analogo a quello stabilito per le munizioni da guerra, servendosi ove occorra, di queste razioni per rifornire le compagnie che venissero a difettarne.

Capo XIV. — *Consumazione.*

65. Oltre che nel caso indicato nel Capo IX, la galletta dovrà essere consumata per essere rinnovata, allorchè i comandanti di corpo d'armata lo ravviseranno necessario, avvertendo però che la rinnovazione non deve avere mai luogo più di una volta all'anno.

66. Nell'impartire i relativi ordini, essi comandanti disporranno pure perchè a cura della direzione di commissariato, sia, durante la consumazione della galletta, proporzionalmente ridotta la fabbricazione del pane.

67. Qualora per la quantità grande di galletta esistente in una piazza e per la forza relativamente limitata del presidio, la consumazione della vecchia galletta dovesse protrarsi oltre i tre mesi, i comandanti di divisione disporranno che una parte della galletta stessa venga consumata nei presidii viciniori.

68. In tutte le circostanze nelle quali siano a consumarsi viveri di riserva, il comandante del corpo o distaccamento, usando della facoltà discrezionale che gli è concessa nello stabilire la composizione del vitto giornaliero del soldato, terrà ognora presente la necessità di un sufficiente nutrimento e di una ragionevole economia nella spesa, dovendo il valore

dei viveri di riserva, salvo l'eccezione fatta nel N. 62, essere imputata alla massa ordinario.

Quale norma dei comandanti di truppa nel conciliare le esigenze d'un sufficiente nutrimento e di una ragionevole economia, si ricordano le seguenti massime:

a) che solo quando non riesca possibile d'avere nè il pane nè alcun altro dei generi per fare l'ordinario, potrà essere consumata l'intiera razione di viveri di riserva, cioè una scatoletta di carne in conserva e 400 grammi di galletta (due gallette) per uomo e per giorno:

b) che mancando nella razione ordinaria la carne vi si potrà supplire con una scatoletta di carne in conserva per ogni due uomini e per giorno;

c) che mancando la razione ordinaria di pane da munizione di grammi 735 e quella da zuppa di grammi 183, vi si potrà supplire con 666 grammi di galletta per uomo e per giorno, oppure con 400 grammi di galletta, pure per uomo e per giorno, ma aumentando in questo caso la razione di carne fresca, ovvero quella di pasta o riso;

d) che mancando solo la razione ordinaria di pane da munizione di grammi 735, e non quella da zuppa di grammi 183 vi si potrà supplire con grammi 533 di galletta per uomo e per giorno;

e) che mancando soltanto il pane da zuppa vi si potrà supplire con 133 grammi di galletta per uomo e per giorno, (cioè un terzo della razione galletta di riserva di grammi 400, pari ad un quarto della razione di grammi 533 di galletta che surroga quella ordinaria di grammi 735 di pane da munizione);

f) che una razione di galletta di riserva, di grammi 400, può supplire tre razioni di pasta o riso.

69. La carne può essere usufruita nello stato in cui si trova nelle scatolette.

Immersa invece per pochi minuti in un terzo circa di litro d'acqua bollente, può fornire un buon brodo per inzupparvi la galletta.

Capo XV. — *Conteggio.*

70. I viveri di riserva dati in consegna ai corpi e magazzini indicati nel N. 4 saranno presi in caricamento sul registro modello N. 237 del materiale dello stato.

71. Il valore al quale detti viveri dovranno essere presi in caricamento sul registro 237 sarà il seguente:

ogni quintale di galletta . . . . . L. 50 —
ogni scatoletta di carne in conserva . . » 1 —

72. Questi prezzi saranno quelli da addebitarsi nei casi di deficienze in magazzino ed in quelli di responsabilità dei consegnatari.

73. Le razioni viveri di riserva date dai corpi alle compagnie per essere distribuite agli individui rimarranno in caricamento nel registro modello 237.

74. Le razioni consumate saranno dai corpi portate a debito sul foglio generale delle competenze; il quale sarà poi corredato dalla dimostrazione modello 351.

75. Il prezzo di consumazione sarà: *per la galletta*, quello di lire 37. 50 al quintale, corrispondente al prezzo di centesimi 20 per la razione di grammi 533 e di centesimi 5 per il quarto da zuppa di grammi 133, anzichè quello di lire 50 pel quale, giusta il N. 71, il genere figurava in carico verso il governo; *per le scatolette* quello di una lira caduna.

76. Nei casi di addebitamento agli individui che hanno ricevuta la galletta in distribuzione a norma del N. 57, le razioni saranno addebitate in ragione del prezzo di consumazione, in guisa che le quantità che il corpo addebita sul foglio generale delle competenze, a norma del N. 74, corrispondano a quelle portate sulla dimostrazione 351.

77. Lo stesso sistema di caricamento sui registri e di addebitamento sul foglio generale delle competenze ed agli individui, quando ne sia il caso, sarà eseguito anche per la carne in conserva, al prezzo di una lira ogni scatoletta.

78. Le compagnie si daranno carico delle razioni che ricevono in consegna, e ne dimostreranno la distribuzione e la consumazione nel quadro N. 8 del giornale di contabilità.

79. Faranno pure constare delle distribuzioni, consumazioni e restituzioni individuali dei viveri di riserva, mediante annotazione nei libretti personali, nella pagina in cui sono notati gli oggetti di proprietà dello Stato dati in consegna agli individui.

80. Allorchè si consumeranno i viveri od una parte di essi, si introiterà sul libretto del vitto il solito scotto, ma non vi si annoterà alcuna spesa; e le compagnie vi segneranno semplicemente l'annotazione seguente:

Oggi, in seguito ad ordine del . . . si sono consumate N. . . razioni di galletta, e N. . . razioni carne in conserva.

81. Le razioni che venissero cedute agli ufficiali nella circostanza in cui non si trovassero in condizione di procurarsi i viveri, saranno da essi pagate al prezzo stabilito nel N. 75, ed il relativo importare verrà attribuito alla massa generale uomini.

82. L'ufficio massa, per tener conto delle razioni che riceve o che sono restituite dalle compagnie, tiene apposito quaderno da sistemarsi in fine d'ogni trimestre per farvi risultare la quantità di razioni che rimangono in distribuzione a ciascuna compagnia, ed in fondo presso lo stato maggiore al principio del trimestre successivo. Un estratto del quaderno è rimesso al consiglio permanente d'amministrazione colla contabilità del terzo mese del trimestre. A detto estratto debbono unirsi i documenti comprovanti i movimenti e le consumazioni.

Presso i consigli d'amministrazione eventuali detto quaderno sarà tenuto dal segretario del consiglio.

Capo XVI. — *Cessione fra corpo e corpo.*

83. Nell'occasione di cambi di guarnigione i corpi dovranno cedersi scambievolmente le loro dotazioni viveri di riserva non distribuite agli uomini di truppa affine di risparmiare le spese di trasporto ed evitare le avarie possibili nei viaggi.

84. Siffatte cessioni avranno luogo anche fra corpi pei quali sia fissata una dotazione differente.

85. I comandanti di corpo d'armata daranno gli ordini e le istruzioni che crederanno necessari per l'intiera esecuzione di questa disposizione, e definiranno ogni controversia che sorgesse fra corpo e corpo per le quantità o per la conservazione di essi viveri, per la verniciatura delle scatolette di di carne in conserva o per altra cagione.

86. Il corpo partente non surrogato da un altro cederà i suoi viveri di riserva accennati nel N. 83 ad altro corpo del presidio, di preferenza al distretto locale.

87. Le eccedenze che per questo fatto venissero ad esistere presso qualche corpo, saranno poi appianate dai comandanti di corpo d'armata, allorchè disporranno pel ricompletamento delle dotazioni viveri di riserva, giusta il Capo III.

88. Le norme contabili da osservarsi nei passaggi dei viveri di riserva da uno ad altro corpo sono le seguenti:

(*a*) le cessioni debbono farsi a semplice titolo di caricamento quando i viveri sono dai corpi cedenti tenuti sul registro 237 per conto del Governo;

(*b*) quando invece trovansi in carico presso i corpi cedenti sul registro 237, lo che costituisce il fatto che ne fu già pagato il valore al Governo, la cessione è eseguita per mezzo di rimborso in conto corrente.

Capo XVII. — *Coltello a leva.*

89. Per l'apertura delle scatolette di carne in conserva si farà uso di un apposito coltello a leva, del quale verranno provveduti tutti i sergenti e, nelle sezioni di sanità, anche due caporali maggiori porta feriti.

90. Questo coltello sarà portato nello zaino o nella valigia.

91. Il prezzo di tale coltello è di una lira e la spesa è a carico della massa generale uomini di ogni corpo.

92. I coltelli a leva sarnno forniti dai distretti ai corpi in seguito a richiesta di questi.

Capo XVIII. — *Situazioni mensili.*

93. Nei primi quattro giorni di ogni mese cadun corpo o magazzino avente in caricamento viveri di riserva trasmetterà al comando della rispettiva divisione una situazione conforme al modulo che fa seguito al presente nella quale siano indicati:

a) la quantità di viveri in fondo al primo giorno del mese antecedente;

b) i movimenti in carico e scarico avvenuti durante il mese cui si riferisce la situazione;

c) la rimanenza al 1° del mese in corso.

Un esemplare di tale situazione sarà contemporaneamente inviato all'ufficio di revisione.

94. I comandanti di divisione compileranno il prospetto dei viveri di riserva esistenti presso i singoli corpi e magazzini al 1° del mese, e ne rassegneranno un esemplare al comando del corpo d'armata.

95. L'ufficio di revisione colle situazioni ricevute compilerà uno specchio dei viveri di riserva in fondo presso i corpi e magazzini al 1° d'ogni mese e lo invierà al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) prima del giorno 20 di cadun mese.

Capo XIX. — *Casse d'imballo.*

96. Le casse d'imballo della galletta (Mod. 1877) sono di pioppo o di abete e misurano all'esterno centimetri 85 in lunghezza, 45 in larghezza e 45 in altezza, e contengono ciascuna chilogrammi 50 circa di galletta. In queste casse la galletta viene raffermata nel modo indicato nel N. 109.

97. Le casse d'imballo delle scatolette di carne in conserva sono di legno di abete, misuranti esternamente millim. 795 di lunghezza, 390 di larghezza e 245 in altezza, e contenenti ognuna 150 scatolette.

98. I corpi dovranno ritenere presso di sè le sole casse d'imballo necessarie per rinchiudervi, occorrendo, i loro viveri di riserva.

99. Le rimanenti, sempre quando siano in condizioni tali da francare le spese di trasporto, dovranno essere rinviate intiere per mezzo dell'impresa generale dei trasporti militari al panificio di cui al n. 103 quelle da galletta, ed al laboratorio di Casaralta (Bologna) quelle da scatolette di carne in conserva.

100. I corpi daranno preavviso di queste spedizioni alla direzione di commissariato della divisione in cui è posto il panificio fornitore della galletta, ed a quella della divisione di Bologna, secondochè trattisi di casse da galletta o da scatolette.

101. I movimenti di queste casse d'imballo saranno dai corpi inscritti sul registro delle masserizie (327) a modo di semplice dimostrazione, cioè senza tener conto del prezzo delle casse.

102. Le casse d'imballo che, per la cattiva condizione in cui si trovano, non francano le spese di trasporto saranno alienate colle norme stabilite per la vendita degli oggetti fuori d'uso, ed il prodotto sarà versato nella tesoreria provinciale a titolo di *provento eventuale.*

Il processo verbale di vendita e la ricevuta della tesoreria saranno inviati al ministero come è detto nel n. 47.

Capo XX — *Fabbricazione della galletta.*

103. La galletta deve fabbricarsi non più di una volta all'anno dal panificio del corpo di armata provvisto degli attrezzi necessari per tale fabbricazione, ed in quantità eccedente un decimo circa quella occorrente per le riforniture.

104. I comandanti dei corpi d'armata nell'impartire, giusta il N. 10, gli ordini per la fabbricazione della galletta che dovrà surrogare l'antica, ne partecipano il ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi) e l'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

105. Dell'esecuzione di questi ordini sono particolarmente incaricate le direzioni di commissariato sotto la vigilanza dei rispettivi comandanti di divisione.

106. I direttori di commissariato che avranno ricevuto l'ordine di fabbricazione d'una partita di galletta, lo comunicheranno colle loro istruzioni al panificio che deve eseguirlo.

107. Disporranno inoltre che eseguita la prima fornata e quando la galletta avrà raggiunto la sua essiccazione naturale quattro gallette, a titolo di campione, siano spedite al comandante del corpo d'armata per le sue osservazioni e per definire le questioni che sorgessero posteriormente sulla galletta stessa.

108. La galletta verrà posta nelle casse d'imballo man mano che sarà essiccata.

In tale operazione dovrà impiegarsi ogni maggior cura perchè le gallette non abbiano a rompersi.

109. Nelle casse d'imballo non dovranno assolutamente introdursi frantumi di gallette.

Queste dovranno raffermarsi con carta ripiegata, limitata alla minore quantità possibile, e giammai con frantumi di galletta od altrimenti.

110. I frantumi di galletta che si avranno nella fabbricazione saranno consumati sul luogo dalla truppa in sostituzione del pane da zuppa. A questo effetto i direttori di commissariato faranno i necessari uffici presso i comandanti di divisione.

A siffatta consumazione sarà tuttavia applicabile la disposizione contenuta nel N. 67.

111. I direttori di commissariato informeranno il Ministero (direzione generale servizi amministrativi) ed i comandanti di corpo d'armata del giorno nel quale avrà principio la fabbricazione della galletta ed alla scadenza di ogni decade successiva invieranno loro la situazione della galletta stessa esistente in magazzino, indicando il quantitativo in corso di essiccazione, e quello già incassato e pronto per la spedizione ai corpi.

112. Per avere la carta colla quale raffermare le gallette nelle casse d'imballo, giusta il N. 109, i direttori di commis-

sariato faranno utilizzare le carte ed i registri del magazzino sussistenze riferentisi a gestioni antiche per le quali siasi già ricevuto declaratoria di scarico dalla corte dei conti, e quelle di cui siasi riconosciuta inutile la conservazione ulteriore, siccome documenti che non hanno più a servire per rispondere a reclami di fornitori e che non sono altrimenti a consultarsi per liti in corso o che possano iniziarsi, e che non abbiano sofferto per umidità od altro.

113. Dovendosi usare casse d'imballo già state adoperate, queste dovranno prima essere diligentemente disinfettate o con lavatura con acqua bollente, o con suffumigi di zolfo, assicurandosi così che siano estirpate e distrutte le larve delle tarme che potessero essersi annidate fra le commessure delle assicelle.

CAPO XXI. — *Provvista del grano per la fabbricazione della galletta e della carne per la preparazione delle scatolette.*

114. Il grano occorrente per la fabbricazione della galletta sarà acquistato nei modi usati per la fornitura del grano necessario per la preparazione del pane da munizione.

115. Per l'acquisto e la preparazione delle scatolette di carne in conserva provvederà il Ministero.

PARTE SECONDA.

Avena.

CAPO XXII. — *Dotazioni di riserva avena.*

116. Sono costituite dotazioni di riserva di avena presso quei corpi o stabilimenti militari ed in quella misura che il Ministero designa ai comandanti dei corpi d'armata.

117. L'avena che deve costituire tali dotazioni è fornita dalle locali imprese foraggio; deve avere tutti i requisiti specificati nei capitoli speciali d'onere per la fornitura del foraggio; e venire cambiata, di massima, ogni anno prima della scadenza dell'impresa con altra avena del nuovo raccolto, ed ogni qualvolta occorra, previ concerti fra il corpo e la direzione di commissariato, se la dotazione è costituita presso un corpo; altrimenti per disposizione delle direzioni di commissariato.

118. All'atto del ricevimento i consegnatari ne rilasciano regolare ricevuta all'impresa, perchè questa possa ottenere dal Ministero il pagamento delle quantità somministrate.

119. L'impresa deve introdurre l'avena a dazio sospeso, analogamente a quanto è detto nel Capo V; ma pagando contemporaneamente al corpo od al contabile dello stabilimento l'importo del dazio in base alla tariffa vigente nel comune.

120. L'accettazione è fatta nei modi stabiliti dai precitati capitoli speciali d'onere.

121. L'avena dev'essere collocata in locali asciutti e ben ventilati, e non venire insaccata, ma disposta in cumuli addossati alle pareti.

122. Dev'essere frequentemente visitata, ma non venire smossa nè paleggiata; salvo si manifestino nella medesima indizi di avaria, quali sarebbero la fermentazione e la presenza del punteruolo o di altri insetti.

123. Manifestandosi tali indizi di avaria devesi inoltre promuovere dal comando della divisione la facoltà di distribuire l'avena direttamente ai corpi del presidio, salvo che per la quantità dell'avena e pel numero relativamente limitato di quadrupedi la consumazione dovesse protrarsi soverchiamente; nel qual caso i comandanti di divisione potranno farne pure distribuire nei presidi viciniori, ai quali sarà mandata per mezzo dell'impresa generale dei trasporti militari.

Spetta alle direzioni di commissariato l'esecuzione degli ordini per siffatte distribuzioni.

124. Tanto nel caso di cambio annuale dell'avena, quanto in quello di avarie, l'avena da consumarsi nel presidio dovrà distribuirsi direttamente dai consegnatari ai corpi.

In questo caso i corpi rilasciano buoni distinti per l'avena e per il fieno, quelli ai consegnatari dell'avena, questi all'impresa foraggi.

125. Qualora le distribuzioni debbano farsi in altro presidio l'avena trasportatavi come è detto nel N. 123, vi viene distribuita dall'impresa, la quale in tal caso riceve l'indennità del 6 per cento indicata nei suddetti capitoli speciali d'onere.

126. Qualora l'impresa si assuma l'obbligo di distribuire l'avena in fondo di dotazione presso un corpo o stabilimento rinunciando alle indennità devolute in base ai citati capitoli speciali d'onere ed a qualunque altro compenso, ed eseguendo il trasporto dell'avena dal magazzino del consegnatario al proprio magazzino di distribuzione, sarà autorizzata ad eseguire essa tale distribuzione.

127. Le disposizioni contenute nel Capo XVIII relative alle situazioni mensili dei viveri di riserva devono osservarsi pure per le dotazioni di riserva di avena.

128. I corpi o stabilimenti che hanno dotazione di riserva di avena devono essere provvisti della quantità di sacchi di tela, adatti per tutti i servizi delle sussistenze militari, occorrente pel caso di spedizione.

129. Le somme pagate dall'impresa al capo od al contabile dello stabilimento come importo del dazio dell'avena, di cui nel N. 119, verranno dal ricevente accreditate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con avviso di conto corrente, modello N. 316 del modellario.

130. Il predetto ufficio darà di tale accreditamento avviso al Ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi).

Il Ministro — Bonelli.

Dimensioni della carta.
Altezza mill. 321. Lunghezza mill. 221.

(1) . . . . . .

Mese di Agosto 1880

SITUAZIONE *dei viveri di riserva in caricamento al Consiglio amministrativo del* (Corpo o Distretto) *suddetto al 1° agosto 1880 e dimostrazione dei movimenti di carico e scarico avvenuti nel mese stesso, con l'indicazione della rimanenza in fondo al 1° del mese di settembre 1880.*

	Carne in conserva scatolette da una razione di grammi 250	GALLETTA		AVENA	
		a peso chilogrammi	a razioni di grammi 400	chilogrammi	
Fondo in caricamento al 1° agosto 1880.	10500	5820,000	14550	25000	»
Aumenti al carico durante il mese di agosto 1880	4800	880,800	2202	25000	»
TOTALE caricamento . .	15300	6700,800	16752	50000	»
Si deduce lo scaricamento durante il mese di agosto 1880.	6000	2898,200	7245 ½	25000	»
RESTA il fondo al 1° settembre 1880	9300	3802,600	9506 ½	25000	»

IL COMANDANTE

Veggansi retro i motivi degli aumenti e delle diminuzioni.

(1) Indicazione del Corpo, Distretto o Magazzino.

Aumenti

MOTIVI		Quantità	ANNOTAZIONI
Galletta Chilogrammi	per fabbricazione ad economia . . .		
	» acquisti dal commercio		
	» ricevimenti da altre amministrazioni (1)		
	» altre cause (2)		
	TOTALE		
Carne in conserva Scatoletta da grammi 220	per fabbricazione ad economia . . .		
	» consegne fattene dall'impresa (3).		
	» ricevimenti da altre amministrazioni (1)		
	» altre cause (2)		
	TOTALE		
Avena Chilogrammi	per acquisti dal commercio		
	» consegne fattene dall'impresa (3).		
	» ricevimenti da altre amministrazioni (1)		
	» altre cause (2)		
	TOTALE		

(1) Indicare nella casella *Annotazioni*, le varie amministrazioni dalle quali si ebbero viveri, come pure le quantità ricevute da ciascuna di esse.
(2) Specificare le varie cause degli aumenti.
(3) Indicare da quale impresa e la data del contratto.

Diminuzioni

MOTIVI			Quantità	ANNOTAZIONI
Galletta Chilogrammi	per consumo fattone	nelle grandi manovre od in marcia		
		perchè non più conservabile quantunque non abbia compiuto il prescritto tempo di conservazione (1)		
		per aver compiuto il prescritto tempo di conservazione		
	per avarie (2)			
	» calo naturale del genere			
	» cessione ad altre amministrazioni (3)			
	» altre cause (4)			
	TOTALE			
Carne in conserva Scatolette da grammi 220	per consumo fattone	nelle grandi manovre od in marcia		
		per sospetto di avaria (1)		
	per avarie (2)			
	» cessione ad altre amministrazioni (3)			
	» altre cause (4)			
	TOTALE			
Avena Chilogrammi	per consumo fattone	nelle grandi manovre od in marcia		
		perchè non conservabile quantunque non abbia compiuto il prescritto tempo di conservazione (1)		
		per aver compiuto il prescritto tempo di conservazione		
	per avarie (2)			
	» calo naturale del genere			
	» cessione ad altre amministrazioni (3)			
	» altre cause (4)			
	» consegne all'impresa per essere distribuite ai quadrupedi del R. Esercito			
	TOTALE			

(1) Vedi il Capo XIV N. 65 per la galletta e il Capo XXII N. 117 per l'avena. — Indicare se la provenienza, se le cause che resero necessaria la consumazione.
(2) Indicare se la provenienza del genere, se le cause che produssero le avarie.
(3) Indicare le amministrazioni cui si cedettero i viveri, e le quantità per ciascuna di esse.
(4) Particolareggiare le varie cause delle diminuzioni.

N. **187**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 131). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1875, alle tariffe ed alle norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi presso i corpi del R. Esercito.** — 2 dicembre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	c.	Annotazioni
6ª	218bis	Cani di pistola a rotazione mod. 1874, digrossati	N.	2	80	Variante
»	223bis	* (*a*) Cilindri di pistola a rotazione modello 1874, digrossati	»	6	80	Id.
»	284bis	Becchi del cane di pistola a rotazione mod. 1874, digrossati	»	»	08	Aggiunta
»	285bis	Copiglie pel becco del cane di pistola a rotazione mod. 1874	»	»	01	Id.
»	286bis	*Tubicini-Dentiera per cilindri di pistola a rotazione mod. 1874 . . .	»	»	60	Id.

Norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi.

Nella Nota 21 delle norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi dopo le parole « Le riparazioni al mirino od al ponticello » *aggiungere* « od al grilletto od al cane ».

Dopo la Nota 23 delle succitate norme, *aggiungere la seguente*: Nota 24. Le direzioni d'artiglieria e le fabbriche d'armi, ai corpi richiedenti *cani per pistole a rotazione mod.* 1874 (6ª 218bis) distribuiranno cani a becco fisso a totale consumazione dei medesimi; per cui qualora i capi armaiuoli dei reggimenti debbano eseguire la riparazione 11 della tariffa 8ª, adatteranno alla pistola la specie di cani di cui saranno provvisti, avvertendo che quando fossero provvisti di cani a becco amovibile s'intende che cambiando il cane si deve cambiare anche il becco, essendo i cani distribuiti con becco e copiglia.

Tariffa N. 8.

Pagina	Articolo	INDICAZIONI delle riparazioni	Pistole a rotazione								Annotazioni	
			Da carabinieri reali		Modello Lefaucheux				Modello 1874			
					Non abbronzate		Abbronzate					
162	11	CANE, adattarlo, temperarne il becco e la noce nell'acqua, farlo rinvenire al violetto e pulirlo . .	»	»	»	»	»	»	1	50	Vedi nota 20, 22, 24	Variante
168	126	BECCO DEL CANE, adattarlo, temperarlo nell'acqua, farlo rinvenire al violetto, provvedendo la copiglia.	»	»	»	»	»	»	»	15		Aggiunta
»	127	CANE, sostituire la cresta con un pezzo di riporto d'acciaio incastrato a coda di rondine e saldato a forte, ritemperare il becco e farlo rinvenire al violetto, provvedendo le materie	»	»	»	»	»	»	»	80	Vedi nota 21	Id.
»	128	CANE, spianarne il becco, fare il foro a chiocciola, adattarvi, un becco di ricambio, saldarlo a forte, temperare il becco nell'acqua e farlo rinvenire al violetto	»	»	»	»	»	»	»	60	Vedi nota 21	Id.
»	129	*CILINDRO, allargare il foro trasversale, esportarne la dentiera ed il risalto anulare, fare la chiocciola, adattarvi un tubicino-dentiera praticandovi i denti e temperandolo a cartoccio provvedendo la copiglia.	»	»	»	»	»	»	1	80		Id.

Pagina	Articolo	INDICAZIONE delle riparazioni	Pistole a rotazione: Da carabinieri reali	Modello Lefaucheux: Non abbronzate	Modello Lefaucheux: Abbronzate	Modello 1871	Annotazioni	
»	130	GRILLETTO, stemperarlo, sostituire la sporgenza ricurva con un pezzo di riporto d'acciaio incastrato a coda di rondine e saldato a forte, temperarlo nell'olio e farlo rinvenire coll'olio provvedendo le materie	»	»	»	»	» 40	Vedi nota 21	Aggiunta
»	131	*TRICINO-DENTIERA, adattarlo e temprarlo provvedendo la copiglia . . .	»	»	»	»	» 80		Id.

Norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali nelle armi mod. **1870-74.**

Al § 4 del Capitolo 2° aggiungasi:

C) **Grilletto.**

Ogniqualvolta in un grilletto la sporgenza ricurva per essere consumata non funzioni più a dovere negli incavi del cilindro lo si ripara con un pezzo di riporto nel modo seguente (Fig. 16).

Si segna su una faccia laterale del grilletto un tratto *a b* che unisca i due punti in cui hanno origine le due curve tra cui è posta la sporgenza ricurva; si spiana la sporgenza preesistente fino al piano indicato dal tratto *a b*, si apre quindi un incastro trapezoidale della profondità di mill. 1,2 al disotto e parallelamente ad *a b* ed alquanto più largo da una parte che dall'altra avente cioè da uno sbocco una larghezza superiore di mill. 4 ed una larghezza inferiore di mill. 5, e dallo sbocco opposto una larghezza superiore di mill. 4,5 ed una larghezza inferiore di mill. 5,5.

Ciò fatto s'inserisce nell'incastro un pezzo di riporto d'ac-

ciaio, il quale deve essere stato lavorato preventivamente in modo da presentare da una parte una superficie piana e dall'altra una superficie curva terminante a coda di rondine là dove s'unisce col piano inferiore ed adattantesi esattamente all'incastro già detto; esso deve avere nella parte sporgente dimensioni alquanto maggiori di quelle della corrispondente parte del grilletto ultimato.

Il pezzo di riporto si salda poi entro l'incastro con saldatura forte avendo attenzione che questa faccia presa su tutta l'ampiezza delle superficie combacianti. Si ritocca infine la parte sporgente del pezzo di riporto già saldato provandolo ripetutamente sulla pistola finchè si sia certi che esso funzioni a dovere negli incavi del cilindro, ciò fatto si tempra tutto il grilletto nell'olio e lo si fa rinvenire coll'olio.

D) **Cane.**

Cresta. — Ogni qualvolta la cresta del cane venga a spezzarsi, la si ripara con un pezzo di riporto nel modo seguente (Fig. 17).

Si segna su una faccia laterale del cane un tratto *m n* che unisce l'incontro *m* della faccia inferiore del corpo del cane colla noce e l'incontro *n* della cresta collo spigolo verticale anteriore del corpo del cane; parallelamente alla *m n* e al disopra di essa di mill. 2,5 si segna un altro tratto *r s*, si spiana la cresta preesistente fino all'incontro della *r s*, si apre quindi un incastro trapezoidale nel corpo del cane di una profondità eguale alla distanza fra la *m n* e la *r s* in modo che lo sbocco da una parte abbia una larghezza superiore di millimetri 12 e una larghezza inferiore di mill. 14 e dall'altra parte lo sbocco abbia una larghezza superiore di mill. 11,5 e una larghezza inferiore di mill. 13,5 e il centro della base inferiore dell'incastro sia a mill. 44 dal punto *m*.

Ciò fatto s'inserisce nell'incastro un pezzo di riporto in acciaio il quale deve essere stato lavorato preventivamente in modo da presentare una sporgenza a coda di rondine conforme alla figura 17, adattandosi esattamente all'incastro già detto; esso deve avere nelle rimanenti parti dimensioni alquanto maggiori di quelle della corrispondente parte nel cane ultimato, avvertendo che inferiormente la cresta deve unirsi al corpo non già secondo uno spigolo vivo, ma secondo un arco di circolo siccome è indicato nella figura (per cui dalla parte esterna l'apertura della coda di rondine deve essere al-

quanto più pronunziata che non dall'altra parte). Il pezzo di riporto si salda poi nel suo incastro con saldatura forte avendo attenzione che questa faccia presa su tutte le superficie combacianti. Si ritocca la parte sporgente del pezzo di riporto ultimandolo in modo che venga ad avere la forma e le dimensioni della corrispondente parte nel cane finito; finalmente si ritempra il becco nell'acqua e lo si fa rinvenire al violetto.

Becco. — Ogni qualvolta venga a spezzarsi il becco del cane lo si ripara con un becco di riporto nel modo seguente (Fig. 18):

Si spiana il becco preesistente fino alla superficie superiore del corpo del cane, quindi si pratica un foro perpendicolarmente a detta superficie del diametro di mill. 4,65 e col centro a mill. 4,95 dall'orlo anteriore di essa, egualmente distante dai due spigoli laterali. Fatto il foro vi si praticherà la chiocciola servendosi a tal uopo del mastio del pernio dello sportello (Glisenti). In questo foro si avvita poscia un becco di ricambio, e lo si salda con saldatura forte. Ciò fatto si ritocca il becco colla lima in modo da ridurlo ad avere la forma e la sporgenza convenienti servendosi a tal uopo della falsa cartuccia per verificare il centro di percossa siccome è prescritto nel seguente § 2, lo si tempra quindi nell'acqua e lo si fa rinvenire al violetto.

Quando non si abbiano becchi di ricambio l'armaiuolo se ne preparerà uno ed in tal caso al prezzo della riparazione si aggiungerà il prezzo del becco digrossato com'è segnato nel modello d'inventario.

Il Ministro — Bonelli.

N. **188**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 20). — **Cavalli d'agevolezza.** — 3 dicembre.

Questo Ministero determina che il numero 4 del § 1° e del numero 6 del susseguente § 2° della Istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza in data 5 febbraio 1879 *Atto* N. 20, siano modificati nel modo seguente:

N. 4. Alla 2ª categoria saranno ascritti i cavalli di statura inferiore a metri 1,47 per gli ufficiali inferiori delle armi a piedi aventivi diritto, ed il necessario numero di cavalli della statura superiore a metri 1,47 per rifornire gli ufficiali di stato maggiore ed aiutanti di campo che ne facciano speciale domanda, gli ufficiali sia superiori che inferiori dell'arma del

genio, gli ufficiali superiori delle armi a piedi, gli ufficiali inferiori delle armi stesse che abbiano la statura di metri 1,80 o più, o siano di corporatura eccezionale, gli ufficiali medici addetti ai corpi a cavallo, e gli ufficiali veterinari.

L'età dei cavalli da assegnarsi a questa categoria non dovrà essere inferiore agli anni 5 compiuti, e potrà eccedere gli anni 8 semprechè si tratti di cavalli sotto ogni rapporto riconosciuti suscettibili di un buon servizio, ma non dovrà mai superare gli anni 9 compiuti.

N. 6. I capi di corpo o di servizio spediscono ogni anno direttamente al Ministero della guerra un elenco degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo di agevolezza, e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando se possono averlo di 1ª o 2ª categoria, e fra questi ultimi quelli cui spetti di statura superiore od inferiore a metri 1,47.

Detti elenchi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° febbraio.

In base alle domande ricevute, il Ministero fa conoscere ai comandanti dei reggimenti di cavalleria il numero dei cavalli che dovranno somministrare tanto per la 1ª quanto per la 2ª categoria non chè il numero di quelli di questa ultima categoria che dovranno essere di statura superiore a metri 1,47, ed indica il prezzo medio tanto per gli uni quanto per gli altri.

Il Ministro — Bonelli.

Roma. — Tip. C. Voghera.

Riparazioni al Grilletto ed al Cane di Pistole a rotazione M.o 1874

Fig. 16.a



Fig. 17.a

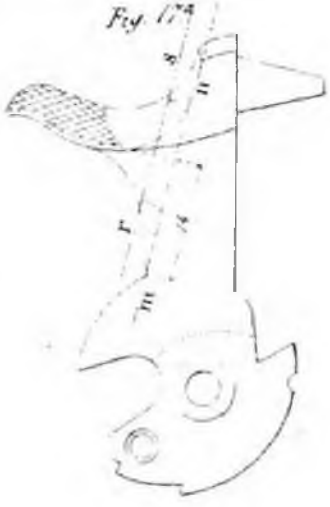
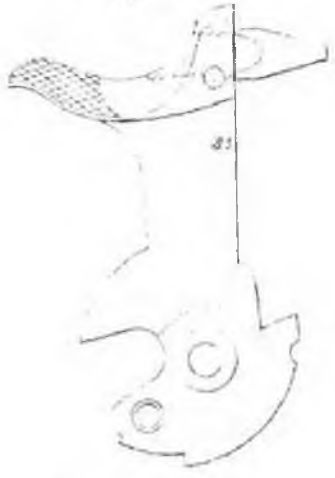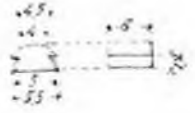
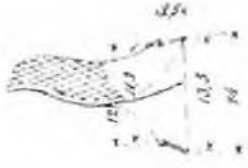


Fig. 18.a



Passo mm. 1,10







Scala naturale

Lit. Roma

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 51. Pubblicato il 20 dicembre 1879. **Parte 1.**

DICEMBRE 15 — Ordinamento dell'esercito di 2ª linea, *pag.* 663
» 16 — Aggiunta al § 183 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878, *pag.* 664.
» 16 — Nomina di sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato, *pag.* 665.
» 17 — Modificazioni alle guaine dei manuzzoli destinati pel servizio di cucina, *pag.* 665.
» 17 — Nuovo libretto personale, *pag.* 665.
» 17 — Istituzione di un foglio sanitario individuale pei militari di truppa e norme per la sua compilazione, *pag.* 666.
» 18 — Premio Lattis da conferirsi ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del magnanimo Re Vittorio Emanuele II, *pag.* 677.
» 18 — Reparti d'istruzione — Reclutamento, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione, *pag.* 678.

Atto N. 189. — MILIZIA MOBILE (Nota N. 47). — **Ordinamento dell'esercito di 2ª linea.** — 15 dicembre.

Col passaggio che avrà luogo al 1° gennaio 1880 della classe 1850 all'esercito di 2ª linea risultando sensibilmente aumentata la forza di milizia mobile a ruolo ai distretti di Roma e di Orvieto, questo ministero determina che, a parziale scioglimento delle riserve inserte negli specchi annessi all'*Atto* 91 del *Giornale Militare* del 1877 i reparti di milizia mobile che devono costituirsi presso detti distretti abbiano la seguente formazione a partire dal 1° gennaio p. v.

ERRATA—CORRIGE.

Dispensa N. 50, Parte prima. Atto N. 186,

Pagina 634 righe 23 e 37 *invece di*: carne di conserva, *leggasi*: carne in conserva

Pagina 636 righe 24 e 25, *invece di*: [illegible] dello 1° gennaio 1866, N. 23 sussistenza, *leggasi*: modulo 818 del modellario.

Pagina 638 riga 22, *invece di*: decidere al riguardo, *leggasi*: riferirne ai comandanti di corpo d'armata.

Pagina 641	riga	35,	*invece di*:	sull'avaria	*leggasi*:	nell'avaria
» 643	»	2,	»	massa ordinario,	»	massa vitto
» 644	»	2,	»	»	»	»
» 644	»	2,	»	imputata	»	imputato
» 647	»	2,	»	237	»	327
» 648	»	15,	»	trasporto.	»	trasporto,
» 650	»	24,	»	riserva avena	»	riserva di avena
» 651	»	15,	»	e la presenza	»	o la presenza
» 652	»	8,	»	al capo	»	al corpo.

Dispensa N. 50, pag. 660, Atto N. 188. — Disposizioni amministrative generali (Nota N. 20), *leggasi*: (Nota N. 21).

Reparti di milizia mobile			Circondario a cui appartengono gli uomini	Distretti militari
73° battaglione fanteria (4 compagnie)			Roma, Civitavecchia, Rieti	Distretto di Roma.
76° battaglione fanteria	Stato maggiore 1ª e 2ª compagnia		Velletri, Frosinone	Distretto di Frosinone, per ora Roma.
	3ª e 4ª compagnia		Sora	Distretto di Frosinone, per ora Caserta.
13° battaglione bersaglieri	Comando e 2ª compagnia		Roma, Civitavecchia, Rieti	Distretto di Roma.
	3ª comp.	1/2 comp. e comando	Roma, Civitavecchia, Rieti	Distretto di Roma
		1/2 comp.	Sora	Distretto di Frosinone, per ora Caserta.
	4ª compagnia . .		Velletri, Frosinone	Distretto di Frosinone, per ora Caserta
72° battaglione fanteria (4 compagnie)			Orvieto, Viterbo	Distretto di Orvieto.

Colla presente formazione dei detti reparti il 24°, il 26° reggimento fanteria di milizia mobile, ed il 13° battaglione bersaglieri assumeranno la loro formazione normale rispettivamente indicata negli specchi *B* e *C* annessi a detto *Atto*, e sarà iniziata la formazione del 25° reggimento fanteria di milizia mobile che per ora sarà costituito dal solo 73° battaglione.

Il Ministro — BONELLI.

N. **190**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 96). — **Aggiunta al § 183 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878.** — 16 dicembre.

Al § 183 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento è aggiunto il seguente alinea:

« Però accertata che abbiano la idoneità fisica e morale « dei richiedenti, ed avuta da essi la dichiarazione colla « quale si obbligano alla ferma permanente, i comandanti « dei distretti militari trasmetteranno tutti i documenti, com- « preso il foglio matricolare caratteristico modello 9 (che al- « l'uopo si procureranno dai corpi per quelli che tuttora ap-

« partengono all'esercito permanente), al comandante della « legione, presso la quale deve esclusivamente aver luogo la « riammissione in servizio a senso del citato § 849.

« Dietro invito avutone dal comandante della legione, i co- « mandanti di distretto invieranno alla sede della medesima « i richiedenti muniti di mezzi di viaggio. »

Il Ministro — BONELLI.

N. **191**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 46). — **Nomina di sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato.** — 16 dicembre.

La determinazione espressa nell'*Atto* 171 del corrente anno deve essere osservata da tutti i corpi dell'esercito, fatta eccezione soltanto per la cavalleria.

Il Ministro — BONELLI.

N. **192**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 58). — **Modificazioni alle guaine dei mannaresi destinati pel servizio di cucina**. — 17 dicembre.

Il ministero determina che alle guaine dei mannaresi destinati pel servizio di cucina vengano eseguite le modificazioni testè approvate con *Atto* N. 175 di quest'anno per i consimili oggetti in uso presso gli zappatori di fanteria e cavalleria.

La spesa per tale lavoro stabilita in L. 1,70 per ogni guaina verrà imputata a carico della massa generale uomini.

Il Ministro — BONELLI.

N. **193**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 153). — **Nuovo libretto personale**. — 17 dicembre.

Questo ministero determina che, a datare dal 1° gennaio 1880, sia abolito il libretto personale stabilito con l'*Atto* N. 111 del 20 giugno 1874, e che esso venga sostituito dal nuovo libretto personale con data 1° gennaio 1880.

Questo libretto continuerà a portare il N. 373 del modellario se per le armi a piedi, ed il N. 374 del modellario se per le armi a cavallo, e verrà distribuito a tutti i soldati che saranno assentati dopo il 31 dicembre 1879.

Il prezzo d'acquisto e di distribuzione del libretto sumentovato continuerà ad essere di lire 0,30.

Gli attuali libretti personali (1° luglio 1874) che si trovano ancora nei magazzini dei corpi od in deposito presso il reclu-

sorio militare di Savona dovranno conservarsi per essere distribuiti agli uomini di 2ª categoria, allorchè questi, essendo chiamati sotto le armi per la loro istruzione militare, dovessero ricevere il libretto summentovato.

Il Ministro — BONELLI.

N. **194**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 26). — **Istituzione di un foglio sanitario individuale pei militari di truppa e norme per la sua compilazione**. — 17 dicembre.

Affinchè venga meglio assicurata la buona scelta del soldato e sieno relativamente diminuite le perdite che subisce l'esercito, mediante una più esatta conoscenza delle loro cause, la quale metta in grado di modificare in avvenire, se sarà necessario, le condizioni ora richieste per l'accettazione degli inscritti e la riforma dei militari, il Ministero prescrive l'istituzione temporanea di un foglio sanitario che contenga i dati più importanti della storia fisica e sanitaria dell'individuo.

Il foglio sanitario sarà compilato soltanto per gli uomini di 1ª categoria, cominciando da quelli della classe 1859 e continuando per le classi venture sino a nuovo ordine. Sarà anche compilato per gli arruolati volontari, compresi gli allievi degli istituti militari dal giorno che prendono la ferma.

Il foglio sanitario, conforme all'annesso modello, è una copia delle prime otto pagine del nuovo libretto personale adottato con *l'Atto* n° 193 di pari data riunite in un fascicoletto separato; e sarà conservato dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del corpo, al quale spetterà principalmente di raccogliere e di tenere in ordine le indicazioni di esso.

Nei passaggi di corpo d'un militare il suo foglio sanitario, fornito delle note richieste sino al giorno del passaggio, sarà trasmesso insieme alle altre carte personali al nuovo corpo cui quegli è stato trasferito.

Quando una classe è congedata i fogli sanitari degli individui che partono saranno dal corpo trasmessi direttamente al comitato di sanità militare, non più tardi di un mese dopo il congedamento della classe stessa.

Quelli degli altri militari, trattenuti sotto le armi dopo l'invio in congedo della rispettiva classe, saranno spediti quando avverrà la loro partenza dal corpo.

Il foglio sanitario dell'individuo, che cessa dal servizio per qualunque motivo (riforma, morte) prima dell'invio in con-

gedo della propria classe, o che è promosso ufficiale, sarà spedito al comitato stesso 15 giorni al più tardi dopo la cessazione del servizio o la promozione.

Le norme per la compilazione del foglio sanitario e conseguentemente delle prime otto pagine del libretto personale, delle quali quello deve essere la copia fedele, sono in parte segnate nelle avvertenze date in esso e in parte qui appresso specificate.

1° Le qualità fisiche (contrassegni personali) saranno raccolte e notate, tanto nel libretto personale quanto nel foglio sanitario, dal corpo al quale l'individuo rimane effettivo nella visita sanitaria cui deve essere sottoposto quando vi giunge dal distretto militare di leva, o all'atto dell'arruolamento se volontario.

2° In conformità delle designazioni notate nel libretto personale e nel foglio sanitario saranno, ove occorra, rettificate nel foglio matricolare Mod. 9 quelle che non corrispondessero perfettamente.

3° Le altre indicazioni non richieste nel sopramentovato foglio matricolare, cioè la forma dei capelli, la dentatura, i diametri del capo, il perimetro toracico e il peso saranno raccolti dall'ufficiale medico.

Per misurare i diametri del capo l'ufficiale medico userà degli strumenti che avesse in proprio o potrà procurarsi. Ove però egli ne faccia domanda il corpo è autorizzato ad acquistare il quadro a massimi (V. figura annessa), computandone la spesa sulla massa generale uomini.

La statura ed il perimetro toracico saranno presi con le norme in vigore; il peso colle norme date nelle avvertenze del libretto e del foglio sanitario.

4° I difetti fisici non esimenti dal servizio all'atto dell'arruolamento saranno designati brevemente, ma con precisione, come furono rilevati nella visita sopra ricordata. Le variazioni che in essi fossero in seguito avvenute, saranno notate all'atto della cessazione del servizio, o in tempo prossimo, specificandole con brevità e chiarezza, in modo che apparisca manifesta quale importanza debbasi dare al difetto stesso relativamente all'esigenze della vita militare.

5° La vaccinazione e la rivaccinazione sarà registrata coi suoi esiti quante volte fu praticata.

6° Le malattie da segnarsi nel quadro delle infermità saranno quelle che avranno richiesto l'invio all'ospedale o all'infermeria di presidio e speciale (o anche all'infermeria

di corpo quante volte in questa l'individuo sia rimasto più di 10 giorni) desumendone la diagnosi dal biglietto d'uscita dell'ospedale ecc. Le cause saranno specificate se dipendenti dal servizio, e perciò se comprovate con le norme in vigore. L'esito e i postumi delle malattie saranno notati con quelle particolarità, le quali possano in ogni tempo far conoscere lo stato sanitario dell'individuo nel caso di doverlo assegnare ad un servizio speciale: o essere di schiarimento di atti medico-legali che lo riguardino.

7° Le licenze di convalescenza, gli invii ai bagni marini e termali, saranno segnati con l'esatta annotazione delle cagioni del provvedimento preso. Il risultato ottenuto sarà registrato subito al ritorno al corpo, o qualche tempo dopo, secondo che l'ufficiale medico stimerà più opportuno; ma sempre prima che il militare faccia passaggio ad altro corpo o che il foglio sanitario sia trasmesso al comitato di sanità.

8° Analogamante si farà per le rassegne.

9° Le indicazioni relative alle rassegne, alle promozioni, ai passaggi di corpo e alla cessazione dal servizio, designate nella 6ª e 7ª pagina del libretto personale (e del foglio sanitario), sono a solo fine di completare le notizie sanitarie, e perciò non escludono dal notare quanto è richiesto a pagina 30 del libretto stesso.

I comandanti di corpo invigileranno che tutte le indicazioni fisiche e sanitarie richieste dal libretto personale sieno raccolte con la maggior diligenza e precisione dagli ufficiali cui spetta, e in ispecie dagli ufficiali sanitari, ai quali daranno gli aiuti occorrenti a renderne più facile il còmpito. I predetti comandanti e le altre autorità, cui incombe, in occasione d'ispezioni amministrative, o di visite a scopo sanitario ecc. prenderanno speciale cura di verificare se i libretti personali e i fogli sanitari siano tenuti in ordine con le norme summentovate.

I corpi faranno richiesta al reclusorio militare di Savona del numero occorrente di copie del foglio sanitario.

Richiederanno inoltre alla tipografia editrice del *Giornale militare* altrettante copie a parte di questo *Atto* quanti sono gli ufficiali medici che hanno in organico per essere messe a disposizione di questi. L'importo di ogni copia in ragione di cent. 20 sarà pagato sulla massa generale uomini.

Il Ministro — BONELLI.

SERVIZIO SANITARIO — N. 448 del Mod.

(1)

FOGLIO SANITARIO

di

• BATTAGLIONE — • COMPAGNIA

Numero di Matricola

(1) Reggimento, Distretto o Direzione di sanità.

FOGLIO SANITARIO *di*

figlio di *e di*

nato addì *18* *nel Comune*

di *Circondario di*

domiciliato prima dell'arruolamento a

Circondario di

iscritto di leva nel Comune di

Mandamento di *Distretto*

militare di

Classe 18 , *n°* *d'estrazione*

Se celibe, ammogliato o vedovo

Religione

Professione o condizione

Istruzione all' atto dell'arruolamento { *leggere* / *scrivere*

Se fu rivedibile *causa*

QUALITÀ FISICHE INVARIABILI O POCO VARIABILI

Capelli { *colore* / *forma* } — *sopracciglia* / *fronte*
occhi — *naso*
colorito — *bocca*
dentatura — *mento*
segni particolari — *viso*

diametri del capo { *anteroposteriore massimo, cent.* / *trasversale id. id.* }

QUALITÀ FISICHE VARIABILI		ANNI DI SERVIZIO					
		1°	2°	3°	4°	5°	Congedo
Statura	**Metri**						
Perimetro toracico	**id.**						
Peso	**Chilog.**						
Firma dell'ufficiale medico							

DIFETTI FISICI *non esimenti dal servizio all'atto dell'arruolamento*

Variazioni avvenute in essi

VACCINAZIONE – *Stato antecedente*[1]

VACCINAZIONE e RIVACCINAZIONE	VACCINO		DATA	ESITO	FIRMA dell'ufficiale medico
	animale	umanizzato			

(1) Vaiuolato - Vaccinato - Non vaccinato.

QUADRO DELLE

STABILIMENTO SANITARIO	DATA DI		Giorni di permanenza	MALATTIA
	ENTRATA	USCITA		

INFERMITÀ

CAUSE (SE DI SERVIZIO) ESITO E POSTUMI	FIRMA DELL'UFFICIALE MEDICO

PROVVEDIMENTI POST

PROVVEDIMENTO	CAUSA	DATA	DURA gior
Licenza di convalescenza			
Bagni marini			
Bagni termali di			

RAS SEG

QUALITÀ DELLA RASSEGNA (Se *speciale* o *di rimando*)	CAUSA	DATA	RIVIS

PROMOZIONI a caporale *(data)* ..... sott

PASSAGGIO di corpo *(data)* ..... per

CESSAZIONE dal servizio *(data)* ..... per (1)

(1) Se per morte la causa, e, se violenta, anche il modo.

POSTERIORI

DURATA giorni	RISULTATO	FIRMA DELL'UFFICIALE MEDICO

SEGNA

DIVISIONE MILITARE	RISULTATO	FIRMA del comandante della compagnia

a sottufficiale *(data)* .....

.....

.....

AVVERTENZE.

I diametri del capo saranno presi dall'ufficiale medico. Gli altri contrassegni personali corrisponderanno a quelli del Foglio matricolare, modello n° 9, aggiungendo i mancanti in esso. Le varie gradazioni di colore e di forma saranno classificate sotto quella più prossima della seguente terminologia: Capelli — colore: *biondi, rossi, castagni, neri* — forma: *lisci, ondati, ricciuti*. Occhi: *grigi, celesti, castagni, neri*. Colorito della pelle: *roseo, giallo-pallido, bruno*. Dentatura *sana, guasta*.

La statura, il perimetro toracico e il peso saranno presi: la prima volta al giungere al corpo, negli anni intermedi nel mese di marzo, finalmente alla vigilia dell'invio in congedo quando fossero passati più di sei mesi dall'ultima volta.

Il peso sarà fatto al mattino prima del rancio, essendo l'uomo in camicia e mutande.

Nello specchio *rassegna* saranno notate anche le rassegne che avessero avuto esito negativo.

Le firme degli ufficiali medici e dei comandanti di compagnia saranno apposte anno per anno o volta per volta secondo i casi.

N. **195**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 54). — **Premio Lattis da conferirsi ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del magnanimo Re Vittorio Emanuele II.** 18 — dicembre.

Il sig. comm. Aronne dott. Lattis, residente in Venezia, ha inviato a questo Ministero una cartella del debito pubblico portante il N. 083159, del valore nominale di lire 500, allo scopo di convertire la rendita relativa in un premio annuo da conferirsi al soldato più meritevole che si trovi di guarnigione, nella città di Roma in occasione del primo anniversario della morte del magnanimo Re Vittorio Emanuele II, nella città di Torino in occasione del secondo anniversario, e così di seguito alternativamente, intendendo di costituire a tale scopo una rendita perpetua.

Nel portare a conoscenza del R. Esercito la patriottica offerta, questo Ministero determina che per il conferimento del premio in questione si abbia a procedere nel modo seguente:

In ogni compagnia, squadrone e batteria residenti nella città in cui deve essere conferito il premio, sarà scelto dal rspettivo comandante un soldato il quale, per inappuntabile condotta, per diligente osservanza dei propri doveri e per qualità militari e morali, sia giudicato il migliore del proprio riparto e quindi il più meritevole di premio.

Tale scelta dovrà essere fatta esclusivamente fra i soldati della classe più anziana i quali sappiano leggere e scrivere.

Tra i soldati così designati verrà poi estratto a sorte, per cura del rispettivo comando di divisione, il nome di quello *cui* dovrà conferirsi il premio, e quindi comunicato a questo Ministero (Segretariato generale), il quale trasmetterà a detto comando l'ammontare del premio in questione.

Le operazioni e le pratiche suaccennate dovranno essere compiute prima del giorno anniversario di cui si tratta, affinchè la consegna del premio possa effettuarsi nel giorno stesso.

Effettuata tale consegna il comando della divisione ne darà partecipazione al prefato comm. Aronne Lattis, e dopo la morte di esso al di lui erede maschio ingegnere Achille Lattis, indicando il nome del soldato premiato.

Il Ministro — BONELLI.

N. 196. — SCUOLE MILITARI. (Nota N. 13). — **Reparti d'istruzione. — Reclutamento, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione.** — 18 dicembre.

§ 1. — *Reclutamento degli allievi.*

1. Il reclutamento dei reparti d'istruzione si compie:

a) con arruolamenti volontari,

b) col passaggio in essi degli inscritti di 1ª categoria della leva in corso che domandano di esservi ammessi,

c) coi militari di 2ª e 3ª categoria che chiedono di passare a tal fine nella 1ª categoria, sieno inscritti della leva in corso, sieno di leve precedenti, purchè però non abbiano oltrepassato l'età di 26 anni.

2. Il Ministero della guerra determina annualmente il numero degli allievi che possono essere ammessi in ciascun reparto d'istruzione.

3. Il tempo utile per l'arruolamento volontario nei detti reparti è limitato ad un mese ed è similmente determinato dal Ministero della guerra anno per anno.

4. Il Ministero della guerra notifica al pubblico mediante avviso nella *Gazzetta ufficiale* l'apertura di tali arruolamenti, onde gli aspiranti, di cui alla lettera *a* e *c* del numero 1 possano procurarsi in tempo i necessari documenti, e presentarne la domanda anche con anticipazione.

5. È lasciata libera agli aspiranti la scelta del reparto purchè abbiano l'idoneità prescritta per l'arma in cui desiderano servire.

Però, ove risulti troppa diversità di forza nei reparti della stessa arma, il Ministero può trasferire da un reparto ad un altro gli ultimi assegnati tra gli inscritti di leva di 1ª categoria.

6. Nei reparti d'istruzione non sono ammessi uomini ammogliati o vedovi con prole.

7. I volontari debbono soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sul reclutamento e produrre i documenti richiesti pei volontari ordinari dal § 635 del relativo regolamento.

I militari di 2ª e 3ª categoria, siano della leva in corso che delle leve precedenti, debbono avere i requisiti e produrre i documenti necessari per ottenere il passaggio alla 1ª categoria prescritto dal § 704 del regolamento predetto.

8. Oltre a ciò, ed indistintamente per tutti gli aspiranti richiedesi:

a) che alla speciale attitudine fisica voluta per l'arma, cui appartiene il reparto nel quale intendono arruolarsi, abbiano la robustezza e la prestanza della persona atte a presentare probabilità di poter sostenere le fatiche inerenti alla carriera militare, e di poter acquistare quella autorevolezza che si richiede in chi deve in breve tempo essere rivestito di un grado militare;

b) che sappiano leggere e scrivere correttamente, e se aspirano alla ammissione nei plotoni d'istruzione del genio conoscano le quattro operazioni di aritmetica sui numeri interi e frazionari ed abbiano qualche nozione del sistema metrico decimale.

Tutti poi devono mostrare svegliata intelligenza ed attitudine ad apprendere le discipline militari;

c) che nulla resulti a carico loro e che abbiano tenuto buona condotta onde possano inspirare stima e fiducia nei militari che saranno chiamati a comandare.

9. Gli aspiranti all'ammissione in un reparto di cavalleria, o di artiglieria da campagna, siano volontari o già militari, qualora mostrino una marcata attitudine per tali armi possono (giusta il disposto del § 33 della istruzione complementare del regolamento sul reclutamento) esservi accettati anche se superino la statura massima per esse prescritta; come pure possono essere accettati in simili condizioni nel reparto di artiglieria da fortezza quelli che avessero una statura inferiore alla prescritta, ma non minore di metri 1,67.

10. Gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso possono chiedere l'assegnazione ad un reparto d'istruzione durante il tempo in cui rimangono al distretto militare in attesa della loro assegnazione ad un corpo.

I comandanti di distretto militare sono anzi tenuti, a norma del § 34 della mentovata istruzione complementare, ad incoraggiare gli inscritti di leva, che ravvisino avere i voluti requisiti, a chiedere l'ammissione nei reparti d'istruzione facendone loro conoscere i beneficii.

11. I volontari possono chiedere l'ammissione o direttamente al comando di un reparto, o anche ad un comando di distretto militare.

Ove ne abbiano fatta domanda anticipata a senso del N. 4, dovranno presentarsi personalmente alle predette autorità nel tempo indicato dal N. 3.

12. I militari di 2ª e 3ª categoria debbono produrre al rispettivo comandante di distretto militare la loro domanda in

carta da bollo da 50 centesimi, quand'anche si presentino personalmente, in conformità di quanto è prescritto dal regolamento sul reclutamento per i passaggi alla 1ª categoria per libera elezione.

13. Per gli aspiranti volontari, che si rivolgono direttamente ad un reparto d'istruzione, deve essere cura dei comandanti dei battaglioni d'istruzione, dei comandanti dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, prima di procedere al loro arruolamento, di assicurarsi che abbiano i requisiti necessari.

A tal'uopo i comandanti ora detti esaminano i documenti prodotti; assoggettano i giovani a visita medica; fanno loro eseguire un saggio di lettura e di scrittura ed anche di aritmetica se trattasi di aspiranti ai reparti del genio in conformità delle prescrizioni contenute nel comma *b* del N. 8; ed assumano le informazioni necessarie sulla loro condotta.

14. Per tutti gli altri aspiranti, sieno volontari, sieno già militari, le pratiche indicate dall'alinea del N. precedente sono fatte per cura dei comandanti dei distretti militari, ai quali gli aspiranti siansi rivolti, ed i comandanti stessi per gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso devono altresì procurarsi il certificato penale (se non fu già adempiuto al disposto del § 210 del regolamento sul reclutamento), ed accertarsi che non sieno ammogliati nè vedovi con prole.

15. I comandanti dei distretti militari, eseguite tali pratiche, e riconosciuto che nulla osti all'accettazione degli aspiranti, fanno ad essi firmare una dichiarazione colla quale accettano di contrarre la ferma permanente; dichiarazione, che per gli inscritti di leva deve essere conforme al modello 1 della istruzione complementare; e quindi li avviano a destinazione provvedendoli dei mezzi di viaggio.

16. Però, trattandosi di volontari, ne informano prima i comandanti dei battaglioni d'istruzione, o dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, trasmettendo loro i relativi documenti ed i saggi di scrittura, e non faranno partire gli aspiranti per la sede dei riparti se prima non ne abbiano avuta risposta affermativa (§ 82 dell'istruzione complementare).

17. I giovani avviati dai distretti militari appena giunti ai riparti d'istruzione, sono sottoposti a nuova visita medica e se riconosciuti abili incorporati previo arruolamento se volontari.

18. Coloro che in questa seconda visita fossero trovati inabili:

a) se inscritti di leva di 1ª categoria devono essere proposti per la rassegna speciale;

b) se volontari, sono rimandati alla sede del distretto militare dal quale provengono, provvedendoli anche pel ritorno dei mezzi di viaggio (§ 82 Istruzione complementare);

c) se militari di 2ª e 3ª categoria passati alla 1ª per libera elezione, devono essere provvisti di mezzi di viaggio pel ritorno in patria, ma i comandanti dei battaglioni d'Istruzione, e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti ne avvertono i rispettivi distretti militari, i quali in tal caso devono ritenerli prosciolti dalla ferma di 1ª categoria e ricollocati nella categoria alla quale prima appartenevano, facendone analoga annotazione ai ruoli.

Ogni qualvolta si tratti di militari di 2ª e 3ª categoria della leva in corso, i comandanti di distretto ne dovranno informare il Ministero (Direzione generale leve e truppa).

§ 2. — *Ferma. — Corso. — Trasferimento. — Uscita degli allievi.*

19. La ferma che devono assumere gli allievi dei reparti d'Istruzione è quella permanente di anni 8 giusta il disposto dal § 732 del regolamento sul reclutamento.

20. Il corso d'Istruzione dura 19 mesi a contare dalla chiusura dell'ammessione all'arruolamento speciale di cui al N. 3, e si protrae fino a 22 mesi nei casi previsti dal N. 27.

21. Gli allievi che durante il corso non diano fondata speranza di riuscire col tempo buoni sottufficiali, o per motivi di salute o per deficienza di attitudine, possono essere trasferti in altri corpi colla ferma temporanea dietro proposta fatta al Ministero dai comandanti dei reparti o dei corpi cui questi appartengono.

22. I comandanti dei battaglioni d'Istruzione dei corpi, dai quali dipendono gli altri reparti, promuovono al grado di caporale (con paga di appuntato) gli allievi che hanno 6 mesi di servizio, e che in seguito ad esami siano riconosciuti meritevoli di tale grado.

Quelli che non ottengono la promozione a caporale, al compiere dei primi sei mesi potranno essere promossi più tardi ed allorquando, con quei mezzi che i comandanti stessi crederanno più opportuni, si sarà constatata la loro idoneità in quelle sole istruzioni in cui risultarono deficienti nella prima prova.

23. I caporali allievi più distinti per studio e condotta quando raggiungono un'anno di servizio, sono promossi caporali maggiori con paga di caporale.

Il numero di questi caporali maggiori non deve mai superare quello prescritto dalle tabelle graduali e numeriche di formazione dei riparti.

24. Gli allievi soldati, caporali o caporali maggiori, che avessero commesso azioni indecorose, o che durante il corso tenessero cattiva condotta, o fossero negligenti nello studio, o nell'adempimento dei propri doveri saranno sottoposti a commissione di disciplina per essere trasferiti come semplici soldati in altro corpo, per compiervi la ferma permanente.

25. La commissione di disciplina di cui al N. precedente sarà convocata e composta come è prescritto per la retrocessione dei sottufficiali dall'art. 174 del Regolamento di disciplina, e seguirà analoga procedura.

Il quesito di proposta alla commissione sarà il seguente:

Il (grado, cognome e nome) *deve essere transitato in altro corpo come semplice soldato per* (natura della mancanza)?

26. Gli allievi dei riparti d'Istruzione che sieno stati per tal modo transitati in altri corpi non potranno esservi promossi caporali (dato che ne abbiano i requisiti) se non dopo sei mesi dal giorno del seguito trasferimento, e secondo le norme stabilite dall'*Atto* N. 119 del 1° agosto 1879

27. Compiuto il corso di 19 mesi di istruzione, gli allievi dei reparti che abbiano un anno nel grado di caporale sono sottoposti ad un esame per constatare la loro idoneità al grado di sergente.

Coloro che non superassero felicemente questo primo esame continueranno la loro istruzione, e dopo tre mesi saranno ammessi ad un secondo esame insieme agli altri allievi che non avessero potuto prender parte al primo esame.

28. Gli esami di cui al numero precedente sono dati da apposite commissioni, la nomina delle quali è affidata ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio esistono reparti d'istruzione.

Queste commissioni sono composte di ufficiali appartenenti a corpi dipendenti dal comando di corpo d'armata, non esclusi i battaglioni d'istruzione, colle seguenti norme, cioè:

a) che pei battaglioni d'istruzione la presidenza della commissione sia assunta dal comandante del battaglione stesso, e che a presidente delle singole sotto commissioni, in cui la commissione principale dovrà suddividersi, siano scelti ufficiali estranei al battaglione;

b) che per lo squadrone d'istruzione la commissione sia composta di un ufficiale superiore della scuola normale di ca-

valleria quale presidente, del comandante lo squadrone d'istruzione e di un ufficiale subalterno di cavalleria;

c) che per i reparti d'istruzione d'artiglieria le commissioni siano composte di un maggiore (presidente), del comandante della batteria o compagnia d'istruzione, e di un ufficiale subalterno;

d) e finalmente che pei plotoni d'istruzione del genio le commissioni sieno composte di un maggiore (presidente), di un capitano, e dell'ufficiale subalterno comandante del plotone.

29. Gli allievi di reparti d'istruzione, che negli esami di cui al N. 27 abbiano conseguita l'idoneità al grado di sergente, sono trasferiti ai corpi dell'esercito col grado di caporal maggiore, ma potranno essere promossi sergenti anche prima di compiere i due anni di servizio prescritti dal N. 8 dell'*Atto* N. 419 del 1879, quante volte i capi di corpo ne gli riconoscano meritevoli, e purchè, ben inteso, sia trascorso l'anno dalla promozione a caporale, e trascorso almeno un mese dal loro trasferimento al corpo.

Qualora questi giovani riconosciuti meritevoli di promozione a sergente non potessero conseguirla per mancanza di posti entro 24 mesi di servizio conserveranno pur sempre la precedenza nella promozione sui caporali e caporali maggiori del corpo.

30. Per poter ripartire fra i corpi gli allievi dei reparti d'istruzione che superarono l'esame d'idoneità a sergente, i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, subito dopo ciascuno degli esami di cui al numero 27, trasmettono al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un elenco nominativo (in duplice esemplare) di essi allievi disponendoli per ordine di merito.

Tale classificazione si ottiene col fare la media dei punti avuti da ciascun allievo nell'esame, nella condotta e nella autorevolezza, prendendo il 20 per punto massimo di ciascuna votazione.

31. L'elenco di cui al numero precedente dovrà contenere le seguenti indicazioni:

Numero d'ordine. — Numero di matricola. — Grado. — Cognome nome. — Condizione sociale. — Specie di arruolamento, cioè di leva o volontario. — Mandamento e circondario in cui concorre alla leva. — Distretto militare di leva. — Tempo in cui termina l'anno nel grado di caporale. — Anno di na-

scita. — Punto medio di classificazione. — Statura. — Specialità di servizio a cui è adatto. — Corpo pel quale presenta maggiore attitudine. — Annotazioni.

Sarà poi lasciata una colonna in bianco per segnarvi il corpo al quale il Ministero assegna i giovani.

32. Gli allievi dei reparti d'istruzione che, trascorsi 22 mesi, non abbiano conseguita l'idoneità a sergente sono trasferiti col loro grado in un corpo per ultimarvi la ferma permanente.

33. I comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti possono nondimeno proporre al Ministero il passaggio alla ferma temporanea degli allievi di cui al n. precedente, qualora si trovino nei casi previsti dal § 737 del regolamento sul reclutamento.

34. Le proposte pel passaggio dai reparti d'istruzione in altri corpi degli allievi di cui ai n. 24 e 32, devono essere fatte al comandante della divisione, il quale li ripartirà nei corpi stanziati nel territorio da lui dipendente.

35. Nelle proposte da farsi al ministero pel passaggio alla ferma temporanea degli allievi di cui ai n. 21 e 33 debbono essere specificati i motivi che le consigliano ed indicato il distretto militare a cui ciascun allievo appartiene per fatto di leva.

§ 3. — *Quadri del personale permanente di truppa dei riparti d'istruzione.*

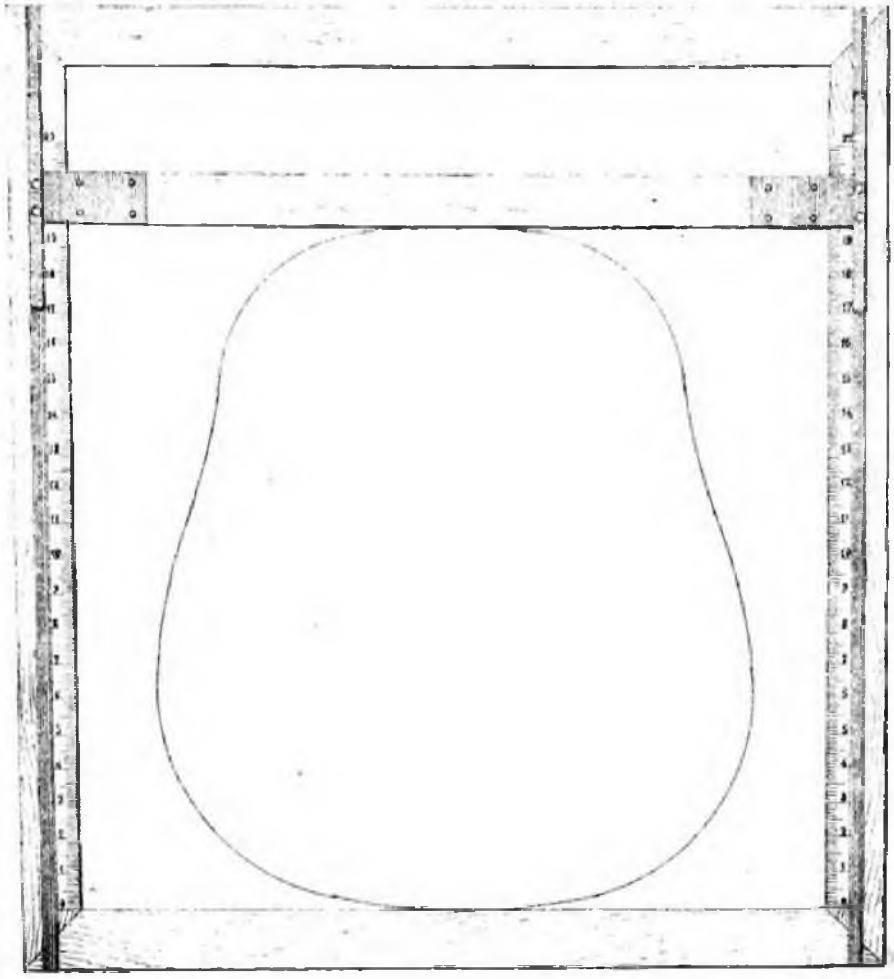
36. La scuola normale di cavalleria ed i reggimenti del genio provvedono col proprio personale per tenere a numero il quadro permanente del rispettivo reparto d'istruzione.

37. Presso i battaglioni d'istruzione e le batterie o compagnia d'istruzione le vacanze dei sergenti sono coperte mediante passaggio dai reggimenti di fanteria di linea e d'artiglieria da campagna o da fortezza rispettivamente di altrettanti sergenti scelti fra quelli che maggiormente si distinguono per istruzione, condotta e buone qualità morali e militari, e che contino non meno di due anni di grado.

38. A tal fine i comandanti dei battaglioni d'istruzione, e dei corpi da cui dipendono le batterie e la compagnia di istruzione a misura che si verificano le vacanze di sergente, ne informano il ministero (direzione generale leve e truppe il quale provvede per colmarle.

39. I sergenti prescelti fanno passaggio effettivo nei batta-

Quadro a massimi
per la misura dei diametri massimi
del capo



Lit. Rolla Roma.

glioni o nei reparti d'artiglieria d'istruzione, ma sono tenuti in nota dai corpi dai quali provengono per farvi ritorno quando spettasse loro una promozione.

40. I caporali ed i soldati occorrenti ai battaglioni d'istruzione per rimpiazzare quelli che sono mandati in congedo illimitato vengono annualmente somministrati dai reggimenti di fanteria di linea dipendenti dal corpo d'armata sotto la cui giurisdizione si trova il riparto e scelti nella classe meno anziana sotto le armi fra quelli maggiormente adatti al disimpegno dello speciale servizio d'un reparto d'istruzione.

41. Appena avvenuto il licenziamento della classe anziana i comandanti di battaglione d'istruzione trasmettono una situazione graduale e numerica delle vacanze verificatesi al comandante del corpo d'armata da cui dipendono, il quale provvede nel modo stabilito dal numero precedente.

42. I reggimenti di artiglieria provvedono col proprio personale i caporali e soldati occorrenti al rispettivo riparto.

43. L'*Atto* n. 85 del 15 giugno 1876 è abrogato. Però è riservato a favore degli attuali allievi dei reparti d'istruzione il disposto dal detto atto in quanto ha tratto alla loro promozione al grado di sergente prima dell'assegnazione ad un corpo e qualora ne risultino idonei nel primo o nel secondo esame di cui al n. 27 del presente atto.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera.





INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1879

PARTE PRIMA

A

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Istituzione di un ufficio di statistica amministrativa militare . . . . . *Pag.* 19

Idem — R. Decreto col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione centrale, sancito col R. Decreto 26 ottobre 1875, N. 2791 (serie 2ª) . . . . . » 526

ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. — Adozione delle giberne mod. 1877 da granatieri. . . . . » 395

Idem — Adozione di una piastretta d'ottone sotto la cerniera di mezzo della giberna mod. 1877. Conservazione della giberna mod. 1877 . . . . . » 413

Idem — Base d'armamento della truppa d'artiglieria . . . . » 41

Idem — Base d'armamento della truppa del genio . . . . » 44

Idem — Base d'armamento della truppa d'artiglieria di milizia mobile . . . . . » 46

Idem — Base d'armamento della truppa del genio di milizia mobile . . . . . » 48

Idem — Cifra da sostituirsi nei fregi per giberne da treno . . » 5

Idem — Fregio e placca da granatieri per giberne mod. 1877 . » 5

Idem — Modificazioni alla bardatura per i cavalli degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria . . . . . » 361

ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. — Riparazione al canale di bacchetta nelle armi mod. 1870 in servizio . . . *Pag.* 7

Idem — Trasformazione delle casse d'armaiolo per reggimenti armati per 4/5 di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 ed 1/5 di fucili o carabine ridotti a retrocarica . . . . » 363

ARMI E BUFFETTERIE. — Legge che autorizza, nella parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di 9,600,000 per la fabbricazione di fucili mod. 1870, munizioni, buffetterie e trasporto dei medesimi . . . . . » 450

ARREDAMENTO. — Degli individui di truppa della fanteria di linea . . . . . » 461

ARRUOLAMENTO VOLONTARIO. — Documenti che possono presentarsi in carta libera da persone povere . . . . . » 21

AVANZAMENTO. — Nei gradi di truppa — Proposte di sottufficiali per la scuola speciale presso la scuola militare, e per il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e pel passaggio ai distretti militari . . . . . » 443

Idem — Nomine dei sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato . . . . . » 605 e 665

Idem — Norme per riconoscere l'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili . . . . . » 604

Idem — Programmi d'esame per quello ad anzianità e per quello a scelta, da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato . . . . . » 60

AVVISI D'ASTA. — Aggiunta da farsi ai relativi moduli » 447 e 632

B

BARDATURA. — Modificazioni a quella per i cavalli degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria . . . . . *Pag.* 361

BIBLIOTECHE MILITARI. — Decreto ministeriale che approva una nuova istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 30 gennaio 1876, circa al servizio ed alla contabilità delle medesime . » 466

BILANCIO. — Legge che autorizza nella parte straordinaria di quello della guerra, la spesa di lire 9,600,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, munizioni, buffetterie e trasporti dei medesimi . . . . . » 450

BORRACCIA DA PORTAFERITI. — Sua adozione . . . . *Pag.* 355
BORSA DEL CINTURINO. — Ove debba riporsi quella degli individui armati di mannarese . . . . . » 400
BORSA DI PELLE. — Per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria . . . . . » 361
BRIGATE DI CAVALLERIA. — Variazioni nella composizione di alcune di esse . . . . . » 495

C

CAPIMUSICA. — Nuovo assegno e divisa a quelli dei reggimenti di fanteria di linea . . . . . *Pag.* 438
CARABINIERI REALI. — Passaggio sotto la dipendenza del circondario di Palermo delle stazioni di Mezzoiuso e Villafrati . » 463
Idem — Rimborso degli assegnamenti a quelli a disposizione del Ministero di marina per la custodia degli arsenali . . . » 4
Idem — Soppressione della stazione di Tavernanuova . . . » 561
Idem — Trasferimento della stazione di Casal Ser Ugo a Maserà di Padova . . . . . » 407
CARTE. — Geografiche, corografiche e topografiche per le truppe alpine » 17
CARTE PEI PRESIDII E PEI CAMPI D'ISTRUZIONE . . . » 400
CASSE DA ARMAIUOLO. — Trasformazione di quelle dei reggimenti armati di 4/5 di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 ed 1/5 di fucili o carabine ridotti a retrocarica . » 363
CASSE POSTALI DI RISPARMIO. — Deposito del fondo di massa degli operai borghesi delle sussistenze militari . . . . » 251
CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — Istruzione per la concessione dei medesimi . . . . . » 22, 363 e 660
Idem — Ruolo da tenersi di quelli posseduti dagli ufficiali . » 300
CAVALLI. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute in quelli di truppa del R. esercito durante l'anno 1878 . . . . . » 256
CAVALLI SEMIBRADI. — Istituzione di un deposito d'allevamento dei medesimi in Palmanova . . . . . » 449
CIFRA. — Da sostituirsi nei fregi per giberne da treno . . . . » 5
CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Formazione dei distretti militari di Mondovì, Nola e Campagna . . . . » 423
Idem — Formazione del distretto militare di Girgenti . . . . » 498

COLONNELLI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE. — R. Decreto il quale stabilisce che i medesimi quando vengano nominati comandanti di un reggimento di fanteria o di cavalleria saranno considerati in soprannumero ai quadri del corpo di stato maggiore . . . . . *Pag.* 201

COMANDI LOCALI D'ARTIGLIERIA. — Formazione di quello di Bergamo . . . . . » 396

Idem — Formazione di quello di Catanzaro . . . . . » 407

Idem — Soppressione di quello di Monteleone . . . . . » 407

COMPAGNIE ALPINE. — Assegnazione alle medesime di uomini di truppa di sanità . . . . . » 357

COMMISSIONE. — Per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878 — Scioglimento . . . . . » 405

CONVENZIONE. — Circa la convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana . . . . . » 403

Idem — Circa la convenzione stipulata colla società veneta per imprese e costruzioni pubbliche per l'estensione alle linee Padova-Bassano, Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, Conegliano-Vittorio della convenzione 16 marzo 1870 per il trasporto degli uomini, famiglie, bagagli veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito . . . . . » 449

COPERTA DA CAMPO. — Loro uso . . . . . » 435

CORSO MILITARE DI MASCALCIA. — Istituzione presso la scuola normale di cavalleria . . . . . » 531

CORRISPONDENZA. — Fra il comitato di sanità militare e le altre autorità militari per la compilazione della relazione della statistica sanitaria del regio esercito . . . . . » 395

CREDITI DI MASSA. — Disposizioni relative . . . . . » 427

D

DEBITI DI MASSA. — Disposizioni relative al loro condono . *Pag.* 427

DEPOSITO ALLEVAMENTO DI CAVALLI SEMIBRADI. — Sua istituzione . . . . . » 449

DINAMITE — Convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione in Avigliana . . . . *Pag.* 403
DIREZIONI D'ARTIGLIERIA. — Istituzione di quelle di Bologna e di Capua e trasferimento di quella territoriale di Capua a Napoli . . . . . » 140
DIREZIONE DELLE OFFICINE DI COSTRUZIONE DEL MATERIALE DEL GENIO IN PAVIA. — Sua istituzione . . . » 202
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — Aggiunta da farsi ai moduli degli avvisi d'asta . . . . . » 447
Idem — Aggiunta da farsi ai moduli degli avvisi d'asta . . » 632
Idem — Cavalli di agevolezza. . . . . » 363
Idem — Cavalli di agevolezza . . . . . » 660
Idem — Ispezioni ai servizi di commissariato . . . . . » 33
Idem — Istruzioni per la concessione di cavalli di agevolezza . » 22
Idem — Legge che modifica quella in data 22 gennaio 1865 relativa ai mille di Marsala . . . . . » 35
Idem — Ruolo da tenersi dei cavalli di agevolezza posseduti dagli ufficiali . . . . . » 300
DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. — R. Decreto relativo alla ricerca ed appropriazione di proiettili, o parte di essi, sparati nelle esercitazioni di tiro dell'artiglieria . . . » 411
DISPOSIZIONI VARIE. — Carte pei presidii e pei campi d'istruzione . . . . . » 400
Idem — Convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana . » 403
Idem — Dotazione permanente di carte geografiche, corografiche e topografiche per le truppe alpine . . . . . » 17
Idem — Istituzione di un corso militare di mascalcia presso la scuola normale di cavalleria . . . . . » 531
Idem — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria . . . . . » 577
Idem — Premio Lattis da conferirsi ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del magnanimo Re Vittorio Emanuele II. . . . . » 677
Idem — R. Decreto di scioglimento della commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, N. 4461 . . . . . » 403

DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati d'autorità ad alloggiare negli ospedali. . . . . *Pag.* 7

Idem — Sedi estive per comandi dei battaglioni alpini . . . » 398

Idem — Situazione mensile della forza . . . . . » 306

DIVISA E VESTIARIO. — Abolizione del copricapo al chepì degli uomini di truppa . . . . . » 54

Idem — Adozione di un tipo speciale di panno per uso dei sottufficiali del regio esercito . . . . . » 139

Idem — Aggiunta all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del regio esercito approvata con R. Decreto del 9 giugno 1879 . . . . . » 613

Idem — Alamaro al cappotto degli ufficiali dei granatieri . . » 455

Idem — Approvazioni dei figurini di uniforme per persone non appartenenti al regio esercito . . . . . » 435

Idem — Borsa di pelle per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria » 361

Idem — Cappotto e mantellina per gli ufficiali . . . . . » 464

Idem — Id. id. del corpo contabile militare e per gli ufficiali di fanteria (meno i bersaglieri) » 480

Idem — Cappotto per fanteria e genio . . . . . » 459

Idem — Distintivi speciali per gli istruttori, sottistruttori ed allievi di scherma. . . . . » 415

Idem — Divisa dei capimusica . . . . . » 438

Idem — Divisa dei guardarmi. . . . . » 499

Idem — Guanti di pelle scamosciata nera per bersaglieri . . » 18

Idem — Modificazione al chepì degli ufficiali. . . . . » 53

Idem — Modificazione alla divisa degli ufficiali del regio esercito » 417

Idem — Modificazione alla giubba delle truppe di fanteria, di artiglieria e del genio . . . . . » 455

Idem — Modificazione alla divisa degli ufficiali del corpo sanitario » 568

Idem — Mutande di cotone a maglia per la truppa delle armi a cavallo . . . . . » 465

Idem — Panciotto per la truppa . . . . . » 458

Idem — Pennacchietti per i comandanti effettivi di reggimento » 53

Idem — Tabella per le taglie e le misure delle giubbe di panno, dei panciotti e dei cappotti, con relativi conti . . . . » 534

DIVISA E VESTIARIO. — Uniformi dei capimusica, prescrizioni circa l'uso di esse . . . . . *Pag.* 495
Idem — Variante al Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina) . . . . . » 53
DIVISE. — Circa la divisa delle persone non appartenenti all'esercito » 435
DOCUMENTI. — Per surrogazioni di fratello ed arruolamento volontario relativi a persone povere . . . . . » 21

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della carretta da battaglione coperta. . . . . *Pag.* 462
Idem — Adozione dell'astuccio porta-succhi da zappatori, del tubo ferrato da zappatori di cavalleria e di un attrezzamento speciale da zappatori di cavalleria per distruzioni ferroviarie » 606
Idem — Modificazioni alle guaine di mannaresi destinati pel servizio di cucina . . . . . » 665
Idem — Norme da seguirsi nell'effettuare, all'attrezzamento da zappatore, le modificazioni state introdotte nella 3ª edizione delle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria. . . . . » 609
Idem — Ove debba riporsi l'ordinaria borsa del cinturino degli individui armati di mannarese . . . . . » 400
Idem — Uso della coperta da campo . . . . . » 435
ESAME. — Agli ufficiali che aspirano alla carica di ufficiali istruttori ed istruttori aggiunti presso i tribunali militari territoriali » 629
ESAMI. — Programmi per l'avanzamento ad anzianità e per l'avanzamento a scelta, da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato . . . . . » 60
ESERCITO ITALIANO — Qualificazioni di Regio da aggiungersi » 20

F

FARMACOPEA MILITARE. — Medicinali non compresi della medesima . . . . . *Pag.* 406
FERROVIE. — Apertura della sezione da Chiusaforte a Pontebba della linea Udine-Pontebba (ferrovia Alta Italia) . . . . . » 454

FERROVIE. — Apertura della stazione dell'Ontanese sulla linea Roma-Napoli . . . . . *Pag.* 603

Idem — Apertura del tronco Majolungo-Frascia della linea Buffaloria di Castano Cosenza (Rete Calabra) . . . . . » 36

Idem — Apertura dell'ultimo tronco ferroviario della linea Cancello-Avellino (Rete Romana) . . . . . » 298

Idem — Cambiamento di denominazione della stazione di Camerlata (linea Milano-Como-Chiasso, Alta Italia). . . . . » 407

Idem — Convenzione colla società veneta per imprese e costruzioni pubbliche per l'estensione alle linee Padova-Bassano, Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, Conegliano-Vittorio della convenzione 16 marzo 1870 per il trasporto degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito . . » 451

Idem — Modificazione del nome della stazione San Giorgio sulla linea Cancello-Avellino (ferrovie Romane) . . . . . » 431

Idem — Sostituzione della stazione di S. Marco Argentano a quella di Roggiano Gravina, e di Mongrassano-Cervicati a quella di S. Marco Argentano situate sulla diramazione Buffaloria-Cosenza (Rete Calabra) . . . . . » 139

Idem — Variazioni in talune distanze chilometriche da stazione a stazione delle linee della Sicilia . . . . . » 462

FOGLIO SANITARIO. — Sua istituzione pei militari di truppa e norme per la sua compilazione . . . . . » 666

G

GIURISDIZIONE. — Dei magazzini centrali militari . . . . *Pag.* 616

GIUSTIZIA MILITARE. — Esame agli ufficiali che aspirano alla carica di ufficiali istruttori ed istruttori aggiunti presso i tribunali militari territoriali . . . . . » 629

I

INDENNITA' DI TRASFERTA. — Aumento di un quarto per gli ufficiali in ricognizione topografica militare. . . . . *Pag.* 398

INDENNITA' EVENTUALI PER IL REGIO ESERCITO. — R. Decreto che le stabilisce e ne approva il regolamento. » 143, 192 e 200

ISPEZIONI. — Ai servizi di commissariato militare . . . . *Pag.* 33
ISTRUZIONE DELLE RECLUTE. — Norme per la chiamata e l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria . » 376
ISTRUZIONE PER LE MATRICOLE. — Modificazione al N. 59 . » 4
ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE. — Arredamento degli individui di truppa della fanteria di linea . . . . . » 461
ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. — Varianti alle Istruzioni sul tiro per la fanteria . . . . » 2
Idem — Aggiunte alle prescrizioni circa il modo di tener cartucce sciolte nella giberna (Parte V, § 1, pag. 162) . . . . » 414
Idem — Varianti alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria (scuola delle distanze) . . . . . » 563
ISTRUZIONI PRATICHE SPECIALI PER GLI ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA. — Pubblicazione della 3ª edizione . . . . . » 58
ISTRUZIONI TEORICO-PRATICHE DEI REGGIMENTI D'ARTIGLIERIA. — Norme . . . . . » 577
ITINERARIO GENERALE DEL REGNO. — Tappa alla Madonna degli Angeli (frazione di Assisi in provincia di Perugia) . » 418

L

LEGGI DI BILANCIO. — Legge che autorizza nella parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di 9,600,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, munizioni, buffetterie e trasporto dei medesimi . . . . . *Pag.* 450
LETTERE E PIEGHI RACCOMANDATI OD ASSICURATI. — Incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali quelli diretti agli ufficiali ed a militari di truppa . . . . . » 55
Idem — Presentazione del registro agli uffici postali . . . . » 307
LEVA. — Sui giovani nati nell'anno 1859 . . . . . » 412
LIBRETTO PESONALE DEL SOLDATO. — Adozione del nuovo libretto . . . . . » 665

M

MAGAZZINI CENTRALI MILITARI. — Loro giurisdizione . . *Pag.* 616
MAGAZZINO CENTRALE. — Quadro graduale numerico del personale inferiore addettovi . . . . . » 615
MAGAZZINO CENTRALE MILITARE IN ROMA. — Sua istituzione . . . . . » 565
MALATTIE DEGLI UFFICIALI. — Partecipazioni da farsi al Ministero . . . . . » 566
MASCALCIA. — Istituzione di un corso presso la scuola normale di cavalleria . . . . . » 531
MATRICOLA. — Annotazioni sugli stati di servizio e su gli specchi caratteristici degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra e dipendenti dall'amministrazione della guerra — Ufficiali di milizia mobile e di complemento . . . . . » 20
Idem — Cambio di una formula di arruolamento . . . . . » 606
Idem — Modificazioni del N. 59 delle istruzioni per le matricole. » 4
MATRIMONI DEI MILITARI. — Avvertenza circa l'esame della idoneità e validità della costituzione della rendita . . . . . » 57
MEDICINALI. — Tariffa di quelli che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistare nel luogo di sede degli ospedali militari, ovvero far preparare dalle rispettive farmacie . . . . . » 267
MILIZIA MOBILE. — Obblighi di servizio degli ufficiali della milizia mobile . . . . . » 253
Idem — Ordinamento dell'esercito di 2ª linea . . . . . » 663
MILLE DI MARSALA. — Legge che modifica quella in data 22 gennaio 1865 . . . . . » 35
MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Formazione di guerra delle sezioni di sanità . . . . . » 314
MOBILI. — Forniti gratuitamente agli ufficiali comandati di autorità ad alloggiare negli ospedali . . . . . » 7
MODELLO PER GLI INVENTARI DEL MATERIALE D'ARTIGLIERIA E GENIO (edizione 1878). — Aggiunte relative ai carri di fanteria . . . . . » 39

MODELLO PER GLI INVENTARI DEL MATERIALE D'ARTIGLIERIA E GENIO (edizione 1878). — Aggiunte e varianti alle tariffe e specchi degli utensili per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito ed all'appendice all'estratto, alle tariffe ed agli specchi suddetti . . . . . *Pag.* 49

Idem — Aggiunte e varianti . . . . . » 484

MULI. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nel 1878 in quelli del regio esercito . . . . . » 256

MUNIZIONI DA GUERRA. — Aggiunte e varianti alla nota *C* dell'istruzione sul servizio delle medesime presso i corpi . » 363

O

OFFICINE DI COSTRUZIONE DEL MATERIALE DEL GENIO IN PAVIA — Loro istituzione . . . . . *Pag.* 202

OGGETTI DI VESTIARIO — Circa gli oggetti da ritirarsi agli uomini che si inviano in congedo illimitato . . . . . » 433

OPERAI BORGHESI. — Deposito del loro fondo di massa nelle casse postali di risparmio . . . . . » 251

OPERAI BORGHESI DELLE SUSSISTENZE. — Loro assegni . » 14

OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI. — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno ai forti Centrale e Motteggiana nella piazza di Borgoforte . . . . . » 255

Idem — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento del poligono dei pontieri in Piacenza . . . . . » 567

Idem — R. Decreto che sopprime la zona unica di servitù militare nella piazza di Alessandria . . . . . » 497

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge che richiama in vigore per un anno l'art. 92 della legge sull'ordinamento del regio esercito . . . . . » 403

Idem — Quadri organici, truppa alpina . . . . . » 20

Idem — Qualificazione da aggiungersi all'intitolazione di Esercito Italiano . . . . . » 499

Idem — R. Decreto che modifica lo specchio annesso al R. Decreto 6 febbraio 1876 fissante il riparto in classi degli scrivani locali . . . . . » 305

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che richiama in vigore per un anno l'art. 92 della legge sull'ordinamento del regio esercito in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª), e disposizioni relative all'esecuzione di detto R. Decreto. *Pag.* 425

Idem — Variante all'art. 4 della legge sull'ordinamento dell'esercito in data 30 settembre 1873 relativa alla progressione dei gradi di truppa . . . . . » 437

Idem — Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria. . . . . » 495

ORDINE DEL GIORNO. — Emanazione di un ordine del giorno di S. E. il Ministro Mazé de la Roche all'esercito . . . . . » 433

P

PORTALETTERE. — Incarico di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali ed a militari di truppa . . . . . *Pag.* 55

PRECEDENZA — Nelle circostanze ove concorrono ufficiali e truppa del regio esercito e ufficiali e truppa della regia marina . » 51

PREMIO LATTIS. — Da conferirsi ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del magnanimo Re Vittorio Emanuele II. . . . . » 677

PROGRAMMI. — D'esame per l'avanzamento ad anzianità e per l'avanzamento a scelta, da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato . . . . . » 60

Idem — Per gli esami d'ammissione alla scuola di guerra . . » 577

PROIETTILI. — R. Decreto relativo alla ricerca ed appropriazione di quelli sparati nelle esercitazioni di tiro dell'artiglieria . » 411

PUBBLICAZIONI. — Acquisto di quelle militari . . . . . » 630

Idem — Militari che trattano per le stampe questioni riflettenti le condizioni dell'esercito e la difesa dello Stato . . . . » 1

Idem — Acquisto di pubblicazioni regolamentari . . . . . » 357

Idem — Acquisto di pubblicazioni militari . . . . . » 630

Idem — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio relative ai carri di sanità (edizione 1878) . . . . . » 39

PUBBLICAZIONI. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello del materiale d'artiglieria e del genio edizione 1878, alle tariffe e specchi degli utensili per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito ed all'appendice all'estratto, alle tariffe ed agli specchi suddetti . . . . . *Pag.* 49

Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1878). . » 484

Idem — Aggiunte e varianti all' estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1878, alle truppe e specchi facenti seguito all'estratto stesso, nonchè alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874 . . . . . » 485

Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875, alle tariffe ed alle norme per l'esecuzione delle riparazioni alle armi presso i corpi del regio esercito . . . . . » 656

Idem — Decreto ministeriale che approva una nuova Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 30 gennaio 1876, circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari . . . . . » 466

Idem — Distribuzione in foglietti separati delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari, all'estratto di detto modello, al regolamento pel servizio del materiale d' artiglieria e genio, modello, esempi pratici, ecc. . . . . » 500

Idem — Istruzione sul caricamento e sui materiali delle batterie da cent. 7 e da cent. 9 (Ret.). Volume VI, Titolo 2. . . . . » 565

Idem — Istruzione sull'affardellamento per le truppe d' artiglieria dei reggimenti da campagna . . . . . » 617

Idem — Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) e da 9 ARC (Ret.)ed istruzioni varie sui cannoni da cent.24 GRC (Ret.). Vol. III. Titoli 2 e 5 . . . . . » 463

Idem — Istruzioni sul servizio e sull'amministrazione delle compagnie operai, operai da costa e veterani d'artiglieria . . . . . » 595

Idem — Modificazioni alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione) . . . . . » 609

Idem — Pubblicazione della 3ª edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria . . . . . » 58

PUBBLICAZIONI. — Variante alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'esercito ed alle norme provvisorie per la esecuzione di talune riparazioni speciali sulle armi mod. 1870 e 1874 . . . . . *Pag.* 141

Q

QUADRI ORGANICI — Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine . . . . . *Pag.* 357

Idem — Decreto Ministeriale che stabilisce il quadro graduale numerico del personale inferiore addetto al magazzino centrale militare di Roma . . . . . » 615

Idem — Formazione dei distretti militari di Mondovì, Nola, Campagna . . . . . » 423

Idem — Formazione del distretto militare di Girgenti. . . . » 498

Idem — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Bergamo » 396

Idem — Istituzioni di nuove direzioni d'artiglieria in Bologna e Capua e trasferimento della direzione territoriale di Capua a Napoli . . . . . » 140

Idem — Istituzioni di una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio a Pavia . . . . . » 202

Idem — Istituzione di un magazzino centrale militare in Roma » 565

Idem — Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto 27 marzo 1879 (*Atto* n. 44) . . . . . » 203

Idem — R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 73

Idem — R. Decreto che istituisce un deposito in Palmanova per allevamento di cavalli semibradi . . . . . » 449

Idem — R. Decreto che stabilisce che i colonnelli del corpo di stato maggiore nominati comandanti di un reggimento di fanteria o di cavalleria sono considerati in soprannumero ai quadri del corpo di stato maggiore . . . . . » 201

Idem — Ruolini e conti di massa della milizia mobile . . . » 4

Idem — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Montelcone e formazione di un comando locale d'artiglieria in Catanzaro » 407

R

RECLUTAMENTO. — Aggiunta all'Istruzione complementare del Regolamento sul reclutamento, 27 giugno 1878 . . . . *Pag.* 406
Idem — Aggiunta al § 104 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878 . » 52
Idem — Aggiunta al § 183 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento 27 giugno 1878 . . . . . » 664
Idem — Aggiunta di un § 69 *bis* all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell' esercito del 27 giugno 1878 . . . . . » 58
Idem — Aggiunta di un § 76 *bis* all' Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell' esercito del 27 giugno 1878 . . . . . » 401
Idem — Documenti per surrogazione di fratello, ed arruolamento volontario ordinario relativi a persone povere . . . . » 21
Idem — Inscritti arruolati nella 1ª categoria ed a cui è concessa una dilazione per provare l'invocato diritto all'assegnazione alla 3ª categoria i quali vengono dichiarati disertori perchè mancanti alla partenza e sono assegnati poi alla 3ª categoria . » 256
Idem — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1859 . . . . . » 412
Idem — Modificazioni al § 125 dell'Istruzione complementare e al Regolamento sul reclutamento del regio esercito in data 27 giugno 1878 . . . . . » 530
Idem — Oggetti da ritirarsi agli uomini che si inviano in congedo illimitato . . . . . » 433
Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento . . . . . » 3
Idem — Tabella di reclutamento delle compagnie alpine . . » 569
RECLUTE. — Norme per la chiamata e l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria . . . . . » 376
REGISTRO giornaliero degli individui entrati nell'ospedale . . » 617
REPARTI D'ISTRUZIONE. — Reclutamento, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa . . . . » 678

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Aggiunte e varianti alla nota *C* dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi . . . . . *Pag.* 310

Idem — Aggiunte e varianti alla nota *C* dell' Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi . . . . » 363

Idem — Disposizioni relative ai debiti e crediti di massa . . » 427

Idem — Giurisdizione dei magazzini centrali militari. . . . » 616

Idem — Indennità eventuali per gli uomini di truppa . . . » 192

Idem — Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875 . . . . . » 8

Idem — Nuovo libretto personale . . . . . » 665

Idem — Rimborso degli assegnamenti dei carabinieri reali a disposizione del Ministero della marina per la custodia degli arsenali . . . . . » 4

REGOLAMENTO D' AVANZAMENTO. — Avanzamento nei quadri di truppa, proposte di sottufficiali per la scuola speciale presso la scuola militare e per il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e pel passaggio ai distretti militari . » 443

Idem — Nomine dei sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato . . . . . » 605

Idem — Nomine di sergenti nelle classi inviate in congedo illimitato . . . . . » 665

Idem — Norme per riconoscere l'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili . . . . . » 604

Idem — Programmi d'esami per l'avanzamento ad anzianità e per l'avanzamento a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato . . . . . » 60

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme). . » 298

Idem — Aggiunta all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme). Concessione agli ufficiali medici di vestire l'abito borghese fuori di servizio . . . . . » 561

Idem — Aggiunta all'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali . . . . . » 613

Idem — Aggiunta al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al Regolamento di disciplina) . . . . . » 55

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — (Allegato N. 9 Leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari). Avvertenza circa l'esame della idoneità e validità della costituzione della rendita . *Pag.* 57

Idem — Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali ed a militari di truppa . . . . . » 55

Idem — Modificazioni dell'*Atto* N. 209 delli 14 ottobre 1875 relativo ai §§ 744 e 751 del Regolamento di disciplina militare » 57

Idem — Nuova edizione degli allegati N. 7, 8, 9 e 10 al Regolamento di disciplina militare . . . . . » 134

Idem — Partecipazioni al Ministero delle malattie degli ufficiali. » 566

Idem — Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato. . . . . » 1

REGOLAMENTO DI SERVIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. — Pubblicazioni di modificazioni al tomo 2° del Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria . . » 530

RELAZIONE SANITARIA ANNUALE. — Nuovo modulo per la sua compilazione . . . . . » 618

RELAZIONE DELLA STATISTICA SANITARIA. — Corrispondenza diretta fra il comitato di sanità militare e le altre autorità militari per la compilazione di detta relazione. . . . . » 395

RUOLINO. — Delle posizioni degli ufficiali. . . . . » 52, 433 e 503

S

SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Passaggio sotto la dipendenza del circondario di Palermo delle stazioni di Mezzojuso e Villafrati *Pag.* 463

Idem — Soppressione della stazione di Tavernanuova. . . . » 561

Idem — Trasferimento della stazione di a Casal Ser Ugo a Maserà di Padova . . . . . » 407

SCRIVANI LOCALI — Regio Decreto che modifica quello 6 febbraio 1876 fissante il riparto in classi dei medesimi . . . . . » 305

SCUOLA DI GUERRA. — Programmi e norme per gli esami di ammissione alla scuola di guerra . . . . . » 577

SCUOLE MILITARI. — Reparti d'istruzione, reclutamento, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione . . . . . *Pag.* 678

SEDI ESTIVE PEI COMANDI DEI BATTAGLIONI ALPINI. . » 398

SERVIZIO SANITARIO — Adozione di una tasca di sanità e di una borraccia da portaferiti . . . . . » 355

Idem — Adozione di un modulo per militari usciti da ospedali o da infermerie di presidio. — Abolizione di stampati . . » 399

Idem — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistare nel luogo di sede degli ospedali militari, ovvero far preparare dalle rispettive farmacie . . . . . » 267

Idem — Istituzione di un foglio sanitario individuale pei militari di truppa e norme per la sua compilazione . . . . . » 666

Idem — Medicinali non compresi nella farmacopea militare. . » 406

Idem — Norme per le visite collegiali. . . . . » 530

SERVIZIO SANITARIO. — Registro giornaliero degli individui entrati nell'ospedale. . . . . » 617

Idem — Relazione sanitaria annuale dei direttori di sanità militare . . . . . » 618

SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrono ufficiali e truppa del regio esercito e ufficiali e truppa della regia marina . . » 51

Idem — Ruolino della posizione degli ufficiali . . . . . » 52

Idem — Ruolino delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 433

Idem — Ruolino delle posizioni degli ufficiali. . . . . » 503

SEZIONI DI SANITA'. — Formazione di guerra delle medesime. » 314

SOPRASOLDO. — Per gli ufficiali comandati di servizio alle stazioni ferroviarie ed agli uffici d'imbarco nei movimenti eccezionali di truppa . . . . . » 397

Idem — All'ufficiale veterinario comandato pel servizio della guarnigione in Genova . . . . . » 297

SOTTUFFICIALI. — Proposte di quelli per la scuola speciale presso la scuola militare e per il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria e pel passaggio ai distretti militari . » 433

SPECCHI. — Di riparto organico del personale prescritto dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra *Pag.* 203

SPECCHI CARATTERISTICI. — Aggiunta alla compilazione dei medesimi per gli ufficiali . . . . . » 613

Idem — Annotazioni su quegli degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra o dipendenti dall'amministrazione della guerra, ufficiali di milizia mobile o di complemento . . » 20

STAMPA. — Militari che pubblicano questioni riflettenti le condizioni dell'esercito e la difesa dello Stato . . . . . » 1

STAMPATI. — Adozione di un modulo pei militari usciti da ospedali o da infermerie di presidio. Abolizione di stampati . . . » 399

STATI DI SERVIZIO. — Annotazioni su quelli degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra o dipendenti dalla amministrazione della guerra, ufficiali di milizia mobile o di complemento . . . . . » 20

STATISTICA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del regio esercito durante l'anno 1878 . » 256

STATISTICA AMMINISTRATIVA MILITARE. — Istituzione di un ufficio presso la direzione generale servizi amministrativi. » 19

STATISTICA SANITARIA DEL R. ESERCITO. — Corrispondenza diretta fra il comitato di sanità militare e le altre autorità militari circa la compilazione della relazione della statistica sanitaria del regio esercito . . . . . » 395

STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Aumento di un quarto delle indennità di trasporto per gli ufficiali in ricognizione topografica militare . . . . . » 398

Idem — Indennità cavalli pei colonnelli comandanti di brigata. » 309

Idem — Maggiore estensione al soprasoldo speciale dovuto alla truppa degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 297

Idem — Nuovo assegno ai capimusica dei reggimenti di fanteria di linea. . . . . » 438

Idem — R. Decreto che stabilisce le indennità eventuali per l'esercito e ne approva il regolamento . . . . . » 143

Idem — Schiarimenti ed aggiunte relative agli assegnamenti . » 209

Idem — Soprasoldo all'ufficiale veterinario comandato pel servizio della guarnigione in Genova . . . . . » 297

STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Soprasoldo per gli ufficiali comandati di servizio alle stazioni ferroviarie ed agli uffici d'imbarco nei movimenti eccezionali di truppa . . . . . *Pag.* 397

SURROGAZIONE DI FRATELLO. — Documenti che possono presentarsi in carta libera da persone povere . . . . . » 21

SUSSISTENZE MILITARI. — Competenza legna dei caporali e soldati panattieri comandati ai panifici militari che si preparano il rancio negli stabilimenti cui sono addetti . . . . . » 503

Idem — Deposito nelle casse postali di risparmio del fondo di massa degli operai borghesi delle sussistenze militari . . » 251

Idem — Paghe agli operai borghesi . . . . . » 14

Idem — R. Decreto che stabilisce i gradi, le classi e l'assimilazione e gradi militari degli operai borghesi presso i panifici militari . . . . . » 505

T

TABELLE. — Graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . *Pag.* 73

TAPPA. — Stabilita alla Madonna degli Angeli (frazione di Assisi, provincia di Perugia) . . . . . » 413

TARIFFA. — Dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare possono prelevare dalla farmacia centrale militare, acquistare nel luogo di sede degli ospedali militari, ovvero far preparare delle rispettive farmacie . » 267

TASCA DI SANITÀ. — Sua adozione . . . . . » 355

TIRO. — Varianti alle istruzioni sul tiro per la fanteria . . . » 2

TRASPORTI SUI LAGHI. — Distanze chilometriche fra i nuovi approdi stabiliti sul lago d'Iseo . . . . . » 17

U

UFFICIALI AMMALATI. — Partecipazioni da farsi al Ministero . *Pag.* 566

UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI MILIZIA MOBILE. — Aggiunta da farsi all'*Atto* N. 69 del 1875 . . . . . » 566

UFFICIALI DI MILIZIA MOBILE. — Obblighi di servizio per quelli provenienti dai sottufficiali . . . . . *Pag.* 253

UFFICIALI DI MILIZIA O DI COMPLEMENTO. — Annotazioni sugli stati di servizio e sugli specchi caratteristici di quelli che sono impiegati nell'amministrazione centrale della guerra o dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 20

UFFICIALI ISTRUTTORI ED ISTRUTTORI AGGIUNTI. — Esame agli ufficiali che aspirano a detta carica presso i tribunali militari territoriali . . . . . » 629

UFFICIO DI STATISTICA AMMINISTRATIVO-MILITARE. — Istituzione presso la Direzione Generale servizi amministrativi . » 19

V

VISITE COLLEGIALI. — Norme intorno al procedimento delle medesime . . . . . *Pag.* 530

VIVERI DI RISERVA. — Nuova istruzione relativa ai viveri di riserva in dotazione ai corpi . . . . . » 633

VOLONTARI D'UN ANNO. — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari d'un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento . . . . . » 3



168501